



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1288

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Indice

1. DDL S. 1288 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1288	5
1.2.2. Testo approvato 1288 (Bozza provvisoria)	19
1.3. Trattazione in Commissione	21
1.3.1. Sedute	22
1.3.2. Resoconti sommari	23
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	24
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 06/02/2014	25
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014	30
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 89 (nott.) dell'11/02/2014	49
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/02/2014	55
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91 (pom.) del 12/02/2014	61
1.4. Trattazione in consultiva	104
1.4.1. Sedute	105
1.4.2. Resoconti sommari	107
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	108
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (pom.) dell'11/02/2014	109
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (pom.) del 12/02/2014	118
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	122
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) del 17/02/2014	123
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 169 (nott.) del 17/02/2014	125
1.4.2.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	136
1.4.2.3.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/02/2014	137
1.4.2.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	138
1.4.2.4.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 55 (pom.) dell'11/02/2014	139
1.4.2.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanità)	143
1.4.2.5.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 89 (pom.) dell'11/02/2014	144
1.4.2.5.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/02/2014	149
1.5. Trattazione in Assemblea	155
1.5.1. Sedute	156

1.5.2. Resoconti stenografici	157
1.5.2.1. Seduta n. 190 (pom.) del 12/02/2014	158
1.5.2.2. Seduta n. 193 (pom.) del 17/02/2014	216
1.5.2.3. Seduta n. 194 (ant.) del 18/02/2014	275
1.5.2.4. Seduta n. 195 (ant.) del 19/02/2014	298

1. DDL S. 1288 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1288
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Titolo breve: *Decreto-legge 146/2013: diritti detenuti e sovraffollamento carcerario*

Iter

19 febbraio 2014: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.1921](#)

approvato

S.1288

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [10/14](#) del 21 febbraio 2014, GU n. 43 del 21 febbraio 2014. Testo coordinato G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Enrico Letta](#) , Vicepres. Cons. [Angelino Alfano](#) , Ministro della giustizia [Anna Maria Cancellieri](#) (Governo [Letta-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Angelino Alfano](#) , Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **146 del 23 dicembre 2013**, G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 , scadenza il 21 febbraio 2014.

Relazione tecnica richiesta il 17 febbraio 2014; pervenuta il 17 febbraio 2014.

Presentazione

Trasmesso in data **6 febbraio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 186 del 6 febbraio 2014.

Classificazione TESEO

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articoli

CODICE E CODIFICAZIONI (Art.1), GIUDICI DI SORVEGLIANZA (Artt.1, 3), TOSSICODIPENDENTI (Art.2), PRODUZIONE E SPACCIO DI DROGA (Art.2), PENE DETENTIVE (Art.2), PENE PECUNIARIE (Art.2), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 3, 5), DETENUTI (Artt.3, 7, 8), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.3), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.3), RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE (Art.3), SEMILIBERTA' DEL CONDANNATO (Art.3), SERVIZI SOCIALI (Art.3), ARRESTI DOMICILIARI (Artt.3, 5),

APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.3), LIBERTA' CONTROLLATA E VIGILATA (Artt.3, 4), LIBERAZIONE CONDIZIONALE (Art.4), RIDUZIONE DELLA PENA (Art.4), IMMIGRAZIONE (Art.6), EXTRA COMUNITARI (Art.6), ESPULSIONE DI STRANIERI (Art.6), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Art.6), GARANTE (Artt.3, 7), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Artt.3, 7), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.7), REGOLAMENTI (Art.7), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.7), VIGILANZA (Art.7), VISITE AI DETENUTI (Art.7), OSPEDALI PSICHIATRICI (Art.7), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.7), CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (CIE) (Art.7), PROROGA DI TERMINI (Art.8), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.8), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.8), LAVORO DEI DETENUTI (Art.8), CREDITO DI IMPOSTE (Art.8), CONCORSI PUBBLICI (Art.3), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.3), GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE (Artt.3, 7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Enrico Buemi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2014) .

Relatore di maggioranza Sen. [Enrico Buemi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) nominato nella seduta pom. n. 91 del 12 febbraio 2014 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di minoranza Sen. [Erika Stefani](#) ([LN-Aut](#)) nominato il 17 febbraio 2014 .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 6 febbraio 2014.

Annuncio nella seduta pom. n. 186 del 6 febbraio 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1288

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1288

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (LETTA)
dal **Vicepresidente del Consiglio dei ministri** (ALFANO)
e dal **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)
(V. Stampato Camera n. 1921)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 febbraio 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 2014*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le parole: «al direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse;

alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine indicato dal giudice»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa»;

al comma 6, la lettera c) è soppressa;

alla lettera e), le parole: «su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza» *sono sostituite dalle seguenti:*

«nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario».

All'articolo 4:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico».

All'articolo 7:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente del Consiglio dei ministri» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici» *sono sostituite dalle seguenti:* «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici».

Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge
comprendente le
modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi;

Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata;

Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale;

Ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati è riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi;

Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

Identico

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole «se lo ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che le ritenga non necessarie».

b) all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-*bis*, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.»;

c) all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.».

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;

b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.

Articolo 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità)

1. *Identico.*

Articolo 3.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è così sostituito:

«Art. 35. (*Diritto di reclamo*). -- I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, **al direttore dell'ufficio ispettivo**, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

4) al presidente della giunta regionale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato»;

b) dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

1- bis . All'articolo 380, comma 2, lettera h) , del codice di procedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».

1- ter . All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Articolo 3.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. *Identico.*

a) *identico:*

«Art. 35. (*Diritto di reclamo*).

-- *Identico:*

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

b) *identico:*

«35-bis (Reclamo giurisdizionale). -- 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

«35-bis (Reclamo giurisdizionale). -- 1. *Identico.*

2. *Identico*

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio **entro il termine indicato dal giudice.**

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4- bis . La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

5. *Identico.*

6. *Identico:*

- a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
- b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
- c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;**
- d) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»;
- c) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.»;
- d) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma: «4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.»;
- e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza.»;
- f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato;
- a) *identica*;
- b) *identica*;
- soppressa
- d) *identica*.
7. *Identico*.
8. *Identico*.»;
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, **nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10**»;
- f) *identica*;

g) l'articolo 51-*bis* è così sostituito:

g) *identica*;

«51-*bis* (*Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà*). -- 1.

Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*quinqüies* o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-*bis*.»;

h) dopo l'articolo 58-*quater* è aggiunto il seguente articolo:

h) *identica*;

«58-*quinqüies* (*Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare*). -- 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.».

i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) *identica*.

1) al comma 5, le parole «nel corso del trattamento» sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Provvede a norma dell'articolo 35-*bis* sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.».

1- bis . In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

2. Identico.

2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio 2010.

Articolo 4.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Identico.

3. Identico.

4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

Articolo 5.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

Articolo 6.

(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:

Soppresso

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, **né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.**

Articolo 5.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

Identico

Articolo 6.

(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione)

1. *Identico.*

a) *identico:*

«Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.»;

b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.»;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«*5-bis.* Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:
«6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.».

Articolo 7.

(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

«Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti **dall'articolo 12, commi 1, 3, 3- bis e 3- ter , del presente testo unico**, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice»;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

Articolo 7.

(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. *Identico*.

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi **di responsabilità** in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con **decreto del Presidente della Repubblica**, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono **ricoprire** cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

- a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
- f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
- g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Articolo 8.

(Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati)

Articolo 8.

(Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati)

1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Identico

2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.

Articolo 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 9.

(Copertura finanziaria)

Identico

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013.

NAPOLITANO

Letta -- Alfano -- Cancellieri -- Saccomanni

Visto, *il Guardasigilli*: Cancellieri.

1.2.2. Testo approvato 1288 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1288

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 febbraio 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le parole: «al direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse;

alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine indicato dal giudice»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di

sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa»;

al comma 6, la lettera c) è soppressa;

alla lettera e), le parole: «su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario».

All'articolo 4:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico».

All'articolo 7:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1288
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Titolo breve: *Decreto-legge 146/2013: diritti detenuti e sovraffollamento carcerario*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 87 \(pom.\)](#)

6 febbraio 2014

Sul decreto-legge
del 23 dicembre
2013, n. 146 (ddl
in via di
assegnazione)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 88 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 12
febbraio 2014 alle
ore 18:00

[N. 89 \(nott.\)](#)

11 febbraio 2014

[N. 90 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2014

[N. 91 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2014

Esito: **concluso**
l'esame
proposto
accoglimento OdG

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 06/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2014
87ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

[\(380\)](#) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

[\(944\)](#) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente **[PALMA](#)**, dopo aver ricordato che nel corso della seduta di martedì si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1232, avverte che si procederà alla acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Fa presente peraltro, riservandosi di informarne la Presidenza del Senato, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori e che, da quanto risulta, la Commissione bilancio non si esprimerà neanche nel corso della prossima settimana, così che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti e quindi alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) si è riservato di valutare la proponibilità dell'emendamento 15.0.3, il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (identici); 11.1, 12.5, 12.7, 12.11, 15.2 e 15.7, si rimette alla Commissione sull'emendamento 15.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 12.11, 15.7 e 15.0.2, per le quali si riserva di esprimere il parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL DECRETO-LEGGE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. 146, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI*

Il presidente [PALMA](#) informa che la Camera dei deputati, nel corso della seduta antimeridiana di oggi, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Svolge quindi talune considerazioni critiche sul provvedimento e in particolare sulla riduzione della pena per il piccolo spaccio e la conseguente inapplicabilità della custodia cautelare in carcere; sulla introduzione di una liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre - per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione e che trova applicazione, pur richiedendo una motivazione rafforzata, anche per i reati di particolare allarme sociale di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Alla luce di tali rilievi si rende necessario un approfondito esame dal parte della Commissione con l'eventuale approvazione di proposte modificative del decreto-legge. Propone pertanto di organizzare i lavori della prossima settimana in modo da consentire - compatibilmente con i tempi d'esame da parte della Commissione affari costituzionali sui presupposti costituzionali - la conclusione dell'iter del disegno di legge in Commissione entro la giornata di martedì e l'approvazione del disegno di legge di conversione entro la settimana, così da garantire l'eventuale, ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati entro il prescritto termine di sessanta giorni. Più nel dettaglio, propone di destinare alla discussione generale due sedute, di fissare, per martedì alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti e di procedere all'esame e alla votazione delle proposte emendative, ove possibile, nel corso della seduta notturna di martedì. Fa presente, poi, che qualora il disegno di legge di conversione dovesse essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e non dovessero essere resi, entro la giornata di martedì, i pareri della Commissione bilancio, la Commissione potrebbe valutare di procedere comunque alla votazione degli emendamenti.

Conclude segnalando al Governo, ai fini delle sue successive determinazioni, che, ormai in diverse occasioni, l'esame dei disegni di legge di conversione di competenza della Commissione giustizia risulta protrarsi presso l'altro ramo del Parlamento oltre il termine di 30 giorni, limitando così i tempi di trattazione del Senato.

Dopo brevi interventi dei senatori [BARANI](#) (GAL), [CAPPELLETTI](#) (M5S) e [LUMIA](#) (PD), la

Commissione conviene con le proposte del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), dopo una breve ricognizione della disciplina codicistica in materia di amnistia ed indulto, svolge considerazioni sul Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, l'ultimo di concessione di amnistia. In proposito, nel sottolineare come attualmente non siano ravvisabili le condizioni che nel 1990 giustificarono il ricorso all'amnistia, osserva che sarebbe più opportuno limitare la riflessione sul solo istituto dell'indulto.

Passando al merito dei disegni di legge in titolo, rileva che essi prevedono cumulativamente entrambi gli istituti di clemenza e come in nessuno di essi sia esclusa l'applicazione dell'amnistia per i reati finanziari e per quelli commessi da recidivi, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Al di là di tali tratti comuni, i disegni di legge si differenziano per le tipologie di reato per i quali può essere concessa l'amnistia e per la durata delle pene estinguibili con l'indulto.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 20, il quale prevede l'amnistia per tutti i reati puniti nel massimo con quattro anni di reclusione, ad esclusione dei reati più gravi. Tra i reati più gravi non risultano però ricompresi la truffa, il furto e altri delitti in materia di violazione della segretezza e della *privacy*.

Svolge poi ulteriori rilievi sul disegno di legge n. 1115, che consente il ricorso all'amnistia per gravi reati quali la corruzione di minorenni, la ricettazione, il riciclaggio e l'usura. Ben più ampio appare l'ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge n. 21, il quale prevede la concessione dell'amnistia per reati quali il furto aggravato, la ricettazione, e tutti i reati societari del codice civile.

Conclude soffermandosi criticamente sul disegno di legge n. 1081, il quale rende amnestiabili quasi tutti i reati contemplati dal codice penale e dalle leggi speciali.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene che il ricorso agli istituti dell'amnistia e dell'indulto sia assolutamente necessario per risolvere la drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, che espone il Paese a reiterate condanne in sede europea per violazione dei diritti umani.

L'esigenza di un intervento è stata sollecitata anche dal Capo dello Stato in un messaggio alle Camere e dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Si sofferma quindi sul disegno di legge del quale egli stesso è primo firmatario, che ripropone, seppur con qualche aggiustamento, il testo del decreto di amnistia del 1946. Al di là delle ragioni di carattere

sociale connesse al sovraffollamento, l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto appare auspicabile per far fronte agli elevati costi economici che derivano da una gestione inefficiente della amministrazione della giustizia. Al riguardo, ricorda l'elevato numero di detenuti successivamente ritenuti innocenti e la inumana condizione delle strutture carcerarie che determina per lo Stato l'obbligo di corrispondere ingenti somme a titolo di risarcimento del danno per ingiusta detenzione o per danni morali.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di prevedere misure per sanzionare coloro che, amministrando erroneamente la giustizia, limitano la libertà personale degli individui, conclude esprimendo l'auspicio di una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che nel corso della discussione generale sono emerse da parte di diversi componenti dei vari gruppi parlamentari posizioni di radicale contrarietà ai provvedimenti di clemenza, la cui approvazione, come è noto, richiede maggioranze qualificate.

Sottolinea che il ricorso reiterato a provvedimenti d'urgenza non sembra aver consentito di ovviare ai problemi del sovraffollamento carcerario, la cui soluzione è peraltro richiesta perentoriamente a livello europeo.

Per poter valutare adeguatamente la congruità delle misure adottate in via d'urgenza, chiede al Ministro della giustizia di fornire i dati relativi al numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari alla data di approvazione dei decreti-legge n. 211 del 2011 e n. 78 del 2013, nonché i dati relativi ai detenuti presenti nelle carceri a tre mesi dall'approvazione e a quelli dei detenuti definitivamente liberati.

Sollecita inoltre l'acquisizione di analoghi dati relativi al numero dei detenuti presenti al momento dell'approvazione e a quelli attualmente presenti, con riguardo al decreto-legge n. 146 del 2013.

Infatti, qualora i dati dimostrino una scarsa incidenza, in termini di riduzione del sovraffollamento, delle misure adottate in via d'urgenza e che in molti casi stravolgono il sistema della esecuzione della pena e delle misure cautelari, domanda se non sia più opportuna una più seria riflessione sugli istituti di clemenza.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che il problema annoso dell'adozione di provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, andrebbe fronteggiato nel più ampio quadro degli interventi da compiere sul processo penale, sulle infrastrutture carcerarie e in generale sull'individuazione di coerenti linee di politica della pena. Presupposto indefettibile è l'organicità dei provvedimenti normativi da adottare in ciascuno di questi ambiti; solo in questo senso può dirsi che l'amnistia o l'indulto non possono essere ritenuti un'urgenza assoluta se esaminati fuori dal contesto generale. Non a caso le leggi *ex* articolo 79 della Costituzione devono tendere a un equilibrio continuo tra la condizione di espiazione della pena e il controllo dei rischi di indebolimento della funzione di prevenzione generale assolta dal diritto penale. Al di là delle puntuali scelte alla base di ciascuno dei disegni di legge in esame, che presentano opzioni di amnistia e di indulto alquanto variegate e tutte meritevoli di attento esame, la situazione attuale impone una scelta tra il proposito di ridurre gli effetti del sovraffollamento carcerario con misure diverse - quali quelle in parte contenute nel decreto-legge che sta per giungere in Senato per la conversione - e l'alternativa di ricorrere senza esitazioni alla via indicata dal messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato. Sul punto conclude con due ulteriori rilievi. In primo luogo, concorda sull'esigenza di richiedere quanto prima i dati relativi agli effetti sortiti dalla decretazione d'urgenza cui si è fatto ricorso per ridurre il numero dei detenuti. Solo così si potrà comprendere se provvedimenti d'indulto e amnistia siano rinviabili o anche evitabili. In secondo luogo, si deve tenere presente che la condanna comminata all'Italia per le condizioni in cui versano gli istituti di pena mette esplicitamente in luce la lesione dei diritti fondamentali dei detenuti, rivelando quindi una responsabilità di carattere assolutamente preminente e un'autentica emergenza umanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge in conversione al fine di ovviare al problema del sovraffollamento carcerario introduce disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari e sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.

Inoltre, il provvedimento introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi. Il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

Passando alla disamina delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, si

sofferma su quella all'articolo 275-*bis*, in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui ha disponibilità la polizia giudiziaria. Nel testo previgente dell'articolo 275-*bis*, l'applicazione di quelle procedure di controllo aveva luogo se il giudice lo avesse ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora, l'applicazione della norma viene ampliata, poiché si introduce il principio presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo "salvo che il giudice lo ritenga non necessario".

Sul punto, il Relatore precisa che l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza si procede mediante opposizione.

La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, si tratta dell'introduzione di un doppio canale procedimentale per la sorveglianza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. E' da notare che mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che comprende le condotte di lieve entità in ragione dei mezzi, della modalità o della circostanza dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, reca nuovi limiti di pena per i reati connessi alle sostanze stupefacenti. Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, segnala l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale, cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma come è evidente, è l'intento di abolire un limite che avrebbe potuto trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva, per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della condizione psico-fisica di dipendenza.

Da ultimo, il Relatore rileva che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche di coordinamento riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h*) del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, a coordinare l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto di reclamo nonché alla procedura giurisdizionale di garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali: in primo luogo, si intende garantire un'effettiva garanzia dei diritti del detenuto a ottenere tutela, con celerità e certezza, avverso le modalità di espiazione della pena detentiva; inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame

presso la Camera dei deputati: i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia, nonché ai presidenti della Giunta regionale, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei detenuti e, infine, al Capo dello Stato. Contro la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, il Relatore ricorda la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di una modifica concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Inoltre, con l'articolo 58-*quinqüies*, è prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare insieme alla prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. L'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, potendosi provvedere anche nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il Relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale: essa si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale esclude comunque i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo osserva che tale disciplina configura una discutibile forma di "indulto permanente".

Sottolinea, inoltre, che la liberazione anticipata speciale estesa a 75 giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Il decreto-legge si limita a eliminare la natura provvisoria dell'esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione.

Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così, il testo originario del decreto-legge, estende il limite alle condanne per i delitti, concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta a indicare puntualmente i delitti, previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione, per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12 commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

E' altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono introdotte, infine, procedure che dovrebbero consentire una identificazione più agevole e celere degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata a un successivo regolamento ministeriale. L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni e gli adempimenti di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonché di collaborazione con i garanti territoriali.

L'articolo 8 reca una proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Il Relatore riferisce, ancora, sugli articoli 9 e 10, che recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro della giustizia, il quale, se da un lato richiede alla Commissione di operare in un clima di collaborazione, dall'altro, però, mostra scarsa disponibilità ad accogliere le richieste dei suoi componenti. In proposito cita la persistente inottemperanza alle questioni sollevate in ordine alla revisione della geografia giudiziaria.

Il presidente [PALMA](#) propone di destinare i lavori della seduta notturna di oggi alla discussione generale del provvedimento e di fissare per domani, 12 febbraio 2014, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ([n. 51](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e che per tale ragione si può procedere alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2013).

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva la proposta di parere dei relatori.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 821 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 46)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione.

Tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, il Presidente propone di procedere alla votazione.

Previo verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 822 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 47)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio, la relatrice Cirinnà ha illustrato

uno schema di risoluzione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([n. COM \(2013\) 824 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 48)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione che, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

- e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1070 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio 2014.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), nell'illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma, osserva che tali proposte modificano la disciplina dettata dalla legge del 1988 e salvaguardano la responsabilità

indiretta, ma rimuovono taluni ostacoli che hanno impedito la effettiva applicazione della normativa. Conclude rilevando l'ampia convergenza emersa nel corso del dibattito circa l'esigenza di intervenire su alcuni profili problematici della disciplina.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) illustra l'emendamento 2.0.2: esso prevede che l'esecutività delle sentenze di condanna, nei casi in cui siano stati sollevate questioni inerenti all'applicazione delle norme della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia automaticamente sospesa nell'ipotesi di ricorso individuale proposto innanzi la corte di Strasburgo.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito democratico.

La Commissione conviene quindi di fissare per lunedì 17 febbraio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\) CAPPELLETTI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente [CASSON](#) (*PD*) ricorda che sui disegni di legge in titolo è ancora in corso la discussione generale congiunta.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) rinuncia al proprio intervento in discussione generale al fine di assicurare una più rapida conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E CONNESSI IN MATERIA DI DIVORZIO BREVE

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) chiede chiarimenti alla Presidenza sullo stato delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, avviate con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il presidente [PALMA](#), nel ricordare il tenore della missiva inviata in proposito al Presidente del Senato, informa che non è ancora pervenuta risposta.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge 1119 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente).

Il senatore [CASSON](#) (PD) illustra l'emendamento 2.0.2 con il quale si conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un intervento auspicato anche in sede internazionale ed europea in quanto le sanzioni previste appaiono fortemente lesive della libertà di espressione. Ricorda inoltre che il diffuso sentimento "giustizialista" ha impedito, nel corso della passata legislatura, l'approvazione di provvedimenti volti a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, in un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di tutela delle vittime e quelle di protezione della libertà di stampa e di manifestazione del

pensiero. Al fine di assicurare una tutela adeguata alle vittime dei reati, alla depenalizzazione deve comunque accompagnarsi il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e una puntuale disciplina della rettifica.

Quanto agli emendamenti 1.10 e 1.11, essi intervengono sulla disciplina della rettifica al fine di evitare che, in tale sede, possano essere riportate notizie palesemente false e al fine di garantire una corrispondenza quantitativa con la notizia ritenuta lesiva. Illustra poi l'emendamento 1.0.1, che prevede la possibilità per la parte lesa di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.27, che esclude, nel caso di recidiva, l'applicazione specifica della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi e l'applicazione delle pene accessorie previste dal sistema generale del codice penale. Infine, l'emendamento 2.3, riafferma un orientamento ormai consolidato e chiarisce che nel reato previsto dall'articolo 57 del codice penale il direttore del giornale risponde, a titolo di colpa, dell'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) svolge alcune considerazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 1 che altera la legge sulla stampa e ne estende l'ambito oggettivo di applicazione anche alle testate giornalistiche *on line* registrate. Illustra quindi l'emendamento 1.16, che impone al giudice di comunicare il provvedimento anche al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si sofferma poi sull'emendamento 1.32, che esclude la punibilità anche per il giornalista che abbia richiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica nei termini indicati dalla parte offesa. Conclude illustrando l'emendamento 2.0.1, che interviene sulla questione assai critica, oggetto peraltro di iniziative legislative a livello comunitario, del cosiddetto diritto all'oblio.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 1.1, che riformula l'articolo 1 del disegno di legge con un più ampio ambito di applicazione soggettivo, con l'inclusione delle condotte perpetrate da fotografi e titolisti, e quello oggettivo, considerando anche le testate giornalistiche *on line*.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9, sulla rettifica. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.13 che estende da 2 a 7 giorni il termine entro il quale, nel caso di testate giornalistiche *on line*, deve essere pubblicata la rettifica, si sofferma sull'emendamento 1.28, relativo alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione giornalistica. Ritira quindi l'emendamento 4.0.1, riservandosi di presentare una riformulazione per l'Assemblea e dà conto infine dell'emendamento 1.33, che esclude la rivalsa dell'editore sul collaboratore non assunto.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.14: esso prevede che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito *internet*, la rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.30: esso prevede che la sanzione comminata all'autore del reato sia ridotta della metà nel caso di rifiuto di pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche da parte del direttore o del vice direttore responsabile.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SULLE COMUNICAZIONI INVIATE DAL PRESIDENTE PALMA AL PRESIDENTE DEL SENATO,
AI CAPIGRUPPO E AD ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE A
DICHIARAZIONI DEL SENATORE GIARRUSSO*

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede chiarimenti in ordine alla lettera inviata in via telematica, lo scorso 4 febbraio, al Presidente del Senato, ai Capigruppo e ad alcuni membri della Commissione dal presidente Palma. In tale missiva si riferisce che il senatore Giarrusso, sia in sede parlamentare che extra-parlamentare, avrebbe espresso un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori di esame dei disegni di legge di riforma dell'articolo 416-ter del codice penale, in ragione della sussistenza di rapporti collusivi con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Conclude chiedendo le ragioni per le quali, nonostante la posizione espressa dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà in sede di voto finale sui provvedimenti in titolo, la lettera non sia stata inoltrata anche al presidente Ferrara.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere viva riprovazione per il contenuto delle dichiarazioni del senatore Giarrusso, ribadisce l'assoluta infondatezza di tali accuse che risultano lesive del rispetto che merita ogni parlamentare nell'esercizio del proprio mandato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ritiene inaccettabili le accuse di collusione con la criminalità organizzata formulate con riguardo al legittimo esercizio delle prerogative parlamentari. Si tratta a ben vedere del tentativo di svilire e condannare le opinioni divergenti. Fa presente, inoltre, che recentemente analoghe accuse sono state rivolte anche dall'onorevole Farina, in relazione alla posizione di contrarietà assunta da alcuni deputati verso le iniziative legislative volte alla legalizzazione delle droghe leggere. In proposito, osserva che tale contrarietà è stata ed è condivisa anche da autorevoli magistrati, quali Paolo Borsellino e l'attuale procuratore nazionale antimafia, evidentemente insospettabili di attitudini collusive con la criminalità organizzata. Si domanda infine quale titolo abbia il senatore Giarrusso per poter ergersi a giudice dei voti e delle opinioni degli altri senatori.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che le dichiarazioni del senatore Giarrusso siano il segnale di un orientamento, purtroppo storicamente radicato in alcune realtà di partito, secondo il quale deve essere condannata ogni opinione non in linea con le direttive dettate dal vertice di quel partito medesimo. Conclude auspicando che siano intraprese, nelle varie sedi, le più appropriate misure per condannare siffatte condotte.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) ritiene che le dichiarazioni formulate dal senatore Giarrusso risultino fortemente lesive della libertà di opinione e di espressione che spetta a ciascun parlamentare. Infatti, accusando di atteggiamenti collusivi i senatori che hanno manifestato posizioni divergenti rispetto alle sue, in ordine alle modifiche al reato di cui all'articolo 416-ter, il senatore Giarrusso lede il diritto di ciascun parlamentare di sostenere liberamente opinioni o orientamenti in sede di politica legislativa.

Il presidente [PALMA](#) ricorda al senatore Giarrusso che, in seguito a quanto sta per dichiarare, lo stesso senatore Giarrusso potrà servirsi dell'istituto di cui all'articolo 88 del Regolamento del Senato, che prevede la possibilità per ogni senatore di richiedere un "Giuri d'onore" nel caso in cui si senta gravemente offeso nel corso di una discussione. Ciò premesso egli sostiene che il senatore Giarrusso

ha dichiarato il falso quando ha affermato che egli stesso e altri senatori avrebbero avanzato critiche al testo approvato dalla Commissione sulla modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, solo perchè a ciò indotti da asseriti datori di lavoro, e cioè persone palesemente o indirettamente indicati come appartenenti alla criminalità organizzata. Il presidente Palma aggiunge che il senatore Giarrusso ha detto altresì il falso quando ha affermato che egli stesso avrebbe rinviato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di modifica dell'articolo 416-ter a venerdì 22 dicembre (in verità al 20 dicembre), al solo fine di far mancare il numero legale. Sul punto, il presidente Palma si richiama al testo della relazione allegata alla citata missiva del 4 febbraio. Dichiarò inoltre che il senatore Giarrusso ha anche dichiarato il falso quando ha affermato che, il giorno della votazione degli emendamenti, egli stesso si sarebbe incontrato con l'onorevole Cesaro, in quanto quest'ultimo era interessato al voto sulla modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Il presidente Palma si duole del fatto che il senatore Giarrusso ha dimenticato che, all'epoca dei fatti, egli era coordinatore regionale della Campania per il suo partito e l'onorevole Cesaro era a sua volta coordinatore provinciale di Napoli.

Il presidente Palma rivolge nuovamente al senatore Giarrusso l'invito a chiedere la nomina di un Giurì d'onore qualora ritenga non veritiere le smentite appena rese avanti la Commissione, riservandosi di adire a sua volta le ordinarie vie legali per difendere la propria reputazione.

Invita quindi i senatori che intendono intervenire sulla questione di prendere la parola in una prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto del numero degli iscritti a parlare in discussione generale sul disegno di legge n. 1288, avverte la Commissione che sarà anticipato l'orario di inizio della seduta, già convocata per le ore 21, alle ore 19,30 e comunque non appena conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che

all'articolo 600 del codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nella direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità della protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 46)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte - tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga;

considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona;

considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere;
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale;

considerato che il capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento;

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2013) 822 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 47)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario n. COM (2013) 822 definitivo, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di comprendere le fasi e i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione, che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole,

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinché gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. Infatti, la disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline

concernenti le notificazioni nel processo minorile, delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 48)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013) 824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che,

la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,

considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,

ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,

osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 1

1.1

[CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[SUSTA, DELLA VEDOVA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,
della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Consequentemente sopprimere l'articolo 2.

1.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sopprimere il terzo periodo.

1.6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.7

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal

pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sopprimere le seguenti: «e terzo»
- b) sostituire le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2

2.1

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

- b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.3

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sostituire le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) la inescusabilità dell'errore di diritto».*

2.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2.0.1

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3

3.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» sono inserite le seguenti: «e contro il magistrato».

3.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 4

4.1

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.

Art. 5

5.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 89 (nott.) dell'11/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
89ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) rileva che il provvedimento in titolo si prefigge di affrontare le problematiche del sistema penitenziario che hanno condotto a ripetute sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, e i cui elementi critici sono emersi in modo definitivo con la nota sentenza in causa "Torreggiani". Inoltre, già la sentenza n. 279 del 2013 della Corte costituzionale aveva espresso un monito, nei riguardi del legislatore, al quale dunque spetta di intervenire in modo organico sull'intero sistema di irrogazione ed espiazione delle pene. Del resto, il Messaggio del Capo dello Stato inviato alle Camere nell'autunno 2013 ha delineato articolate prospettive di soluzione al problema carcerario che espone l'Italia al rischio, dalla prossima primavera, di far fronte alle

obbligazioni risarcitorie dovute alla prolungata violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si pone, altresì, un problema relativo all'immagine internazionale del Paese, il cui sistema penitenziario non è all'altezza di quello degli altri paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa. Venendo al merito delle disposizioni recate dal decreto, alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno recato miglioramenti. In generale, rileva che l'estensione della disciplina dei benefici penitenziari non è segno di debolezza, ma va correttamente intesa come un rafforzamento dei principi costituzionali e, segnatamente, di quelli previsti dall'articolo 27, secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Richiamandosi a molte opinioni espresse di recente anche in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, osserva che il decreto non integra un indulto surrettizio, ma costituisce una delle azioni di un piano organico di interventi che si completerà con l'entrata in vigore delle norme, recentemente approvate dal Senato, in materia di pene alternative alla detenzione e messa alla prova e con i disegni di legge in materia di custodia cautelare all'esame della Commissione. Manifesta quindi apprezzamento per le norme volte a concedere sgravi di pena, con esclusione dei reati di maggiore allarme sociale, tra i quali l'articolo 416-*bis* del codice penale. Si dice altresì favorevole all'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato di lieve entità connesso con le sostanze stupefacenti e psicotrope. Del pari, non ritiene si debba sottovalutare l'impatto delle disposizioni recate dall'articolo 8, in materia di proroga delle agevolazioni e degli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore di detenuti e internati. Merita un'accoglienza favorevole, a suo giudizio, anche la norma che estende, oltre al limite di due volte, l'applicabilità dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Conclude precisando che, per rendere efficaci le norme contenute nel decreto, è indispensabile procedere all'individuazione delle risorse finanziarie per condurle a regime; si riferisce, in particolare, ai fondi per gli educatori e gli operatori sociali e a quelli volti a potenziare l'attività dell'esecuzione penale esterna. Su queste esigenze di approfondimento, tuttavia, grava il termine estremamente ridotto perché si concluda l'esame in Senato, giacché la data utile per la conversione del decreto-legge è quella del 21 febbraio; per questo auspica che il testo non subisca modificazioni nella lettura presso questo ramo del Parlamento, nel caso in cui l'approvazione di emendamenti determini rischi di decadenza del decreto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che le norme del decreto-legge rischiano di porre in discussione la coerenza dell'intero sistema di esecuzione della pena. In proposito, a titolo esemplificativo, si sofferma sull'articolo 2, che reca modifiche al testo unico degli stupefacenti. Al riguardo, non risulta comprensibile quale sia l'obiettivo perseguito, giacché si sostituisce, nell'articolo 73 del testo unico, la disciplina della circostanza attenuante connessa con la lieve entità del reato, con una fattispecie incriminatrice autonoma, punita con la reclusione da uno a cinque anni. In apparenza, si vogliono evitare le conseguenze del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti che talvolta dava luogo a pene detentive elevate. Tuttavia, non pare che questo problema possa risolversi con l'introduzione dell'autonoma fattispecie di reato caratterizzato dalla lieve entità, poiché la nuova disciplina non esclude l'applicabilità della facoltà di procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si sofferma anche sulle conseguenze applicative dell'abrogazione del quinto comma dell'articolo 95 del testo unico sugli stupefacenti, giacché l'abolizione del limite dell'accesso all'affidamento in prova per sole due volte indebolisce la forza dissuasiva della sanzione penale, consentendo al condannato di reiterare le condotte illecite nella speranza di accedere a trattamenti di favore in ogni caso. Si sofferma quindi sulle criticità dell'istituto della liberazione anticipata speciale, non più connessa alla funzione di premialità per la buona condotta tenuta nell'espiazione della pena; inoltre, ritiene incomprensibile e irragionevole che la liberazione anticipata speciale non trovi applicazione per chi sconta la detenzione domiciliare o beneficiari dell'affidamento in prova. Infatti, se questi due istituti vanno ormai assumendo la natura di vere e proprie pene principali - come del resto è stabilito in forza del disegno di legge da poco approvato dal Senato sulle pene non detentive - non si spiega perché non consentire l'applicazione di una misura premiale discriminando, in particolare, quanti sono detenuti presso il domicilio. Conclude rilevando come

quelle illustrate siano solo alcune delle incoerenze del sistema come modificato dal decreto: rispetto a tali norme si deve porre rimedio con puntuali proposte emendative che assumono dunque un rilievo ineludibile.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ricorda che le disposizioni del decreto-legge in materia di modifica del testo unico sugli stupefacenti giungono all'esame del Senato proprio mentre la Corte costituzionale sta per pronunciarsi sulla legittimità di alcune disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. A suo giudizio, rimane ineludibile trattare la materia senza prese di posizione ideologiche e avendo riguardo al significato proprio delle singole disposizioni. Ricorda, in proposito, che alla base dell'impostazione della legge che porta anche il suo nome vi è il presupposto che il consumo di stupefacenti non integra reato, mentre lo spaccio e la vendita danno luogo a incriminazione. La disciplina introdotta dal decreto-legge con la modifica dell'articolo 73, comma 5, del citato testo unico, volta a introdurre un'autonoma fattispecie di reato caratterizzata dalla lieve entità, non sembra chiara negli esiti applicativi e finanche negli obiettivi di politica criminale che si prefigge. Ritene invece indispensabile ricordare che l'effettività delle garanzie e delle sanzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 non può essere garantita da interventi normativi disorganici e dettati dall'emergenza, ma dallo sviluppo di politiche coerenti che coinvolgano, tra l'altro, anche le istituzioni regionali, che stentano a farsi carico dell'attuazione dei piani di recupero delle tossicodipendenze.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) rileva a sua volta che la ragione ispiratrice del decreto va certamente rinvenuta negli oneri che gravano sull'Italia in seguito alla sentenza "Torreggiani" e alla condanna senza appello del sistema penitenziario da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. E' evidente che gli effetti di tale condanna non sono solo di segno economico e finanziario ma assumono la natura di una sconfitta per l'immagine e per la tenuta dei diritti fondamentali nel paese. Un'attenta lettura dei dati che riguardano il sistema penitenziario italiano consente di rilevare che il rapporto numerico tra detenuti e popolazione è nella media europea; tuttavia, sul piano della struttura degli istituti di pena vi è un difetto grave nella disponibilità dello spazio necessario e prescritto per ciascun detenuto. Ne discende che si dovrebbe concentrare l'attenzione su un efficace piano di edilizia penitenziaria capace di rendere più umana ed efficiente l'espiazione delle pene in ciascuno degli istituti di detenzione italiani. Si sofferma, quindi, sull'articolo 4 che ha determinato accese discussioni già nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, con particolare riguardo alla natura delle disposizioni concernenti la liberazione anticipata speciale. In generale, ritiene che interventi normativi di tale natura non possano sortire alcuna efficacia se non sono accompagnati da opportune modifiche del sistema delle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi e forniture negli istituti di pena e, appunto, senza un intervento strutturale che renda rapidamente applicabile un piano per le carceri volto ad ampliare la capacità di offerta di posti negli istituti di pena. Infine, osserva che le notizie circa la mancanza di trasparenza nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di appalti e forniture di materiali e servizi per l'esecuzione delle misure coercitive anche mediante strumenti di controllo elettronici, dimostrano che d'allarme lanciato, ormai da parecchi mesi, dalla sua parte politica, è stato ingiustamente sottovalutato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) conviene sulla constatazione circa la drammatica condizione in cui versa il sistema carcerario italiano. Si tratta di un problema ineludibile, rispetto al quale si devono comprendere priorità e direttrici d'intervento. Sui rilievi svolti, anche nel corso degli interventi nella seduta odierna, riguardo alle caratteristiche strutturali degli istituti di pena, osserva che la questione più rilevante è costituita dall'inosservanza dello spazio regolamentare minimo, che rende disumane le condizioni di esecuzione della pena. Più in generale, anche alla luce del Messaggio alle Camere trasmesso dal Capo dello Stato nell'autunno scorso, emerge l'esigenza di delineare una soluzione articolata che abbia riguardo alle strutture in cui si eseguono le pene detentive e, in particolare, alla

loro capienza. Tuttavia, la complementare opzione di intervento sul sistema di esecuzione della pena e sulle norme di diritto penale sostanziale implica una scelta. Si può ricorrere ad un provvedimento di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, oppure adottare misure organiche volte a diminuire la cosiddetta domanda di posti di detenzione, senza tuttavia rendere incoerente l'intero sistema di repressione dei reati. Premesso che l'approvazione di un nuovo indulto, dopo quello del 2006, non è una soluzione da valutare con ottimismo nell'immediato, ritiene si debba avere particolare riguardo agli interventi relativi al processo penale: in proposito, la revisione del principio dei tre gradi di giudizio dovrebbe essere presa in attenta considerazione. Inoltre, si deve intraprendere con coraggio una massiccia depenalizzazione, che ha già ottenuto un primo risultato nella recente approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge sulle pene alternative e sulla messa alla prova. Il contenuto del decreto-legge in esame incontra piena condivisione, quanto alle modifiche dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. L'estensione del ricorso alle procedure di controllo mediante apparati elettronici consente un alleggerimento nell'esecuzione della pena detentiva in carcere. Quanto agli interventi in materia di norme sugli stupefacenti, l'introduzione di un'autonoma fattispecie incriminatrice per le condotte illecite caratterizzate dalla lieve entità è da accogliere con favore, giacché sottrae al giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti il fatto che i reati abbiano ad oggetto modesti quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con riguardo alla soppressione del divieto del terzo affidamento in prova ai servizi sociali, ritiene che gli effetti debbano essere valutati in concreto, tenendo presente che la norma non si presta ad alcun tipo di automatismo ma fa salva la valutazione dell'autorità giudiziaria in sede di concessione del beneficio.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) si sofferma preliminarmente sull'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico sugli stupefacenti. La soppressione del limite alla concessione, per sole due volte, dell'affidamento in prova ai servizi sociali mina alla base l'equilibrio tra l'esigenza di sicurezza dei cittadini, il diritto alla salute del condannato e la funzione rieducativa della pena. L'abbandono di questo punto di equilibrio avviene peraltro al solo fine di porre rimedio all'emergenza penitenziaria e determina l'indebito travolgimento delle esigenze di prevenzione generale e di capacità dissuasiva del sistema penale. Si tratta di un caso esemplare di intervento disorganico nel tessuto normativo dell'ordinamento penitenziario e del sistema penale in generale. Muove le stesse critiche all'articolo 2 del decreto, che introduce l'autonoma fattispecie di reato in cui incorre chi pone in essere condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Non si comprende, infatti, la *ratio* della previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni che, di fatto, non sembra sortire effetti di rilievo sul sistema complessivo di comminazione della sanzione penale per i reati in materia di stupefacenti. Né, del resto, è decisivo il comma 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati, giacché la modifica all'articolo 380, comma 2 sembra integrare una mera norma di coordinamento.

Più in generale, ritiene che interventi normativi come quelli recati dal decreto-legge debbano essere valutati attentamente con riguardo ai concreti esiti dell'applicazione delle norme, il che può in effetti avere luogo soltanto se alla Commissione perverranno i dati analitici relativi agli esiti, sulla popolazione carceraria, derivanti dall'entrata in vigore prima del decreto-legge n. 78 del 2013, cosiddetto "svuota-carceri", e poi dall'emanazione dello stesso decreto-legge n. 146 del 2013. Quello esposto è l'unico sistema di valutazione dell'effettività delle norme sia sul sistema carcerario, sia sulle decisioni della magistratura di sorveglianza e, più in generale, in fase di esecuzione delle pene. In particolare, si sofferma in senso critico sulla portata della nuova liberazione anticipata speciale che consente la concessione di 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Si è di fronte a un'altra modifica che determina aporie nel sistema, giacché la detrazione di pena viene concessa con la liberazione anticipata, ma senza che essa sia riconducibile alla buona condotta o all'aver dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Si tratta, in altre parole, di un condono che si risolve in un indulto settoriale; ciò, inoltre, rende assolutamente imprevedibili gli effetti di moltiplicazione

nell'applicazione delle misure premiali. Ancora, si pongono non pochi dubbi di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento determinata dall'esclusione dalle misure di favore dei condannati per l'uno o per l'altro reato, nonché di chi si trova a scontare la pena con la detenzione domiciliare o in affidamento in prova.

Quest'ultimo profilo è particolarmente incoerente con quanto recentemente approvato dal Senato in materia di pene non detentive e messa alla prova, giacché quel disegno di legge (n. 925) prevede che la detenzione domiciliare sia una delle pene principali e non una modalità di esecuzione della condanna. Svolge quindi ulteriori rilievi critici sulla portata dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Vi si prevede l'estensione dell'espulsione sostitutiva nei riguardi dello straniero, determinando una profonda alterazione nell'impianto del decreto legislativo n. 286 del 1998. In questa materia, l'intervento operato dalla Camera dei deputati non sembra migliorativo giacché si limita ad escludere l'applicabilità dell'espulsione sostitutiva per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter dello stesso testo unico, abbandonando l'originaria scelta di escludere il ricorso all'espulsione in sostituzione delle sole pene detentive inferiori nel massimo ai due anni.

Conclude osservando che la predisposizione di puntuali emendamenti migliorativi del testo appare un'esigenza ineludibile, a pena di determinare effetti illogici, imprevedibili e irragionevoli su intere aree del sistema di repressione dei reati e sulle linee principali dell'esecuzione penale.

Il sottosegretario BERRETTA dichiara la propria disponibilità a trasmettere alla Commissione i dati concernenti il flusso degli ingressi e delle uscite, mese per mese, per gli istituti di pena. Anticipa fin da ora che i risultati di tali rilievi statistici fanno notare una significativa riduzione nell'accesso agli istituti di pena nel corso dei primi due mesi di vigenza del decreto-legge n. 78 del 2013.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) rileva che il decreto-legge n. 146 del 2013 non integra in alcun modo un indulto dissimulato. Per far fronte alla condanna da ultimo emessa con la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Torreggiani, si tratta di delineare misure volte a far fronte all'emergenza carceraria, ma che, al contempo, possano contribuire a un disegno organico e di portata valida per il lungo periodo; ritiene, in particolare che si debba lasciare sempre alla magistratura giudicante e ai giudici dell'esecuzione margini di valutazione per l'applicazione di ciascuna misura premiale, evitando con cura di determinare quegli automatismi applicativi e le rigide presunzioni che danneggiano il sistema nel suo complesso. In proposito, la rimozione del limite alla concessione dell'affidamento in prova per più di due volte va interpretata come una norma che lascia ambiti di valutazione tali da non determinare rischi in sede applicativa. Non altrettanto positivo è invece il giudizio sulla liberazione anticipata speciale prevista all'articolo 4. Di tale disposizione non va stigmatizzato il quantitativo di detrazione della pena, il cui significato non deve essere riguardato in termini negativi, ma è proprio l'effetto concreto della norma a lasciare perplessi, nel momento in cui determina una sorta di "lotteria premiale" a effetti applicativi casuali in favore dei detenuti. Si sofferma, quindi, sull'istituzione del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Le critiche, in tale materia, riguardano non già l'entrata in funzione del garante - sin troppo a lungo rinviata - ma la natura delle norme che ne regolano lo statuto e il funzionamento. Il fatto che afferisca al Ministero della giustizia e gli stessi requisiti delle persone tra le quali scegliere i tre componenti del collegio, delineano un organismo la cui natura burocratica non sembra coerente con le varie e rilevanti prerogative di cui dispone il Garante.

Infine, non si dice contrario all'introduzione di un'estesa applicazione dell'espulsione sostitutiva della pena detentiva nei riguardi dello straniero; si tratta di una norma che, anche nella percezione dell'opinione pubblica, può trovare una sua giustificazione se applicata con ragionevolezza e secondo precisi e puntuali limiti normativi.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) rileva che si è in presenza di un provvedimento di cui non si scorgono

gli effetti strutturali sul sistema penitenziario nè l'organicità con i comparti normativi che regolano l'esecuzione della pena. In generale, ritiene che la via per risolvere, anche in prospettiva di lungo periodo, i problemi posti dall'emergenza carceraria, sia da rinvenire in una coraggiosa opera di depenalizzazione. La trasformazione in illeciti amministrativi di molte fattispecie incriminate che ancora contraddistinguono il sistema di repressione penale in molti settori dell'ordinamento è, d'altra parte, un'iniziativa che la Commissione ha già avviato con l'introduzione di norme di tale natura in sede di esame dei disegni di legge n. 925 e connessi in materia di pene alternative e messa alla prova. In corrispondenza di tali interventi, si rende opportuno considerare senza preconcetti l'ipotesi di provvedimenti di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, specialmente se l'alternativa è rappresentata da interventi sporadici e di dubbia coerenza sistematica. Per quanto riguarda le puntuali disposizioni recate dal decreto, si limita a segnalare, a titolo di esempio, le distorsioni applicative in cui si può incorrere intervenendo in materia penale senza una coerenza di fondo; cita, al riguardo, la disposizione risultante dall'articolo 4, come modificato dalla Camera dei deputati. Come noto vi si prevede, in seguito all'accoglimento di un emendamento presso l'altro ramo del Parlamento, l'esclusione della liberazione anticipata speciale ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'esclusione assoluta di tali detenuti non era prevista nell'iniziale formulazione dell'articolo 4, che invece la consentiva solo nel caso in cui costoro avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale. Si tratta ora di valutare quale sia la situazione di quanti, nel corso dei 60 giorni di vigenza del decreto-legge e prima dell'eventuale conversione, possano aver eventualmente trovato accesso all'istituto previsto nell'articolo 4, nella sua formulazione iniziale.

Il presidente [PALMA](#) propone che, dato il numero di senatori che hanno chiesto di poter intervenire in discussione, la seduta notturna già convocata alle ore 21 di domani, possa avere inizio alle 19, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 21 del 12 febbraio 2014 è anticipata alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,15.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
90ª Seduta (1ª pomeridiana)**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA RICHIESTA DI INTERLOCUZIONE DI ALCUNI DETENUTI DEL CARCERE DI PADOVA

Il senatore [CASSON](#) (PD) fa presente che sono pervenute reiterate richieste di interlocuzione con la Commissione da parte di detenuti del carcere di Padova. Invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di considerare la questione, individuando le forme possibili al fine di corrispondere a quelle richieste. Infatti, considerato il percorso di rieducazione intrapreso dai detenuti, l'occasione potrebbe costituire un contributo utile per una riflessione generale sulla situazione carceraria.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) si associa alla proposta del senatore Casson.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente [PALMA](#) sollecita una riflessione sul comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, nella parte in cui, esaminato in combinato disposto con quanto previsto dagli articoli 19 e 23 del codice del processo minorile, sembrerebbe consentire l'applicazione della misura cautelare in carcere per i minorenni, con una evidente violazione del criterio di ragionevolezza, quale canone di valutazione della costituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) informa che è giunta notizia della declaratoria di incostituzionalità, per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito in legge dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, venendo meno in tal modo le modifiche apportate dalle norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti). Si domanda pertanto se tale pronuncia della Corte costituzionale possa influire sulle disposizioni del decreto-legge in conversione, nella parte in cui, come è noto, all'articolo 2, modifica talune disposizioni dello stesso testo unico in materia di stupefacenti.

La senatrice [DE PIN](#) (Misto-GAPp) svolge alcune considerazioni sul complesso del decreto-legge, sollecitando una riflessione sulla congruità delle misure in materia di braccialetto elettronico e detenzione domiciliare, nell'ambito di un'equilibrata politica di sicurezza dei cittadini e di garanzia dei diritti fondamentali dei detenuti. Conclude soffermandosi sugli interventi in questione con riguardo alla giurisprudenza europea e alle recenti procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che il provvedimento in conversione desta numerose perplessità, tali da richiedere sostanziali interventi modificativi, che, però, in ragione dei ristretti tempi di esame dovuti alla ormai imminente scadenza del termine per la conversione, sembrano difficilmente adottabili.

Nel merito si sofferma dapprima sulle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge al codice di procedura penale, evidenziando che il rafforzamento del ruolo e delle competenze della magistratura di sorveglianza e della esecuzione penitenziaria avrebbe richiesto una necessaria integrazione delle risorse umane e finanziarie. Svolge poi talune considerazioni critiche sull'articolo 3, comma 1, lettera e), modificato dall'altro ramo del Parlamento, nella parte in cui alla possibilità, già prevista che il magistrato di sorveglianza regoli le prescrizioni dell'affidamento in prova, è aggiunta la previsione in base alla quale le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Condivide poi i dubbi di costituzionalità esposti dal Presidente con riferimento all'articolo 2, comma 1-ter, che richiederebbero, quantomeno sotto questo aspetto, un intervento correttivo, volto a evitare l'approvazione di una norma illegittima e destinata probabilmente a essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto-legge al testo unico sugli stupefacenti, dubitando della effettiva utilità della trasformazione in autonoma fattispecie di reato della cosiddetta attenuante di lieve entità.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede se vi siano possibili margini di modifica, tenuto conto che il decreto-legge deve essere convertito entro il prossimo 21 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione di aver personalmente proposto l'inserimento della discussione del disegno di legge in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea già domani, così da consentire, nel caso di approvazione di talune puntuali modifiche, una successiva lettura da parte della Camera dei deputati entro il termine di conversione. Tale richiesta però non è stata approvata dall'Assemblea, che ha confermato la decisione della Conferenza dei Capigruppo, intesa a procedere nella discussione a partire dalla seduta di lunedì 17. Per quanto concerne i tempi ristretti di esame da parte del Senato osserva che essi sono dovuti in larga parte non tanto all'eccessivo protrarsi della trattazione presso l'altro ramo del Parlamento, ma alla data di emanazione del decreto-legge nei giorni immediatamente precedenti le festività natalizie.

Il senatore [SUSTA](#) (*SCpI*), nel far presente di aver anch'egli sostenuto, senza esito, analoga posizione nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei Capigruppo, osserva che i tempi di esame e i margini di modifica sono oggettivamente ristretti.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) condivide alcune delle perplessità, di ordine tecnico, espresse dal senatore Caliendo e dal presidente Palma, con riguardo all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Si sofferma poi criticamente sull'articolo 2, nella parte in cui introduce, in luogo della cosiddetta attenuante di lieve entità, una fattispecie autonoma di reato. Con riguardo all'istituto della liberazione anticipata speciale di cui all'articolo 4, osserva che l'esclusione del beneficio per i condannati per i reati di particolare allarme sociale, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, rischia di risultare più apparente che reale. A ben vedere, infatti, anche i detenuti condannati per reati associativi di carattere mafioso sembrerebbero poter usufruire di tali benefici con riguardo alle pene comminate per i reati cosiddetti satelliti.

Analoghe perplessità desta poi la disciplina relativa al garante dei detenuti e in particolare la mancata attribuzione di risorse proprie e la previsione della nomina governativa che rischia di comprometterne la imparzialità.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) esprime un giudizio molto critico sul provvedimento nel suo complesso, in quanto, oltre a non risolvere concretamente i problemi del sovraffollamento carcerario, rischia di influire negativamente sulla sicurezza dei cittadini. Nel soffermarsi sull'articolo 2, recante modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, ribadisce l'esigenza di prevedere sanzioni adeguate ed elevate con riferimento ai reati connessi con gli stupefacenti, a prescindere dalla lieve entità. Ad analoghe critiche si espone il decreto-legge nella parte in cui consente il reiterato affidamento in prova ai servizi sociali. Particolarmente negativo è poi il suo giudizio sulla liberazione anticipata speciale di cui all'articolo 4, istituto che si concretizza in un indulto dissimulato. In proposito segnala il positivo intervento modificativo introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, in seguito all'approvazione di un emendamento del Gruppo della Lega Nord, volto ad escludere l'applicazione dei benefici della liberazione anticipata speciale per tutti i gravi reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario. Condivisibili appaiono, inoltre, le considerazioni formulate in proposito dal senatore Caliendo. Conclude preannunciando la presentazione di numerose proposte emendative volte a modificare il testo del decreto-legge, così da determinarne l'auspicabile decadenza per mancata conversione.

Il presidente [PALMA](#) dichiara conclusa la discussione generale e ricorda che l'esame delle proposte emendative, il cui termine di presentazione scade alle ore 18, sarà svolto nel corso della seduta

notturna per proseguire eventualmente nel corso di una seduta successiva da convocare per domani, giovedì 13 febbraio 2014, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto**
[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto**
[\(1081\)](#) **BARANI. - Concessione di amnistia e indulto**
[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto**
- e petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

La seduta sospesa alle ore 14,50 è ripresa alle ore 14,55.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che il legislatore dovrebbe farsi carico di dare attuazione alle indicazioni pervenute dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alla situazione carceraria e al sistema processuale penale. Sono ben note, infatti, le reiterate condanne della corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia per le inumane condizioni di detenzione.

Ricorda che anche in passato la situazione carceraria era giunta a un punto di collasso tale da indurre il Parlamento, nel 2006, ad approvare una legge di indulto per determinare una immediata riduzione del numero di detenuti. Tuttavia gli effetti di tale provvedimento si sono vanificati nell'arco di pochi mesi.

Pur non essendo pregiudizialmente contrario all'adozione di provvedimenti di clemenza, egli reputa preferibile intervenire incidendo sulle cause originarie del sovraffollamento carcerario attraverso modifiche alla legislazione penale e processuale e alla gestione del sistema carcerario.

Sotto questo aspetto devono essere giudicate positivamente le misure previste da alcuni provvedimenti all'esame del Parlamento in materia di messa alla prova, di pene detentive non carcerarie e di procedimenti penali per fatti di lieve entità.

Necessarie appaiono altresì modifiche alla legislazione penale volte, in particolare, ad abrogare alcune norme incriminatrici delle leggi Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti e Bossi-Fini in materia di immigrazione.

Infine, ritiene opportuno operare anche sul piano della gestione del sistema carcerario. In proposito segnala di aver presentato un'interrogazione al presidente del Consiglio con la quale si chiedono chiarimenti sugli appalti pubblici legati al "piano carceri". Da notizie di stampa si apprende, infatti, che vi sarebbero casi di corruzione, abuso, turbativa d'asta, falsi in atto pubblico in riferimento alla gestione e alla vendita di vecchie carceri, oltre che alla costruzione, con esborsi di centinaia di milioni di euro, di nuovi istituti di pena.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 70](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che, nel corso della seduta precedente, il relatore Lo Giudice ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) esprime talune perplessità sull'articolo 4, comma 3, nella parte in cui consente, anche nei casi di divorzio a istanza congiunta, la possibilità, per un solo avvocato, di assistere entrambi i coniugi, con un'evidente violazione del diritto al contraddittorio fra le parti. Tale facoltà, ancorchè erroneamente ammessa nella prassi in alcuni Tribunali, non dovrebbe trovare legittimazione normativa. Destano dubbi anche le previsioni in ordine alla quantificazione dei compensi spettanti agli avvocati che assumono la funzione di arbitri. In particolare egli si domanda per quale ragione nella tabella allegata si faccia riferimento unicamente a controversie sottoposte ad arbitrato di valore inferiore ai 500 mila euro, senza nulla precisare con riguardo alle controversie di valore più elevato. Si sofferma, infine, sulle disposizioni relative ai compensi spettanti agli avvocati nell'ambito delle procedure fallimentari. In proposito, rileva l'inopportunità di prevedere una quantificazione di tali oneri anche con riguardo a procedure fallimentari di valore inferiore ai 1.100 euro, tenuto conto che in base alla disciplina vigente non si può procedere alla declaratoria di fallimento per valori inferiori ai 20 mila euro.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) in ordine ai rilievi formulati con riguardo ai compensi nell'ambito delle procedure arbitrali, il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) osserva che nella predisposizione dello schema di parere egli ha cercato di tenere conto anche dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.

Seguono brevi interventi dei senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) sull'esigenza di elaborare un parere che prescinda dalle considerazioni, forse in parte rispondenti ad interessi corporativi, formulate da quell'autorevole organo dell'avvocatura.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) si riserva, per una successiva seduta, di riformulare lo schema di parere tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SU UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IL CUI DISPOSITIVO E' STATO RESO
NOTO IN DATA ODIERNA*

Il presidente [PALMA](#), replicando ad una richiesta di chiarimento formulata dal senatore Cappelletti, dà conto del tenore del dispositivo di accoglimento di una sentenza della Corte costituzionale reso noto nelle ultime ore con il quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme approvate nel 2006 che avevano modificato gli articoli 14 e 73 del testo unico degli stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio delle condotte concernenti le droghe pesanti e quelle leggere. L'effetto di rimozione delle modifiche introdotte con la normativa dichiarata illegittima nel tessuto originario della disciplina dettata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sembrerebbe determinare, fatte salve le regole dettate dall'articolo 2 del codice penale per il caso di successione di norme penali nel tempo, la reviviscenza delle norme nel testo antecedente alla riforma; dunque, fra le altre, anche l'incriminazione della mera detenzione di sostanze stupefacenti anche di lieve entità. Tale intervento non sembra incidere, tuttavia, sulle previsioni richiamate in materia dal decreto-legge n. 146 del 2013, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Commissione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) ritiene necessario un approfondimento sugli effetti di tale sentenza, nella parte in cui determinano la reviviscenza della disciplina penale in materia di stupefacenti antecedente al 2006. Tale normativa, come noto, risulta in alcuni casi persino più severa di quella contemplata dalle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Nell'osservare che dal 2006, nonostante il succedersi di Governi e maggioranze parlamentari, le norme in questione non sono state oggetto di modifica, ritiene quanto mai discutibili gli effetti della declaratoria della Corte costituzionale.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91 (pom.) del 12/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
91ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1288\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana.

Il presidente **[PALMA](#)** ricorda che si è conclusa nella seduta precedente la discussione generale sul disegno di legge: si procederà dunque all'esame degli ordini del giorno e delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (pubblicati in allegato).

Il senatore **[CASSON](#)** (PD) sottoscrive l'ordine del giorno G/1288/1/2a.

Il senatore **[LUMIA](#)** (PD) informa che tutti i componenti della Commissione appartenenti al Gruppo del Partito democratico intendono sottoscrivere l'ordine del giorno G/1288/1/2a.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/1288/1/2a, mentre invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/1288/2/2a.

Il sottosegretario BERRETTA a nome del Governo accoglie l'ordine del giorno G/1288/1/2a.
L'ordine del giorno G/1288/2/2a viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dati per illustrati tutti gli emendamenti, il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sul complesso delle proposte, invitando i presentatori a ritirarli.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), accedendo alla richiesta del relatore, ritira tutti gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sulle conseguenze di una declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale il cui dispositivo è stato reso noto in data odierna e riguarda alcune norme del testo unico sugli stupefacenti, intervengono il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) e il presidente [PALMA](#).

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.29 e 2.38, che attengono alla sanzionabilità della mera detenzione delle sostanze delta-8-tetraidrocannabinolo e delta-9-tetraidrocannabinolo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) sottoscrive l'emendamento 2.32, svolgendo poi talune considerazioni sugli emendamenti 2.34 e 2.36 dei quali auspica l'approvazione.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.26 e 2.27.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 sottolineando che in sede di voto la Commissione debba evitare di attenersi a condizionamenti di carattere politico, valutando al contrario la portata delle proposte emendative sul piano strettamente tecnico, così da porre rimedio agli elementi di maggiore criticità posti dall'articolo 2. Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.32, il quale sopprime la lettera b) dell'articolo 2. Tale disposizione, come è noto, abroga il comma 5 dell'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti secondo il quale l'affidamento terapeutico al servizio sociale non può essere disposto più di due volte. Si sofferma poi sull'emendamento 2.35 soppressivo del comma 1-ter introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Tale disposizione, come è emerso già in sede di discussione generale, rischia, per il combinato disposto con l'articolo 23, di consentire l'applicazione della misura cautelare in carcere per i minorenni.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che una lettura più attenta della norma consenta di ovviare ai dubbi interpretativi emersi nella discussione: a ben vedere, infatti, la modifica inserita nel decreto-legge non

interferisce con la disciplina della custodia cautelare in carcere per gli imputati minorenni. Quella disciplina è contenuta nell'articolo 23 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, ove si prescrive che la custodia cautelare, carceraria e agli arresti domiciliari, possa essere applicata quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, oltre che, in forza di espressa previsione, anche per i delitti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Tale ultima disposizione, però, ha riferimento esclusivo ai delitti del cosiddetto grande spaccio, perché esclude dall'area dell'arresto obbligatorio proprio la previsione di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, prima mera circostanza attenuante e oggi ipotesi autonoma di reato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 2.35.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.32.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, pur condividendo alcune delle preoccupazioni emerse nel dibattito.

Il sottosegretario BERRETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice [DE PIN](#) (Misto-GAPp) ritira gli emendamenti 2.26 e 2.27.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, a eccezione delle proposte 2.34 e 2.36.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, respinge l'emendamento 2.29.

Il presidente [PALMA](#) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.32, ritenendo che nel momento in cui si vota in senso contrario a tale proposta si deve tenere presente che si consente ai tossicodipendenti recidivi di accedere senza limiti all'affidamento terapeutico al servizio sociale. Pur condividendo la finalità deflativa della misura, ritiene che essa non tenga conto adeguatamente delle esigenze di sicurezza dei cittadini.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 2.32, 2.33 e, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.34, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.39.

Risultano ritirati i restanti emendamenti.

La seduta sospesa alle ore 19,55, riprende alle ore 20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita i presentatori a ritirarli; per il caso in cui l'invito non

sia accolto, esprime parere contrario.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Accedendo alla richiesta del relatore, il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ritira tutti gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira gli emendamenti presentati all'articolo in esame.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.4-a, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 3.66.

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) interviene sull'articolo 3 del decreto-legge svolgendo talune considerazioni sulla disposizione della lettera d) del comma 1 e invita a prestare attenzione al fatto che la formulazione dell'articolo non deve interpretarsi come un impedimento all'affidamento in prova, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) illustra il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, volti a ovviare alle evidenti criticità determinate dall'entrata in vigore dell'istituto della liberazione anticipata speciale. In particolare si sofferma sull'emendamento 4.138, che sopprime il comma 5 dell'articolo 4. Tale norma, come è noto, prevede che il nuovo istituto non trovi applicazione nè in relazione ai periodi in cui il condannato è ammesso all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè con riguardo ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari, ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. Si tratta di una previsione incoerente con gli interventi legislativi già adottati e volti alla parificazione fra la detenzione in carcere e quella domiciliare. L'istituto della liberazione anticipata speciale, così come delineato, oltre che assumere la sostanza di un indulto permanente, rischia di determinare irragionevoli disparità di trattamento fra i condannati. Conclude esprimendo rammarico per la evidente indisponibilità della maggioranza dei senatori della Commissione ad approvare modifiche migliorative al decreto in conversione, in ragione di mere logiche politiche e in totale disprezzo dei più ovvi canoni di tecnica legislativa. È innegabile, infatti, che aver collegato l'istituto della liberazione anticipata al tipo di reato e non alla condotta del reo, costituisce una completa alterazione dell'istituto.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.9, che interviene sull'istituto della liberazione anticipata escludendone dal campo di applicazione anche i condannati per reati particolarmente esecrabili quali quelli di corruzione, concussione e corruzione in atti giudiziari. La posizione di contrarietà a tale proposta non può che essere interpretata, implicitamente, come la prova di una scarsa sensibilità nei confronti di tali delitti e del serio impatto che determinano sull'economia nazionale.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.8, rilevando che esso è volto ad evitare l'insorgere di un possibile dubbio applicativo circa l'ambito di applicazione dell'istituto della liberazione anticipata: a ben vedere, infatti, il comma 1 sembra trovare applicazione anche con riguardo ai reati minori commessi da soggetti condannati ai sensi delle fattispecie di delitto previste dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. In proposito, ricorda le drammatiche conseguenze

derivanti dalla recente concessione di un beneficio sull'esecuzione della pena a un pericoloso pluriomicida che, una volta libero, ha commesso nuovi e gravissimi reati.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.143, con il quale si intende escludere l'applicazione dell'istituto speciale di cui all'articolo 4 in favore dei condannati per reati in materia di ambiente, di giochi, di finanziamento illecito ai partiti e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento soppressivo 4.5, ribadisce la sua contrarietà all'istituto della liberazione anticipata speciale. Si sofferma poi sull'emendamento 4.141, che recepisce gran parte delle perplessità già emerse nel corso della discussione generale con riguardo al comma 5 dell'articolo in questione.

Dopo che sono stati dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti allo stesso articolo, preannunciando altrimenti il proprio parere contrario.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), accedendo alla richiesta del relatore, ritira tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 a eccezione delle proposte 4.8, 4.9 e 4.143.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) aggiunge la firma all'emendamento 4.7.

La Commissione, con un'unica votazione, respinge gli emendamenti identici 4.1, 4.2 e 4.3.

Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 4.5.

Il presidente [PALMA](#) interviene sull'emendamento 4.6, esprimendo riserve circa l'opportunità di estendere da 45 a 75 giorni la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. La significativa riduzione di pena che tale previsione comporta produce, di fatto, effetti analoghi a quelli di un indulto. Tale riduzione per ogni singolo semestre di pena scontata appare anche eccessiva e incongrua se si considera che nella valutazione non sembra venire in alcun modo in rilievo la condotta del detenuto.

Posto ai voti, l'emendamento 4.6 non è approvato.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) ritira l'emendamento 4.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), che condivide l'emendamento nella parte in cui si propone di ovviare a un possibile dubbio interpretativo, la Commissione respinge l'emendamento 4.8.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.9 osservando che l'orientamento contrario a tale proposta deve essere ricondotto alla scarsa attenzione nei confronti degli interventi repressivi dei reati di corruzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 4.9, ritenendo che l'istituto della liberazione anticipata debba prescindere del tutto dal titolo di reato.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 non è approvato.

Il presidente [PALMA](#), nel ricordare che è fissato per venerdì 14 il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea e che è consentita la presentazione anche di proposte non esaminate in Commissione, si riserva di valutare l'opportunità di proporre, coerentemente con la modifica approvata dal Senato alla fattispecie di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, un emendamento finalizzato a escludere dal beneficio della liberazione anticipata anche i condannati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene che una proposta emendativa in tal senso non appaia convincente, tenuto conto che l'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale trova scarsa applicazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.30.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), accedendo alla richiesta del relatore, ritira i restanti emendamenti presentati all'articolo 4.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) ritira quindi gli emendamenti 4.29, 4.57 e 4.132. Sottoscrive poi l'emendamento 4.140 e lo ritira.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.133.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.138, che tende alla soppressione del comma 5 dell'articolo 4, norma che reca una evidente disparità di trattamento in danno dei cittadini italiani.

In esito a distinte e successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 4.138, 4.141, 4.142 e 4.143.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono richieste di illustrazione, dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 5; in caso contrario il parere deve considerarsi negativo.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

In esito a un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 5.1 e 5.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 6.5, che integra il novero dei delitti per i quali, in caso di condanna, non può essere disposta l'espulsione sostitutiva del cittadino straniero.

Non avanzandosi ulteriori richieste di intervento, il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, invitando i presentatori a ritirarli.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.2 e 6.3.

In esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 e 6.14.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.10 e 6.13.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.15.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto legge.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di illustrazione, dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti relativi all'articolo 7 e annuncia che in caso contrario il parere sarà negativo.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, a eccezione della proposta 7.5.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.5, rilevando che, con tale proposta emendativa, si intende offrire un esplicito presidio all'autonomia e all'indipendenza del Garante nazionale dei detenuti.

L'emendamento 7.5, posto ai voti, non è approvato.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.9. Ritira, quindi, gli emendamenti 7.9, 7.13 e 7.20.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.29.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirarli; in caso contrario, il parere deve considerarsi negativo.

Il sottosegretario BERRETTA si esprime conformemente a quello del relatore.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 8.1 e 8.2.

È invece posto ai voti e respinto l'emendamento 8.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.1, l'unico presentato all'articolo 9.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ha rinunciato alla illustrazione dell'emendamento 9.1, il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) la invita a ritirarlo, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Il sottosegretario BERRETTA concorda con il parere del relatore.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritira quindi l'emendamento 9.1.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che non sono state presentate proposte emendative all'articolo 10.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di poter svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già previste per la giornata di domani non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1288

G/1288/1/2

[MATURANI](#), [MATTESINI](#), [LUMIA](#), [SILVESTRO](#), [GRANAIOLO](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#)

Il Senato,

premessi che:

? in sede di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, la Camera dei deputati ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 3, il comma 1-*bis*, nel quale è previsto che, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario;

considerato che:

gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono strutture periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ed hanno il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva, recuperando la dimensione della legalità e contribuendo alla sicurezza sociale;

gli UEPE operano nel rispetto delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, progettando e seguendone il trattamento socio-educativo, nell'ottica della loro rieducazione e del loro reinserimento sociale;

lo specifico e delicato compito affidato agli UEPE è stato assicurato con professionalità dal servizio sociale che, garantendo la tempestività e la continuità degli interventi, anche in collaborazione con i servizi del territorio, ha assicurato la validità e l'efficacia dei progetti avviati, riscontrata dallo scarso numero di recidive, così contribuendo all'affermazione del sistema delle misure alternative;

valutato che:

i provvedimenti di *spending review* che stanno interessando l'organizzazione del Ministero della giustizia, con conseguente riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria stanno riguardando prevalentemente il personale dell'area trattamentale e sociale;

nello specifico, gli assistenti sociali sono le figure che, progressivamente, stanno subendo una riduzione, che dal 2006 ad oggi ha superato il 35 per cento. Da oltre dieci anni non sono stati indetti concorsi utili a ripianare la relativa pianta organica;

lo svilimento di queste qualifiche rischia di depotenziare l'efficacia delle misure alternative, proprio quando si avverte l'esigenza ? confermata dal testo in esame ? di incoraggiarne l'utilizzo riducendo il ricorso alla detenzione;

è attuale ed urgente l'esigenza di far seguire alla conversione del decreto-legge l'organizzazione di una rete professionale adeguata a supportare i percorsi penali alternativi al carcere, nell'interesse del condannato e della collettività;

impegna il Governo

a reindirizzare le politiche di tagli alla spesa che possano interessare l'Amministrazione penitenziaria onde evitare che siano dirette a ridurre il numero degli assistenti sociali o, comunque, a penalizzarne l'apporto professionale;

a prevedere, in tempi rapidi, l'espletamento di un concorso che ripiani la pianta organica degli assistenti sociali in ruolo presso gli UIPE, anche per favorire il loro accesso alla qualifica di dirigente dell'esecuzione penale esterna;

a tenere in forte considerazione in ogni intervento amministrativo e normativo la necessità di assicurare all'interno dell'Amministrazione penitenziaria la compresenza e la cooperazione, nella

distinzione di competenze, di tutte le professionalità necessarie a qualificare l'esecuzione penale in funzione rieducativa, delle professionalità sociali necessarie alla rieducazione del condannato.

G/1288/2/2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

premessi che:

la Costituzione italiana considera la tutela della salute non semplicemente una mera concezione biofisiologica ma, soprattutto, una condizione indispensabile per il più completo svolgimento ed integrazione della personalità;

la tutela della salute è un bene primario non solo dell'individuo ma anche della società ed è dunque doveroso l'intervento dello Stato volto a realizzare un'organizzazione sanitaria adeguata alle necessità dei cittadini, nella loro singolarità e come parte della collettività;

spetta in primo luogo al legislatore attraverso la predisposizione di mezzi e l'individuazione di strutture, assicurare il conseguimento dei fini predetti.

Tenuto conto:

dell'articolo 7 del presente decreto, relativo al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private, e del comma 5, lettere a) e b) ove è precisato che il Garante: *vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.*

Considerato che:

il Garante è figura preposta ad interagire tra le persone sottoposte a pene detentive ed il sistema carcerario al fine di rendere quest'ultimo, ove e quando possibile, più vivibile e tollerabile, e contribuisce alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona detenuta (lavoro, salute, formazione) ed opera per la risoluzione dei conflitti in una logica e secondo i canoni della mediazione.

Precisando che le connaturali esigenze di sicurezza che sottendono alla detenzione, possono portare ad un affievolimento della tutela della salute in quegli aspetti che, limitando fortemente la volontà dell'individuo, non consentono un trattamento inumano e degradante ed una normale fruizione dell'assistenza sanitaria.

Preso atto:

della necessità del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private e del Ministero della sanità di operare un controllo periodico sulle condizioni igieniche degli istituti, lo stato delle celle e dei servizi, le condizioni di vita dei detenuti;

impegna il Governo

a varare al più presto la cartella sanitaria informatizzata nazionale, affinché sia assicurata in tutti gli istituti di pena la continuità delle cure per la persona condannata;

ad individuare strumenti normativi ed operativi volti a migliorare il sistema sanitario negli istituti di pena al fine di garantire:

a) la tempestività negli interventi sanitari urgenti, cioè a superare gli attuali ritardi a cui soggiacciono le persone detenute qualora si verifichi la necessità di sottoporle a visite specialistiche o cure mediche in strutture sanitarie esterne agli istituti di pena;

b) azioni di preventive e di profilassi relative alla salute mentale, alla prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo, nonché dell'HIV e delle altre malattie trasmissibili.

Art. 1

1.1

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Sopprimere il comma 1.

1.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 1.

1.5

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «se lo ritiene necessario» con le seguenti: «salvo che le ritenga non necessarie, nel quale caso il giudice deve motivare ulteriormente e con autonoma valutazione detta circostanza».

1.8

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono» con le seguenti: «nelle materie di sua competenza».

1.11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata».

1.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari.».

1.14

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al secondo giorno successivo».

1.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al terzo giorno successivo».

1.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al quarto giorno successivo».

1.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al quinto giorno successivo».

1.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al sesto giorno successivo».

1.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al settimo giorno successivo».

1.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «all'ottavo giorno successivo».

1.23

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al nono giorno successivo».

1.24

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo 1, al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al decimo giorno successivo».

1.25

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quindici giorni successivi alla».

1.26

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sedici giorni successivi alla».

1.27

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciassette giorni successivi alla».

1.28

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciotto giorni successivi alla».

1.29

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove

giorni successivi alla».

1.30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

1.31

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venticinque giorni successivi alla».

1.32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trenta giorni successivi alla».

1.33

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trentacinque giorni successivi alla».

1.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quaranta giorni successivi alla».

1.35

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi alla».

1.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «cinquanta giorni successivi alla».

1.37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sessanta giorni successivi alla».

Art. 2

2.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis. - (*Fatti di lieve entità*):

a) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro

26.000;

b) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000».

2.4

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 60.000».

2.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due e sei mesi a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.13

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.14

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e dalla multa da euro 10.000 a euro 30.000» .

2.15

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.16

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 30.000».

2.17

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 6.000 a euro 30.000».

2.18

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.19

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene

della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.00».

2.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.23

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.24

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.25

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000».

2.26

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Articolo 73», comma 5, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a tre anni».

2.27

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 73" sono aggiunte infine, le seguenti parole: «tuttavia se i fatti attengono a sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), limitatamente alla cannabis indica e derivati naturali, la condotta è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 13.000».

2.29

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 73" dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Non è in ogni caso punibile la detenzione di sostanze di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2006 in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)"».

2.30

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 73, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 90 le parole: "Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente al reato di cui al comma 5 del presente articolo, commesso"».

2.31

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 74, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 le parole: "fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73" sono sostituite con le seguenti: "il reato previsto dal comma 5 dell'articolo 73"».

2.32

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.33

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.34

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 1-bis.

2.35

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Sopprimere il comma 1-ter.

2.36

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 1-ter.

2.37

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-bis. L'articolo 380 comma 2 lettera h) del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella 1 di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

1-ter. All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis). delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 del medesimo decreto"».

2.38

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-ter.1. Nell'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006 in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-9-

tetraidrocannabinolo (THC)", il valore "20" riportato alla colonna "moltiplicatore" è sostituito dal valore "40"; conseguentemente, alla colonna "quantitativi massimi in mg (soglia)", il valore "500" è sostituito dal valore "1000"».

2.39

[AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) il numero 6) è sostituito dal seguente: "6) I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico";

b) al comma 1 lettera b) dopo il numero il numero 4) è inserito il seguente: "5) la cannabis ed i prodotti da essa ottenuti"».

Art. 3

3.1

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Sopprimere il comma 1.

3.4

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.4a

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «In relazione al trasferimento delle funzioni sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º aprile 2008, e alla necessità di adeguare la normativa sanitaria a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:».

3.5

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.6

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 1).

3.8

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 1).

3.9

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 2).

3.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 2).

3.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 3).

3.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 3).

3.13

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 4).

3.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 4).

3.15

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 5).

3.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 5).

3.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 6).

3.18

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera b), capoverso "Art. 35-bis". sopprimere il comma 1.

3.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis", sostituire le parole: «si svolge ai sensi degli articoli 666 e 668 del codice di procedura penale: con le seguenti: «si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale» con le seguenti: «Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente».

3.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis", sostituire le parole: «si svolge ai sensi degli articoli

666 e 678 del codice di procedura penale» *con le seguenti*: «si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter e per quanto un espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

3.23

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» il comma 2 è soppresso.

3.24

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» il comma 2 è soppresso.

3.25

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

3.26

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 3 è soppresso.

3.27

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 3 è soppresso.

3.28

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 4 è soppresso.

3.29

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 4 è soppresso.

3.30

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

3.31

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 5 è soppresso.

3.32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 5 è soppresso.

3.33

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 6 è soppresso.

3.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 6 è soppresso.

3.35

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, la lettera a) è soppressa.

3.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, la lettera a) è soppressa.

3.37

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera b) è soppressa.

3.38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera b) è soppressa.

3.39

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

3.40

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera c) è soppressa.

3.41

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera d) è soppressa.

3.42

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 7 è soppresso.

3.43

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 7 è soppresso.

3.44

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 7, le parole: «conosce di tutte» sono sostituite con le seguenti: «deve conoscere tutte».

3.45

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 8 è soppresso.

3.46

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 8 è soppresso.

3.47

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) hanno efficacia a decorrere dallo giugno 2014».

3.48

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.49

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.50

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 47, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario sostituire le parole: "non supera tre anni" con le parole: "non supera quattro anni"».

3.51

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti:

«tre anni e un mese».

3.52

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e due mesi».

3.53

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e tre mesi».

3.54

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e quattro mesi».

3.55

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e cinque mesi».

3.56

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e sei mesi».

3.57

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e sette mesi».

3.58

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e otto mesi».

3.59

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e nove mesi».

3.60

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e dieci mesi».

3.61

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e undici mesi».

3.62

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", sopprimere le parole: «quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta».

3.63

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", sostituire le parole: «quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta» con la seguente: «sempre».

3.64

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.65

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.66

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 47", il primo periodo è sostituito con il seguente: «4. Dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione».

3.67

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.68

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.69

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.70

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.71

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.72

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.73

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.74

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.75

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.76

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera i), il numero 2) è soppresso.

3.77

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso «6», la lettera a) è soppressa.

3.78

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso «6», la lettera b) è soppressa.

3.79

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere il comma 2.

3.80

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 2.

3.81

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sessanta giorni successivi alla».

3.82

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi alla».

3.83

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quaranta giorni successivi alla».

3.84

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trenta giorni successivi alla».

3.85

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venticinque giorni successivi alla».

3.86

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

3.87

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni».

3.88

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

3.89

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni successivi alla».

3.90

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «diciotto giorni successivi alla».

3.91

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «diciassette giorni successivi alla».

3.92

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «sedici giorni successivi alla».

3.93

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «quindici giorni successivi alla».

3.94

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al decimo giorno successivo».

3.95

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al nono giorno successivo».

3.96

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «all'ottavo giorno successivo».

3.97

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al settimo giorno successivo».

3.98

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al sesto giorno successivo».

3.99

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al quinto giorno successivo».

3.100

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al quarto giorno successivo».

3.101

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al terzo giorno successivo».

3.102

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al secondo giorno successivo».

Art. 4

4.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere il comma 1.

4.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 1.

4.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aumentata di quindici giorni per o singolo semestre di pena scontata a condizione che sia stata già espiata metà della pena».

4.7

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «Ad esclusione» fino a: «successive modificazioni».

4.8

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, le parole: «dei condannati per» sono sostituite dalle seguenti: «di coloro il cui titolo esecutivo comprenda».

4.9

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 354, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «nonché ad esclusione dei condannati per corruzione, concussione e corruzione in giudiziari».

4.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un mese».

4.11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «due mesi».

4.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre mesi».

4.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».

4.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque mesi».

4.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

4.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sette mesi».

4.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «otto mesi».

4.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «nove mesi».

4.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

4.20

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

4.21

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

4.22

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

4.23

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

4.24

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

4.25

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

4.26

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

4.27

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

4.28

[AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «cinquanta».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: «La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

4.29

[DE PIN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «cinquanta».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: «la decurtazione di pena non ha luogo, se si tratta di pregiudicati, delinquenti abituali, professionali o comunque recidivi».

4.30

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «sessanta».

4.31

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, dopo la parola: «scontata», aggiungere, in fine, le seguenti: «, a condizione che sia stata scontata almeno un terzo della pena».

4.32

[BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo la parola scontata, aggiungere, in fine, le seguenti: «, laddove sia stata scontata almeno metà della pena».

4.33

[BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal beneficio i condannati per reati i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile nonché per i reati di cui al titolo VI del

regio decreto 16 marzo 1942 n. 267».

4.34

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il presente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica, altresì, ai condannati per reati in materia fiscale e tributaria».

4.35

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La maggior detrazione di cui al presente articolo non si applica, inoltre, ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.».

4.36

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Sopprimere il comma 2.

4.37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 2.

4.38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2013».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

4.39

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° novembre 2013».

4.40

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° ottobre 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.41

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2013».

4.42

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.43

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° settembre 2013».

4.44

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.45

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2013».

4.46

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.47

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2013».

4.48

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.49

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2013».

4.50

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.51

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2013».

4.52

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.53

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2013».

4.54

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.55

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2013».

4.56

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.57

[DE PIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

4.58

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2013».

4.59

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.60

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

4.61

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.62

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».

4.63

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.64

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2012».

4.65

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.66

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».

4.67

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.68

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2012».

4.69

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.70

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2012».

4.71

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.72

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2012».

4.73

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.74

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2012».

4.75

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.76

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2012».

4.77

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.78

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2012».

4.79

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.80

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2012».

4.81

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.82

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2012».

4.83

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.84

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

4.85

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

4.86

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.87

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2011».

4.88

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.89

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2011».

4.90

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.91

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2011».

4.92

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.93

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2011».

4.94

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.95

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2011».

4.96

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.97

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».

4.98

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.99

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2011».

4.100

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.101

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2011».

4.102

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.103

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2011».

4.104

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.105

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2011».

4.106

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.107

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2011».

4.108

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.109

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».

4.110

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.111

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2010».

4.112

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.113

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2010».

4.114

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.115

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2010».

4.116

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.117

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2010».

4.118

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.119

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2010».

4.120

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.121

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2010».

4.122

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.123

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2010».

4.124

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.125

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2010».

4.126

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.127

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2010».

4.128

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.129

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2010».

4.130

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.131

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2010».

4.132

[DE PIN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinque».

4.133

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

4.134

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiore detrazione non si applica ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione della giustizia, reati fiscali e tributari, per i delitti previsti dall'articolo 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice, per reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

4.135

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere il comma 3.

4.137

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1915, n. 354 la liberazione anticipata non è concessa».

4.138

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Sopprimere il comma 5.

4.139

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Sopprimere il comma 5.

4.140

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Sopprimere il comma 5.

4.141

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 5.

4.142

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «e alla detenzione domiciliare», e le parole da: «nè ai condannati» fino alla fine.

4.143

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente :

«5-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai condannati per reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio, edilizia e urbanistica, in materia di giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti politici, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

4.144

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente :

«5-bis. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:

"5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice penale, o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché ai condannati per i delitti di concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari, per reati societari., per reati in materia ambientale e sanitaria"».

4.145

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, primo periodo, le parole: "esclusa la liberazione anticipata" sono

soppresse».

Art. 5

5.1

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere il comma 1.

6.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il questore del luogo in cui si trova l'istituto penitenziario, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria o della direzione dell'istituto, fin dall'ingresso nell'istituto a titolo di custodia cautelare o di esecuzione di pena o di misura di sicurezza di uno straniero che al momento della dimissione dall'istituto deve essere espulso a qualsiasi titolo, per effetto di un provvedimento già adottato nei suoi confronti, eseguibile e non più impugnabile, provvede senza ritardo, sulla base della durata effettiva della custodia cautelare o della pena detentiva, a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio dello straniero espulso e a svolgere gli altri adempimenti necessari ad eseguire il provvedimento amministrativo giudiziario di espulsione con effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dell'istituto penitenziario. In tutti i casi in cui nei confronti di uno straniero detenuto o internato sprovvisto di valido passaporto o documento equipollente è disposta la custodia cautelare o l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza, inclusa la misura di sicurezza dell'espulsione, fin dal suo ingresso nell'istituto penitenziario l'autorità giudiziaria che dispone o esegue il provvedimento o la direzione dell'istituto in cui lo straniero è detenuto o internato richiedono subito al questore della Provincia in cui ha sede l'istituto le informazioni sulla sua nazionalità ed identità. Il questore, ricevuta la richiesta, senza ritardo ne informa il Ministero dell'interno e al fine della sua identificazione, utilizza i dati e i rilievi foto dattiloscopici eventualmente presenti nelle banche date in uso alle forze di polizia e nei sistemi informativi europei e contatta le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di cui si presume che lo straniero sia cittadino. Ai fini dell'identificazione e del rilascio o rinnovo del passaporto o del documento equipollente, il questore e la direzione dell'istituto penitenziario favoriscono l'accesso dei funzionari diplomatico-consolari all'istituto penitenziario in cui si trova lo straniero per lo svolgimento dei necessari colloqui e rilievi utili alla sua identificazione, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico. Della data di svolgimento dei colloqui e dei rilievi devono essere preventivamente informati l'autorità giudiziaria competente e lo straniero. I colloqui si svolgono alla presenza dell'interprete e del difensore. Dell'esito della procedura di identificazione è data immediata comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario, all'autorità giudiziaria procedente ed al prefetto territorialmente competente. Il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento, concordando con il Ministero degli affari esteri i criteri generali dei rapporti con le autorità diplomatico-consolari di Stati esteri sulla base delle norme internazionali in vigore per l'Italia. Il giudice che ha emesso il provvedimento che dispone la custodia cautelare o la definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza nei confronti di uno straniero ne dà tempestiva comunicazione all'autorità consolare del suo Paese nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico"».

«001. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Se a misura di sicurezza dell'espulsione non è stata revocata per cessazione della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza almeno sessanta giorni prima della dimissione dall'istituto penitenziario verifica che la misura di sicurezza sia effettivamente eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario e qualora accerti che sussiste uno dei motivi indicati nell'articolo 19, comma 1, in cui è vietata l'esecuzione dell'espulsione ovvero che prima delle dimissioni dall'istituto penitenziario è impossibile identificare l'identità e la nazionalità dello straniero o acquisire i documenti o i vettori necessari per il viaggio, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza, scegliendo tra quelle indicate negli articoli 216 e 228 del codice penale, sulla base dell'effettiva pericolosità sociale dello straniero condannato, da eseguirsi subito dopo la fine della detenzione in esecuzione della pena e rinnovata ogni anno per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato o del direttore dell'istituto penitenziario, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato, quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero revoca la misura di sicurezza in caso di riesame positivo della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione motivata al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza dell'espulsione permane nell'istituto penitenziario fino alla fine dell'esecuzione della pena detentiva, salvo che sia espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 15, e in nessun caso può essere sottoposto al trattenimento ai sensi dell'articolo 14, anche quando la misura di sicurezza dell'espulsione sia stata convertita in libertà vigilata».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-bis.

6.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: "In tutti i casi in cui lo straniero sia stato precedentemente detenuto o internato quando era sprovvisto di un passaporto valido o di altro documento di identificazione il periodo di detenzione in applicazione della misura cautelare o in esecuzione della pena detentiva o della, misura di sicurezza è computato per la determinazione del termine massimo complessivo del trattenimento, allorché esso sia motivato dall'esigenza di accertare la sua identità o nazionalità o di acquisire documenti dalle autorità del suo Paese; in ogni caso, il trattenimento per tali motivi non può essere disposto, né convalidato, né prorogato allorché tali periodi di detenzione siano durati complessivamente più di diciotto mesi"».

6.4

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.5

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «3-bis e 3-ter» inserire le seguenti: «dall'articolo 13 comma 13-bis».

6.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine.

6.7

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

6.8

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.9

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.10

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «e procede alla eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati» con le seguenti: «e provvede senza ritardo a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio e a svolgere gli altri adempimenti necessari a fare adottare o ad eseguire il provvedimento amministrativo giudiziario di espulsione disposto nei confronti degli stranieri identificati, in modo da assicurare l'effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario».

6.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «e procede all'eventuale espulsione», con le seguenti: «e all'esito informa la direzione dell'istituto penitenziario per l'eventuale espulsione».

6.12

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.

6.13

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso terzo periodo, dopo le parole: «possono proporre opposizione», aggiungere la seguente: «motivata».

6.14

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire che lo straniero espulso sconti il residuo di pena detentiva nel Paese di provenienza, le modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione dovranno essere fissate, ove possibile, mediante accordi bilaterali con Paesi di origine».

6.15

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turo-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 7

7.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[STEFANI, BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Sopprimere il comma 1.

7.4

[STEFANI, BITONCI](#)

Sopprimere il comma 1.

7.5

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «denominato Garante nazionale», aggiungere le seguenti: «che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione».

7.6

[AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) hanno efficacia a decorrere dallo giugno 2014».

7.7

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA](#)

Sopprimere il comma 2.

7.8

[STEFANI, BITONCI](#)

Sopprimere il comma 2.

7.9

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Garante nazionale è organo collegiale, costituito da quattro membri che sono nominati, sentiti i Presidenti delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. In carica per cinque anni non prorogabili, essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti i diritti umani.

2-bis. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2-ter. I membri dell'Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

2-quater. All'atto dell'accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa».

7.10

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e da quattro membri eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. Il collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento».

7.11

[AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «due membri» con le seguenti: «tre membri».

7.12

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per tre anni».

7.13

[DE PIN](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono nominati previa delibera del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «sono nominati congiuntamente e d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

7.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 3.

7.15

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero in carica di responsabilità in partiti politici» con le seguenti: «per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica».

7.16

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono altresì essere nominate persone che hanno assunto negli ultimi 10 anni incarichi elettivi parlamentari o nei consigli regionali o provinciali, ovvero incarichi di responsabilità nei partiti politici».

7.17

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 109 mila euro lordi e sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».

7.18

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per il rinnovo dell'organo. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi componenti, l'organo competente alla designazione dovrà procedere alla sostituzione entro 30 giorni».

7.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 4.

7.20

[DE PIN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero» con le seguenti: «è istituito un ufficio composto da personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche».

7.21

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Sopprimere il comma 5.

7.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 5.

7.23

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie», con le seguenti: «collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali».

7.24

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.25

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.26

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

7.27

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

7.28

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Per l'esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone, private della libertà personale. Al garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libertà personale, compreso il diritto di circolarvi all'interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l'adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale».

7.29

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive e gli ospedali psichiatrici giudiziari sino alla loro definitiva chiusura, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive».

7.30

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «alle esigenze restrittive», aggiungere le seguenti: «tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma».

7.31

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

7.32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

7.33

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

7.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

7.35

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

7.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

7.37

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

7.38

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

7.39

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: «e al Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, l'applicazione delle norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le persone sono private della libertà personale».

7.40

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: «e al Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute. Tale relazione viene inviata anche alle commissioni parlamentari di competenza».

7.41

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i reclami proposti ai sensi dell'articolo 35-bis dell'ordinamento penitenziario vengono comunicati tempestivamente al Garante nazionale, il quale può comparire in udienza o trasmettere deduzioni, ove ritenga;».

7.42

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al Garante vengono trasmessi i reclami generici presentati a norma dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario. Entro dieci giorni dalla comunicazione, il Garante può produrre deduzioni davanti d'autorità destinataria del reclamo;».

Art. 8

8.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 1.

8.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 9

9.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1288
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Titolo breve: *Decreto-legge 146/2013: diritti detenuti e sovraffollamento carcerario*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N_103 \(pom_\)](#)

11 febbraio 2014

[N_104 \(pom_\)](#)

12 febbraio 2014

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N_168 \(pom_\)](#)

17 febbraio 2014

Attività

Esito: **Esame e rinvio**

Conclusione su presupposti di costituzionalità

Esito: Favorevole

Conclusione su presupposti di costituzionalità

Esito: Non ostativo

Parere destinato alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato all'Assemblea
Richiesta relazione tecnica

[N. 169 \(nott.\)](#)

17 febbraio 2014

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

Esito: Non
ostativo con
presupposto

Pervenuta
relazione tecnica

Esito: parte Non
ostativo **parte**

**Contrario su
emendamenti**

Esito: Contrario **su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 13 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2014

Sottocomm. pareri

Esito: **Rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 55 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2014

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 89 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2014

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

[N. 90 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2014

Commissione parlamentare questioni regionali

12 febbraio 2014

(ant.)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (pom.) dell'11/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
103ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio e il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore [MARAN](#) (SCpI) osserva che il decreto-legge intende affrontare la questione del sovraffollamento carcerario, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi.

L'articolo 1 interviene sul codice di procedura penale, modificandone gli articoli 275-bis e 678. In particolare, prevede, come regola generale, la prescrizione da parte del giudice del cosiddetto braccialetto elettronico, per coloro ai quali è applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. È inoltre prevista una procedura semplificata per la trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza, quali la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la

remissione del debito, l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, le richieste di riabilitazione e la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.

L'articolo 2 modifica il testo unico in materia di stupefacenti, rendendo autonoma fattispecie di reato quella che, prima dell'entrata in vigore del decreto, costituiva circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti. Lasciando invariata la misura della multa, si riduce così la durata della pena per le fattispecie di minore gravità, come il piccolo spaccio. È inoltre ripristinata la possibilità di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale.

L'articolo 3 reca più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello davanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del magistrato di sorveglianza per la sua applicazione, nonché il ricorso al braccialetto elettronico quale strumento di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare.

L'articolo 4 introduce la liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre di pena scontata - per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria; in tal modo, è prevista una misura temporanea destinata a incidere sui flussi in uscita dalle carceri. Con l'articolo 5 è introdotta l'applicazione a regime della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se parte residua di una pena maggiore.

L'articolo 6 estende l'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico sull'immigrazione, insieme a uno snellimento delle procedure di identificazione. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

All'articolo 8, è previsto il differimento del termine di adozione dei regolamenti sugli specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti.

In conclusione, anche in ragione del contenuto sostanzialmente omogeneo del decreto-legge e considerata l'urgenza delle misure, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene necessario un approfondimento, anche attraverso un'interlocuzione con le strutture competenti, sulla questione del funzionamento e dell'efficacia del cosiddetto braccialetto elettronico.

Il sottosegretario BERRETTA precisa che il Capo della Polizia, in un'audizione presso la Camera dei deputati, ha già fornito ampie rassicurazioni sull'efficacia dello strumento di controllo a distanza per l'esecuzione della detenzione domiciliare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati
(965) Rita GHEDINI ed altri. - Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano
- e petizione n. 1026 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La **PRESIDENTE** informa che il senatore Susta ha ritirato l'emendamento 17.284 e che ha revocato la propria firma dall'emendamento 17.151.

Comunica, inoltre, che il relatore Pizzetti ha ritirato gli emendamenti 2.141, 3.20 e 3.40 e che ha presentato nuovi emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **PIZZETTI (PD)** illustra i nuovi emendamenti presentati, con i quali intende recepire i rilievi e le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito.

In particolare, si sofferma sulla proposta volta alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2: essa mira a evitare la costituzione di ulteriori città metropolitane e a escludere la possibilità, per i Comuni nel cui territorio sia stata costituita una Città metropolitana, di continuare a far parte della Provincia.

Conseguentemente, propone di modificare l'articolo 3, in quanto verrebbe meno l'esigenza di attendere il decorso del termine entro il quale i Comuni avrebbero potuto esprimere la volontà di non aderire alla Città metropolitana.

All'articolo 5, comma 3, si garantisce l'equilibrio di genere, prevedendo che nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Analoga disposizione è riferita all'articolo 14, per l'elezione del consiglio provinciale.

Con una modifica all'articolo 16, si introduce una indennità di funzione per il presidente della Provincia, di importo non superiore a quella del sindaco del Comune capoluogo e comunque non cumulabile con essa.

Ritiene inoltre necessario introdurre la tutela ambientale tra le funzioni fondamentali della Provincia, a cui è opportuno attribuire fino al 2015 anche la competenza gestionale in materia di edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.

Inoltre, con un'ulteriore proposta, si stabilisce che la soppressione di enti o agenzie per la gestione di servizi a rete possa essere realizzata anche con atti di natura regolamentare.

Un ulteriore emendamento, infine, prevede che le amministrazioni pubbliche centrali adottino, nel termine di sei mesi, i piani di riorganizzazione della rete periferica; in caso di inosservanza di questo termine, il Presidente del Consiglio nomina un commissario per la redazione del piano.

In conclusione, il relatore auspica che i Gruppi parlamentari possano ritenersi seppure in parte soddisfatti dai nuovi emendamenti e quindi decidano di ritirare parte delle proposte emendative già presentate.

Il senatore **Giovanni MAURO (GAL)** si esprime in senso assai critico sull'impianto generale del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e ribadisce le sue riserve sul ricorso alla legge ordinaria. In proposito ritiene che un intervento di tale natura avrebbe reso necessario un procedimento di revisione costituzionale, dal momento che l'ente Provincia, benché non formalmente soppresso, viene sostanzialmente privato delle sue funzioni, nonostante il rango ad esso riconosciuto dall'articolo 114 della Costituzione.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) chiede se le proposte di modifica del relatore riguardino anche gli organi della Città metropolitana e le modalità per la loro elezione e se sia stata ipotizzata una diversa regolamentazione delle zone omogenee.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut), pur rilevando che i nuovi emendamenti del relatore recepiscono alcune proposte di modifica avanzate dal proprio Gruppo, considera inaccettabile che un ente previsto dalla Costituzione sia trasformato sostanzialmente in un mero organo erogatore di servizi.

Il senatore [FAZZONE](#) (FI-PdL XVII) chiede al rappresentante del Governo se sia possibile quantificare l'entità dei risparmi attesi dall'applicazione della riforma proposta.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) esprime riserve sulla reale capacità dei Comuni di assicurare maggiore efficienza nella gestione dei servizi, tramite il ricorso al miglior contratto di settore, considerando che tale strumento è stato utilizzato, con scarso successo, dalle Province.

Il relatore [PIZZETTI](#) (PD) risponde ai quesiti posti dal senatore Pagliari, precisando che le funzioni esecutive, nell'ambito della Città metropolitana, sono svolte dal consiglio metropolitano e dai consiglieri delegati, secondo una *ratio* di concertazione tra gli enti locali, e che - ferma restando, quale regola generale, l'elezione indiretta del sindaco e del consiglio metropolitano - la legge può prevedere comunque l'elezione diretta. Aggiunge, infine, che i nuovi emendamenti non modificano la regolamentazione delle zone omogenee.

Sottolinea che le norme in esame cambiano radicalmente l'architettura istituzionale, individuando in Comuni, Città metropolitane e Regioni gli enti costitutivi della Repubblica e attribuendo ad agenzie in ambito provinciale la gestione in forma integrata delle funzioni della cosiddetta area vasta.

Tali disposizioni saranno applicate in via transitoria, in attesa dell'approvazione di un'apposita legge costituzionale per l'abolizione dell'ente Provincia.

Il ministro DELRIO osserva che l'entità dei risparmi potrà variare in funzione delle modalità di attuazione della riforma. Tuttavia, si attende una potenziale, consistente diminuzione dei costi, che sarà determinata, in primo luogo, dalla soppressione degli organi politici delle Province e dalla riduzione delle funzioni generali di amministrazione e controllo ad esse attribuite. Inoltre, con una gestione ottimale dei servizi in forma sussidiaria, si conseguirà maggiore efficienza, evitando il rischio di duplicazione di funzioni.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dal relatore per le ore 13 di lunedì 17 febbraio.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1224 E 1256

La **PRESIDENTE** informa che la senatrice Lo Moro, relatrice, ha presentato una proposta di testo unificato corretto, pubblicata in allegato, recante modifiche di carattere esclusivamente formale. Ricorda, quindi, che il termine per gli emendamenti, da riferire al testo corretto, è stato fissato per giovedì 13 febbraio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1212**

Art. 1

1.500

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «reti di comunicazione» inserire le seguenti: «di interesse della città metropolitana».

1.501.

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi comprese quelle a livello europeo» con le seguenti : «ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».

Art. 2

2.500

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

«In attesa della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117.».

2.501

PIZZETTI, RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.502

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».

Art. 3

3.500

PIZZETTI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 3. - (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione). ? 1. Le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

2. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo

presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione dalla carica di sindaco.

3. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 2. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto.

4. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza statutaria è svolto a titolo gratuito. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della città metropolitana, nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, si avvalgono degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

6. In data 1 luglio 2014 le città metropolitane subentrano alle province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane, per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014 il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della provincia e il sindaco del comune capoluogo assume la rappresentanza legale dell'ente. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal comitato istitutivo e si insedia la conferenza metropolitana

7. Dalla data del 1 ottobre 2014 il comitato istitutivo è soppresso e la città metropolitana opera con gli organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

8. Entro il 31 dicembre 2014 la città metropolitana approva lo statuto e dal 1 gennaio 2015 la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine del 31 dicembre 2014 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131

9. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 1 ottobre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il termine del 1° gennaio 2015 è sostituito dal duecentoquarantesimo dalla scadenza degli organi provinciali.».

Art. 5

5.1000

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: «al sessanta per cento del numero dei candidati».

Art. 6

6.100

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «consiglieri metropolitani» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di collegialità»

Art. 8

8.100

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «D'intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.».

8.101

[PIZZETTI](#), RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione».

Art. 9

9.100

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

Art. 11

11.100

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione».

Art. 13

13.500

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «consiglieri provinciali» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di collegialità».

Art. 14

14.500

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: «al sessanta per cento del numero dei candidati».

Art. 16

16.5 (testo 2)

[PIZZETTI](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? I. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il consiglio provinciale può prevedere a carico del proprio bilancio un'indennità di funzione per il presidente della provincia, di importo non superiore a quella del sindaco del comune capoluogo e comunque non cumulabile con quella in godimento come sindaco.».

Art. 17

17.500

[PIZZETTI](#), *RELATORE*

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive».

17.501

[PIZZETTI](#), *RELATORE*

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sopprimere le parole : « a rete»;

b) alla lettera a) sostituire le parole: «le leggi statali o regionali» con le seguenti:«il DPCM di cui al comma 7 ovvero le leggi statali o regionali».

Art. 24

24.100

[PIZZETTI](#), *RELATORE*

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e dopo il comma 1 inserire il seguente : «1-bis. Qualora i Comuni appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione la funzione fondamentale della protezione civile, all'Unione spetta l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3 della predetta legge »

Art. 27

27.0.100

[PIZZETTI](#), *RELATORE*

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro".

2. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 1 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (*Status* degli amministratori locali), della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

3. All'articolo 46, comma 2, del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".».

Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Art. 29

29.500

[PIZZETTI](#), *RELATORE*

Al comma 6 , aggiungere, in fine, i seguenti periodi : «La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Interno per

il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.».

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1224](#), [1256](#)

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere
NT1 (testo corretto)

[LO MORO](#), relatrice

Art. 1.

(Integrazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso";
- b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso";
- c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza".

Art. 2.

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (pom.) del 12/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
104ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) esprime riserve sul ricorso alla decretazione d'urgenza per affrontare la questione del sovraffollamento carcerario, tema peraltro più volte proposto all'attenzione del Parlamento. A suo avviso, non appaiono chiare le ragioni di necessità e urgenza che giustificerebbero l'adozione di un provvedimento straordinario.

Rileva, inoltre, la carenza di omogeneità del contenuto del decreto-legge, in quanto, da una parte si

apportano modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, dall'altra si interviene sui testi unici in materia di disciplina degli stupefacenti e in materia di immigrazione.

Infine, ritiene che l'introduzione dell'istituto della liberazione anticipata speciale - come pure la sua applicazione retroattiva - configuri una possibile elusione dell'articolo 79 della Costituzione, che prevede, per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, l'approvazione di una legge a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S), associandosi alle considerazioni della senatrice Bisinella, sottolinea la carenza del requisito dell'urgenza, considerato che il sovraffollamento carcerario è un problema ormai cronico del sistema penitenziario italiano, che i Governi succedutisi nel tempo non sono riusciti a risolvere.

Rileva, inoltre, che la disposizione relativa alla liberazione anticipata speciale, configurandosi come una misura temporanea, potrebbe comportare una irragionevole difformità di trattamento tra condannati, basata esclusivamente sul periodo della rispettiva detenzione. Infine, osserva che la scarcerazione di detenuti, in attesa della conversione in legge del decreto, potrebbe determinare rischi per la sicurezza pubblica.

Il senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) esprime il proprio orientamento favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) sottolinea la necessità e l'urgenza di adottare misure volte a decongestionare la situazione di sovraffollamento degli istituti di pena e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MARAN](#) (SCpI), richiamando i contenuti del decreto-legge, già illustrati in sede di esame sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ([n. COM \(2013\) 853 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 50)

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (PD) illustra la proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001. Quest'ultimo reca l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, nonché l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

A seguito di puntuali verifiche effettuate dall'Unione europea, che evidenziano una rilevante riduzione del fenomeno dell'immigrazione irregolare di cittadini moldavi, nonché del numero di richieste di asilo e di provvedimenti di rimpatrio, la Commissione europea propone di spostare la Moldova nell'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di possedere il visto. La norma sarà applicata esclusivamente per i soggiorni brevi all'estero e, nel caso che si verifichino irregolarità o abusi, potranno essere reintrodotte misure di controllo alle frontiere.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Dopo la richiesta di alcuni chiarimenti del senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut), il relatore [MIGLIAVACCA](#) (PD) precisa che il visto non sarà necessario per soggiorni di durata inferiore ai novanta giorni e che si applicheranno condizioni di reciprocità nei confronti dei cittadini dell'Unione europea.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) preannuncia un voto favorevole sulla risoluzione proposta dal relatore. Tuttavia, coglie l'occasione per sottolineare che in recenti occasioni il Governo, in sede di emanazione di decreti legislativi o di regolamenti, non ha inteso recepire le osservazioni formulate dalla Commissione. Ciò non è avvenuto, ad esempio, con riferimento al decreto legislativo per l'attribuzione, ai cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

La senatrice [LO MORO](#) (PD), associandosi alle valutazioni della senatrice De Petris, invita il Governo, anche in ragione di un reciproco rispetto nei rapporti istituzionali, a una considerazione più puntuale delle indicazioni che la Commissione propone, sempre dopo accurate e approfondite analisi delle questioni in esame.

Il sottosegretario MANZIONE assicura che si farà interprete presso il Governo delle istanze appena rappresentate.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta giovedì 13 febbraio alle ore 12, con l'ordine del giorno già diramato e integrato con l'esame in sede consultiva per il parere sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del disegno di legge n. [1299](#), di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 853 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 50)

La Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo,
si pronuncia in senso favorevole.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) del 17/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014
168ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, la mancata trasmissione della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 1-bis, ove si prevede, nell'attesa dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, che, per un periodo di tre anni, in deroga alla normativa vigente, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, vengono richiesti al Governo elementi in merito alla piena neutralità della previsione, atteso che dallo svolgimento delle citate funzioni, potrebbero derivare oneri connessi allo svolgimento del relativo incarico a titolo di "supplenza". In merito all'articolo 8, che differisce il termine per l'adozione dei regolamenti interministeriali relativi alle misure in favore delle imprese e delle cooperative sociali che assumono detenuti ed internati, vengono richiesti al Governo elementi volti a confermare la compatibilità della norma con il meccanismo del tetto di spesa a cui tali agevolazioni sono vincolate. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 34

del 2014 del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti, per quanto di competenza, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.0.200, 1.0.201, 6.2, 6.10, 6.15 e 7.20. Occorre valutare, in rapporto alla normativa vigente, l'emendamento 6.200, limitatamente al comma 5-*bis*. Occorre poi valutare, sul piano della correttezza contabile, l'emendamento 7.17. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il presidente [AZZOLLINI](#), dopo aver sollecitato il Governo a trasmettere la relazione tecnica aggiornata, si associa ai rilievi critici sollevati dalla relatrice sul testo del provvedimento, proponendo di inserirli come appositi presupposti all'interno del parere.

Il sottosegretario LEGNINI condivide la proposta del Presidente di inserire i rilievi critici della relatrice come presupposti del parere. Rappresenta, altresì, di aver già sollecitato la trasmissione della relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sugli emendamenti, condividendo le valutazioni della relatrice sulla manifesta onerosità delle proposte emendative 1.0.200, 1.0.201, 6.2, 6.10, 6.15 e 7.20.

In merito, poi, all'emendamento 6.200, che attiene alle funzioni procedurali dei questori in sede di espulsione degli stranieri extracomunitari condannati per determinati reati, propone di formulare un parere di semplice contrarietà, limitatamente al comma 5-*bis*. Giudica, invece, onerosa la formulazione dell'emendamento 7.17, riguardante le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti.

Infine, stante la mancata trasmissione della relazione tecnica aggiornata, toglie la seduta, avvertendo che il parere sia sul testo che sugli emendamenti verrà messo in votazione una volta pervenuta la relazione stessa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 169 (nott.) del 17/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014
169ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [AZZOLLINI](#) comunica che è pervenuta la Relazione tecnica aggiornata, che è a disposizione dei senatori. Osserva, inoltre, come l'emendamento 7.17 (testo 2) ulteriormente trasmesso dall'Assemblea risulti adeguatamente coperto, e propone pertanto che la Commissione esprima un parere di nulla osta.

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) formula quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che:

- la norma di cui all'articolo 3, comma 1-bis, non determini oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento transitorio, da parte dei dirigenti degli istituti penitenziari, delle funzioni proprie dei

dirigenti dell'esecuzione penale esterna;

- l'articolo 8, che differisce il termine per l'adozione dei decreti attuativi delle misure agevolative in favore delle imprese e delle cooperative sociali che assumono detenuti ed internati, sia compatibile con il meccanismo del tetto di spesa a cui le predette misure risultano vincolate. Rispetto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.200, 1.0.201, 6.2, 6.10, 6.15, 7.17 e 7.20. Sull'emendamento 6.200 esprime un parere di semplice contrarietà, limitatamente al comma 5-*bis*. Su tutti i restanti emendamenti, compresa la proposta 7.17 (testo 2), il parere è di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente [AZZOLLINI](#) comunica preliminarmente che l'elenco degli emendamenti inammissibili deve intendersi integrato con la proposta 3.28 identica alla proposta 3.29, già dichiarata inammissibile. Analogamente, segnala il difetto di copertura dell'emendamento 1.50, in analogia con quanto valutato a proposito dell'emendamento 1.49 di analogo contenuto e già segnalato per onerosità.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), su invito della relatrice, ritira i subemendamenti presentati alla proposta del Governo X1.1000.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento X1.1000 posto in votazione è approvato.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.9-bis, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30-bis, 1.38-bis, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.59, 1.60, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.70, 1.0.4 e 1.0.7, già segnalati dal Presidente per difetto di copertura, che vengono quindi respinti dalla Commissione, ad eccezione della proposta 1.39, ritirata dal senatore Fravezzi.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) dichiara di ritirare la proposta 1.1.

L'emendamento 1.2, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del Governo e

previa favorevole dichiarazione di voto dei senatori [CIAMPOLILLO](#) (*M5S*) e [MILO](#) (*GAL*), è messo ai voti e risulta non accolto.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*PI*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, sottolineando le contraddizioni insite nella proroga dell'entrata in vigore di norme introdotte con la legge finanziaria, a pochi giorni di distanza dalla loro approvazione.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) preannuncia un orientamento contrario del proprio Gruppo, in relazione alla complessità della materia ed alla correlata necessità di approfondire le ricadute finanziarie delle nuove norme.

Il sottosegretario LEGNINI ricorda che la disposizione in questione, attinente alla problematica della stabilizzazione dei dipendenti delle amministrazioni regionali, è stata lungamente discussa durante l'esame della legge di stabilità presso l'altro ramo del Parlamento e che il differimento è volto ad approfondire gli effetti a carico dei bilanci regionali delle misure in questione.

Il senatore [D'ALI](#) (*NCD*) invita ad un supplemento di riflessione sul differimento dell'entrata in vigore delle norme di cui trattasi, anche in considerazione della necessità di garantire continuità al lavoro degli uffici interessati.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) esprime preoccupazione per gli effetti finanziari dell'emendamento 1.3, dal momento che anticipa, a carico dei bilanci regionali, dei costi già differiti dal testo del decreto.

Il [PRESIDENTE](#) suggerisce l'accantonamento della proposta per un maggiore approfondimento.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come l'emendamento 1.5, riformulato in un nuovo testo dai presentatori, non ponga direttamente problemi dal punto di vista della copertura finanziaria, dal momento che la relazione tecnica garantisce l'invarianza di oneri alla corrispondente previsione del testo del decreto.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un avviso contrario sull'emendamento.

Preso atto dei pareri espressi, la senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 1.5 (testo 2) e dichiara di volerlo convertire in ordine del giorno, che il sottosegretario LEGNINI, a nome del Governo, accoglie.

Il sottosegretario LEGNINI rileva come la proposta 1.7 appaia di dubbia portata normativa.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), fatto proprio l'emendamento, lo ritira.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge in seguito l'emendamento 1.8.

Su invito della RELATRICE e del sottosegretario LEGNINI, il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*) ritira

l'emendamento 1.10, invitando però l'Esecutivo a fornire con sollecitudine i dati relativi ai contributi finanziari garantiti alla stampa nel corso dell'ultimo decennio. Prima della dichiarazione di ritiro, aggiungono la propria sottoscrizione all'emendamento i senatori Luigi Marino e Ceroni.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), prende la parola richiamando il proprio emendamento 1.18, già ritirato, per invitare il Governo ad emanare le opportune istruzioni amministrative ai fini di una corretta interpretazione delle norme sull'ammortamento dei mutui concessi al seguito del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna. Si associa alla richiesta di chiarimenti il senatore [SPOSETTI](#) (PD).

Il sottosegretario LEGNINI ribadisce la disponibilità del Governo tanto ad accogliere un eventuale ordine del giorno nel senso indicato, quanto a provvedere con un'interpretazione in via amministrativa nel senso sollecitato dal senatore Broglia.

L'emendamento 1.24, con il parere favorevole della relatrice [ZANONI](#) (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, risulta accolto.

Il sottosegretario LEGNINI prende la parola sulla proposta 1.27, evidenziando la complessità del tema coinvolto, e chiedendo un breve accantonamento nella prospettiva di individuare una formulazione attenuata dell'emendamento.

Il [PRESIDENTE](#) dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 1.27.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) su conforme invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, ritira le proposte 1.30 e 1.30-ter.

Analogamente il senatore [DEL BARBA](#) (PD) ritira l'emendamento 1.32 e il senatore [Luigi MARINO](#) (PI) il successivo 1.34.

Il PRESIDENTE suggerisce, ai fini di un maggiore approfondimento, l'accantonamento delle proposte 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38, soprattutto per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria delle norme della legge di stabilità modificate.

Conviene la Commissione.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), acquisita la disponibilità Rappresentante del Governo a considerare una successiva riformulazione dell'emendamento 1.39 che si proietti su un periodo di tempo più congruo, ritira la proposta medesima.

Previo parere favorevole della relatrice [ZANONI](#) (PD) e del sottosegretario LEGNINI la Commissione approva l'emendamento 1.42-bis.

Il [PRESIDENTE](#) dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 1.48 al fine di un ulteriore approfondimento, così come dei successivi emendamenti 1.55, 1.56 e 1.57.

La proposta 1.58 è ritirata dal senatore [D'ALI](#) (NCD) e trasformata in un ordine del giorno, il cui testo consegna al rappresentante del Governo per una valutazione.

Il sottosegretario LEGNINI considera il testo accoglibile, purché l'ultima parte venga resa meno impegnativa in punto di obbligo di risultato, impegnando invece il Governo ad assumere tutte le idonee iniziative al fine di giungere all'allineamento degli importi TARI per il 2014 a quelli dell'anno trascorso.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) accetta la condizione posta dal rappresentante del Governo, e l'ordine del giorno G/1215/17/5 risulta così accolto.

Su invito della relatrice, il senatore [BRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira la proposta 1.61.

L'emendamento 1.64-*bis*, cui il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma e sul quale la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un avviso favorevole, è approvato dalla Commissione.

La proposta 1.66 è fatta propria e ritirata dal senatore [D'ALI](#) (NCD).

Il [PRESIDENTE](#), attesa la necessità su ulteriori approfondimenti sui profili finanziari, dispone l'accantonamento delle proposte 1.68 e 1.69.

Il sottosegretario LEGNINI prendendo la parola sull'emendamento 1.71 dà parere favorevole purché alla lettera b) si disponga l'abrogazione del solo quarto periodo del comma 7-*bis*, così evitando di produrre effetti sul controllo del denaro contante.

Il [PRESIDENTE](#) quale proponente l'emendamento, accetta la riformulazione richiesta dal Governo.

L'emendamento così riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto), con il parere favorevole della RELATRICE, è dunque approvato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone poi l'accantonamento della proposta 1.0.5, di cui revoca l'inammissibilità per verificarne gli aspetti attuativi.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) concorda con l'accantonamento, dichiarando di condividere lo spirito della proposta ma di ritenere problematica la tempistica ivi considerata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 22,05.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
N. [1215](#)

G/1215/16/5

[GIROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1215, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.5 (testo 2).

G/1215/17/5

[D'ALÌ](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali» (AS 1215);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

in particolare la lettera *d*) del citato comma 2 interviene al comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

considerato che:

in relazione al pagamento della cosiddetta Tari, la cui scadenza è prevista per il 16 giugno, permangono le incertezze fonte di gravi disagi relative al costo effettivo disposto dai Comuni rispetto alla somministrazione del servizio erogato ai cittadini,

impegna il Governo:

a verificare, attraverso i suoi organi di controllo, la corretta imputazione delle voci di spesa delle Amministrazioni comunali nella stretta osservanza dell'assolvimento del servizio relativo alla Tari a valutare l'opportunità di sensibilizzare, attraverso fonti normative di primo o secondo livello, le Amministrazioni Comunali a prevedere un sistema di erogazione e riscossione in grado di armonizzare il complesso dei costi sostenuti della TARI rispetto ai servizi erogati anche attraverso la predisposizione di un preventivo propedeutico all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento da sottoporre alla approvazione dei Consigli comunali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché per l'anno 2014 l'importo complessivo da corrispondersi dai cittadini per la Tari non sia comunque superiore a quello corrisposto nell'anno 2013.

X1.1000/1

[COMAROLI](#)

All'emendamento X1.1000, dopo la parola "salvi", aggiungere le seguenti: "purché non abbiano determinato oneri a carico della finanza pubblica".

X1.1000/2

[COMAROLI](#)

All'emendamento X1.1000, dopo le parole "fatti salvi", aggiungere le seguenti: "solo per l'esercizio 2014".

1.5 (testo 2)

[GIROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «etichetta energetica» sono inserite le seguenti: «e per le schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili»;*
2) *è soppresso l'ultimo periodo."*

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 2, valutati in 13 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.71 (testo 2)

[AZZOLLINI](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. All'articolo 58, comma 7-bis, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore";

b) al comma 7-bis è abrogato il quarto periodo».

3.1 (testo 2)

[MILO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa messa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;

proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.»

3.40 (testo 2)

[MILO](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Portici un contributo straordinario di 2 milioni di euro per lavori di restauro e di ristrutturazione di "Palazzo Amoretti" (Ville Vesuviane).».

Conseguentemente,

all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2014, si provvede

mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del -egge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

4.19 (testo 2)

[SANTINI](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "appositi piani pluriennali", sono inserite le seguenti parole: ", della durata massima di dieci anni con rimborso a rate,".

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: "Le rate previste dai piani pluriennali di cui al periodo precedente possono essere estinte anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti da Roma capitale in base ai contratti di servizio con le società partecipate e agli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili.".

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il Comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, ai Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma precedente.

1-ter. Il Comune di Roma trasmette contestualmente ai Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

- a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate;*
- b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;*
- c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani;*
- d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;*
- e) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;*
- f) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;*
- g) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.*

Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del piano triennale di cui al presente comma e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 1.".

6.0.3 (testo 2)

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Le Regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono

realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali.

Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve:

indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.

Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui alla presente disposizione devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

Le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».

6.0.4 (testo 2)

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«**Art. 6-*bis*.**

Le Regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, sono obbligate a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali limiti e comunque fino ad un massimo di cinque annualità. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori

rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione, calcolata a decorrere dall'anno di accertamento del mancato rispetto dei vincoli finanziari, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over* trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.»

6.2000/1

[COMAROLI](#)

All'emendamento 6.2000, alla lettera a), dopo la parola "preventivamente", aggiungere le seguenti:"e con precisione".

6.2000/2

[COMAROLI](#)

All'emendamento 6.2000, alla lettera b), al secondo periodo, dopo le parole "rendere immediatamente", aggiungere le seguenti:"e comunque entro tre giorni lavorativi".

6.2000/3

[COMAROLI](#)

All'emendamento 6.2000, alla lettera b), all'ultimo periodo, sopprimere dalle parole "per il pagamento" fino all'ultimo periodo.

6.2000/4

[CHIAVAROLI](#)

All'emendamento 6.2000, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 67-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 apportare la seguente modificazione: al comma 1 sostituire le parole "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".»

7.0.32 (testo 2)

[BULGARELLI](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non

corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-ter, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale»."

1.4.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
13ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CARRARO](#)

Orario: dalle ore 14.25 alle ore 14.30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2ª Commissione:

[\(1288\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.4. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 55 (pom.) dell'11/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
55ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame la relatrice [D'ONGHIA](#) (PI), la quale, premesso che il provvedimento è già stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione. In particolare segnala che il comma 1 dell'articolo 8, con riferimento ai benefici per l'anno 2013, proroga per un periodo massimo di 6 mesi il termine per l'adozione dei decreti ministeriali relativi alla determinazione delle modalità e della misura dei crediti di imposta in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e all'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore delle cooperative sociali, per la retribuzione

corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il successivo comma 2 chiarisce che i limiti massimi mensili previsti per tali crediti di imposta si applichino anche per i mesi dell'anno 2013 precedenti le novelle legislative che hanno rideterminato tali limiti, elevandoli rispetto alla disciplina previgente. Quanto ad altre disposizioni, evidenzia che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 abroga la norma che escludeva di poter disporre più di una volta l'affidamento in prova al servizio sociale secondo il regime relativo alle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti e che, in base alla novella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione (anziché a tre, come nella disciplina vigente), quando abbia tenuto, quantomeno nell'anno precedente la presentazione della richiesta trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento conforme ai presupposti generali per l'affidamento in oggetto. Conclusivamente, per quanto di competenza, la relatrice propone di esprimere parere favorevole.

La senatrice [BENCINI](#) (*M5S*) nota che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto-legge in conversione, pur pienamente condivisibile, risulta tuttavia inserita all'interno di un provvedimento sul quale il giudizio è complessivamente negativo. Preannuncia pertanto il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SEL*), pur esprimendo apprezzamento nei confronti delle finalità cui l'articolo 8 è teso, preannuncia voto contrario.

La senatrice [MUSSOLINI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento, del quale tuttavia evidenzia le criticità di carattere generale.

Il voto contrario della Lega Nord è annunciato dalla senatrice [MUNERATO](#) (*LN-Aut*), la quale nota che il provvedimento finisce con il discriminare i cittadini onesti a vantaggio di quanti hanno tenuto un comportamento non virtuoso.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) esprime voto favorevole, condividendo gli aspetti di competenza della Commissione, evidenziati diffusamente dalla relatrice.

Il senatore [ICHINO](#) (*SCpI*), premesso che situazioni differenziate richiedono diversità di trattamento, ricorda le finalità di recupero sociale alle quali deve essere finalizzata la pena e l'interesse della comunità intera ad un recupero dei lavoratori detenuti o internati, dando così ragione del voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia un voto favorevole, auspicando che il provvedimento non determini una penalizzazione nei confronti dei cittadini onesti.

Il voto convintamente favorevole del Gruppo NCD è annunciato dal senatore [PAGANO](#) (*NCD*).

Conclusivamente il presidente [SACCONI](#) segnala che l'espressione del parere nella sede plenaria della Commissione è stata appunto finalizzata a portare all'attenzione generale un tema delicato, quale quello del reinserimento nella vita attiva dei detenuti e degli internati. Le pur comprensibili preoccupazioni espresse da taluno degli intervenuti vanno pertanto accompagnate anche dalla riflessione che nel caso di specie si tratta di rapporti di lavoro che non sono esattamente di mercato. Il

tema, di cui ribadisce la delicatezza e il rilievo, potrà essere ripreso dalla Commissione in altra occasione, anche in considerazione della esiguità della quota ricompresa in questi programmi di reinserimento.

Verificata quindi la presenza del prescritto numero dei senatori, mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice D'Onghia.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1051) SACCONI ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente [SACCONI](#) (NCD), relatore, ricorda che nella precedente occasione la Commissione non aveva esaurito il dibattito sulla metodologia da seguire per il prosieguo dei lavori, a causa dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea. Sottolinea di aver già segnalato come in alcune aziende siano in corso esperienze rilevanti ai fini del provvedimento; da ciò la sua proposta di estendere l'ambito dei soggetti da chiamare in audizione anche ad esponenti di tali realtà. Propone pertanto di procedere alle audizioni sul disegno di legge in esame al fine di acquisire anche da esse elementi utili ad elaborare, nell'ambito di un Comitato ristretto che consenta la massima flessibilità dei lavori, un testo condiviso nell'obiettivo di passare da una proposta di legge di delega, qual è il disegno di legge in esame, ad una di carattere immediatamente prescrittivo.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SEL), pur convenendo con la proposta di svolgere audizioni, auspica che ad esse faccia seguito un dibattito ampio, tale da consentire un reale confronto nel merito tra le varie posizioni. Preannuncia che anche il suo Gruppo depositerà prossimamente un'iniziativa legislativa sul tema.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI DISAGI DI TALUNE AZIENDE OPERANTI NEI TERRITORI COLPITI DAI RECENTI
FENOMENI METEOROLOGICI*

Il presidente [SACCONI](#), cogliendo l'occasione della presenza del sottosegretario Dell'Aringa, segnala le difficoltà che stanno attraversando le aziende aventi sede nelle aree colpite dai recenti gravi fenomeni meteorologici, auspicando che in sede di Governo ci si attivi per offrire certezza a queste popolazioni, in grave difficoltà anche con riferimento al pagamento dei contributi previdenziali. Suggerisce di utilizzare allo scopo la complessiva strumentazione relativa agli ammortizzatori sociali.

Il sottosegretario DELL'ARINGA assicura che il tema è già all'attenzione del Governo, fermamente intenzionato a dare risposta rapida ed esaustiva all'esigenza rappresentata, della cui gravità è pienamente consapevole.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.5. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.5.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 89 (pom.) dell'11/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
89ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[Maurizio ROMANI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD), dopo aver riepilogato i diversi temi affrontati dal provvedimento in titolo, si sofferma sulle disposizioni d'interesse della Commissione. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 riduce la misura massima della pena detentiva per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, contraddistinti da lieve entità in relazione ai mezzi, alla modalità o alle circostanze dell'azione ovvero alla qualità e quantità delle sostanze. La misura massima della reclusione viene ridotta da sei a cinque anni, mentre restano invariate la misura minima della stessa (pari ad un anno) e i limiti minimi e massimi della multa (che costituisce, in questo caso, una pena congiunta a quella detentiva).

Il comma 1-ter dello stesso articolo 2 - inserito dalla Camera dei deputati - introduce un'eccezione al principio in base al quale, nella determinazione dei parametri per l'applicazione delle norme sulle misure cautelari per i minorenni, si tiene conto anche della diminuzione della minore età, eccezione concernente i suddetti reati di lieve entità. La norma sembra intesa anche a consentire che, per i reati in questione, continuino ad essere possibili, per i minorenni, alcune misure cautelari, tra cui il collocamento presso una "comunità pubblica o autorizzata": in virtù della riduzione di pena e in

manca della disposizione in esame, quelle misure sarebbero invece vietate in base alle norme che escludono per i minorenni, per i reati con sanzioni più basse, l'applicazione di misure cautelari. In proposito, la relatrice ricorda che, in ogni caso, per i reati di lieve entità, la possibilità di misure cautelari, salvaguardata dal comma 1-ter, non concerne la custodia cautelare (in quanto essa, nell'ordinamento, è ammessa, per i minorenni, con riferimento a reati con pene molto più elevate).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 abroga la norma che escludeva di poter disporre più di una volta l'affidamento in prova al servizio sociale secondo il regime relativo alle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti. Al riguardo, la relatrice ricorda che le persone affette da dipendenza, qualora debbano scontare una pena detentiva non superiore a determinati limiti, possono chiedere l'affidamento in prova per proseguire o intraprendere un'attività terapeutica di recupero.

In base al comma 1, lettera c), dell'articolo 3, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione (anziché a tre anni, come nella disciplina previgente), quando abbia tenuto, quantomeno nell'anno precedente la presentazione della richiesta, un comportamento conforme ai presupposti generali per ottenere il beneficio.

L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Tra le competenze di quest'ultimo rientrano le visite, senza necessità di autorizzazione, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, delle comunità terapeutiche e di accoglienza e delle altre strutture, pubbliche e private, dove si trovino persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, degli istituti penali per minori e delle comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza pregiudizio per le attività investigative in corso, delle camere di sicurezza delle Forze di polizia, con l'accesso, senza limitazioni, a qualunque locale adibito o funzionale alle esigenze restrittive (comma 5, lettera b)); la verifica, anche mediante accesso (senza alcuna limitazione) ai locali, delle attività di assistenza, con riferimento, tra l'altro, ai profili igienici e sanitari, presso i centri di identificazione ed espulsione dei soggetti extracomunitari o nella fase precedente l'ingresso nei centri medesimi (comma 5, lettera e)).

Il comma 1 dell'articolo 8, con riferimento ai benefici per l'anno 2013, proroga per un periodo massimo di sei mesi, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto-legge, il termine per l'adozione dei decreti ministeriali relativi alla determinazione delle modalità e della misura dei crediti d'imposta, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e all'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione previdenziale e assistenziale, in favore delle cooperative sociali, per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori già degenti negli ospedali psichiatrici giudiziari.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [MATTESINI](#) (PD) esprime apprezzamento per le misure volte ad assicurare maggiore sostegno e possibilità di cura alle persone affette da dipendenze patologiche, in particolare in materia di piccolo spaccio tramite invio in comunità dei minorenni. Osserva, tuttavia, che il potenziamento degli istituti alternativi alla detenzione, come ad esempio l'affidamento in prova, comporta necessariamente un aggravio operativo per il settore dei servizi sociali, che dovrebbe essere attentamente valutato in ragione della nota penuria di risorse disponibili. Reputa opportuno, in proposito, acquisire dal Governo elementi informativi per comprendere se una valutazione d'impatto sia stata effettuata e quali esiti abbia dato. Esprime l'avviso che, per una efficace applicazione del decreto-legge, non si possa prescindere da una attenta considerazione dello stato e delle problematiche dei servizi territoriali, quali i dipartimenti di salute mentale e i servizi per le tossicodipendenze, il cui personale è anche esposto a rischi di *burnout* e per l'incolumità personale.

La senatrice [MATURANI](#) (PD), nell'associarsi alle considerazioni appena svolte, pone in rilievo che il provvedimento in esame, nell'affrontare le problematiche del sistema penitenziario, è opportunamente ispirato a una concezione diversa da quella meramente retributiva della pena, come si evince, ad esempio, dall'ampliamento dell'affidamento in prova. Ritiene cruciale, ai fini dell'effettività delle misure introdotte dal decreto-legge, il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, in particolar modo dei dipartimenti di salute mentale, dei servizi per le tossicodipendenze e dei servizi sociali. Reputa inoltre necessario assicurare maggiori risorse per la cura dei detenuti, all'interno degli istituti, da parte delle *equipe* psico-socio-pedagogiche, che allo stato sono in una situazione deficitaria in termini di dotazione di personale e di strumenti. Auspica infine che le indicazioni scaturenti dal dibattito possano essere inserite come osservazioni nel parere della Commissione, e possa preludere anche alla presentazione di atti di indirizzo al Governo.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (PD), nell'esprimere apprezzamento per le finalità del provvedimento in esame, fa propri i timori già manifestati in ordine alla mancanza di risorse adeguate, che potrebbe pregiudicare l'effettività delle misure introdotte. In particolare, in tema di braccialetti elettronici, rileva che, se è condivisibile la previsione di un ricorso più ampio a tale strumento, problematico appare ipotizzare che ciò avvenga senza aggravii per le forze di polizia. Quanto all'istituzione del Garante dei detenuti, ritiene che occorrerebbe dotare l'autorità di poteri più incisivi, anche di tipo sanzionatorio, e di risorse tali da garantirne la piena operatività. Riguardo ai crediti d'imposta in favore degli enti che assumono lavoratori detenuti o internati, osserva che tra i beneficiari di tale misura sarebbe opportuno includere espressamente le associazioni di volontariato.

La senatrice [SIMEONI](#) (M5S), nell'unirsi alle perplessità già manifestate circa l'adeguatezza delle risorse, esprime l'avviso che l'accesso al lavoro delle persone detenute o internate dovrebbe essere favorito da un intervento diretto dello Stato, mentre agli enti privati dovrebbe essere affidata la creazione di lavoro per le persone incensurate.

La senatrice [EUCKSIA](#) (M5S) ritiene che le persone detenute o internate dovrebbero essere chiamate a contribuire, con il proprio lavoro, alla copertura dei costi di mantenimento del sistema penitenziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(91) Ignazio MARINO ed altri. - Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare

(163) Laura BIANCONI. - Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999

(258) SCILIPOTI. - Incentivi per la ricerca e disposizioni per favorire l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999

(294) BARANI. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e della loro cura

(487) DE POLI. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(513) DE POLI. - Disposizioni a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare

(831) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura. Istituzione dell'Agenzia nazionale per le malattie rare.

(1068) Manuela GRANAIOLO. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti dei pazienti affetti da malattie rare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.

La senatrice **GRANAIOLO (PD)** ritiene che, selezionando le parti migliori dei diversi disegni di legge in esame, si possa pervenire alla definizione di un testo che risponda finalmente alle istanze delle persone affette da malattie rare e dei relativi familiari. A suo avviso, è opportuno affrontare globalmente patologie eterogenee, accomunate da problematiche assistenziali e difficoltà diagnostiche simili, nonché da esiti talora invalidanti e da difficoltà di trattamento. Finalità principale dell'intervento dovrebbe essere quella di riconoscere e tutelare i diritti della persona affetta da malattia rara, prevedendo, come fanno quasi tutti i disegni di legge, l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni per il trattamento della patologia, nonché l'inserimento delle prestazioni nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Osserva che particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla definizione di "malattia rara", alla luce di parametri in continua evoluzione e della emersione di malattie prima sconosciute. Reputa opportuno prevedere il potenziamento delle reti assistenziali, oltre a iniziative di raccordo e di cooperazione tra le regioni, finalizzate alla creazione di aree interregionali di intervento assistenziale omogenee e integrate. In tema di farmaci orfani, ritiene condivisibile la previsione, recata da diversi dei disegni di legge, che essi siano immediatamente e gratuitamente disponibili. Per ciò che concerne il sostegno alla ricerca nel settore, auspica il vincolo di una percentuale *ad hoc* nell'ambito del Fondo nazionale per la ricerca, mentre in tema di formazione ravvisa l'opportunità di dedicare agli interventi in questione una quota delle attività annuali di aggiornamento professionale degli operatori sanitari. Esprime conclusivamente l'opinione che il testo unificato, la cui definizione è affidata ai relatori, dovrebbe imperniarsi sulla garanzia di adeguata tutela ai diritti delle persone affette da malattie rare, e di forme di sostegno concreto ai familiari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione autismo Toscana e dell'Istituto superiore di sanità svolte lo scorso 6 febbraio 2014, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.5.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
90ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute FADDA e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Ferruccio Fazio, già Ministro della salute.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, la [PRESIDENTE](#) dà la parola alla Relatrice per la replica e l'illustrazione di uno schema di parere.

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD), premesso di aver apprezzato e fatto proprie le indicazioni scaturite dal dibattito, dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FADDA, nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dalla Relatrice, ritiene particolarmente opportuno l'invito a tenere in adeguata considerazione i profili legati alle risorse, dal momento che troppo spesso si assegnano nuove incombenze agli enti territoriali senza prevedere contestualmente il trasferimento di risorse e strumenti adeguati: ciò si riverbera sull'effettività delle

misure e, in ultima analisi, sulla soddisfazione delle esigenze degli utenti. Suggerisce di inserire, nell'osservazione contraddistinta dalla lettera b) dello schema di parere, il riferimento anche alle *equipe* mediche, oltre che a quelle psico-socio-pedagogiche, operanti nell'ambito del sistema penitenziario.

La senatrice [MATTESINI](#) (PD) osserva incidentalmente che le misure recate dal provvedimento in esame non hanno un impatto solo sul personale degli enti di autonomia territoriale, ma anche su quello dipendente dallo stesso Ministero della giustizia.

La senatrice [PADUA](#) (PD), nell'associarsi a tale osservazione, segnala una recente circolare dell'amministrazione penitenziaria che, impedendo il rinnovo dei relativi contratti di collaborazione, a suo avviso penalizza gli operatori che per un certo periodo di tempo hanno prestato la loro attività a tutela della salute delle persone ristrette.

La [PRESIDENTE](#) rileva che il provvedimento in esame reca alcune prime misure non differibili per fare fronte alle acute criticità del sistema penitenziario, ma certamente non può porre completo rimedio a una situazione eccezionalmente complessa. Suggerisce di integrare lo schema di parere indicando la necessità di una verifica in merito all'effettività delle misure introdotte, attraverso la previsione di uno specifico ruolo referente del Garante dei detenuti nell'ambito della già prevista relazione periodica alle Camere.

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD) dichiara di accogliere le proposte di integrazione appena formulate.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rimarca la necessità di non ridurre, attraverso altri interventi di urgenza, le risorse destinate al sostegno delle attività di assistenza sociale e pone in rilievo l'importanza della leale collaborazione, soprattutto in tema di sanità penitenziaria, tra i Ministeri della giustizia e della salute e gli enti territoriali.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che lo schema di parere opportunamente sollecita lo stanziamento di risorse adeguate a favore dei servizi sociali e di quelli di salute mentale e per le tossicodipendenze, a maggior ragione alla luce della sentenza odierna della Corte costituzionale in merito alla normativa concernente gli stupefacenti.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (M5S) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore dello schema di parere, la cui formulazione è apprezzabile soprattutto nella parte in cui si evidenzia la necessità di non gravare i servizi territoriali di compiti aggiuntivi in assenza di risorse adeguate.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (FI-PdL XVII), pur apprezzando il lavoro svolto dalla Relatrice, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo, in ragione dell'insufficienza delle misure recate dal provvedimento rispetto alla situazione di criticità assoluta della sanità penitenziaria, ben rappresentata nel documento recentemente stilato dal Comitato nazionale di bioetica, del quale il Governo non sembra aver tenuto adeguatamente conto.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere, come riformulato, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo della procedura informativa.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVA

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizione del professor Ferruccio Fazio, già Ministro della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) rivolge un saluto all'ospite e gli cede la parola.

Il professor FAZIO svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice [CATTANEO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice per la procedura informativa, la senatrice [FUCKSIA](#) (*M5S*), il senatore

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*FI-PdL XVII*), relatore per la procedura informativa e la [PRESIDENTE](#).

Il professor FAZIO risponde alle domande.

Ringraziato l'ospite per la collaborazione, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine della seduta plenaria, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1288

La Commissione 12a,
esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;
considerato che il provvedimento reca misure apprezzabili, intese a porre rimedio alle gravi criticità della situazione carceraria, accentuando la funzione rieducativa della pena e ponendo le premesse per un più compiuto rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale, tra i quali, anzitutto, quello fondamentale alla salute;
rilevato che l'opportuna previsione di un maggiore ricorso a istituti come l'affidamento in prova al servizio sociale e l'invio in comunità, al fine di tutelare la salute delle persone affette da dipendenza patologica, comporterà maggiori oneri per il settore dell'assistenza sociale e per i servizi territoriali deputati alla cura del disturbo mentale e delle dipendenze patologiche;
ritenuto che debbano essere incrementate, al contempo, le risorse delle *equipe* psico-socio-pedagogiche che operano all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, al fine di assicurare una reale presa in carico delle persone ristrette, allo stato resa difficile dalla esiguità di personale e di strumenti;
considerato che l'Autorità garante dei detenuti, opportunamente istituita dal provvedimento, deve essere posta in condizione di operare con incisività al fine di assicurare ogni necessaria tutela ai diritti

delle persone ristrette, tra i quali quello fondamentale alla salute;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti l'opportunità di accompagnare le disposizioni concernenti l'affidamento in prova ai servizi sociali e l'invio in comunità con misure dirette a incrementare le risorse a disposizione dei servizi sociali, dei servizi di salute mentale e di quelli per le tossicodipendenze, anche potenziando gli organici e le attività formative e di aggiornamento del personale;
- b) si valuti l'opportunità di incrementare le risorse delle *equipe* psico-socio-pedagogiche che operano all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, al fine di assicurare una reale presa in carico delle persone ristrette;
- c) si valuti l'opportunità di attribuire all'Autorità garante dei detenuti poteri di natura anche sanzionatoria, nonché una struttura che consenta un efficace espletamento delle attività ispettive, nonché il compito di verificare l'effettività della misura concernente il ricorso al braccialetto elettronico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1288

La Commissione 12a,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;

considerato che il provvedimento reca misure apprezzabili, intese a porre rimedio alle gravi criticità della situazione carceraria, accentuando la funzione rieducativa della pena e ponendo le premesse per un più compiuto rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale, tra i quali, anzitutto, quello fondamentale alla salute;

rilevato che l'opportuna previsione di un maggiore ricorso a istituti come l'affidamento in prova al servizio sociale e l'invio in comunità, al fine di tutelare la salute delle persone affette da dipendenza patologica, comporterà maggiori oneri per il settore dell'assistenza sociale e per i servizi territoriali deputati alla cura del disturbo mentale e delle dipendenze patologiche;

ritenuto che debbano essere incrementate, al contempo, le risorse delle *equipe* mediche e psico-socio-pedagogiche che operano all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, al fine di assicurare una reale presa in carico delle persone ristrette, allo stato resa difficile dalla esiguità di personale e di strumenti;

considerato che l'Autorità garante dei detenuti, opportunamente istituita dal provvedimento, deve essere posta in condizione di operare con incisività al fine di assicurare ogni necessaria tutela ai diritti delle persone ristrette, tra i quali quello fondamentale alla salute;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti l'opportunità di accompagnare le disposizioni concernenti l'affidamento in prova ai servizi sociali e l'invio in comunità con misure dirette a incrementare le risorse a disposizione dei servizi sociali, dei servizi di salute mentale e di quelli per le tossicodipendenze, anche potenziando gli organici e le attività formative e di aggiornamento del personale;
- b) si valuti l'opportunità di incrementare le risorse delle *equipe* mediche e psico-socio-pedagogiche che operano all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, al fine di assicurare una reale presa in carico delle persone ristrette;
- c) si valuti l'opportunità di attribuire all'Autorità garante dei detenuti poteri di natura anche sanzionatoria, nonché una struttura che consenta un efficace espletamento delle attività ispettive, nonché il compito di verificare l'effettività delle misure introdotte dal provvedimento, riferendo in

proposito nell'ambito della prevista relazione periodica al Parlamento.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1288
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Titolo breve: *Decreto-legge 146/2013: diritti detenuti e sovraffollamento carcerario*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 190 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2014

Attività (esito)

Dibattito connesso

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 febbraio 2014 alle ore 13:00

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

[N. 193 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2014

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Questioni procedurali

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Discussione generale

[N. 194 \(ant.\)](#)

18 febbraio 2014

Discussione generale

Repliche dei relatori e del Governo

Conclusa la discussione generale.

[N. 195 \(ant.\)](#)

19 febbraio 2014

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 9 del decreto-legge (respinti emendamenti; accolti odg).

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 147, contrari 95, astenuti 0, votanti 242, presenti 243.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 190 (pom.) del 12/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

190a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).

Si dà lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,09).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al corrente calendario dei lavori.

Oggi pomeriggio, concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul finanziamento dei partiti, l'Assemblea passerà all'esame del disegno di legge concernente l'introduzione del reato di tortura nel codice penale.

Domani mattina, alle ore 10, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sulla vicenda dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno.

L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani prevede inoltre l'illustrazione delle mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.

Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio, alle ore 16, il Ministro per gli affari europei risponderà a quesiti sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea e sul coordinamento europeo delle politiche di riforma e crescita economica.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di lunedì 17 febbraio per l'esame del decreto-legge in materia di riduzione della popolazione carceraria. Saranno inoltre discussi i decreti-legge recanti disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture e calamità; piano «Destinazione Italia»; proroga missioni internazionali. A tal fine, sono previste sedute con votazioni fino a venerdì 21 febbraio.

Il calendario della settimana dal 25 al 27 febbraio prevede, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge di proroga di missioni internazionali, il decreto-legge sugli automatismi stipendiali del personale della scuola, l'eventuale seguito del disegno di legge sul reato di tortura, le mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico; il disegno di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e sui magistrati cessati da cariche politiche, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 27 febbraio si svolgerà il *question time* con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto all'unanimità di rinviare in Commissione il disegno di legge sul reato di negazionismo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e elezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al corrente calendario dei lavori.

Mercoledì	12	febbraio	pom.	h. 16-20,30	- Seguito disegno di legge n. 1213 - Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti (<i>Scade il 26 febbraio</i>) - Disegno di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Giovedì	13	febbraio	ant.	h. 10	- Informativa del Ministro degli affari esteri sulla vicenda dei due fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone - Mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (<i>illustrazione</i>)

Giovedì	13	"	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro per gli affari europei su: - semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea - coordinamento europeo delle politiche di riforma e crescita economica

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1288 (Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 14 febbraio.

Lunedì	17	febbraio	pom.	h. 17-20,30	- Disegno di legge n. 1288 - Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 21 febbraio</i>) - Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (<i>Scade il 28 febbraio</i>) - Disegno di legge n. 1299 - Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia" (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 21 febbraio</i>) - Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali (<i>Scade il 17 marzo</i>)
Martedì	18	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Martedì	18	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Mercoledì	19	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30	
Venerdì	21	"	ant.	h. 9,30 (se necessaria)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1299 (Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia") dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 17 febbraio.

Martedì	25	febbraio	pom.	h. 16-20,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali (<i>Scade il 17 marzo</i>)
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola (<i>Scade il 24 marzo</i>)
Mercoledì	26	"	pom.	h. 16-20,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale - Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 116 e connessi - Ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche - Discussione di mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare
Giovedì	27	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1254 (Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola) e n. 116 e connessi (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e disposizioni sui magistrati cessati da cariche politiche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 24 febbraio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 1213
(Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1288
(Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215
(Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali,
infrastrutture, calamità)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'

FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1299
(Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia")
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'

SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei porre due questioni. Innanzitutto, il fatto che avete fissato l'esame del decreto-legge cosiddetto svuota carceri per la seduta di lunedì prossimo: il che, stante i tempi di trattazione del decreto-legge e principalmente i tempi di scadenza per la conversione del decreto-legge, equivale a dire che il Senato, come al solito, non dovrà fare altro che timbrare il testo che proviene dalla Camera.

Segnalo a tutti che il disegno di legge è stato presentato il 23 dicembre del 2013 e che è pervenuto al Senato pochi giorni fa, a meno di due settimane dalla scadenza del termine di conversione.

Orbene, mi ero permesso di rappresentare al Presidente del Senato come vi fosse la necessità di una calendarizzazione di questo decreto-legge per la giornata di domani, anche perché nel corso della discussione generale erano emerse, da parte di diversi componenti della Commissione, diverse critiche al testo proveniente dalla Camera; conseguentemente, era stata manifestata la volontà di procedere a delle ridotte modifiche. L'anticipazione della discussione di questo decreto-legge alla giornata di domani avrebbe consentito tranquillamente di concludere l'esame del decreto-legge nella giornata di lunedì e, come spesso è accaduto nel passato, signor Presidente, la *navette* con la Camera dei deputati avrebbe consentito alla Camera di varare il testo con quelle poche modifiche che si erano eventualmente apportate.

Sottopongo ora all'Aula un problema diverso, che trova, anche questo, condivisione da parte dei componenti della Commissione giustizia che sono intervenuti sul punto specifico.

A parere di chi vi parla, e a parere di diversi componenti della Commissione giustizia, il decreto-legge che ci proviene dalla Camera è viziato da incostituzionalità con riferimento all'articolo 2, comma 1-ter. Articolo questo che, contrariamente a quanto previsto dal procedimento minorile, pone un'eccezione sulla determinazione della pena ai fini dell'emissione della custodia cautelare; la conseguenza è che i minorenni che vengono, per ipotesi, accusati del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico in materia di stupefacenti, e cioè di attività di cessione, piccolo spaccio e quant'altro, in ragione di una modifica che è stata apportata dalla Camera con riferimento al testo del decreto-legge, possono essere

raggiunti da custodia cautelare, in quanto per questa specifica ipotesi di reato non si può calcolare la diminuzione della minore età, che invece può essere calcolata per tutti gli altri reati commessi dai minorenni.

È evidente una sperequazione, è evidente una disparità di trattamento, ma è anche evidente la mancata individuazione di quei criteri di ragionevolezza ripetutamente affermati dalla Corte costituzionale per giustificare dei trattamenti di natura diversa, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione.

Perché allora sto facendo questo discorso? Comprendo le necessità del Governo, anche se probabilmente il Governo, che ben conosce le dinamiche parlamentari, ove mai avesse inteso presentare quel decreto? legge non il 23 dicembre ma dieci giorni prima o dopo la pausa natalizia avrebbe consentito anche al Senato, in seconda lettura (il bicameralismo mi pare sia ancora perfetto), di svolgere fino in fondo il suo ruolo.

Comprendo che da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene vi è la necessità di portare a casa questo decreto-legge nel testo licenziato dalla Camera; vi dico però che componenti di diversi schieramenti politici della Commissione giustizia, e non tutti di opposizione, convengono sull'incostituzionalità di questa norma.

Chiedo allora all'Aula la ragione per la quale, ben potendolo fare, non si possa anticipare la calendarizzazione di questo decreto-legge, per ovviare a questa - dal nostro punto di vista - evidente incostituzionalità, in modo da rimandare lunedì prossimo il decreto-legge alla Camera, che lo voterà nella sola modifica sulla quale vi è convergenza da parte di tutti i Gruppi, salvo, evidentemente, la legittima azione politica di tutti gli altri Gruppi tesa a tentare di modificare in maniera diversa il decreto-legge.

Né, signor Presidente, può creare qualche problema il possibile atteggiamento ostruzionistico di determinati Gruppi, perché ella ben sa come il Regolamento del Senato preveda dei meccanismi idonei ad ovviare a tale possibilità.

Vorrei svolgere una seconda considerazione, dopo aver ascoltato la parte finale delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo. Mi riferisco alla restituzione alla Commissione del disegno di legge sul negazionismo.

Signor Presidente, questo provvedimento, dopo essere stato licenziato dalla Commissione giustizia, il giorno dopo è stato ad essa riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante, perché sul punto vi era evidentemente l'accordo da parte di tutti i Gruppi; tale assegnazione in sede deliberante è poi venuta meno in esito, come prescritto dal Regolamento, alla richiesta di alcuni senatori.

Non comprendo le ragioni per le quali questo provvedimento viene restituito alla Commissione giustizia. Se i *boatos* equivalgono alla realtà, mi sembra di capire che la Commissione giustizia dovrebbe procedere allo svolgimento di audizioni e, quindi, aprire al suo interno un dibattito di natura culturale, storica e filosofica e quant'altro, i cui contorni - devo dirlo con molta franchezza - sono sufficientemente noti alla Commissione stessa.

In ogni caso, questa è la decisione della Conferenza dei Capigruppo, ma vorrei essere estremamente chiaro nei confronti dell'Aula. Se si tratta di svolgere delle audizioni ed eventualmente, dopo di esse, riaprire la fase emendativa per talune modifiche al testo, comunico con molta tranquillità all'Aula che la Commissione giustizia è attualmente impegnata nell'esame di diversi e molteplici provvedimenti che riguardano la custodia cautelare, l'omofobia e tutto il comparto del settore civile tra regolamentazione delle coppie di fatto, unioni civili e quant'altro, oltre ad una indagine conoscitiva sul sistema carcerario. Pertanto, signor Presidente, queste audizioni, se d'uopo, verranno doverosamente svolte dalla Commissione giustizia nei tempi e nei modi stabiliti dal suo Ufficio di Presidenza, con riferimento alla programmazione e alle priorità di lavoro interne alla Commissione stessa. Ciò vuol dire che nessuno si immagini che da qui a quindici giorni quel testo possa tornare in Aula.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le questioni ora poste in Aula dal Presidente della Commissione giustizia.

La seconda parte della sua riflessione ci trova concordi. Il presidente Palma dà conto di un lavoro svolto e di diversi provvedimenti che sono stati pensati, discussi ed elaborati in Commissione e che adesso sono per così dire maturi per arrivare all'esame dell'Aula ed essere approvati. Come avete tutti ascoltato, si tratta di argomenti molto interessanti, vitali ed attuali, su cui, in alcuni casi, abbiamo ritardi storici non più sopportabili dalla società italiana. Per alcuni provvedimenti siamo nella condizione di poter rispondere in modo scattante e veloce a questioni aperte sul tema della giustizia nel nostro Paese.

La prima questione che il Presidente ha posto riguarda la modifica del decreto-legge svuota carceri, che dovremmo approvare in tempi rapidi, perché ricordo all'Assemblea che scade il 21 febbraio, ed è una scadenza che è a ridosso dei lavori parlamentari e che, in particolare - scusatemi l'espressione - è addosso ai lavori del Senato.

Al Senato vige la regola di esaminare i decreti-legge in un tempo di trenta giorni, in modo da consegnarli alla Camera dando all'altro ramo del Parlamento la possibilità di fare un'autonoma valutazione e poter eventualmente correggere il testo, in modo che la terza lettura non sia impedita di fatto da una corsa impossibile contro il tempo. Così non è per la Camera, e in Senato abbiamo dovuto sottolineare spesso questo dato, consapevoli però che in qualche caso anche noi abbiamo utilizzato più tempo di quello previsto. In sostanza, dobbiamo evitare, come dicevo oggi a diversi senatori, che si crei un bicameralismo dispettoso nell'ultimo tratto di questa riflessione che stiamo svolgendo nel nostro Paese sul bicameralismo perfetto e su come s'intende superarlo.

Colleghi, sulla vicenda della presunta incostituzionalità paventata dal Presidente, che motiverebbe la necessità di una modifica da fare qui in Senato, quasi una modifica oggettiva, noi ci siamo interrogati in queste ore facendo un approfondimento. Vi debbo dire che la questione è aperta, perché da parte nostra c'è un'altra valutazione. Colleghi, senza cadere in tecnicismi che rischiano di annoiare l'Assemblea e che rientrano specificamente nella competenza della Commissione giustizia, sulla vicenda dei minori ci riferiamo all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge, che riguarda le misure cautelari diverse dal carcere per l'imputato minorenne, che sono previste nell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998, e sono tutte diverse dalla custodia cautelare.

Con l'emendamento approvato dalla Camera si è inserita una fattispecie autonoma che riguarda lo spaccio cosiddetto di lieve entità, punito fino a un massimo di cinque anni, e si consente al giudice di applicare, ove ritenga, la misura del collocamento in comunità del minorenne. Attenzione, colleghi, perché l'emendamento approvato alla Camera non riguarda in nessun modo la custodia cautelare in carcere del minorenne, disciplinata dall'articolo 23 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998, e che tra l'altro - questo è un punto su cui vorrei la massima attenzione - può essere applicata solo per delitti non colposi per i quali è previsto l'ergastolo o la pena di reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Così può essere considerata la vicenda del rapporto della detenzione e della custodia del minore con il carcere: ripeto, si può applicare solo in casi non colposi e per i quali è previsto l'ergastolo o la pena di reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Quindi, la modifica fatta alla Camera non va a toccare questo aspetto, e la questione, per quanto problematica e aperta, della costituzionalità, da un approfondimento che abbiamo fatto noi, anche in sede tecnica, non inficia su questo punto il decreto. Pertanto la valutazione dell'Assemblea può essere anche da questo punto di vista più serena e può accedere alla proposta della calendarizzazione, senza che si possa pensare che si sta facendo una scelta che va a premiare un provvedimento della Camera che ha una manifesta incostituzionalità su questo punto.

PRESIDENTE. Colleghi, riassumo la proposta del presidente Palma: si propone che la discussione del decreto-legge già calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per lunedì venga anticipata a domani mattina.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Palma.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da

me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1213) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Relazione orale)(ore 16,29)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1213.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Resta da esaminare l'emendamento 5.500, sul quale invito il senatore Segretario a dare lettura del parere della 5a Commissione permanente.

BERGER, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.500, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE MONTE, relatrice. Esprimo parere favorevole.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi rimetto all'Aula.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, volevo chiedere un chiarimento alla relatrice. Con l'emendamento così riformulato non si comprende bene se la somma di 5.000 euro può essere anche la somma di tanti versamenti singoli, anche di un euro, o vale per ciascun soggetto erogatore. Secondo me, questo andrebbe precisato. Parlo delle somme superiori a 5.000 euro versate da uno stesso soggetto. Se il contributo viene da 500 soggetti per 10 euro credo che non debba esserci questo obbligo di presentazione della dichiarazione.

DE MONTE, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MONTE, relatrice. L'emendamento si riferisce alla somma annua ricevuta direttamente o a mezzo di comitati. Si riferisce pertanto alla singola persona.

PRESIDENTE. Svolgo il ruolo di interprete. La domanda è: se ci sono 5.000 persone che contribuiscono in ragione di un euro, ciascuna di queste viene indicata?

DE MONTE, relatrice. Ciascuna persona.

PRESIDENTE. Allora credo che il dubbio del senatore Zeller sia fondato.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Mi scusi, Presidente. A mio avviso, dopo «a titolo di liberalità eccedenti» andrebbe aggiunto «per ciascun soggetto». Così sarebbe chiaro.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Il testo a me pare abbastanza chiaro. Sarebbe sufficiente sostituire «eccedente» con «superiore», perché è esattamente la dizione che troviamo all'articolo 5, comma 3,

dove si legge: «Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000 (...)». Non si capisce perché non sia possibile ricorrere alla dizione utilizzata per i partiti anche per il singolo eletto.

PRESIDENTE. Colleghi, vi è innanzitutto un problema di collegamento: c'è un soggetto al singolare e un aggettivo, «eccedenti», al plurale, che francamente non si capisce come sia collegato.

Relatrice, cosa ne pensa se noi scrivessimo «per ogni importo eccedente la somma di»? Così è chiaro a cosa è riferito.

DE MONTE, *relatrice*. Questo infatti mi sembra l'intendimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Concorda, senatrice De Petris?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Credo che basterebbe riprendere il testo originale, che individua la stessa dizione utilizzata nel testo del decreto, in cui si dice «superiore a 5.000 euro». Va bene la definizione «per ogni importo», ma non «eccedente», altrimenti significa che si deve dichiarare solo la differenza eccedente i 5.000 euro.

PRESIDENTE. Quando si dice «per ogni importo eccedente» non si fa riferimento alla differenza.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Ma non usiamo la parola «eccedente», allora: usiamo la parola «superiore».

PRESIDENTE. Va bene: «per ogni importo superiore alla somma di». Relatrice, cosa ne pensa?

DE MONTE, *relatrice*. Concordo sulla formulazione proposta dalla senatrice De Petris.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 5.500 (testo 2).

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.500 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

MARAN (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Invito i colleghi che desiderano allontanarsi dall'Aula a farlo rapidamente.

Mi rivolgo a tutto il gruppetto nell'emicloio a sinistra, proprio sotto il senatore Maran: capisco che vi siano ampie discussioni governative in atto, ma possono essere svolte anche nella sala Garibaldi. (*Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII*).

MARAN (*SCpI*). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Scelta Civica voterà a favore del provvedimento.

Il testo in votazione dispone, in primo luogo, la soppressione graduale del finanziamento pubblico

diretto ai partiti, quale inteso e realizzato dagli anni '70 ad oggi. In secondo luogo, al posto della contribuzione pubblica diretta, si prefigura che il finanziamento agevolato ai partiti sia opera dei privati. Vi è poi un terzo elemento che connota l'impianto del provvedimento: l'intento di condizionare tale agevolazione al rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità interne ai partiti.

Sappiamo che una qualche forma di finanziamento pubblico della politica esiste in ogni democrazia e che il finanziamento alimenta la meccanica di una democrazia. Sappiamo anche che un cattivo finanziamento - ossia configurato in modo tale da non consentire alla politica di fornire i rendiconti che è tenuta a dare, com'è avvenuto nell'esperienza italiana - ha ridotto e riduce la politica ad emblema dell'autoreferenzialità, ha allontanato e allontana gli eletti dagli elettori ed è diventato il maggior ostacolo all'allargamento della partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi propri del sistema democratico. Da qui la decisione di abolire il finanziamento pubblico e dunque di affrontare il problema della ricerca dei fondi necessari nella società.

Le erogazioni liberali sono strumenti che la maggior parte degli ordinamenti conosce e sono leve utili a spingere i partiti a stare nella società, incentivandoli a ricercare un sostegno economico tra i privati, come simbolo e segnale di partecipazione attiva alle idee politiche che essi sostengono. In questo quadro, i controlli, la trasparenza e la divulgazione del finanziamento ricevuto, oltre che la predeterminazione, tanto dei soggetti erogatori, quanto dei livelli di finanziamento che si possono ricevere, rappresentano gli architravi della democrazia, senza contare che un efficace sistema di finanziamento della politica è strutturalmente connesso ad una disciplina legislativa che regoli i partiti politici.

Questi sono gli orientamenti ai quali ci siamo ispirati nel corso dell'esame del testo e ai quali si ispirano i nostri emendamenti, sottolineando anche le implicazioni ed i rischi della scelta che stiamo compiendo. Riteniamo tuttavia che il rapporto fra partiti e democrazia debba modificarsi radicalmente rispetto a quello del passato, che è caduto in crisi, e che la sua ricostruzione in una forma sostanzialmente uguale non sia praticabile e nemmeno auspicabile.

Tornare indietro non è un'opzione anche per un'altra fondamentale ragione: vi è un gravissimo problema di efficienza e di affidabilità del sistema politico istituzionale; la politica non decide, rappresenta poco e male e non risponde ai requisiti minimi di etica pubblica. In tutte le società industriali avanzate la gente è diventata più autonoma e sfida le *élite*, ma le difficoltà degli italiani (bassi salari, alta disoccupazione e disuguaglianza crescente) rischiano di trasformare le preoccupazioni economiche in risentimento. Dalla sfiducia alla rabbia il passo è breve e, prima che le difficoltà e il risentimento crescano ulteriormente, l'Italia deve optare per le riforme. Dobbiamo offrire un cambiamento sia nelle politiche che nel modo di fare politica, a cominciare dai costi: ma non si tratta soltanto di questo, bensì della legittimazione della politica. Il problema che molti preferiscono rimuovere è che la classe politica tutta e anche la politica come attività sono completamente delegittimate agli occhi dei cittadini.

I costi naturalmente sono importanti, ma l'indignazione dell'opinione pubblica per questo aspetto è in verità la spia di un problema più ampio: il sentimento prevalente è che i politici siano inutili, non facciano il loro mestiere e pensino solo ad arricchirsi. All'origine vi sono la reale perdita di ruolo della politica nazionale nelle condizioni della globalizzazione e la ricerca di un capro espiatorio per la drammatica condizione di declino in cui si trova l'Italia. Ricordate quanto scriveva il Manzoni: «Impiccarli! impiccarli!; e salterà fuori grano da tutte le parti».

Vi è però anche un oggettivo scadimento di qualità della classe politica, dovuto soprattutto alla stagnazione politico-culturale di questi anni. Bisogna perciò approfittare del momento - e la crisi economica è una ragione in più, semmai - per realizzare quei mutamenti costituzionali ed istituzionali necessari da moltissimo tempo, di cui il finanziamento è solo un tassello.

I veri costi della politica, però, sono innanzitutto quelli di transizione, ossia i rallentamenti, nel migliore dei casi (e le tangenti, nel peggiore), dovuti alla presenza diffusa di intermediazioni politiche ed alla crescita costante ed inesorabile dell'interposizione pubblica, tramite l'attività dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Sono ormai molti milioni gli italiani le cui opportunità di

guadagno e di carriera dipendono pesantemente dalle decisioni discrezionali di funzionari, dirigenti e amministratori pubblici. È questo il vero costo che la politica impone al Paese. È questo il mare che, prima di ogni cosa, dovremmo cercare di prosciugare; questo è il punto su cui bisogna intervenire con decisione. Si tratta di ridurre gli spazi della gestione politica in tutta la società, per lasciare la politica alla sua vera e più nobile funzione. Proprio per questo abbiamo sollecitato, colleghi, la sperimentazione del contratto di ricollocazione e abbiamo sottolineato la scorrettezza dell'uso della cassa integrazione. Se vogliamo voltare pagina occorre sperimentare e praticare il necessario collegamento funzionale tra politiche passive e politiche attive del lavoro; semmai usiamo le risorse per estendere il trattamento di disoccupazione.

Per questo ci siamo concentrati sul nodo delle fondazioni che ricevono finanziamenti da società pubbliche e aziende sulle quali i beneficiari (le personalità politiche al loro vertice) hanno esercitato funzioni di controllo. Siamo colpiti, ma anche sorpresi, dall'atteggiamento conservatore del Partito Democratico. Vediamo di capirci. Se si ritiene che il finanziamento pubblico diretto ai partiti vada mantenuto, lo si dica: esiste in tutte le democrazie moderne. Ma noi siamo contrari, fermamente contrari, alla prosecuzione delle vecchie abitudini e delle vecchie pratiche con altri mezzi.

I grandi *think tank* italiani, i pensatoi italiani, sono stati prima un affare di Stato (dallo SVIMEZ alla Banca d'Italia), poi un percorso intrapreso da alcuni pionieri (dal Mulino allo IAI), infine un affare di partito (dall'Istituto Sturzo alla Fondazione Gramsci). Per gli americani molti di essi non dovrebbero neanche essere definiti *think tank*, perché, come sempre, è difficile la riproducibilità di un modello anglosassone. La cornice è quella di un sistema di tassazione non assimilabile a quello italiano; il dibattito politico nel nostro caso è assai meno strutturato; vi è la mancanza di un sistema articolato di porte girevoli tra istituzioni e centri di ricerca. Oggi in Italia si è aperta la stagione del *think tank* personale, il nuovo modello di consigliere del principe (da Italianieuropei a Farefuturo). Questo è avvenuto in concomitanza con il processo di personalizzazione della politica (non solo in Italia) e di destrutturazione organizzata dei partiti politici: i *think tank* legati ai *leader* politici nati dopo il 1989 sono ben undici in Italia. Facciamo finta di nulla? Se qualcuno deve possedere i politici, allora tanto vale che sia il popolo italiano, specialmente in un contesto in cui rischiamo che alcune aziende pubbliche diventino i principali finanziatori di questi pensatoi o di correnti di partito, al cui vertice siedono le stesse personalità che avrebbero dovuto o dovrebbero controllarle.

Noi sappiamo che ristrutturare il sistema politico non è facile come cambiare una gomma bucata, anche perché pochi pezzi della società italiana si possono dire davvero estranei ad esso, estranei a quella esperienza che abbiamo alle spalle. Nel dopoguerra i partiti popolari riuscirono a legare un popolo che non aveva conosciuto mai la democrazia alle istituzioni profondamente democratiche; allora venivamo dal fascismo e dalla guerra e tutti vedevano i guasti del totalitarismo, e la democrazia sembrava la medicina per tutti i mali. Il guaio è che oggi tutti vedono i difetti della democrazia e in molti possono essere tentati da soluzioni autoritarie o plebiscitarie.

Per questo è venuto il momento di un grande sforzo di riforma dello Stato, è venuto il momento di cambiare. Per questo sforzo, Scelta Civica metterà disposizione le proprie risorse. (*Applausi dai Gruppi SCpI e PI e della senatrice Bisinella. Congratulazioni*).

[MAURO Giovanni](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, durante la discussione generale abbiamo sentito le diverse posizioni su questo tema così delicato (il finanziamento pubblico dei partiti), e riflettevo sul fatto che la necessità di una legislazione, per così dire, d'impeto si ripropone con maggior vigore ogniqualvolta ci troviamo in presenza di scandali che indignano l'opinione pubblica, per cui magari facilmente si cede alla tentazione di cavalcare un'onda emotiva più che pensare con ponderazione ai possibili effetti futuri dell'abolizione totale del finanziamento diretto ai partiti.

Per la verità, l'Italia sta vivendo una stagione in cui è molto facile indulgere al populismo e all'antipolitica. Quando la gente soffre economicamente e la politica è poco incisiva su questo fronte è

facile che la politica stessa venga attaccata e mostri tutta la sua fragilità. Figurarsi poi se al proprio interno scoppiano scandali legati al cattivo uso del denaro pubblico. Tuttavia nostro dovere è anche quello di respingere ogni demagogia e ogni facile populismo e imboccare la strada stretta e scomoda di chi sceglie di avere l'onestà intellettuale di affermare che l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti costituisce un grosso pericolo per la democrazia stessa. Con questo intendo dire che, non appena il finanziamento pubblico diretto sarà sparito del tutto, il fare politica diventerà inevitabilmente appannaggio soltanto dei partiti più facoltosi, che magari conterranno tra i propri finanziatori grossi imprenditori, grossi industriali, piuttosto che soggetti economicamente deboli.

Quindi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge di abolizione del finanziamento pubblico, su cui ci apprestiamo ad esprimere il voto, presenta già profili di diseguaglianza, nel senso che viene meno la parità di condizioni per fare politica. Lo abbiamo sentito più volte in questa Assemblea, e lo voglio ribadire: il pericolo più grande che l'abolizione del finanziamento pubblico potrà recare con sé è che accanto a piccoli donatori, ovvero i simpatizzanti e i militanti, facciano ingresso sulla scena dei veri e propri investitori, che potranno letteralmente comprarsi il partito prescelto, pensando di farlo diventare lo strumento attraverso cui potenziare i propri interessi.

Quindi questo decreto assicura soltanto una cosa: ovvero che i partiti potranno organizzarsi, ma in maniera impari. Inoltre - diciamolo francamente - il decreto in esame sembra concepito da qualcuno che non ha mai fatto vita di partito, che cioè sembra non avere contezza degli oneri che occorre sostenere, ad esempio, per la celebrazione di un congresso o per il mantenimento di una sezione sul territorio (o almeno, questo vale per chi pensa che la partecipazione democratica alla vita politica si attui ancora attraverso un rapporto diretto con la gente, con un contatto fisico, e non semplicemente con un rapporto virtuale attraverso la Rete), per non parlare del previsto obbligo di certificazione esterna del rendiconto, attività anch'essa estremamente onerosa e che difficilmente un partito potrà permettersi senza contributo pubblico. O devo forse credere che chi ha concepito questa norma è talmente ingenuo da non sapere quanto costa affidarsi a società di certificazione esterna?

La democrazia vive solo se viene garantita la libertà di associarsi liberamente in un partito e di concorrere in maniera democratica a determinare la politica nazionale: questo, almeno, è il dettato dell'articolo 49 della Costituzione. Ma questa capacità di concorrere alla determinazione della politica nazionale non è argomento che può essere sganciato da quello dell'indipendenza economica dei partiti. Oggi come ieri, l'indipendenza economica dei partiti, il loro essere sganciati dai finanziamenti privati, è il baluardo contro la corruzione. Non vorrei dover ricordare ancora una volta lo scandalo Trabucchi, degli anni Sessanta, e lo scandalo dei petroli, di cui abbondantemente abbiamo sentito parlare durante queste giornate di dibattito. Cari colleghi, non possiamo avere la memoria corta e non possiamo consentire che una politica oggi davvero debole si faccia travolgere dall'onda emotiva di chi, in nome dello sconcerto destato dagli scandali che hanno interessato gruppi istituzionali, cavalcase questa tigre convinto che ciò gli farà lucrare chissà quali consensi elettorali. Valga un esempio per tutti: nel 2012 le somme destinate al finanziamento pubblico sono state dimezzate, ed è stato certamente un fatto apprezzabile, ma quale ritorno, in termini di consenso, ciò ha portato ai partiti? Non c'è stato alcun ritorno, cari colleghi! Si è fatto ricorso al concetto di casta, mettendo tutti all'interno di un unico calderone, abitato da ladri e delinquenti, dimenticando che la vera casta, capace di pilotare il sentimento diffuso dell'antipolitica è proprio quella delle potenti *lobby* economiche. Cari colleghi, ignorare ciò equivale a nascondere la testa sotto la sabbia o, peggio, a perdere la lucidità per paura di attrarre gli strali dei sobillatori dell'odio nei confronti della politica. Infatti, un conto è contrastare, perseguire e condannare il cattivo uso dei soldi pubblici, imponendo regole stringenti e più rigorose alla giustificazione delle spese; un altro è consentire che la sopravvivenza di un partito politico, soprattutto se territoriale o di più debole portata, sia subordinata esclusivamente ai gesti di liberalità dei privati. Se poi tali privati sono anche portatori di interessi particolari, lo scenario diventa davvero inquietante.

Quindi, cari colleghi, il sentimento che proviamo rispetto a questo decreto di abolizione è di grande disagio, perché vediamo i partiti e la politica sotto ricatto: altro che indipendenza, altro che cuori buoni

di piccoli donatori, altro che assenza di interferenze da parte dei futuri finanziatori! E perché il presidente Letta ha voluto lanciare questa decretazione d'urgenza, se non per dare risposta ad un ricatto morale che ormai si era diffuso? Perché non utilizzare altri strumenti, a disposizione sempre del Governo o delle altre autorità dello Stato, per porre fine al malcostume che si annidava nell'ambito del finanziamento ai partiti? Abbiamo una relazione della Corte dei conti, riferita all'anno 2012, che dice che solo il 25 per cento dei soldi dati come finanziamento ai partiti avevano delle pezze giustificative; solo il 25 per cento! La Corte dei conti stessa, anno per anno, ci indica qual è il luogo dove intervenire per scacciare il malaffare. Sarebbe stata quella la strada da seguire, perché non stiamo certo a difendere i mariuoli o, peggio, gli esecratori della democrazia, che con i loro comportamenti fanno disaffezionare il popolo dalla politica e dai partiti. Invece di colpire lì in maniera esemplare, si è preferito emanare un provvedimento che non avrà nessun effetto e nessuna efficacia.

Cari amici, vi do appuntamento fra cinque anni, quando dovremo valutare quello che oggi stiamo realizzando: non avremo dato neanche un barlume di soluzione a questo problema. Non possiamo quindi fare finta che questo decreto non porterà, se approvato, a conseguenze nefaste. Non vorrei fare la Cassandra in quest'Aula, ma - credetemi - non vorrei trovarmi domani nel ruolo antipatico di quello che potrebbe affermare: «lo avevamo detto». Sarebbe davvero una magra consolazione.

Per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, a nome del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, il voto contrario a questo provvedimento, cosciente di rendere un servizio alla democrazia, al pluralismo e al diritto che anche quelle formazioni politiche che non la pensano come noi hanno di sopravvivere. *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII Legislatura).*

Saluto ad una rappresentanza delle case famiglia di Napoli

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare i ragazzi delle case famiglia di Napoli con i loro educatori, che oggi a pranzo sono stati ospiti del nostro Senato e a cui va la nostra solidarietà, anche per le difficoltà che stanno vivendo sotto l'aspetto dei sostegni economici. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213 (ore 16,55)

ALBERTINI (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (PI). Signor Presidente, il Gruppo Popolari per l'Italia voterà a favore di questo provvedimento, ma con una sofferta criticità, così tangibile che buona parte del Gruppo non sarà presente in Aula quando sarà effettuata la votazione. Nel mio breve intervento troverete qualche argomento di riflessione per giustificare questo atteggiamento variegato.

Noi aspettiamo questa legge dal 1993, da quando il popolo italiano si è espresso negando il finanziamento pubblico ai partiti. Ma, presidente Calderoli, mi rivolgo a lei con simpatia ed anche con un pizzico di ironia: ricorderà che il compianto tesoriere Maurizio Balocchi della Lega, il sagacissimo tesoriere Balocchi, inventò, cassato il finanziamento pubblico dei partiti, la legge sui rimborsi elettorali, che quadruplicò l'ammontare delle somme per voto da inoltrare ai partiti. Trovò immediatamente il consenso di tutti i segretari dei partiti di allora e si avviò un percorso autostradale verso un allargamento davvero esponenziale dei costi della politica. Ora potremmo dire, parafrasando la nota frase *nomina sunt consequentia rerum*, che il compianto Balocchi inventò: *res sunt consequentia nominum*.

Da allora vi fu una serie di azioni, non tutte commendevoli, nell'utilizzare questi fondi. L'opinione pubblica ne ebbe disgusto e ci furono degli scandali, anche recentissimi, che aggravarono questo stato

di cose, tanto da indurre il nostro Governo, il Governo che sosteniamo, a porre questa legge nel suo programma.

È anche per questa ragione che noi votiamo questo provvedimento, ma non possiamo negare che non siamo completamente convinti che tutto sia fatto con un profilo di convenienza completa (di correttezza istituzionale forse sì) per il rispetto della democrazia, come vorremmo.

Alcuni degli emendamenti presentati da nostri esponenti non sono stati valutati con attenzione dal Governo, e su questo avremmo qualcosa da dire. Mi riferisco all'emendamento 5.7 della senatrice Lanzillotta o all'emendamento 16.1 (testo 3) del senatore Ichino, che volevano differenziare le tutele per i lavoratori delle fabbriche che concorrono con il mercato globale e gli onesti lavoratori dei partiti, che certo non hanno un'alternativa di proseguire la loro attività in partiti che, magari, non esisteranno più, e altre fattispecie del genere che impiegano denaro pubblico per sostenere delle attività che non hanno una produzione di ricchezza e neanche una produzione di democrazia.

Possiamo, per converso, affermare che alcuni degli interventi proposti hanno in parte posto l'accento su quello che sarebbe il vero argomento di riqualificazione nell'ambito del tema partiti politici, cioè la trasparenza, lo statuto, la democrazia interna e quella che dovrebbe essere la personalità giuridica del partito secondo il mai attuato articolo 49 della Costituzione.

Complessivamente, il provvedimento si ispira a criteri di equilibrio tra la richiesta, che qualcuno definisce demagogica, della rottura di uno schema e quello che è uno stato di fatto che deve avere un sua evoluzione e un suo cambiamento. Ma è indubbio che, lasciando l'esclusivo finanziamento dei partiti, in una sequenza temporale che parte dal 2014 e arriva fino al 2017, alla contribuzione privata, ma con criteri di premio concernenti la tassazione, si crei un disequilibrio tra i sottoscrittori di finanziamento abbienti, per i quali la detassazione diventa preziosa, e invece l'estensione di questa possibilità, ma sempre con l'agevolazione fiscale, a percettori di redditi bassi. Devo dire che questo non va nella direzione della democrazia di cui parla la nostra Costituzione.

Mi ero impegnato a dimezzare il tempo del mio intervento per non occupare troppo spazio dei lavori dell'Aula. Quando si ha qualcosa da dire non serve parlarsi addosso, e quindi arrivo rapidamente alla conclusione. Alcuni di noi voteranno questo provvedimento con questa criticità. Lasciamo però una traccia di miglioramento e di emendamento nel prosieguo, perché non siamo del tutto convinti che quanto stiamo facendo sia il meglio del bene che pure, rispetto ai dati precedenti, pensiamo di fare. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Pizzetti).*

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie e del Partito socialista italiano esprimerà un voto favorevole a questo provvedimento come risultante di uno stato di necessità. Permangono, però, riserve sull'uso della decretazione d'urgenza e sulle questioni, che incidono fortemente nell'esercizio dell'azione politica e democratica, che derivano da una regolamentazione del finanziamento che non ci convince.

Noi ci richiamiamo per intero ai ragionamenti svolti ieri dal collega Sposetti nel suo circostanziato e onesto intervento in quest'Aula. L'articolo 49 della nostra Costituzione imporrebbe una regolamentazione stringente delle forme di gestione interna dei partiti, relativamente alla trasparenza dei bilanci e, noi aggiungiamo, alle certezze dei controlli contabili, che dovrebbero essere esercitati dagli organismi giurisdizionali competenti in materia presenti nelle istituzioni dello Stato. Mi riferisco alla Corte dei conti, che dovrebbe poter esercitare la sua funzione attraverso magistrati sorteggiati annualmente e che possano controllare i bilanci senza un'influenza del potere.

Forse sarebbero state necessarie riflessioni più pacate rispetto alla proporzione del finanziamento e alla ripartizione tra finanziamento pubblico, che si vuole abolire, e finanziamento privato che, se erogato in un ambito così ampio come quello previsto da questo decreto, potrebbe comportare un forte condizionamento per l'esercizio della funzione democratica propria delle forze politiche. È infatti innegabile che una totale dipendenza dal finanziamento privato rappresenta certamente un'incognita

rispetto alle vicende future. Certo vi è stata e vi è un'indignazione giusta dell'opinione pubblica, ma noi riteniamo che la risposta dalla stessa opinione pubblica reclamata e della politica che si è adagiata su questa spinta sia sbagliata, superficiale e di facile manipolazione.

Era necessaria una maggiore determinazione nell'azione di regolamentazione - come ho detto prima - dell'ordinamento interno dei partiti. La questione non è soltanto economica, ma è certamente derivante anche da come i partiti raggiungono le loro decisioni e da come costruiscono il loro processo decisionale interno, sia in termini di scelte programmatiche che di scelte di uomini. La questione della verifica delle motivazioni di spesa lascia ancora in questa formulazione del decreto-legge spazi ampi per equivoci e interpretazioni elusive. Noi pensiamo che le risorse pubbliche dovrebbero essere destinate all'attività politica, perché essa non può essere solo prerogativa di coloro che hanno disponibilità finanziarie private; nello stesso tempo, diciamo che le risorse pubbliche debbono essere ben spese, e certamente nel passato da questo punto di vista vi sono stati molti comportamenti assolutamente ingiustificabili e gravi.

Noi certamente esprimiamo un giudizio positivo rispetto ad alcune modifiche introdotte nel decreto-legge, che hanno accolto la legittima aspettativa delle forze politiche minori a poter esercitare attraverso un finanziamento privato (perché di questo ormai si tratta) l'attività politica democratica nel nostro Paese, che non può essere affidata soltanto alle forze politiche maggiori, anche perché le contraddizioni nell'attività delle forze maggiori sono in queste ore evidenti.

Se vogliamo allora garantire una democrazia vera nel nostro Paese dobbiamo consentire anche alle minoranze, in particolare a quelle che rappresentano entità regionali di un certo rilievo, di poter esprimere all'interno dell'attività politica le loro opinioni, di svolgere le loro attività potendo utilizzare le risorse che il loro territorio consente di poter attivare. Bene hanno fatto allora la relatrice, e credo anche l'Assemblea, ad accogliere la rimozione della percentuale del 5 per cento che era stata indicata come limite per i finanziamenti da parte dei privati sul totale degli introiti che le forze politiche potevano raggiungere.

Per concludere, desideriamo far rilevare una questione di fondo. Su questioni di rilevanza democratica, su questioni che riguardano la libertà dell'azione politica, riteniamo inappropriato l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. In particolare, riteniamo che per tutte quelle questioni che riguardano la libertà e l'esercizio democratico gli spazi debbano essere garantiti: sicuramente alle forze maggiori (ma le forze maggiori se li garantiscono con il numero), ma devono essere garantiti anche alle forze minori, perché non è detto che idee minoritarie non siano idee giuste e che idee maggioritarie non siano sbagliate. La dialettica democratica deve poter ammettere queste posizioni e deve poter consentire lo sviluppo della dialettica tra queste posizioni. Altrimenti, e ci sono da questo punto di vista preoccupanti segni anche riguardanti le leggi elettorali, ci avviamo verso una fase che certamente qualcuno potrà definire democratica, ma che io definisco una fase in cui gli spazi di democrazia vengono ristretti. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Silvestro).*

PRESIDENTE. Senatore Buemi, la ringrazio per la sintesi, come ringrazio pure il senatore Albertini, che ha dato l'impronta in questo senso.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, il lavoro che si è fatto in quest'Aula e anche in Commissione ha permesso di migliorare il testo che la Camera aveva licenziato. Sono stati inseriti una serie di elementi che certamente hanno ridotto gli aspetti critici molto forti da noi rilevati in questo provvedimento. Di questo ovviamente ringraziamo la Presidente e i membri della Commissione e la relatrice.

Questi miglioramenti, però, compreso l'ultimo emendamento approvato poco fa, non possono modificare il nostro giudizio sull'impostazione di fondo del decreto, e quindi il nostro sarà un voto convintamente contrario. I motivi di tale orientamento li ho in parte espressi anche durante la

discussione generale. Noi riteniamo che alla fine questo sarà un provvedimento lesivo della libertà della politica, cui faceva riferimento poc'anzi il collega Buemi, perché introduce, spostando tutto il peso sulla totale dipendenza della politica dal finanziamento dei privati, degli elementi a nostro avviso molto preoccupanti. Il rischio che ci troviamo di fronte è molto grave, e credo che si sia riflettuto poco su questo. Il rischio è, appunto, che la politica sarà sempre più condizionata da interessi forti, da *lobby* forti che ovviamente si indirizzeranno, attraverso i loro finanziamenti, sulle forze politiche maggioritarie.

Non a caso, il mio Gruppo ed io personalmente, ma non siamo i soli, abbiamo visto un parallelo tra la legge elettorale che si sta discutendo alla Camera, che tende ad una riduzione a poche forze della rappresentanza, e questo disegno di legge: i due provvedimenti sono un combinato disposto che, torno a ripetere, alla fine ci renderà tutti quanti meno liberi.

Quando ho ripercorso le tappe dei vari *referendum* contro il finanziamento pubblico dei partiti (quello del 1978, quello del 1993 e quello che poi non è stato ammesso) ho indicato il fatto che la politica ed i partiti non hanno avuto alcuna capacità di cogliere i segnali che da tanti anni, dal primo *referendum* sul finanziamento pubblico dei partiti del 1978, arrivavano da parte dei cittadini per un cambiamento radicale. Anzi, non solo non hanno saputo cogliere tali segnali: abbiamo addirittura assistito sempre più a fenomeni non solo di corruzione, ma anche di appropriazione e di utilizzo distorto di denaro derivante dal finanziamento pubblico (si pensi alle vicende relative ai partiti e ai Consigli regionali). Ciò ha aggravato ancor di più un problema già serio legato al rapporto tra cittadini e politica, tra cittadini ed eletti, tra cittadini ed istituzioni.

Non credo però che la risposta possa essere rendere la politica appannaggio di coloro che hanno più risorse o che riescono, perché sono più forti, a rastrellare gli interessi finanziari delle *lobby*.

In quest'Aula sono stati modificati i tetti. Ricordo che il provvedimento trasmesso dalla Camera non incoraggiava il finanziamento da parte dei singoli cittadini. Non stiamo dicendo che va benissimo e che dovrebbe essere un esempio il finanziamento «alla Obama», cioè il dollaro o i due dollari del singolo cittadino che tutti insieme contribuiscono alle campagne elettorali. Stiamo invece parlando dei tetti fissati al contributo dei singoli e delle società, tra l'altro molto diversi tra loro. Li abbiamo equiparati ed abbassati, ma ciò non toglie che questo modello premierà finanziamenti massicci provenienti in prevalenza da società, da imprese e *lobby* che hanno interessi. Non è stata invece affrontata una legge seria (e forse sarebbe stato il caso di farlo insieme) sulle *lobby*.

Si vieta il finanziamento pubblico, però si permette (avendo respinto l'emendamento sulle fondazioni, presentato dalla senatrice Lanzillotta, e quello da noi presentato) alle società pubbliche di aggirare l'ostacolo finanziando fondazioni e associazioni, magari, contigue ai partiti.

Non solo. Non si dice nulla, per esempio, sulla pubblicità. Qualcuno fuori di qui si è molto risentito dell'emendamento che abbiamo presentato. Francamente, non capisco perché: forse *excusatio non petita, accusatio manifesta*. Ma è ovvio che anche la pubblicità sui siti dei partiti o dei singoli esponenti dei partiti è un'altra forma massiccia - così si rivelerà - di pubblicità. Questo è quello che avviene per grandi società come ENI o Finmeccanica. Sfogliando le riviste dei partiti, o i siti ce ne possiamo accorgere, e non avendo normato questo aspetto dovremo aspettarci anche questa forma di finanziamento.

Alla fine dunque è un decreto-legge ipocrita, che dice di voler cancellare il finanziamento ma permettendo a chi ha forti interessi di continuare a finanziare coloro che portano avanti quegli interessi, e non gli interessi dei cittadini né il bene comune. Questa è la grande questione che ci siamo permessi di porre.

La questione si poteva affrontare in un modo completamente diverso. Noi abbiamo insistito sulla possibilità di prevedere una serie di servizi per i partiti per garantire pari opportunità. Con il provvedimento in votazione pari opportunità non ci sono per le forze politiche o per coloro che vogliono associarsi, come prevede la Costituzione, liberamente per partecipare alla vita pubblica.

Credo pertanto che in materia, fra qualche tempo, dovremo intervenire nuovamente perché ci

renderemo conto di quali gravi deviazioni un simile provvedimento produrrà nell'azione politica.

A proposito della credibilità degli eletti, delle istituzioni e delle forze politiche, il Paese vive oggi un momento difficilissimo, di grande sofferenza sociale. La crisi verticale della credibilità della politica è legata al fatto che non ci si assume la responsabilità di provvedimenti ed iniziative concrete per far uscire il Paese dalla crisi, per dare risposte ai bisogni delle persone, a questa grande sofferenza sociale.

Noi, da questo punto di vista, abbiamo rilevato negli ultimi mesi l'assenza totale di provvedimenti di tal genere e oggi abbiamo questo decreto ipocrita, con il quale - da una parte - si fa finta di cancellare il finanziamento e - dall'altra - si incoraggia fortemente la penetrazione rilevante delle *lobby* nella politica, limitando la libertà dell'azione politica, dei cittadini e delle forze più piccole, che sono forse quelle che potranno dare disinteressatamente il proprio contributo per il bene comune. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Gambaro*).

BISINELLA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Lega Nord e Autonomie voterà a favore del provvedimento riguardante l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.

Permettetemi di svolgere alcune considerazioni generali, senza entrare troppo nel merito e nel dettaglio delle disposizioni tecniche.

Da molto tempo si dibatte nel Paese, all'interno della società civile, la questione del finanziamento della politica, e con sempre più vivo interesse. È indubbio che esiste la necessità di intervenire sulla disciplina del finanziamento pubblico ai partiti, rispetto alla quale, specie nell'ultimo periodo, numerose sono state le contestazioni, giuste, sollevate da parte dei cittadini.

Non si può disconoscere che il *referendum* abrogativo della legge allora vigente sul finanziamento pubblico ai partiti, nell'aprile del 1993, aveva visto ben il 90,3 per cento dei voti espressi dai cittadini a favore dell'abrogazione di questo sistema, in un clima di sfiducia seguito allo scandalo di Tangentopoli. Tuttavia, la netta decisione popolare del 1993 è stata poi disattesa dal Parlamento che, anche dopo l'abrogazione degli articoli della legge del 1974, ha reintrodotto nel 1996 il meccanismo del finanziamento pubblico sotto il nome di rimborsi elettorali.

A fronte della diffusa disaffezione per la politica che si registra nell'opinione pubblica, si è reso e si rende ancora necessario un superamento dell'attuale disciplina del finanziamento della politica, attraverso scelte che segnino una decisa discontinuità. Noi su questo siamo favorevoli, ma vogliamo richiamare l'attenzione su alcuni temi.

La congiuntura economica internazionale degli ultimi tempi ha investito anche il nostro Paese, imponendo ai Governi che si sono succeduti da un lato una politica finalizzata al contenimento dei costi, volta a preservare i conti e, dall'altro lato, una programmazione di interventi di medio e lungo periodo finalizzati ad avviare investimenti mirati per far uscire il Paese dalla crisi, e nel modo più indolore possibile per i cittadini.

Questo scenario di crisi è stato accompagnato da un'evidente intensificazione del malcostume di alcuni politicanti ed affaristi, inclini alla corruzione e alla collusione, i quali hanno alimentato nell'opinione pubblica una disaffezione nei confronti della politica, che vive ora una delegittimazione. Si è generato in molti cittadini un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, del legislatore, degli amministratori.

Spesso, quando si affronta il tema dei costi della politica, si è inclini ad una generalizzazione qualunquistica, incapace di individuare, in modo ampio e realmente riformatore, soluzioni di lungo periodo, capaci di cambiare radicalmente il sistema Paese.

Queste sono premesse necessarie, colleghi, per inquadrare la questione in un modo che non deve essere ideologico e pregiudiziale, ma tale da far intravedere una soluzione concreta di contenimento dei costi della politica, di contrasto al malcostume di certi politicanti. Una soluzione che si accompagni però a una profonda azione riformatrice volta a modificare l'attuale asse del sistema Paese.

Lo voglio sottolineare: la Lega Nord ha sempre sostenuto come fosse giusto, improcrastinabile e necessario abrogare le norme di finanziamento pubblico ai partiti, però affrontando la riforma in maniera seria, senza demagogia e ipocrisia. Abbiamo anche dimostrato nei fatti la nostra coerenza politica, che rivendico, ogni qualvolta siamo stati chiamati ad esprimere con il nostro voto parlamentare questa posizione.

Ricordo che nella passata legislatura presentammo per primi diverse proposte di legge volte a modificare la normativa che prevede il finanziamento pubblico ai partiti. Sempre nella passata legislatura abbiamo chiesto con nostre proposte che venissero bloccate le rate di finanziamento ai partiti dei rimborsi elettorali, e che tali risorse economiche fossero destinate a dei fondi a sostegno delle imprese in difficoltà, delle piccole e medie imprese e ugualmente ai territori colpiti dagli eventi sismici. Ciò a differenza di altri partiti che oggi si stracciano le vesti nel tentativo demagogico di rincorrere un consenso popolare, che sembra sempre un po' irrecuperabile, e che affermano a parole determinate volontà, ma poi, nel momento in cui bisogna dimostrare con il voto la propria coerenza, finiscono sempre per deludere i propri elettori e i cittadini.

Noi siamo convinti che occorra una riforma vera del sistema Paese, che superi il bicameralismo perfetto, che porti a un contenimento dei costi della politica e a una riduzione del numero dei parlamentari, e che in maniera concreta attui quella riforma che i cittadini aspettano: innanzitutto, il federalismo fiscale, una riforma federalista dell'attuale assetto costituzionale, che finalmente dia alle istituzioni un giusto equilibrio che si può sintetizzare in quel «vedo, pago, voto» che darebbe davvero una risposta concreta e una verifica in mano ai cittadini.

Come Lega Nord crediamo in modo convinto che, se si affronta il tema dei costi della politica e dei necessari strumenti che debbono essere messi in atto al fine di invertire il *trend* negativo della storia di questa Repubblica, non ci si possa dimenticare delle riforme costituzionali, della riforma fiscale in un'ottica federalista di cambiamento del Paese.

Vorrei anche richiamare - è stato detto da chi mi ha preceduto - l'importanza di un aspetto: l'articolo 49 della nostra Costituzione solennemente stabilisce che tutti i cittadini devono poter concorrere liberamente, associandosi in partiti e in modo democratico, alla vita pubblica del Paese. Il finanziamento pubblico ai partiti era sorto con la finalità di dare accesso libero e democratico, quindi nel rispetto della vera rappresentanza democratica, ai cittadini e a qualsiasi partito e movimento di porsi nello scenario della vita pubblica, e non lasciare questo solo nelle possibilità dei più ricchi e di chi ha più mezzi. Poi il sistema del finanziamento, l'abbiamo appena detto, si è distorto e ha creato un sistema anche di malcostume, dimostrando di non poter essere seriamente supportato e mantenuto. È un sistema che ha fallito e ha rivelato le sue storture.

Ciò che è successo ha portato a un attacco, spesso dettato da demagogia nell'ultimo periodo, alla politica e alle istituzioni. Certamente c'è disaffezione e scoramento da parte dei cittadini, e il sistema va corretto proprio per ridare libera rappresentanza democratica ai cittadini e dare loro uno strumento vero per quanto riguarda chi poi va a rappresentarli nelle istituzioni.

È per questo che noi nella scorsa legislatura, con i provvedimenti che ho ricordato, abbiamo da subito agito in maniera concreta, senza sbandierarlo. E lo abbiamo fatto anche nelle Regioni che stiamo governando: ricordo che le Regioni Veneto e Lombardia hanno applicato da subito in questa legislatura un contenimento vero dei costi del mantenimento di Giunta e Consiglio, hanno ridotto il numero delle auto blu, hanno tagliato in maniera drastica gli indennizzi, i vitalizi e tutti i compensi. Questo a significare quanto sia importante per noi un ritorno a una certa forma moralizzata di vita pubblica.

Siamo anche assolutamente favorevoli e concordi (e in questo senso il provvedimento in esame è abbastanza in linea) ad una maggior trasparenza e pubblicità possibile nel rendiconto delle risorse pubbliche. Vorrei però sottolineare un aspetto per noi importante. Il superamento del finanziamento pubblico e queste forme di pubblicità e trasparenza premiano soprattutto i partiti, come la Lega Nord, fortemente radicati nel territorio, i partiti veri e reali, i partiti che stanno, come noi, in mezzo alla gente e che raccolgono dalla gente il consenso chiedendo in maniera libera e trasparente un contributo ai

cittadini. Ricordo che questo superamento del finanziamento pubblico comporterà che da oggi in poi, quando la riforma entrerà a regime, i partiti e i movimenti si finanzino con elargizioni private dei propri iscritti e con il consenso della gente. Questo sistema premia quindi un partito vero e radicato, non i partiti di plastica, di facciata, non i partiti che vivono chiusi nei Palazzi. Per questo motivo noi siamo favorevoli. Attenzione, però: tutti coloro che ricevono denaro o risorse pubbliche dovrebbero ugualmente essere chiamati a rendicontare. L'attenzione non deve essere posta oggi, in seguito a questa forma di attacco alla politica cui si assiste, solo sui partiti e i movimenti politici, ma andrebbe posta su tutti coloro che ricevono risorse pubbliche. Questo è per noi importante, ed è per questo motivo che daremo il nostro voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice De Monte)*.

AUGELLO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO (NCD). Signor Presidente, colleghi senatori, il Nuovo Centrodestra è entrato nella Commissione e poi nell'Aula con idee molto chiare sul finanziamento pubblico. Il nostro punto di vista è che si debba tagliare con il passato e si debba aprire una nuova fase in cui ogni cittadino liberamente, attraverso lo strumento del 2 per mille, possa decidere anno per anno quale partito sostenere, cambiando legittimamente idea l'anno successivo se quel partito l'ha deluso. Avevamo questa idea, e l'abbiamo mantenuta come filo guida nel dibattito nella Commissione, non perché ci sfuggano alcuni argomenti eccellenti e mirabilmente sostenuti nel dibattito in quest'Aula e in Commissione da alcuni colleghi che apprezziamo molto (su tutti cito il collega Sposetti, che è sostanzialmente un pezzo di modernariato appena più vecchio di me), ma perché questi argomenti purtroppo si scontrano in maniera assolutamente drammatica con il momento storico che attraversiamo.

Collegli, non è solo il punto banale della stanchezza dell'opinione pubblica dopo una serie di episodi che francamente nell'Europa che pure concede il finanziamento pubblico non si sono mai visti e neppure immaginati. Quello che è successo con alcuni tesoriери e in alcune Regioni italiane ovviamente ha reso terribilmente fragile l'argomento che il finanziamento pubblico è uno strumento di garanzia e di tutela per l'autonomia dei partiti. Questi argomenti si scontrano anche con la reiteratamente dichiarata volontà delle principali forze politiche di archiviare questo oggetto legislativo non solo per gli scandali ma per la necessità di dare un segnale di svolta.

Nel Medioevo i gesuiti - e prima di loro i monaci - dicevano ai chierici che erano un po' vivaci *«nisi caste, saltem caute»*: se proprio non puoi vivere castamente, cerca almeno di essere prudente. La prudenza probabilmente avrebbe indotto a scegliere tra due soluzioni possibili, entrambe sostenibili: la prima è la via del riconoscimento giuridico dei partiti e del mantenimento di un minimo di finanziamento pubblico, nell'ambito di un meccanismo controllato e trasparente da proporre come reale svolta, difendendo legittimamente il diritto dei partiti ad avere un finanziamento pubblico; la seconda è quella di abbandonare questa prima possibilità per tentare quello che oggi noi proponiamo come Nuovo Centrodestra e che compare all'interno di questo decreto come approdo conclusivo dopo il cosiddetto *décalage*.

Tutto quello che c'è in mezzo, colleghi senatori, è confusione. Tutto quello che c'è in mezzo fa perdere autenticità al messaggio politico. Il *leader* dell'allora Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi, e sull'altro versante Epifani prima e Renzi poi, non so più quante volte hanno annunciato la loro volontà di abbandonare la strada del finanziamento pubblico. Una volta che questo annuncio è stato dato, capite bene che far uscire dalla Camera un testo che fissa in tre comode rate annuali il disimpegno da questo meccanismo ha lasciato il sospetto nella popolazione - che oramai purtroppo è piuttosto avvertita rispetto ad alcuni stratagemmi già adottati in passato - che questa non sia una vera riforma. Noi rischiamo di raccontare per l'ennesima volta qualcosa che non accadrà.

È per questo che in Commissione e poi in Aula, abbiamo inutilmente tentato di far decorrere da subito gli effetti delle misure, fatte salve le ragioni dei lavoratori. Noi abbiamo votato con convinzione gli emendamenti (e, in particolare, l'emendamento presentato dal senatore Sposetti) che accompagnano i lavoratori dei partiti verso l'uscita, là dove ci saranno ristrutturazioni di organici; ma, fatti salvi quei

diritti, era necessario - e lo abbiamo ribadito - rompere l'incantesimo e dare forza e credibilità a questo decreto.

Non ci siamo riusciti, ma non saremmo onesti fino in fondo se non riconoscessimo - ed è la ragione per cui alla fine voteremo a favore di questo provvedimento - che il Senato ha raggiunto dei risultati importanti. Ne cito alcuni, che sono frutto di emendamenti, come l'emendamento condiviso dalla Commissione, prima, e poi da tutta l'Assemblea, presentato dal Nuovo Centrodestra, che ha tolto l'odioso privilegio (non so, in realtà, quanto «cubi» in termini di gettito, ma è proprio odiosa l'idea) di assimilare le sedi dei partiti, comprate con i soldi del finanziamento pubblico, ai luoghi di culto. È un'idea molto stravagante. È vero che Carl Schmitt ci ha insegnato che c'è un legame tra le ideologie e le guerre di religione, ma neanche lui avrebbe mai immaginato che una sede di partito potesse essere fiscalmente simile a una chiesa. Abbiamo, tutti insieme, con emendamenti nostri e di altri, condivisi, tolto dal tavolino l'altra idea stravagante di dare agevolazioni per fare scuole di partito. Abbiamo lavorato sui limiti di importo dei versamenti.

La legge, dunque, è stata trasformata profondamente; ma soprattutto - e ne voglio dare atto proprio alle forze che ne avrebbero maggiormente beneficiato (parlo, quindi, dei colleghi del Partito Democratico, ma anche dei colleghi di Forza Italia) - questo decreto esce di qui con una rinuncia importante, che è stata «fiscicizzata» dal ritiro di un emendamento che era stato legittimamente presentato dal senatore Pagliari perché per un errore alla Camera non si erano accorti che la copertura di 136,5 milioni di euro in tre anni di residuo finanziamento non poteva essere interamente attivata dal momento che mancavano le disposizioni di legge per attivare i rimborsi per le elezioni regionali, che ancora si devono svolgere, a partire dal 2014, e per le elezioni europee. Il fatto che tutti insieme abbiamo raggiunto il compromesso di non ripresentare quell'emendamento, tagliando quindi di più di un terzo l'effettivo «tiraggio» della copertura disponibile (cosa che tra l'altro non abbiamo neanche adeguatamente raccontato fuori da quest'Aula), è stato un altro degli elementi che ci hanno indotto a ritenere, al termine di questo dibattito, sul quale ci siamo molto impegnati, che il Nuovo Centrodestra può senz'altro votare per questa nuova versione della legge.

Rimane un rammarico, che in queste ore ricorre un po' in tutta la nostra azione politica e che è quello che stavo cercando di sintetizzare all'inizio del mio intervento. Il rammarico è che pensiamo che una parte importante della nostra classe politica (soprattutto chi ai vertici in queste ore sta discutendo dei destini del Governo e del Paese) rischia di non ascoltare il nostro invito a recuperare concretezza ed autenticità. È questa la nostra vera preoccupazione. Dire delle cose e farne delle altre è l'anticamera di tutti i problemi che poi noi scarichiamo sull'antipolitica e sull'aggressività contro le istituzioni: la classe politica ha un *deficit*, un debito di credibilità che si è costruita con le proprie mani; non lo hanno costruito le forze dell'antipolitica. Se vogliamo colmare questo *deficit*, dobbiamo cominciare ad entrare nell'ordine di idee che quando diciamo una cosa dobbiamo fare esattamente la cosa che abbiamo detto. Se ci spostiamo da questo indicatore ho la vaga sensazione che avremo risvegli ancora peggiori di quelli che abbiamo subito in alcune circostanze, non solo elettorali, nell'ultimo periodo di vita politica del Paese.

Per queste ragioni e nonostante queste difficoltà, il Nuovo Centrodestra in ogni caso, pur avendo difeso fino all'ultimo i propri emendamenti in Aula, voterà a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Crosio).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, sapete quante sono le imprese che hanno chiuso in Italia nel 2013? Ve lo dico io: 14.000. E sapete di quant'è aumentato il tasso di disoccupazione? Ve lo dico io: di quasi due punti percentuali rispetto al 2012, e siamo passati dall'11,1 al 12,7 per cento. E ancora, sapete quanti giovani italiani - la maggior parte dei quali è laureata - emigrano ogni anno per cercare migliori opportunità di vita all'estero? 50.000, e sono aumentati del 9 per cento rispetto al 2012. Infine, il dato più triste: 119 cittadini italiani si sono suicidati nel 2013 per motivi economici e, di questi, il 45 per cento era

costituito da imprenditori.

Tutto questo forse sfugge a Letta, che pochi giorni fa, mentre era in visita negli Emirati Arabi, ha dichiarato: «L'Italia è uscita dalla crisi con le sue forze senza chiedere niente a nessuno. Non abbiamo chiesto un euro all'Europa». In effetti è vero: avete chiesto tutto agli italiani e solo agli italiani! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Tanto che paghiamo ben il 54 per cento di tasse e siamo al primo posto in Europa per pressione fiscale. D'altra parte, queste parole di Letta ci ricordano le parole di qualcun altro, che cito: «Mi sembra che in Italia non ci sia una forte crisi. La vita in Italia è la vita di un Paese benestante. I consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, si fa fatica a prenotare un posto sugli aerei». Queste le ricorderete tutti: sono le frasi - tristemente note - pronunciate dal Cavaliere il 4 novembre 2011 a Cannes. Pochi giorni dopo subentrava il Governo Monti, famoso per la *spending review* ai danni dei cittadini italiani.

Le cose, signori, sono due: o non capite, o fate finta di non capire! O non capite, perché dal chiuso dei vostri palazzi dorati, delle vostre ville e dei vostri *yacht* avete completamente perso il collegamento con la realtà che tutti i giorni gli italiani devono affrontare, oppure fate finta, perché vi fa comodo: sì, sinceramente, mi e ci viene il dubbio che vi faccia comodo fare orecchie da mercante, perché così potete tranquillamente continuare a fare i vostri sporchi affari. (*Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD*). Potete continuare a spendere 14,3 miliardi di euro per gli F-35...

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si rivolga alla Presidenza.

SANTANGELO (*M5S*). ...a regalare con un colpo di mano 7,5 miliardi di euro alle banche e a tollerare 88 miliardi di evasione fiscale da parte delle concessionarie delle *slot machine* (poi ridotti a 2 miliardi e mezzo, per arrivare infine a 700 milioni), prova evidente che le *lobby* in questo Parlamento funzionano, e funzionano bene. (*Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD*).

FORNARO (*PD*). Ma come ti permetti?

ALBANO (*PD*). Ma smettila!

SANTANGELO (*M5S*). Del resto, l'Unione europea ha presentato un chiaro atto di accusa contro la corruzione in Italia: i costi diretti della corruzione ammontano ogni anno a 60 miliardi di euro, la metà dell'ammontare complessivo dell'intera Unione europea. (*Mima il gesto dei soldi. Proteste dal Gruppo PD*).

FORNARO (*PD*). Quel gesto lì non lo fai, hai capito? Lo fai a tua sorella! Signor Presidente, ha visto?

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Santangelo, purché non ecceda, ha l'assoluto diritto di svolgere il suo intervento.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, intendo recuperare pienamente il tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. Prego, senatore, prosegua.

SANTANGELO (*M5S*). I moniti dell'Unione europea vengono ascoltati solo se sono funzionali al Governo e se magari permettono qualche bella decretazione d'urgenza, come lo «svuota carceri».

Ma torniamo al nostro argomento: il finanziamento pubblico ai partiti. Dal 1974 (l'anno in cui sono stati introdotti i finanziamenti ai partiti), il contributo ha assunto nomi differenti: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»; «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici»; «Norme in materia di rimborso (...)»; «Disposizioni in materia di rimborsi elettorali»; «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici (...)» infine, arriviamo con oggi alla settima versione: «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore».

Insomma, ce l'avete presentata in mille vesti differenti, ma la sostanza non è mai cambiata: si tratta sempre dei soldi dei cittadini italiani, andati a finire nelle vostre tasche e nelle casse dei partiti che vi foraggiano da decenni! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Un *referendum* è la massima espressione della volontà popolare, e nel 1993 il popolo italiano si è espresso chiaramente: ha detto no al finanziamento pubblico ai partiti. Quindi, le varie leggi che si sono susseguite sono incostituzionali. Ma d'altra parte in questi dieci mesi ci avete anche insegnato che nell'illegittimità e nella incostituzionalità voi ci sguazzate. (*Commenti dal Gruppo PD*). Uno: il Parlamento è illegittimo perché figlio...

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei sta parlando di una legge. I colleghi sono una cosa diversa.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, se lei m'interrompe, poi recuperiamo il tempo.

PRESIDENTE. Quando io ritengo di doverla interrompere, la interrompo, senatore Santangelo, non ci sono santi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SANTANGELO (M5S). Sì. Mi fa recuperare il tempo, gentilmente.

CARDINALI (PD). Ma chi si crede di essere?

PRESIDENTE. È nella mia disponibilità, questo.

SANTANGELO (M5S). Posso, signor Presidente? (*Commenti dal Gruppo PD*).

Uno: questo Parlamento è illegittimo perché figlio del Porcellum. Due: questo Governo è illegittimo perché mai votato dai cittadini italiani. Tre: il Presidente della Repubblica è illegittimo perché scelto da partiti illegittimi. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Quattro: la decretazione d'urgenza, avallata dal Presidente della Repubblica, è illegittima e anticostituzionale perché priva del potere legislativo le due Camere. (*Proteste dal Gruppo PD*). Cinque: la proposta di legge elettorale nata da due condannati è illegittima e non rappresentativa della volontà degli elettori. (*Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per favore.

Le do due minuti per concludere, rispettando l'argomento di cui stiamo parlando.

VOCE DAL GRUPPO PD. Grillo è stato condannato per omicidio colposo! (*Commenti dal Gruppo M5S*).

LEZZI (M5S). Ma non è in Parlamento.

PRESIDENTE. Colleghi, non mi sembra una gran guerra quella in cui si dibatte sulle condanne.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei quei due minuti senza alcuna interruzione, come è diritto di tutti, sempre che lei dica di sì. Comunque lascerò il mio discorso agli atti, così i colleghi potranno, piuttosto che urlare, rileggerselo.

Con fare costruttivo abbiamo ritenuto opportuno andare in Commissione e venire anche qui, cari colleghi, da voi in Aula presentando tre emendamenti semplici semplici, nulla di eccezionale, qualcosa che il Movimento 5 Stelle ha fatto dal primo giorno in cui è entrato in Parlamento. Uno: l'abolizione totale del finanziamento pubblico ai partiti da subito; due: la restituzione integrale delle somme percepite dal 1997 ad oggi, con la possibilità per la magistratura di intervenire tramite sequestri di beni e delle liquidità dei partiti; tre: restituzione delle somme percepite non rendicontate e quindi non realmente spese (questo, si fa per dire). Tre semplici emendamenti che avrebbero portato immediatamente nelle casse dello Stato 2,5 miliardi di euro. Non ci si venga a dire che noi non dialoghiamo. Noi dialoghiamo eccome, ma nelle sedi preposte, e non in via del Nazareno come fa qualcun altro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Di rinunciare ai rimborsi elettorali lo abbiamo chiesto prima a Bersani, poi a Letta, infine a Renzi. Il risultato qual è stato? Una mutazione genetica del finanziamento pubblico ai partiti. (*Commenti dal Gruppo PD*). Un trucco! La ricostruzione della verginità!

Ora provate ad immaginare i titoli eclatanti dei giornali: «Il PD restituisce i rimborsi dell'ultima tornata elettorale: 45,8 milioni di euro!»; «Dal PdL 38 milioni di euro tornano nelle casse dello Stato!»; «Scelta Civica rinuncia a 15 milioni di rimborsi elettorali!». Invece, come ben sapete, nulla di tutto questo è successo, e solo il Movimento 5 Stelle ha rinunciato ai soldi degli italiani! E l'unico titolo che gli italiani hanno potuto leggere, a fatica... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Gesto di stizza del senatore Santangelo, che ne colpisce l'asta di sostegno. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Santangelo, è autorizzato a consegnare il testo scritto.

BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia annuncia il suo voto favorevole a questo provvedimento, e lo fa con un certo disagio, con una certa sofferenza, perché considera il contenuto di questo provvedimento il minimo indispensabile dovuto ai cittadini italiani.

Ci auguriamo che il Governo, o quello che ne resta, non vorrà fare di questo provvedimento un trofeo della sua battaglia per le cosiddette riforme, perché questa battaglia non è mai stata davvero combattuta. Se il provvedimento sarà licenziato in questa versione, come dicevo, ciò dovrà essere considerato solamente l'inizio di un percorso virtuoso di regolamentazione e di messa in trasparenza. Chi abbia valutato il testo in esame - e non mi riferisco, com'è ovvio, solamente a noi, colleghi, ma anche ai cittadini e a un'opinione pubblica tanto stimolata, come abbiamo visto, da alcuni nostri colleghi e sempre più attenta (giustamente attenta) a quel che accade nel Palazzo della politica - si è reso conto che il decreto in esame istituisce in realtà una forma di «sostentamento volontario complesso» ai partiti, che merita però qualche considerazione ulteriore e che forse è ancora suscettibile di qualche obiezione metodologica e politica.

Prima di addentrarmi nei dettagli, consentitemi di allargare il ragionamento al dato formale, a cominciare dallo strano andamento che ha caratterizzato la vita del decreto in esame. Sappiamo tutti che il punto di partenza era il disegno di legge approvato lo scorso ottobre alla Camera dei deputati. Sappiamo anche che l'*iter* fisiologico che avrebbe dovuto seguire il provvedimento è stato soffocato dal Governo, che se ne è impadronito in un Consiglio dei ministri di dicembre, in spregio a ogni principio di collaborazione tra le forze politiche, ai diversi ruoli istituzionali e ai tanto conclamati e purtroppo poco rispettati limiti sull'uso della decretazione d'urgenza e - consentitemelo - con un'inutile e demagogica perdita di tempo.

Ma le ombre, per quanto ci riguarda, non si esauriscono qui, e dalla forma vorrei passare alla sostanza. È chiaro a tutti noi che i costi della macchina politico-burocratica italiana sono divenuti insostenibili, ingiustificabili agli occhi dei nostri *partner* europei più avveduti e soprattutto tremendamente odiosi per una società afflitta dalla crisi economica ed esulcerata dalle cronache sul cattivo uso che dei soldi pubblici ha fatto una parte non irrilevante del ceto politico. Ma qui dobbiamo porci una domanda, che a nostro avviso, colleghi senatori, tocca il punto nevralgico del provvedimento: qual è il senso di questo decreto? Cosa vogliamo fare? Vogliamo cancellare ogni forma di sostegno pubblico perché la politica costi meno, o addirittura non rappresenti un costo per i cittadini? Ma questo ragionamento non impatta anche sul finanziamento pubblico indiretto? Quale che sia la risposta, al netto delle sue contraddizioni, non possiamo nasconderci che il decreto che ci accingiamo a votare non offre una soluzione davvero chiara e soddisfacente.

La posizione di Forza Italia è nota: siamo favorevoli all'abolizione del finanziamento pubblico e alla valorizzazione del finanziamento privato, nella chiarezza democratica della trasparenza e della certezza delle regole. Per quanto ci riguarda, questo provvedimento avrebbe dovuto esibire più coraggio, facendo realmente corrispondere al titolo i contenuti. Tuttavia, al netto dei suoi evidenti limiti, esso fissa un punto di non ritorno, da cui non vogliamo e comunque non possiamo retrocedere. Nel rispetto dell'articolo 49 della Costituzione, il decreto dà una più ampia definizione dei partiti e traccia la via verso una loro progressiva e ulteriore democratizzazione. In questa direzione vanno le linee guida, che hanno ispirato l'adozione dello statuto come strumento cardine e indispensabile - lo hanno ricordato i colleghi intervenuti prima di me - per l'accesso ai fondi e ai benefici previsti da questo decreto, oltre che, naturalmente, per la regolarità dei contenuti e delle procedure dello statuto stesso. È una novità che istituzionalizza la tanto richiesta «messa in trasparenza» della vita dei partiti, sia in termini di regole, sia in termini di costi e di spese.

Ma - dicevo - il decreto in esame presenta più di una criticità soprattutto sulla nitidezza dei suoi obiettivi. Lo abbiamo sentito anche un minuto fa: chi giudica la «Repubblica dei partiti» come un

relietto del Novecento non si accontenterà di un pacchetto di norme che rischiano di essere giudicate come un espediente, più o meno scaltro, per garantire un finanziamento indiretto, che annulla ogni proporzione tra consenso elettorale ed erogazione pubblica; che accoglie per decreto il 2 per mille sull'IRPEF dei contribuenti, che, se non correttamente evidenziato al contribuente stesso può indurre rischi di automatismi; ma che - colleghi senatori - ingabbia troppo pesantemente la generosità dei privati, introducendo limiti rigidissimi alle erogazioni liberali delle persone fisiche, limiti dalla natura davvero poco comprensibile, a meno di voler riconoscere in tale iniziativa un prodotto di sartoria politica ritagliato sulle misure di un grande imprenditore prestato alla cosa pubblica.

Se eleggiamo a sistema l'errata convinzione che il limite all'erogazione dei privati ai partiti rappresenti un valore aggiunto, magari un valore morale (visto che ultimamente tanto si abusa di questa espressione), al pari della trasparenza, della semplificazione, della tracciabilità, allora, onorevoli colleghi, faremmo prima e meglio a staccarci la spina da soli, piuttosto che subire un'agonia lenta e assai poco dignitosa.

Chi poi ha in odio la politica in senso lato - anche questo l'abbiamo visto, colleghi, e lo abbiamo sentito tutti un minuto fa - perché la giudica espressione di una casta ormai non più redimibile, metterà anche questo decreto nel fascicolo del dibattimento del processo sommario, per ora - e sottolineo per ora - solo simbolico, istruito nei nostri confronti, nei confronti di tutti noi.

Avremmo dovuto fare meglio? Senz'altro. Possiamo fare di più? Vedremo. I gesti simbolici sono preziosi, mai troppi, ma devono avere un'efficacia reale. Il processo di diminuzione dei costi, i tagli alla ridondanza degli enti pubblici centrali e locali, l'autoriduzione degli stipendi, la ricerca di una maggiore sobrietà istituzionale sono tutti segnali incoraggianti agli italiani e a noi stessi; ma non bastano da soli.

Vogliamo fortemente ancora rivendicare alla politica un ruolo - fatemelo dire - esemplare nella vita civile del nostro Paese. In una democrazia matura è doveroso implementare i luoghi di confronto e di selezione per chi abbia un'autentica vocazione alla politica. Questa deve essere la nostra cura essenziale. La politica è troppo importante per essere condannata ad uno stato di minorità, nel quale sempre più prepotenti sono le forze oblique (domestiche ed internazionali) che mirano ad una supplenza incondizionata. I partiti politici costano, colleghi, lo sappiamo tutti, e devono trovare il modo di finanziarsi da sé.

Pochi o molti che siano i finanziamenti a disposizione, non sarà soltanto la quantità delle erogazioni o la meccanica del reperimento dei fondi a stabilire la bontà del nostro sistema politico. La nostra unità di misura, se vorremo essere credibili, deve risiedere nella chiarezza e nella percezione esterna di partiti o poli che si contrappongono per disputarsi il consenso, supportati da *sponsor* liberi, visibili nel loro contributo ed incastonati in un quadro normativo semplice, soprattutto semplice. Stabiliti i requisiti minimi di legittimità istituzionale dei partiti, nulla di male che siano infine i cittadini elettori ad offrire loro, o a negare loro, liberamente e volontariamente, fiducia e fondi.

Siamo stati tra i primi a pronunciare senza pregiudizi - qui la si usa quasi come una parola pornografica - la parola "*lobby*", consapevoli della necessità di regolare alla luce del sole il rapporto da sempre esistente tra politica e rappresentanze di interessi che innervano il tessuto economico, sociale e culturale del nostro Paese. Molte istanze risultano sospette solo se scarsamente illuminate; le rappresentanze di interessi possono e debbono trovare una dimensione trasparente e sorvegliata, instaurando con la politica un rapporto non più in chiaroscuro, ma sempre più limpido e virtuoso. Se negli Stati Uniti la rappresentanza di interessi è addirittura un diritto costituzionale, in Europa si è affermata solo di recente, ma si è affermata con sempre maggiore convinzione, proprio in parallelo con i cambiamenti politici che questi Paesi stavano subendo.

L'Italia può e deve adeguarsi a questi modelli, dandosi una configurazione virtuosa e moderna, facendo uno sforzo in più, che questo decreto ancora non fa, perché non affronta o non vuole affrontare con coraggio il nodo del finanziamento privato, alla base di un rapporto intrinsecamente liberale tra cittadini e politica. Si limita a contenere i danni più che a creare un nuovo inizio. Il rischio che stiamo correndo, onorevoli colleghi, è quello di dar vita ad una legge debole, ricca di piccola ragioneria e di

arabeschi, ma priva di una visione chiara dell'obiettivo; una legge motivata anche dalla necessità della propria ostensione pubblica, dei titoli sui giornali, nel tentativo di addomesticare la fortissima richiesta di sobrietà che ci viene rivolta. Ma attenzione a non disattendere per questo la domanda principale, cioè quella di efficienza e capacità di guida nella politica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, Forza Italia, nonostante le evidenti criticità e non senza sacrificio - come anticipavo - di numerose ed importanti istanze che sono rimaste inascoltate, ha deciso di non negare il proprio sostegno alla conversione del decreto. Voteremo a favore per senso di responsabilità rispetto ad una promessa fatta al Paese, a cui questo testo risponde solo in piccola parte, ma soprattutto come incentivo a proseguire con ben maggiore incisività su di un percorso di corretta e non demagogica allocazione delle risorse, pubbliche o private, che non sia solo una burocratica esibizione di virtù, ma un modo efficiente e trasparente per incrementare con metodo realmente democratico la partecipazione dei cittadini alla politica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula ad assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti della Scuola secondaria «Giovanni Bovio» di Foggia. Ad essi rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1213](#) (ore 17,59)

LO MORO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, in apertura del mio intervento e prima di passare alla motivazione del voto favorevole che il Gruppo del Partito Democratico garantirà a questo provvedimento e alla conversione del decreto-legge sul finanziamento dei partiti, voglio dire al collega Santangelo di non aspettarsi nessuna risposta nel mio intervento. L'unica risposta che posso dargli e che posso affidare alla sua sensibilità (ammesso che ce l'abbia) è che l'Italia e tutti noi abbiamo bisogno di un Parlamento che operi e di partiti realmente democratici. In questo sforzo vanno lette anche le affermazioni che stiamo facendo e le misure che stiamo cercando di attuare sul finanziamento pubblico. Nessuna provocazione, nessuna cattiva educazione, nessuna voglia di dare spettacolo ci può distrarre dall'attenzione a un tema che è molto serio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Passando invece al merito del mio intervento, voglio dire subito che tutti gli interventi che mi hanno preceduto, di tutti i Gruppi, che hanno ripercorso anche le discussioni che ci sono state, serene, complesse e piene anche di incertezze (perché l'argomento è tale da richiedere una giusta cautela) meritano una grande attenzione.

Nessuno qui oggi ha una verità rivelata, ma penso anzi di poter dire che questo provvedimento è un po' una sfida. Noi non stiamo votando un provvedimento che ci dà certezze. È una sfida perché, come diceva qualche collega parlando dei modelli europei, esso ci allontana dai modelli europei e da un modello da cui in realtà già dall'epoca dei *referendum* sul finanziamento pubblico ci ha allontanato il voto popolare.

Ricordo che sul *referendum* del 1993, quello che ha abolito il contributo diretto alla vita dei partiti politici (quindi gli articoli che questa parte del contributo disciplinavano), ha votato sì il 90 per cento degli italiani. Gli italiani hanno dato quindi un'indicazione evidente in questo senso, così come l'hanno data, in questa stessa direzione, per il sistema maggioritario per ciò che attiene alla legge elettorale.

Abbiamo continuato, ovviamente, dopo il 1993, ad avere una legislazione che non è stata neanche univoca, perché ci sono stati dei tentativi di cambiamento, che abbiamo registrato, anche rispetto a

cambiamenti che non sono andati a buon fine. Quello che è rimasto, però, è il contributo sulle spese elettorali.

Diciamoci però la verità, e diciamocela tutta, perché sembra che dobbiamo sempre fare qualcosa di più. Sembra che non siamo capaci di dire ai cittadini italiani quello che in Parlamento pure facciamo. Voglio ricordarvi che nella passata legislatura - e lo dico in apertura del mio intervento perché segni anche un percorso - più volte ci siamo occupati di questo argomento, e in almeno due occasioni ce ne siamo occupati introducendo dei concetti e delle norme assolutamente importanti e stringenti. La prima occasione è stata nel 2011, quando abbiamo stabilito il principio che il rimborso non vale per l'intera legislatura virtuale, ma viene commisurato alla reale durata di una legislatura. E ce ne siamo occupati poi nel 2012, quando abbiamo dimezzato il finanziamento pubblico, tant'è che oggi stiamo parlando, come finanziamento base, di 91 milioni di euro come cifra diventata fissa, mentre in passato era molto superiore, il doppio, e tra l'altro non era fissa, perché era determinata sulla base degli elettori.

Un percorso è stato avviato. Noi siamo già in una fase in cui questo percorso è stato già avviato per i partiti politici, per quelli veri, fatti di uomini e donne che lavorano giornalmente per un partito, di dipendenti veri, in carne e ossa, dei dipendenti di cui oggi ci siamo occupati, per i partiti radicati sul territorio, che non possono sparire per decreto.

Io lo dico, e l'ho detto anche in Commissione: ho dei dubbi sul piano personale sul fatto che si dovesse andare verso questa strada; si tratta, però, di una strada già segnata, perché ci sono dei momenti della vita politica in cui non si può indugiare per capire, ma bisogna accettare le sfide. Vedremo in futuro se questo sistema funziona, lo vedrà anche chi ci sarà dopo di noi se funziona e se i partiti reggono la sfida che oggi lanciamo: una sfida in base alla quale i partiti dovranno trovare fonti private di finanziamento e si dovranno autodeterminare, perché gradatamente il finanziamento pubblico verrà meno.

Sempre rispetto a questo tema, guardate che non è una stranezza, ma è già fortemente innovativo il fatto che anche i rimborsi elettorali che ci saranno nella fase transitoria (che durerà tre anni) non riguardano nuove elezioni. Lo diceva prima Augello, ma su questo voglio interloquire con lui: non riguardano nuove elezioni, ma le politiche e le regionali che ci lasciamo alle spalle. Non riguardano le elezioni regionali che ci saranno, né le europee, e tutto questo non perché qualcun altro lo ha deciso, ma perché lo abbiamo deciso noi. Il collega Pagliari (al quale come suo Capogruppo in Commissione debbo rispetto) ha presentato quell'emendamento perché i funzionari del Governo, del Ministero avevano posto il problema di una discrepanza tra la relazione tecnica e la normativa, ma quel testo, che aveva natura esclusivamente tecnica, è stato ritirato e mai più presentato per una volontà politica del Partito Democratico. Pagliari non ha presentato un emendamento politico, ma è il primo, insieme a tutti gli altri, ad avere aderito ad una corrente di pensiero che sostiene che voterà un provvedimento che stabilisce norme per il futuro, per nostra volontà, innanzitutto e prima di tutto del Partito Democratico, che è il partito più numeroso sia in Senato che alla Camera, e che ha deciso che non userà quei fondi. Pertanto, siamo già in una fase di dismissione, in cui le decurtazioni non sono virtuali; anche i fondi, ridotti del 25 per cento per il 2014, sono ulteriormente ridotti in termini reali, perché non avremo nessun finanziamento per le elezioni europee.

Quindi chi parla di provvedimento ipocrita, anche se capisco delle volte l'uso anche dialettico di questi argomenti, deve fare i conti con il fatto che non si tratta di ipocrisia, perché via via la riduzione dei fondi sarà reale. Dico che bisognerà misurarsi con le proprie capacità, perché è una sfida, dato che la contribuzione del 2 per mille non è un fatto certo e accertato; e abbiamo voluto tetti alle donazioni per non snaturare la natura dei partiti.

La collega Bisinella, citando l'articolo 49 della Costituzione, che finalmente faremmo bene ad attuare in questo nostro Parlamento disciplinando tutti gli aspetti, e non soltanto quello del finanziamento, ricordava che i cittadini sono liberi di partecipare alla vita dei partiti per concorrere alla politica nazionale. Ma ovviamente i cittadini andranno sollecitati in questa direzione, e anche l'emendamento tanto criticato sulle tariffe postali serve a questo.

Come Partito Democratico e come Gruppo PD siamo consapevoli delle difficoltà che avremo. Siamo consapevoli del rispetto che dobbiamo ai dipendenti del Partito Democratico e quindi della necessità di tutelarli, ma siamo anche consapevoli delle difficoltà e della necessità di metterci in discussione, di chiedere questi fondi, di essere più credibili, come stiamo cercando di fare ogni giorno, ma anche di dare le informazioni giuste, perché di questo si tratta. Abbiamo voluto mantenere, anzi abbassare il limite alle donazioni perché noi vogliamo un partito vero. Non mi fa paura la parola *lobby*, ma vogliamo trasparenza, e vogliamo che i partiti non siano di nessuno: abbiamo vissuto con partiti-azienda, con partiti padronali, con partiti fatti da semplici parlamentari che si inventano in un giorno sigle e quant'altro. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Abbiamo bisogno di dare una svolta da questo punto di vista; abbiamo bisogno di partiti, alla cui vita anche economica concorrano moltitudini e non pochi cittadini con grossi importi. Ed è questa la ragione di tale riduzione. Per questo abbiamo mantenuto le detrazioni al 26 per cento per le persone fisiche e per quelle giuridiche. Abbiamo bisogno di gente che abbia voglia di partecipare, che spenda il proprio denaro per la vita politica perché lo fa per passione, perché ci crede.

Queste sono le novità. Altre novità sono state introdotte, soprattutto dal punto di vista della trasparenza e del controllo di gestione. Voglio richiamare, in conclusione, la norma che abbiamo oggi votato sulla cassa integrazione, che ha avuto un'ampia maggioranza. Credo da questo punto di vista siamo tutti consapevoli, e lo abbiamo dimostrato anche con quel voto, del fatto che stiamo segnando, con questo voto, anche la vita di cittadini che finora hanno lavorato per i partiti politici.

Infine, avevo già richiamato l'articolo 49 della Costituzione. Non parlo dell'IMU né del resto, per ragioni di sintesi. Certamente non possiamo trarre un bilancio oggi di questa sfida che è solo lanciata, ma credo che la vera sfida che il Parlamento non potrà e non dovrà perdere sia quella di arrivare ad una regolamentazione vera dei partiti politici. Ricordo a tutti che nella Commissione affari costituzionali abbiamo dei disegni di legge che si occupano anche di altri aspetti della vita dei partiti, e ricordo a tutti la necessità - e assumo anche io come un nostro dovere - di dare attuazione all'articolo 49.

Il finanziamento pubblico è un pezzo di questa storia, come i costi della politica sono un pezzo della verità, ma la vita politica non è fatta solo dei suoi costi: è fatta anche di democrazia. E noi vorremmo ogni giorno testimoniare la capacità dei partiti, dei singoli parlamentari e dei singoli esponenti politici di parlare con onestà e in maniera trasparente, e anche di rappresentare l'istanza di democrazia, che va oggi rilanciata. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che invito la relatrice ad illustrare. *(I senatori del Gruppo M5S espongono dei cartelli)*.

Colleghi, ritirate quei cartelli! Prego gli assistenti di intervenire.

Prego, relatrice, proceda. Quando si cerca questo, bisogna evitare di dare spazio.

DE MONTE, relatrice. Leggo la proposta di coordinamento: «Trasformare l'articolo 14-*bis*, introdotto dall'emendamento 14.0.4, in comma 2 dell'articolo 14-*bis*, introdotto dall'emendamento 14.0.1.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16» con le seguenti: «degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-*ter*, e 16».

Signor Presidente, se mi permette, vorrei cogliere l'occasione per evidenziare che è stato un dibattito certamente importante quello che si è svolto tra ieri ed oggi su un tema anche delicato e con dei risvolti che sono stati evidenziati proprio questa mattina nella discussione sugli emendamenti accantonati.

Ringrazio tutti i colleghi, in modo particolare chi è intervenuto in discussione generale e in dichiarazione di voto, ma anche i colleghi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Vorrei rivolgere un ringraziamento mio personale al senatore Alessandro Maran, che ha seguito come relatore la prima fase di esame proprio in 1a Commissione, ma che mi ha dato tutta la sua collaborazione anche durante il periodo in cui me ne sono occupata io, anche in Aula. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Aggiungo anche i ringraziamenti alla relatrice.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Procediamo alla votazione finale.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (I senatori del Gruppo M5S esibiscono cartelli recanti le scritte «Legge truffa» e «450 €»).

Ritirate quei cartelli! Richiamo tutti i colleghi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B). *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI).*

Discussione dei disegni di legge:

[\(10\) MANCONI ed altri.](#) - *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

[\(362\) CASSON ed altri.](#) - *Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

[\(388\) BARANI.](#) - *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

[\(395\) DE PETRIS e DE CRISTOFARO.](#) - *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

[\(849\) BUCCARELLA ed altri.](#) - *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

[\(874\) TORRISI.](#) - *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura(ore 18,14)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874. *(Brusio. Richiami del Presidente).*

Colleghi, il nervosismo fa male ai lavori, al fegato e alla pressione. Quindi ve lo sconsiglio. Alcune volte diamo dei pessimi esempi agli studenti degli istituti che assistono ai nostri lavori.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

[D'ASCOLA](#), relatore. Signor Presidente, con l'augurio che il mio intervento non sia esso stesso una tortura, mi permetto di indicare in maniera estremamente sommaria le scelte fatte dalla Commissione.

Intanto si è pensato di costruire questa fattispecie come un reato comune, ossia come un reato che astrattamente può essere commesso da chiunque, indipendentemente da una qualificazione giuridica

soggettiva (in breve, se commesso da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio). Queste ultime qualifiche costituiscono un'aggravante della condotta. Pertanto, l'aver costruito il reato come reato comune comporta un allargamento della base applicativa della disposizione in questione dal momento che essa si applica vuoi nei confronti di chiunque, di ogni cittadino, come nei confronti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio essendo questa stessa condotta, ripeto, se commessa da costoro, una circostanza aggravante.

La Commissione ha poi affrontato un altro tema. Nel testo delle convenzioni internazionali nelle quali il delitto di tortura è contemplato, frequentemente è costruito come delitto a dolo specifico. Non soltanto si limita alla condotta penalmente rilevante alla figura del pubblico ufficiale, ma si punisce questa stessa condotta soltanto se finalizzata allo scopo, di solito, di ottenere determinate dichiarazioni dalla vittima del reato.

La Commissione ha preferito costituire questa fattispecie non soltanto come reato comune, ma come reato caratterizzato dal dolo generico. Anche in questo caso il relatore sottolinea un'importante circostanza: dolo generico significa applicazione più ampia del delitto di tortura, perché potrà essere applicato a prescindere dallo scopo che il soggetto ha eventualmente perseguito con la sua condotta.

Sono poi previste delle circostanze aggravanti. Ho già fatto riferimento alla circostanza aggravante costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le altre circostanze aggravanti riguardano l'essere conseguite lesioni personali comuni, gravi o gravissime, alle attività di tortura, così come l'essere conseguita la morte, nei due differenti casi della morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura, e della morte invece conseguita come conseguenza voluta da parte dell'autore del fatto.

Fino ad ora ho parlato dell'articolo 1, che si conclude - a dir la verità - con una norma molto impegnativa, il 613-ter. La Commissione ha ritenuto di punire l'istigazione a commettere tortura se commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti, però, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Con ciò ha introdotto un'eccezione ad un principio del codice penale, l'articolo 115, secondo il quale l'istigazione non accolta o l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato non è punibile.

L'articolo 2 si prende carico dell'utilizzabilità nel processo delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di una condotta di tortura. Introduce il principio dell'inutilizzabilità di quelle dichiarazioni, salvo che esse vengano utilizzate contro l'autore del fatto, ed estende tale inutilizzabilità anche alle informazioni ottenute per effetto di tortura.

L'articolo 3 è una norma anch'essa impegnativa, che introduce delle modificazioni alla legge in materia di immigrazione, la n. 286 del 1998, e in particolare all'articolo 19, vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni tutte le volte in cui si abbia fondato motivo di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, vi siano violazioni sistematiche dei diritti umani e la persona possa essere sottoposta a torture.

C'è poi una norma che credo sia soltanto programmatica, l'articolo 4, che consiste nell'affermazione dell'impossibilità di valersi delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura. Concludo dando conto di questa problematicità dell'articolo 4. È noto, infatti, che non solo la Convenzione di Vienna, ma anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, oltre che della Corte di cassazione, e in particolare gli articoli 10, 11 e 87 della nostra Costituzione, e soprattutto oggi il 117, primo comma, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che conferisce natura di norma interposta ai trattati, disciplinano le immunità delle quali godono gli agenti diplomatici come immunità coperte dal diritto costituzionale. L'articolo in questione, del quale ho già dato conto, è problematico, perché con una norma di rango ordinario si determinerebbe un divieto rispetto ad immunità penali costituzionalmente tutelate. La norma avrebbe soltanto a questo punto un valore programmatico di indirizzo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, senatori, cittadini. «Qualcuno bussa alla tua porta. È lo Stato. Ti porta via dalla tua famiglia, da tuo figlio di 14 anni. Ti accusa di aver coltivato delle piantine di canapa indiana nell'orto di casa. Ti mette in cella. Ti uccide. Ti uccide due volte».

Iniziava così, nel 2007, un *post* sul nostro *blog* che annunciava l'ennesima tragedia. Quante volte abbiamo seguito e sostenuto queste battaglie tramite il nostro *blog*? Quanti nomi e fatti abbiamo sentito in questi anni? E quante madri, padri, sorelle e fratelli abbiamo ascoltato e cercato di consolare?

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,18)

(Segue LUCIDI). Sì, consolare, perché vi siete sempre e soltanto limitati a questo, perché ogni familiare di vittime di Stato si sente solo, di fronte ad orribili vicende e condotte che regolarmente vengono coperte e schermate in ogni modo, proprio dalle istituzioni che, più che consolare, dovrebbero dare la sicurezza e la soddisfazione di vivere in uno Stato che tutela e fa di tutto per non macchiare il suo nome invece di nascondersi, forte della posizione che occupa.

Vi ricordo che tra pochi giorni torneranno in servizio i responsabili dell'assassinio di Federico Aldrovandi, e forse nella stessa città dove è accaduta la tragedia. Come vi sentireste voi nei panni dei suoi familiari?

Oggi il quotidiano «l'Unità» riporta, a pagina 13, un commento del giovane Rudra, che testimonia e deve farci riflettere su quanto il nostro ruolo di legislatori sia importante, e quanto il nostro ruolo sia carico di tanta responsabilità; responsabilità che, a mio avviso, deve essere intesa in una duplice accezione. Da un lato abbiamo il dovere di essere responsabili nelle nostre scelte, perché le nostre decisioni e quindi le nostre parole diverranno poi inchiostro, nero su bianco, che potrà essere a volte salvezza per alcuni o condanna per altri.

Ecco allora che il carico enorme di responsabilità, se comprendiamo bene questo aspetto, deve renderci più consapevoli delle nostre scelte. Mi chiedo allora proprio oggi che senso di responsabilità può esserci in una legge incostituzionale, una legge nata addirittura come emendamento del decreto-legge sulle Olimpiadi di Torino incostituzionale.

Ma accanto a questa visione, esiste un'accezione di tipo anglosassone, che conferisce alla parola, quindi alla persona e quindi a noi una colpa; una colpa per non essere stati in grado di prevedere, controllare e legiferare per tempo. Sappiamo che la giurisprudenza ha una sua inerzia sociale e intima nella sua stessa essenza ma, quali guide di una Nazione, abbiamo anche il compito di essere più attenti e lungimiranti, in modo da applicare quel principio tanto sbandierato di precauzione e previsione che troppo spesso si invoca, ma molto raramente si applica.

Ma veniamo al testo in discussione: all'articolo 1 si distingue chi commette questo reato sanzionando con pene diverse, in base al fatto che sia una persona civile ovvero un pubblico ufficiale a commettere il fatto (nel secondo caso la pena è aumentata). Questo è il primo punto che deve farci riflettere, perché giustifica la necessità che chi opera al servizio e in determinate condizioni debba essere comunque preparato a gestire la sua condizione di superiorità. E questo deve essere vero sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza, in entrambi i casi configurando il reato di tortura.

Con l'introduzione dell'articolo 613-ter invece riconosciamo una sostanziale responsabilità anche del comando all'istigazione. Ritengo che in questo secondo caso debba essere fatta salva la possibilità di mantenere entrambe le fattispecie, e quindi stabilire un criterio di coesistenza, sia dell'istigatore che dell'istigato.

In ultima analisi, vorrei soffermarmi anche sull'espressione «mediante omissioni», che aumenta in maniera più che significativa il perimetro di questa azione legislativa. Ecco allora che, in questo primo articolo di legge, vediamo un articolato legislativo simile a tanti altri nella sua neutralità tecnica.

Le parole che scriviamo e troviamo nel disegno di legge possono essere trasformate in nomi (Aldo, Stefano, Federico, Giuseppe) ma anche luoghi (Genova, Roma, Varese, Napoli, Perugia) ma anche circostanze (carcere, scuola, strada, ospedale) e tanti altri nomi, luoghi e circostanze, purtroppo.

Signor Presidente, termini questo mio sentito intervento ribadendo la necessità della consapevolezza che abbiamo nel prendere questa decisione. Il senso di responsabilità che ci porta ad onorare il ruolo che ricopriamo non dovrebbe limitarsi solamente a questo doveroso, sacrosanto e costituzionale provvedimento, ma dovremmo usarlo per tante altre nostre decisioni e dibattiti, per tanti altri nostri provvedimenti, che dovremmo adottare per evitare una volta per tutte che altre lacrime scendano nel nostro Paese: lacrime da fame, lacrime da lavoro, lacrime da dignità, lacrima da giustizia. Il Movimento 5 Stelle quelle lacrime non vuole più vederle: in alto i cuori. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sui lavori del Senato

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei far presente che avevo convocato la Commissione giustizia per la votazione degli emendamenti sul decreto-legge n. 146, il cui esame è stato fissato per lunedì prossimo.

Sono circa 500 emendamenti. Chiedo alla Presidenza di valutare l'opportunità di interrompere la discussione generale che stiamo svolgendo su questo disegno di legge prima del tempo fissato dalla Conferenza dei Capigruppo, sempre che ciò sia possibile.

[PRESIDENTE](#). Ora valuteremo, a seconda degli interventi.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [10](#), [362](#), [388](#), [395](#), [849](#)e [874](#) (ore 18,25)

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

[LO GIUDICE](#) (PD). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando oggi attende da un quarto di secolo di essere approvato dal Parlamento, da quando cioè l'Italia, il 10 dicembre 1984, ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La Convenzione di New York ha chiesto a tutti gli Stati sottoscrittori di intervenire in modo specifico su un tema che riguarda eminentemente il rapporto tra lo Stato e il cittadino, la possibilità di tutelare il cittadino e la cittadina il cui corpo e la cui persona entrano ad essere a disposizione del potere statale da una prevaricazione dello Stato, del potere rispetto ad uno spazio di identità intoccabile, quello che attiene ai diritti fondamentali e in questo caso, in particolare modo, all'integrità fisica e psichica della persona.

Il disegno di legge che la Commissione ha sottoposto all'Aula e che domani andremo a votare rappresenta un testo di mediazione tra esigenze diverse. Ricordava prima il relatore come si siano confrontate in Commissione due posizioni diverse: una era quella che chiedeva che ci fosse un recepimento più diretto della Convenzione di New York prevedendo un reato specifico di tortura intesa come prevaricazione da parte di un pubblico ufficiale o di un'autorità dello Stato nei confronti del cittadino. È un'esigenza che, per quanto ci riguarda, non è soltanto teorica o astratta, ma chiama in causa uno strapotere che la comunità nazionale italiana ha visto all'opera più volte, a partire dai fatti di Genova del 2001 e della caserma Diaz, ai tanti casi, nomi e storie che abbiamo sentito, di usurpazione della dignità, di violazione dell'*habeas corpus*, dell'integrità fisica di cittadini finiti nelle mani dello Stato. Voglio citare i nomi di Federico Aldrovandi, di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, di Michele Ferrulli, di Riccardo Rasman, per citare i casi di cronaca più importanti di cittadini uccisi nel momento in cui si trovavano in disponibilità del potere dello Stato.

La Commissione si è confrontata e ha deciso di costruire un testo che tenesse conto di questa esigenza,

ma anche di chi invece chiedeva che il reato di tortura si configurasse come un reato comune, che andasse a colpire tutte le situazioni in cui un cittadino può trovarsi nelle mani di un potere illegale che utilizza strumenti di tortura o trattamenti inumani e degradanti per colpirne l'integrità fisica o psichica. Da questo punto di vista il testo che andiamo oggi a discutere, e spero presto ad approvare, dà una risposta importante ad un'esigenza sentita. Lo fa mediando, come dicevo prima, queste posizioni diverse, ma a partire dall'obiettivo di recuperare il ritardo storico del nostro Paese. Ricordo che quasi tutti i Paesi europei hanno una legge sulla tortura, che riconosce la tortura come reato specifico.

Ebbene, questa discussione, che già è stata affrontata, in particolare, nella precedente legislatura, e che non è riuscita ad arrivare a compimento e alla definizione di un testo che avesse una maggioranza abbastanza ampia da approvarlo, oggi si presenta in quest'Aula avendo, come è emerso in Commissione, una maggioranza significativa.

Consegniamo, quindi, questo testo di legge al nostro Paese, perché casi come quelli di Genova del 2001 o come quelli di Federico Aldrovandi e delle altre vittime del potere dello Stato che prima ho citato non abbiano più ad accadere. È questo, credo, un atto di grande civiltà, con cui questo Parlamento consegna all'Italia una misura a sostegno e a tutela dei diritti fondamentali di persone che si trovano in uno stato di debolezza, nel momento in cui dovrebbero, invece, trovarsi nello stato di massima protezione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi e rappresentante del Governo, in Italia il reato di tortura oggi non esiste. Se ne parla da moltissimi anni, in particolare dal 2001, dalle ben note vicende di Bolzaneto. Certo, non solo da allora, ma in particolare dal G8 di Genova.

Ricordo che il relativo processo si è concluso con sette condanne e quattro assoluzioni, ma soprattutto con 37 prescrizioni. Ricordo, per inciso, che la Corte di cassazione ha ribadito in modo definitivo che a Bolzaneto furono commesse gravissime violazioni dei diritti umani. Ebbene, la previsione del reato di tortura avrebbe con tutta probabilità evitato l'estinzione di tutti questi reati. Avrebbe evitato che tutta questa gente potesse farla franca. *(Applausi del senatore Airola)*.

Certo, verrebbe da dire ora, per commentare l'introduzione del reato proposta con questo disegno di legge: «meglio tardi che mai» o anche che ci voleva questa nuova legislatura. Soprattutto occorre attendere che si formasse una nuova sensibilità in Parlamento, in questo rinnovato Parlamento.

Andiamo, quindi, a votare una norma importante, che farà ricordare questa come una giornata speciale in questa legislatura. È proprio per questo che voglio anch'io ricordare i nomi di alcune vittime che sono divenute simbolo di abuso e tortura negli ultimi anni. Vorrei ricordare Federico Aldrovandi, Riccardo Rasman, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Aldo Bianzino.

Ma vorrei ricordare anche che la Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è stata sottoscritta da ben 145 Paesi nel mondo, Italia compresa, e che l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento penale ne era la necessaria conseguenza.

Analogamente, l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ci impongono l'assunzione di questa responsabilità.

Infine, parlando di tortura non possiamo non menzionare l'importante relazione fatta nella scorsa legislatura sugli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) dalla Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario e gli orrori che in questa relazione sono stati raccontati. Sappiamo bene come la legislazione vigente non punisca adeguatamente questi episodi.

Gli episodi di tortura, oltre a violare clamorosamente le norme internazionali citate, disattendono, tra l'altro, anche l'articolo 13 della nostra Costituzione, nella parte in cui prevede la punizione di «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

In conclusione, oggi abbiamo finalmente la possibilità di migliorare il nostro impianto normativo e di far sentire la risposta dello Stato, la migliore che possiamo dare ora, affinché tanti atti di barbarie non abbiano più a ripetersi. Noi del Movimento 5 Stelle non ci sottrarremo a questa responsabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, anche il mio Gruppo esprime favore per il fatto che finalmente siamo arrivati ad introdurre nel nostro codice penale il reato di tortura, che è uno dei più gravi che si possano compiere contro una persona.

In Commissione erano stati presentati numerosi disegni di legge, uno dei quali - il disegno di legge n. 388 - è di mia iniziativa, mentre il testo base adottato è molto vicino a quello di cui è primo firmatario il collega Manconi, il quale, essendo anche Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ritengo sia un'autorità, e mi inchino a quanto ha scritto e voluto. Il relatore, il collega D'Ascola, ha inoltre la mia stima per le capacità che gli riconosco, essendo entrambi membri della Commissione giustizia (io sono un medico e ho sempre detto che sono in Commissione giustizia perché la giustizia è ammalata, quindi ha bisogno di qualcuno che la curi).

Ritengo dunque che il senatore D'Ascola e il senatore Manconi non possano non riconoscere che nel testo licenziato dalla Commissione vi sia una «tortura» all'articolo 1, quando si prevede che, se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena sia l'ergastolo, perché quest'ultimo è una tortura. Non posso pertanto che condividere gli emendamenti presentati dal senatore Buemi, dalla senatrice De Petris e da altri, che cancellano quest'ulteriore reato che vogliamo introdurre in un testo sul reato di tortura.

La tortura, così come il genocidio, è considerata un crimine contro l'umanità da tutto il diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali, ratificate anche dal nostro Paese. Chi mi ha preceduto ha parlato di Bolzaneto: non so se lì c'è stata tortura, ma sicuramente alla fine della prima Repubblica, nei cosiddetti anni di Tangentopoli, certi pm - non faccio i nomi, ma solo i cognomi (Di Pietro & co) - hanno torturato fisicamente e psicologicamente chi interrogavano, per farsi dire cose anche non vere. Quindi per arrivare a cosa? Per arrivare a far morire esule in terra straniera Bettino Craxi e cancellare con la tortura i partiti del cosiddetto pentapartito, che avevano portato l'Italia ad essere la quinta potenza economica del mondo e ad entrare nel G7.

Ebbene, se questi reati sono commessi dai pm - quindi da pubblici ufficiali - è giusto che essi vengano colpiti, sia se hanno istigato personale di polizia giudiziaria sia se li hanno commessi direttamente. Questo infatti è un reato che riguarda anche i pubblici ministeri quando intenzionalmente tengono comportamenti finalizzati a farsi dire cose che altrimenti non si direbbero. E in caso di morte o lesioni si tratterebbe anche di un'aggravante.

Quindi, grosso modo noi diamo un giudizio straordinariamente positivo su quanto stiamo facendo in Parlamento al fine di introdurre, entro fine febbraio, il reato di tortura nell'ordinamento italiano, anche perché è giusto che chi la istiga e la perpetra nel nome e per conto del popolo italiano paghi. Ma con questa correzione, perché... in un ordinamento non possiamo prevedere l'ergastolo, che è un'ulteriore tortura. Con questa correzione, cioè con l'approvazione degli emendamenti dei colleghi di SEL o dei socialisti di Buemi, quelli filocomunisti, noi diamo un giudizio positivo.

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Colleghi, essendo questo dibattito di interesse per tutta l'Aula, ma in particolare per la Commissione giustizia, i cui componenti guidano il dibattito, mi sembrerebbe ragionevole accogliere la proposta del presidente Palma, quindi di rinviare il prosieguo dell'esame del disegno di legge di cui stiamo discutendo e di procedere, vista la quantità di emendamenti da esaminare riferiti al decreto svuota carceri, con i lavori della Commissione giustizia, che potrà così riunirsi con immediatezza ed avere un tempo congruo per esaminare tutti i testi. D'altronde, nella Conferenza dei Capigruppo

abbiamo deciso di tenere seduta già da lunedì, ma se non si finisce il lavoro in Commissione è inutile intensificare i lavori dell'Aula.

Più o meno ho interpellato tutti i Gruppi, ma se ricevo ulteriori segni di assenso... *(I senatori Crimi e Stefani fanno segno di essere d'accordo)* rinviando la discussione in modo tale che per le ore 19 la Commissione giustizia possa riunirsi e discutere con il tempo necessario il provvedimento che dovrà essere esaminato dall'Aula lunedì prossimo.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, proprio su questo tema diamo il nostro consenso, anche perché il seguito dell'esame del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura era già stato programmato per la seduta pomeridiana di mercoledì prossimo. Dunque, visto che era scontato che si sarebbe andati a mercoledì e che c'è questo decreto da discutere in Aula già lunedì, va bene procedere come da lei indicato.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la ringrazio.

Informo l'Aula che oggi in sede di Conferenza dei Capigruppo si è lungamente discusso dei decreti e delle relative scadenze, tant'è che si è deciso di convocare seduta per lunedì. Del resto, senza la conclusione dei lavori in Commissione sarebbe stato inutile portare il provvedimento in Aula domani.

Rinvio dunque il seguito della discussione dei disegni di legge relativi all'introduzione del reato di tortura ad altra seduta.

La Commissione giustizia è autorizzata a convocarsi sin dalle ore 19 di oggi per lavorare ad oltranza e consentire l'esame del decreto-legge n. 146 in Aula nella seduta di lunedì pomeriggio.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, in data 27 novembre 2013 ho provveduto a presentare, insieme a molti miei colleghi, l'interrogazione [4-01205](#), indirizzata al Ministro dell'ambiente, che ha per oggetto la grave situazione in cui versava e versa tuttora la ex cava Monti, sita in Maddaloni in provincia di Caserta, utilizzata come discarica negli anni della cosiddetta emergenza e divenuta poi sversatoio di rifiuti di ogni tipo, anche tossici e speciali, come denunciato più volte dalle associazioni locali.

Voglio informare la Presidenza e l'Aula che la procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, attraverso un comunicato stampa di qualche settimana fa a firma del procuratore della Repubblica aggiunto Raffaella Capasso, ci ha informato che le prime verifiche tecniche effettuate nell'area della suddetta discarica Monti hanno rivelato l'avvenuta contaminazione della falda acquifera e che - cito testualmente - «considerata la presenza nell'area di masserie abitate e di un'intensa attività agricola, in teoria può già ipotizzarsi, sulla base di questo primo accertamento tecnico, il reato di disastro ambientale».

Intendo farle presente che il Ministero dell'ambiente era stato informato della grave situazione della cava Monti dall'Agenzia per la protezione ambientale della Regione Campania (ARPAC) già il 7 dicembre del 2009, con la relazione protocollo n. 8054.

Pertanto sono qui a chiederle, signor Presidente, di sollecitare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affinché dia urgente risposta alle domande poste nell'interrogazione, nella speranza che questa volta non si aspettino i soliti vent'anni prima di prendere atto del disastro ambientale che si perpetua nel nostro territorio. La ringrazio sin da ora, signor Presidente, perché sono certa che si farà carico di inoltrare questa mia richiesta. Sempre che l'abbia ascoltata, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, le chiedo scusa: eventualmente mi tratterò con lei alla fine della seduta per approfondire il tema. Stavo parlando con il Presidente del Senato per informarlo delle decisioni prese sull'andamento dei lavori. L'ubiquità non esiste, ma il suo intervento è agli atti, e ciò conta molto di più. Se ne avrà la cortesia, alla fine della seduta potrò ascoltarla privatamente. Mi scuso nuovamente, senatrice Moronese, ma io sono uno soltanto.

Sulla scomparsa di Roberto «Freak» Antoni

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, è morto Roberto, ma «Freak» Antoni continua a vivere. È vivo nella mia storia, nella storia di Bologna e nella storia artistica, musicale e letteraria del nostro Paese. È vivo nelle tracce tuttora visibili di quella grande stagione di cambiamento storico, sociale e culturale che negli anni Settanta ha avuto «Freak» Antoni tra i suoi più grandi protagonisti. Descritto come autore *rock* demenziale (ha scritto versi demenziali), oggi sappiamo che in realtà «Freak» Antoni ci ha lasciato in eredità una fotografia lucida e fedelissima dell'assurdo che ha attraversato per molti anni il nostro Paese e che ancora oggi continua a manifestarsi nella nostra esistenza.

La profonda leggerezza della prosa e della poesia di «Freak» Antoni lasciano nella musica e nell'arte la nostalgia di una Bologna e di un'Italia che non esistono più: un vuoto paragonabile soltanto a quello che il suo amico Andrea Pazienza ha lasciato nel mondo del fumetto. Pensare a «Freak» Antoni e agli Skiantos ci spinge a guardarci indietro per ripercorrere il nostro passato, ma anche a immaginare un futuro dove la musica, la poesia e anche l'apparente demenzialità degli artisti non saranno più schiacciati dal grigiore di chi considera superflui i teatri e indispensabili le guerre. Immaginare l'Italia che avrebbe voluto «Freak» Antoni ci porta lontano dall'aridità di chi descrive la cultura come ramo secco dell'economia, da tagliare senza scrupoli, e nel farlo sta togliendo ossigeno a tanti giovani artisti, poeti, musicisti e cantanti, a Bologna come in tutta Italia.

Ed è per questo che nel celebrare il grande passato di un uomo e di un artista, vorrei anche pensare ad un futuro in cui l'Italia potrà tornare ad essere un terreno fertile per artisti e creativi, un luogo solare e divertente, pieno di fantasia, colori, creatività, musica, anticonformismo e trasgressione creativa, proprio come la vita e le invenzioni di Roberto «Freak» Antoni. Impegnandoci a costruire questo futuro, potremmo rimettere al centro della nostra attenzione la creatività italiana che ci ha reso famosi in tutto il mondo e potremmo finalmente smentire una delle storiche citazioni dei «Freak» Antoni, che al momento è tristemente vera: non c'è posto, in questa Italia, per le persone intelligenti. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Vaccari).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa all'omaggio a Roberto Antoni.

Per lo svolgimento di interpellanze

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per sollecitare una seconda volta la risposta alle interpellanze [2-00106](#) e [2-00107](#), a mia firma, presentate il 23 dicembre 2013 e il 2 gennaio 2014 a proposito della «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere» e delle «Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT», pubblicate nelle scorse settimane dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si tratta di documenti preoccupanti, che presuppongono una serie di elementi che sono ad oggi proibiti dalla legge (come le adozioni per le coppie dello stesso sesso e il matrimonio per le coppie dello stesso sesso), che vengono propugnati ed inculcati nelle scuole e che hanno addirittura l'ambizione di

modificare il modo di comunicare non soltanto da parte delle istituzioni, ma addirittura da parte delle autorità ecclesiastiche (che non mi risulta nella nostra Repubblica debbano essere sottoposte a quelle dello Stato).

Comprendo che il Governo sia impegnato in altre cose e dunque non abbia tempo per rispondere su questo punto. Però lo stesso Dipartimento per le pari opportunità ha avuto tempo di predisporre e diffondere nelle scuole una nuova pubblicazione («Educare alla diversità a scuola»), destinata alla scuola primaria e ad altri tipi di scuola, dove, tra le altre cose, vengono indicate come persone a rischio di essere omofobiche - ricordiamo che abbiamo un disegno di legge in discussione che prevede di rendere penalmente punibile con il carcere il reato di omofobia - le persone che seguono i precetti religiosi e che hanno un elevato grado di religiosità.

Credo che queste siano opinioni che hanno diritto di avere cittadinanza, come tutte le opinioni, anche le più strampalate, ma non con il timbro della Repubblica italiana, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità. Per cui, prima di far venir fuori ulteriori altre pubblicazioni di indottrinamento dei bambini, sarebbe bene che il Governo rispondesse. L'interrogazione è rivolta al Presidente del Consiglio, in quanto il Dipartimento per le pari opportunità dipende dalla Presidenza del Consiglio, ma naturalmente mi aspetto la risposta da parte di altri elementi del Governo, con tutto che sarebbe molto gradita la presenza del Presidente del Consiglio, il cui timbro figura su queste pubblicazioni. Sarebbe normale che rispondesse, dato che trova il tempo per produrre questi altri spropositi.

[PRESIDENTE](#). Senatore Malan, sicuramente bisognerà sollecitare la risposta a questi suoi importanti quesiti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 13 febbraio 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,57).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (1213)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (1213) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del

finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta n. 189.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Norme per la trasparenza e la semplificazione)

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti *internet* dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato *open data*, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito *internet* del partito politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno

precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

EMENDAMENTO 5.500 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

5.500 (già 5.0.1)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

V. testo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli obbligati alla dichiarazione patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge n. 441 del 5 luglio 1982 e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a suo sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità eccedenti la somma di 5000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito *internet* del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito *internet* del rispettivo ente.

5.500 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli obbligati alla dichiarazione patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge n. 441 del 5 luglio 1982 e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a suo sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito *internet* del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito *internet* del rispettivo ente.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

Trasformare l'articolo 14-bis, introdotto dall'emendamento 14.0.4, in comma 2 dell'articolo 14-bis, introdotto dall'emendamento 14.0.1.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16», con le seguenti: «degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16».

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Santangelo sul disegno di legge n. 1213

Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini,

sapete quante sono le imprese che hanno chiuso in Italia nel solo 2013? Ve lo dico io! Sono 14.000 le imprese che hanno chiuso.

E sapete di quanto è aumentato il tasso di disoccupazione? Ve lo dico io: il tasso di disoccupazione è aumentato di quasi 2 punti percentuali rispetto al 2012. Siamo passati dall'11,1 al 12,7 per cento.

E ancora, sapete quanti giovani italiani, di cui la maggior parte laureati, emigrano ogni anno per cercare migliori opportunità di vita all'estero? 50.000 e sono aumentati del 9 per cento rispetto al 2012.

E infine il dato più triste: 119 cittadini italiani si sono suicidati dal 2013 per motivi economici e, di questi, il 45 per cento erano imprenditori.

Ma tutto questo forse sfugge a Letta che, pochi giorni fa, mentre era in visita negli Emirati Arabi, ha dichiarato: «L'Italia è uscita dalla crisi con le sue forze senza chiedere niente a nessuno. Non abbiamo chiesto un euro all'Europa». Ed in effetti è vero! Avete chiesto tutto agli italiani! E solo agli italiani! Tanto che paghiamo ben il 54 per cento di tasse. Siamo al primo posto in Europa per pressione fiscale. D'altra parte, queste parole di Letta, ci ricordano le parole di qualcun altro, e cito: «Mi sembra che in Italia non ci sia una forte crisi. La vita in Italia è la vita di un Paese benestante. I consumi non sono

diminuiti, i ristoranti sono pieni, si fatica a prenotare un posto sugli aerei». Queste, le ricorderete, le frasi tristemente note pronunciate dal Cavaliere il 4 Novembre 2011 da Cannes.

Pochi giorni dopo subentrava il Governo Monti, famoso per la feroce *spending review* ai danni dei cittadini italiani.

Le cose quindi sono due: o non capite... o vi fa comodo non capire.

O non capite perché dal chiuso dei vostri palazzi dorati, delle vostre ville e dei vostri *yacht*, avete completamente perso il collegamento con la realtà che tutti i giorni gli italiani devono affrontare; oppure fate finta di non capire perché vi fa comodo.

Eh sì! Eh sì... Ci viene il dubbio che vi faccia comodo fare orecchie da mercante, perché così potete tranquillamente continuare a fare i vostri sporchi affari:

a spendere 14,3 miliardi di euro per gli F-35;

a regalare con un colpo di mano 7,5 miliardi di euro alle banche con il famigerato decreto IMU-Bankitalia;

a tollerare 88 miliardi di evasione fiscale alle concessionarie di *slot machine*, poi ridotti a 2 miliardi e mezzo. Per arrivare, infine, a soli 700 milioni. Prova evidente che le *lobby* funzionano bene in Parlamento!

Del resto l'Unione europea ha presentato un chiaro atto d'accusa contro la corruzione in Italia. I costi diretti della corruzione ammontano ogni anno a 60 miliardi di euro: la metà dell'ammontare complessivo dell'Unione europea. Ma i moniti dell'Unione europea vengono ascoltati solo se sono funzionali al Governo e se permettono qualche bella decretazione d'urgenza, come ad esempio lo svuotacarceri...

Ma torniamo all'argomento del giorno: il finanziamento pubblico ai partiti.

Dal 1974, l'anno in cui sono stati introdotti i finanziamenti ai partiti, il contributo ha assunto decine di nomi differenti:

1. Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
2. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
3. Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici;
4. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione (...) eccetera;
5. Disposizioni in materia di rimborsi elettorali;
6. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi (...), eccetera; fino ad arrivare ad oggi:
7. Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Insomma, ce l'avete presentata con mille vesti differenti, ma la sostanza non è mai cambiata: si tratta sempre di soldi dei cittadini italiani andati a finire nelle vostre tasche e nelle casse dei partiti che vi hanno foraggiato per decenni!

Si tratta sempre dei nostri soldi!

Un *referendum* è la massima espressione della volontà popolare. E, nel 1993, il popolo italiano si è espresso chiaramente: ha detto no al finanziamento pubblico ai partiti! Quindi, le varie leggi che si sono susseguite sono incostituzionali!

Ma d'altra parte voi ci sguazzate nell'illegittimità e nell'incostituzionalità!

- 1) Questo Parlamento è illegittimo perché figlio del Porcellum!
- 2) Questo Governo è illegittimo, perché mai votato dai cittadini italiani!
- 3) Il Presidente della Repubblica stesso è illegittimo, perché scelto da partiti illegittimi!
- 4) La decretazione d'urgenza, avallata dal Presidente della Repubblica, è illegittima e anticostituzionale perché priva del potere legislativo le due Camere.
- 5) La proposta di legge elettorale nata da due condannati è illegittima e non rappresentativa della

volontà degli elettori.

Di fronte a questa situazione, un po' titubanti, ci siamo chiesti: è possibile che questo decreto sul finanziamento ai partiti contenga qualcosa di buono? Possibile che di fronte alla grave situazione in cui versa il Paese il Governo abbia finalmente deciso di mettere le mani nelle proprie tasche anziché in quelle degli italiani?

Così, propositivi più che mai, siamo andati in Commissione e abbiamo proposto i nostri tre emendamenti. Nulla di impossibile... Cose che il Movimento 5 Stelle già attua dal primo giorno in cui è entrato in Parlamento.

1. L'Abolizione totale del finanziamento pubblico ai partiti da subito.
2. La restituzione integrale delle somme percepite dal 1997 ad oggi, con la possibilità per la magistratura di intervenire tramite sequestri dei beni e delle liquidità dei partiti.
3. Restituzione delle somme percepite e non rendicontate e quindi non realmente spese (si fa per dire...).

Tre semplici emendamenti che avrebbero portato immediatamente nelle casse dello Stato 2,5 miliardi di euro!

Non ci si venga a dire poi che non dialoghiamo! Noi dialoghiamo e come! Ma nelle sedi preposte e non in via del Nazareno come fa qualcun altro...

Di rinunciare ai rimborsi elettorali lo abbiamo chiesto a Bersani... Lo abbiamo chiesto a Letta... Lo abbiamo chiesto a Renzi.... ed ecco il risultato: una mutazione genetica del finanziamento pubblico ai partiti! Un trucco! La ricostruzione della verginità!

Provate ad immaginare titoli eclatanti di giornali finalmente costretti a dare una notizia che è una!

«Il PD restituisce i rimborsi dell'ultima tornata elettorale: 45,8 milioni di euro!»;

«Dal PdL 38 milioni di euro tornano nelle casse dello Stato!»;

«Scelta Civica rinuncia ai 15 milioni di rimborsi elettorali».

Invece, come ben sapete, nulla di tutto questo è successo e solo il Movimento 5 Stelle ha rinunciato ai soldi degli italiani! E l'unico titolo che gli italiani hanno letto, a fatica, è stato: «Il Movimento 5 Stelle rinuncia a ben 42,7 milioni di euro!».

Ma non ci siamo limitati a questo! Non contenti abbiamo anche costretto il Governo ad aprire un fondo per la piccola e media impresa in cui versiamo le eccedenze dei nostri stipendi: circa 4 milioni di euro ad oggi! Fatti concreti!

Fatti, non parole come quelle di Renzi che fa pura demagogia e si inventa soluzioni dai tempi biblici, come la riforma del Senato. Una riforma che necessita di una doppia lettura in ogni ramo del Parlamento e di un *referendum* confermativo perché stiamo parlando di una riforma costituzionale. Una riforma che stravolgerebbe la Costituzione! E che, oltretutto, porta risparmi molto inferiori rispetto ai 2 miliardi e mezzo dei nostri emendamenti.

I fatti parlano chiaro: il Partito Democratico di Matteo Renzi è a favore del finanziamento pubblico ai partiti! Così come Forza Italia e tutte le altre forze politiche! Non siete credibili se chiedete sacrifici agli italiani. Non siete credibili se ci chiedete di stringere la cinghia, e poi voi non riuscite neanche a rinunciare ai rimborsi elettorali.

Il Movimento 5 Stelle vota contro questa ennesima presa in giro.

Restituite subito i 2 miliardi e mezzo di euro che avete rubato agli italiani! Sono soldi di tutti!

Ripeto: restituite subito i 2 miliardi e mezzo di euro che avete rubato agli italiani! Sono soldi di tutti!

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n.1213:

sulla votazione finale, il senatore Fravezzi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Campanella, Chiti, Ciampi, De Poli, Donno, Fedeli,

Guerra, Lai, Langella, Minniti, Monti, Petrocelli, Piano, Pinotti, Romano, Saggese, Sciascia, Sollo, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Compagna, De Pietro, Divina e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Tonini, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato che il senatore Compagnone cessa di far parte della 8a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ha proceduto all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione di un Vice Presidente.

È risultato eletto il senatore Giovanni Mauro.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro affari esteri

Ministro affari europei

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (1300)

(presentato in data 12/2/2014) ;

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 (1301)

(presentato in data 12/2/2014) ;

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (1302)

(presentato in data 12/2/2014) ;

Regione Calabria

Modifica degli articoli 5 e 6 della legge n. 9/91 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia; autoproduzione e disposizioni fiscali) e dell'articolo 35 del decreto legge n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 (1303)

(presentato in data 30/1/2014) ;

Senatore Amoruso Francesco Maria

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 in materia di preferenze (1304)

(presentato in data 12/2/2014) .

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2014, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 79).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 4 marzo 2014.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 30 gennaio 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Treia (Macerata) e Cibiana di Cadore (Belluno).

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettere in data 24 e 28 gennaio 2014, sono pervenute - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - le comunicazioni concernenti il conferimento di cinque incarichi di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 5 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM (2014) 20 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 marzo 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 13^a Commissione entro il 13 marzo 2014.

Mozioni

[Maurizio ROMANI](#), [TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BENCINI](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [DE PIETRO](#), [CASTALDI](#), [BUCCARELLA](#), [BATTISTA](#), [GIROTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [FUCKSIA](#), [COTTI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [MUSSINI](#), [GIARRUSSO](#), [CASALETTO](#) - Il Senato, premesso che:

l'uso terapeutico dei derivati della cannabis è stato autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive modifiche;

l'articolo 13 stabilisce che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al testo unico. Tali tabelle, si legge nel comma 2, devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;

il Ministero della salute con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, recante "Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero", stabilisce all'articolo 2 che " Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione" la documentazione necessaria, indicata nel medesimo articolo, ai fini dell'importazione in Italia del medicinale;

l'articolo 5 stabilisce, inoltre, che l'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali posti regolarmente in

vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante, non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria;

con il decreto ministeriale 18 aprile 2007 sono stati inseriti nella Tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 due farmaci derivati dalla cannabis, il Delta-9-tetraidrocannabinolo ed il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol). Inoltre, vi è stato inserito un farmaco cannabinoidi di sintesi, il Nabilone; tale collocazione consente l'importazione di tali medicinali, come per gli altri stupefacenti e psicotropi iscritti nella sezione B della tabella II, in caso di carenza sul mercato italiano, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997;

con decreto del Ministero della salute del 23 gennaio 2013 sono state aggiornate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, con l'inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte);

nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in Italia non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze. Nel nostro Paese non si trovano in commercio farmaci registrati in base di cannabinoidi e non esistono produttori autorizzati, ma è consentita la prescrizione e l'importazione di un medicinale autorizzato in un altro Paese;

con determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, l'Agenzia italiana del farmaco ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio al "Sativex", primo farmaco a base di cannabinoidi approvato in Italia, indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia. Il trattamento è stato inserito dall'AIFA in classe H (ospedaliera), ed è disponibile presso le farmacie ospedaliere in seguito alla prescrizione da parte dei neurologi dei centri per la sclerosi multipla;

sono disponibili inoltre sul mercato italiano farmaci galenici derivati dall'importazione dai Paesi Bassi di specialità medicinali a base di infiorescenze di cannabis, il Bedrocan (THC 19 per cento circa, CBD 1 per cento circa), il Bedrobinol (THC 11 per cento, CBD meno dell'1 per cento), il Bediol (6 per cento di THC e 7,5 per cento cannabidiolo, in forma granulare) e il Bedica (THC 14 per cento, CBD meno dell'1 per cento, in forma granulare). Il Ministero della salute olandese ha istituito un apposito ufficio (Bureau voor medicinale cannabis) le cui finalità sono quelle di seguire la produzione della cannabis terapeutica, occupandosi del controllo sulla qualità e la distribuzione. In Italia questi preparati non hanno indicazioni mediche approvate. Le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall'articolo 5 del decreto-legge 1° febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le preparazioni magistrali di sostanze vegetali a base di cannabis, come il Bedrocan, possono essere allestite dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile. Il prezzo elevato di tali farmaci dipende ovviamente dagli automatici ricarichi dovuti alle procedure di importazione;

la volontà di non dipendere più dalle importazioni per la cannabis medicinale in un prossimo futuro è stata espressa dal Senato con l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G-102 presentato nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge A.S. 1771 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" (diventato legge 15 marzo 2010, n. 38) con il quale si impegnava il Governo a verificare in tempi brevi la fattibilità di una convenzione con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e con il centro di ricerca per le colture industriali

(CRA-CIN), entrambi enti pubblici, per la produzione o lavorazione di cannabis medicinale coltivata in Italia ai fini della fornitura al servizio sanitario pubblico;

tenuto conto che:

l'efficacia della cannabis è riferita ad alcuni suoi principi attivi e in particolare al THC (tetraidrocannabinolo) e al CBD (cannabidiolo) che hanno dimostrato di avere effetti benefici in diversi ambiti. Tale efficacia è comprovata da dati clinici e sperimentali, non solo riguardanti il trattamento del dolore e della spasticità muscolare causata dalla sclerosi multipla, la più importante tra le malattie neurodegenerative, ma anche riguardanti la terapia sintomatica di alcune patologie e disturbi, quali ad esempio la nausea ed il vomito in seguito a chemioterapia, la sindrome da deperimento nell'AIDS, il dolore neuropatico, l'epilessia, il glaucoma, il dolore oncologico e reumatico;

alcune Regioni hanno utilizzato un provvedimento amministrativo al fine di garantire l'accesso ai farmaci cannabinoidi. La Regione Toscana, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1052/2002, ha regolato in via amministrativa, le funzioni delle aziende sanitarie locali volte a coadiuvare gli assistiti, su richiesta degli stessi, nella messa in atto delle procedure d'acquisto dei medicinali registrati all'estero come stabilite dal decreto ministeriale del 2007, facendosi direttamente carico delle spese per l'acquisto dei medicinali e di tutti gli oneri connessi;

la Regione Toscana ha approvato, inoltre, la legge n. 18 dell'8 maggio 2012 che, disciplina l'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale toscano. Tale legge consente nella regione l'uso dei farmaci cannabinoidi per combattere il dolore, nelle cure palliative e in alcuni tipi di terapie. Il provvedimento prevede la somministrazione dei farmaci cannabinoidi presso le strutture del servizio sanitario regionale, le Asl e le strutture private (che erogano prestazioni in regime ospedaliero). I farmaci sono acquisiti tramite le farmacie ospedaliere, "nei limiti del *budget* aziendale", e tramite le aziende sanitarie locali;

la Regione Veneto ha approvato la legge n. 38 del 28 settembre 2012 che reca disposizioni relative all'erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche; in particolare, viene stabilito che i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda unità locale socio-sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del servizio sanitario regionale;

la Regione Puglia, con la delibera n. 308 del 9 febbraio 2010, ha disciplinato le modalità di accesso alla somministrazione dei farmaci cannabinoidi, ponendo il loro acquisto a carico delle aziende sanitarie locali;

si ricorda inoltre che altre Regioni (Friuli-Venezia Giulia con legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2013, Marche con legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2013, Liguria con legge regionale n. 28 del 9 agosto 2013, Abruzzo dal dicembre 2013) hanno approvato leggi sull'erogazione dei medicinali e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, ma le normative sono per ora in pratica rimaste inapplicate a causa della mancanza di direttive operative;

in diverse regioni, sono state presentate, altresì, proposte di legge al fine di garantire per gli assistiti del servizio sanitario regionale il diritto all'accesso ai farmaci cannabinoidi e nell'ottica del perseguimento di una disciplina omogenea nazionale in materia;

tenuto conto inoltre che:

attualmente negli Stati Uniti sono 20 gli Stati, oltre al District of Columbia, ad aver legalizzato l'uso di cannabis per scopi terapeutici e anche in Europa sono diversi gli Stati ad aver consentito questo tipo di utilizzo;

il possesso, la depenalizzazione, l'acquisto e la coltivazione non sono legali in molti Paesi, ma tollerati e regolamentati e nonostante i passi avanti nelle normative di molti Stati europei, in Italia la cannabis trova ancora estrema difficoltà all'utilizzo pratico in medicina; si parla di depenalizzazione, legalizzazione, uso terapeutico della cannabis, confondendo e facendo coincidere problemi che, pur avendo molti punti di contatto, non sono in realtà sovrapponibili. Tale confusione contribuisce al persistere di pregiudizi che vanno a discapito di coloro che della cannabis hanno necessità, ovvero i

malati;

gli interventi legislativi di alcune Regioni italiane evidenziano la crescita di attenzione dell'uso terapeutico della cannabis; è necessario, pertanto, un intervento normativo nazionale che disciplini in modo organico la materia;

considerato che:

a seguito del *referendum* del 18-19 aprile 1993 la volontà popolare si è espressa a favore dell'abrogazione del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope introdotte dal comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171);

la normativa, in parte cambiata dai *referendum* abrogativi del 1993, che alleggerivano la posizione dei consumatori, è stata modificata di nuovo dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi), che ha apportato profonde modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza, tuttavia, risolverne le criticità che lo caratterizzavano; in particolare, con le disposizioni introdotte è stato equiparato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente. Tali disposizioni non prevedono distinzioni tra droghe leggere e pesanti ed hanno inasprito le sanzioni relative non solo alla produzione e al traffico ma anche al consumo di sostanze stupefacenti;

con riferimento ai costi imputabili alle attività di contrasto, la relazione annuale al Parlamento sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2012 e al primo semestre del 2013, redatta dal Dipartimento per le politiche antidroga, evidenzia che tali costi ammontano a circa 1,6 miliardi di euro (5,5 per cento del totale), di cui oltre la metà (65,9 per cento) per la detenzione, il 13 per cento per le attività delle forze dell'ordine, il 20,3 per cento per le attività erogate dai tribunali e dalle prefetture. Dalla relazione si evince, che l'attività di contrasto non ha portato a significativi risultati sotto il profilo della riduzione dei consumi di sostanze stupefacenti;

la legge Fini-Giovanardi ha creato la repressione nei confronti di chi fa uso di droghe leggere e ha contribuito al sovraffollamento delle carceri italiane degli ultimi anni; la mancata distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti e la sproporzione delle pene rispetto alla pericolosità delle condotte da reprimere indicano la necessità di un cambio di strategia e del mutamento del quadro normativo di riferimento;

tenuto conto che:

con ordinanza n. 25554 del 9 maggio 2013, depositata l'11 giugno 2013 la terza sezione penale della Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, comma 2, lettera *a*), e comma 3, del decreto-legge n. 272 del 2005, con cui è stata modificata la disciplina degli stupefacenti eliminando a fini sanzionatori la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere e prevedendo un aumento delle pene per gli illeciti previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 relativi alle droghe leggere, atteso che, con riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, vi sarebbe estraneità delle nuove disposizioni rispetto all'oggetto, alle finalità ed alla *ratio* dell'originale decreto-legge e, in via subordinata, un'evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza;

anche in data 12 febbraio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge, degli stessi articoli, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti),

impegna il Governo:

1) a regolamentare l'uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati;

2) a semplificare le procedure sui mezzi di importazione dei farmaci contenenti derivati della cannabis e risolvere il problema dei costi eccessivi per la loro importazione al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie gravi di accedere all'uso di tali farmaci indipendentemente dai loro livelli di

reddito;

3) a stabilire, per i soggetti affetti da patologie croniche che devono essere sottoposti a un trattamento terapeutico lungo con un medicinale importato da un Paese estero, procedure burocratiche semplificate per ottenere il rinnovo dello stesso medicinale;

4) a dare il via alla produzione nazionale di farmaci cannabinoidi (in modo da risolvere in maniera definitiva il problema delle spese di importazione) tramite gli enti pubblici sopra menzionati (Istituto chimico farmaceutico militare e CRA-CIN) o altri centri pubblici e/o privati eventualmente interessati, o attraverso la coltivazione da parte di produttori controllati (e certificati dall'AIFA), similmente a quanto avviene ad esempio nel Canada;

5) a definire, in riferimento alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, un principio di individuazione e di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti illeciti e, dunque, ad assicurare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, il ripristino della distinzione del trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, con una riduzione delle pene per le prime;

6) a concentrare altresì l'azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità, stabilendo al contempo regole certe circa la produzione ed il consumo delle sostanze meno pericolose.

(1-00216)

Interrogazioni

[SCALIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 748, ha prorogato al 28 febbraio 2014 la conclusione dei contratti tra le istituzioni scolastiche pubbliche e le aziende esterne che si occupano di pulizie, che riguardano attualmente 24.000 addetti;

le risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra l'altro, sembrano non essere sufficienti a coprire tutto il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014, circostanza che alimenta il clima di incertezza tra i lavoratori;

lo stesso comma, ai fini dell'individuazione di una soluzione a tutela dell'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Lsu e appalti storici occupati negli appalti scolastici, prevedeva l'apertura di un tavolo, da convocare entro il 31 gennaio, presso il Ministero, tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati;

le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltrasporti, che hanno preso parte al tavolo di confronto, riunitosi il 23 gennaio, hanno denunciato la grave situazione che stanno vivendo i lavoratori a seguito di una non adeguata distribuzione delle risorse rispetto a quanto stabilito dal comma 748 citato e hanno chiesto pertanto un intervento immediato che normalizzi la situazione riportandola alle condizioni del 31 dicembre 2013;

il tavolo, inoltre, è stato avviato senza il coinvolgimento delle Regioni interessate, che vivendo quotidianamente la drammaticità della situazione avrebbero potuto fornire un contributo prezioso alla discussione;

in più, l'esternalizzazione dei servizi di pulizia comporta maggiori oneri che potrebbero essere eliminati assumendo a tempo indeterminato il personale ex Lsu nei ruoli del personale ausiliario Ata; un risparmio che gli stessi sindacati hanno calcolato in 60 milioni di euro annui;

senza adeguate soluzioni, dall'inizio di marzo i lavoratori rischiano di trovarsi con bassi salari, con conseguenti gravi ricadute sulle migliaia di famiglie interessate, per lo più monoreddito, si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la problematica esposta e trovare una definitiva soluzione all'emergenza occupazionale dei lavoratori ex Lsu;

se intenda puntare all'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche con conseguenti risparmi di spesa.

(3-00726)

[VERDUCCI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [MORGONI](#), [NENCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

gli insegnanti dell'istituto superiore di studi musicali "G.B. Pergolesi" non percepiscono lo stipendio da almeno 21 mesi consecutivi;

il Ministero dell'istruzione ha di recente stanziato 3 milioni di euro per tutti gli istituti parificati d'Italia, cifra certamente non sufficiente per fare fronte a tutte le problematiche che riguardano il Pergolesi;

il Comune e la Provincia di Ancona e la Regione Marche avevano assunto l'impegno di sostenere finanziariamente l'istituto Pergolesi sino alla sua statalizzazione: tuttavia, da diversi anni questo sostegno è venuto meno sia dalla Regione sia dalla Provincia;

considerate la situazione di incertezza economica e l'indeterminatezza sul futuro dell'Istituto Pergolesi, non si consente una programmazione certa e adeguata alla formazione dei giovani musicisti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della grave situazione in cui verte l'istituto Pergolesi di Ancona e quali eventuali iniziative intenda intraprendere al fine di ricercare soluzioni certe e durature sul futuro dell'istituto musicale.

(3-00727)

[BOCCHINO](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [EUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [Maurizio ROMANI](#), [COTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel Comune di Monreale (Palermo) è presente, tra le altre, la scuola dell'infanzia di via Polizzi, frazione di Pioppo, la cui costruzione è risalente agli anni '80;

la scuola, nell'anno 2006, è stata oggetto di una prima relazione tecnica, effettuata da un tecnico comunale, che evidenziava forti criticità nella struttura dell'edificio;

da quella data diverse volte è stata chiusa per effettuare riparazioni urgenti volte a renderla agibile e, nei periodi di chiusura, è stato locato dal Comune un immobile privato al canone mensile di 6.000 euro;

successivamente, nell'anno 2008, la scuola dell'infanzia di via Polizzi è stata riaperta e l'immobile privato è stato utilizzato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;

nel febbraio 2012, a seguito di ulteriori infiltrazioni d'acqua, il sindaco con ordinanza n. 31 del 22 febbraio 2012 ne ha disposto la chiusura, ma essa è stata riaperta la settimana successiva dopo gli opportuni interventi tecnici;

a giugno dello stesso anno lo stesso tecnico comunale che nel 2006 aveva periziato l'immobile ha confermato ancora la presenza di criticità e il sindaco ha ordinato nuovamente la chiusura dell'edificio scolastico, annullando la revoca della locazione dell'immobile privato 3 giorni prima della scadenza prevista;

nel luglio 2012 il sindaco con ordinanza n. 90 ha disposto nuovamente la chiusura della struttura di via Polizzi per procedere ad un'accurata perizia della stessa;

a settembre 2012 il dirigente scolastico ha organizzato i locali della vicina scuola secondaria di primo grado in maniera da accogliere sia gli alunni della scuola dell'infanzia che quelli della scuola primaria nonché quelli della scuola secondaria di primo grado, mentre il contratto di locazione dell'immobile del privato ha continuato a rimanere in essere, nonostante lo stesso rimanga inutilizzato, sempre a 6.000 euro mensili, e rinnovato fino al giugno 2019;

nel maggio 2013 si è svolto il sopralluogo tecnico con i 3 professionisti che hanno ricevuto l'incarico dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche (Sicilia-Calabria) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incontro era finalizzato alla progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza della scuola materna di via Polizzi. Il gruppo di lavoro era costituito dall'ingegnere Mario Della Corte responsabile unico del procedimento (che dovrà occuparsi anche delle funzioni di responsabile dei lavori), il geometra Massimo Liotta, progettista e direttore dei lavori e l'ingegnere Giuseppe Spitale, progettista e direttore operativo, l'ingegnere Salvatore Cassarà dell'ufficio tecnico del Comune di Monreale. A seguito dell'incontro il vice sindaco Nazzareno Salamone ha dichiarato che questo sopralluogo rappresenta un grande passo avanti nella realizzazione di questa struttura i cui lavori dovrebbero essere realizzati in tempi brevi con un importo di 80.000 euro. Il sindaco Filippo Di Matteo ha dichiarato che "Ho chiesto ai tecnici di accelerare al più presto tutte le procedure per dotare

la frazione di una opera adeguata e moderna da metterla a disposizione dei bambini di Pioppo"; non risulta agli interroganti che il Ministero delle infrastrutture abbia comunicato a tutt'oggi all'amministrazione comunale gli esiti del sopralluogo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se disponga della perizia dei 3 professionisti incaricati del sopralluogo a maggio 2013, e se intenda renderla nota;

se intenda, ed entro quali tempi, porre in essere tutti gli adempimenti del caso affinché venga restituita alla comunità monrealese la struttura scolastica e ne venga ripristinata la piena funzionalità;

se non ritenga opportuno intervenire prontamente al fine di disporre i finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell'immobile pubblico entro i termini previsti dall'art. 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e successive modifiche, in modo tale da dare possibilità all'amministrazione locale di avvalersi della possibilità di recedere dal contratto di locazione con privati di cui al medesimo decreto-legge, conseguendo così si da subito gli obiettivi di contenimento della spesa alla base della normativa citata.

(3-00728)

[BENCINI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CAMPANELLA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

in vista dell'evento Expo Milano 2015, per far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, nei giorni da ultimo trascorsi, ha dichiarato come il blocco del *turnover* nella Polizia di Stato avrebbe subito una deroga del 55 per cento;

al riguardo, le unità da assumere, per essere effettivamente disponibili entro la data di inizio dell'evento, dovrebbero iniziare il corso di allievi agenti entro e non oltre il mese di aprile 2014; pertanto non sussistono i normali tempi tecnici per avviare una nuova procedura concorsuale (questa, infatti, terminerebbe a fine 2014 e renderebbe operativi i nuovi agenti nel dicembre 2015);

ciò implica, come necessaria conseguenza, la rettifica della graduatoria finale ed il relativo ampliamento, in prima aliquota, di 674 posti. Tali posti ricomprenderebbero, in tal modo, i candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale che conserverebbero, così, la relativa posizione in graduatoria ed il voto finale, così come risultante dalla somma dei voti della prova scritta e della valutazione titoli del concorso per 964 allievi agenti della Polizia di Stato;

nello specifico, l'ampliamento andrebbe così predisposto: prima aliquota dal n. 1 al n. 1437, seconda aliquota dal n. 1438 al n. 1597. Questa soluzione garantirebbe la copertura della quota di vincitori in seconda aliquota così come prevede l'incorporazione stabilita per giugno 2014;

considerato che:

recentemente l'Arma dei Carabinieri, mediante decreto dirigenziale, ha avviato una nuova procedura di arruolamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria 2012 per 1.886 allievi carabinieri. In particolare, sono stati assunti i vincitori ma anche i 48 idonei non vincitori, ossia i restanti idonei presenti in graduatoria e, pertanto, la stessa è stata del tutto esaurita. Conseguentemente, per il concorso veniva eliminata la quota dei vincitori in seconda aliquota (VFP4 interforze), a dimostrazione che la presenza delle due aliquote nelle graduatorie è un problema superabile;

in particolare, il decreto dirigenziale dell'Arma recita: "Ravvisata l'esigenza di disporre, con immediatezza, di XXX Allievi Carabinieri, senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un concorso pubblico. Tenuto conto dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e della necessità di contenere i costi gravanti sull'amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento";

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti, allo scopo di ridurre i costi gravanti sulla pubblica amministrazione (Ministero dell'interno) garantendo, al contempo, le esigenze della medesima, la prima operazione più razionale resta quella di assumere, nell'immediato, le restanti 674 unità (160 vincitori in seconda aliquota più 512 idonei non vincitori) dichiarate idonee all'ultima procedura concorsuale per divenire

allievi agenti della Polizia di Stato. In tal modo, si ripete, la recentissima idoneità conseguita permetterebbe l'immediata assunzione degli interessati evitando, così, la necessità di effettuare anche le visite mediche di controllo per il mantenimento dell'idoneità psicofisica, come, invece, è stato disposto per il concorso dell'Arma dei Carabinieri citato;

in subordine, dovrebbe essere dichiarata valida la graduatoria per almeno i prossimi 3 anni, provvedendo allo scorrimento della stessa a copertura dei fabbisogni di personale via via emergenti, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché vengano assunte tutte le opportune iniziative per porre soluzione alla problematica esposta.

(3-00729)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [TAVERNA](#), [EUCKSIA](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

Rivaroxaban è un anticoagulante orale, con la gamma di indicazioni più vasta fra quelli esistenti, presente sul mercato con il nome commerciale di Xarelto di Bayer HealthCare. Rivaroxaban è approvato per 5 indicazioni in 7 diversi ambiti d'impiego e mira a proteggere i pazienti da un numero considerevole di eventi tromboembolici venosi e arteriosi. È infatti indicato per la prevenzione di ictus ed embolia sistemica in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare che presentano uno o più fattori di rischio, il trattamento della trombosi venosa profonda negli adulti, il trattamento dell'embolia polmonare negli adulti, la prevenzione delle recidive di trombosi venosa profonda ed embolia polmonare negli adulti, la prevenzione di tromboembolismo venoso in pazienti adulti sottoposti a chirurgia elettiva di sostituzione dell'anca, la prevenzione di tromboembolismo venoso in pazienti adulti sottoposti a chirurgia elettiva di sostituzione del ginocchio, la prevenzione di eventi aterotrombotici (morte cardiovascolare, infarto del miocardio o ictus) a seguito di sindrome coronarica acuta in pazienti adulti con biomarcatori cardiaci elevati in co-somministrazione con acido acetilsalicilico, o con acido acetilsalicilico e clopidogrel o ticlopidina (attesa in Italia per il prossimo anno);

anche se con differenze da un Paese all'altro, Rivaroxaban è approvato per tutte le indicazioni in più di 125 Paesi a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea a dicembre 2011;

risulta agli interroganti che l'istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici tedesco (BfArM) abbia registrato un numero crescente di casi sospetti per reazioni avverse che sarebbero connessi all'utilizzo dell'anticoagulante Xarelto della Bayer. Nel 2012, medici e pazienti avrebbero segnalato alla BfArM un totale di 750 casi sospetti per reazioni avverse, tra cui 58 decessi, mentre nei soli primi 8 mesi del 2013 sarebbero 968 i casi di effetti avversi, con 72 morti. La BfArM ha sottolineato come un nesso causale tra farmaco ed effetti collaterali non sia accertato, mentre la Bayer ha dichiarato che al momento sono pervenute solo segnalazioni spontanee di medici e consumatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non consideri prioritario porre in essere le opportune verifiche, anche per mezzo dell'Agenzia italiana del farmaco, al fine di eliminare i dubbi circa la sicurezza dell'anticoagulante Xarelto.

(3-00730)

[BIGNAMI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [ORELLANA](#), [CASALETTO](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

la valle Olona è un'area produttiva in gran parte contaminata nel suolo principalmente da mercurio; la valle prende il nome dal fiume Olona che nasce nelle Prealpi varesine e ha una lunghezza complessiva di 71 chilometri, sino a Milano; attraversa 45 comuni appartenenti alle province di Varese e Milano; lungo l'Olona la qualità delle acque viene monitorata nelle stazioni di Varese, Lozza, Fagnano Olona, Legnano e Rho;

come segnalato in un recente documento elaborato da Legambiente Lombardia, l'Olona registra giudizi molto negativi sulla qualità delle acque da Varese a Lainate, collezionando valutazioni che vanno dallo "scarso" al "cattivo". Secondo quanto riportato nel documento più della metà dei carichi organici

inquinanti nel tratto tra Castiglione e Rho deriva da scarichi non depurati, anche il Lura e il Buzzente sono in uno stato critico, e nei tratti dove confluiscono nell'Olonza provocano un peggioramento delle condizioni del fiume, che registra uno stato di qualità che viene definito "pessimo";

Legambiente Lombardia segnala inoltre come il 50 per cento dei depuratori sull'Olonza presentino anomalie o malfunzionamenti rilevati dall'Agenzia regionale protezione ambientale; anche il depuratore di Varese ha notevoli difficoltà nella rimozione dei carichi di azoto ammoniacale;

considerato che:

la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e introduce un approccio innovativo nella legislazione europea tanto dal punto di vista ambientale quanto dal punto di vista amministrativo gestionale. Tra gli obiettivi fissati dalla direttiva vi è quello del raggiungimento dello stato di qualità "buono" per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;

la Regione Lombardia nel proprio piano di tutela e uso delle acque ha chiesto una proroga al 2027 per il raggiungimento dello stato "buono" e al 2015 per il raggiungimento dello stato "sufficiente" per i fiumi Lambro, Seveso, Olona e Mella;

nei confronti dell'Italia è stata aperta dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2009/2034 per l'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 1988, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai cui obblighi avrebbe dovuto ottemperare entro il 31 dicembre 1998; il mancato adeguamento comporterebbe sanzioni che graverebbero nella misura di 10 milioni di euro per ogni mancato depuratore e di 200.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'assolvimento degli adempimenti previsti;

la pessima qualità delle acque del fiume Olona è dovuta al fatto che gli scarichi costituiscono il 40-60 per cento della portata del fiume. I depuratori consortili che scaricano lungo l'asse dell'Olonza sono 6. La Provincia di Varese ha concesso autorizzazioni allo scarico in deroga complessivamente a 22 industrie, 5 delle quali scaricano nei depuratori consortili sul fiume Olona. La Regione ammette, nella risoluzione di luglio 2013, che gli scarichi in deroga compromettono la capacità depurativa dei depuratori. Tali deroghe sono attualmente in fase di rinnovo;

nel complesso la valle Olona registra uno stato ambientale estremamente critico, con un preoccupante inquinamento delle falde acquifere, dell'aria e del suolo;

si apprende dai molteplici rapporti di caratterizzazione e le migliaia di analisi effettuate dal 2006 ad oggi che il polo chimico ex Montedison di Castellanza e Olgiate Olona ha inquinato la falda acquifera sottostante. L'unico intervento di messa in sicurezza operativa è costituito da una barriera idraulica di 7 pozzi che emungono oltre 3 milioni di metri cubi all'anno (fino a 100 metri di profondità) da tale acqua di falda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, siano a conoscenza della situazione e quali siano le ripercussioni sulla salute dei cittadini della valle;

quali azioni, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano intraprendere in collaborazione con la Regione Lombardia e gli enti territoriali interessati per far sì che il fiume Olona raggiunga gli *standard* di qualità delle acque definite dalla direttiva europea 2000/60/CE nei tempi previsti dalla legge, per evitare di incorrere in sanzioni;

se sia stato redatto un quadro completo di quanti e quali fiumi in Italia non rispettano i parametri di qualità definiti dalla direttiva europea 2000/60/CE;

se siano previsti ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa del polo chimico ex Montedison.

(3-00731)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE CRISTOFARO](#) - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: da un'inchiesta giornalistica circolata in rete e supportata da documentazione fotografica, risulterebbe la scomparsa di una cava nel parco delle Colline, nel quartiere di Chiaiano (Napoli); grazie alla ricostruzione del geologo Franco Ortolani si dimostra, attraverso fotografie aeree, la

scomparsa di una delle decine di ex cave di tufo presenti nel parco ed esattamente nella zona della selva di Chiaiano;

si sospetta che la cava sia stata interrata con rifiuti pericolosi e che non sia l'unica cava ad essere stata utilizzata come deposito di sostanze nocive;

negli ultimi 20 anni la zona di Chiaiano è stata fatta oggetto di numerosi sversamenti di rifiuti pericolosi e materiali di ogni genere, gravemente dannosi per la salute dei cittadini: non a caso il territorio di Chiaiano risulta essere tra quelli con il più alto tasso di mortalità per tumore nella città di Napoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per verificare la fondatezza della notizia, avviando da subito la caratterizzazione dei suoli nella zona indicata e mettendo in atto qualsiasi altro strumento che ritenesse utile al fine della verifica.

(4-01682)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nell'atto di sindacato ispettivo dell'interrogante al Ministro in indirizzo in data 22 maggio 2013 (4-00238) si chiedeva di sapere se il Governo non intendeva avviare un tavolo interistituzionale tra Regione Campania, Provincia e Comune di Napoli, finalizzato ad individuare una positiva soluzione al trasferimento dei fondi direttamente dal Governo a Provincia e Comune;

tali fondi si riferiscono ai progetti Bros e Isola, promossi dalla Regione Campania nel 2004 e cofinanziati dal Governo, che sono stati il frutto di una lunghissima vertenza che aveva portato alla costruzione di un percorso di orientamento e formazione al lavoro per i disoccupati storici della città di Napoli e della sua provincia;

a distanza di circa 3 anni dal varo del piano straordinario per il lavoro della Regione (2008), nessun contratto di lavoro è stato attivato per i Bros, nonostante Comune e Provincia di Napoli, a seguito di confronto e con l'avallo della stessa Regione, avessero elaborato linee di intervento per avviare progetti occupazionali per i lavoratori Bros;

l'effettiva attuazione dei progetti elaborati da Comune e Provincia dipende dalla possibilità di accedere ai fondi finalizzati all'occupabilità dei Bros (7,5 milioni) ed attualmente bloccati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

dinanzi al diniego della Regione Campania, ente preposto a ricevere gli stanziamenti dal Governo, di trasferire le risorse alla Provincia e al Comune di Napoli e di farsi garante e sostenitrice dei progetti di tali enti presso il Ministero per lo sbocco occupazionale per i Bros, è indispensabile individuare soluzioni per superare l'*empasse* e chiudere positivamente la vertenza;

si indicava come soluzione quella di trasferire i fondi per i lavoratori Bros dal Ministero direttamente a Comune e Provincia di Napoli, enti proponenti dei progetti;

a questo proposito era stato convocato presso il Ministero un tavolo interistituzionale il 3 dicembre 2013, incontro mai avvenuto, rinviato e mai più riconvocato,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito la convocazione del tavolo interistituzionale, perché non è più stato riconvocato;

se il Ministro non intenda convocare da subito le parti interessate per dare una risposta inequivoca alla questione.

(4-01683)

[DONNO](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#), [FUCKSIA](#), [MUSSINI](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

Biosud Srl è una società che si occupa di trattamento di rifiuti, avente la propria sede legale ed il proprio stabilimento a Lecce, località Masseria Mazzarella, strada provinciale 236;

l'attività di trattamento rifiuti svolta nello stabilimento della Biosud si concentra per l'80 per cento su rifiuti pericolosi a rischio infettivo di origine sanitaria, per il 15 per cento su rifiuti cimiteriali e farmaci scaduti e per il restante 5 per cento su altre tipologie di rifiuti;

a seguito di un controllo "a bocca di camino" effettuato dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Puglia in data 27 novembre 2009 emergeva una concentrazione di diossine totali pari a 13,70 ng TE/Nmc (nanogrammi per metro cubo), ben 130 volte superiore al limite di nanogrammi previsto per metro cubo, cioè 0,1;

stante la situazione, con una disposizione del 18 giugno 2010, numero di protocollo 53205, la Provincia di Lecce, tramite il Servizio ambiente e la Polizia provinciale, emetteva immediatamente un provvedimento di diffida e sospensione dell'esercizio per l'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e sanitari di proprietà della Biosud Srl;

a dispetto dell'intercorsa diffida e sospensione, con determinazione del dirigente dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti n. 565 del 30 dicembre 2010, la Regione Puglia rilasciava autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005, alla "BIOSUD Srl per l'impianto sito in Lecce, Località Mass. Mazzarella, S. Provinciale n. 236 con codice attività IPPC 5.1 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità" riportati nel provvedimento stesso;

in particolare nella determinazione dirigenziale n. 565 del 30 dicembre 2010, allegato A, pag. 23 e 24, il valore del limite emissivo autorizzato per il parametro degli ossidi di azoto, dal camino E1, calcolato come "media giornaliera", risultava essere pari a 200 mg/mg/Nm³ per i primi 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e, successivamente, risultava essere stabilito nella misura pari a 100 mg/Nm³;

con nota prot. n. 36/11/COM-U, acquisita dal Servizio ecologia competente al prot. n. 6728 del 23 giugno 2011, il gestore di Biosud, contravvenendo all'osservanza temporale dei parametri previsti dalla determinazione dirigenziale n. 565 del 30 dicembre 2010, richiedeva una proroga di 6 mesi per il rispetto del valore del limite emissivo degli ossidi di azoto di 100 mg/mg/Nm³;

con nota Prot. n. 38/11/COM-U, acquisita dal Servizio ecologia competente al prot. n. 6729 del 23 giugno 2011, il Gestore della Biosud rendeva noto che le risultanze degli autocontrolli avevano fatto riscontrare valori emissivi, per il parametro degli ossidi di azoto calcolato come media giornaliera, superiori al valore del limite emissivo stabilito;

con determinazione del dirigente Servizio rischio industriale n. 1 del 30 giugno 2011, la Regione Puglia concedeva, in variazione della determinazione n. 565/2010 del Servizio ecologia, la proroga al 1° gennaio 2012 del termine ultimo per il rispetto del valore del limite emissivo autorizzato per il parametro degli ossidi di azoto, calcolato come media giornaliera, al punto di emissione E1;

considerato che:

il gestore dell'impianto Biosud è tenuto a presentare a Regione e Arpa annualmente, entro il 30 aprile, una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno i dati relativi al piano di monitoraggio, un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto all'anno precedente, un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle migliori tecniche disponibili;

il gestore è tenuto ad una serie di ulteriori adempimenti, quali la comunicazione preventiva delle modifiche progettate dell'impianto alla Regione, alla Provincia, all'Arpa e al Comune e la tempestiva comunicazione agli stessi enti di particolari circostanze, ovvero: le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera; i malfunzionamenti e i fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora; gli incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

non vi è stato, in relazione ai fatti esposti, un pieno rispetto degli adempimenti a cui è tenuto il gestore dell'impianto Biosud nonché delle vigenti norme in materia ambientale, di incenerimento dei rifiuti e di tutela del territorio;

inoltre sussiste una contravvenzione del dettato normativo del decreto legislativo n. 195 del 2005, con particolare riferimento alla necessaria, sistematica e progressiva garanzia di messa a disposizione del pubblico dell'informazione ambientale;

considerato infine che:

il territorio ove sorge l'impianto di Biosud presenta una situazione di grande degrado ambientale;

la salute dei cittadini che vivono nelle aree adiacenti al predetto impianto, tra le province di Lecce e Brindisi, con particolare riferimento ai comuni di Surbo, Trepuzzi, Squinzano e Campi, è evidentemente messa in pericolo;

sussiste un preoccupante tasso di mortalità oncologica, soprattutto polmonare, nelle aree e, in generale, nell'intero Salento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, sulla base della situazione e considerato il dettato normativo del decreto legislativo n. 195 del 2005, non ritengano di assumere, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, le opportune iniziative di divulgazione dell'informazione ambientale riguardante l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio circostante l'impianto della Biosud;

se non intendano attivarsi con urgenza presso le amministrazioni competenti affinché sia efficacemente tutelato lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni di vita, il paesaggio, i terreni, i siti e gli edifici d'interesse circostanti l'area ove sorgono gli impianti della Biosud;

se non ritengano adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni, un adeguato piano di monitoraggio e controllo della situazione epidemiologica e ambientale dell'area circostante gli impianti della Biosud;

se abbiano adottato o intendano adottare misure di competenza che evitino la sistematica violazione delle vigenti norme in materia ambientale, di incenerimento dei rifiuti e di tutela del territorio da parte dei gestori di impianti di trattamento di rifiuti.

(4-01684)

[ORRU'](#), [MINEO](#), [BIANCO](#), [FABBRI](#), [MOSCARDELLI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010, è unico soggetto istituzionale con il compito di amministrare i beni mobili, immobili e aziendali sottratti alle mafie;

l'Agenzia, a norma di legge, ha come finalità quella di destinare i beni confiscati alla mafia ad attività socialmente ed economicamente utili, rafforzando e migliorando la gestione dei beni stessi e tale utilizzo ha permesso a centinaia di associazioni e cooperative sane di restituire alla collettività i beni sottratti alla criminalità organizzata;

considerato che:

è stata preannunciata nei giorni scorsi da parte di rappresentanti del Governo l'intenzione di rafforzare l'azione dell'Agenzia quale strumento potenziato di lotta alla mafia, rispetto alla quale non è concesso abbassare mai la guardia;

è necessario, altresì, tutelare in misura altrettanto forte quei lavoratori onesti che operano in aziende e rami di aziende e società la cui proprietà è stata confiscata e trasferita all'Agenzia e che si trovano a lottare per i propri diritti, spesso senza sapere quale sarà il loro futuro come sta accadendo ai lavoratori del gruppo 6GDO Srl con sede in Castelvetro (Trapani);

il gruppo è in amministrazione giudiziaria dal 2008 e opera nell'ambito della grande distribuzione gestendo direttamente e indirettamente tramite società collegate e controllate, ovvero avendo concesso a terzi in regime di affitto di ramo di azienda, la somministrazione, affiliazione e conduzione di supermercati e *discount*, rispettivamente con marchio Despar e 6Store, in provincia di Trapani, Agrigento ed in parte di Palermo. Il gruppo occupa centinaia di lavoratori che, a seguito del provvedimento di confisca con il quale tutte le quote societarie sono state trasferite all'Agenzia, si trovano in cassa integrazione guadagni straordinaria e rischiano di perdere il posto di lavoro in quanto, con il sopraggiungere dei termini di legge, fissati a fine marzo, l'azienda andrà in liquidazione;

da notizie di stampa locali degli ultimi giorni si apprende che i lavoratori del gruppo 6GDO Srl, mobilitati ormai da mesi in attesa di conoscere le sorti del loro futuro lavorativo, si rivolgeranno in queste ore al prefetto di Trapani per sollecitare l'intervento delle istituzioni locali a supporto della

trattativa che l'Agenzia ha avviato con alcune aziende per l'acquisizione in affitto del gruppo confiscato e per chiedere un impegno per far sì che la vertenza si concluda presto e positivamente dando una risposta concreta ai lavoratori che oggi vivono un forte disagio determinato dal mancato pagamento degli stipendi e dall'assenza di certezze sul futuro che li attende;

rilevato, inoltre, che il 1° febbraio 2014 il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giuseppe Berretta, intervenendo a Misterbianco ad un convegno dal titolo "Le aziende e i beni confiscati alla mafia sono patrimonio di tutti - Idee, proposte, progetti per rendere effettivo il riutilizzo sociale", nel corso di una conferenza stampa rilasciata *a latere* del Convegno, alla domanda "come tutelare i lavoratori che operano in società e aziende confiscate alla mafia", ha risposto: «È inaccettabile che si possa lasciare a qualcuno la possibilità di pensare che con la mafia si lavora mentre con la legalità le imprese chiudono. Si dovranno trovare strumenti per far fronte all'inevitabile aumento dei costi di gestione, dovuto al processo di legalizzazione dell'azienda e alla necessità, quindi, di far fronte al pagamento di oneri fiscali e contributivi, oltre che alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e alla applicazione della normativa del lavoro, senza pregiudicare la possibilità delle aziende di restare sul mercato. È allo studio anche la possibilità di introdurre, in via eccezionale, il riutilizzo sociale delle aziende, qualora ve ne siano le condizioni o se queste hanno un particolare valore simbolico nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Così come si sta valutando la possibilità di introdurre forme innovative di assegnazione "anticipata" dei beni, già nella fase del sequestro, con carattere provvisorio per quanto riguarda immobili e aziende. Si propone quindi una vendita anticipata delle aziende, già al momento della confisca di primo grado, accompagnata, però, da forme di garanzia per il soggetto titolare del bene, per l'ipotesi in cui la confisca non sia confermata in via definitiva nei successivi gradi di giudizio. Aggredire il rapporto criminalità-economia rappresenta un tassello fondamentale per una moderna ed efficace lotta alla mafia»;

si chiede di sapere quali azioni urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per tutelare tutti quei lavoratori che, operando in aziende e rami di aziende e società la cui proprietà si trova in regime di confisca, rischiano di perdere il posto di lavoro, e, nella fattispecie, quali misure intenda adottare per i lavoratori del gruppo 6GDO Srl con sede in Castelvetro, stante i tempi ristretti del termine fissato per la messa in liquidazione dell'azienda.

(4-01685)

[VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, la discarica di borgo Montello, situata nel territorio comunale di Latina, è balzata alle cronache per due motivi: il primo è legato al disastro ambientale di cui questa zona è bersaglio, finalmente dimostrato dai dati Arpa del 2012 resi noti con un anno e mezzo di ritardo, i quali evidenziano superamenti delle concentrazioni in soglia di contaminazione relativamente a inquinanti organici ed inorganici sia nella zona della discarica che negli adiacenti campi agricoli; inoltre, la persistente ed ingiustificata irreperibilità della Asl locale nel produrre un documento di valutazione ufficiale del rischio impedisce alla comunità locale di conoscere i risvolti sanitari in maniera puntuale. Il secondo motivo è legato agli arresti di personalità di spicco del *business* di rifiuti e discariche, che si sono succeduti nella prima metà del gennaio 2014. Due indagini, una nella provincia di Roma e l'altra a Milano, portano in risalto due nomi in particolare: Bruno Landi e Francesco Colucci. Il motivo che li lega è che il primo era l'amministratore delegato di Latina Ambiente SpA, il secondo è il Presidente del Consiglio di amministrazione di Unendo, socio al 49 per cento di Latina Ambiente mentre il restante 51 per cento è costituito da capitale pubblico del Comune di Latina;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

Latina Ambiente è la società a cui è stata affidata la gestione della raccolta differenziata del territorio comunale del capoluogo pontino;

il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, all'articolo 34, comma 20, in vigore dal 1° gennaio 2013, si esprime in merito ai servizi pubblici locali di rilevanza economica con il fine di "assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli

operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento", stabilendo che "l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste", relazione assente sul sito *web* del Comune di Latina, mentre è ancora visibile la delibera di approvazione dello schema di convenzione risalente al 15 ottobre 1997, in linea con la normativa comunitaria richiamata al comma 1 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Tuttavia, continuando al comma 21 dell'articolo 34, si evidenzia la richiesta da parte del legislatore che "Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013". È da sottolineare che né sulla pagina *web* del Comune di Latina né su quello di Latina Ambiente si ravvisa una precisazione simile;

il comma 1 dell'art 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 ricorda l'importanza del principio di libera concorrenza di "tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*)", della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili";

per principio di proporzionalità si intende anche ricorrere, da parte degli operatori economici, alla misura meno impegnativa ed assicurarsi che gli oneri sostenuti siano proporzionati agli obiettivi prefissati. Gli obiettivi di riferimento per la raccolta differenziata prefissati al comma 1 dell'art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 avrebbero dovuto attestarsi ad almeno "il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012", mentre nella città di Latina si attesta, nel 2013, al 34,5 per cento, una percentuale di gran lunga inferiore al 65 per cento richiesto dalla normativa entro il 2012. Dunque, obiettivo mancato sia dall'ente responsabile, cioè il Comune, sia dalla società deputata alla raccolta dei materiali destinati al riciclo, cioè Latina Ambiente. Ciò, oltre a evidenziare negligenza in merito a politiche attuative del servizio da rendere alla cittadinanza destinataria delle esose tariffe, pone i due attori in contrasto con le disposizioni comunitarie;

il decreto-legge n. 138 del 2011, all'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, in vigore dal 1° gennaio 2014, recita "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo". A tutt'oggi non risulta attivata alcuna competenza in merito al settore dei rifiuti urbani dell'ATO (ambito territoriale ottimale) 4 Lazio meridionale - Latina. Tuttavia, da una semplice ricerca sui motori di ricerca *on line* risulta che l'ATO4 a cui la città di Latina fa riferimento ha il solo fine di "di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)", dunque non ancora aggiornato all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 195, comma 1, lettera *m*), nel quale gli ATO vengono messi in relazione ai "criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali";

a norma dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel quale viene specificata organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si legge: "Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto

delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m)". Dal piano rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14, non si evince l'entrata in vigore di alcuna legge che prevede la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali impedendo, di fatto, di chiarire la natura delle relazioni tra gli enti che darebbe modo di individuare facilmente eventuali responsabilità a livello locale;

all'articolo 205 dello stesso decreto legislativo, il comma 3 recita: "Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni", ossia viene sanzionato l'ATO che tuttavia non è ancora stato individuato, il quale poi dovrebbe rifarsi a sua volta sui Comuni che esso stesso comprende;

dal bilancio di esercizio 2012, di Latina Ambiente, in particolare dalla relazione della società di revisione Mazars SpA, in data 15 ottobre 2013, si legge, in relazione al patrimonio netto della società alla data del 31 dicembre 2012, "l'esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società, e di conseguenza la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività"; inoltre "le procedure di revisione (...) non hanno potuto essere conclusive in quanto non risultano adeguatamente formalizzati strumenti, quali previsionali, atti a dimostrare la sussistenza di una ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali al fine di recuperare l'intero importo dei crediti in questione" ed in fine "a causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche e degli effetti connessi alle incertezze descritte (...) non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Latina Ambiente SpA al 31 dicembre 2012";

considerando Latina Ambiente, dal lato meramente contabile della gestione aziendale, è d'obbligo osservare che per il bilancio d'esercizio 2011 il giudizio dei revisori è lo stesso che segue la scia della relazione del collegio sindacale: «Alla luce dell'attività di vigilanza da noi svolta e sulla base dei documenti sottoposti dall'Organo Amministrativo: a nostro giudizio, il bilancio della "Latina Ambiente SpA" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nel suo complesso, non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio»;

la figura dell'amministratore delegato, oltre ad essere scelta sulla base di un rapporto fiduciario che intercorre tra potere esecutivo e proprietà, è la sintesi della capacità di effettuare scelte manageriali ed organizzative opportune ed economicamente convenienti tutelando al meglio e perseguendo l'obiettivo della realizzazione degli interessi della società. A parere degli interroganti sembra improbabile che l'assemblea dei soci, con il Comune di Latina al 51 per cento, non si sia resa conto della duplice veste di Landi, ossia amministratore di Latina Ambiente gestore della raccolta differenziata all'interno del territorio del Comune, socio e amministratore delegato della società controllata Ecoambiente, che invece guadagna all'aumentare dei conferimenti di rifiuti indifferenziati provenienti dalla stessa area comunale, senza considerare le recenti implicazioni penali che la riguardano, nonostante esistano alcuni articoli del codice civile (2391-2395) che individuano le diverse responsabilità dell'amministratore delegato;

si configura, a causa dell'inadempimento della società Latina Ambiente nei confronti degli obiettivi di raccolta differenziata obbligatori ex art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un danno alle utenze che sono state obbligate nel tempo ad esborsi sempre maggiori sulla tariffa del servizio, poiché la quantità di rifiuto indifferenziato, da sottoporre a trattamento e smaltimento in discarica, è andato mediamente aumentando nel tempo; questo ha di conseguenza fatto lievitare i costi di smaltimento dello stesso anche alla luce del tributo, chiamato Ecotassa dovuto alla Regione Lazio (legge regionale n. 42 del 1998), secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 24-40, della legge n. 549 del 1995;

per tutta questa serie di motivi, è stato presentato un esposto alla Corte dei conti da un singolo

cittadino residente nella città di Latina, con la finalità ultima di appurare a quali persone o organi amministrativi appartengono le responsabilità economiche attraverso la quantificazione del danno erariale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali strumenti di controllo amministrativo, ed eventualmente sanzionatorio, abbia a disposizione affinché gli enti locali inadempienti, verso obiettivi e termini già previsti dalla legge, si attivino al fine di rispettarli;

se abbia una visione d'insieme sul territorio nazionale e di conseguenza se sia a conoscenza della frequenza con cui si realizzano situazioni analoghe;

quale sia la soluzione al problema della commistione tra gestione del pubblico e l'interesse privato, a connotazione criminale, nelle società che gestiscono servizi di pubblica utilità per gli enti locali, quale la gestione dei rifiuti solidi urbani.

(4-01686)

[CROSIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

recentemente, secondo alcune accreditate fonti di stampa, il Governo italiano ha espresso l'intenzione di introdurre un'ulteriore imposta selettiva sui prodotti *hi-tech*, quali *tablet* e *smartphone*, ed una serie di altri dispositivi elettronici atti a memorizzare e/o riprodurre materiale audio e video;

già ora, a normativa vigente, esiste un'imposta di questo tipo, e quindi la *ratio legis*, formulata preventivamente dalla SIAE (Società italiana autori ed editori) di introdurre un contributo "in cambio della possibilità di effettuare una copia personale di registrazioni, tutelate dal diritto d'autore", non trova fondamento;

si stima che il gettito, secondo un calcolo prudenziale, si aggirerebbe attorno ai 150-200 milioni di euro e sarebbe destinato alla stessa SIAE. Tale somma graverebbe dunque sui conti economici delle famiglie e delle imprese, che già versano in una situazione di pesante crisi, e affosserebbe le vendite del settore *hi-tech* di bassa fascia, recentemente colpito dall'aumento della tassazione IVA,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro in indirizzo riguardo al paventato aumento della tassa sui dispositivi connessi come *smartphone* e *tablet* che la SIAE sembrerebbe voler imporre per il solo possesso di strumenti tecnologici.

(4-01687)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00728, del senatore Bocchino ed altri, sull'agibilità di una scuola di Monreale (Palermo);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00730, del senatore Maurizio Romani ed altri, sulla sicurezza di utilizzo di un farmaco anticoagulante;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00731, del senatore Bignami ed altri, sull'inquinamento da mercurio del fiume Olona in Lombardia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00722, del senatore Bocchino ed altri.

1.5.2.2. Seduta n. 193 (pom.) del 17/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

193a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 17,02).

Onorevoli colleghi, in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,11).

Governo, annuncio di dimissioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 14 febbraio 2014

Onorevole Presidente,

La informo che in data odierna ho rassegnato al Capo dello Stato le dimissioni irrevocabili del Gabinetto da me presieduto.

Il Presidente della Repubblica ha preso atto e ha invitato il Governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti.

F.to Enrico Letta».

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Con le dimissioni del Governo, l'attività dell'Assemblea del Senato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento costituzionale, è limitata allo svolgimento di attività legislativa correlata a scadenze costituzionali (quali i decreti-legge) o di adempimenti inerenti alle proprie prerogative.

Le Commissioni sono autorizzate ad esprimere il proprio parere su atti del Governo in scadenza, nonché a proseguire le procedure informative già avviate.

Discussione del disegno di legge:

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1288, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Buemi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, relatore. Signora Presidente, colleghi, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, propone di introdurre misure per porre rimedio, con effetti immediati, al sovraffollamento carcerario, introducendo disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.

Inoltre, si introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. Ma il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e, da ultimo, prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

Venendo all'esame delle novelle al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, assume particolare rilievo la modifica dell'articolo 275-bis, in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui abbia disponibilità la polizia giudiziaria. Nel previgente testo dell'articolo 275-bis, la comminazione delle procedure di controllo suddette aveva luogo se il giudice lo riteneva necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora il raggio di applicazione della norma viene ampliato, poiché si introduce il principio

presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo «salvo che il giudice lo ritenga non necessario».

Sul punto, merita di essere precisato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Venendo alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza, nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito all'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza, ai sensi del medesimo articolo 667, comma 4, si procede mediante opposizione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore.

Chiederei ai colleghi dell'Aula, per favore, di abbassare la voce perché è veramente faticoso.

Prego, senatore Buemi.

BUEMI, *relatore*. La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri, previsti dall'articolo 148 del codice di procedura penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, può parlarsi dell'introduzione di un doppio binario procedimentale per la sorveglianza.

Si segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni.

L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope, di lieve entità. È da notare che, mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che ricomprende le condotte che, per i mezzi, la modalità o la circostanza dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sono di lieve entità.

Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, porta con sé anche una nuova cornice edittale per i reati connessi alle sostanze stupefacenti; se ne deve valutare la portata anche con riferimento alla sfera di applicazione dell'articolo 280 del codice di procedura penale, secondo cui la misura cautelare coercitiva della custodia in carcere può essere disposta per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Pertanto, per un verso, essa rimane applicabile anche alla nuova fattispecie disciplinata dall'articolo 73, comma 5; per l'altro, si esclude, in forza delle modifiche apportate all'articolo 380, l'arresto in flagranza.

Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, vi è da segnalare l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma è evidente e risiede nell'intento di abolire un limite che poteva trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della propria condizione psicofisica di dipendenza.

Da ultimo, va rilevato che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h*), del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, volta a coordinare

l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

Su tale disposizione la Commissione si è molto soffermata e il dibattito ha messo in rilievo quanto segue.

Secondo la modifica apportata presso la Camera dei deputati nei soli procedimenti per i delitti di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, nella determinazione della pena edittale agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare, non si tiene conto della circostanza diminvente di pena della minore età. Se tale previsione derogatoria non fosse stata introdotta, per effetto della nuova fattispecie incriminatrice del reato di spaccio di lieve entità, l'incidenza della minore età sulla pena edittale massima di cinque anni di reclusione avrebbe impedito l'applicazione di qualunque misura cautelare per gli imputati minorenni.

In Commissione, tuttavia, si è aperto un dibattito di estremo interesse: sono stati avanzati dubbi che la modifica inserita presso l'altro ramo del Parlamento possa interferire con la disciplina della custodia cautelare in carcere per gli imputati minorenni. Quest'ultima è prevista dall'articolo 23 delle disposizioni sul processo penale a carico degli stessi minorenni e dispone che la custodia cautelare (sia carceraria che agli arresti domiciliari) può essere applicata solo quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore, nel massimo, a nove anni. Ebbene, se si legge con particolare attenzione l'articolo 380, comma 2, lettera *h*), del codice di procedura penale (richiamato dall'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti), si capisce che tale norma fa riferimento esclusivo ai delitti di cosiddetto grande spaccio, ed esclude dall'applicazione dell'arresto obbligatorio proprio la previsione di cui all'articolo 73, comma 5, modificato dallo stesso decreto in conversione.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto del reclamo nonché alla procedura giurisdizionale che vi è posta a garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali. In primo luogo, si intende garantire un'effettiva tutela dei diritti del detenuto ad ottenere, con celerità e certezza, tutela avverso le modalità di espiazione della pena detentiva. Inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza.

L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati per cui esso risulta regolato nel modo che segue. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, a una serie di soggetti: il direttore dell'istituto, il provveditore regionale, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Ministro della giustizia, nonché i Presidenti della Giunta regionale, il magistrato di sorveglianza e i garanti dei detenuti e, infine, il Capo dello Stato. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in Cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, rileva da ultimo sottolineare la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta della novella concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, le quali sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Inoltre, con l'introduzione dell'articolo 58-*quinquies*, viene prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare attraverso la prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Come è evidente, l'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, anche potendosi provvedere nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione

della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

L'articolo 4 introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale, la quale si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a settantacinque giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale vede comunque l'esclusione dei condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Va peraltro sottolineato che la liberazione anticipata speciale estesa a settantacinque giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

Il tenore delle norme recanti questa nuova specie di liberazione anticipata è stato oggetto di numerosi interventi, giacché la Commissione ha rilevato nel corso del dibattito che la liberazione non ha più come presupposto il ravvedimento o la buona condotta del detenuto, ma trova applicazione in via automatica e generalizzata, salvo, come detto, il riferimento ad alcune tipologie di reati che recano particolare allarme sociale.

L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. Il decreto-legge si limita ad eliminare la natura provvisoria di tale misura di esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione. Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così con il testo originario del decreto-legge veniva esteso il limite alle condanne per i delitti, sempre concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta ad indicare puntualmente i delitti previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Viene altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono, infine, introdotte procedure che dovrebbero consentire una più agevole e celere identificazione degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

Circa il nuovo impianto normativo che estende l'applicazione dell'espulsione sostitutiva della detenzione, sono state avanzate, da alcuni componenti della Commissione, riserve poiché si rischierebbe di abbassare la forza dissuasiva delle norme incriminatrici; infatti, la propensione a delinquere sarebbe favorita dalla prospettiva di vedersi comminata la mera espulsione dal territorio nazionale in luogo della pena detentiva.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il Garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a

qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il Garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata ad un successivo regolamento ministeriale.

L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonché di collaborazione con i Garanti territoriali.

Anche su questo profilo ci si è soffermati nel corso dell'esame in Commissione, con particolare riguardo alla posizione di terzietà e di indipendenza del Garante, nonché alla dotazione di risorse e personale di cui dispone.

L'articolo 8 reca disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Infine gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

[STEEANI](#), *relatrice di minoranza*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza mette in atto, con questo provvedimento, un reticolo di norme tutte destinate a nostro avviso a provocare veramente dei gravi danni (ed essendo questo il quarto decreto-legge svuota carceri, ormai i danni sono irreparabili), danni che vengono provocati al sistema giustizia inteso nella sua complessità, ma *in primis* ai cittadini e in secondo luogo a tutte le Forze di polizia che ogni giorno garantiscono - e ci garantiscono - la sicurezza del territorio. In questo senso, quale minoranza riteniamo inutile e pericoloso, oltre che audacemente neghittoso, non comprendere la delusione che trarrebbero dall'introduzione di queste norme le Forze di polizia e tutti coloro che garantiscono la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Per questa minoranza, infatti, il provvedimento è improntato a mere finalità di riduzione del numero dei detenuti ristretti nelle carceri italiane, e ciò avviene attraverso due linee differenti, ma unite da un unico scopo, che è quello di liberare i delinquenti e lasciare i cittadini privi di ogni tutela. Stiamo assistendo, in questi ultimi due anni, alla dismissione dello strumento penale, ovvero alla rinuncia dello Stato alla punizione dei crimini, con effetti nei confronti della nostra società sia in termini di credibilità dello Stato sia in tema di dissuasione a commettere i reati, i cui effetti non possono non risultare evidenti a chiunque. È un ennesimo, efferato, provvedimento emergenziale.

Passando all'esame del testo, da un lato, si introduce un divieto di applicare, a chi si macchia del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico in materia di stupefacenti, la misura della custodia cautelare in carcere; con l'effetto prevedibile di rimettere in libertà delinquenti che, verosimilmente, non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità, purtroppo, torneranno a delinquere; dall'altro lato, attraverso le misure dell'indulto permanente o mascherato (perché, è vero: quello di cui si sta parlando è un indulto, e, come si è avuto già modo di dire e come si è anche accennato in Commissione giustizia, ma anche da parte di altri autorevoli esponenti sia della magistratura che del mondo universitario, è un provvedimento che rivela dei profili di incostituzionalità, che abbiamo evidenziato nella questione pregiudiziale da noi presentata) questo Governo ha deciso e scelto quali sono i soggetti da scarcerare: sono i condannati a pene più lunghe (e quindi, in realtà, i più pericolosi), e solo in parte minima avrà effetti su coloro che si sono macchiati di reati ritenuti meno gravi.

Ricordiamo che è solo grazie alla forte opposizione del nostro Gruppo politico nell'altro ramo del Parlamento che siamo riusciti a far espungere la norma che concedeva i benefici della liberazione

anticipata a coloro che si erano macchiati di reati mafiosi. Ricordiamo anche che questo è un Governo che, nella formulazione originaria di questo decreto, aveva previsto la liberazione anticipata per i mafiosi. E non aggiungiamo altro.

Su questi temi sarà sempre grande e forte l'opposizione del Gruppo della Lega Nord, la quale non sarà mai arrendista e non vorrà mai far passare norme che consentono di concedere benefici a persone che si sono macchiate di reati di questo tipo.

È l'ennesimo provvedimento, quello che esaminiamo oggi, errato nell'*an*, perché il disegno di legge è figlio di una cultura buonista e arrendista, di una cultura induttiva che non è la cultura di cui ha bisogno il nostro Paese.

Questo provvedimento è sbagliato, perché è la certificazione chiara e lampante del fallimento dei provvedimenti adottati nel passato, dal 2006 in poi: dall'indulto, voluto dal Governo Prodi e votato dalla maggioranza che all'epoca sosteneva lo stesso Governo Prodi, ad eccezione della Lega Nord, che fu l'unica forza politica che votò contro l'indulto, fino a quello che era il primo decreto svuota carceri. Questo provvedimento infatti acconsentiva a coloro i quali avevano ancora diciotto mesi da scontare di pena detentiva di poter scontarla ai domiciliari, senza espirla e senza in questa maniera dare minimamente applicazione al principio della certezza della pena e a una effettiva rieducazione del detenuto.

E cosa ha pensato di introdurre questo Governo (anche se non si sa in realtà quale sia questo Governo) con questo provvedimento emergenziale? Attraverso l'articolo 5, ha introdotto la stabilizzazione della detenzione domiciliare che era stata pensata e voluta come una misura eccezionale e legata indissolubilmente alla completa attuazione del piano carceri. Insomma, con l'articolo 5 si va a snaturare il senso dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, che era, come era stata prevista per sua natura, una norma temporanea che non può e non doveva essere trasformata in una norma a carattere permanente.

Questo provvedimento oggi in esame in quest'Aula rappresenta veramente il fallimento più lampante delle politiche indultive, delle politiche di amnistia, delle politiche di clemenza generalizzata sul problema delle carceri.

Vi è un problema di sovraffollamento, ma la storia e il percorso normativo dell'ultimo Governo Berlusconi dimostrano che può esser risolto e che può essere affrontato con procedure diverse e con strumenti opposti a quelli che oggi si propongono con il presente provvedimento, strumenti che purtroppo sono stati depotenziati e, nei fatti, annullati da questo Governo e dall'ultimo Governo Monti. L'attuale provvedimento, invece, è dannoso. È un provvedimento gravemente dannoso perché dà un messaggio estremamente errato, tale per cui si induce alla convinzione generalizzata che commettere reati, e in particolare reati di grave allarme sociale oltre a reati particolarmente gravi, comporta l'applicazione di una sanzione penale attenuata!

Al contrario, coloro che si dovrebbero tutelare, i cittadini tutti e in particolare le persone offese del reato, con questo sistema non potranno nemmeno chiedere più giustizia.

Quello della sicurezza non può essere relegato a tema secondario: è fondamentale e dev'essere immanente nel fare i provvedimenti parlamentari che trattano di giustizia, in particolar modo in ambito penale, come quello in esame. Mai come oggi e mai in un contesto come quello attuale, i cittadini chiedono maggiori sicurezza, chiedono maggiori garanzie, chiedono la possibilità di poter vivere tranquilli nelle proprie abitazioni e trascorrere serenamente la propria vita. Oggi, uno dei reati di maggior allarme sociale, in netto incremento, è proprio il furto, in particolare nelle abitazioni ma anche sotto forma di scippo e rapina. La maggioranza, con questo provvedimento, affossa e demolisce il principio della sicurezza, oltre ad obbligare nei fatti le Forze dell'ordine a svolgere attività di vigilanza ai soggetti ai domiciliari, anziché controllare e pattugliare il territorio. In questa maniera, ricordate che andrete a sottrarre risorse, mezzi e personale alla funzione principale delle Forze dell'ordine ovvero garantire la sicurezza dei cittadini. Quello della sicurezza non è proprio un tema marginale e nemmeno demagogico: chi cerca di creare un sillogismo tra l'essere demagoghi e ricercare la sicurezza dimostra

di non essere in sintonia con il Paese né con i cittadini.

Questa minoranza ritiene convintamente che con il provvedimento in esame si sovverta l'ordine naturale delle cose e si dia attenzione unicamente ed esclusivamente a coloro che commettono i reati, ossia agli imputati, ai detenuti, lasciando invece senza tutela la persona offesa dal reato e i cittadini tutti.

Noi riteniamo che l'attenzione debba essere invece riservata fundamentalmente a chi i reati li subisce. Non abbiamo sentito nella relazione di maggioranza una parola, una sola parola spesa per le vittime dei reati, per le persone da essi offese e per la sicurezza del nostro Stato. Questa minoranza, invece, contrasta il provvedimento proprio per dare voce e sostegno alle persone offese dal reato e alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti. Abbiamo fatto opposizione, l'abbiamo fatta in maniera seria e determinata, perché per noi il problema del sovraffollamento carcerario va affrontato in un'altra maniera, investendo sulle politiche di edilizia carceraria, *in primis*, ossia investendo i soldi per costruire nuove carceri e per ammodernare i padiglioni vetusti che oggi sono presenti nel nostro Paese.

Con il precedente Governo Berlusconi erano stati stanziati 675 milioni di euro per il piano carceri: l'allora Ministro della giustizia, l'onorevole Severino, ed oggi l'attuale ministro Cancellieri avevano comunicato che erano pronti per essere utilizzati, da lì al 2015, 11.000 nuovi posti all'interno delle carceri, ma ciò non è stato realizzato. Riteniamo che debba essere perseguita veramente una sistematica ed organica politica infrastrutturale: costruiamo queste carceri, anche se so che vi sono e vi saranno sicuramente difficoltà da affrontare, ma questa è una soluzione a tale annoso problema.

Un altro rimedio che abbiamo proposto come Lega Nord per affrontare la questione del sovraffollamento delle carceri è far scontare ai detenuti stranieri la pena nei Paesi di origine. Sotto questo profilo, non possiamo negare che l'articolo 6 del presente disegno di legge prevede una norma che proceduralizza e consente l'espulsione. È ovvio, però, che è difficile che si possano fare delle espulsioni senza stanziare dei fondi. Proprio per questo la nostra forza politica ha presentato un emendamento volto a consentire le espulsioni attraverso lo stanziamento di fondi.

Con questo provvedimento si affronta il tema della giustizia, come se fosse solo quello del sovraffollamento carcerario; come se il tema del funzionamento della giustizia nel nostro Paese sia legato solo a questo tema. La maggioranza con questo provvedimento arriva a disinteressarsi del resto, ovverosia della totalità delle questioni reali e attinenti al sistema giustizia, come il carico pendente arretrato (pari a 9 milioni di casi civili e penali pendenti) l'irragionevole durata dei processi sia penali che civili, la negata giustizia civile in temi rapidi a favore delle imprese che chiedono il pagamento dei propri crediti.

È evidente, pertanto, che non possiamo sostenere provvedimenti come questo, e, in particolare, le norme introdotte con gli articoli 2, 4 e 5 che riteniamo vadano contro la dignità delle persone, contro la dignità delle persone offese e di coloro i quali i reati li subiscono. In questo provvedimento si dibatte solo di coloro i quali commettono reati di grave allarme sociale, come i reati di truffa, il furto in abitazione, il furto aggravato e il reato di *stalking*.

Infine, attraverso l'articolo 7 si è introdotta la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; tale figura, seppure apprezzabile come strumento, fa dubitare dei suoi effettivi contenuti.

Per le ragioni che ho esposto rimangono critici ed insoddisfatti dell'impostazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame e, quale minoranza, manifestiamo ovviamente la nostra posizione.

Quello che possiamo auspicare in questo momento, visto che non ci sono stati e non ci saranno i tempi per apportare valide modifiche a questo testo, modifiche che molti condividono, è che si arrivi al termine ultimo in modo che non entri in vigore. Anche perché quello che ci domandiamo è: inoltre, di chi sarà alla fine la paternità di questo decreto-legge? È un provvedimento governativo: ma di quale Governo? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

Signora Presidente, le chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo integrale della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Prima di andare avanti con la discussione e con le votazioni sulla questione pregiudiziale, intendo porre all'Aula una questione, avanzando una richiesta prima che si proceda oltre sul decreto-legge.

L'assunto di questo decreto-legge, che pare essere in contrasto con quanto affermato dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno, è che vi è un'emergenza carceraria non strutturale...

PRESIDENTE. Presidente Palma, lei ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Sto arrivando al punto, Presidente. Quindi, essendoci un'emergenza carceraria non strutturale conseguentemente, anche alla luce dell'infrazione europea, bisogna intervenire per cercare d'incidere sul sovraffollamento carcerario. Questa è sostanzialmente la premessa.

Orbene, signora Presidente, questo è il secondo decreto-legge che viene avanzato dal Ministero della giustizia. Quando il decreto oggi in discussione è giunto alla Commissione giustizia del Senato, essa ha avanzato una richiesta al Governo tesa a conoscere quanto segue. In primo luogo, gli effetti del precedente decreto svuota carceri.

PRESIDENTE. Senatore Palma, se mi posso permettere, questo intervento è nel merito e non sull'ordine dei lavori.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Non entro nel merito, signora Presidente. Se lei mi fa ultimare, comprenderà. Conosco le regole e non le violerei mai con lei.

PRESIDENTE. La ringrazio.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Avevamo chiesto in Commissione giustizia di conoscere quali fossero gli effetti reali del precedente decreto svuota carceri sul sovraffollamento carcerario, per capire bene se l'aver toccato il sistema in maniera episodica avesse poi comportato un determinato vantaggio.

Inoltre, affrontando la discussione di questo decreto abbiamo avanzato, anche su questo punto, la richiesta al Ministero della giustizia di farci conoscere, a distanza di un mese, quali fossero gli effetti di questo decreto sul sovraffollamento e quale fosse la previsione che il Ministero aveva fatto nel momento in cui si era impegnato nel decreto stesso.

Ad oggi, signora Presidente, noi non abbiamo risposta a tutto questo. E mi chiedo, a fronte della delicatezza di alcuni interventi (su cui evidentemente non entrerò, perché fanno parte del merito), se il Senato o i singoli senatori non abbiano diritto, prima di votare, di conoscere la situazione, al fine di poter bilanciare, con riferimento agli effetti di questo e dell'altro decreto sul mondo del sovraffollamento carcerario, le altre esigenze che pure trovano una garanzia costituzionale.

In altri termini, per essere molto chiari, sapere se questo decreto incide sul sovraffollamento per 300, 1.000, 2.000 o 10.000 unità è una cosa di grande rilievo in quest'Aula al fine della votazione. Tutti quanti noi sappiamo infatti che attualmente saranno 62.000-63.000 i detenuti. Tutti quanti noi sappiamo che a maggio scatterà l'infrazione europea e se, per ipotesi, come pare, questo decreto dovesse incidere per sole 1.000 unità sull'attuale stato delle carceri, ella, signora Presidente, si rende conto di come gli effetti di questo decreto non sarebbero definitivi ai fini del procedimento di infrazione. Inoltre, la mancata conoscenza di questi dati non consentirebbe ai senatori un voto completamente libero, essendovi la mannaia della scadenza del decreto, con l'effetto - anche qui senza entrare nel merito del provvedimento - di varare, con il decreto in esame, modifiche di rilievo all'attuale sistema di esecuzione penale senza conoscere se la rilevanza di quelle modifiche sia controbilanciata o meno dagli effetti che questo decreto produce.

Per concludere, signora Presidente, essendo stata avanzata questa richiesta al Governo, in Commissione giustizia, fin dall'inizio e non avendo avuto dallo stesso alcuna risposta, credo che non si possa affrontare seriamente questo decreto senza conoscere i dati reali concernenti gli effetti del provvedimento sul sovraffollamento carcerario.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Palma. Il punto è chiaro, il Governo è presente e quindi credo che in sede di replica e prima del voto valuterà come rispondere alla sua richiesta.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Consiglio per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, la diamo per illustrata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Buccarella per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, richiamandomi al testo della questione pregiudiziale QP2, confidando che venga letta e valutata da tutti i colleghi del Senato, vorrei solamente sottolineare i punti fondanti che saranno oggetto di illustrazione in sede di discussione generale e di esame degli emendamenti e che evidenziano criticità particolari che si sommano a quelle già rappresentate da ultimo nell'intervento del Presidente Palma e prima dalla relatrice di minoranza, senatrice Stefani, della Lega.

Questi ulteriori profili, che a nostro modo di vedere determinano la necessità che non si proceda all'esame di questo decreto, attengono alla lettera dell'articolo 4 del decreto-legge, in quanto, anche al di là delle intenzioni rappresentate, ovvero evitare che la cosiddetta liberazione anticipata straordinaria non si estenda anche ai soggetti che abbiano subito condanne per reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario o reati più gravi, fra i quali quelli relativi all'associazione di tipo mafioso ed altro, così com'è formulato, di fatto non raggiunge l'obiettivo prefissato. Infatti, anche nella sua eventuale applicazione successiva alla conversione del decreto, esso non permetterebbe agli organismi dell'autorità giudiziaria chiamati a valutare - nel caso di specie la magistratura di sorveglianza - di distinguere, nella fase di valutazione dell'istanza, coloro che oggi stanno scontando una pena relativa ad un cosiddetto reato satellite, collegato magari ad una condanna per il reato di cui all'articolo 416-*bis*. Cercando di spiegarmi meglio - cosa che magari riuscirò a fare poi in sede di discussione generale e di illustrazione degli emendamenti - nell'applicazione concreta dell'articolo in questione, relativo alla liberazione anticipata, in realtà non sarà possibile distinguere, da parte della magistratura di sorveglianza, coloro che sono detenuti per reati di associazione mafiosa e che al contempo stiano scontando, come reati collegati a quello associativo, anche reati diversi. Gli esempi più frequenti sono i reati di rapina, di porto abusivo di armi e quant'altro.

Questo è un profilo che, a nostro modo di vedere, impone la necessità emendativa della lettera. Oppure, meglio ancora, se questo pare profilarsi come non possibile, visto che di fatto questo decreto sembra arrivare nelle intenzioni della maggioranza sostanzialmente blindato (seppur non fornito della formula della fiducia per impossibilità oggettive), questo è un motivo per il quale è necessario non procedere all'esame.

L'altro profilo di estrema criticità sono le conseguenze non ancora apprezzabili ed apprezzate della nota sentenza della Corte costituzionale, intervenuta la settimana scorsa in merito all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in tema di stupefacenti. Anche qui, in mancanza di una conoscenza applicativa concreta delle disposizioni della Corte, non potendo valutare la portata delle scarcerazioni che avverranno in virtù della probabile rideterminazione della pena per chi sta scontando i reati di cui all'articolo 73, un intervento così incisivo e così profondo, seppur nella sua approssimazione, come il decreto in parola crediamo che non meriti di poter proseguire il suo *iter*. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sulla permanenza del senatore Gasparri nella carica di Vice Presidente del Senato

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Santangelo?

SANTANGELO (M5S). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. È notizia di oggi un fatto gravissimo: è stato richiesto il rinvio a giudizio per peculato di uno dei Vice Presidenti del Senato. Così come fatto il 18 dicembre scorso, siamo qui a richiedere le dimissioni immediate del senatore Gasparri da Vice Presidente di questa Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, intanto aveva detto che l'intervento era sull'ordine dei lavori. Comunque ne prendiamo atto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 17,57)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi senatori, vi chiedo un minuto di attenzione, perché con questo disegno di legge noi, per non aderire all'invito del Presidente della Repubblica di adottare un provvedimento di indulto, che avrebbe avuto conseguenze immediate (da me non condivise, ma comunque immediate), stiamo alterando il sistema penale in modo tale da non garantire più la tutela della difesa della collettività.

Ma vi è una ragione ancor più grave per cui noi oggi non dovremmo discutere. La settimana scorsa, infatti, avevamo chiesto di esaminare il provvedimento già per giovedì passato, perché con qualche piccola modifica avremmo potuto approvare un provvedimento che avesse un effetto, ma non alterasse il sistema penale. Mercoledì invece è intervenuta la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi del 2006 e conseguentemente ha portato alla reviviscenza della disciplina precedente. Nel momento in cui, tra due settimane o meno, sarà depositata la motivazione, non esisterà più l'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, che invece con questo decreto riscriviamo senza distinguere tra droghe leggere e droghe pesanti e prevedendo una riduzione della pena massima a cinque anni. Invece, appena saranno depositate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, come dicevo, entrerà in vigore di nuovo la legge Jervolino-Vassalli, che così stabiliva: «Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni (...) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni (...) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV».

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge non distingue tra sostanze stupefacenti leggere e sostanze stupefacenti pesanti. Prescindendo dal dibattito tra di noi e dal fatto se condividiamo o meno, il Senato vota una legge nella consapevolezza di esprimersi contro ciò che è stato appena dichiarato incostituzionale e nella consapevolezza che renderà impossibile l'applicazione della norma che vota, perché il comma 1 dell'articolo 73 punirà la detenzione illecita che invece con la legge Fini-Giovanardi non era più punita.

Non sappiamo neanche gli effetti che la sentenza della Corte determinerà sulle scarcerazioni. Noi modifichiamo una norma che non c'entra nulla con la scarcerazione, perché arresto facoltativo era prima e, con questo disegno di legge, arresto facoltativo resta. Allora, qual è la necessità di votare una norma che determinerà per il nuovo Governo l'esigenza di intervenire tra dieci giorni con un nuovo decreto-legge per sopprimerla? Allora significa non avere consapevolezza! Che senso ha votare una

norma se il Governo dovrà varare necessariamente un nuovo decreto per evitare le conseguenze disastrose che deriverebbero da questo contrasto di norme dopo la sentenza della Corte costituzionale? Mi domando, che senso ha? Se invece noi non votiamo e sospendiamo per la sentenza della Corte costituzionale, il nuovo Governo potrà ripresentare lo stesso decreto, perché la sospensione non deriva da una volontà del Parlamento di non procedere all'esame, ma dalla necessità determinata dalla sentenza della Corte. In questo caso, lo ripeto, nel rispetto dei vincoli di costituzionalità, il nuovo Governo potrebbe presentare un nuovo decreto con lo stesso contenuto, ma modificando questa norma, che ora non ha più valore, e che viene ribadita in questa fase.

Ma bisogna decidere prima che arriviamo all'esame degli emendamenti all'articolo 2, perché se noi voteremo anche solo un emendamento soppressivo, diventerà un problema poter emanare un nuovo decreto con lo stesso contenuto. Se invece sospendessimo (perché la sentenza della Corte costituzionale può avere l'effetto che ho appena enunciato), credo che faremmo una cosa saggia, corretta e nell'interesse dei cittadini, e garantiremmo al nuovo Governo la possibilità di un intervento corretto e legittimo costituzionalmente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buccarella).*

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (GAL). Signora Presidente, rappresentante del Governo, è ovvio che se il Senato avesse avuto la possibilità di apportare qualche ritocco e le modifiche necessarie, condivise anche da buona parte della Commissione giustizia, sicuramente avremmo arricchito la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146. Tuttavia, il monocameralismo vigente, in forza del quale la Camera dei deputati, quando le arriva un decreto-legge, lo tiene per 50 giorni e ce lo manda gli ultimi 10 giorni, come è successo negli ultimi sei-sette mesi, ha fatto sì che noi non avessimo più la possibilità, sia in Commissione sia qui in Aula, di apportare delle modifiche.

Nel frattempo, la Corte costituzionale è intervenuta sulla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti in maniera significativa, e crediamo che il prossimo Governo - il Governo che ci sarà tra qualche giorno, tra qualche ora - debba prendere in considerazione (mi riferisco al nuovo Ministro della giustizia) la determinazione della Consulta e apportare, con un nuovo decreto-legge, le modifiche alle disposizioni del provvedimento che sono in conflitto con la determinazione della Corte stessa.

In quest'Aula spesso si sente dire che l'ottimo è nemico del bene. In questo decreto-legge non c'è solo il problema dei tossicodipendenti, delle droghe leggere e delle droghe pesanti, ma si prendono in considerazione molte altre situazioni che attendono di essere risolte.

Ai colleghi che mi hanno preceduto nell'illustrazione e nella discussione delle questioni pregiudiziali vorrei ricordare che la Costituzione non è libera interpretazione: la Costituzione ha degli articoli ben precisi che non possono essere interpretati a seconda delle convenienze. L'articolo 27, terzo comma, dispone: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Credo che queste due righe non possono essere discusse. Il sovraffollamento impedisce l'applicazione del comma terzo dell'articolo 27.

Ancora, l'articolo 28 della Costituzione stabilisce: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». Quindi, bene ha fatto il Governo ad intervenire in base all'articolo 28.

Ancora, l'articolo 32, comma primo, dispone: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Cosa significa ciò? Come si fa lasciare, in una cella da due posti, otto persone? È veramente una cosa inumana e disumana. Questi sono, quindi, i presupposti da cui siamo obbligati a partire, anche per garantire l'effettivo rispetto dei dettami costituzionali.

Accanto ad essi si pongono poi i fatti ben noti a tutti, che raccontano di un sovraffollamento eccessivo e di un uso talvolta spregiudicato della custodia cautelare (ricordo che il 50 per cento dei detenuti in attesa di giudizio poi sono riconosciuti innocenti), e questi secondo noi sono atti di violenza fisica e

psicologica nei penitenziari. Colleghi, stiamo parlando di 12.000 persone l'anno che scontano il carcere e che poi un giudice dichiara innocenti. Si tratta di dati inconfutabili, riconosciuti sia a livello nazionale che sovranazionale e ai quali siamo obbligati, sia moralmente che sotto il profilo legislativo, a far fronte. Dobbiamo farlo per porre fine a situazioni di illegalità che troppo spesso si manifestano e che non possono essere minimamente tollerate.

È per questo che noi voteremo contro le questioni pregiudiziali, perché riteniamo che comunque chi vuole ottenere l'ottimo sia nemico del bene e soprattutto chi alza una voce giustizialista in quest'Aula non può essere condiviso dal nostro Gruppo che, in ossequio alla nostra Costituzione, ritiene che i Padri costituenti abbiano voluto dare il massimo di garanzia e di rispetto dei diritti umani.

Anche l'Europa ci obbliga in questo senso: il presidente Palma poc'anzi ha ricordato che il 27 maggio prossimo, se non interveniamo, sarà la data in cui gli italiani dovranno pagare all'Europa le mancanze che hanno avuto i Parlamenti nel non rispettare i diritti umani. *(Applausi dal Gruppo GAL).*

[GIOVANARDI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, come previsto, la sentenza della Corte costituzionale ha creato una situazione molto difficile, molto controversa ed articolata.

Vorrei innanzitutto chiarire ai colleghi che la Corte costituzionale non si è neppure sognata di entrare nel merito della questione della differenziazione fra droghe leggere e droghe pesanti, perché il gravame di merito non lo ha assolutamente affrontato.

La Corte costituzionale ha emesso una sentenza a mio avviso molto curiosa. Alla Conferenza di Palermo, cui partecipò il sottoscritto, allora Ministro, gli operatori ci avevano segnalato che, in base alla legge Cirielli, bastava la coazione a ripetere qualche furtarello per stare in carcere quasi una vita e ci pregarono di introdurre in un decreto-legge, con il primo strumento utile, una norma che eliminasse gli effetti della ex Cirielli sui tossicodipendenti. La prima occasione utile, com'è noto, venne nel dicembre 2005, quando partimmo per approvare un decreto sugli stupefacenti e sui tossicodipendenti e nello stesso decreto c'erano anche norme sulle Olimpiadi di Torino.

Potrei quindi rispondere ai tanti critici che quel decreto, fin dal titolo, era in materia di tossicodipendenze e che erano poi state aggiunte questioni che riguardavano Torino.

Nel disegno di legge di conversione vennero aggiunti altri articoli in tema di tossicodipendenze, le misure diventarono legge, e com'è noto la Corte costituzionale solo due anni dopo, nel 2007, innovando la sua giurisprudenza, per la prima volta affermò, interpretando l'articolo 77 della Costituzione, che la necessità ed urgenza dovevano riferirsi a materie omogenee. Questo accadeva due anni dopo che era stata approvata quella legge, tant'è vero che per otto anni, come sapete, nessun Parlamento - di centrodestra, di centrosinistra o tecnico - ha mai toccato la normativa, e la fortunata avvocatessa (come si è definita lei stessa) che ha vinto il ricorso ha detto che per otto anni nessun suo collega aveva trovato un giudice che ponesse la questione davanti alla Corte costituzionale. Mai un magistrato, in otto anni, aveva sollevato quel problema.

Rilevo anche un fatto curioso che riguarda questa questione pregiudiziale: la Corte, dei 23 articoli aggiuntivi che si rifacevano al titolo del decreto (le tossicodipendenze) e al suo testo, ne ha confermati 21, tutti in materia di tossicodipendenze, ed ha affermato che due di essi non presentavano i criteri di necessità ed urgenza. Come faccia la Corte, non il Parlamento, a stabilire, su 23 articoli aggiuntivi, tutti in tema di tossicodipendenze, quali siano necessari ed urgenti e quali no, è un mistero, e aspetto di leggere le motivazioni della sentenza per avere un chiarimento.

Qui si innesca la nostra discussione. Voi avete detto che la decisione della Corte costituzionale è quella di far uscire 10.000 detenuti: questo forse nella fantasia di chi fornisce queste cifre, che sono totalmente infondate, tant'è vero che il sottosegretario alla giustizia Ferri ha detto che le persone che, una per una, andranno valutate per verificare se siano in carcere solo per spaccio o perché hanno commesso furti, rapine, danneggiamenti o altro, non sarebbero 10.000, ma al massimo 2.000.

Ancora non si sa assolutamente quali saranno gli effetti pratici di questa decisione. Ricordo ai colleghi

di tutti i Gruppi che il motivo per il quale sono andati davanti alla Corte è il ricorso di un signore che trasportava quattro chili di hashish, il che vuol dire circa 16.000 dosi: con quella roba che hanno sequestrato ci fanno 16.000 dosi (quando si parla del ragazzino e della *cannabis*). Il signore che ha fatto ricorso era uno che stava immettendo sul mercato quattro chili di sostanze, con principi attivi altissimi, che potevano far vendere sul mercato 16.000 dosi. Di questo stiamo parlando a proposito del ricorso.

Che cosa è stato segnalato dalla Corte costituzionale? La Corte, senza entrare nel merito se sia lecito considerare diversamente i principi attivi che accomunano le sostanze stupefacenti (con le droghe sintetiche che sono micidiali, sempre sulla base di certe sostanze), si è chiesta invece se sia giusto o sbagliato considerare gli spacciatori ugualmente responsabili, a prescindere se la droga spacciata sia pesante o leggera, distinzione che nella documentazione scientifica non esiste. Ne discuteremo, ma tutti i tossicologi italiani negano che esistano differenze di pericolosità tra i diversi tipi di droghe, siano quelle derivanti dai cannabinoidi, siano esse sostanze come cocaina o eroina. Credo che il Parlamento qualche volta debba stare anche ad ascoltare l'opinione di coloro che conoscono la materia e gli effetti devastanti delle droghe.

Detto questo, chiariamo che la Corte non è assolutamente entrata nel merito: ha solo detto che otto anni fa, per 21 articoli di un decreto in tema di tossicodipendenza c'erano i presupposti di necessità urgenza, mentre per due articoli non sussistevano, lasciando aperto al legislatore il problema di come affrontare ora questo vuoto.

È un vuoto che noi oggi riempiamo con una norma che conferma che non c'è differenza tra droghe pesanti e leggere, inserisce un reato autonomo per i reati di lieve entità, e abbassa la pena (ma giustamente, dal mio punto di vista) per tutti gli spacciatori che immettono sul mercato droghe pesanti o leggere (secondo l'accezione corrente). Secondo me è una norma giusta che va nella direzione giusta e pertanto la voterò con convinzione, mentre voterò contro gli emendamenti che vogliono eliminarla da questo provvedimento.

Poi anch'io mi rivolgo ai rappresentanti del Ministero, a quelli che ci sono oggi e a quelli che ci saranno domani, e ricordo che abbiamo pubblicato in settimana le tabelle del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che dimostrano quali sono i numeri dei detenuti per questioni di droga: dai 24.000 che entravano in carcere ogni anno fino al 2005 (anno precedente all'entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi) siamo arrivati l'anno scorso a 18.000 (6.000 in meno). Quindi, i detenuti per cause di tossicodipendenza sono diminuiti, e non aumentati. Prima di raccontare in giro queste fandonie per le quali la legge Fini-Giovanardi avrebbe aumentato a dismisura il numero dei tossicodipendenti in carcere, bisogna guardare la realtà dei fatti.

A tal proposito avviso i colleghi (ma chiedo anche l'aiuto del Governo, momentaneamente distratto)...

PRESIDENTE. Anche il Governo dovrebbe ascoltare tutto il dibattito.

GIOVANARDI (*NCD*). Non è facile legiferare nel momento in cui, a fronte dei dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o che derivano da coloro che nelle comunità e nei SERT sono in prima linea nel combattere questo fenomeno, ci sono bufale gigantesche che parlano di 10.000 o 15.000 detenuti che usciranno dalle carceri (numeri dati a casaccio), e il Governo non è in grado di dirci le conseguenze dei provvedimenti legislativi. Escono in 10.000 o escono in dieci? È un po' diverso se escono 10.000 detenuti o dieci. Per non parlare di tutta la polemica politica fatta dalla Lega sul pericolo che escano 10.000 persone, mentre con questo provvedimento si scopre che, almeno per quanto riguarda la tossicodipendenza, ne escono due.

Finisco ricordando a tutti che chi sta in carcere nel nostro ordinamento non ci sta perché consuma sostanze, droghe, leggere o pesanti che siano. Il consumo personale nel nostro ordinamento è totalmente depenalizzato. La stragrande maggioranza dei tossicodipendenti che si trovano in carcere è lì o perché ha rubato, o perché ha fatto borseggi, danneggiamenti o violenze, o perché è uno spacciatore. Dovremmo, allora, una volta tanto, fare una discussione per stabilire anche se, oltre al consumo personale, vogliamo depenalizzare lo spaccio di droga, ad esempio nel caso di quel tale che era in possesso di quattro chili di sostanza stupefacente e ha fatto ricorso alla Corte sostenendo che

quattro chili (esattamente 16.000 dosi) sarebbero una cosa leggera, magari da spacciare davanti alle scuole.

Credo che su questo ci dovremo intrattenere seriamente in futuro; nel frattempo, credo sia giusto votare questo decreto-legge, che dà una risposta, seppur parziale, a un grande problema: il sovraffollamento nelle carceri. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, come si può constatare, quella che avremo modo di iniziare tra qualche minuto in Aula è una discussione sul merito del provvedimento, che è importante, e sui contenuti del decreto-legge. Non ho invece avuto modo di percepire - e ne chiedo scusa ai presentatori delle questioni pregiudiziali - il merito sulla presunta incostituzionalità del decreto. Su questo tema non ho ascoltato argomentazioni che mettessero in contrasto i contenuti della norma con la nostra Carta costituzionale.

Collegli, noi interveniamo su un argomento molto delicato, che ci pone di fronte a una realtà chiara e netta. Gli ultimi dati del DAP riportano che, all'8 gennaio 2014, nelle carceri italiane vi è la presenza di 62.400 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 47.599 detenuti. Penso che l'incostituzionalità palese ed evidente non sia nel decreto, collegli, ma sia in questa condizione. La condizione carceraria è palesemente incostituzionale. Pertanto, penso che da questo punto di vista il provvedimento abbia tutte le caratteristiche per rispondere ai requisiti di necessità ed urgenza. Nel merito delle questioni che sono state sottoposte, invece, non ho riscontrato contrasti rispetto ad articoli della nostra Costituzione.

Collegli, voi sapete che abbiamo di fronte a noi una data stringente, che sta per arrivare: è, appunto, il termine del 28 maggio 2014. È quella la data che ci è stata messa di fronte dalla Corte europea a seguito della cosiddetta sentenza Torreggiani. Dunque l'Italia, se non dovesse dare seguito a questa sentenza, si troverebbe in evidente infrazione: dovremmo pagare somme elevatissime; saremmo un Paese fuorilegge; avremmo, in sostanza, una condizione drammatica, non solo incostituzionale, ma anche di violazione delle norme europee.

Il Presidente della Repubblica ci ha richiamato a questa responsabilità, è stato chiaro; la Corte costituzionale ci ha richiamato a questa responsabilità: legislatori, intervenite.

Noi abbiamo di fronte due strade. La prima è una strada classica, già percorsa nel nostro Paese, ed è quella dell'amnistia o dell'indulto. Abbiamo verificato quali risultati dia l'indulto: dà risultati temporanei, parziali, contingenti, in grado di essere riassorbiti in pochissimi mesi, un anno, un anno e mezzo al massimo. È, invece, necessario intervenire strutturalmente, porre fine strutturalmente a questa situazione, mettendo mano a un insieme di norme in grado di darci un risultato finale compatibile con la nostra Costituzione e in grado di dare una risposta sia alla Corte europea, sia alla nostra Corte costituzionale.

Ho ascoltato gli argomenti che poi affronteremo nel merito: mi riferisco in particolare all'ultima sentenza della Corte costituzionale sulle tossicodipendenze. Tranquillizzo i collegli ricordando che, anche su questo punto, la Corte costituzionale tra poche settimane dovrà presentare la motivazione della sentenza, ed è chiaro che noi dovremo confrontarci con essa, come è nostro dovere e come è compito del Parlamento fare: guai se il Parlamento non si confrontasse con le motivazioni della Corte.

Naturalmente non possiamo intervenire prima: dobbiamo aspettare le motivazioni della Corte. Pertanto, questo decreto non pregiudica la possibilità del Parlamento di intervenire successivamente, tenuto anche conto che nel provvedimento in esame ci sono diverse norme, e non solo quella che interviene per dare più possibilità terapeutiche ai detenuti tossicodipendenti di potersi curare nelle comunità di recupero.

Il decreto interviene altresì per individuare lo spaccio lieve e differenziarlo dallo spaccio vero, quello guidato dalla criminalità, che incide realmente sul mercato in modo perverso. Tale differenziazione è stata chiesta più volte non solo dagli operatori e da chi ha esperienza nel campo giudiziario, ma anche

dalla commissione Giostra, che ha analizzato attentamente questo argomento e ci ha chiesto di intervenire.

Quando avremo le motivazioni della sentenza della Corte, il Parlamento ne prenderà conoscenza e dovrà necessariamente intervenire, e non vedo un conflitto insanabile con il decreto-legge che si appresta a convertire.

Un'altra questione è stata posta dal Movimento 5 Stelle ed è un po' curiosa. Per quanto riguarda la liberazione anticipata speciale - un argomento molto delicato e serio - noi chiedevamo di poter avere il tempo di valutare meglio questa norma e non abbiamo escluso la possibilità di un ulteriore intervento, perché riguarda un argomento complesso, che va posto in un equilibrio tra la necessità di un intervento strutturale per incidere sul sovraffollamento e la garanzia per i cittadini e le vittime dei reati del giusto diritto alla sicurezza, nonché, per quanto riguarda in modo specifico le vittime dei reati, la garanzia di una giustizia effettiva nell'esplicazione della pena.

Ebbene, la Camera è intervenuta escludendo dalla possibilità di liberazione anticipata speciale i detenuti sottoposti all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Ricordo a tutti che questa misura riguarda i *boss* mafiosi e quei detenuti sottoposti a misure per avere commesso reati di mafia, reati gravissimi. Ma l'articolo 4-*bis* si estende anche ad altri reati altrettanto gravi: violenza, estorsione, furto aggravato, insomma interviene su un complesso di norme che noi riteniamo, e che tutti dobbiamo ritenere, debba essere tutelato. Il diritto alla sicurezza è un diritto di nuova generazione a cui il Parlamento e la politica devono dedicare tempo.

Non penso che ci sia da questo punto di vista una contraddizione con la nostra Carta e non credo che il decreto, corretto dalla Camera proprio su questo punto delicato, come ci è stato chiesto dalla magistratura antimafia, possa ledere principi della nostra Carta costituzionale. Ecco perché ribadisco che non si tratta di un indulto mascherato. Collegli, la misura della liberazione anticipata è una misura alternativa in forma di beneficio nell'esecuzione della pena; l'indulto è una causa estintiva della pena. Sono due figure diverse, ma non basta. La liberazione anticipata è applicata su richiesta dell'interessato ed è rinunciabile; l'indulto prescinde, è applicato automaticamente e non è rinunciabile. La liberazione anticipata è una sorta di premio: ti comporti bene e sei premiato; se ti comporti male, poiché non è una misura automatica, il giudice valuta e non la puoi utilizzare. Con l'indulto voi sapete che non è così.

Per questo, collegli, dico che neanche questo problema inficia la costituzionalità del decreto-legge in esame, quindi penso che possiamo andare avanti con il suo *iter*, anche se eravamo pronti e disponibili a migliorarlo, entrando nel merito successivamente. Intanto invito a respingere le questioni pregiudiziali di costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

CALDEROLI (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP1), e dal senatore Buccarella e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha rimodulato il calendario, già approvato il 12 febbraio scorso, in relazione all'attuale posizione del Governo.

Nel corso di questa settimana resta confermato l'esame dei decreti-legge sulla riduzione della popolazione carceraria, sul piano "Destinazione Italia", di quello recante disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità e sulla proroga delle missioni internazionali, che saranno discussi secondo l'ordine di scadenza, ferma restando la facoltà del Presidente di predisporre l'ordine del giorno secondo l'andamento dei lavori delle Commissioni competenti.

I lavori della prossima settimana, che prevede anche una seduta antimeridiana martedì 25 febbraio, non potranno che riguardare, fino al superamento dell'attuale fase politico-istituzionale, i soli decreti-legge in scadenza già previsti dal calendario vigente, cui si aggiunge, se modificato dalla Camera dei deputati, quello in materia di proroga termini, già approvato dal Senato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposte di modifica

Lunedì	17 febbraio	pom.	h. 17-20,30	
Martedì	18 "	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1288 - Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 21 febbraio</i>)
"	" "	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1299 - Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia" (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 21 febbraio</i>)
Mercoledì	19 "	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
"	" "	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali (<i>Scade il 17 marzo</i>)
Giovedì	20 "	ant.	h. 9,30	(<i>se necessaria</i>)
Venerdì	21 "	ant.	h. 11-14	- Eventuale seguito decreti-legge non conclusi
Martedì	25 febbraio	ant.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1214-B - Decreto-legge n. 150, proroga termini (<i>Approvato dal Senato</i>) (<i>Ove modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
"	" "	pom.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola (<i>Scade il 24 marzo</i>)
Mercoledì	26 "	ant.	h. 16-20,30	
"	" "	pom.	h. 9,30-14	
Giovedì	27 "	ant.		

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1254 (Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 24 febbraio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1214-B (Decreto-legge n. 150, proroga termini) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1288
(Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge potrà tener conto di eventuali cessioni concordate tra i Gruppi.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1299
(Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia")
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215
(Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali,
infrastrutture, calamità)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	

Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214-B
(Decreto-legge n. 150, proroga termini)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui :	
PD	39'
FI-PdL XVII	26'
M5S	23
NCD	18
LN-Aut	13
Misto	13
PI	12

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12
GAL	12
SCpI	11
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel sottolineare che è assolutamente indegno che in una Repubblica parlamentare non si parli della grave crisi di Governo, così come sta accadendo in questi giorni, ma se ne parli esclusivamente all'esterno e nel sottolineare che il Presidente del Consiglio sarebbe dovuto venire qui in Aula per ottenere la fiducia o essere sfiduciato, prendiamo atto del fatto che nei prossimi giorni si discuteranno ben quattro decreti d'urgenza. È ciò che ha ingolfato il Parlamento in questi 10 mesi.

Per tal motivo, per mettere un po' d'ordine e per dare un senso costruttivo al lavoro che noi tutti stiamo facendo qui, vi chiamiamo a votare il seguente calendario dei lavori, con la speranza, che è anche quella degli italiani, che questa farsa finisca il prima possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego di moderare il linguaggio. Lei sa che in quest'Aula è importante rispettare le opinioni di ciascuno, ma anche usare un linguaggio adeguato.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo scusa.

Nel constatare questa messa in scena del nuovo Governo, che nuovo non è, chiedo a tutti, gentilmente e cortesemente, di votare il seguente calendario. Il 25 febbraio, quando già questa pseudocrisi di Governo sarà risolta, chiediamo di mettere in discussione il disegno di legge n. 847, in materia di anticorruzione, e successivamente, giovedì 27 febbraio, alle ore 9, il disegno di legge n. 1148, sul reddito di cittadinanza. Ove, signora Presidente, non fosse possibile, in relazione al perdurare della pseudo crisi, chiederemo che per lunedì della prossima settimana, e per l'esattezza il 24 febbraio, venga convocata una Conferenza dei Capigruppo, per riorganizzare questo calendario dei lavori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[BITONCI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI (LN-Aut). Signora Presidente, io ripeto il concetto che ho espresso anche prima nella

Conferenza dei Capigruppo. Questa evidente crisi di Governo doveva passare, come è stato già ripetuto, attraverso l'Aula e attraverso il voto parlamentare.

Ci sembra però anche abbastanza inopportuno che si continui a lavorare oggi e anche domani, quando è già noto che domani il neo incaricato presidente del Consiglio Renzi inizierà tutta una serie di consultazioni. Poiché a queste consultazioni parteciperanno tutti i Gruppi, e quindi anche molti dei senatori presenti oggi in Aula, ci sembrava inopportuno continuare a lavorare sia oggi che anche nella giornata di domani.

Per questo motivo, noi abbiamo chiesto uno spostamento dei lavori, a partire da mercoledì, con la sospensione nella giornata di domani. Questo non è stato accettato. Anche in considerazione del fatto che c'è tutta una serie di decreti in scadenza, abbiamo chiesto al Governo di stabilire una priorità a questi decreti in scadenza. Non crediamo, infatti, che possano essere convertiti tutti quanti.

Dobbiamo convertire il decreto recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che scade il 21 febbraio, cioè venerdì; il decreto recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, che scade il 28 febbraio; il decreto-legge concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l'avvio del piano Destinazione Italia, che scade il 21 febbraio, in ordine al quale noi abbiamo accettato anche una anticipazione come secondo punto all'ordine del giorno; infine, abbiamo il decreto sulla proroga delle missioni internazionali. Tornerà poi dalla Camera il decreto sull'abrogazione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, che scade il 26 febbraio, e il decreto milleproroghe, in fase di modificazione al Senato, che scade il 28 febbraio. Noi ribadiamo il concetto: non pensiamo che tutti questi decreti possano essere convertiti.

Per questo motivo abbiamo chiesto una priorità al Governo. Faccio notare che al momento il Governo non è neanche presente in Aula, mentre io penso che su un argomento così importante debba essere presente almeno un rappresentante del Governo. (*Applausi del senatore Buccarella*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si era allontanato solo momentaneamente. Ora infatti è di nuovo presente in Aula.

BITONCI (*LN-Aut*). Ribadisco il concetto: capisco questa frenesia e questa voglia da parte del neopresidente del Consiglio incaricato Renzi di prendere il posto del presidente Letta, ma è anche vero che si tratta di tutta una problematica interna al Partito Democratico. Sinceramente, colleghi, con tutti questi decreti in scadenza, avreste dovuto pensarci prima al fatto che in questa settimana non ci sarebbe stato il tempo di convertirli.

Voteremo contro questa proposta di modifica del calendario, e vi chiediamo una giornata di sospensione per domani, perché riteniamo giusto che tutti i Gruppi parlamentari possano partecipare all'incontro con il neoincaricato presidente Renzi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, convengo con quanto ha appena sostenuto il collega della Lega. In effetti, nella discussione fatta in Conferenza dei Capigruppo, abbiamo più volte esortato il ministro Franceschini a rivedere quali dei provvedimenti in discussione potessero essere oggetto di reale approfondimento, correndo il rischio invece che, essendo tre o quattro i decreti in scadenza questa settimana e qualche altro all'inizio della prossima, con ogni probabilità non avrebbe visto la luce nessuno di essi.

È stato altresì chiesto al Presidente del Senato che venisse considerato la possibilità di concentrare l'attenzione da parte dell'Aula sul provvedimento Destinazione Italia, al quale - lo ricordo a tutti - sono stati presentati 463 emendamenti e che sicuramente ci porterà ad una discussione lunga. È anche vero, però, che gli effetti da esso spiegati avrebbero conseguenze non prevedibili, laddove esso non venisse convertito. Chiediamo quindi di dare priorità a questo provvedimento. Poi nell'eventualità che lo si terminasse, anche con un *gentlemen's agreement* tra tutti i Gruppi, si potrebbe pensare di discutere solo gli emendamenti significativi, dopodiché si potrebbe anche pensare di ragionare su quest'altro.

Ricordo altresì che il provvedimento che ci accingevamo ad esaminare, fino a questo momento, non ha

ricevuto la relazione del Ministero dello sviluppo economico. Pertanto non siamo in condizione di iniziare a votare gli emendamenti, perché la 5ª Commissione si deve ancora riunire per esaminare la congruenza degli emendamenti con la relazione tecnica, la quale - lo ribadisco - fino al momento in cui si è riunita la Conferenza dei Capigruppo non era agli atti.

Per questi motivi, chiedo l'inversione dei punti all'ordine del giorno e quindi, se possibile, di discutere da subito il provvedimento Destinazione Italia.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Signora Presidente, mi dovrà aiutare a trovare l'articolo del Regolamento che consente ad ogni senatore di chiedere una modifica del calendario, perché desidero intervenire sull'ordine dei lavori, appunto su quest'argomento.

Vi sono questioni - probabilmente tutte - che hanno una certa urgenza, ma crediamo non si possa vanificare la richiesta inoltrata da tempo dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ossia di discutere la mozione di sfiducia alla ministra Cancellieri: qua si butta nell'angolo il tutto e si fa decadere un Governo intero, senza nemmeno consentire di entrare in un'argomentazione specifica, relativa addirittura alla calendarizzazione di una mozione di sfiducia.

Signora Presidente, poiché anche il decreto Destinazione Italia scade il 21 prossimo venturo, esattamente come quello sulla riduzione della popolazione carceraria, mi permetto di chiedere di invertire i due punti all'ordine del giorno, in quanto pensiamo che le poche norme contenute nel primo abbiano un senso vero, perché vanno forse a tamponare il momento di crisi che attraversa il Paese; viceversa, se qualcuno, condannato per reati anche molto gravi, sta qualche giorno in più in carcere non succede assolutamente nulla.

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Signora Presidente, siamo effettivamente arrivati ad un punto particolare della legislatura: un Governo se ne va e un altro, teoricamente, dovrebbe arrivare. Siamo in un momento altrettanto particolare, perché ci troviamo ad avere qui al Senato, in questo bicameralismo imperfetto, tutta una serie di provvedimenti che dovrebbero essere approvati nel minor tempo possibile, in modo da non farli scadere, e ci rendiamo conto che alcuni decreti sono fondamentali per tante categorie. Si tratta infatti di decreti importanti, che devono essere portati avanti e, purtroppo, per la vostra inefficienza, non ci stiamo riuscendo. Ci rendiamo altresì conto che bisogna dare delle priorità a questi provvedimenti. Abbiamo infatti capito tutti benissimo che non si riesce a fare tutto in questi pochi giorni che mancano alla scadenza dei decreti. La nostra proposta è di anticipare, sicuramente, l'esame del decreto sulle missioni internazionali e di quello sul piano Destinazione Italia, e se ci sarà tempo, l'esame del provvedimento svuota carceri.

[BELLOT](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BELLOT](#) (LN-Aut). Signora Presidente, come è stato già detto dai colleghi del mio Gruppo, noi siamo convinti che sia assolutamente impossibile lavorare in queste condizioni, con un Governo delegittimato e un Governo che non è rappresentato. Domani cominciano le consultazioni e vi sarà uno stravolgimento delle nostre figure di riferimento a livello governativo.

Siamo convinti che vada assolutamente invertito il calendario, in quanto il piano Destinazione Italia, pur con le carenze e le ovvie mancanze che comporta, è comunque un provvedimento rivolto verso il comparto produttivo, le imprese e le famiglie.

Siamo quindi convinti, e lo chiediamo fortemente, che vada data priorità a questo provvedimento, che offrirà risposte, anche se blande, a chi fuori dalla porta in questo momento sta chiedendo attenzione, risposte e un rilancio dell'economia. Il provvedimento sulle missioni internazionali è sicuramente da porre al secondo punto; tra l'altro, abbiamo una questione importantissima, in merito alla quale è intervenuto in quest'Aula un Ministro, anche se vediamo che tale questione non viene risolta dal punto di vista delle risposte per i nostri marò che, purtroppo, si trovano da due anni nelle mani di un Paese

straniero.

Siamo convinti che voi siete consapevoli dell'incapacità di portare tutti questi provvedimenti al voto e del fatto che dovete effettivamente prendere atto delle richieste di queste minoranze e fare una scelta di priorità. Le nostre priorità sono sicuramente innanzitutto il piano Destinazione Italia, il nostro progresso economico e, poi, le missioni internazionali.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei sottolineare quello che dal mio punto di vista dovremmo prendere in considerazione nella modifica di questo calendario dei lavori. Innanzitutto, per quanto riguarda la questione del cosiddetto svuota carceri, vedo in Aula il sottosegretario Berretta (che spero di rivedere nel prossimo Governo), che ha già con sé la valigia: non sappiamo se è in arrivo o in partenza. Battute a parte, è ben difficile affrontare un tema così importante, come quello dello svuota carceri, restando nel limbo, senza avere di fatto un Governo legittimato.

La proposta che vorrei quindi fare è quella di invertire l'esame dei provvedimenti, arrivando a predisporre un calendario in cui vi sia all'ultimo punto, nel tempo utile che il Governo entrante si vuole dare, lo svuota carceri, che creerà nel Paese un effetto devastante, come continuiamo a dire da sempre. Esso dovrà essere sicuramente esaminato dopo la questione delle missioni internazionali, che troveranno sicuramente una condivisione più larga ed ampia all'interno dell'Aula, e dopo il famoso piano Destinazione Italia. Quest'ultimo provvedimento, che scade il 21 febbraio, lo stiamo ancora esaminando in Commissione, ma credo ci siano tempi ragionevoli per poterlo affrontare.

Ma ciò che chiedo, signora Presidente, per quanto riguarda la questione dello svuota carceri, è che ella si faccia interprete verso il nuovo Esecutivo della nostra necessità di trattare l'argomento, se possibile, con il nuovo Governo. Ci interessa molto, infatti, conoscere il pensiero del Presidente temporaneamente incaricato, e che comunque sarà da voi legittimato a breve, sullo svuota carceri.

Propongo pertanto questa modifica del calendario dei lavori e la prego di prenderne nota. Questo è il mio pensiero. Speriamo che tale volontà, sottolineata da parte nostra, da parte mia per quanto riguarda l'opposizione, venga presa in considerazione dal nuovo Governo, che sappiamo avere particolare sensibilità su questo gravissimo problema.

Rinnovando l'auspicio di ritrovarci in quest'Aula con il sottosegretario Berretta, signora Presidente, le ribadisco la richiesta.

[STUCCHI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STUCCHI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, ritengo sia necessario fare una riflessione sul calendario. In modo particolare credo sia necessario analizzare i provvedimenti contenuti nella proposta al nostro esame per stabilire la priorità, guardando agli impegni assunti e quindi agli oneri che ne derivano a livello internazionale. Da questo punto di vista l'unico vincolo lo riscontriamo all'interno del decreto-legge sulla proroga delle missioni internazionali, per cui quello dovrebbe essere l'unico provvedimento al vaglio della nostra Assemblea al fine di dare le risposte richieste e mantener fede agli obblighi assunti in sede internazionale. Tutto il resto concerne provvedimenti sì importanti, ma che riguardano scelte politiche fatte da un Governo precedente, per cui un Governo nuovo che sta per entrare deve eventualmente confermare tali scelte, tali indirizzi.

Ritengo infatti che se deve esservi una caratterizzazione nuova dell'Esecutivo nascente, come ha detto il presidente incaricato Renzi, circa gli indirizzi riguardanti politiche importanti dal punto di vista economico, i contenuti dei decreti-legge al nostro esame non vanno in quella direzione. Ma questa è una mia opinione, che può essere certamente confutata, in quanto non penso di avere la verità in tasca. Non possiamo però metterci a portare nottole ad Atene o vasi a Samo, come dicevano gli antichi: non possiamo fare cose inutili, esercizi che possono trasformarsi poi in obblighi di nuovo intervento per modificare i contenuti dei decreti al nostro esame. Cautela consiglia di affrontare solo gli argomenti che appartengono allo stretto necessario e su cui ci sono - ripeto - obblighi assunti a livello internazionale. Lasciamo che per tutto il resto - e credo sia giusto così - sia il nuovo Governo a

decidere se nei contenuti ci può essere o meno una conferma, se deve essere rivisto o lasciato decadere. Ritengo infatti che il decreto che stiamo analizzando quest'oggi possa essere benissimo lasciato decadere, perché non credo possa trovare condivisione in un Governo che vuole definirsi innovatore rispetto al precedente.

[CONSIGLIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, in linea con quanto detto dai miei colleghi, credo sia necessaria una rivisitazione del calendario, in modo da mettere in condizione l'Aula di lavorare da subito sul provvedimento Destinazione Italia. Crediamo infatti che quest'anno, oltre a provvedimenti come quello sugli abusi edilizi in Campania, lo svuota carceri e il salva Roma, per salvare questo Paese da una crisi economica che ci sta tagliando le gambe sotto l'aspetto delle esportazioni a livello mondiale saremmo dovuti rimanere in quest'Aula dalla mattina alle otto fino a mezzanotte.

Consideriamo questo provvedimento certamente non in linea con quanto avremmo fatto noi, quindi migliorabilissimo, ma crediamo che sia l'unico che affronti le questioni legate all'economia. Ho letto sui giornali che anche i calendari di Padre Pio e Frate Indovino sono stati modificati. Signora Presidente, credo che quest'Aula possa accettare probabilmente di modificare anche questo.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, anch'io intervengo sul calendario dei lavori ed anch'io personalmente ritengo che il decreto, che poc'anzi si è iniziato a discutere, non debba rappresentare la priorità di questo Parlamento, privo ed orfano di un Governo di cui faceva parte il ministro Cancellieri, che certamente, su spunto del presidente della Repubblica Napolitano, ha provveduto ad emanare questo non unico provvedimento in ordine alla risoluzione del problema del sovrappopolamento carcerario.

Ebbene, noi riteniamo...

PRESIDENTE. Avanzi la sua proposta, senatore Arrigoni.

ARRIGONI (LN-Aut). ...che, di fronte al problema del sovrappopolamento carcerario, sia opportuno attendere l'insediamento del nuovo Governo e del nuovo Ministro della giustizia, che noi auspichiamo possa tendere alla risoluzione del problema, magari potenziando l'attività di edilizia carceraria e gli accordi bilaterali con i Paesi da cui provengono molti degli stranieri che hanno commesso dei reati e che sono detenuti nelle carceri.

Propongo, quindi, di portare in terza posizione il decreto svuota carceri e di esaminare per primo il decreto di proroga delle missioni. Ricordo che questo decreto è volto a finanziare le missioni per il periodo gennaio-marzo 2014. Abbiamo già passato la boa di questo periodo e quindi ritengo che, per opportunità, debba essere affrontato prima questo decreto, in riferimento al quale certamente deve essere affrontata anche la discussione sulle missioni antipirateria.

Dopo il decreto di proroga delle missioni internazionali, sicuramente ha molta più importanza la trattazione, l'approfondimento e l'approvazione del decreto Destinazione Italia, perché contiene dei provvedimenti importanti: ad esempio, si va a recuperare...

PRESIDENTE. La sua richiesta è chiara, senatore Arrigoni. Siamo alle proposte legittime di modifica del calendario.

ARRIGONI (LN-Aut). Sto cercando di motivare perché il Destinazione Italia abbia la priorità dopo il decreto sulla proroga delle missioni internazionali. In tale decreto, ad esempio, è prevista la soppressione delle norme relative agli attestati di prestazione energetica, che erano state introdotte incautamente nel giugno 2013, andando ad appesantire molto l'attività dell'efficientamento energetico. Vi sono contenute, inoltre, norme importanti per quanto riguarda la bonifica e la messa in sicurezza dei SIN.

Quindi, anch'io faccio appello affinché il decreto svuota carceri venga esaminato successivamente agli altri due principali decreti.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, intervengo anch'io per chiedere una modifica del calendario dei lavori.

Visto che questa settimana ci troviamo a trattare due decreti emanati da un Governo uscente, ormai sostituito (almeno così sembrerebbe), ci appare veramente inopportuno andare a commentare, discutere ed approvare dei decreti che non sappiamo se corrispondono alla volontà del nuovo Governo entrante. Mi riferisco, in particolare, a due decreti che hanno delle evidenti criticità: il Destinazione Italia e lo svuota carceri.

Mi associo in parte, con delle modifiche, alla richiesta del nostro Capogruppo, senatore Santangelo, con la quale chiedeva la calendarizzazione dei provvedimenti sul reddito di cittadinanza e sulle norme anticorruzione. Io chiedo una modifica nel senso dell'inserimento, prima dell'esame del provvedimento sul reddito di cittadinanza, del disegno di legge n. 453, depositato il 9 maggio 2013. Siamo quasi all'anno, per cui magari potrebbe essere maturo il tempo. Si tratta di un disegno di legge molto semplice, che prevede solo l'abolizione di un articolo concernente il finanziamento pubblico all'editoria. Questo può sembrare un tema indifferente, ma in realtà è molto rilevante, perché dall'abolizione di questo finanziamento potrebbero trarsi le risorse necessarie all'approvazione del disegno di legge successivo sul reddito di cittadinanza, vista anche la situazione in cui ci troviamo con l'informazione italiana.

Chiedo pertanto che, prima del reddito di cittadinanza e delle norme anticorruzione, venga calendarizzato il disegno di legge n. 453 a mia firma per l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei intanto rispondere ai senatori Santangelo, Bitonci e Divina, per poi proseguire con gli altri interventi.

Senatore Santangelo, all'inizio della seduta ho comunicato all'Assemblea che, con le dimissioni del Governo, l'attività dell'Assemblea del Senato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento costituzionale, è limitata allo svolgimento di attività legislativa correlata a scadenze costituzionali, quali i decreti-legge, o di adempimenti inerenti le proprie prerogative. Analoga comunicazione è stata resa dal Presidente del Senato in sede di Conferenza dei Capigruppo. Quindi, per i principi richiamati, la sua richiesta di esame di altri provvedimenti non può essere ammessa.

Rispetto invece alla sua richiesta per la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo, la informo che tale istanza sarà trasmessa immediatamente al Presidente del Senato.

Senatore Bitonci, rispetto alla richiesta da lei avanzata, le ricordo che la conversione dei decreti-legge è un adempimento costituzionale e, com'è stato osservato nel corso della Capigruppo, alcuni decreti-legge al nostro esame scadono in questa settimana. La richiesta, quindi, di sospendere i lavori domani avrebbe dovuto essere avanzata in sede di esame di questioni incidentali. In questa fase, dunque, non è ammissibile.

Senatore Divina, la richiesta di esame di mozioni di sfiducia non è ammissibile, perché il Governo è dimissionario.

Ora, siccome sono state avanzate delle precise proposte di modifica del calendario da parte di diversi senatori, come i senatori Bruno, Bellot, Consiglio, Arrigoni e Centinaio, credo sia importante verificare, in relazione a chi ancora vuole prendere la parola, se altri si associno ad esse, in modo tale che possiamo legittimamente procedere alla votazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, le chiedo scusa per questo nuovo intervento, ma entriamo nel merito della sua risposta. Cos'è costituzionale? L'uso della decretazione d'urgenza come avviene da dieci mesi a questa parte in Parlamento? Per la Carta costituzionale è chiaro. In questo Parlamento non si sono discussi disegni di legge, per cui mi appello alla sua sensibilità istituzionale nel far votare una richiesta di buonsenso. Se non fosse possibile esaminare i provvedimenti che ho citato tra martedì 25 e giovedì 27 febbraio, andiamo anche alla settimana successiva, però non è possibile che, in un

momento di crisi come questo, il Parlamento venga esautorato completamente da atti, non di iniziativa parlamentare, ma esclusivamente governativa. E chissà da dove arrivano! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Signora Presidente, glielo dico con la giusta calma. Il Presidente della Repubblica, in questo momento, si deve far carico di un ingorgo istituzionale che non consente lo svolgimento dei lavori come è previsto e scritto chiaramente nella Costituzione, a meno che non ci sia stata una modifica costituzionale che consenta a questo Parlamento di discutere esclusivamente di provvedimenti urgenti. Ricordiamoci che, la scorsa settimana, abbiamo discusso il disegno di legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Quello era urgente e il disegno di legge sul reddito di cittadinanza no?

Signora Presidente, quanto le sto dicendo non è il nostro punto di vista: è la voce che viene da fuori, dai cittadini. Inseriamo nel calendario il provvedimento sul reddito di cittadinanza e la legge anticorruzione, con la quale si potrebbero recuperare 60 miliardi di euro. Non possiamo più attendere! Non possiamo più attendere! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, non voglio ripetere quanto detto. Io sono per proseguire. Lei ha ascoltato, partecipando alla Conferenza dei Capigruppo, cosa significhi decreto-legge, cosa significhi costituzionalità e tutto ciò che ne consegue. Ripeto, non vorrei tornarci sopra ancora una volta.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Chiedo di restare alle proposte ed associarsi ad esse, se ci sono.

MALAN (FI-PdL XVII). Certamente, signora Presidente. Senza dubbio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, siamo sicuramente in una situazione anomala - molto più che anomala - e abbiamo ben presente le cose che lei ha molto ben definito nelle sue comunicazioni ad inizio seduta e che ha ora ribadito.

Il Parlamento ha la facoltà - per certi versi il dovere - di esaminare i provvedimenti urgenti che sono alla sua attenzione. Ci sono, però, parecchi decreti?legge. Sul fatto che siano troppi si sono già espressi altri colleghi e su questo sono d'accordo. Bisogna fare delle scelte ed avere delle priorità: non si può pensare di avere tutto. È vero che, per chi ha approvato questi provvedimenti a livello di Governo e per chi intende approvarli in Aula, sarebbe desiderabile approvarli tutti.

Tuttavia, mi chiedo: coloro che hanno deciso di fare la crisi di Governo non sapevano che c'erano dei decreti-legge in discussione? Si occupano di altre cose e non delle leggi che servono al nostro Paese? Si occupano di altro rispetto ai provvedimenti che l'attuale Governo, con la medesima maggioranza del Governo che si deve andare a formare, ha ritenuto di straordinaria necessità ed urgenza? Mica stiamo parlando di cosette!

Allora, di fronte a queste leggi di straordinaria necessità e urgenza, non mi sembra il momento adatto per fare una crisi di Governo.

PRESIDENTE. Senatore Malan, per favore.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, io avanzo una proposta di modifica al calendario dei lavori, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento.

PRESIDENTE. Sì, certo. Non a caso ha la parola, senatore Malan.

Cerchiamo però di facilitare il lavoro, rimanendo nell'ambito delle proposte ammissibili avanzate. Voglio sapere se lei le condivide.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, condivido la necessità di spiegare la proposta che faccio. A mio modesto parere, accade un po' troppo spesso, in quest'Aula, che ci si limiti a dire sì o no. Il Senato non è un "votificio" o un "parerificio". Dovrebbe esserci un dibattito: si devono spiegare le ragioni per cui si fa una certa proposta e per cui la si sostiene o la si avversa.

Alla luce di ciò, visto che si è voluto a tutti i costi, per necessità evidentemente cosmiche, fare la crisi di Governo e dato che - ripeto - sono all'esame parecchi provvedimenti di straordinaria necessità ed urgenza, bisogna avere delle priorità. Propongo una priorità che - credo - dovrebbe essere riconosciuta dalla grandissima parte di quest'Aula: mi riferisco al decreto-legge riguardante le missioni internazionali. Si tratta di un tipico argomento che, in presenza di qualunque maggioranza - di centrodestra, di centrosinistra o di grande coalizione - ha sempre trovato l'approvazione da parte di una

grandissima maggioranza: mai unanimità (che sarebbe anche preoccupante), ma sempre una grandissima maggioranza di senatori.

Pertanto, propongo di dare il tempo alle Commissioni che devono esitare i provvedimenti ed i pareri di poter lavorare e di assegnare priorità al provvedimento sulle missioni internazionali. È vero che è tra gli ultimi decreti-legge a scadere (forse è l'ultimo) ma pensiamo anche all'immagine nazionale, oltre a quella internazionale, della quale si parla sempre: abbiamo migliaia di soldati in missione all'estero, e mi sembra sia un segnale adatto quello che, come prima cosa che si pensa di fare in un momento drammatico, che noi non abbiamo voluto dal punto di vista della vita politica, si decida di garantire le risorse e le norme necessarie per proseguire le missioni internazionali. Nel frattempo, si potrebbe dare modo alle Commissioni di lavorare e, in particolare, alla Commissione bilancio, che ha tutti i provvedimenti da esaminare in sede consultiva (oltre che in sede referente), per dare i pareri che sappiamo bene quanto pesano (sappiamo, infatti, quale peso procedurale, oltre che sostanziale, hanno i pareri della Commissione bilancio).

Sarebbe quindi un'ottima cosa dare la priorità a questo provvedimento, nell'ambito del calendario che verrà a definirsi dopo i voti che avremo sulle diverse proposte. La mia proposta è di mettere al primo posto il decreto-legge sulle missioni internazionali, dando modo, in seguito, alle Commissioni di completare il lavoro sugli altri provvedimenti che si riterrà di portare in Aula. Dopodiché, vediamo: forse la crisi si sarà risolta, e in ogni caso ci sarà sicuramente un altro calendario.

Io ritengo importante dare un segnale di buonsenso: non si può pensare di portare a casa tutto quanto, come se non ci fosse nessuno, come se la situazione della crisi di Governo si fosse prodotta per una sorta di congiunzione astrale di cui nessuno ha responsabilità. Ci sono responsabilità precise che si deve assumere chi le ha.

Nell'ambito di questa situazione, bisogna prendere la decisione più equilibrata possibile, che è quella di dare un minimo di senso al lavoro che si fa in queste fasi. In caso contrario, si rischia di far decadere dei provvedimenti, anche se - a mio parere - la decadenza di alcuni sarebbe un'ottima cosa, ma non dovrebbe esserlo agli occhi di chi li ha votati in sede di Governo, ritenendoli di straordinaria necessità ed urgenza.

Se sono straordinariamente necessari ed urgenti, cerchiamo di avere un approccio che permetta di portare avanti almeno quelli veramente importanti.

PRESIDENTE. Per fare il punto della situazione, le proposte di modifica al calendario ammissibili sono quelle che sono state già avanzate dai senatori Bruno, Bellot, Consiglio, Centinaio e Arrigoni, alle quali si è ora associato il senatore Malan. Quelli sono i contenuti. Al termine dei prossimi interventi, nell'ambito dei quali invito a stare a quelli che abbiamo già definito emendamenti da votare, si potrà, sempre in base all'articolo 55, terzo comma del Regolamento, passare solo alla discussione sull'insieme, un oratore per Gruppo, per un massimo di dieci minuti.

CARRARO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, è già stato detto da altri, e quindi evito di ripeterlo che ci troviamo in una situazione oggettivamente complicata. Ci sono molti decreti in scadenza, non c'è lo strumento per comprimere i tempi e perciò bisogna fare delle scelte.

Mi permetto di proporre, tra le varie scelte, di dare priorità al provvedimento sugli enti locali, che ha una storia particolare. Era stato quasi approvato prima delle vacanze di Natale: si sono però, verificati degli incidenti e sono sorti dei problemi, per cui una buona parte di esso è stata, forse forzando un po' le norme costituzionali, in pratica riproposta. Alludo soprattutto alla questione sulla quale il Senato ha discusso a lungo e che riguarda la città di Roma e i provvedimenti atti a salvarla. Sottolineo che Roma non è solo la Capitale d'Italia che come tale ha tanti onori ma anche tanti oneri, ma il suo funzionamento serve alle istituzioni che vi hanno sede e a far fronte al fatto che qui chi intende protestare viene a dimostrare democraticamente.

Francamente, lasciar decadere quel provvedimento, e mi rivolgo ai molti senatori che hanno esperienze di amministratori locali e sanno bene di che cosa si parla...

PRESIDENTE. La pregherei di concludere. La proposta di modifica è chiara.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). La proposta è di mettere al primo punto il provvedimento sugli enti locali. Questa è la proposta precisa. Tra l'altro, sottolineo che una parte della discussione che abbiamo svolto prima delle vacanze di Natale potrebbe consentire di accelerare anche la discussione su questo provvedimento.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, anch'io mi volevo inserire in questo dibattito che si è aperto, sottolineando la necessità di utilizzare un po' di buonsenso: tutto e subito non si può fare e il tempo purtroppo stringe, perché dobbiamo tenere conto che sicuramente, durante la settimana, sarà il dibattito sulla fiducia al Governo.

Il senatore Carraro ha sottolineato l'importanza del decreto-legge del 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili, finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

Con lui condivido la necessità di portare in Aula questo argomento, ma stiamo lavorando su questo decreto-legge in Commissione bilancio, dove ci sono ben 334...

PRESIDENTE. È chiara la proposta e, quindi, si associa alla richiesta di modifica che ha avanzato il senatore Carraro.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Con una variante, però. Sono stati presentati a questo decreto-legge ben 334 emendamenti. Quindi, se dovessimo discutere questo decreto-legge domani mattina, questa notte dovremmo strozzare il dibattito in atto in Commissione su questi emendamenti.

PRESIDENTE. È chiarissimo. Deciderà l'Aula sul voto.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Pertanto, credo sia necessario esaminare prima il decreto sulle missioni internazionali, su cui le Commissioni hanno già espresso il loro parere, per cui può essere portato in Aula senza alcuna difficoltà. Altrimenti, non avremmo il tempo di esaminare i 334 emendamenti, tutti molto importanti: per esempio, ce ne sono alcuni che riguardano...

PRESIDENTE. Senatore Ceroni, è chiara la sua richiesta. La ringrazio.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e sul calendario.

Ci troviamo ad esaminare un decreto-legge senza un Governo e senza che su di esso abbiamo dei dati che - concordo con le dichiarazioni del presidente della Commissione Giustizia Palma - ci avrebbero permesso di giudicare meglio l'effetto. Ma, soprattutto, abbiamo al nostro esame un decreto-legge su cui interviene una pronuncia di incostituzionalità relativa alla legge Giovanardi-Fini (cosa rispetto a cui abbiamo avanzato mozioni ed emendamenti) senza sapere esattamente quale effetto avranno, non essendo ancora chiaro l'effetto finale della suddetta decisione.

Quindi, a rigor di logica e di buonsenso, nell'ottica di migliorare il lavoro su questo decreto, che noi riteniamo essere fallace, e nell'ottica anche di...

PRESIDENTE. Ci può dire qual è la sua proposta di modifica, per favore?

AIROLA (*M5S*). Ci arrivo subito: proporrei di calendarizzare prima il disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura, che era stato già licenziato dalla Commissione e aveva iniziato il percorso in Aula, per poi bloccarsi in vista dell'urgenza di questi decreti-legge. Quindi, sarebbe...

PRESIDENTE. Senatore Airola, su questo la Presidenza si è già espressa. Non è di quelli che possono rientrare oggi nelle priorità.

La prego di concludere, se vuole aggiungere qualcosa, ma ho già detto che ci eravamo espressi. La sua non è un tipo di proposta accoglibile, stanti le questioni che abbiamo definito costituzionali di priorità. Grazie di cuore.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, fa parlare il senatore Malan due ore, e a me dice «Grazie di cuore»? (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Il senatore Malan stava avanzando una proposta accoglibile. Le chiedo scusa.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, mi fa piacere che sia lei a presiedere oggi, in quanto lei è componente della Commissione difesa.

Il collega Bitonci ha avanzato la proposta di fermare i lavori per due giorni per permettere all'ex sindaco di Firenze di poter spartire le poltrone che sono in palio in questo periodo. Quindi, io mi associavo alla sua richiesta di lasciare tutto il tempo all'ex sindaco...

PRESIDENTE. Vale anche per lei: la Presidenza si è già espressa su questa richiesta. Quindi, non è accoglibile.

MARTON (M5S). Allora, Presidente, le chiedo di mettere al primo punto del calendario il disegno di legge della senatrice Amati, l'Atto Senato n. 615, recante modifiche al codice dell'ordinamento militare e, a seguire, ovviamente il disegno di legge che introduce il reddito di cittadinanza.

PRESIDENTE. Anche su questo la Presidenza si è già espressa. Quindi, vi prego di stare alle proposte che sono state già avanzate, quelle che si condividono o meno e che sono ammissibili al voto.

MARTON (M5S). Quindi, l'Atto Senato n. 615 non è ammissibile?

PRESIDENTE. Non lo è in questa fase.

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, mi permetto di rivolgermi anche ai colleghi della maggioranza, perché la proposta che avanza tra un attimo dovrebbe essere interpretata nel segno di quel buonsenso che, almeno in parte, sta ispirando il lavoro della Camera dei deputati in queste ore. Mi sembra che il Governo uscente, in un momento particolare come questo (e lascio stare l'eleganza o meno istituzionale con la quale abbiamo vissuto queste ultime ore), abbia trovato il modo, in sede di conversione del decreto milleproroghe, di individuare delle convergenze su alcune tematiche e consentire l'approvazione del provvedimento.

Potrebbe sembrare strumentale il fatto di proporre delle alternative di calendario, ma ritenevo fosse necessario, signora Presidente (e volevo che si capisse, essendo questo, credo, l'ultimo intervento prima della ripresa della discussione), un passaggio di comune consapevolezza.

Forse è meglio pensare di individuare in questa settimana, che tra l'altro vedrà anche - immagino - il passaggio della fiducia al nuovo Governo (è l'unico passaggio parlamentare che facciamo, perché il precedente non lo abbiamo fatto), un procedimento che consenta a tutti di raggiungere entro il 21 febbraio, avendo noi due provvedimenti in scadenza, almeno uno dei due risultati, rimanendo tranquilli.

Se si individuasse, quindi, non tanto una condivisione dell'importanza, sulla cui valutazione siamo divisi, ma almeno una convergenza sul decreto Destinazione Italia, probabilmente tutti noi saremmo più sereni nell'affrontare questa settimana nella quale disporremo di tempi particolari. È ovviamente un appello che si rivolge alla maggioranza, affinché non si arroccchi su una posizione, che è quella della discussione del decreto-legge svuota carceri, che troverà la nostra opposizione - e probabilmente non solo la nostra - con tempi che sicuramente ci sfuggono.

Signora Presidente, credo che questo ragionamento sia utile a tutti. Non entro nel merito della costituzionalizzazione del fatto che - come lei ha ben spiegato - i decreti sono tra le cose che si possono e si dovrebbero, forse, fare. Tuttavia, in un momento di condivisione di un tema così difficile, forse, nella formazione di un nuovo Governo, sarebbe meglio affrontare un provvedimento più facile, che si chiama Destinazione Italia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. A questo punto, procediamo con le votazioni.

[BISINELLA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sta parlando a nome del Gruppo?

BISINELLA (LN-Aut). Sì, vorrei portare un contributo veloce sulla questione.

PRESIDENTE. Abbiamo già definito prima le modalità con cui procedere.

BISINELLA (LN-Aut). Sempre sul calendario, in ordine a quello che è accaduto alla Camera...

PRESIDENTE. Avevamo deciso che quello del senatore Volpi sarebbe stato l'ultimo intervento sul tema. Sono state avanzate tre proposte di modifica al calendario ammissibili: anticipare il decreto-legge Destinazione Italia; anticipare il decreto-legge sulle missioni (ci sono vari senatori e senatrici che hanno sottoscritto questa proposta); anticipare il decreto-legge salva Roma. Come abbiamo detto prima, a questo punto terminiamo gli interventi dei singoli senatori. *(Commenti della senatrice Bisinella)*.

La sua è una dichiarazione di voto per il Gruppo?

BISINELLA (LN-Aut). No.

PRESIDENTE. Allora su cosa interviene?

BISINELLA (LN-Aut). Sulla proposta, che lei ha già giustamente attribuito al nostro Gruppo, di anticipare o il decreto-legge Destinazione Italia o quello sulle missioni, rispetto a quello che è in discussione ora. Vorrei dare un piccolo contributo, che magari può essere utile alla discussione alla presenza del Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma avevo già detto che si sarebbe terminato con il senatore Volpi. Lo stesso senatore Volpi ha detto, intervenendo, che sapeva che il suo sarebbe stato l'ultimo intervento. Se faccio l'eccezione con lei, vale anche per gli altri.

A questo punto proseguiamo. C'è una prima proposta...

BISINELLA (LN-Aut). È solo una proposta.

PRESIDENTE. Senatrice, se non è per il Gruppo, la prego.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, preliminarmente vorrei sapere come mai sono state dichiarate inammissibili - sarà sicuramente così - le numerose altre proposte che sono state presentate.

PRESIDENTE. Man mano che sono state avanzate, ho letto le motivazioni. Le modifiche al calendario ammissibili sono quelle che vi ho rappresentato. C'è una prima proposta, che per primo ha avanzato il senatore Bruno, poi sostenuta dalla senatrice Bellot e infine dal senatore Consiglio, di anticipare il decreto-legge Destinazione Italia. C'è una seconda proposta, avanzata dai senatori Centinaio, Arrigoni, Malan e Ceroni (abbiamo preso nota di chi si associava), di anticipare il decreto-legge sulle missioni. C'è, infine, una terza proposta, avanzata dai senatori Carraro e Ceroni, di anticipare il cosiddetto salva Roma.

Sono tre proposte di modifica al calendario, definito a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, ammissibili. Si tratta di fare un ragionamento sui tempi dei decreti.

Senatore Malan, sta parlando a nome del Gruppo?

MALAN (FI-PdL XVII). Sì. Mi pareva che vi fossero anche proposte di dare spazio alle Commissioni.

PRESIDENTE. Quelle non sono ammissibili, perché comunque non rientravano nelle possibilità di modifica del calendario.

MALAN (FI-PdL XVII). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore di tutte e tre le proposte dichiarate ammissibili, sottolineando la necessità e l'urgenza - e non dovremmo farlo noi che siamo all'opposizione - di stabilire un calendario fattibile, che deve metterci in grado di portare a termine quei provvedimenti che l'Assemblea decide debbano avere la priorità.

Com'è noto, la Presidenza ha degli strumenti molto forti per far rispettare i tempi previsti. Tuttavia, bisogna che anche l'Assemblea contribuisca, altrimenti abbiamo un calendario velleitario che rischia di non essere portato a compimento. Rischiamo, quindi, di fare un lavoro inutile, così come rischiano di aver fatto un lavoro inutile le Commissioni nonché la Camera, per quanto riguarda i provvedimenti che da essa ci giungono.

Le proposte stabiliscono delle priorità che prendono atto di una situazione che non abbiamo certamente voluto noi. Non si può dire: «Facciamo tutto come se non fosse successo nulla». Se si voleva che nulla succedesse, bastava non determinare una crisi di Governo e andare avanti con le solite procedure, che consentono altresì di far ricorso a strumenti per abbreviare eventualmente la

discussione, che adesso però, per un'evidente questione di logica, non si possono adoperare.

Quindi, gli emendamenti dovranno essere tutti esaminati, e non ci potrà essere una richiesta di fiducia, perché a chi la daremmo: al Governo che si è dimesso? È la stessa ragione per cui lei, signora Presidente, ha giustamente dichiarato di non poter inserire nel calendario una mozione di sfiducia contro un singolo esponente di Governo in quanto dimissionario insieme al Presidente del Consiglio.

Per tali ragioni, la proposta di avere un programma di lavoro fattibile è pienamente giustificata e ci consentirebbe, anche in questo periodo, nonostante i fatti nuovi che si sono determinati, di poter svolgere il nostro lavoro, che non è quello di approvare la maggiore quantità possibile di provvedimenti o di bocciare la maggiore quantità possibile di emendamenti, bensì di approvare dei provvedimenti giusti, ben fatti e ragionati, e non con la bocciatura in massa di emendamenti o magari con l'approvazione di qualche emendamento previa espressione di pareri con consapevolezza non totale che poi suscitano polemiche sui giornali, e allora poi si decide di far decadere il provvedimento.

Allora è il caso di smetterla con il dire che il Parlamento fa perdere tempo: no, sono certi modi in cui il Parlamento si trova obbligato a lavorare che poi determinano questi problemi.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,27)

(Segue MALAN). Pertanto, chi si è incaponito a portare avanti determinati provvedimenti (mi riferisco, ad esempio, al primo decreto cosiddetto salva Roma) senza che ci fosse l'adeguata consapevolezza di tutto il complesso di provvedimenti, di norme e delle relative conseguenze, si è assunto la responsabilità di un provvedimento che è stato fatto naufragare, per volontà del Governo e non per inefficienza dei due rami del Parlamento.

Per porre rimedio a tale situazione si è fatta una cosa ancora peggiore del far naufragare questo decreto, ossia lo si è reiterato: gli si è cambiato un po' il nome e lo si è diviso in due, ma sono state introdotte delle norme che erano già contenute nel decreto precedente. Ciò configura una reiterazione di decreto-legge, che è una procedura che - come sappiamo - fin dal 1996 è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Dobbiamo, quindi, cercare di lavorare in modo sensato e non portare avanti i provvedimenti così come vengono.

Uno dei provvedimenti sui quali abbiamo indicato una priorità - l'hanno fatto molto bene i senatori Carraro e Ceroni - è il decreto-legge sugli enti locali che, per l'appunto, contiene molte norme che reiterano quelle contenute in un decreto poi malamente naufragato.

Cerchiamo almeno, visto che siamo al secondo passaggio, di esaminarlo come si deve. Ritengo sarebbe anche da evitare che certi emendamenti, approvati a larga maggioranza o addirittura all'unanimità nel corso dell'esame del precedente decreto-legge (sostanzialmente uguale), per la fretta, o meglio con il pretesto della fretta, non vengano esaminati. Di conseguenza, verrebbe tradita la volontà del Parlamento, del Senato in particolare, chiamato ad esprimersi su determinate proposte che ha approvato. Il Governo ha poi deciso di far naufragare il provvedimento e adesso spera che determinate proposte che, nella sua sovranità, il Parlamento ha approvato, non vengano portate a termine.

Vorremmo altresì evitare che magari si riesca a trascinare qualche decreto-legge più a lungo, compatibilmente con la scadenza che la Costituzione prescrive, per poi predisporre un maxiemendamento - il giorno che ci fosse un nuovo Governo - pieno di commi, di provvedimenti, che la Commissione non ha mai esaminato. Questo lo abbiamo già visto nella legge di stabilità, ma non lo avevamo visto in precedenza, perché ad altri Governi licenze del genere non erano concesse. Vorrei, quindi, che fosse chiaro che tali licenze non dovevano essere concesse mai, visto che non lo sono state nel passato: non dovevano essere concesse al Governo che si è da poco dimesso e non devono essere concesse a quello che - a quanto pare - si insedierà fra poco.

Vorremmo pertanto mantenere una serietà nei nostri lavori: il decreto-legge sugli enti locali è una delle priorità che abbiamo segnalato, come anche quello recante il piano Destinazione Italia, che reca misure sugli argomenti più importanti per il rilancio della nostra produttività. Sebbene, a nostro parere, siano insufficienti e non molto ben delineati, riteniamo che dobbiamo esaminarli, migliorare dove è possibile e mandarli avanti. Infine, vi è il provvedimento sulle missioni internazionali. Diamo un segnale chiaro.

Sarebbe un fatto unificante se in questa Aula si cercassero più le cose che uniscono; anzi, se si fossero cercate maggiormente le cose che unificano anziché gli atti che dividono (e cosa può dividere più della violazione del Regolamento?), avremmo fatto fare al Paese parecchi passi avanti anziché indietro, come a quanto pare a qualcuno piace.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Che cosa c'è sull'ordine dei lavori? Siamo ordinatissimi.

MARTELLI (M5S). Evidentemente sono protestante e ho sempre da protestare.

Vorrei innanzitutto far rilevare che è una contraddizione parlare di ordinaria amministrazione quando si ha a che fare...

PRESIDENTE. No, senatore, è già stata data una risposta su questo. Intervenga sul merito.

MARTELLI (M5S). Presidente, non sa neanche che cosa sto per dire. Sono due le questioni, la prima delle quali è che si tratta di provvedimenti urgenti e, quindi, già di per sé straordinari. L'ordine dei lavori sul quale voglio intervenire è che ci sono tre proposte di modifica del calendario.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, noi stiamo intervenendo sul calendario dei lavori, cioè sull'ordine dei lavori.

MARTELLI (M5S). Proprio su questo vorrei parlare.

PRESIDENTE. Quindi, parla a nome del Gruppo?

MARTELLI (M5S). No, io parlo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Allora non può parlare, senatore Martelli.

MARTELLI (M5S). Lei non sa che cosa voglio dire. Le sto chiedendo di dare a ciascun Gruppo la possibilità di intervenire su ciascuna delle proposte di modifica.

PRESIDENTE. No, senatore Martelli, la ringrazio. Chi intende intervenire a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle?

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, cosa si evince dalle tre proposte? Noi ovviamente voteremo a favore delle tre proposte, perché fondamentalmente il decreto-legge svuota carceri è stato messo in calendario come decreto urgente, immediato e straordinario, quando sappiamo e abbiamo ampiamente discusso (e anche l'opinione pubblica lo ha fatto) sul carattere non di emergenza di qualcosa che ormai è cronico.

Inoltre, il decreto è stato licenziato da un Governo che adesso non c'è più. È un decreto che prevede la scarcerazione di detenuti (un mini indulto, alla fine), e un decreto che presenta anche delle criticità legate al fatto che è stata introdotta, in sede di conversione, una limitazione in alcune norme di scarcerazione. In particolare, alcuni detenuti già scarcerati dovranno rientrare. E avevamo chiesto, in Commissione affari costituzionali, di audire il Ministro dell'interno nel merito, per capire quali conseguenze può avere, per le Forze dell'ordine, dover riportare in carcere coloro che sono stati scarcerati sulla base di un decreto che poi viene modificato in senso opposto.

Pertanto, la richiesta che facevamo era quella di anticipare la discussione dei decreti a cui ci associavamo, in particolare quello sugli enti finanziari (cioè il mezzo milleproroghe o il cinquecento proroghe), che è stato approvato a fine dicembre, quando è stato rinnovato il decreto salva Roma, che era stato ritirato. Di quel decreto, noi vorremmo che si anticipasse la discussione.

E lo stesso chiediamo anche per il decreto Destinazione Italia, perché su quel decreto, al quale ci opporremo in tutte le forme, perché contiene misure che non vanno verso una destinazione positiva, ma sicuramente porteranno dei disagi a questo Paese (altro che Destinazione Italia!), c'è bisogno di un dibattito ampio. Invece ci ritroveremo, probabilmente, con questo decreto, dopo l'approvazione del decreto svuota carceri ad avere nuovamente tempi limitati per potere emendare, discutere, modificare e magari aggiustare il decreto per riportarlo alla Camera in una forma più bella.

Per questi motivi noi voteremo a favore delle tre proposte che sono state formulate di modifica del calendario. *(Applausi della senatrice Bertorotta).*

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, in effetti, se dobbiamo prendere una decisione sui decreti, il decreto Destinazione Italia merita tutto il nostro impegno e tutte le nostre forze, anche perché è già stato oggetto di grande dibattito ed è atteso a livello nazionale.

Abbiamo bisogno di invertire la situazione rispetto a una disoccupazione che sta attanagliando i nostri giovani, laddove questa politica non certamente sensata del Governo uscente ha fatto aumentare, di fatto, la disoccupazione, soprattutto giovanile e nel Sud.

Diciamo chiaramente che questo Governo uscente è un Governo che si è interessato troppo del Nord e molto poco del Sud e di quelli che sono i problemi di Regioni importanti come quelle meridionali, che potrebbero essere il motivo di svolta o la pietra miliare per cercare di riportare occupazione e sviluppo in Italia.

Non dimentichiamo nemmeno che ci troviamo di fronte a un altro decreto, quello del rifinanziamento delle nostre missioni all'estero, atteso da migliaia e migliaia di nostri militari che stanno dando lustro all'Italia, anche se da questo punto di vista dobbiamo mettere un accento sui nostri due marò che si trovano in India.

Se non troviamo risposte a tale questione da parte delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno che quella missione fosse defanziata. Non possiamo infatti permetterci di essere umiliati da Ban Ki-moon, dal momento che ci siamo sempre comportati in maniera seria, onorevole e concreta nel portare all'estero il prestigio dell'Italia, sia per le missioni volute dalla NATO sia per quelle volute dalle Nazioni Unite, soprattutto in quelle umanitarie che interessano popolazioni che veramente devono sopportare ogni giorno dittature, pericoli, fame e malattie, soprattutto per i giovani.

Ecco, queste due valutazioni - come diceva il collega Ceroni prima - credo meritino tutto il nostro impegno. Riteniamo il provvedimento salva Roma magari di secondaria importanza, convinti che tale città debba salvarsi da sola, con le proprie energie, non certamente portando al sindaco in carica risorse che invece dovrebbe mettere con le proprie capacità (le quali ancora non si vedono, e credo non si vedranno neanche nel prossimo futuro).

Anche noi quindi, come ha detto a nome del Gruppo Forza Italia il collega Malan, sosterremo questa proposta di modifica del calendario per l'interesse e nell'interesse del Meridione, dell'Italia, dei giovani, dell'occupazione e del prestigio dei nostri militari all'estero.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, è comprensibile che le teste dei colleghi siano altrove, nel senso che stiamo vivendo una delle fasi più concitate degli ultimi periodi, per cui la capacità di concentrarsi su qualsiasi tipo di questione normativa - come giustamente ha illustrato il nostro Capogruppo - non corrisponde alle necessità reali di capire come evolverà la questione.

Si tratta di una fase confusa, perché repentinamente assistiamo prima al colloquio di un cittadino sindaco con il Presidente della Repubblica, poi ad una successiva assemblea di partito che, con numeri indubbiamente importanti, defenestra il suo Governo e stabilisce di indicare un altro *Premier*. Chi vive in questi ambiti, dentro e fuori dai Palazzi, percepisce un'anomalia, perché, parlando con colleghi di quel partito, che ha defenestrato il proprio Governo, si percepisce anche la contrarietà a quest'azione: non tanti parlamentari, però, fanno parte di quel direttivo nazionale ed è probabile che, quando la corrente scorre in un certo senso, ci siano pochi con la vocazione sacrificale del salmone, che sappiamo poi che fine fa.

Finisce questa fase concitata con un incarico, accettato seppur con riserva, ma - com'è stato detto da tanti - in completo spregio alla buona pratica di Governo per cui un Ministro o un Presidente del Consiglio dimissionario passano per l'Aula ad argomentare e spiegare, dopodiché ha luogo l'ordinario dibattito parlamentare e succede quel che ha da succedere.

Se io, signor Presidente, dovessi dirle «stia sereno», come normalmente si usa dire nell'ordinario quotidiano, a lei tremerebbe sicuramente la poltrona sotto al sedere, perché questa nuova fase è partita

male, con questo nuovo Governo caratterizzato da una spregiudicatezza mai vista e da parole che non corrispondono ai fatti. Avevamo letto - pochi, non tanti giorni fa - della volontà di passare in ogni caso attraverso le elezioni, prima di sconvolgere equilibri, e di un Governo di coalizione, per tranquillizzare quello che adesso è l'ex *Premier*, ma poi abbiamo visto che nei fatti nulla corrisponde alle parole. Venendo a noi, la serietà, e non la spregiudicatezza, avrebbe voluto che si facesse il punto della situazione: a che punto siamo? Che provvedimenti stanno per scadere? Quali sono le emergenze e le urgenze per la futura ipotetica maggioranza (non per quella precedente che ha lasciato questo patrimonio in eredità)?

Noi crediamo, Presidente, che ragionamenti di buonsenso e di serietà se ne siano fatti pochi e pensiamo anche che il nuovo Presidente del Consiglio abbia fatto valutazioni esclusivamente personalistiche: non gli interessano i provvedimenti che sono all'ordine del giorno e, probabilmente, non gli interessa neanche del Paese e nemmeno del futuro del suo partito. Ha fatto due ragionamenti con qualche elemento di *insider trading*; ha avuto, forse prima di altri, qualche notizia del fatto che, come rilevano i dati che noi abbiamo oggi, gli introiti del gettito fiscale stavano aumentando e che il dato economico era alla fine della curva discendente e il dato macroeconomico stava marcando, almeno per i primi mesi, un segno positivo. Sulla base di questo, il nuovo Presidente del Consiglio ha probabilmente fatto altri due ragionamenti: non poteva perdere un'occasione che si sarebbe ripresentata fra quattordici anni, ossia poter gestire il semestre italiano a livello europeo; un'Italia che riprende un po', con una grossa immagine, non per meriti, ma per una deriva attuale. Gestire, quindi, l'Europa per i prossimi sei mesi, nei quali si può anche andare in Europa a chiedere modifiche di regole, di trattati, sospensioni, moratorie: «Basta con una fase di austerità». «Facciamo decollare l'economia». Sarebbe quindi tornato poi Italia con grandi ovazioni, avendo però anche un palcoscenico europeo. Di più: finito il palcoscenico europeo, sarebbe iniziato un altro anno importantissimo...

PRESIDENTE. Senatore Divina, le ricordo che stiamo facendo gli interventi sul calendario dei lavori. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Marino Luigi)*.

DIVINA (LN-Aut). Ha ragione, Presidente, diciamo che è una premessa che sto per chiudere, affermando che poi sarebbe iniziato il 2015, anno dell'Expo, con una visibilità addirittura internazionale, alla quale il nostro nuovo candidato *Premier* probabilmente non ha saputo resistere.

Noi vorremmo anche riformulare le nostre proposte, perché la presidente Fedeli le ha forse sintetizzate un po' troppo. Le proposte di modifica erano infatti più articolate.

PRESIDENTE. Le sintetizzerò io dopo.

DIVINA (LN-Aut). Volendo ribaltare il calendario, noi pensiamo che l'unico, vero provvedimento che avrebbe i requisiti della necessità e dell'urgenza è quello sulle missioni. Si tratta, infatti, di un provvedimento che normalmente si fa «in corsa». Le missioni sono in atto, le risorse si sono già spese, per cui non potremmo fare altro che approvarlo e, se anche non lo si convertisse, non cambierebbe nulla, perché si dovrebbe dire che gli effetti già prodotti e le spese effettuate in vigenza del decreto, che sostanzialmente era effettivo, si devono in ogni caso salvare. Condividiamo però l'impostazione del collega Malan: è un po' l'immagine del Paese che a questo punto deve ottemperare a tutti gli obblighi e chiudere la partita e gli impegni presi con la nostra presenza sullo scacchiere internazionale nelle varie aree di conflitto o di tensione.

Per quanto riguarda gli altri, mi permetto di chiedere: chi sarà maggioranza nel prossimo Governo e chi sarà minoranza ed opposizione nel prossimo Governo? *(Commenti dal Gruppo PD)*. E la maggioranza del prossimo Governo...

PRESIDENTE. Senatore Divina, come le ho già detto, ciascuno è libero di usare il tempo e le parole che vuole, però per lo meno parliamo dell'argomento oggetto della nostra discussione.

DIVINA (LN-Aut). Presidente, non si faccia influenzare dai *rumors*.

PRESIDENTE. Dalle orecchie mi faccio influenzare.

DIVINA (LN-Aut). Chiedo questo perché la decretazione fatta dal Governo Letta rappresenta ciò che quel Governo riteneva urgente e indispensabile: ma siamo sicuri che la nuova maggioranza avrà le stesse posizioni e lo stesso programma? Ipotizzando che Nuovo Centrodestra aderisca alla nuova

maggioranza, siamo sicuri che sulla scarcerazione sia perfettamente d'accordo sulle posizioni contenute nel decreto che dovremmo oggi esaminare? Lasciamo aperte tutte queste domande, alle quali forse è anche impossibile rispondere, perché nemmeno Alfano e il Nuovo Centrodestra sono sicuri che apparterranno alla prossima maggioranza.

Venendo al dunque, se sulle missioni c'è una reale urgenza-necessità e si spende l'immagine del Paese, per cui siamo chiamati a dare risposta e a convertirlo e comunque a prenderlo in esame, su tutti gli altri formuliamo grandi punti di domanda. Pertanto, signor Presidente, vorremmo trattare le missioni internazionali come primo punto, il decreto-legge Destinazione Italia come secondo punto, le questioni finanziarie enti locali e calamità al terzo punto e, solo al quarto punto, la risoluzione della sovrappopolazione carceraria. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Collegli, se non vi sono altri interventi procediamo alle votazioni.

Passiamo alla votazione della prima proposta di modifica del calendario, che vuole l'anticipazione del decreto-legge Destinazione Italia.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

ENDRIZZI *(M5S)*. Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, non esiste la dichiarazione di voto in questa materia.

ENDRIZZI *(M5S)*. Peccato!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario che vuole l'anticipazione del decreto-legge Destinazione Italia.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad anticipare il decreto-legge sulle missioni internazionali.

Non è approvata.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Stante l'esito delle prime due votazioni è preclusa la proposta avanzata dal senatore Crosio.

Metto ai voti la proposta volta ad anticipare il decreto-legge enti locali, noto anche come decreto salva Roma.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 19,51)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

Attendiamo l'uscita dei colleghi per dare la possibilità al senatore Lo Giudice di intervenire.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, prendiamoci almeno qualche minuto per parlare nel merito del provvedimento, dopo questo diluvio verbale sulle modalità di conduzione dei nostri lavori.

Il provvedimento oggi in esame - è già stato detto - arriva al Senato con una tempistica tale per cui abbiamo solo poco tempo per votarlo, ed è il motivo per cui non abbiamo presentato emendamenti. Ci teniamo però a che questo decreto venga approvato con il nostro voto, perché è l'atto finale di un percorso che ha prodotto, a partire dal messaggio al Senato e alla Camera del Presidente della Repubblica, una serie di misure che potranno portare ad un affievolimento della pressione carceraria, ciò che costituisce un obbligo preciso.

L'Italia aveva sedici mesi di tempo per adempiere a tale obbligo, e ha davanti a sé solo tre mesi perché questo obiettivo possa essere raggiunto. Mi riferisco evidentemente alla richiesta della Corte europea

dei diritti umani di rispondere, attraverso una modifica della gestione degli istituti di pena, alla sentenza Torreggiani ed altri.

Vorrei sottolineare solamente un paio di punti, che mi sembrano positivi, e mettere in luce una criticità che voglio sperare venga presto sanata. Gli elementi positivi sono innanzitutto le misure che riguardano la definizione del reato autonomo di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il fatto di aver definito come fattispecie autonoma questo reato, invece che come semplice attenuante di quanto previsto dall'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, potrà evitare che si verifichi l'effetto che si è prodotto in questi anni, per cui anche chi era colpevole di fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti veniva incastrato in una fattispecie di reato con delle pene edittali molto alte.

L'altro elemento che vorrei sottolineare riguarda una possibilità che viene concessa alle persone tossicodipendenti. Ricordo che stiamo parlando di una percentuale altissima: oggi nelle nostre carceri, su 61.000 detenuti, il 40 per cento è dentro solo per reati legati alla legge sulla droga. Ai detenuti tossicodipendenti viene concessa la possibilità di accedere anche per più di due volte all'affidamento terapeutico del servizio sociale, a discrezione del magistrato, quindi, ove il magistrato ritenga opportuno concedere al detenuto tossicodipendente un'ulteriore *chance* di accedere a questi trattamenti.

Chiudo con un elemento di criticità, che spero potrà essere sanato presto, e che riguarda l'istituzione della figura del Garante nazionale dei detenuti. Era una misura attesa da tanti, ma nel modo in cui è stata concepita all'interno di questo decreto (un Garante di nomina governativa), non rispetta quelle caratteristiche di autonomia e di indipendenza che un Garante delle persone private della libertà personale dovrebbe avere. Quindi, mi auguro che, varato con questo decreto tale istituto e tale figura, il Parlamento potrà presto tornare su questo tema, per fare di quella figura e di quell'istituto un reale istituto autonomo terzo di garanzia, a tutela dei diritti dei detenuti in modo indipendente dalle politiche dell'Esecutivo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. Colleghi, io ho ricevuto da parte dei Gruppi dei tempi che qualche volta sono poco congrui, perché due o tre minuti in discussione generale francamente non vanno bene. Io non ho voluto togliere la parola al collega Lo Giudice. Per i successivi iscritti a parlare, due minuti di intervento mi sembrano incongrui.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, secondo Giancarlo Caselli ritardare all'infinito la trattazione di gravi problemi della giustizia significa lasciare che marciscano. È la tecnica del prendere o lasciare. È una tecnica che ha il preciso scopo di far passare soluzioni altrimenti indigeribili, che altrimenti cioè verrebbero bocciate. È il caso di questo provvedimento svuota carceri, soprannominato «indultino» a causa dell'abnorme sconto di pena previsto, di ben 75 giorni ogni 180 di reclusione, allargato anche a detenuti che si sono macchiati dei peggiori crimini.

L'emergenza carceraria ha assunto negli anni la caratteristica di un'emergenza continua, che si ripresenta di anno in anno almeno dal 2008 e rappresenta, anche visivamente, il fallimento della politica, in particolare il fallimento dei Ministri della giustizia che si sono avvicendati fino ad oggi.

Certo, oggi, oltre all'emergenza carceraria, abbiamo anche la sentenza Torreggiani, ma con il vostro provvedimento, che non interviene sulle cause del sovraffollamento, bensì solo sui suoi effetti, tra un anno, massimo due, avremo una nuova sentenza di condanna è poi un'altra ancora. Dovremo quindi secondo voi fare un nuovo «indultino» l'anno prossimo? E poi un altro ancora? E un altro l'anno successivo?

In effetti dal 1946 ad oggi sono stati fatti nel nostro Paese ben 24 amnistie e 17 indulti: mediamente, tra un provvedimento e l'altro, meno di uno ogni due anni. Alla faccia della certezza della pena! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Questo vostro provvedimento vanifica l'effetto deterrente delle pene previste dal codice e umilia le vittime dei reati, che sono, in questo modo, violentate due volte, dal

soggetto criminale e dallo Stato, che rinuncia a perseguire i colpevoli.

In Italia il rapporto numerico tra detenuti e popolazione non si discosta di molto dalla media dell'Unione europea. Abbiamo anche un ottimo rapporto tra cubatura totale degli edifici penitenziari e la metratura che conseguentemente potrebbe essere destinata ai detenuti. È dunque paradossale che ci si trovi dinnanzi ad una situazione di emergenza da sovraffollamento, tale per di più da comportare la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La logica dell'emergenza e la deroga al rispetto delle regole sugli appalti che questa comporta sono per noi fonte di preoccupazione, peraltro aggravata dal recente ben noto esposto depositato in procura relativo ad un'ipotesi di reato riferita alla cattiva gestione degli appalti del piano carceri, una torta di 470 milioni di euro sicuramente in grado di suscitare appetiti non sempre leciti.

In conclusione, ricordo che una significativa responsabilità dell'emergenza carceraria ha nomi e cognomi ben precisi: Fini-Giovanardi ed ex Cirielli. Rispetto alla prima, la recente, attesa pronuncia della Corte costituzionale potrebbe far riconsiderare la posizione di migliaia e migliaia di detenuti. Le implicazioni sono estremamente rilevanti ai fini della valutazione del presente decreto, rispetto al quale potrebbero dunque venire meno gli stessi fondamentali requisiti di necessità e di urgenza.

Tutto ciò premesso, ricordando i già moltissimi danni provocati da questo decreto, chiediamo al Governo e a questa maggioranza di lasciarlo decadere al fine di non arrecare ulteriore detrimento al già flebile principio di certezza del diritto, troppo a lungo dimenticato nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor Sottosegretario (che saluto, perché ci ha seguito in Commissione in questa lunghissima odissea), per quanto attiene al decreto-legge al nostro esame ne ritengo emblematico il titolo, che richiama testualmente i «diritti fondamentali dei detenuti».

A tal proposito ricordo a quest'Aula, a quanti dentro e fuori di essa se ne fossero dimenticati, che i detenuti hanno diritti garantiti, sia dalla Costituzione che dalle leggi in vigore, a partire dalle norme sull'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda la nostra Costituzione, con la quale troppo spesso ci si riempie la bocca a senso alternato, soprattutto da parte dei colleghi del Partito Democratico o dei giustizialisti in genere, vale la pena di ricordare le tutele previste in via esclusiva per i detenuti e quelle che riguardano i cittadini tutti. Mi riferisco all'articolo 13, comma quarto, della Costituzione: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Chi vi parla è anche contrario all'ergastolo e ha firmato i *referendum* radicali. Dante Alighieri, fiorentino (in questi giorni la città di Firenze è di attualità), diceva che sono tra color che non son più vivi. Ma cito anche l'articolo 27, comma terzo, l'articolo 28 e l'articolo 32, comma primo, sempre della Costituzione.

Questo decreto-legge così importante per i diritti fondamentali dei detenuti interviene sulla custodia cautelare e dispone che l'utilizzo di braccialetti elettronici in caso di arresti domiciliari debba costituire la regola! Invece di stabilire che non si deve avere la custodia cautelare, condizione in cui troviamo il 40 per cento dei detenuti e, di questo, il 50 per cento sono giudicati poi dai giudici innocenti (si parla di 12.000 persone). Chi commette questi errori non paga; non ha la responsabilità civile, come hanno rilevato in *referendum* i cittadini sovrani, che hanno rilevato che anche i giudici, come tutte le altre categorie, devono essere responsabili di quello che fanno nella loro irresponsabilità (ovviamente alcuni).

A mio avviso, questa prescrizione è utilissima se tende ad avere l'effetto di limitare l'uso della custodia cautelare in carcere grazie all'utilizzo di questi strumenti tecnici in grado di consentire l'immediata individuazione fisica dei soggetti sottoposti a misure coercitive da parte dell'autorità giudiziaria e, quindi, di liberare i nostri carabinieri per fare i controlli sul territorio, senza essere obbligati ad andare continuamente a vedere se i detenuti agli arresti domiciliari sono presenti oppure no.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro (o chi per esso), onorevoli colleghi, in una Nazione civile chi delinque deve scontare la pena. La pena non è una vendetta o una punizione fine a

sé stessa, ma deve essere l'occasione per attuare una rieducazione che riporti la persona delinquente alla condizione di cittadino onesto.

Il fine della giustizia deve essere la riabilitazione, come previsto dall'articolo 27, comma terzo, della Costituzione, citato dal senatore Barani. Dobbiamo pensare al recupero del detenuto, studiando e valorizzando un percorso che metta insieme il mondo delle associazioni, le cooperative, i centri sociali per il volontariato, il mondo del lavoro e le istituzioni, per ricreare dignità e stima nei detenuti e per offrire loro la speranza di una vita diversa.

Un giovane recuperato, ovvero estratto dal suo disagio e dalla sua posizione svantaggiata e al quale verrà offerta la possibilità di integrarsi e di inserirsi nel mondo del lavoro, sarà per certo un delinquente in meno. Sarà un uomo in grado di autodeterminarsi, di produrre e di pagare imposte, invece di essere un costo per la società, e in molti casi sarà in grado di generare ricchezza e benessere per la società e per sé stesso.

L'apprendimento, l'esaltazione del talento, l'accesso agli strumenti didattici e il sostegno dei giovani dalla fine della scuola dell'obbligo non sono soltanto compiti precisi e morali di ogni società civile, ma anche un efficace investimento economico e la diminuzione di un futuro costo economico per la collettività.

Investire in questo significa ridurre i costi di una società in sviluppo e ridurre i costi di una giustizia e di un sistema carcerario al collasso. Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di polizia penitenziaria, il costo mensile di un detenuto in un carcere italiano è di circa 3.511 euro al mese: una cifra importante, che deve indurre lo Stato e la società a cominciare ad investire nella prevenzione (non solo nella prevenzione dei reati, ma nella prevenzione dell'attitudine a delinquere). Non basta svuotare le carceri: investiamo per non riempirle!

Siamo consapevoli, però, che questo decreto-legge non nasce dall'esigenza di risolvere il problema carcerario in Italia, ma dalla necessità di non pagare le multe all'Europa, nostra cara matrigna. La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la cosiddetta sentenza Torreggiani, ha condannato il nostro Paese per le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti, stabilendo il termine ultimo per rimediare a maggio 2014.

La capienza delle nostre carceri è oltre il limite. In alcuni casi ci sono sei detenuti in una cella, senza lo spazio necessario per stare contemporaneamente tutti in piedi, senza le condizioni per vivere dignitosamente.

Questo ha determinato negli ultimi anni drammatici episodi di suicidi (parliamo di 1.128 persone dal 1990 al 2011 in Italia), accompagnati da casi di tentati suicidi, di autolesionismo e da numerose manifestazioni di protesta.

Sette detenuti però hanno presentato richiesta per danni morali alla Corte europea, che ha condannato l'Italia a pagare 100.000 euro a ciascuno di questi. Solo sette? Sì, meno male che la restante popolazione carceraria non conosce le leggi, non sa la lingua e non fa questa domanda, altrimenti in breve tempo lo Stato italiano sarebbe al collasso economico per le multe inflitte dalla Corte europea all'Italia.

Quindi, ancora una volta, l'Europa ci bacchetta e solo allora corriamo ai ripari. Ma in che modo?

Il decreto in questione fa solo da tampone a quella che è la drammatica situazione carceraria italiana che, ancora una volta, non viene risolta, anche se, in ordine temporale, questo è il quarto decreto presentato negli ultimi tre anni sull'argomento. Non viene risolto il problema perché ancora una volta non viene affrontato, se non marginalmente, il nodo centrale della riabilitazione del detenuto. Nel decreto in questione manca la previsione e il potenziamento di programmi di riabilitazione sociale e lavorativa, di rieducazione, fondamentali per garantire una giustizia che funzioni.

Infine, per ultimo ma non per importanza, vorrei rivolgere un pensiero alla Polizia penitenziaria, il cui personale è costretto a condividere condizioni igienico-sanitarie precarie, a costante rischio della propria integrità e sicurezza, loro ergastolani pur senza aver commesso reati, trascinati anch'essi, da uno Stato spesso assente, negli stessi gironi di cui sono posti custodi. *(Applausi dal Gruppo M5S e del*

senatore Caliendo).

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare un allegato al mio intervento, ai fini della pubblicazione nel Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

[ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signori senatori, signor Sottosegretario, ancora una volta quest'Aula si trova a dover affrontare la discussione su un provvedimento rivolto, essenzialmente, alla riduzione della popolazione carceraria. E per l'ennesima volta si trova a dover valutare una misura parziale, disorganica, inadeguata.

A questi pur poco lusinghieri aggettivi mi trovo inevitabilmente costretta ad aggiungerne altri: la misura in discussione è infatti anche irrazionale, incoerente e incostituzionale.

Si tratta infatti di un testo che, pur con le modifiche effettuate in Commissione alla Camera dei deputati, mantiene ancora diversi profili di inadeguatezza rispetto all'impianto generale della nostra legislazione penale.

Prima di entrare nel merito dei contenuti, non posso però non rimarcare alcuni aspetti di fondo che riguardano l'*iter* di conversione e il mancato rispetto delle prerogative parlamentari.

Tutti gli interventi effettuati durante i lavori - sia alla Camera che in Senato - sono stati concordi sulla correzione di alcuni aspetti che per inadeguatezza governativa erano invece presenti nella versione originaria del decreto. Mi riferisco ovviamente alla possibilità - anche per reati gravi e anche per reati gravissimi - di accesso alle misure deflative previste.

Allo stesso modo, negativa è la valutazione su specifici aspetti - attinenti addirittura alla legittimità costituzionale - di alcuni punti presenti nel testo in discussione oggi e licenziato dalla Camera dei deputati.

Tra questi, avrebbero meritato certamente maggiore attenzione le questioni relative all'applicabilità della misura cautelare in carcere per i minori accusati di reati connessi alla vendita di stupefacenti e l'estensione dell'espulsione sostitutiva per gli immigrati.

Anche in questo caso si è detto che i tempi stretti per completare l'*iter* di conversione non consentivano ulteriori approfondimenti. Vorrei ricordare che questo decreto è stato presentato il 23 dicembre. C'è una sorta di abitudine a presentare decreti in alcuni periodi: questo al nostro esame il 23 dicembre, il decreto valore cultura prima delle vacanze estive, l'8 agosto. Mi chiedo perché: come si fa a non considerare una simile circostanza un'assoluta mancanza di rispetto per le prerogative parlamentari?

È il caso di sottolineare che questo provvedimento nasce dell'esigenza di evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a seguito della sentenza Torreggiani, una sentenza dell'8 gennaio del 2013: una sentenza di 13 mesi fa. Queste prassi gettano quindi discredito sulla qualità di tutto il lavoro legislativo, perché finiscono per rendere inutili gli interventi del nostro Parlamento.

D'altronde, debbo dire che la stessa crisi di Governo in atto, compiuta completamente nelle stanze di partito, anzi di un partito, dimostra quale sia il livello di considerazione per il Parlamento. Quante volte in questi ultimi mesi abbiamo dovuto votare, perché in scadenza, provvedimenti sbagliati, incompleti e con evidenti imprecisioni? Quante volte? Non si può continuare a sostenere che poi gli errori verranno sanati da successivi provvedimenti, perché questo ingenera confusione e insicurezza a tutti i livelli, ed è inaccettabile per un legislatore serio.

Entriamo nel merito. Chi pensa che interventi *spot* possano risolvere i problemi del nostro sistema giudiziario e fornire un contributo positivo nei confronti dell'annosa questione del sovraffollamento carcerario non fa i conti con la storia e non fa i conti con la realtà. Invece, ancora una volta, si è deciso di mettere un toppa che - come si dice e spesso avviene - è peggio del buco. Un intento illusorio che forse potrà produrre effetti per qualche settimana sul sovraffollamento carcerario, al caro prezzo però di protrarre all'infinito le conseguenze negative di tali scelte sulla sicurezza, sulla certezza della pena e

sulla qualità della vita di milioni di cittadini.

Assolutamente discutibili sono poi i riferimenti in tema di reati connessi alla vendita e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'introduzione della fattispecie di «lieve entità» e quindi il sostanziale alleggerimento delle pene in funzione della qualità e della quantità delle sostanze, altro non è che un ulteriore passo verso una società nella quale chi spaccia, chi vende morte, può ritenersi sempre più legittimato a farlo.

Tra l'altro, che dobbiamo dire della sentenza recente della Corte costituzionale sul punto, i cui effetti dovrebbero portare a sospendere la normativa al riguardo, come ha ampiamente argomentato il senatore Caliendo? Nella medesima direzione va, inoltre, l'abrogazione del limite di due volte per l'assegnazione ad attività terapeutica dei detenuti tossicodipendenti. Anche qui, qual è il segnale che arriva al Paese? A me appare chiaro: continuate pure a drogarvi, continuate pure a commettere reati, tanto, nella peggiore delle ipotesi, potete sempre evitare il carcere con un periodo in comunità.

Il precedente dispositivo era pienamente in linea con quanto disposto dall'articolo 27 della Costituzione a favore di una pena che deve tendere alla rieducazione del condannato. Oggi questa norma rischia di essere snaturata fino a diventare tutt'altro, all'insegna di un buonismo di facciata che in materia penale è quanto di più controproducente possa esserci per i reali interessi della società e dei cittadini.

Un discorso molto simile riguarda la portata della liberazione anticipata speciale. Non solo è eccessivo e non giustificato l'innalzamento da 45 a 75 giorni di sconto di pena per ogni semestre, ma è veramente deleteria la scelta di non ricondurre questo vantaggio a un'effettiva buon condotta, né tantomeno alla partecipazione attiva a programmi di rieducazione.

La liberazione anticipata speciale non è prevista, infatti, per i periodi in cui i condannati sono stati ammessi all'affidamento in prova o alla detenzione presso il domicilio, a dimostrazione di come l'irrazionalità di questo provvedimento sia davvero manifesta.

Tutto questo quando in realtà la stessa decisione della Corte europea, che fa riferimento a un «problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano», andrebbe letta in tutt'altra direzione, a partire - questo è il mio auspicio - da una riforma della custodia cautelare, questa sì, non più rinviabile, che coinvolge quasi il 40 per cento della popolazione carceraria. Ma su questo punto è caduto un silenzio assordante.

Sorge, allora, prepotente una considerazione: meglio una legge in meno che una serie di leggi confuse, contraddittorie e perniciose per la sicurezza dei cittadini. (*Applausi del senatore Caliendo*).

PRESIDENTE. Valutata l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla presenza di Silvio Berlusconi alle consultazioni del Presidente della Repubblica in vista della formazione del nuovo Governo

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, facciamo come se tutto fosse normale, ma di questa pantomima italiana, di questo teatrino dell'assurdo, la cosa che più mi ha colpito davvero è stato vedere un condannato per frode fiscale al Colle; ossia un condannato per un atto grave contro la pubblica amministrazione salire da Napolitano per le consultazioni.

Ma proviamo a capire cos'è un evasore fiscale e usciamo dalla logica di questa partitocrazia, che pur si dice innovativa senza esserlo, e dalle logiche distorte di un Presidente della Repubblica che si dice a tutela della Nazione senza esserlo, che ritengono si possa sorvolare su un dato di tale gravità.

Gli effetti dell'evasione fiscale sono economicamente ed eticamente riprovevoli e uno Stato che sia tale ha il dovere di prendere le distanze e ripudiare chi è stato condannato per un tale reato. Quali gli effetti primari? Si ha una riduzione delle entrate dello Stato e delle risorse per la collettività; si peggiora la qualità dei servizi pubblici; si diminuiscono i fondi disponibili per finanziare la crescita economica; si aumenta il livello di tassazione e di pressione fiscale sui contribuenti; si creano situazioni di concorrenza sleale tra operatori economici; lo Stato deve limitare le risorse sulla spesa pubblica, quali sanità, istruzione e *welfare*, fatto che tende a gravare maggiormente sui meno abbienti.

Ma, come abbiamo detto, Berlusconi è stato condannato per frode fiscale, che è una variante molto più grave dell'evasione e per questo punita molto più severamente, con sanzioni anche penali, dato il suo livello di estrema pericolosità sociale.

Ma se la cosa, già grave, che Berlusconi sia un uomo che ha agito contro lo Stato italiano, recando danni etici ed economici a tutti gli italiani, non dovesse bastare (ma dovrebbe bastare in un Paese etico e civile ed egualitario), sappiamo che il «nostro uomo resuscitato dalla sinistra» è anche un pregiudicato sotto processo per compravendita di senatori a Napoli ed è stato condannato in primo grado a sette anni per concussione e prostituzione minorile. Per i magistrati di Milano l'ex *Premier* era il regista del «bunga bunga», era consapevole che la ragazza fosse minorenni e per questo motivo chiamò la questura di Milano.

E non regge assolutamente la giustificazione politica che lo vuole rappresentante di un grosso elettorato. In primo luogo, perché l'elettorato l'ha votato prima della sentenza definitiva e quindi ignaro del reato. In secondo luogo, perché anche don Vito Cascio Ferro, ad esempio, il primo capo riconosciuto della mafia siciliana agli inizi del Novecento, era rappresentativo di una grossa parte degli italiani, ma mai, credo, un Presidente della Repubblica o un segretario di partito avrebbero sentito l'esigenza di consultarlo sulle grandi riforme o sulla formazione di un nuovo Governo. O mi sbaglio? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sull'ipotizzata nomina a Ministro dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato ingegner Mauro Moretti

[PAGLINI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGLINI](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, cittadini (specialmente quelli di Viareggio), speriamo tanto di aver capito male, anche se ormai siamo alle comiche, quindi è meglio fare chiarezza.

Apprendiamo dalla stampa che, nel fantomatico totoministri renziano, appare anche il nome di Mauro Moretti come possibile Ministro. Nemmeno Goldrake potrebbe essere più fantascientifico. Mauro Moretti, quello delle Ferrovie, sì, quello fatto cavaliere del lavoro dal presidente Napolitano appena un anno dopo la strage di Viareggio: 32 morti, 32 persone bruciate vive, 32 vittime colpevoli soltanto di vivere vicino alle ferrovie dello Stato.

Come Movimento 5 Stelle, oggi vogliamo dare voce alla signora Daniela Rombi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage, che scrive: «Stamani, di ritorno dal cimitero, ho appreso la notizia che Renzi potrebbe volere in squadra Mauro Moretti. Noi familiari non potevamo farci mancare un'altra mazzata tra capo e collo, ed oggi è toccato a Renzi darcela! Eppure con Matteo Renzi ci siamo incontrati a Viareggio e a Firenze, in occasione dell'ultima manifestazione nazionale di «Libera». In entrambe le occasioni ha personalmente espresso la vicinanza al nostro dolore incoraggiandoci ad andare avanti e a non mollare. Renzi, non lo faccia, smentisca subito questa aberrante ipotesi! L'ipotesi che un imputato per la morte di 32 persone bruciate vive diventi Ministro. E non dimentichiamo le altre imputazioni e i 47 operai morti sui binari per mancanza di sicurezza dal 2007 ad oggi. Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Ma è uno scherzo di carnevale? No, è un incubo. Caro Matteo Renzi, non si azzardi neanche a pensare di fare questa cosa. È così offensivo per noi ma soprattutto per i nostri figli morti che è impensabile». Questo e altro scrive la presidente

Daniela Rombi.

Io aggiungo che lo Stato aveva il dovere morale di costituirsi parte civile nel processo della strage e non lo ha fatto, e annuncio già che stiamo preparando una mozione per revocare il cavalierato a Moretti.

Signor Presidente, ho ancora negli occhi quel cielo rosso della notte del 29 giugno 2009, poiché abito a qualche chilometro da Viareggio. Da casa vidi quel cielo rosso e capii immediatamente che era successo l'inverosimile. Se ad oggi qualcuno non ha la coscienza di fare un passo indietro, significa che in questa Nazione non esiste più né la dignità, né la pietà, né la giustizia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Su alcune recenti iniziative dell'Unione nazionale antidiscriminazioni razziali

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, intervengo per segnalare e chiedere spiegazioni in merito a una vicenda che riguarda Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), che si occupa anche di discriminazioni religiose, etniche, sociali, culturali e di pari opportunità.

La vice ministro Guerra ha mandato una nota di demerito per del materiale informativo mirato all'aggiornamento dei docenti in merito all'educazione alle diversità nelle scuole. Tale materiale è stato ritenuto impresentabile da parte del quotidiano «Avvenire» nonché di alcuni senatori del Nuovo Centrodestra, che hanno chiesto alla vice ministro Guerra di intervenire nei riguardi dell'UNAR.

Intanto, visto che su questa vicenda si stanno facendo delle speculazioni gravi sui diritti civili, non pare che questa azione dell'UNAR non fosse autorizzata, in primo luogo per una circolare del 4 ottobre del Ministero delle pari opportunità, e in secondo luogo per una lettera del 26 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio (che chiedo ufficialmente di fornire), a firma di Gilda Siniscalchi, che approverebbe questa operazione. Evidentemente la vice ministro Guerra sta mentendo, e a nostro avviso lo fa probabilmente per un'operazione di *make up* e di *restyling*, in vista degli accordi con il Nuovo Centrodestra. Ci duole constatare che evidentemente la materia di diritti civili diventa merce di scambio per la formazione di un nuovo Governo.

Ci dispiace anche perché ci giunge voce che la vice ministro Guerra avesse preso posizioni importanti anche sui diritti LGBT, quali il matrimonio *gay*. Allora non si capisce perché, se si espone con queste tematiche, poi venga a fare note di demerito a un ufficio che fino ad ora ha sempre svolto con grande competenza il proprio lavoro, dando un grande contributo alla crescita culturale a questo Paese, che purtroppo ne ha grande bisogno.

Tra l'altro, se, come è vero, viene criticato l'UNAR perché si occupa di tematiche che vanno al di là di quella razziale, allora vedremo di togliere tutte le questioni, comprese anche quelle religiose oltre a quelle culturali, oltre a quelle di genere e di pari opportunità. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 18 febbraio 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 18 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,29).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria ([1288](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesse che:

il Governo interviene con il presente decreto-legge ad adottare modifiche all'ordinamento penitenziario, processuale e al testo unico in materia spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, volte a limitare l'esecuzione della pena nelle strutture penitenziarie affinché venga meno la condizione di sovraffollamento delle carceri;

gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;

l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;

l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame; non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il Preambolo infine non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;

la stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n. 128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

l'articolo 2 del presente decreto-legge prevede una modificazione all'articolo 73, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - e precisamente apporta una diminuzione della pena edittale massima da sei anni a cinque anni del delitto di «spaccio» di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per tal via fa rientrare detto reato tra quelli a cui non è più possibile, ai sensi dell'articolo 280 del codice di procedura penale, poter applicare la custodia cautelare in carcere. Detta statuizione, da un lato, non appare riconducibile all'ambito materiale oggetto del provvedimento, alle sue finalità ovvero alla partizione del testo nella quale sono inseriti, in tema, si ricorda, come peraltro già accennato, quanto enunciato dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del

caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», mentre dall'altro lato, nel merito, mette a rischio la sicurezza e l'ordine pubblico e induce l'opinione pubblica, a ritenere che reati di grave allarme sociale, nei fatti, risultano dallo Stato accettati e tollerati;

nell'arco del periodo costituzionale dal 1948 ad oggi, sono stati emanati ben oltre trenta provvedimenti, alcuni di d'indulto o amnistia ai sensi della norma costituzionale di cui all'articolo 79, ed altri seppur «mascherati», ma nella sostanza con effetti simili, senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace di risolvere il problema del sovraffollamento;

il decreto-legge in esame, attraverso la concessione retroattiva (a decorrere dal 1° gennaio 2010) a tutti i condannati di un periodo di liberazione anticipata speciale di ulteriori trenta giorni a semestre, oltre a quella già prevista di quarantacinque giorni, viola l'articolo 79 della Costituzione, il quale dispone che «L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge», poiché reca disposizioni che si configurano come una forma di indulto permanente attuata, per la totalità dei reati, salvo per i reati di cui all'articolo 4-*bis* O.P. ove occorre aver dato effettiva prova di un concreto recupero sociale, mediante uno sconto di pena disposta ai sensi dell'articolo 4 dell'A.S. 1288 in titolo;

tale modo di legiferare, oltre che contraddittorio e tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia, è palesemente irragionevole in quanto espone l'ordinamento agli effetti di un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale. Inoltre il principio di eguaglianza comporta che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali, viene violato da un automatismo generalizzato dello sconto di pena applicato unicamente a coloro che risultano essere reclusi nelle strutture penitenziarie;

il decreto-legge in esame ha come finalità dichiarata quella di porre rimedio al sovraffollamento delle carceri attraverso misure volte a stabilizzare, attraverso l'articolo 5, delle norme temporanee introdotte - tenuto conto che la disciplina delle legge n. 199 del 2010, come modificata dall'articolo 3, del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, ha ampliato il termine di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive da dodici a diciotto mesi in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive - nel nostro ordinamento al fine di completare l'attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, senza apportare sufficienti benefici. Appare di tutta evidenza che la finalità del decreto-legge, e quindi la questione relativa al sovraffollamento carcerario, non può essere risolta né attraverso la stabilizzazione di norme temporanee, ed eccezionali, né inquadrata come emergenza straordinaria in quanto tale problematica strutturale investe il nostro Paese oramai da più di quarant'anni, e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta inidonea, poiché non consente di realizzare delle riforme di sistema per la sua intrinseca natura di atto diretto a provvedere a situazioni di straordinaria urgenza e necessità;

le disposizioni del decreto-legge in esame violano il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione anche sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'applicazione di tali norme, pur se giustificata da motivazioni pratiche finalizzate al superamento della problematica del sovraffollamento carcerario, crea, nei fatti, una palese disuguaglianza fra i cittadini che sono stati soggetti a misure personali restrittive rispetto a cittadini che beneficiano di un trattamento agevolato;

va rilevato che l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, introdotto ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto-legge. da un lato, per i

motivi sopra esposti è priva dei necessari presupposti di necessità, ed urgenza di cui all'art. 77 della Costituzione, e quindi la previsione normativa appare incostituzionale, mentre per altro verso, si istituisce un organismo collegiale che non è dotato di alcun specifico potere se non quello di richiedere informazioni o documenti in merito all'esecuzione della custodia dei detenuti ovvero alla verifica del rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dal regolamento di esecuzione del TU Immigrazione (T.U. 286 del 1998), nei confronti dei soggetti trattenuti presso i centri di identificazione, salvo formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione, ma in ipotesi, dette raccomandazioni potrebbero confliggere con i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito della tutela giurisdizionale riconosciuta a coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale. Detti rimedi giurisdizionali, come è risaputo, sono posti a tutela di posizioni soggettive connesse all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale e la loro idoneità ad assicurare la tutela, di volta in volta, dei diritti del detenuto secondo modalità di natura giurisdizionale. Questa matrice unitaria è stata in numerose occasioni valorizzata e sottolineata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ogni volta che è stata sottoposta al controllo di costituzionalità una normativa riconducibile all'ambito del «trattamento» in carcere e alla relativa gestione amministrativa (in tal senso sentenze della Corte costituzionale nn. 349 e 410 del 1993; 227 del 1995; 351 del 1996 e 26 del 1999);

la Relazione Tecnica che accompagna il testo del decreto-legge in esame afferma che in esito all'analisi delle norme del provvedimento non sono emersi nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, riferisce che sono anzi ipotizzabili, in prospettiva, risparmi di spesa per l'Amministrazione penitenziaria e per l'Amministrazione dell'interno, peraltro allo stato non quantificabili, visto l'ampliamento della platea di detenuti che usufruiranno dei benefici introdotti dall'applicazione del presente decreto-legge. Inoltre il decreto-legge, nello specifico l'articolo 9, introduce la clausola di invarianza finanziaria ovverosia che all'attuazione delle disposizioni ivi contenute si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, precludendo ogni ipotesi di nuove spese anche indirette. Occorre rilevare che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prescrive che ogni qual volta nuove norme si accompagnano a clausole di neutralità queste devono essere confermate alla luce della Relazione Tecnica che ne illustrino tutti i dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Nel caso in esame non è presente, ma anzi, per certo, è vero il contrario, sia in riferimento all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive poiché l'Amministrazione dell'interno ineluttabilmente avrà un aumento della richiesta di risorse sia finanziarie che di mezzi e uomini necessarie al fine di far fronte ai maggiori controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine, e sia in relazione all'accesso all'affidamento in prova ai servizi sociali previsto dalla nuova formulazione che porta il limite, anche residuo, ampliandolo a quattro anni, giacché all'Amministrazione penitenziaria perverranno un numero di richieste maggiori, il che implica, necessariamente ulteriori risorse sia finanziarie che di personale al fine di far fronte al «naturale e conseguente» aumento delle istanze;

infine occorre rilevare che il presente decreto-legge si colloca nel solco di altri provvedimenti, sempre a carattere emergenziale, sulla medesima materia, in tema di sovraffollamento carcerario (così detti «svuota carceri»), tra cui basti ricordare il decreto-legge «Severino» del 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», il decreto-legge «Cancellieri», decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena», convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 94, e confermano, ove ve ne fosse necessità, sia il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel messaggio di fine anno, che occorre porre «... termine ad un abnorme ricorso in atto, da non pochi anni, alla decretazione di urgenza ...», e sia l'assunto sopra evidenziato, che il sovraffollamento non può essere inquadrato come emergenza straordinaria in quanto tale problematica è strutturale e la scelta

dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale;

il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio esiziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che è «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare,

delibera:

di non procedere all'esame del disegno di legge AS 1288 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.

QP2

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinta (*)

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato 1288 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria),

premesso che:

il decreto-legge in oggetto introduce cospicue modificazioni all'ordinamento penitenziario, processuale e al testo unico in materia di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, volte a limitare l'esecuzione della pena nelle strutture penitenziarie al fine di risolvere - in via di urgenza - la gravissima situazione di sovraffollamento carcerario;

le disposizioni oggetto del provvedimento in esame - incidendo sulla materia del diritto penale, sulla restrizione della libertà personale (articolo 13, secondo comma, della Costituzione) e sulla tutela dei diritti - non dovrebbero costituire, a maggior ragione, oggetto di decretazione d'urgenza sia per la giurisprudenza costituzionale che sottolinea il maggior rigore nel valutare i requisiti di straordinaria necessità e urgenza qualora i decreti-legge vengano «a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o - come nella specie - nella materia penale» (sentenza n. 360 del 1996, punto 4), sia per consolidata dottrina costituzionalista che considera contrari alla Carta fondamentale i decreti-legge che prescrivano norme di diritto penale, in quanto materie coperte da riserva assoluta di legge;

la questione del sovraffollamento delle carceri costituisce un problema ormai strutturale del nostro Paese e le condizioni detentive della popolazione carceraria sono spesso talmente insopportabili da essere contrarie al senso di umanità, costituendo esse stesse quelle violenze fisiche e morali sui detenuti vietate espressamente dal dettato costituzionale di cui all'articolo 13, penultimo comma. Tuttavia la soluzione non può e non deve risiedere nell'utilizzo distorto del decreto-legge, ma deve essere oggetto di una ordinaria e serrata iniziativa parlamentare, in tempi e modi tali da garantire una approfondita valutazione dei provvedimenti legislativi secondo l'ordinario esercizio della funzione legislativa come previsto dall'articolo 70 della Costituzione: soltanto con questo *modus operandi* sarà possibile addivenire ad una soluzione reale, efficace e strutturale di una problematica la cui gravità non è risolvibile mediante il ripetuto ricorso a pseudo-soluzioni emergenziali che si rivelano prive di qualsiasi efficacia;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 4 - con una misura temporanea destinata a incidere sui flussi in uscita dal carcere - prevede l'aumento da 45 a 75 giorni della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975; la liberazione anticipata è un beneficio in base al quale - al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione - è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, a tal fine valutando anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. L'istituto in esame ha un'applicazione retroattiva per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015, ovvero fino ai due anni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge;

la liberazione anticipata speciale introduce uno sconto di pena generalizzato assimilabile, negli

effetti, ad un provvedimento di indulto, il quale a norma dell'articolo 79 della Costituzione, può invero essere concesso dal solo Parlamento mediante legge deliberata a maggioranza di due terzi dei Componenti di ciascuna Camera ed in nessun caso può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione di tale provvedimento di indulgenza;

si pensi, addirittura, che nella versione originaria del decreto-legge, così come emanato dal Presidente della Repubblica, e poi opportunamente modificato nel corso dell'esame parlamentare, l'istituto della liberazione anticipata speciale si applicava anche ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Si trattava di delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazione mafiosa), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-*bis*, primo comma (Prostituzione minorile), 600-*ter*, primo e secondo comma (Pornografia minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-*octies* (Violenza sessuale di gruppo) e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, all'articolo 291-*quater* (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del Testo Unico doganale di cui al DPR 43/1973, e all'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del DPR 309/1990;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, pur modificato positivamente rispetto all'iniziale previsione, potrebbe determinare un rilevante dubbio interpretativo circa l'ambito di applicazione dell'istituto della liberazione anticipata: a ben vedere, infatti, il comma 1 sembra trovare applicazione anche con riguardo ai reati cosiddetti minori commessi da soggetti condannati ai sensi delle fattispecie di delitto previste dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. In proposito, vale la pena di ricordare le drammatiche conseguenze derivanti dalla recente concessione di un beneficio sull'esecuzione della pena a un pericoloso pluriomicida che, una volta libero, ha commesso nuovi e gravissimi reati;

l'articolo 7, inoltre, prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Pare del tutto irragionevole - e finanche controproducente - l'istituzione di tale delicata figura con nomina governativa e nell'ambito dell'amministrazione ministeriale, stante un evidente conflitto di interessi tra le sue funzioni di vigilanza e controllo e sue «dipendenze» burocratiche che rischiano di limitarne l'autonomia e la funzionalità effettive;

rilevato, inoltre, che:

il 12 febbraio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge - degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti). In altri termini, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni modificate dal provvedimento in esame e, non appena la summenzionata decisione diverrà efficace, potrebbero emergere problemi applicativi ed interpretativi che non possono in alcun modo essere sottovalutati, pur nel ristretto lasso di tempo residuo concesso al Senato per la conversione in legge del decreto-legge;

stante, dunque, un palese vizio di costituzionalità di talune norme contenute nel presente disegno di legge, riconducibili primariamente sia all'articolo 3 della Costituzione (consistente nel profilo di irragionevolezza), sia all'articolo 79,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1288.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Testo integrale della relazione di minoranza della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 1288

Onorevoli colleghi, signor Presidente, la maggioranza mette in atto, con questo provvedimento, un reticolo di norme tutte tese a provocare dei gravi danni - ed essendo questo il quarto decreto in tema di "svuota carceri" ormai i danni sono irreparabili - al "sistema giustizia", inteso nella sua complessità, *in primis* ai cittadini e in secondo poi a tutte le Forze di polizia che ogni giorno garantiscono, e ci garantiscono, la sicurezza del territorio. In questo senso quale minoranza riteniamo inutile e pericoloso, oltre che audacemente neghittoso, non comprendere la "delusione" che trarrebbero dall'introduzione di queste norme, le forze dell'ordine e di tutti coloro che garantiscono la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Per questa minoranza è un provvedimento improntato a mere finalità di riduzione del numero dei detenuti ristretti nelle carceri italiane, e ciò avviene attraverso due differenti linee seppur unite da un unico scopo: liberare i delinquenti e lasciare i cittadini privi di ogni tutela. Stiamo assistendo in questi ultimi due anni alla dismissione dello strumento penale, ossia alla rinuncia dello Stato alla punizione dei crimini, con effetti nei confronti della nostra società sia in tema di credibilità dello Stato e sia in tema di dissuasione a commettere i reati i cui effetti non possono non apparire evidenti a chiunque. È l'ennesimo efferato provvedimento emergenziale!

Passando all'esame del testo di legge, da un lato, si introduce un divieto di applicare a chi si macchia del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del Testo unico (in materia di spaccio, e molto spesso consumo, di sostanze stupefacenti e psicotrope) la misura della custodia cautelare in carcere (questo avviene attraverso l'articolo 2 del disegno di legge); tale articolo avrà l'effetto di rimettere in libertà delinquenti che verosimilmente non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità torneranno a delinquere. Mentre dall'altro lato, attraverso le misure dell'indulto permanente o mascherato (introdotto con l'articolo 4 del presente disegno di legge) - che come si è già avuto modo di dire, e come è stato ribadito non solo in Commissione giustizia ma anche da autorevoli esponenti sia della magistratura che del mondo universitario, presenta profili di incostituzionalità - questo Governo ha scelto i soggetti da scarcerare: i condannati a pene più lunghe (e quindi in genere più pericolosi) e solo, in parte minima, avrà effetti su coloro che si sono macchiati, seppur di grave allarme sociale, di reati "ritenuti" meno gravi.

Solo grazie alla forte opposizione da parte del nostro Gruppo politico nell'altro ramo del Parlamento, siamo riusciti a far espungere la norma che concedeva i benefici della liberazione anticipata per coloro che si erano macchiati di reati mafiosi. Questo è un Governo che aveva concesso benefici ai mafiosi, ricordiamolo. E ricordiamo che su questi temi sarà e resterà sempre una forte opposizione determinata, e per nulla arrendista, della Lega Nord che non farà mai e poi mai passare norme che consentano di concedere benefici a persone che si sono macchiate di reati di questo tipo!

È l'ennesimo provvedimento errato nell'*an*, perché il disegno di legge in discussione è "figlio" di quella cultura "buonista" e "arrendista", di quella cultura indultiva che non è la cultura di cui ha bisogno il nostro Paese. Questo provvedimento è sbagliato, perché è la certificazione chiara e lampante del fallimento dei provvedimenti adottati nel passato dal 2006 in poi. Dall'indulto, voluto dal Governo Prodi e votato dalla maggioranza che all'epoca sosteneva il Governo Prodi, ad eccezione della Lega Nord, che fu l'unica forza politica che votò contro l'indulto, al disegno di legge Severino, definito correttamente, oggi diremmo il primo "svuota carceri", perché acconsentiva, a coloro i quali avevano diciotto mesi ancora da scontare di pena detentiva, di poter scontare la propria pena ai domiciliari, senza spiare e senza dare minimamente applicazione al principio della certezza della pena e ad una effettiva rieducazione del detenuto. Cosa ha pensato di introdurre questo Governo con questo provvedimento emergenziale che oggi siamo chiamati a convertire in legge? Attraverso l'articolo 5, ha

introdotto la stabilizzazione della detenzione domiciliare che era stata pensata e voluta come misura eccezionale e legata indissolubilmente alla completa attuazione del piano carceri. Insomma, con l'articolo 5 si va a snaturare il senso dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, che era, ed è, per sua natura una norma temporanea che non può essere "trasformata" in una norma a carattere permanente. Questo provvedimento oggi in esame in quest'Aula rappresenta il fallimento più lampante delle politiche indultive, delle politiche di amnistia, delle politiche di clemenza generalizzata sul problema delle carceri.

Vi è un problema di sovraffollamento delle carceri, ma la storia ed il percorso normativo dell'ultimo Governo Berlusconi ha dimostrato che può esser risolto e che può essere affrontato con procedure diverse e con strumenti opposti a quelli che oggi si propongono con il presente provvedimento, che purtroppo sono stati depotenziati ed, nei fatti, annullati da questo Governo e dall'ultimo Governo Monti.

L'attuale provvedimento, invece, è dannoso. È un provvedimento gravemente dannoso perché dà un messaggio estremamente errato, tale per cui si induce alla convinzione generalizzata che commettere reati, ed in particolare reati di grave allarme sociale oltre a reati particolarmente gravi, comporta l'applicazione di una sanzione penale attenuata!

Al contrario, coloro che si dovrebbero tutelare, i cittadini tutti e in particolare le persone offese del reato, con questo sistema non potranno nemmeno chiedere più "giustizia!".

Il tema della sicurezza non può essere relegato ad un tema secondario. È fondamentale e deve essere immanente nel fare i provvedimenti parlamentari che trattano di giustizia, ed in particolar modo quelli, come questo, in ambito penale.

Mai come oggi, mai come in questo contesto, i cittadini chiedono maggiore sicurezza, chiedono maggiori garanzie, chiedono la possibilità di poter vivere tranquillamente nelle proprie abitazioni e di poter trascorrere serenamente la propria vita. Oggi uno dei reati di maggiore grave allarme sociale, in netto incremento, è quello del furto e, in modo particolare, del furto in abitazione, dello scippo (furto con strappo) e delle rapine. La maggioranza con questo provvedimento affossa e demolisce il principio della sicurezza, oltre ad obbligare, nei fatti, le forze dell'ordine che, anziché controllare e pattugliare il territorio, saranno costrette a svolgere attività di vigilanza ai soggetti ai domiciliari. Quindi sottraete risorse, mezzi e personale a quella che è la funzione principale delle Forze dell'ordine, vale a dire di garantire la sicurezza dei cittadini.

Quello della sicurezza non è un tema marginale, non è un tema demagogico, e chi cerca di creare un sillogismo tra l'essere dei demagoghi e ricercare la sicurezza, dimostra di non essere in sintonia col Paese, dimostra di non essere in sintonia con i cittadini.

Questa minoranza ritiene convintamente che con questo provvedimento si sovverte l'ordine naturale delle cose e si dà attenzione unicamente ed esclusivamente a coloro che commettono i reati, cioè agli imputati, mentre si lascia senza tutela la persona offesa del reato e i cittadini tutti, mentre noi riteniamo che l'attenzione deve essere riversata solo ed unicamente a chi i reati li subisce. Non abbiamo sentito nella relazione di maggioranza e non abbiamo sentito dalle forze politiche di maggioranza, che appoggiano e sostengono questo provvedimento, una parola, una sola parola spesa per le vittime dei reati, per le persone offese dai reati e per la sicurezza del nostro Stato!

Questa minoranza invece contrasta questo provvedimento proprio per dare "voce" e sostegno alle persone offese del reato e alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti. Abbiamo fatto opposizione, l'abbiamo fatta in maniera seria, determinata e costruttiva, perché per noi il problema del sovraffollamento carcerario lo si affronta in due modi: investendo sulle politiche di edilizia carceraria, investendo i soldi per costruire nuove carceri e per ammodernare i padiglioni vetusti che oggi sono presenti nel nostro Paese. Col precedente Governo Berlusconi erano stati stanziati 675 milioni di euro per il piano carceri. L'allora Ministro della Giustizia onorevole Severino, ed oggi l'attuale Ministro Cancellieri, aveva comunicato che erano pronti, da qui al 2015, per essere utilizzati, 11.000 nuovi posti all'interno delle carceri, ma era la classica promessa di Pirro. Invece riteniamo che deve essere perseguita una politica sistematica, una politica organica, una politica infrastrutturale. Costruiamo più

carceri e soprattutto diamo garanzie di certezza della pena e alla sicurezza di tutti i cittadini!

L'altro modo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri è quello di far scontare ai detenuti stranieri - e ben venga l'introduzione, con l'articolo 6 del presente disegno di legge, di una norma che proceduralizzi e consenta l'espulsione prevista dalla Bossi-Fini - la pena nei Paesi di origine. Ma appare difficile fare le espulsioni senza stanziare i fondi. Ed infatti, proprio per questo che la nostra forza politica ha presentato un emendamento volto a consentire, nei fatti, le espulsioni attraverso lo stanziamento di fondi.

Con questo provvedimento si affronta il tema giustizia, come se fosse quello delle carceri; come se il tema del funzionamento della giustizia nel nostro Paese sia legato solo a questo tema. La maggioranza con questo provvedimento si disinteressa di tutto, ovverosia della totalità delle questioni reali e attinenti al sistema giustizia, come: il carico pendente arretrato (9 milioni di casi civili e penali pendenti), la irragionevole durata dei processi sia essi penali che civili, la negata giustizia civile in temi rapidi a favore delle imprese che chiedono il pagamento dei propri crediti, età.

È evidente, invece, che non possiamo sostenere provvedimenti come questo, e in particolare, le nonne introdotte con gli articoli 2, 4 e 5 che riteniamo vadano contro la dignità delle persone, contro la dignità delle persone offese, contro la dignità di coloro i quali i reati li subiscono. In questo provvedimento si "dibatte" solo di coloro i quali commettono reati, reati particolarmente gravi, dall'omicidio ai reati mafiosi passando per quelli di grave allarme sociale come i reati di truffa, furto in abitazione, furto aggravato e dal reato di *stalking* (atti persecutori).

Infine attraverso l'articolo 7 si è introdotta la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, apprezzabile come strumento, privo di effettivi poteri e di contenuti, se non quelli mass-mediatici e demagoghi.

Per le ragioni sopraesposte, rimaniamo critici ed insoddisfatti dell'impostazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge all'esame e quale minoranza sin d'ora indichiamo il nostro voto contrario al provvedimento. Tuttavia, riteniamo di poter apportare con l'approvazione dei nostri emendamenti, pur nella convinzione che verranno rimessi in libertà delinquenti che verosimilmente non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità torneranno a delinquere, di "operare", seppur nel limite proprio delle azioni possibili, dei correttivi al provvedimento.

Testo allegato all'intervento della senatrice Bignami nella discussione generale del disegno di legge n. 1288

Bui Corridoi

Corridoi bui
lastricati di dolore,
uomini stanchi
si trascinano lentamente,
sotto il peso
del loro dolore e tormento,
camminano senza una meta,
e puntualmente
ritornano al punto di partenza,
come un formicaio
in perenne movimento,
scrutano il nulla
in cerca di speranza.
Sguardi smarriti
che attendono una voce,
volti anonimi che paiono
conosciuti da sempre,
assorti nei loro pensieri

fabbricano la speranza,
che puntualmente
ogni sera muore.
Sudici corridoi,
dove uomini
umiliati e ristretti,
hanno colorato e stinto
con le lacrime il colore,
custodi silenziosi di drammi quotidiani,
riflettono ombre
di esseri umani
che non sperano più.

Fulvio (da «Area di Servizio» - 2006)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Manconi non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bubbico, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Cociancich, Conte, D'Adda, Dalla Tor, D'Ambrosio Lettieri, De Poli, Di Giorgi, Esposito Stefano, Fattori, Ferrara Elena, Formigoni, Giarrusso, Guerra, Idem, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Panizza, Piano, Pinotti, Romani Maurizio, Stefano, Stucchi, Taverna, Torrisi, Turano, Vicari, Zanda e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, per attività di rappresentanza del Senato; Gotor, per attività della 1^a Commissione permanente; Falanga, per attività della 2^a Commissione permanente; De Pietro e Scilipoti, per attività dell'Assemblea NATO.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 13 febbraio 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla situazione del gruppo Electrolux (*Doc. XXIV*, n. 20).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 14 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 12 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) N. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM (2013) 853 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 50).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 17 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 12 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (COM (2013) 892 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (COM (2013) 893 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 51).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 14 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 12 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM (2013) 894 definitivo) (Doc. XVIII, n. 52).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera pervenuta l'11 febbraio 2014, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Foggia ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 12016/12 RGNR - n. 3791/13 RG Gip) pendente nei confronti dell'onorevole Colomba Mongiello, che all'epoca dei fatti contestati ricopriva la carica di senatrice (*Doc. IV-ter*, n. 3).

In data 14 febbraio 2014, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (1314)

(presentato in data 14/2/2014) ;

Ministro affari esteri

Ministro affari europei

Ministro infrastrutture

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (1315)

(presentato in data 14/2/2014) ;

Senatori Sacconi Maurizio, Bianconi Laura, Chiavaroli Federica, Mancuso Bruno

Disposizioni in materia di unioni civili (1316)

(presentato in data 14/2/2014) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ciampi Carlo Azeglio ed altri

Istituzione del "Giorno del Dono" (1176)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 13/02/2014) .

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle Commissioni riunite 10^a e 13^a e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a, i seguenti atti:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Energia blu. Realizzare il potenziale dell'energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre" (COM (2014) 8 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 20 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 179 del 30 gennaio 2014 (Atto comunitario n. 15);

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM (2014) 15 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 28 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 16).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 10^a Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni " Per una rinascita industriale europea" (COM (2014) 14 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 27 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 17).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 10^a Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali" (COM (2014) 25 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 27 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 18).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 2^a Commissione e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 28 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 19).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 2^a Commissione e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare (COM (2014) 57 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 5 febbraio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 20).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1^a Commissione e, per il parere, alle Commissioni 2^a, 3^a e 14^a, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività della Task Force "Mediterraneo" (COM (2013) 869 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 17 dicembre 2013 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 179 del 30 gennaio 2014 (Atto comunitario n. 21).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1^a Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE" (COM (2013) 941 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 16 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 179 del 30 gennaio 2014 (Atto comunitario n. 22).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, relativo a " Recupero, valorizzazione e fruibilità del patrimonio archivistico e bibliografico dell'archivio storico comunale custodito presso la palestra della scuola elementare sita in Via Marconi nel Comune di Bernalda (Matera)".

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 250).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di ottobre 2013 (Atto n. 251).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 gennaio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale ai dottori Laura Belmonte, Maria Cannata e Giuseppe Maresca, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 11 febbraio 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Piovera (Alessandria), Bassignana (Alessandria), Orta Nova (Foggia), Rapallo (Genova), Montefranco (Terni), Torraca (Salerno).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della Liguria, con lettera pervenuta in data 12 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 252).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 2 agosto 2013, il Giudice della Prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha dichiarato l'insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, nell'ambito di un procedimento civile pendente davanti a detto giudice (Doc. IV-*ter*, n. 30/XVI Leg.).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10 dicembre 2013, n. 317, depositata in cancelleria il successivo 17 dicembre.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato.

In data 14 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 12 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (COM (2014) 4 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 marzo 2014.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 20 marzo 2014.

La Commissione europea, in data 12 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento e del relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (COM (2014) 5 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 marzo 2014.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 20 marzo 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Spilabotte, Morgoni, D'Adda, Giacobbe, Scalia, Ricchiuti, Romano, Orrù, Capacchione, Lo Giudice, Mattesini, Sollo e Valentini hanno aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-01601, delle senatrici Pezzopane ed Elena Ferrara, e 4-01602, della senatrice Pezzopane.

I senatori Pagliari, Guerrieri Paleotti, Cardinali, Pegorer, Elena Ferrara, Mattesini e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01685, della senatrice Orrù ed altri.

I senatori Cirinnà, Lo Giudice, Astorre e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01690, del senatore Moscardelli ed altri.

Interpellanze

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

lo scrivente, con atto di sindacato ispettivo n. 3-00080, presentato in data 23 maggio 2013, aveva interrogato il Ministro in indirizzo sulla disastrosa condizione del Tribunale di Vicenza, dovuta a grave carenza di organici di magistrati e personale di cancelleria;

a tale interrogazione non è stato fornito alcun riscontro;

a distanza di qualche mese, la situazione del Tribunale si è addirittura aggravata;

dopo l'accorpamento con il Tribunale di Bassano del Grappa, il numero dei magistrati si è paurosamente assottigliato, sia perché i magistrati già addetti all'ex Tribunale di Bassano del Grappa hanno utilizzato le opportunità, concesse dai provvedimenti relativi alla geografia giudiziaria, per lasciare quella sede, sia per le repentine richieste di trasferimento inoltrate ed accettate da altri magistrati vicentini;

tra qualche mese i teorici 36 magistrati previsti in organico (27 Vicenza + 9 Bassano) si ridurranno a 21;

per quanto consta all'interrogante, il Presidente del Tribunale di Vicenza, che aveva preso servizio solo a fine settembre 2013, ha già chiesto già di andare in pensione e, da prima di Natale, non si è più presentato in ufficio;

ciò ha comportato la paralisi dell'organizzazione delle cancellerie e del progetto di trasferimento del Tribunale civile nel nuovo Palazzo di Giustizia;

nel frattempo è andato deserto un concorso indetto dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura di quattro posti vacanti, in quanto, evidentemente, gli enormi carichi di lavoro accumulati ed il caos organizzativo scoraggiano i magistrati a venire a lavorare a Vicenza;

si apprende inoltre dalla stampa locale che al Palazzo di Giustizia di Vicenza, non è stata ancora approntata la posta elettronica certificata, cosicché in deroga a quanto sancito dal "decreto del fare", le comunicazioni si continuano a fare via fax (ufficialmente abolito);

si è quindi creato un grave e corto circuito: la Procura spedisce i fax alla Questura, che però non è più in grado di riceverli e se la Questura scrive con Pec, in Procura non la leggono, con il risultato che alcune cancellerie hanno ripreso in mano le vecchie buste, con il timbro a mò di francobollo, e con i tempi delle Poste Italiane, per inviare documenti da Borgo Berga a Viale Mazzini;

tale situazione mortifica e penalizza ingiustamente una provincia, come quella di Vicenza, ad alta vocazione industriale, nella quale la negata e la ritardata giustizia costituiscono fattore negativo per la competitività industriale,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per far sì che il Tribunale di Vicenza sia dichiarato "sede disagiata", soluzione che potrebbe incentivare l'arrivo di nuovi magistrati.

(2-00123)

Interrogazioni

[SCALIA](#), [SILVESTRO](#), [LO MORO](#), [PUGLISI](#), [CARDINALI](#), [DE PIN](#), [AIELLO](#), [MASTRANGELI](#), [MANASSERO](#), [CAPACCHIONE](#), [ORRU'](#), [LIUZZI](#), [MORGONI](#), [ANITORI](#), [DIRINDIN](#), [ROMANO](#), [LO GIUDICE](#), [FABBRI](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [STEFANO](#), [FEDELI](#), [FUCKSIA](#), [MOSCARDELLI](#), [SPILABOTTE](#), [PEZZOPANE](#), [FAVERO](#), [DI GIORGI](#), [LUCHERINI](#), [MATTESINI](#), [Elena FERRARA](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:

il 3 febbraio 2014 il Commissario europeo per gli affari interni, Cecilia Malmstrom, ha presentato il primo rapporto della Commissione europea sul fenomeno della corruzione negli Stati membri;

il fenomeno della corruzione, si legge nel rapporto, costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro l'anno, di cui 60 miliardi riguardano l'Italia, pari a circa il 4 per cento del nostro PIL;

l'Esecutivo europeo fa notare, inoltre, che, secondo un recente sondaggio Eurobarometro, il 97 per cento degli italiani interpellati considera la corruzione diffusa nel proprio paese (la media europea è del 76 per cento), mentre il 92 per cento delle nostre imprese considera il favoritismo e il fenomeno corruttivo ostacoli alla libera concorrenza;

la Commissione sottolinea i passi in avanti fatti dall'Italia, con l'adozione della legge anticorruzione nel novembre 2012 (legge n. 190 del 2012) e del successivo decreto legislativo sull'incandidabilità, ma molti sono i provvedimenti che restano ancora da adottare;

nel rapporto vengono suggerite all'Italia alcune azioni da intraprendere: anzitutto il rafforzamento del regime di integrità per le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali, anche con l'adozione di codici di comportamento e sanzioni dissuasive in caso di violazione; si sottolinea, inoltre, la necessità di bloccare l'adozione di leggi *ad personam* e rafforzare il regime giuridico e attuativo sul finanziamento ai partiti politici, con regole più severe sulle donazioni; inoltre, l'Italia dovrebbe colmare le lacune della disciplina della prescrizione, in alcuni casi troppo breve, e rendere più trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo l'aggiudicazione;

una considerazione a parte merita la Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche): nel *report* si legge che l'Italia dovrebbe "estendere i poteri e sviluppare la capacità della Civit in modo che possa reggere saldamente le redini del coordinamento e svolgere le funzioni ispettive e di supervisione efficaci, anche in ambito regionale e locale. Garantire un quadro uniforme per i controlli interni e affidare la revisione contabile della spesa pubblica a controllori esterni indipendenti a livello regionale e locale, soprattutto in materia di appalti pubblici". Bruxelles evidenzia anche che la Civit, composta solo da tre membri e con un organico di supporto di appena 30 effettivi, soggetti a frequenti sostituzioni, sembra mancare della necessaria capacità per assolvere efficacemente ai suoi compiti;

considerato che la corruzione non è un problema solo dal punto di vista morale ma anche economico, viste le pesanti ricadute sull'economia del nostro paese in termini di investimenti esteri. Infatti, nel 2012, l'anno al quale si riferiscono i dati della Commissione europea, gli investimenti diretti provenienti dall'estero sono crollati del 70 per cento: da 34 a 10 miliardi di dollari in un anno, un valore pari, cioè, allo 0,6 per cento del PIL, contro l'1,4 per cento della Francia e il 2,8 per cento del Regno Unito,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare, anche alla luce del rapporto pubblicato dalla Commissione europea e, nello specifico, come intendano provvedere al rafforzamento della Civit.

(3-00736)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

è in vigore dal 13 febbraio 2013 il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; tale decreto correttivo, oltre ad anticipare alla data sopracitata l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del Codice, relativo alla documentazione antimafia, concerne, anche, l'ampliamento della platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia;

in virtù dello stesso decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, solo le Prefetture rimangono competenti a rilasciare la documentazione antimafia;

la certificazione antimafia si rende necessaria per:

- 1 - licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- 2 - concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- 3 - concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
- 4 - iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari a statori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- 5 - attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- 6 - altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- 7 - licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive;
- 8 - contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro ma inferiore a 5.000.000 euro (iva esclusa);
- 9 - contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro (iva esclusa);
- 10 - per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

a) opere e lavori pubblici di importo inferiore a 5.000.000 euro;

b) forniture e servizi: inferiore a 400.000 euro;

gli articoli 88, comma 1, e 92, comma 1, del Codice antimafia stabiliscono in 45 giorni, prorogabili, nei casi di verifiche di particolare complessità, di altri 30, il tempo consentito al Prefetto per svolgere gli accertamenti utili ad adottare il provvedimento;

secondo la circolare n. 11001/119/20 (6), 8 febbraio 2013, del Ministro dell'interno, si considera valida la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il termine per il rilascio delle informazioni antimafia deve considerarsi come ordinatorio;

la certificazione diviene essenziale per i soggetti richiedenti per svolgere le proprie attività produttive, anche in ordine ai rapporti bancari che ne regolano la gestione economica e finanziaria;

considerato inoltre che:

risulta allo scrivente che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa, Invitalia, con comunicazione in data 24 aprile 2013 (n. protocollo 9039), ha fatto richiesta alla Prefettura di Roma del rilascio del certificato antimafia in favore dell'Ente di promozione sportiva Asi (Associazioni sportive e sociali italiane), al fine di consentire la corresponsione alla stessa del saldo di un finanziamento aggiudicato attraverso la partecipazione al "Bando di concorso Giovani protagonisti", approvato con decreto del Capo Dipartimento del 30 dicembre 2008 (il relativo avviso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2009 e indetto nella XVI legislatura dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della gioventù);

nonostante i ripetuti solleciti da parte della stessa agenzia "Invitalia" e dell'ente Asi, a distanza di oltre nove mesi, ad oggi il certificato antimafia richiesto non è stato ancora rilasciato;

sono trascorsi 222 giorni in più rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 88, comma 1, e 92, comma 1, del Codice antimafia;

l'assenza del saldo del finanziamento spettante all'ente Asi mette a rischio la continuità dell'ente e la condizione lavorativa di 17 collaboratori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare le ragioni dei ritardi citati, che penalizzano una struttura operante nel sociale, e verificare la conformità alle normative vigenti dell'operato degli uffici della Prefettura di Roma.

(4-01704)

[BITONCI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

organi di stampa locale di Padova riportano la recente notizia di una *querelle* sorta tra l'associazione "Amissi del Piovego" e l'Amministrazione comunale in merito al crollo di una porzione dell'argine che costeggia il canale, in piazzale Boschetti; canale sulla cui riva sinistra l'associazione ha segnalato e documentato la frana, a circa 100 metri dalla Cappella degli Scrovegni, del terreno sotto i piedi di migliaia di persone che passano ogni giorno sul Lungargine del gasometro vecchio;

il fenomeno, ben visibile anche dalle barche del Piovego, e parzialmente dai Giardini dell'Arena, secondo l'associazione, non è stato causato dalla piena seguita al maltempo dei giorni scorsi, bensì dai decenni di degrado, mancanza di sistematica manutenzione e da scelte errate di cementificazione delle golene e delle sommità arginali;

in questi giorni, poi, la stessa associazione, così come riportato anche da organi di stampa locale, avrebbe denunciato il fatto che, sempre a Padova, all'altezza del civico 30 di via Loredan, le mura cinquecentesche che si affacciano sul canale Piovego sarebbero state forate per realizzare un collettore che dovrebbe scaricare le acque raccolte in via Portello, e che tale operazione sarebbe il primo assurdo passo dell'opera di cosiddetta riqualificazione della zona, secondo un progetto che residenti e commercianti hanno già bocciato;

lo sfondamento dello storico monumento difensivo, apprezzato dai turisti che quotidianamente visitano la città del Santo, appare in palese contrasto con il dettato dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, che afferma che "[La Repubblica] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione",

si chiede di sapere se, in ragione della valenza storica delle mura cinquecentesche di Padova e alla luce della vicenda sopra descritta, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire quali interventi urgenti di competenza intenda adottare per tutelare tale bene monumentale, verificando altresì al contempo la correttezza dei sistemi e degli interventi fino ad oggi realizzati da parte delle autorità e dell'Amministrazione comunale al fine di garantirne l'integrità e la conservazione.

(4-01705)

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [MOLINARI](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, all'art. 7, dispone: "I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi";

il periodo di sospensione dei versamenti dei tributi si è rivelato insufficiente; notizie pervenute dai territori sardi colpiti dai recenti eventi alluvionali rivelano che gran parte delle famiglie non è ancora in grado di far fronte ai pagamenti, tanto che si stanno verificando forme di protesta da parte dei cittadini per richiamare l'attenzione delle istituzioni;

le spese obbligate, da parte delle famiglie vittime dell'alluvione, a cui devono far fronte per le proprie necessità immediate, causano spesso l'impossibilità di adempiere ai propri impegni finanziari con gli operatori economici del territorio, creando quindi ripercussioni a catena su tutto il sistema economico;

attualmente è in corso di esame in Senato in prima lettura il disegno di legge (AS 1215) di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali;

i termini per la presentazione di emendamenti al suddetto decreto in Senato sono scaduti e, considerati i termini per la conversione in legge, appare probabile che non vi saranno i tempi tecnici per la loro presentazione alla Camera;

il comma 536 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 dispone: "Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.";

tuttavia, in altre province sarde vi sono comuni colpiti dall'alluvione, quanto e più di quelli della provincia di Olbia. Si cita il Comune di Uras in provincia di Oristano, il primo che il 18 novembre del 2013 è stato colpito da una "bomba" di fango ed acqua proveniente dalla montagna e da due torrenti esondati, che hanno allagato in circa 15 minuti case, campagne ed aziende agro-pastorali, danneggiando per due terzi il centro abitato e devastando tutto il suo territorio. Il Comune di Uras, secondo quanto scrive il suo Sindaco, vanta un avanzo di amministrazione, che non può utilizzare per le opere di messa in sicurezza dei siti disastriati, dato che non ha ancora ricevuto i necessari fondi statali e regionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere ulteriori e più diffusi aiuti, comprendendo tutti i comuni interessati dall'alluvione, anche garantendo risorse finanziarie ai comuni al di fuori della provincia di Olbia;

quali iniziative normative intenda assumere al fine di prorogare di almeno due mesi i termini di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.151;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di accelerare lo sblocco dell'erogazione dei fondi già previsti ma non ancora trasferiti.

(4-01706)

1.5.2.3. Seduta n. 194 (ant.) del 18/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

194a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2014

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 195 del 19 febbraio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,37).

Si dà lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 febbraio.

Sul processo verbale

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,01).

Ripresa della discussione sul processo verbale

[PRESIDENTE](#). Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,03, è ripresa alle ore 10,23).

Ripresa della discussione sul processo verbale

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo nuovamente i nostri lavori.

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,24)*.

Comunico che, nel corso della discussione generale, verrà convocata la Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1288, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Colleghi, il collega Susta sta per svolgere il suo intervento, per cui vi chiedo di ridurre il brusio.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, la ringrazio. D'altra parte, sappiamo che sono giorni politicamente abbastanza caldi, quindi è normale che ci sia questo clima.

Stiamo accingendoci, sebbene non sia la prima volta, ad affrontare un tema sicuramente molto importante anche rispetto al modo di essere del nostro Paese nel contesto internazionale. Sappiamo che è la quarta volta, dall'inizio della legislatura, che affrontiamo un tema legato a come avere una giustizia più giusta, un rapporto migliore nei confronti dell'Europa rispetto ai richiami che ci sono giunti autorevolmente e ad analisi internazionali che non fanno del nostro un Paese di eccellenza in questo campo. Sappiamo altresì che il Capo dello Stato ci ha richiamato più volte.

Sono già intervenuti provvedimenti diversi, e ricordo che il Senato ha anche recentemente votato provvedimenti tendenti a promuovere un rapporto nuovo e diverso tra i cittadini e la giustizia penale. Pertanto, definire questo provvedimento solo uno svuota carceri è sbagliato, poiché invece esso cerca di inserire l'Italia nel novero dei Paesi civili più avanzati, oltre che sul piano economico e sociale, anche sul piano della giustizia penale e dell'esecuzione della pena.

Credo che alcuni aspetti contenuti nel disegno di legge in discussione vadano sottolineati. La revisione delle norme sull'affidamento in prova, la revisione delle norme che istituiscono di fatto il Garante per i carcerati, la revisione delle norme relative agli interventi del giudice di sorveglianza nel campo dell'esecuzione della pena e della tutela dei carcerati sono tutte misure che vanno nella direzione di rispondere ai rilievi che ci sono giunti dall'Unione europea, e che grandi organizzazioni internazionali hanno posto alla nostra attenzione, e alle sollecitazioni del Capo dello Stato.

Certo, forse sarebbe stato più opportuno, all'indomani dei rilievi dell'Unione europea e del famoso intervento del Capo dello Stato, invece di mettere in cantiere una pluralità di provvedimenti settoriali, che hanno cercato di incidere, in modo anche significativo, su aspetti particolari, elaborare un disegno organico per mettere il Parlamento nella condizione di intervenire sulla riforma complessiva della legge Gozzini. Nel fare ciò, occorreva tenere conto dei rilievi avanzati e principalmente dell'esigenza di dare risposta alla cultura più avanzata del diritto penale e al mandato della nostra Costituzione, affinché la pena diventi davvero uno strumento per il reinserimento del condannato nel contesto civile. Con provvedimenti frammentati, che hanno risposto in maniera settoriale, noi ci stiamo avviando su questa strada.

Dovremo, fuori da ogni ipocrisia, affrontare anche il tema dell'amnistia e dell'indulto, sempre con la logica di preservare la convivenza civile, punendo e condannando attraverso lo strumento carcerario solo laddove davvero bisogna creare un diaframma tra la società e coloro che sono pericolosi dal punto di vista sociale e che si rendono protagonisti di fatti che nuocciono alla convivenza civile. Dovremo, poi, trovare, altri strumenti che favoriscano maggiormente il reinserimento del condannato, affrontando, ad esempio, il tema della custodia cautelare.

L'insieme di questi provvedimenti certamente ci consegna un'Italia migliore da questo punto di vista e spiega perché - ci torneremo poi in dichiarazione di voto - noi possiamo e dobbiamo votare a favore del provvedimento in esame. In ogni caso, però, credo che sarà necessario, ammesso che si arrivi a poter discutere di amnistia e indulto, valutare come accompagnare un provvedimento di emergenza e operare una revisione generale della legge Gozzini che vada in questa direzione, guardando anche alle esperienze internazionali più aperte dal punto di vista della concezione liberale della pena e dell'intero

sistema dell'esecuzione delle pene.

Credo che quanto contenuto in questa legge sia positivo. Anche l'*iter* parlamentare ci ha aiutato ad individuare miglioramenti che vanno nella direzione che ho testé detto. Oggi il Senato è chiamato a votare un provvedimento che conclude un percorso iniziato l'estate scorsa e che ci consegna una situazione migliore: la *ratio* del provvedimento non è solo quella di affrontare l'emergenza carceraria, ma è anche quella di usare al meglio ciò che la dottrina ci ha consegnato in termini di riabilitazione, di rieducazione e di reinserimento, per includerlo nella nostra legislazione e rispondere in questo modo ai rilievi dell'Unione europea e all'appello del Capo dello Stato.

Prima ancora di ciò, però, ritengo che questa sia un'esigenza molto sentita del vivere civile, che ci aiuterà a costruire una società fondata non sulla paura, ma sulla necessità di educare i nostri cittadini, tutti, ai valori posti alla base della nostra convivenza civile. La devianza da questi valori non deve diventare un marchio indelebile addosso a chi se n'è reso responsabile, ma un'occasione persa che la società ha tutto il dovere, prima ancora che il diritto, di restituire a chi ha violato il codice penale e le leggi, per poter essere ancora considerato un cittadino a pieno titolo.

È questo ciò che permette al provvedimento in esame, e a quelli che lo hanno preceduto, ma che rispondono alla stessa logica, di trovare il nostro consenso. (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, mi limiterò solo a qualche riflessione e riserverò le considerazioni più politiche alla dichiarazione di voto che farò successivamente. Intervengo soltanto per dire che, dal nostro punto di vista, questo decreto-legge, molto svuotato, purtroppo, dall'iniziativa della Camera dei deputati, è una vera e propria occasione perduta.

È un'occasione perduta perché ci sarebbe stato bisogno di un provvedimento molto più incisivo e di ragionare più seriamente sulla condizione della popolazione carceraria nel nostro Paese. Peraltro, questo è il terzo o forse addirittura il quarto provvedimento che viene adottato, nel corso di questi mesi, per cercare di dare risposte alle sollecitazioni pressanti che ci vengono dall'Europa, in particolare a seguito della sentenza Torreggiani. In realtà, tutto questo lavoro ha portato ad una diminuzione della popolazione carceraria di sole 3.000 unità (siamo scesi dalle 65.000 di qualche mese fa alle 62.000 di oggi), a fronte di una capienza che, secondo tutti i dati di riferimento, non dovrebbe essere superiore alle 47.000 persone.

È evidente che siamo dinanzi ad una situazione carceraria nel nostro Paese che davvero non ha eguali nel continente europeo e che macchia di vergogna l'Italia. Peggio di noi fa soltanto la Russia di Putin. Finanche la Turchia, alla quale si ispiravano, qualche decennio fa, *film* su una condizione carceraria devastante, è messa meglio di noi. Purtroppo, anche questo provvedimento, che poteva essere effettivamente un passo avanti, è stato invece profondamente modificato, crivellato - se posso esprimermi così - da quelli che hanno agitato nel corso di queste settimane lo spauracchio dell'indulto.

Ancora una volta si sono volute coltivare quella pancia del Paese e quella fabbrica della paura che, per troppi anni, sono state il motivo vero per cui la politica non ha avuto il coraggio di affrontare - come avrebbe dovuto - queste questioni. Da questo punto di vista credo davvero che ci sia un'enorme responsabilità politica di chi gestisce un *blog*, letto da centinaia di migliaia di persone, che si permette impunemente di dire che un decreto come questo libererebbe assassini e stupratori: un'enorme responsabilità politica di quelli che utilizzano il dolore, peraltro sacrosanto e giustissimo, dei familiari delle vittime, quasi come se le leggi in vigore in tutti questi anni non fossero state create dagli stessi che oggi mettono in campo una retorica insopportabile.

Penso che a questa retorica insopportabile la politica avrebbe dovuto opporre, appunto, ben altro coraggio e avere la forza di dire che, nella condizione in cui siamo, servirebbero invece provvedimenti strutturali, provvedimenti d'indulto e di amnistia e, naturalmente, servirebbe anche abrogare quelle leggi che nel corso degli ultimi anni hanno determinato il sovraffollamento.

Me lo lasci dire, Presidente: su questo davvero si misura tutta l'impotenza della politica. Quando succede, come succede nel nostro Paese, che la Corte costituzionale, esattamente come accaduto sulla

legge elettorale, produce degli atti molto più efficaci di quelli politici e, quindi, mette in discussione la Fini-Giovanardi con molta più forza di quanto non abbia saputo fare la politica, è lì che si misura l'elemento di debolezza ed è lì che si misura, appunto, la perdita di credibilità. Poi non veniamo a lamentarci se la politica viene considerata ormai del tutto priva di credibilità.

Vorrei aggiungere soltanto qualche considerazione che va più nello specifico, anche perché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, vi sono alcuni aspetti del provvedimento che mi sembrano essere almeno degni di attenzione. La mia parte politica, alla Camera dei deputati in particolare, aveva salutato come un segnale positivo l'articolo 2, che modifica il testo unico in materia di droghe, il quale interviene sul comma 5 dell'articolo 73 sui fatti di lieve entità e li rende fattispecie autonoma di reato, perché andava verso le proposte di iniziativa popolare. Avevamo però contestato con forza il fatto che la soglia del massimo edittale scendesse semplicemente da sei a cinque anni, cosa che ci sembrava assolutamente non sufficiente.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea perché, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, ritengo che il Parlamento e forse anche il Governo attraverso un decreto (quando ci sarà, se avremo il piacere di averlo) dovranno intervenire con forza su tale terreno. Ripeto che la sentenza della Corte costituzionale - che naturalmente dovrà essere oggetto di attenta analisi quando sarà pubblicata - lascia già oggi intravedere alcuni aspetti problematici. Infatti, per la natura dei quesiti ad essa sottoposti e anche sulla base del comunicato che è stato dato in sede di emanazione della sentenza, appare pacifico che l'attuale articolo 73, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, è destinato a lasciare spazio al preesistente della legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la cosiddetta legge Jervolino-Vassalli.

È evidente che, anche solo dal punto di vista penalistico, gli effetti sono enormi: il fatto di ripristinare una differenza sanzionatoria tra droghe leggere e droghe pesanti avrà inevitabilmente effetti sulle sentenze non ancora passate in giudicato e apre problemi molto significativi e complicati per le sentenze definitive. In particolare, le pene previste all'articolo 73 per i reati concernenti le sostanze della tabella 2, cioè la *cannabis* e i derivati, passeranno, quando la sentenza sarà pubblicata, dai sei anni nel minimo e venti nel massimo oggi previsti ai ben più modesti due e sei anni, rispettivamente, nel minimo e nel massimo.

Poiché nel decreto del Governo viene modificato il comma 5 dell'articolo 73, con riferimento ai fatti di lieve entità, che - come ho poc'anzi evidenziato - diventano fattispecie autonoma e non più circostanza attenuante, e quindi si passa da una pena che va da uno a sei anni ad un'altra che va da uno a cinque anni per tutte le sostanze, credo possibile che in questo caso si verifichino profili di incostituzionalità. Nella cosiddetta legge Jervolino-Vassalli, infatti, per la *cannabis* la sanzione penale per i fatti di lieve entità era la reclusione da sei mesi a quattro anni, differenziata rispetto ai reati inerenti ad altre sostanze.

Vorrei chiedere dunque anche al Governo cosa succede dinanzi al combinato disposto di questi due fattori: la sentenza della Corte, da una parte, e il decreto in esame, dall'altra. Noi pensiamo che le conseguenze di tale vicenda potranno essere addirittura paradossali. Per esempio, un possessore di enormi quantità, addirittura di 200-300 chilogrammi di *hashish*, potrebbe essere punito con la reclusione da due a sei anni, e invece un possessore di 20 grammi della stessa sostanza potrebbe essere punito con la reclusione da uno a cinque anni. Come capite, si tratta di un totale assurdo giuridico. Penso, dunque, che sul tema si debba intervenire molto rapidamente, perché si rischia una situazione del tutto inspiegabile.

Infine, vorrei svolgere un'osservazione sull'articolo 4, riguardante la liberazione anticipata speciale. Al riguardo abbiamo sentito dire, nel corso delle ultime settimane, le cose più disparate; anche su questo abbiamo ascoltato una retorica davvero insopportabile. Dal nostro punto di vista, la situazione è esattamente opposta a quella prefigurata da altri. Infatti, a nostro avviso il provvedimento - questo è il motivo per cui alla fine esprimeremo un voto contrario - è del tutto inefficace perché non dà risposte strutturali alla condizione di sofferenza nelle carceri, e non è vero, così come si racconta, che ci sarà un'uscita significativa di persone dalle patrie galere. Peraltro, si tratta di una disciplina premiale, come

sappiamo, introdotta nel 1975, che nel corso degli ultimi anni, nonostante una condizione di totale disastro e sofferenza, ha evitato quanto meno che scoppiassero vere e proprie rivolte all'interno delle carceri italiane, come è accaduto invece nel corso degli anni passati.

Affermare che questo sia un indulto mascherato è una vergogna e una menzogna vera e propria, soprattutto perché, con la modifica introdotta alla Camera dei deputati per escludere dal campo di applicazione di queste disposizioni i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, si rende davvero minimo il campo di applicazione.

Insomma, come ripeterò in sede di dichiarazione di voto, avremmo potuto fare molto di più, il Governo avrebbe potuto fare molto di più... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Fornaro).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il decreto-legge in esame a noi non piace, sia per le motivazioni che in parte abbiamo già annunciato ieri in sede di discussione sulla questione pregiudiziale, sia per una serie di osservazioni di merito, che proverò ad illustrare brevemente in questa sede e che saranno poi oggetto di richiami nel corso dell'illustrazione degli emendamenti.

Innanzitutto, è da censurare la circostanza che ancora una volta, in sede di decretazione d'urgenza, si metta mano ai principi relativi alla libertà personale e a quanto disciplinato dall'articolo 13 della Costituzione, e ciò in barba a ogni più ragionevole indicazione proveniente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché dalla dottrina, in virtù del principio della riserva assoluta di legge in materia penale, con riferimento alla legge ordinaria e non già a quella emergenziale.

Il decreto in esame non ci piace, perché è figlio di un Governo che ormai è un «Governo *zombie*»: quello che ancora rantola, in attesa del colpo di grazia del paletto che gli sarà conficcato nel cuore, è un Governo senza alcun indirizzo politico e senza alcuna idea globale sulla gestione dell'emergenza delle carceri.

Abbiamo sempre detto di essere contrari alle misure clemenziali, come l'indulto e l'amnistia, e a favore di provvedimenti strutturali, che possano dare una risposta concreta alle esigenze di umanità e di giustizia che provengono dalla sofferenza delle persone ristrette nelle carceri, e che nel contempo possano garantire i principi basilari che consentono di stare insieme in una società e in una collettività, come quello della certezza della pena.

Nel decreto in esame, che si aggiunge agli altri interventi, da un lato tardivi e dall'altro con una mira sbagliata, vediamo dunque un'azione certamente non condivisibile e - lo ribadisco - assolutamente priva di un'idea e di una volontà politica.

Nel merito (è stato già detto ieri, ma è il caso di richiamarlo), la scorsa settimana la Corte costituzionale ha censurato - o meglio ha cassato - due articoli, che in questi giorni e in queste ore stanno lasciando gli interpreti nelle massime difficoltà: mi riferisco all'articolo 73 della cosiddetta normativa contro la tossicodipendenza, ovvero il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che sta lasciando in un vuoto interpretativo la situazione probabilmente di migliaia di detenuti, che verosimilmente in queste ore stanno iniziando a proporre istanze presso i giudici di esecuzione per vedere rideterminata la propria pena e per avere un'anticipazione del loro «fine pena».

Intervenire oggi, a livello legislativo, con una modifica dell'articolo 73, e soprattutto del comma 5, in un momento magmatico come questo, in cui le bocce non sono affatto ferme - ricordiamo che le motivazioni della Corte costituzionale non sono ancora state depositate - ci sembra veramente un azzardo, che metterà in difficoltà gli uffici giudiziari, gli operatori del diritto e - da ultimo, ma non sono meno importanti - i detenuti, condizionando i loro destini.

Non concordiamo neanche con un'altra misura prevista nel decreto?legge, e anzi la censuriamo: l'abrogazione del limite di due volte per l'ottenimento da parte dei tossicodipendenti dell'affidamento in prova. Abrogare questo limite, che ci sembra ragionevole, permetterà di fatto che il tossicodipendente, che dal nostro punto di vista dovrebbe essere seguito e aiutato, all'interno di percorsi riabilitativi che possono far interrompere la catena della tossicodipendenza, si trovi nella

situazione di poter delinquere *ad libitum*, potendo godere costantemente, fino al limite di pena di sei anni, del beneficio dell'affidamento in prova. Non ci sembra che questa sia una misura che vada nell'interesse neanche dei detenuti tossicodipendenti che vorranno trovare la forza di uscire dal circolo della dipendenza.

Avviandomi al termine dell'intervento, la criticità più importante riguarda l'articolo 4 sulla liberazione anticipata speciale. Nonostante quello che abbiamo sentito anche ora dal rappresentante di SEL, ribadiamo che i condannati per reati anche di associazione mafiosa e per tutti i reati previsti dall'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, come il terrorismo, l'eversione e altri delitti gravissimi, non è affatto detto che siano esclusi dal beneficio dell'ulteriore sconto di pena di trenta giorni per ogni semestre di detenzione; anzi, abbiamo motivi per ritenere che il primo comma dell'articolo 4, così come formulato, parlando genericamente di «condannati», non consentirà agli uffici di sorveglianza di non concedere la misura tutte le volte in cui il detenuto, nel momento dell'istanza, sta scontando la pena in relazione ai cosiddetti reati satellite. Chi è dentro per 416-*bis* solitamente sta scontando anche pene collegate alle attività mafiose o di appoggio mafioso, dalle rapine all'estorsione, al porto abusivo d'armi e quant'altro. È già successo dall'entrata in vigore del decreto-legge, quando non c'era questa toppa, che è però sbagliata perché non permetterà ai magistrati di sorveglianza di negare l'ulteriore beneficio a chi, pur essendo mafioso, è dentro, ma si trova a scontare residui di pena di reati satellite. Pertanto, se, come pare, questo decreto non può essere modificato, anche per questo motivo sosteniamo l'inopportunità di proseguirne l'iter. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, non vorrei correggerla, ma credo che il paletto - fra l'altro di frassino - sia destinato ai vampiri e non agli *zombie*!

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto superiore «Pio XII» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 10,49)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in questi mesi abbiamo affrontato il problema del sovraffollamento delle carceri con una serie di provvedimenti. Il Gruppo di Forza Italia ha contribuito su tutti i provvedimenti introducendo la depenalizzazione di alcuni reati e una serie di modifiche al provvedimento sulle misure cautelari, condivise dall'intero Senato. Da ultimo, abbiamo anche modificato le pene nel nostro sistema introducendo, a fianco alla detenzione in carcere, la detenzione domiciliare, che sono due modelli di espiatione della pena.

Presidente, ho chiesto di intervenire non perché penso di convincere. In questi giorni ho assistito a un'arroganza di maggioranza di fronte a provvedimenti che non hanno una loro correttezza, perché quel dialogo singolare tra persone civili o che si intendono di diritto è ascolto e condivisione di alcune osservazioni. Noi abbiamo formulato alcune osservazioni tecniche e ascolto risposte contraddittorie anche nelle motivazioni. La contraddittorietà della motivazione è uno dei difetti più gravi che può esistere nella giustizia, figuriamoci in un dibattito parlamentare.

Dov'è la prima contraddittorietà? Da una parte, si sostiene che la liberazione anticipata e, in questo caso, la liberazione anticipata speciale, debba tener conto del modo in cui il condannato si comporta durante l'espiatione della pena. È un principio corretto e sacrosanto ed è quello sul quale si fonda la liberazione anticipata. Dall'altra parte, però, ci si contraddice dicendo che per i reati di mafia questo

principio non si applica. Devo dare atto al Governo che aveva scelto la soluzione più corretta: era il giudice a valutare in quel caso, perché l'esclusione di alcune categorie comporta l'incostituzionalità della norma. Ma l'aspetto più grave è che, proprio perché si tratta di una questione di parità, non si può escludere dalla norma coloro che sono in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari. In questo modo, tutto quello che abbiamo fatto un mese fa viene abolito, viene contraddetto.

Tale posizione non tiene conto della funzione della pena e delle norme penali: la norma penale deve da un lato garantire la sicurezza della collettività, dall'altro dissuadere coloro che commettono reati dal commetterne altri e, da ultimo, deve indurre i detenuti tossicodipendenti a privilegiare provvedimenti e comportamenti finalizzati al trattamento terapeutico.

Chi ha un minimo di esperienza o di conoscenza del fenomeno delle tossicodipendenze sa che vi è una sola possibilità per aiutare un tossicodipendente: garantirgli una prospettiva nel trattamento terapeutico. Era questa la finalità dell'articolo 94 della legge sui tossicodipendenti. È stato già ricordato dal collega Buccarella che i condannati per reati gravissimi, come quello di terrorismo, o coloro che fossero stati condannati a quattro o a sei anni di reclusione, nel caso in cui seguissero un programma terapeutico avevano la possibilità di accedere all'affidamento in prova presso i servizi sociali, cosa che comporta l'esclusione della pena. Ed era stato stabilito che tale procedura potesse essere applicata non più di due volte, non perché si voleva legare ad un automatismo ma perché si voleva dare un'indicazione per un percorso di recupero effettivo del tossicodipendente.

Ora si elimina anche questo limite. Vi rendete conto? Noi possiamo stabilire che un tossicodipendente che segue un programma terapeutico si veda condonati dodici anni di reclusione, godendo quindi di tutti gli affidamenti in prova per un periodo di tre anni, ad eccezione dei reati puniti con una condanna a quattro o sei anni di reclusione. Ora eliminiamo anche questa previsione. Vi rendete conto che il sistema così costruito non ha più forza deterrente?

Nonostante fossimo all'opposizione noi abbiamo contribuito ad approvare tutte quelle norme utili a rendere il carcere una *extrema ratio*. Ma ora si passa dalla soluzione del carcere come *extrema ratio* a quella che consente di far uscire dal carcere anche chi non deve uscire e di garantire il non ricorso all'indulto; basta considerare la differenza di trattamento tra i detenuti e i detenuti agli arresti domiciliari. Non è questo il modo corretto di legiferare.

Devo dare atto al Governo di avere dato alcune indicazioni sulla liberazione anticipata. Anche in questo caso noi avevamo proposto di fissare non a settantacinque ma a sessanta giorni la riduzione di pena per ogni semestre di pena scontata, applicando però a tutti questa fattispecie della liberazione anticipata, in modo da garantire i principi costituzionali di eguaglianza che sono alla base del nostro sistema giuridico. Ma ci è stato risposto di no, e questo perché non ci si preoccupa delle conseguenze. Non voglio essere malizioso, ma siccome quello al nostro esame è un provvedimento retroattivo fino a tre anni e applicabile per i due anni a venire (anzi, fino alla fine del 2015), probabilmente qualcuno avrà anche avuto il segreto pensiero che tanto sarà inutile il ricorso alla Corte costituzionale perché non ci sarà tempo per decidere e quando arriverà la decisione della Corte ovviamente la norma avrà già esplicato i suoi effetti.

Non è questo il modo di comportarsi. La nostra disponibilità, pur stando all'opposizione, è stata evidente, tanto che abbiamo presentato molti emendamenti sui vari provvedimenti. Solo che negli altri provvedimenti li avete condivisi, mentre in questo no. Perché? Perché avete impedito che fosse fissata a giovedì scorso la discussione di questo provvedimento, il che avrebbe consentito di ritornare alla Camera? O forse avevate paura che alla Camera non passasse più?

Questo è un modo sbagliato di legiferare. Non possiamo lavorare sotto il ricatto morale del tipo: «O approvi questo, anche se è sbagliato, altrimenti non sono disponibile a dialogare». Una norma penale sbagliata porta a conseguenze gravi. Avete sentito quali sono state le conseguenze in proposito in occasione delle ultime inaugurazioni dell'anno giudiziario: vi è un aumento esponenziale dei furti e delle rapine in abitazione. Bene, con questo provvedimento diciamo che anche chi è responsabile di rapina aggravata a mano armata, chi è responsabile di estorsione, deve essere espulso, ma prima non deve essere condannato, così come invece abbiamo sostenuto nella passata legislatura, ma anche un

mezzo fa, approvando l'abolizione della norma che prevede il reato di clandestinità. In quella occasione avete detto: «Va bene, ma c'è il comma 13-*bis* dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione che consente di condannare il colpevole, una volta espulso e poi rientrato, per un altro reato». E ora? Ora eliminate quel comma 13-*bis* che poteva giustificare l'eliminazione del reato di clandestinità.

Vi è una contraddittorietà di comportamenti che è difficile leggere anche per noi che siamo qua. Inoltre si dovrà dare una difficile interpretazione di norme confuse: figuriamoci quale deterrenza potranno avere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dal senatore Buccarella).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, il decreto-legge che ci occupa oggi si inserisce nel quadro dei provvedimenti che possiamo definire necessari a seguito dell'urgenza di adottare misure per ridurre, con effetti immediati, il sovraffollamento carcerario, fenomeno ormai endemico che, unitamente al degrado delle strutture carcerarie, ha generato condizioni di vita connotate dalla compromissione dei diritti fondamentali dei detenuti.

Presidente, considerata la ristrettezza dei tempi, le chiederò poi l'autorizzazione a consegnare l'intervento scritto. Ora mi limiterò ad alcune valutazioni sulle considerazioni fatte dai colleghi nel corso della discussione generale riguardo alla presunta incostituzionalità delle norme che andiamo ad approvare.

In particolare, si è detto che, a causa dell'intervento della Corte costituzionale sulla legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale, il provvedimento che oggi ci occupa presenterebbe profili di incostituzionalità perché interviene proprio su quella legge, che non esiste più, mentre rivive il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, con successive modifiche.

La previsione di modifica del comma 5 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, prevedendo la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, avrebbe evitato le situazioni aberranti che si sono verificate con la comparazione delle circostanze da parte del giudice, cioè pene pesantissime per fatti di modesta entità. Ora però, venuta meno la legge Fini-Giovanardi, se questa modifica dovesse applicarsi sulla normativa preesistente, che torna in vigore a seguito della sentenza della Corte, si punirebbero con una pena edittale più ampia i medesimi fatti. Queste sono le due contestazioni che sono state mosse. Sul punto credo che il senatore Lumia ieri abbia già sgombrato il campo, in maniera estremamente esaustiva e chiara, dagli equivoci su questi temi, tuttavia è opportuno contribuire ad eliminare ulteriori dubbi e ambiguità.

Non esiste alcuna ambiguità della norma che ci accingiamo ad approvare. Per i procedimenti in corso sarà eventualmente il giudice ad applicare il principio del *favor rei* con la pena più mite prevista, mentre per quel che riguarda i procedimenti che si instaureranno una volta approvata questa norma sarà sufficiente un piccolo intervento normativo che metta rimedio all'incongruenza che si determina con la pronuncia della Corte costituzionale.

Intanto, però, si proceda speditamente alla conversione di questo decreto-legge, che presenta sicuramente enormi profili innovativi di estrema rilevanza (e nel testo che consegnerò è contenuto il giudizio complessivo sull'intero decreto); profili che sono sicuramente inquadrabili nel percorso virtuoso che, finalmente, è stato avviato in questa legislatura per porre rimedio al problema del sovraffollamento delle carceri.

Quanto all'esclusione, di cui si è parlato, dei reati di mafia dalla concessione della liberazione anticipata speciale, anche sotto questo aspetto non si può parlare certamente di incostituzionalità. Per eliminare ogni dubbio al riguardo ci aiuta senz'altro la giurisprudenza della Corte costituzionale e anche della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno escluso che possano esservi profili di incostituzionalità o di illegittimità di qualsiasi genere, sia in considerazione della capacità e dello spessore criminale di chi si è macchiato di articoli di quel genere sia, soprattutto, in ragione della temporaneità della misura perché, come sappiamo, la misura della concessione della liberazione anticipata è riferita soltanto a un periodo ben determinato. Proprio per questi motivi, si è sempre

esclusa l'incostituzionalità della norma.

Signor Presidente, chiedo infine l'autorizzazione a consegnare il mio intervento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, il dibattito ha sicuramente messo in risalto spunti interessanti, per miglioramenti che non sono da escludere in futuri provvedimenti. I tempi strettissimi in cui ci troviamo per l'approvazione di questo decreto e l'urgenza di confermare misure di grande importanza per gli obiettivi che il decreto stesso vuole raggiungere non ci consentono però, in questa fase, di accettare le sollecitazioni e i suggerimenti dei colleghi.

Voglio però ribadire alcune questioni che a me pare siano importanti e che sono emerse come dubbi all'interno del dibattito.

Il trattamento riservato ai detenuti è un trattamento che tiene conto del tipo di reato, ma che sicuramente non si può considerare incostituzionale. Nella nostra normativa vigente ci sono diversità di trattamento, che escludono e includono determinate fattispecie di reato. L'obiettivo primario è quello di ridurre la popolazione carceraria. Quindi, provvedimenti di clemenza riferiti al trattamento ai domiciliari (che in questo provvedimento è stato inserito in maniera strutturale) certamente non hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente la popolazione carceraria. Coloro che sono ai domiciliari hanno già avuto il beneficio di poter scontare la pena in una condizione agevolata e che consente di mantenere tutta una serie di prerogative, quale quella di vivere in casa propria.

La normativa premiale speciale ha l'obiettivo primario di ridurre la popolazione carceraria e, nello stesso tempo, di lasciare al giudice la valutazione se applicare o meno le condizioni premiali che sono previste, e che sono state ulteriormente ampliate a 75 giorni ogni sei mesi. Devo dire, però, per rassicurare anche l'opinione pubblica, che tali condizioni premiali sono limitate nella durata ai due anni da questo provvedimento. La normativa premiale dei 75 giorni non va a regime all'infinito e, nello stesso tempo, è sempre subordinata alla valutazione del giudice ed esclude reati di particolare gravità come quelli di carattere mafioso.

Quindi, questo provvedimento ha l'obiettivo primario di ridurre la popolazione carceraria, ma non con un provvedimento emergenziale bensì con misure di carattere strutturale, che dovrebbero consentire al nostro sistema carcerario di affrontare le future scadenze di verifica della Corte europea e, nello stesso tempo, affrontare con maggiore agibilità la ristrutturazione del nostro sistema detentivo che certamente, in più parti del nostro Paese, è inaccettabile dal punto di vista degli *standard* ma anche delle condizioni generali degli esseri umani che vi sono trattenuti. *(Applausi del senatore Lumia)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

STEFANI, relatrice di minoranza. Signor Presidente, la replica da parte nostra non può che essere per certi versi breve. Dagli interventi che sono stati svolti in discussione generale sono emerse sicuramente delle problematiche e delle considerazioni che a nostro avviso dovremmo valutare con grande serietà. Purtroppo non posso che condividere quanto ha riferito il collega Cappelletti, dicendo che questo è un provvedimento da prendere o lasciare, *c'est à prendre ou à laisser*.

Ci troviamo al limite dei sessanta giorni per convertire questo decreto-legge, che è stato trattenuto dalla Camera per oltre cinquanta giorni. Ora si trova di fronte a quest'Aula, che per l'ennesima volta, tra l'altro, è stata esautorata dei suoi poteri, mentre invece avrebbe potuto esprimere una seria opinione. Come abbiamo ascoltato negli interventi svolti sia in Commissione che in Aula, c'erano delle modifiche necessarie, opportune e, noi diciamo, proprio indispensabili da apportare.

La sentenza Torreggiani purtroppo appare ormai come una spada di Damocle sulla nostra testa, che arriva e pone un termine ultimo entro il quale adottare dei provvedimenti. Come ha detto la senatrice Bignami, c'è un'Europa matrigna, e non possiamo che condividere questa espressione. Ci troviamo di fronte ad un'imposizione da parte dell'Europa, la quale comporterà l'applicazione di serie sanzioni e

che a questo punto mette il Parlamento nella condizione di adottare continuamente dei provvedimenti che noi troviamo assolutamente dannosi.

La senatrice Alberti Casellati diceva che forse è meglio una legge in meno che un proliferare di leggi perniciose. Siamo qui infatti per la quarta volta in quest'Aula a parlare di provvedimenti soprannominati «svuota carceri». Sono dei provvedimenti frammentari, come diceva il senatore Susta, e che non prevedono un intervento organico e una valutazione organica e complessiva di questa problematica. Il problema del sovraffollamento delle carceri probabilmente non sarà risolto con questi interventi. È un grosso problema, che doveva essere analizzato e valutato a monte, con degli interventi ben più pregnanti.

Il senatore De Cristofaro dice che effettivamente questo è un provvedimento per certi versi inutile (anche per noi è inutile) e vergognoso (anche per noi è vergognoso). Non nel senso che forse si libera troppo poco, ma nel senso che inserisce una modalità di valutazione e di considerazione di una problematica per noi veramente ed assolutamente perniciosa. Quando abbiamo cominciato i lavori in Commissione giustizia in questa legislatura si parlava di indagini sul sistema carcerario. Si era capito subito che uno dei problemi più importanti che dovevano essere affrontati era il problema del sovraffollamento delle carceri. Queste indagini conoscitive sono state abbozzate, ma non sono sicuramente arrivate ad un termine che noi possiamo considerare soddisfacente. Tutti questi interventi frammentari e per certi versi disorganici non si comprende nemmeno come potranno intervenire, in che misura e in che numero, sul problema del sovraffollamento delle carceri.

Si è parlato di amnistia e di indulto, e probabilmente tutti noi ci sentiamo in difficoltà, anche la maggioranza, a poter valutare provvedimenti così drammatici. Noi della Lega Nord sicuramente ci opporremo in ogni maniera.

I provvedimenti che stiamo esaminando e che continuamente vanno ad incidere sulla procedura penale, sul diritto penale e sulle pene sono estremamente disorganici. Sono provvedimenti che creano una forma - passatemi l'espressione - di destabilizzazione del sistema. L'operatore del diritto infatti assiste ad un proliferare continuo di norme, una dietro l'altra, senza riuscire più a capire cosa esse comporteranno e quale sarà la pena da applicarsi per un determinato reato. Questo per quanto riguarda l'operatore del diritto, mentre per l'operatore del crimine tutto ciò sarà una manna dal cielo.

Peraltro, secondo le considerazioni svolte dal senatore De Cristofaro di SEL, il quale ha detto che probabilmente le scarcerazioni sono poche, stiamo creando un sistema assolutamente inefficiente o comunque adottando soluzioni che nemmeno portano al raggiungimento del risultato perseguito.

Con la preparazione di molti colleghi, anche della Commissione giustizia, sicuramente avremmo potuto intervenire seriamente su questo provvedimento. Le perplessità sono tante, e si poteva veramente fare qualcosa, però i limiti di tempo imposti fanno sì che l'applicazione della riforma volta alla soppressione del Senato sembri già cominciata! (*Applausi dei senatori Carraro e Malan*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in primo luogo ritengo doveroso ringraziare il relatore Buemi e tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto ed il contributo dato, sia pur nei tempi ristretti che l'iter del provvedimento ha comportato.

Ritengo utile sottolineare che nessuno, durante tutta la discussione, ha contestato un dato di fatto che è quello dell'emergenza carceraria: una gravissima emergenza che il Governo ha trovato e con la quale si è confrontato in questi mesi, con risultati molto positivi. Avremmo quindi gradito, anche da parte di chi contesta il contenuto del provvedimento in esame, un riconoscimento in ordine agli sforzi compiuti e ai risultati ottenuti.

Il presidente Palma chiede di conoscere i dati, e i dati certamente ci sono, e consentono di dire che in pochi mesi la forbice esistente tra posti regolamentari per detenuti e detenuti effettivi si è notevolmente ridotta, visto che, partendo dai 70.000 detenuti con 41.000 posti regolamentari, siamo giunti, al 31 gennaio, a 61.500 detenuti con circa 48.000 posti regolamentari.

I risultati sono evidenti e sono molto significativi. Sono risultati figli di una duplice leva, quella

collegata al piano carceri, che finalmente sta dando risultati significativi grazie anche alla collaborazione tra commissario e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e quella dei provvedimenti messi in atto, anche attraverso la proficua collaborazione che vi è stata tra Governo e Parlamento. Mi riferisco in primo luogo al decreto-legge n. 78 del 2013 e ora a questo ulteriore decreto-legge, adottato nel dicembre scorso.

Noi abbiamo tentato, con risultati significativi ma che non rimuovono del tutto il problema, di dare risposta al richiamo contenuto nella sentenza Torreggiani dell'8 gennaio dello scorso anno, tentando quindi di raggiungere l'obiettivo entro il termine ultimo della fine del maggio prossimo. Questo è certamente un vincolo derivante dall'appartenenza al Consiglio d'Europa, ma altrettanto significativa per noi è l'esigenza di dare risposta al richiamo, più volte in questa sede citato, contenuto nell'articolo 27 della Costituzione che impone una pena finalizzata davvero al recupero, il che presuppone una riduzione di numeri e l'attivazione all'interno delle strutture carcerarie di una serie di attività che sono possibili solo ove vi siano condizioni di vivibilità e di civiltà.

Al tempo stesso, signor Presidente, abbiamo ritenuto di adottare questi provvedimenti per dare solerte e sollecita risposta al messaggio del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 2013, il primo messaggio alle Camere del Presidente Napolitano, il primo accorato messaggio, rispetto al quale tutte le misure contenute nel decreto-legge oggi all'esame del Senato sono certamente strumentali al raggiungimento dell'obiettivo: probabilmente non esaustive, ma certamente molto significative.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,20)

(Segue BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia). Nel decreto, infatti, ci occupiamo di ridurre l'emergenza carceraria diminuendo la pressione e il numero dei detenuti attraverso misure di buonsenso, come quella riguardante l'espulsione degli immigrati. Anche qui, da parte di chi più volte ha richiesto politiche più efficaci su questo fronte, ci saremmo aspettati un diverso atteggiamento. Abbiamo introdotto un istituto speciale di liberazione anticipata limitato nel tempo (e su questo tornerò); abbiamo modificato in maniera significativa la disciplina in materia di commercio e utilizzo degli stupefacenti; cosa ancor più importante, abbiamo stabilizzato numerose misure tese a facilitare l'utilizzo di forme di detenzione alternativa (la detenzione domiciliare e gli arresti domiciliari), garantendo al tempo stesso la sicurezza dei cittadini, perché finalmente, dopo tanti anni di attesa, il braccialetto elettronico sarà utilizzato in maniera molto significativa.

In questo senso abbiamo avuto un espresso riconoscimento della bontà della misura da parte del Capo della Polizia, il quale ci ha rassicurato in ordine all'efficacia dello strumento, alla sua utilizzabilità per 2.000 soggetti agli arresti domiciliari. Abbiamo quindi certamente adottato misure concrete che contemperano l'esigenza di allentare la tensione all'interno delle carceri con quella di assicurare e assicurare la sicurezza dei cittadini.

Abbiamo altresì introdotto misure volte a garantire il detenuto, a dargli modo di farsi sentire attraverso il reclamo ad alcune autorità amministrative e all'autorità giudiziaria. Abbiamo finalmente istituito il Garante nazionale dei detenuti, che avrà la funzione, il compito e la possibilità di verificare, controllare, intervenire, là dove vi fossero condizioni di detenzione non appropriate.

L'iter parlamentare ha consentito di affrontare alcuni nodi contenuti nel decreto-legge stesso. In particolare, con riferimento alla liberazione anticipata speciale, il Governo, già consapevole della obiettiva diversità che vi è in relazione ad alcuni gravi reati e quindi a soggetti detenuti per reati di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, aveva previsto una verifica ancor più approfondita da parte del magistrato, che avrebbe potuto concedere l'accesso al beneficio soltanto in presenza di comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità e di un concreto recupero sociale.

Il Parlamento, in sede di prima lettura da parte delle Camere, ha ritenuto che, anche così formulata, la norma poteva suscitare problemi e dubbi in ordine alla sicurezza dei cittadini e ha operato una modifica escludendo l'applicazione della liberazione anticipata speciale con riferimento ai detenuti per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Tale modifica, a differenza di quanto sostenuto dal senatore Caliendo, a nostro avviso non pone nessun

problema di carattere costituzionale, trattandosi di misura speciale e temporanea, e avendo in ogni caso mantenuto in capo a questi detenuti la possibilità di fruire della liberazione anticipata ordinaria di 45 giorni. Ripeto, si tratta di una misura straordinaria e limitata nel tempo, che considera un'obiettivo diversità collegata alla gravità dei reati per i quali i soggetti sono detenuti. Quindi anche in questo senso ci sentiamo di assicurare.

Altra questione che abbiamo affrontato è stata la possibilità di applicare misure cautelari ai minori accusati di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche a tale riguardo vi era il rischio che, a seguito della modifica introdotta con il decreto, non fossero più applicabili misure cautelari, che nella fattispecie sono misure di affidamento alle comunità. In questo caso, abbiamo introdotto una modifica per mantenere in vita la possibilità dell'applicazione della misura cautelare non in carcere anche con riferimento ai minori, prevenendo così il rischio di un utilizzo strumentale da parte delle organizzazioni criminali dei minori stessi. Anche questa modifica va nel senso di un miglioramento del testo, e il Governo l'ha condivisa e sostenuta.

Signor Presidente, la Commissione giustizia e il presidente Palma per essa ci hanno richiesto una serie di informazioni e dati. In particolare, nella seduta del 6 febbraio scorso, nel momento in cui si affrontava il tema dell'amnistia e dell'indulto, quindi nell'ambito di un altro provvedimento rispetto al decreto-legge oggi in esame, la Commissione ha richiesto una serie di informazioni e dati in ordine al numero dei detenuti e al suo andamento, e alle ragioni collegate alla eventuali scarcerazioni: informazioni tese a verificare l'efficacia dei due provvedimenti sin qui adottati attraverso decreto.

Questa richiesta è stata da noi avanzata e reiterata agli uffici. Siamo quindi certi di poter fornire dati che sono molto complessi. Non credo infatti che interessi al presidente Palma conoscere semplicemente il numero dei detenuti; penso invece che occorra disporre di notizie più approfondite.

Rimane il fatto che nella relazione di accompagnamento al decreto-legge e nella relazione tecnica una serie di previsioni collegate all'efficacia del provvedimento e ai suoi effetti dal punto di vista dei numeri sono contenute. Si tratta di numeri significativi, come peraltro sono significativi i risultati fin qui ottenuti, perché in seguito al decreto-legge n. 78 del 2013 si sono dimezzati gli accessi in carcere: stiamo parlando di almeno 3.000-3.500 persone che non sono entrate in carcere in seguito all'applicazione delle norme di nuova previsione; come peraltro all'incirca 2.000 sono i soggetti ai quali è stata applicata la disciplina in ordine alla liberazione anticipata speciale. Ciò non significa, però, che siano soggetti che sono usciti, ossia che non sono più in carcere. È stata applicata la misura, ma questo non significa che siano stati scarcerati.

Siccome giustamente la Commissione ha richiesto dati più analitici, ci riserviamo di fornirli, con la massima collaborazione, e se non lo faremo noi lo farà il prossimo Governo. In ogni caso, saranno fornite tutte le informazioni di cui giustamente la Commissione ha bisogno nel momento in cui sta esaminando amnistia e indulto, provvedimenti che sono all'esame del Parlamento.

Un'ultima considerazione. Si è detto, probabilmente criticandolo sia da destra che da sinistra, che questo provvedimento non risolve del tutto i problemi. Credo che questa consapevolezza vi sia anche da parte del Governo; tuttavia, penso che si tratti di misure concrete che stanno già dando risultati importanti e che occorra proseguire su questa strada. Ovviamente queste misure, che sono efficaci, devono essere accompagnate da una complessiva riforma. In questo senso, è ovvio che le riforme all'esame del Parlamento in materia di custodia cautelare, di messa alla prova, di depenalizzazione e così via, se portate finalmente a compimento, potranno costituire la cornice necessaria per affrontare in maniera davvero esaustiva il problema dell'emergenza carceraria e il problema dell'efficacia e dell'efficienza della nostra giustizia penale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni dell'Istituto comprensivo Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 11,29)

PRESIDENTE. Il presidente Palma ha chiesto di intervenire sui dati forniti dal Governo, che penso avesse richiesto ieri.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, comincio subito con il correggere un'affermazione del Sottosegretario. Se è vero, per un verso, che questi dati furono chiesti nell'ambito dell'istruttoria in Commissione concernente l'amnistia, è altresì vero che la richiesta di questi dati venne reiterata proprio con riferimento al decreto?legge in discussione. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del Sottosegretario: mi compiacio per la capacità oratoria, ma mi dispiaccio per l'assenza di contenuti.

Al di là del numero dei 70.000 detenuti, che - se non ricordo male, anche con riferimento all'audizione del presidente Tamburino - non è mai comparso (quindi probabilmente si tratta di un arrotondamento per eccesso rispetto al numero dei 69.000 e oltre che ci era noto), e al di là dell'aumento dei posti per i detenuti, da 41.000 a 48.000, il problema che ponevo ieri era diverso.

Ringrazio il Sottosegretario per aver riconosciuto che la richiesta è stata avanzata la prima volta il 6 febbraio, quindi circa dodici giorni fa.

Signor Presidente, signori senatori, stiamo intervenendo, per un verso, sul sistema dell'esecuzione penale e, per altro verso, sul sistema della custodia cautelare. Sul punto, vi è stato un decreto-legge del Governo. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Palma sta intervenendo sull'ordine dei lavori. Prego un po' di attenzione.

PALMA (FI-PdL XVII). Con riferimento a questo, noi volevamo semplicemente sapere quanti detenuti erano usciti in questi mesi in ragione di quel decreto?legge presentato da parte del Governo, sì da verificare, a distanza di qualche mese, gli effetti che quel provvedimento aveva avuto sul sovraffollamento carcerario.

Nel ragionare sui sistemi, infatti, è inevitabile fare una ponderazione costi?benefici: allarghiamo determinati benefici previsti già dall'ordinamento penitenziario per consentire un'incidenza sul sovraffollamento carcerario, ma vorremmo capire se questo allargamento dei benefici è sostenuto da una reale incidenza sul sovraffollamento. In ordine a questo il Governo non ci ha fornito alcun dato, affermando che sono dati complessi e difficili. Sono stato per un certo periodo Ministro della giustizia e posso dire che all'epoca non sarei stato in grado di fornire il dato in un giorno o due, ma sicuramente avrei potuto farlo nello spazio di tre o quattro giorni.

Come secondo punto, signor Presidente, vorremmo capire, rispetto al sovraffollamento carcerario, quanto abbia inciso un provvedimento che è stato varato prima dalla Commissione giustizia del Senato e poi confermato alla Camera dei deputati: mi riferisco all'elevazione a cinque anni del tetto della pena ai fini della custodia cautelare in carcere, che è cosa diversa rispetto al decreto svuota carceri originariamente presentato dal Governo. Vorremmo capire, ad esempio, se questo mancato ingresso nelle carceri, rispetto alle medie precedenti, dipenda dalle misure adottate originariamente dal Governo nel decreto o anche in parte da questa restrizione nell'emissione delle misure cautelari. Ma arriviamo al decreto di oggi.

PRESIDENTE. La richiamo a intervenire sull'ordine dei lavori, senatore Palma, e non sui contenuti del provvedimento.

PALMA (FI-PdL XVII). Non sto parlando del merito, Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE. Questo può avvenire in dichiarazione di voto o in discussione.

PALMA (FI-PdL XVII). Mi scusi, Presidente, ma dire che in un provvedimento c'è la custodia cautelare e chiedere quante persone non sono entrate in carcere in ragione della modifica intervenuta...

PRESIDENTE. Questo lo ha già fatto.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Le sto dicendo che non sto entrando nel merito della discussione. Mi consenta di andare avanti.

PRESIDENTE. Vada avanti, ma si attenga all'ordine dei lavori.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Sto sull'ordine dei lavori.

Infine, venendo al decreto che ci accingiamo a convertire, entrato in vigore da circa un mese e mezzo, mi auguro che al Ministero, quando lo hanno immaginato, abbiano fatto una previsione sull'incidenza di questo sul sovraffollamento carcerario, sulla base dei dati a disposizione del DAP.

Vorremmo capire quante persone sono già uscite in ragione di questo decreto e quante il Ministero prevede che possano uscire (è tutto qua il discorso), al fine di consentire ai senatori di poter esprimere, in maniera consapevole, il proprio voto. Siamo di fronte ai seguenti dati: il senatore Lumia nel suo intervento ha parlato di 62.000 detenuti, mentre il Sottosegretario di 61.500 persone attualmente detenute in carcere, con un numero di posti pari a 48.000. A maggio abbiamo la mannaia europea. La domanda che pongo è: questo decreto è in grado di sfoltire per 13.500 unità il mondo della sofferenza carceraria, oppure no? E se, per ipotesi, fosse in grado di sfoltirlo - come si dice - per 1.000 o 2.000 unità, davvero il gioco varrebbe la candela?

Ho finito, la ringrazio per l'attenzione. Un po' di rispetto però ci vorrebbe. (*Commenti dal Gruppo PD*). Il Presidente dovrebbe ascoltare gli interventi, caro senatore Russo.

[STEFANI](#), *relatrice di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa interviene?

STEFANI, *relatrice di minoranza*. Intervengo proprio sulla considerazione che ha sollevato il presidente Palma.

PRESIDENTE. Si attenga all'ordine dei lavori. Non sono più possibili altri interventi.

STEFANI, *relatrice di minoranza*. Come ho detto nella replica, le indagini sul sistema carcerario non sono state concluse. Questi dati sono veramente fondamentali per poter esaminare l'incidenza dei provvedimenti. È stato emanato un decreto-legge, e quindi con immediata efficacia, che prevede la liberazione; non si sa esattamente quanti detenuti siano stati liberati e non si sa - come evidenziato dal senatore Palma - quale sia stata l'incidenza. Ad esempio, si parlava di mancati ingressi.

Quindi, ogni volta che discutiamo un provvedimento in quest'Aula, non sappiamo quale sarà il suo effetto sull'intero sistema. Ciò però è fondamentale, perché - come è stato poc'anzi evidenziato - questi provvedimenti non devono essere frammentari, ma devono essere organici; si deve valutare unitariamente, con un programma studiato, come affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri.

Questi dati sono veramente molto importanti. Ovviamente non sono facili da reperire, ma occorre capire quale misura è migliore per voi (per noi sarà sempre la soluzione peggiore) o quanto meno occorre verificare se è meglio intervenire sull'applicazione della custodia cautelare, sulla liberazione anticipata o sulla depenalizzazione. Si tratta di temi che affrontiamo in continuazione in modo disorganico, senza comprendere pienamente l'effetto delle singole misure.

A questo punto, ormai si vede quale potrà essere purtroppo la conclusione del provvedimento in esame. Penso, però, che non si possa prescindere dalla valutazione dell'esame di questi dati. Si auspica che vi possa essere un altro tipo di approccio e che a breve possa essere considerata in modo sistematico, oserei dire quasi matematico, l'incidenza di tali provvedimenti.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, come Gruppo M5S facciamo nostre le osservazioni e l'invito alla riflessione già rivolto dai senatori che mi hanno preceduto.

È veramente un criterio di ragionevolezza quello di fermarsi un attimo per cercare di capire se, proseguendo con questo provvedimento, faremo ulteriori danni in una situazione magmatica che non è

nota, in relazione ai dati relativi alla liberazione dei detenuti in virtù dei precedenti provvedimenti di legge.

Quindi, ripeto facciamo nostra la posizione politica espressa, per ogni valutazione prudente che l'Assemblea potrà fare.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha stabilito che, in relazione al calendario delle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo Governo, i lavori dell'Assemblea vengano sospesi nella giornata di oggi.

L'Assemblea tornerà a riunirsi domani mattina, alle ore 10,30, con una seduta unica che non prevede orario di chiusura, per il seguito della discussione del decreto-legge sulla riduzione della popolazione carceraria e per l'esame del decreto-legge sul piano «Destinazione Italia» (quest'ultimo anche ove non concluso dalle Commissioni competenti). Le dichiarazioni di voto sui due decreti-legge in scadenza avranno luogo, rispettivamente, intorno alle ore 14 e intorno alle ore 19.

La Presidenza armonizzerà i tempi della discussione al fine di consentire il rispetto dei termini suddetti, eventualmente procedendo alla votazione degli emendamenti senza ulteriori interventi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 20 febbraio inizierà la discussione del decreto-legge in materia di enti locali, anche ove non concluso dalla Commissione.

Sui disagi subiti dai lavoratori frontalieri a seguito di recenti disposizioni in materia fiscale

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei segnalare l'assurda e iniqua situazione in cui si trovano i frontalieri, cittadini italiani residenti in prossimità del confine che lavorano nel Paese straniero confinante.

Con la legge n. 97 del 2013, è prevista dal 1° febbraio una tassazione del 20 per cento sui flussi di pagamento dall'estero all'Italia, presupponendo che si tratti di investimenti di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. È lasciato agli utenti dichiarare con autocertificazione la parte del flusso finanziario che non è fiscalmente imponibile con questa imposta.

I frontalieri si trovano in una situazione di esenzione dall'applicazione della trattenuta del 20 per cento, ma per far valere tale esenzione devono presentare un'autocertificazione. Il problema è che, nel frattempo, mentre l'autocertificazione non è ancora disponibile presso le banche, hanno già visto decurtato del 20 per cento l'importo dei bonifici degli stipendi che stanno man mano ricevendo dalle aziende presso cui lavorano. In pratica, dovranno chiedere successivamente la restituzione di quanto indebitamente trattenuto, aspettando una restituzione da parte dello Stato, che - sappiamo bene quali sono i tempi - arriverà chissà quando. Nel frattempo si sono comunque trovati lo stipendio indebitamente decurtato del 20 per cento.

Questa è la situazione che spero il Governo - il cui rappresentante è in questo momento assente - possa prendere in considerazione, per dare disposizioni immediate affinché le banche non applichino la trattenuta in queste situazioni, che sono già previste come oggetto di esenzione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sulla situazione in Corea del Nord

[ORELLANA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, colleghi, vorrei rappresentarvi e ricordare quello che forse ad alcuni è sfuggito leggendo le notizie di oggi, ovvero la gravissima situazione che si è palesata, ma che non ci dovrebbe sorprendere, in Corea del Nord. È stato infatti pubblicato il rapporto delle Nazioni Unite, che racconta di una situazione che ha molte similitudini con gli orrori della Seconda guerra mondiale. Il popolo coreano è affamato e ci sono campi di prigionia segreti, in cui avvengono torture. Secondo i dati stimati, si parla di centinaia di migliaia di morti: ecco perché parlo di una similitudine con i campi di sterminio della Seconda guerra mondiale.

Credo che l'Italia debba fare il possibile per intervenire in questa situazione, ovviamente a livello di Nazioni Unite. Come sappiamo, Michael Kirby, il rappresentante delle Nazioni Unite, ha prospettato la possibilità di attivare il Tribunale penale internazionale dell'Aia, ma purtroppo si è già capita l'ostilità da parte della Cina, che, come membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, potrebbe porre il veto. Alcuni dei colleghi che hanno visitato la Corea del Nord, anche recentemente (penso ai senatori Razzi e Romani), hanno anche i giusti contatti presso le autorità coreane, e quindi potranno attivarsi anche per chiedere conto sia all'ambasciatore della Corea del Nord in Italia, sia alle loro eventuali conoscenze fatte in questi viaggi. A questo punto non possiamo girarci dall'altra parte. Cito testualmente le parole di Kirby: «Adesso il mondo sa, non c'è più nessuna scusa, bisogna agire».

Mi chiedo quali azioni possano compiere questo Parlamento e il Governo che si sta per insediare per contrastare quanto si ripete periodicamente: abbiamo visto un rapporto simile lo scorso anno, *idem* due anni fa. Che si agisca dunque nella maniera più possibile convinta e per quanto possibile efficace di fronte a questo abominio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 19 febbraio 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 11,46*).

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Cucca nella discussione generale del disegno di legge n. 1288

Il provvedimento che ci occupa oggi, si inserisce nel quadro dei provvedimenti in corso di approvazione o già approvati in via definitiva, che possiamo definire necessari. Del resto, nella relazione introduttiva al decreto-legge n. 146 si legge della straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, fenomeno ormai endemico che, unitamente al degrado delle strutture carcerarie esistenti e conseguentemente delle condizioni di vita dei reclusi, ha generato condizioni di vita connotate dalla compromissione dei diritti fondamentali dei detenuti.

Infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo con la sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013, ha constatato che, alla luce dell'articolo 3 della Convenzione EDU (Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti), il sovraffollamento carcerario in

Italia ha carattere strutturale e sistemico e ha stabilito che lo Stato italiano dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, quindi entro il prossimo mese di maggio, offrire una riparazione del danno adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario. D'altro canto, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 279 del 2013 ha invitato il legislatore a porre rimedio in tempi brevi al sovraffollamento penitenziario, paventando in difetto anche rimedi più drastici.

La questione carceraria è stata di recente affrontata anche nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, come del resto a più riprese avevano già fatto i Pontefici, da Giovanni Paolo II a Papa Francesco, che hanno invocato un provvedimento di clemenza.

Nel corso dell'attuale legislatura, il Governo è già intervenuto sul tema del sovraffollamento carcerario, da ultimo con il decreto-legge 78/2013.

La Camera dei deputati ha affrontato inoltre ulteriori questioni connesse al tema delle carceri, avviando l'esame in Assemblea di una proposta di legge sulle misure cautelari personali e approvando una proposta di legge su pene detentive non carcerarie e messa alla prova, che è poi stata modificata dal Senato.

A questo riguardo, ho avuto modo di esprimere qualche perplessità circa il susseguirsi di provvedimenti normativi diretti ad affrontare il tema del sovraffollamento delle carceri, reputando che forse sarebbe stato più utile, corretto e semplice affrontare il tema unitariamente con un unico provvedimento organico, che comprendesse tutti i temi trattati nei vari provvedimenti esaminati e magari anche con una riforma organica dell'intero sistema giustizia, da tutti ormai auspicato da tempo e, credo, ormai irrinunciabile. In tal modo è verosimile che si avrebbe avuto la possibilità di cogliere l'obiettivo in tempi più brevi e in maniera più ordinata, ma auspico che questo tema entri prepotentemente nel programma del Governo che ci si accinge a varare, per assicurare a tutti i cittadini uguale trattamento e pari opportunità di accesso alla domanda di giustizia che, soprattutto negli ultimi tempi, sta diventando sempre più riservata alle classi più agiate.

D'altro canto, l'urgenza di provvedere di cui ho parlato rende indispensabile procedere all'approvazione di questo provvedimento, che è comunque innovativo e mette mano a problematiche per le quali nel passato si è rimasti immobili per svariati anni.

Il provvedimento in esame introduce più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza, presso la quale è previsto anche un giudizio per assicurare l'ottemperanza dell'amministrazione penitenziaria alle prescrizioni del giudice.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata eliminata la previsione secondo cui la mancata ottemperanza determinava, su richiesta di parte al magistrato di sorveglianza, il pagamento di una somma di denaro a carico dell'amministrazione entro il limite di 100 euro per ogni giorno di ritardo. La statuizione costituiva titolo esecutivo. Da tali provvedimenti deriva un aggravio notevole degli incombenzi a carico degli uffici di sorveglianza, che devono farsi carico anche della liberazione anticipata speciale di cui dirò in seguito. È auspicabile che per dare applicazione compiuta all'attuazione delle nuove norme, il Ministero competente provveda a irrobustire l'organico sia giudiziario che amministrativo.

È stata anche prevista l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il Garante deve assicurare indipendenza oltre che competenza nelle materie trattate ed è chiamato a vigilare sulle condizioni negli istituti penitenziari, con il potere di effettuare visite, di rivolgere richieste all'amministrazione e di indirizzare raccomandazioni. Dovrà presentare una relazione annuale alle Camere. Al riguardo, reputo che sarebbe utile assegnare al Garante nazionale, che è previsto come organo collegiale, oltre che il compito di promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, anche quello di coordinare la loro attività, in modo da assicurare omogeneità di azioni e comportamenti e da avere continuamente un quadro completo ed esaustivo della situazione carceraria locale e nazionale.

Peraltro, pur apprezzando l'istituzione della nuova figura, credo che essa costituisca solo un primo passo, auspicando che con un provvedimento successivo si affini tutto il relativo tema, individuando

meglio competenze, requisiti e limiti di operatività.

Infine è prevista una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza ed è differito il termine per l'adozione dei regolamenti sugli specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti.

In ordine all'altro obiettivo, quello della riduzione del sovraffollamento carcerario il decreto-legge prevede varie misure:

- la prescrizione da parte del giudice del cosiddetto braccialetto elettronico, come regola generale cui può derogare qualora non ne ravveda la necessità, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari; è inoltre previsto il ricorso allo stesso strumento nell'applicazione della detenzione domiciliare;

- la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cd. attenuante di lieve entità); si produce così l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (es. il piccolo spaccio) e la loro sottrazione alla comparazione delle circostanze da parte del giudice. La comparazione - nel caso di equivalenza con le aggravanti, tra cui ricorrente, in tale tipo di reato, è la recidiva - porta a risultati sanzionatori considerati eccessivi. Nel corso dell'esame alla Camera è stato novellato l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo, per il piccolo spaccio, l'inapplicabilità dell'arresto obbligatorio in flagranza. Inoltre, per evitare l'inapplicabilità della custodia cautelare in carcere a carico dei minorenni autori di tale reato, è stata integrata la formulazione dell'articolo 19, comma 5, del DPR 448/1998 sul processo minorile. Stante il limite di 5 anni previsto dall'articolo 280 del codice di procedura penale per applicare la custodia cautelare, la novella esclude che per la determinazione della pena agli effetti della possibile irrogazione di tale misura possa essere applicata la diminuzione della minore età;

- l'abrogazione del divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale;

- l'innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena, anche residua, per i l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del magistrato di sorveglianza per la sua applicazione;

- l'introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre - per il periodo dal primo gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria in favore del condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La liberazione anticipata speciale non è applicabile in relazione ai periodi in cui il condannato è ammesso all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, ai condannati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata prevista l'esclusione del beneficio per i condannati per i reati di particolare allarme sociale di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tale previsione, sicuramente condivisibile nel merito e oggettivamente imprescindibile, secondo l'opinione di autorevoli giuristi, sarebbe affetta da incostituzionalità per la violazione dell'articolo 3, anche in considerazione del fatto che la misura non guarda al reato ma solo al comportamento inframurario del condannato. Per sgombrare il campo da equivoci, credo sia utile ricordare che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette l'esclusione per reati particolarmente gravi, in considerazione anche della temporaneità dell'applicabilità del beneficio. E anche molteplici pronunce della Corte europea sono di medesimo segno. Invece, poiché si fa un richiamo al nudo elenco di reati, resta da verificare l'eventualità di un'iniqua esclusione dal beneficio anche di coloro per i quali, per aver collaborato o altro, lo stesso articolo 4-*bis* prevede un'eccezione.

Ulteriori provvedimenti nuovi sono l'applicazione a regime - e non più in via transitoria - della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi anche se parte residua di maggior pena; l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione. Sono infatti circoscritti i reati previsti dal Testo unico per cui la misura è esclusa; la stessa misura è resa possibile anche per la rapina e l'estorsione aggravate. Sono poi delineati i diversi ruoli di direttore del carcere, questore e

magistratura di sorveglianza, con una velocizzazione delle procedure di identificazione.

L'auspicio è quello di una rapida approvazione del provvedimento, ma con l'impegno di continuare nel percorso intrapreso dell'avvio della riforma dell'intero settore della giustizia, come da tempo tutti gli operatori del settore suggeriscono. Abbiamo la consapevolezza che raggiungere l'obiettivo non sarà facile, ma se persisteremo nell'azione virtuosa già avviata, con coraggio e determinazione e senza dare ascolto alle voci demagogiche e populiste, saremo in condizioni di dare le risposte giuste alle impellenti necessità che tutti ben conosciamo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cattaneo, Chiti, Ciampi, De Poli, Fedeli, Formigoni, Guerra, Messina, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Sciascia, Stefano, Stucchi, Turano, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Pietro e Scilipoti, per attività dell'Assemblea NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214-B)

(presentato in data 18/2/2014).

S.1214 approvato dal Senato della Repubblica

C.2027 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214-B)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1214 approvato dal Senato della Repubblica

C.2027 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 18/02/2014).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto" (1167).

Il documento è stato inviato alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (1214).

Il documento è stato inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali" (1215).

Il documento è stato inviato alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-

bis, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la prima relazione sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, riferita all'anno 2013. Il predetto documento, è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. CCXII*, n. 1).

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 e 13 febbraio 2014, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha inviato una segnalazione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920; S. 1299).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 249).

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dall'11 al 17 febbraio 2014 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Padua ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-01601 e 4-01602 della senatrice Pezzopane ed altri.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARANI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nei pressi del santuario della Madonna del Castello, sito in Castrovillari (Cosenza), si sono verificati e ancora si susseguono numerosi crolli, la maggior parte dei quali prontamente segnalati e/o denunciati dai cittadini presso le autorità competenti;

l'indubbio valore storico, architettonico, religioso e culturale del sito imporrebbe una sua adeguata e costante salvaguardia onde evitarne il deterioramento, anche infrastrutturale, come attualmente sta invece accadendo;

all'interno della struttura sono custodite svariate opere tra dipinti, affreschi, sculture ed altro;

il santuario è meta ogni anno di diverse migliaia di visitatori, tra turisti, studenti, studiosi e appassionati;

l'opera riveste quindi, indubbiamente, una certa importanza anche sotto il profilo economico dell'area su cui insiste;

il sito rappresenta un vero e proprio punto di riferimento non solo per i circa 22.000 abitanti di Castrovillari, bensì per l'intero circondario;

considerato che:

oltre ad inficiare la sicurezza del Santuario, i crolli in questione hanno già cagionato la chiusura di una piccola attività commerciale ed adesso minacciano anche alcune abitazioni site nei pressi del colle della Madonna del Castello;

l'arretramento del fronte franoso non permette il sicuro accesso al colle, limitando così il transito veicolare ad una sola carreggiata che sta essa stessa per essere aggredita dall'erosione che interessa il Colle;

a seguito di una frana verificatasi nel marzo del 2012, nel gennaio 2013 l'Amministrazione comunale di Castrovillari ha provveduto a depositare presso gli appositi uffici della Regione Calabria ed all'Autorità di bacino un progetto che prevede una specifica gabbionatura di rafforzamento dell'intero versante "ferito" del Colle;

l'Amministrazione di Castrovillari, attraverso un'apposita Commissione consiliare straordinaria mista, l'Ufficio tecnico comunale ed altri soggetti hanno chiesto, in un incontro della Conferenza dei servizi, la possibilità di cantierare il progetto;

ad oggi non risultano ancora pervenuti i pareri dell'Autorità di bacino e della Soprintendenza di Cosenza, circa il progetto di cui sopra;

la zona in questione è a forte rischio idrogeologico, il che rende più che plausibile il verificarsi di ulteriori crolli;

le condizioni climatiche ed atmosferiche attuali e degli ultimi mesi fanno, infatti, ragionevolmente temere che la situazione possa ulteriormente aggravarsi,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto al fine di evitare l'inevitabile aggravarsi della situazione esposta in premessa;

quali siano le modalità di intervento previste per la messa in sicurezza del sito, sia sotto il profilo artistico e infrastrutturale, che sotto quello geologico e quello relativo alla viabilità;

quali siano le specifiche competenze e responsabilità in capo alle autorità locali e non, a tutti i livelli territoriali.

(4-01707)

[ALICATA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

per decenni, dal dopoguerra, i massacri delle foibe (i dati oscillano tra i 5.000 e i 7.000 morti) sono stati considerati da taluni un argomento sconcertante e scomodo della storia italiana, per i rapporti che i fatti hanno avuto con la ex Repubblica di Jugoslavia e per confuse polemiche politiche dovute, allora, all'idea che si volesse accusare di atrocità un paese comunista e minare la credibilità del Partito comunista e dei partigiani;

tuttavia ricordare i fatti accaduti, specialmente quando sono ricompresi in una categoria definita "crimini contro l'umanità", è necessario, non solo per un rispetto delle vittime, ma anche per giustizia storica: rappresentano un aspetto della storia del nostro Paese, degli accadimenti della II Guerra Mondiale e dell'immediato dopoguerra, un periodo in cui anche l'Italia di allora mise in atto azioni gravi e feroci nelle zone occupate, come avvenne nella città di Podhum;

il Parlamento ha approvato la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», che prevede all'articolo 1, commi 1 e 2: «1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado [...]»;

il Giorno del ricordo è trascorso senza che vi siano state iniziative poste in essere dalle istituzioni pubbliche della Provincia di Siracusa (Comune, Provincia e Ufficio scolastico) "per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado",

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto in premessa relativamente

alla Provincia di Siracusa, non intenda porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative, anche di carattere normativo, volte ad una maggiore sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche sul «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe.

(4-01708)

BITONCI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la grave crisi economica sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, coinvolgendo migliaia d'imprese di diversi settori che lamentano da tempo una contrazione del fatturato e degli ordini, ed è ulteriormente acuita dal fatto che in molti enti locali, Comuni e Regioni, i pagamenti dei lavoratori sono rallentati dai vincoli del Patto di stabilità interno degli enti locali;

la cessazione delle attività imprenditoriali e il conseguente licenziamento delle persone in esse occupate, in numerosi casi, ed in Veneto in particolare, ha determinato uno sconforto psicologico tanto negli imprenditori quanto negli operai, culminato purtroppo in alcuni e drammatici episodi di suicidio; secondo alcune statistiche, nell'anno 2013 sono state complessivamente 149 le persone che si sono tolte la vita per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi registrati nel 2012, di cui il 40 per cento nel solo ultimo quadrimestre, e quasi un suicida su due (45,6 per cento) è imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel 2012); rispetto al 2012, cresce il numero delle vittime tra i disoccupati: sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero che risulta più che raddoppiato rispetto al 2012, quando gli episodi registrati furono 28;

nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3 per cento), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli imprenditori a causa della maggiore densità industriale, mentre nel 2013 il numero più elevato di suicidi per ragioni economiche si è registrato nel Nord-Ovest;

organi di stampa locale di Padova riportano la recente notizia dell'ennesimo suicidio di un imprenditore veneto, trovato da un dipendente intorno alle ore 7 del mattino già impiccato ed esanime, con una corda attaccata ad una trave all'interno del reparto cartotecnico al primo piano dell'azienda: il medico legale intervenuto sul posto avrebbe escluso responsabilità di terzi, mentre sulla scrivania dell'imprenditore sono stati rinvenuti dei fogli scritti a mano da quest'ultimo, nei quali manifestava il chiaro intento di uccidersi per problematiche di salute e finanziarie;

da quanto si apprende dagli organi di stampa, l'azienda versava in cattive acque, con debiti sempre più elevati e la chiusura dei fidi da parte degli istituti di credito, e da tempo aveva messo in cassa integrazione la maggior parte dei suoi dipendenti (oggi circa 110 mentre un tempo erano 300) e le stesse due figlie dell'imprenditore, dipendenti dell'azienda, erano entrate in cassa integrazione da poco, si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per arginare il drammatico fenomeno descritto in premessa, e se non reputino opportuno studiare misure urgenti per permettere ai piccoli imprenditori di accedere con maggior facilità al credito bancario, così che nessuno sia costretto a chiudere la propria attività, aumentando i già drammatici livelli di disoccupazione, e promuovendo altresì politiche idonee a sostenere i familiari superstiti di imprenditori suicidi.

(4-01709)

1.5.2.4. Seduta n. 195 (ant.) del 19/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

195a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 10,33).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,38*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1288\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,38)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1288, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

[ALBERTI CASELLATI](#), segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che:

- la norma di cui all'articolo 3, comma 1-bis, non determini oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento transitorio, da parte dei dirigenti degli istituti penitenziari, delle funzioni proprie dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna;
- l'articolo 8, che differisce il termine per l'adozione dei decreti attuativi delle misure agevolative in favore delle imprese e delle cooperative sociali che assumono detenuti ed internati, sia compatibile con il meccanismo del tetto di spesa a cui le predette misure risultano vincolate.

Rispetto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.200, 1.0.201, 6.2, 6.10, 6.15, 7.17 e 7.20.

Sull'emendamento 6.200 esprime un parere di semplice contrarietà, limitatamente al comma 5-bis.

Su tutti i restanti emendamenti, compresa la proposta 7.17 (testo 2), il parere è di nulla osta».

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Su che cosa, senatore Palma?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori (stia tranquillo, non apro discussioni).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, è pervenuta questa mattina in Commissione giustizia una nota del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avente ad oggetto i dati ripetutamente richiesti e che fino a ieri venivano definiti particolarmente articolati e di difficile trasmissione. Lascero delle copie a disposizione della Presidenza per i senatori che le volessero consultare.

Dai dati trasmessi dal Dipartimento emerge quanto segue: prima di tutto, al 31 marzo 2011 la popolazione carceraria era di 67.600 unità e non di 70.000, come arrotondato dal Sottosegretario nell'intervento in replica di ieri. In ogni caso, per quello che riguarda i provvedimenti d'interesse, all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2013 - quindi siamo nel giugno 2013 - la popolazione carceraria era di 66.028 unità. A distanza di sei mesi dall'entrata in vigore di quel provvedimento, la popolazione carceraria era di 62.536 unità, il che equivale a dire che quel decreto, con la modifica apportata al Senato di elevazione dei tetti della custodia cautelare (evidentemente, Presidente, i dati sono quelli che sono, quindi andiamo a spanne), ha comportato un'incidenza sulla popolazione carceraria di circa 3.500 unità.

Orbene, il 23 dicembre 2012 entra in vigore il decreto-legge di cui stiamo discutendo. All'epoca la popolazione carceraria era di 62.536 unità; ad oggi, trascorsi quasi due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la popolazione carceraria è di 61.225. Quindi, in questi due mesi il decreto-legge che oggi andiamo a discutere ha comportato un'incidenza sulla popolazione carceraria di appena 1.200 unità, posizionando la presenza carceraria ad oltre 13.000 unità sopra i 48.000 posti disponibili, per cui di gran lunga sopra quanto richiesto dall'Europa.

Evidentemente l'elencazione dei dati fa comprendere bene la ragione per la quale insistevo sulla necessità di conoscere i dati, anche alla luce - come poi si vedrà nell'ambito della discussione degli emendamenti - dell'incidenza sul sistema dell'esecuzione penitenziaria che il provvedimento che andiamo a discutere ha avuto, ha e avrà.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri mattina è pervenuta alla Presidenza la richiesta, avanzata dal prescritto numero di senatori, di effettuare a scrutinio segreto le deliberazioni attinenti a 300 emendamenti nonché il voto finale del provvedimento al nostro esame.

Ricordo che, richiamando la prassi consolidata, la Presidenza, nelle sedute del 24 marzo 2009, n. 178, e del 19 gennaio 2010, n. 314, ha ribadito che, ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento, «l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano», e comunque in modo palese.

In particolare, la modifica regolamentare approvata nel 1988 era finalizzata, come emerge dagli stessi lavori preparatori, dall'intento di circoscrivere l'ambito delle votazioni segrete a casi rigorosamente e tassativamente determinati.

In considerazione dei principi sopra richiamati, la Presidenza ha ritenuto di confermare la prassi in forza della quale non è ammissibile lo scrutinio segreto per tutte le deliberazioni che concernano in modo generico i diritti di libertà relativi ai rapporti civili ed etico-sociali previsti dagli articoli della Costituzione indicati dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, ma esclusivamente per quelle «che abbiano per effetto la limitazione o la compressione dei diritti stessi».

Analogamente, la Presidenza ha chiarito che non sono ammissibili le richieste di scrutinio segreto per tipologie di emendamenti riconducibili, in modo esclusivo ovvero prevalente, alla definizione di fattispecie procedurali attinenti ai principi del «giusto processo», richiamati dall'articolo 111 della Costituzione.

Nella seduta del 25 gennaio 2012, n. 664, la Presidenza non si è discostata dalla costante giurisprudenza e ha ritenuto inammissibile lo scrutinio segreto per materie con contenuto meramente procedurale.

Quest'ultimo precedente riveste particolare significato, non solo perché confermativo dei principi

regolamentari e della prassi, ma anche perché il provvedimento all'esame dell'Assemblea riguardava «interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri».

Di conseguenza, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 113, comma 7, del Regolamento, non può accogliere la richiesta di scrutinio segreto per il voto finale del provvedimento, sia in base all'ultimo precedente del tutto «in termini», sia alla luce del criterio di prevalenza che impone una valutazione qualitativa e quantitativa delle norme che non rientrano nelle materie di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Quanto alla richiesta di voto segreto su specifici emendamenti, la Presidenza la ritiene ammissibile per quelli indicati nell'elenco che è in distribuzione e che spero sia stato già distribuito.

Viceversa, non è accoglibile la richiesta di voto segreto per i seguenti emendamenti:

1.200, in quanto reca una disciplina meno afflittiva rispetto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta;

1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, in quanto incidono sulle lettere *b)* e *c)* del comma 1, che estendono il ricorso al procedimento semplificato in materia di esecuzione della pena e hanno pertanto natura procedurale;

1.14, 1.15, 1.16 e 1.37, che incidono invece sul comma 2 dell'articolo 1, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1;

1.0.200 e 1.0.201, poiché, diretti a regolamentare le attività da svolgere durante la permanenza in carcere, ed in particolare l'attività di lavoro e formazione dei detenuti, introducono norme meno afflittive, e non incidono pertanto in senso restrittivo sulla libertà personale;

2.30, che contiene una disposizione di coordinamento rispetto all'introduzione del nuovo reato di cosiddetto "piccolo spaccio";

2.39, recante misure per semplificare l'accesso all'uso terapeutico della *cannabis*;

3.4a, che introduce una modifica di carattere formale all'alinella dell'articolo;

3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44 e 3.47, in quanto intervengono su disposizioni di carattere procedurale in materia di reclamo dei detenuti;

3.67 e 3.68, che incidono su disposizioni di carattere procedurale in materia di competenza per l'affidamento in prova;

3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, 3.101 e 3.102, che concernono la disciplina di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 3;

4.7, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141 e 4.142, che non rivestono natura afflittiva in quanto estendono l'ambito di applicazione dell'istituto della liberazione anticipata speciale;

6.2, in quanto su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e pertanto, ai sensi dell'articolo 113, comma 6, del Regolamento, non può essere sottoposto a voto segreto;

6.9, 6.10, 6.11 e 6.12, che incidono sulla lettera *c)* del comma 1, recante disposizioni procedurali relative alle modalità di identificazione dello straniero;

6.13, recante una precisazione di carattere meramente procedurale;

6.14, in quanto prevede la sottoscrizione di accordi bilaterali in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in Aula gli studenti dell'Istituto «Villa Flaminia» di Roma, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 10,52)

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, io ho ascoltato con attenzione quanto lei adesso ha comunicato all'Aula, ed ho appreso che sono state presentate per questo provvedimento 300 richieste di voto segreto.

Rilevo che questo provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati senza che il voto segreto sia mai stato utilizzato, neanche nelle questioni pregiudiziali. Anche il Senato ha già votato le questioni pregiudiziali senza che sia stato richiesto il voto segreto.

Rilevo che questo è un provvedimento di grande delicatezza e che è in scadenza. Oggi siamo al 19 febbraio e il decreto-legge scade il 21 febbraio, cioè tra due giorni. Se il provvedimento dovesse essere modificato, anche in una sua minima parte, esso decadrebbe, e ne decadrebbero tutti gli effetti già dispiegati, trattandosi di un decreto-legge. In queste condizioni, 300 richieste di voto segreto mi fanno dire (ed è per questo che ho preso la parola, perché voglio che rimanga agli atti del Parlamento) che non si tratta di una richiesta volta alla tutela della libera coscienza dei parlamentari, ma di una richiesta politica, e che chi l'ha fatta si prende le responsabilità di tutte le sue conseguenze. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei una delucidazione. Nell'indicazione delle ragioni per cui per taluni emendamenti non era stato concesso il voto segreto, lei si è fermato, se non ho seguito male, agli emendamenti riferiti all'articolo 6. In realtà, ci sono anche gli emendamenti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Evidentemente non è stato ammesso il voto segreto.

PALMA (FI-PdL XVII). Se non è stato ammesso il voto segreto, lei però non lo ha citato nell'indicazione che ha dato e che arriva fino all'articolo 6 e non all'articolo 7.

PRESIDENTE. È stato distribuito un elenco in cui sono indicati gli emendamenti.

PALMA (FI-PdL XVII). Lo so bene.

PRESIDENTE. E c'è l'articolo 7 in quell'elenco?

PALMA (FI-PdL XVII). Non c'è. Lei ha detto che avrebbe spiegato le ragioni per le quali per determinati emendamenti non è stato ammesso il voto segreto, e si è fermato agli emendamenti riferiti all'articolo 6 (ho qui l'elenco), per cui immagino che gli emendamenti all'articolo 7 verranno votati con voto palese. Ma lei non ne ha spiegato la ragione.

PRESIDENTE. Il problema è a monte: non è stato richiesto nessun voto segreto per l'articolo 7. Ho qui la richiesta firmata dai senatori. L'ultima delle richieste è riferita all'articolo 6 del decreto-legge, tranne l'emendamento 6.15. Quindi, non essendo stato richiesto il voto segreto per l'articolo 7, si voterà con voto palese.

PALMA (FI-PdL XVII). Personalmente chiedo allora, evidentemente con il supporto dei colleghi del mio Gruppo, che si possano votare con voto segreto anche gli emendamenti 7.200 e 7.201.

Motivo questa richiesta in termini molto semplici. L'articolo 7 del decreto-legge consente al Garante per i detenuti di visitare senza autorizzazione alcuna anche le strutture private dove si scontano una misura alternativa alla custodia cautelare in carcere. Mi permetto di ricordare che l'articolo 14 della nostra Costituzione dichiara l'inviolabilità del domicilio, e consente l'accesso al domicilio in caso di

dissenso di chi ha la disponibilità del luogo privato solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria ovvero in casi di flagranza per quello che concerto l'azione della polizia giudiziaria.

I miei due emendamenti tendono per l'appunto o a escludere le strutture private dai luoghi che il Garante dei detenuti può visitare senza necessità di autorizzazione alcuna, ovvero, nell'eventualità in cui questo emendamento sia bocciato, a consentire che questa autorizzazione avvenga con il consenso del titolare della struttura privata. In caso diverso, signor Presidente (ma ne discuteremo quando ci arriveremo), dal mio punto personale di vista vi sarebbe una palese violazione dell'articolo 14 della Costituzione.

Nonostante i tanti anni di esperienza, non so se sul piano procedurale sia richiesto il sostegno dei colleghi. Se necessario, chiedo ai colleghi di supportare la richiesta di voto segreto per gli emendamenti 7.200 e 7.201, salvo le valutazioni che la Presidenza farà al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, la richiesta è fuori termine, stando al Regolamento e alla prassi che da sempre è stata seguita. Quindi, la richiesta è respinta e si voterà con il voto palese.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Signor Presidente, se possibile, noi faremo un'illustrazione per ogni singolo emendamento riferito all'articolo in esame, evitando di illustrarli complessivamente.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, siccome lei ha presentato un cospicuo numero di emendamenti, deve fare adesso l'illustrazione dei suoi emendamenti riferiti all'articolo 1, in relazione al tempo a disposizione.

STEFANI (LN-Aut). Io illustrerò alcuni emendamenti e ciascuno dei miei colleghi illustrerà i propri. Dovremo quindi intervenire in più di uno per illustrare.

PRESIDENTE. Prego, inizi con l'illustrazione. Naturalmente ci sono dei tempi di cui dovete tenere conto.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, quanto all'articolo 1, illustrerò l'emendamento 1.6.

Teniamo in considerazione che l'articolo 1 prevede un reticolo di norme che sono tutte destinate a provocare dei gravi danni, assolutamente irreparabili, essendo questo il quarto provvedimento in tema di svuota carceri. Le modifiche introdotte con il presente articolo contrastano effettivamente con le finalità di un decreto-legge. Come minoranza, riteniamo pericoloso non comprendere la portata di queste norme.

Con l'emendamento 1.7 cerchiamo di rendere più stringente la discrezionalità del giudice al fine di obbligarlo a motivare in modo puntuale la non applicazione del braccialetto elettronico.

Con l'emendamento 1.10 si cerca praticamente di evitare di fare un elenco, anche al fine di evitare future modifiche del testo.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.11, volto a sopprimere, al comma 1, la lettera c) che sostanzialmente introduce delle modifiche che non solo contrastano con le finalità di un decreto-legge, ma addirittura applicherebbero un procedimento che era già previsto nell'ordinamento penitenziario.

Reputiamo quanto previsto alla lettera c), oltretutto, anche inutile e pericoloso, perché comporterebbe anche la delusione di tutte le Forze dell'ordine e di coloro che garantiscono la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Pensiamo pertanto che sia opportuna la sua soppressione.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1, ritenendo che si commetterebbe un grave errore mantenendo l'impostazione data al provvedimento se non si tenesse conto di questo emendamento. Con tale articolo infatti si introducono delle norme tese a provocare gravi danni al sistema stesso. Come ha potuto dire prima anche il senatore Palma con

i dati che sono stati forniti oggi, solo all'ultimo istante, dal Ministero, tutto questo crea danni permanenti al sistema giudiziario, senza peraltro riuscire a dare soluzione al problema del sovraffollamento carcerario. I veri danneggiati, in questo caso, saranno i cittadini, che si ritroveranno ad avere nelle loro case gli stessi criminali che con grande fatica le Forze dell'ordine hanno messo in galera.

Invito quindi i colleghi senatori ad approvare l'emendamento 1.2.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.23. Con l'articolo in esame si introduce un reticolo di norme tutte tese a provocare gravi danni, ed essendo questo il quarto provvedimento svuota carceri, chi lo ha previsto avrebbe dovuto quanto meno dare l'idea di quello che finirà per accadere. (*Il senatore Giarrusso starnutisce*). Chiunque sia stato, salute! (*Applausi*). Salute, senatore Giarrusso!

PRESIDENTE. È sempre il senatore Giarrusso, ormai lo conosciamo. Salute!

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Guardi, è un anno, e di questo non ci meravigliamo mai. Comunque salute!

PRESIDENTE. La prego, prosegua.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Le modifiche introdotte con il presente articolo non solo contrastano con le finalità di un decreto-legge, ma vengono applicate anche ad un procedimento che era già previsto dall'ordinamento penitenziario. Forse, in linea con gli altri tre decreti, chi ha partorito questo provvedimento avrebbe dovuto fare un po' memoria di quanto era già successo prima. Non avremo alcun risultato sotto tutti gli aspetti se non quello di illudere un po' di gente che può uscire, ma che invece per il 70-80 per cento troveremo ancora in carcere nei prossimi mesi.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, è già intervenuto. Perché non ha illustrato prima tutti gli emendamenti su cui intendeva intervenire?

CANDIANI (*LN-Aut*). Prima ho illustrato l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Lo so, ma si può fare un unico intervento per illustrare tutti gli emendamenti.

CANDIANI (*LN-Aut*). Interverrò allora in dichiarazione di voto.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Prima lei ha risposto al senatore Nitto Palma che non era possibile la richiesta del voto segreto sull'articolo 7 perché formulata fuori tempo. L'articolo 113 del Regolamento, al comma 4, stabilisce solamente che: «A richiesta del prescritto numero di senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative...». Non c'è quindi alcuna questione di carattere temporale; anzi, se uno legge tale comma in combinato disposto con i commi 1, 2 e 3 relativi alle altre votazioni, capisce che questo avviene contestualmente alla richiesta. Vorrei quindi capire le ragioni del suo diniego.

PRESIDENTE. Come è stato già chiarito nelle sedute del 19 marzo 2008, n. 95, e 9 luglio 2003, n. 434, che ho citato precedentemente, la richiesta di voto segreto va avanzata con adeguato anticipo ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento, per consentire la valutazione di ammissibilità. In questo modo ha proceduto il suo Gruppo per le altre richieste di voto segreto.

Questo è il Regolamento e queste sono le deliberazioni precedentemente adottate. La Presidenza intende seguire questa impostazione.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lei parla di adeguato anticipo. Abbiamo avanzato una richiesta sull'articolo 7 e siamo all'articolo 1. L'anticipo è quindi adeguato. Non abbiamo invece parametri di riferimento sull'adeguatezza. La sua decisione rimane pertanto un po' troppo, per così dire, discrezionale. Per quanto riguarda l'anticipo, non siamo nemmeno all'articolo 1 e la richiesta è stata avanzata sull'articolo 7. Mi sembra che l'anticipo sia adeguato.

PRESIDENTE. Senatrice, dovremmo interrompere la seduta per valutare la *ratio* dell'anticipata richiesta di voto segreto; con puntualità, il vostro Gruppo ha infatti seguito questa prassi in virtù anche

del Regolamento. Dovremmo quindi sospendere la seduta, cosa che non è possibile fare. Come lei ha detto, si tratta di una decisione discrezionale del Presidente, ed io intendo seguire questa prassi.

[FUCKSLA](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare i miei emendamenti all'articolo 1.

La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per il suo sistema penitenziario che viola i diritti dei detenuti. Nelle nostre carceri esistono condizioni al limite della legale reclusione. Può un essere umano vivere in meno di 3 metri quadri?

La soluzione per il Governo e per questa fregoliana e gattopardiana maggioranza è semplice: tutti fuori.

Il Movimento 5 Stelle non ci sta: questo provvedimento è offensivo per i cittadini onesti e per uno Stato di diritto che riconosca piena cittadinanza alla certezza della pena e al suo valore etico. Una pena certa, come insegna la nostra tradizione giuridica, da Beccaria in poi, e come sancito in Costituzione, deve essere però umana, scontata nel rispetto della dignità dell'individuo, per il quale la limitazione della libertà deve rappresentare non solo un momento di espiatione degli errori, ma soprattutto un'importante occasione di rieducazione e riconciliazione con la società civile.

Il nostro emendamento mira proprio a ribadire i principi enunciati: riconfermare e tradurre nei fatti l'idea che la permanenza del detenuto negli istituti penitenziari debba essere sicura e rispettosa delle norme igienico-sanitarie e dei criteri ergonomici *standard* previsti per gli spazi abitativi della popolazione generale. Questa, però, è solo la premessa di un teorema di rieducazione e crescita personale che trova i suoi capisaldi nella formazione e soprattutto nel lavoro, inteso come diritto, obbligo e passaggio decisivo per un effettivo e non astratto reinserimento nella società.

Tutto ciò, però, alla società costa, ragion per cui è opportuno che la retribuzione legata all'attività lavorativa svolta durante il periodo di detenzione confluisca per il 90 per cento nelle casse dello Stato, alla voce «Fondi per le spese di mantenimento dei detenuti».

L'espiatione della pena e la rieducazione della persona non devono rappresentare, oggi più che mai, un costo sociale gravante sulle tasche della collettività, ma devono essere pretese dal medesimo soggetto che ha ignorato le regole della civile convivenza. (*Applausi della senatrice Casaletto*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[BUEMI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

[BERRETTA](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

[PRESIDENTE](#). Se siete tutti d'accordo, onorevoli senatori, proporrei di procedere nel modo seguente: votiamo l'appoggio alla richiesta di voto segreto una volta sola per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e poi, di volta in volta, il senatore Malan - o chi per lui - chiederà il voto segreto sull'emendamento da votare.

MALAN (FI-PdL XVII). Sono d'accordo, signor Presidente.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Signor Presidente, dal momento che la mia richiesta di voto elettronico non voleva sostituire quella di voto segreto, la prego di non tenerla assolutamente in considerazione in

questo caso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Montevocchi.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.4.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La verifica dell'appoggio è già stata effettuata.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.4, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, sono pienamente d'accordo sul fatto che vi sia un'unica richiesta sulle votazioni nominali con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico; viceversa, sul voto segreto occorre sempre verificare che i venti richiedenti siano presenti in Aula. Quindi, di volta in volta, si dovrebbe ripetere.

PRESIDENTE. Vi è stato l'accordo di tutta l'Assemblea: nessuno ha avuto nulla in contrario da osservare e, quindi, mi è sembrato che vi fosse questo comune accordo. Senatore Calderoli, forse la sua osservazione è intempestiva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, identico all'emendamento 1.6.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La verifica dell'appoggio è già stata effettuata.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 1.6, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La verifica dell'appoggio è già stata effettuata.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200, per il quale non è ammissibile la richiesta di voto segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8, identico all'emendamento 1.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 1.9, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, identico all'emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.15, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.37, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.37 e gli emendamenti 1.36, 1.35, 1.34, 1.33, 1.32, 1.31, 1.30, 1.29, 1.28, 1.27, 1.26, 1.25, 1.24, 1.23, 1.22, 1.21, 1.20, 1.19, 1.18, 1.17 e 1.16.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.200 e 1.0.201 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge,

che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero innanzitutto illustrare l'emendamento 2.2, soppressivo dell'intero articolo 2.

Tale articolo incide su un tema importante, che attualmente è stato messo ancor più alla ribalta per la sua attinenza con la recente sentenza della Corte costituzionale: si parla infatti di reati di droga e connessi. I nostri emendamenti, soprattutto a questo articolo, vogliono sicuramente avere una valenza migliorativa.

Desidero però illustrare l'emendamento 2.2 perché è importante la soppressione dell'articolo 2. Anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, che ha creato non poche difficoltà nell'ambito di applicazione della norma, occorre infatti che il Parlamento si faccia carico di un esame dell'intera materia, per ridefinirla ed evitare che ci siano dei vuoti normativi. Di certo, siamo fortemente ostili ad una diminuzione della pena per quanto riguarda l'uso di tutte le sostanze stupefacenti. In questo caso, alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 2, si prevede una diminuzione della pena, la quale originariamente era prevista da uno a sei anni e che ora passa da uno a cinque anni.

Venendo all'emendamento 2.15, non si nasconde, per certi versi, l'intenzione da parte della Lega Nord di fare il più possibile affinché questo provvedimento non sia approvato. In particolare, con tale emendamento vogliamo modificare il testo unico in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, riportando la pena massima a sei anni.

Passo infine all'illustrazione dell'emendamento 2.203. Ricordo che, con l'articolo 2, si vuole modificare il testo unico in materia di spaccio e sostanze stupefacenti. In realtà, più che creare un reato autonomo, come viene sostenuto, a differenza dell'attuale sistema che configura in proposito un'attenuante, si diminuisce la pena massima a cinque anni, non consentendo in tal modo, nei fatti, la possibilità di applicare anche altre misure.

Lascio la parola agli altri colleghi del mio Gruppo per l'illustrazione degli altri emendamenti.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.6. Sebbene anche l'emendamento 2.21 sia interessante, ritengo che il contenuto dell'emendamento 2.6 richiami all'attenzione di tutti noi una problematica reale, che dovrebbe sollecitarci ad avere un po' di prudenza quando si tratta di affrontare tematiche così delicate, che investono gran parte della nostra società.

La senatrice Stefani ha sottolineato la delicatezza dei temi che stiamo affrontando, soprattutto per quanto riguarda la questione delle droghe. Credo che, anche in virtù della recente sentenza della Corte costituzionale, sia opportuno riflettere sull'indirizzo che l'Assemblea deve dare, all'interno di un provvedimento, che - ahimè - già per altre fattispecie provocherà parecchi danni.

Con questo decreto-legge, e in modo particolare con l'articolo 2, non stiamo dando sicuramente un buon esempio alle giovani generazioni. Stiamo invitando le giovani generazioni ad intraprendere delle strade che sicuramente causeranno problemi al complesso della nostra società.

Io ritengo che, per prevenire determinati fenomeni, non sia questa la strada da seguire: la prevenzione deve cercare di sostenere tutte le iniziative che vanno nella direzione di reprimere quei fenomeni che, come lo spaccio di droga, ledono il tessuto sociale delle nostre comunità. Lo dico anche perché conosciamo tutti l'impegno che mettono le Forze dell'ordine, quotidianamente, nel cercare di reprimere questi reati, nel perseguirne gli autori, anche alla luce del *business* che la criminalità internazionale realizza sulla pelle dei nostri giovani e di tutte le componenti della società.

Pertanto, se all'interno di questo provvedimento da noi non condiviso vi è proprio una fattispecie che viene regolamentata a nostro giudizio in modo sbagliato, è proprio quella recata dall'articolo 2, per il suo messaggio culturale, etico e morale. Mi riferisco al fatto che si possa accettare e liberalizzare tutto. Sostanzialmente ci si arrende di fronte ad una realtà che, al contrario, andrebbe combattuta nei modi giusti.

Io non penso che possano servire solo le politiche di repressione, quelle dure e rigide, ma sicuramente non serve nemmeno una politica lassista, una sorta di *laissez-faire*. Questo non è accettabile, perché credo che si passi dal sogno della sinistra della fantasia al potere all'ipocrisia del potere che accetta

tutto pur di dare dei segnali che magari vanno incontro a una parte dell'elettorato, ma non portano a costituire una società sana per il nostro futuro.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, è chiaro ed evidente un concetto rispetto al provvedimento che stiamo esaminando e sull'articolo 2 - lo faremo puntualmente anche con l'articolo 4 - vogliamo sottolineare le criticità innanzitutto dell'immagine che stiamo dando al Paese.

Mi sembra di essere in una sorta di grande magazzino dove lo sconto medio nelle pene che si vuole praticare è attorno al 40 per cento, che sarà devastante per la nostra società e come esempio da dare ai nostri giovani. Ci sono diversi emendamenti all'articolo 2 con i quali vogliamo evitare di dare un'immagine pesantemente distorta e negativa ai nostri giovani.

Tuttavia, riteniamo ancora più incredibile che le Forze dell'ordine, che sono a fianco dei cittadini per evitare che la società (come vuole questa maggioranza) faccia dei passi indietro, vedano questo Governo buttare a mare gli sforzi e i sacrifici fatti per contrastare la criminalità organizzata. È proprio questo che si va ad alimentare: è questa la nostra grande preoccupazione.

I nostri emendamenti hanno un forte valore anche per evitare quei vuoti normativi che creeranno una confusione incredibile nel nostro sistema, che è a garanzia della società. Noi chiediamo di modificare anche il testo unico nel senso di riportare la pena massima a sei anni, cosa che reputiamo fondamentale: è una follia, infatti, consegnare al Paese il principio che siamo capaci di risolvere il grosso problema che abbiamo nelle carceri solo svuotandole. È una cosa che non esiste in alcun Paese civile sulla faccia della Terra. Ce lo siamo detti un sacco di volte, e voi ne sarete responsabili nei confronti della società, ma in modo particolare delle nuove generazioni.

Di questo siamo molto preoccupati, perché l'immagine che darete - ci tengo a sottolinearlo in modo particolare per l'uso degli stupefacenti - va assolutamente in senso contrario rispetto a quello che vuole la società. Lo ripeto: è esattamente il contrario di quello che vuole la società! L'aspetto più devastante è per le Forze dell'ordine, che fanno già fatica, non avendo risorse adeguate, a contrastare questa situazione incredibile, le quali vedranno i delinquenti presi e rimessi subito in galera, facendo loro un'altra volta «marameo». Questa è la cosa che più ci sconvolge.

Andate a parlare con le Forze dell'ordine: lo dico a tutti i colleghi che si riempiono sempre la bocca e sono presenti sul territorio. Con il maresciallo dei Carabinieri della vostra stazione avete mai parlato? Hanno le palle girate.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, non attribuisca ad un Corpo come quello dei Carabinieri cose di questo genere.

Ricordo ai senatori della Lega di tener conto del tempo che hanno ancora a disposizione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ieri ha tolto la parola al senatore Palma, per cui non avrà problemi a toglierla anche a me.

Le dico che sono molto a disagio, come probabilmente non mi era ancora capitato da quando abbiamo iniziato questa legislatura. Provo disagio nel vedere ciascuno svolgere in maniera zelante la propria parte senza rendersi conto della grande farsa che sta sullo sfondo.

Qui, oggi, abbiamo un relatore che ha l'obbligo di respingere tutti gli emendamenti e un Governo che non sa neanche da che parte stare. Questo, infatti, è un provvedimento che arriva in Aula con emendamenti che noi presentiamo e che andiamo ad argomentare sapendo già che non verranno neanche considerati, perché il decreto-legge scade tra qualche giorno (è rimasto alla Camera dei deputati per cinquanta e rotti giorni, e adesso il Governo lo vuole portare a conclusione, qua, in qualche ora. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*).

Questo è un provvedimento che andrà ad incidere in maniera fortissima sulla vita dei cittadini, e non ci può essere detto: «Fate la vostra parte: voi fate l'ostruzione, la maggioranza non dice niente» (perché ha l'obbligo di non dire niente).

ALBANO (*PD*). Ma la pianti!

CANDIANI (*LN-Aut*). In questo caso, questo ramo del Parlamento sta evitando di svolgere il proprio ruolo. Per quale ragione siete qui pagati oggi? Per stare zitti?

ALBANO (PD). Pensa per te!

CANDIANI (LN-Aut). Dite che cosa pensate di questi provvedimenti. Noi siamo qua e faremo la nostra parte di ostruzione fino in fondo, se serve. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, la prego di attenersi al merito dell'emendamento che sta illustrando.

CANDIANI (LN-Aut). Sto illustrando gli emendamenti 2.13 e 2.7.

Mi domando in quale Paese reale vive lei. Io ieri ci sono andato in piazza di Spagna, e ho sentito quali sono le esigenze della gente: non sono quelle di creare lavoro mettendo in giro gli spacciatori e i criminali, ma di avere sicurezza e lavoro per le famiglie. Vergogna! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Avverto i senatori della Lega che il tempo a disposizione continua a diminuire.

CROSIO (LN-Aut). Abbiamo capito!

PRESIDENTE. Secondo i conteggi, vi rimangono 3 minuti e 42 secondi a disposizione.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo capito che, se non si chiama tagliola o saracinesca...

PRESIDENTE. La tagliola è quando non si vota, non quando si vota.

DIVINA (LN-Aut). Abbiamo capito che abbiamo tempi limitatissimi e useremo solo quelli che ci sono stati concessi.

Il collega Candiani, però, ha toccato una questione fondamentale.

PRESIDENTE. Senatore Divina, quale emendamento sta illustrando?

DIVINA (LN-Aut). L'emendamento 2.34, signor Presidente.

Il concetto base è che noi pensiamo una cosa semplicissima e banalissima: gli spacciatori devono rimanere in carcere. Punto. Gli spacciatori liberi sono il pericolo più importante che può attraversare una società ed i suoi giovani, in particolare. La frustrazione peggiore la patiscono le Forze dell'ordine, che ne prendono pochi e poi vedono un Parlamento disinteressato veramente alla questione il quale, per esigenze di velocità ed evitare una decadenza o che un Governo faccia una figuraccia perdendo i provvedimenti per strada, deve approvare il provvedimento a scatola chiusa. Altrimenti questo articolo non potrebbe passare. Questo, perché portando la durata della pena a cinque anni, non è che il reato cambi sostanza: non si può però più fare la custodia cautelare in carcere, e nessuno spacciatore, qualora il giudice rilevi o valuti il fatto come di lieve entità, potrà essere trattenuto. Questo continuerà da libero a spacciare e a perpetrare i reati per cui è stato perseguito.

Nessuno Stato intelligente, che fa sistema, dove le Forze dell'ordine hanno il compito di garantire l'ordine e di assicurare i delinquenti alla giustizia, si potrebbe permettere (uso il condizionale, perché il nostro Stato dimostra che, invece, può) di vanificare tutti questi sforzi liberando le carceri per una questione di sovraffollamento e di incapacità di gestire il sistema della giustizia. Siamo uno Stato di burattini.

BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.8 e 2.10, seguendo proprio l'intenzione e la volontà della Lega Nord, assolutamente contraria a un'apertura verso un deterioramento della società e una scelta folle nei confronti della nostra gioventù: liberalizzare lo spaccio di droga, lasciando quindi il mercato libero e permettendo che i giovani non abbiano futuro, se non un futuro fatto non di lavoro, ma di droga.

Noi siamo, quindi, assolutamente contrari al dimezzamento della pena e, anzi, chiediamo che sia comminata una pena minima di due anni, per arrivare ad una massima di sei anni.

Siamo invece convinti che il provvedimento, così come sarà ? purtroppo ? votato dall'Assemblea, porterà solo disagi di tipo sociale e, ovviamente, anche sanitario, con risvolti e costi per il Paese, che già si vede depauperato di una gioventù che, tra l'altro, deve andare all'estero per trovare un lavoro.

Se il futuro che volete dare voi è fatto solo di droga e di possibilità di vivere in questo modo, sicuramente la Lega Nord dice no e con questi emendamenti chiede ancora che vi sia una forte penalizzazione per chi spaccia e fa uso di droghe.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei annunciare che l'emendamento 2.3 è stato riformulato nel senso di portare, alla lettera *b*), alla fine del periodo, a quattro anni nel minimo la pena della reclusione per il reato ivi contemplato. Ciò va nella direzione di alleggerire il peso carcerario di chi è stato coinvolto nel sistema giudiziario a causa del possesso di lievi entità di THC (tetraidrocannabinolo), il principio attivo dell'*hashish* e della *marijuana*.

Preso atto di questa riformulazione, la ringrazio, signor Presidente. Non voglio abusare del tempo a mia disposizione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la norma approvata che sopprime il comma 5 dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è grave, e vi prego di prestare un attimo di attenzione.

È una norma grave, perché l'articolo 94 disciplina l'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari per i tossicodipendenti e prevede che, nel caso di condanna a sei anni di reclusione (non devo spiegare quali sono i reati per avere una condanna a sei anni di reclusione), o a quattro anni di reclusione per reati di terrorismo, strage e altro, il tossicodipendente, se ha in corso un trattamento terapeutico, sconti quella pena in affidamento in prova - come tutti sapete - con l'estinzione della pena.

Il comma 5 dell'articolo 94 prevedeva che non fosse possibile ricorrere all'affidamento in prova per più di due volte. Badate che siamo di fronte ad ipotesi di dodici anni di pena o di dieci anni di pena o di otto anni di pena, nel caso di due reati di terrorismo. Questo limite aveva una doppia valenza: da un lato, induceva il tossicodipendente a proseguire il programma di trattamento terapeutico; dall'altro, creava una deterrenza a commettere ulteriori reati, sapendo già che comunque, per reati diversi comuni, queste persone possono godere, senza limiti, dell'affidamento in prova.

Per quanto riguarda questa norma, chi ha un minimo di esperienza o conoscenza del fenomeno della tossicodipendenza o dei processi penali sa che raramente si trova un condannato in queste condizioni che abbia avuto più di due volte condanna di quel livello e che abbia usufruito per tutte e due le volte dell'affidamento in prova. Allora mi domando: perché alterare un sistema penale per un beneficio che non incide sul numero dei detenuti? L'abbiamo ridotto già a 61.000 detenuti, nel 2009 erano 69.000, e abbiamo sopportato e diffuso una gestione del carcere in questi anni con una serie di norme che abbiamo contribuito a votare. Ma questo significa incidere sul sistema penale senza alcuna conseguenza sul sistema carcerario.

Mi domando con quale criterio votiamo: solo per non far decadere o per non far approvare alla Camera un decreto corretto? Credo sia veramente folle abbassare di tale livello l'esigenza di difesa della collettività. Per cosa? Non abbiamo nemmeno un'influenza sulla situazione carceraria. Allora a che serve? Serve soltanto a non dare risposte concrete al fenomeno di una criminalità sempre più efferata.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.23, al quale aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la avviso che il tempo è terminato e che ha un solo minuto a disposizione per illustrarlo.

ARRIGONI (*LN-Aut*). L'emendamento 2.23 tende a modificare il testo unico in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Vogliamo reintrodurre, sotto forma di reato autonomo, la pena massima di sei anni, aumentando la pena pecuniaria, così consentendo la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere per questo tipo di reato.

Ieri in piazza del Popolo c'è stata una rilevante partecipazione del mondo reale, ma volevo segnalare all'Assemblea che anche sabato scorso, con l'organizzazione di 50 fiaccolate per il lavoro e contro il decreto svuota carceri, abbiamo assistito ad un'altra manifestazione del mondo reale. Siamo stati accolti dalle Forze dell'ordine e dai carabinieri che presidiavano la sicurezza e abbiamo rilevato in loro la viva preoccupazione per questi decreti, che lasciano per le strade migliaia e migliaia di delinquenti.

I poliziotti sono a rischio e le loro famiglie vivono una profonda preoccupazione. Loro ci hanno incitato a tener duro. Quindi, le proposte che la Lega fa oggi sono anche le proposte delle Forze dell'ordine, che sono state abbandonate da questa maggioranza e sono difese dalla Lega Nord.

ROMANI Maurizio (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G2.200, a cui tengo molto, perché credo che possa essere d'aiuto ed avere conseguenze positive sull'affollamento delle carceri nel nostro Paese.

Partirei dal concetto che la *cannabis* ormai, in riferimento ad alcuni suoi principi attivi, ha dimostrato la sua efficacia in diversi ambiti terapeutici, per quanto riguarda sia il trattamento del dolore e della spasticità muscolare nella sclerosi multipla, sia la nausea e il vomito in seguito a chemioterapia, ma anche nella sindrome da deperimento nell'AIDS e nel dolore neuropatico. Quindi, l'uso della *cannabis* è comprovato avere effetti terapeutici.

Nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della *cannabis* sia autorizzato già dal 1990 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309, in Italia ancora non esistono fonti legali di approvvigionamento di tale sostanza. Nel nostro Paese non si trovano in commercio farmaci registrati a base di cannabinoidi e non esistono produttori autorizzati, mentre è consentita la prescrizione e l'importazione di un medicinale autorizzato in un altro Paese.

Molti, infine, sono gli interventi legislativi a livello regionale che dimostrano la crescita di attenzione sull'uso terapeutico della *cannabis*. Inoltre, il 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, gli articoli in cui è stata modificata la legge sugli stupefacenti, eliminando ai fini sanzionatori la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere e prevedendo un aumento delle pene.

Anche se la pronuncia della Corte costituzionale non entra in merito alla legittimità dell'equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere, rimane il dato incontrovertibile che questa sentenza produca degli effetti, rendendo necessario un intervento normativo che disciplini in modo organico la materia.

Per questo motivo proponiamo di impegnare il Governo a dare un segnale, a confrontarsi con la regolamentazione dell'uso della *cannabis* senza pregiudizio a partire dal suo uso a scopo terapeutico e a prendere atto che determinate misure producono, tra le altre cose, il benefico effetto collaterale di alleggerire la popolazione carceraria e dare nuovi spazi a un settore produttivo che in un momento come questo non dovrebbe essere ignorato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma sugli emendamenti 2.29 e 2.38 e anche sottoscrivere l'ordine del giorno G2.200, a prima firma del senatore Maurizio Romani.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Bottici.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BUEMI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentanti all'articolo 2.

Con riferimento all'ordine del giorno G2.200, mi rimetto all'Assemblea e alla valutazione del Governo.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo sugli emendamenti è conforme a quello del relatore.

Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G2.200 come raccomandazione, con alcune riformulazioni. In particolare, si richiede di aggiungere, al primo impegno, dopo le parole «a regolamentare», le parole «nel rispetto della normativa europea e delle convenzioni internazionali», e di sopprimere, nel quarto impegno, le parole «e/o privati, eventualmente interessati».

PRESIDENTE. I presentatori accettano la riformulazione testé proposta?

ROMANI Maurizio (M5S). La proposta limita quindi la produzione solo a livello pubblico?

PRESIDENTE. Sì, senatore Romani.

ROMANI Maurizio (M5S). Perfetto, accetto la proposta del Governo.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tonini, lei ha chiesto la parola, ma siccome abbiamo in corso votazioni sulla conversione di un decreto-legge la pregherei, se possibile, di riservare ad un altro momento il suo intervento.

TONINI (PD). Solo una battuta!

PRESIDENTE. Comprendo la rilevanza del tema, ma non vorrei aprire una discussione incidentale su di esso. Spero mi comprenderà.

TONINI (PD). Va bene, come vuole lei.

PRESIDENTE. La ringrazio.

ROMANI Maurizio (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (M5S). Signor Presidente, circa l'ordine del giorno G2.200, va bene mantenere la produzione a livello dei centri pubblici, però il dispositivo dell'ordine del giorno proseguiva ammettendo la coltivazione da parte di produttori controllati dalla Comunità europea e certificati dall'AIFA, e vorrei sapere se questo resta.

Mi va bene il fatto che il farmaco cannabinoide sia prodotto solo da centri pubblici, però la coltivazione può essere fatta in Italia da produttori controllati dalla Comunità europea e certificati dall'AIFA, quindi anche questi pubblici.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale interpretazione dell'ordine del giorno G2.200 (testo 2).

BUEMI, relatore. La accettiamo, signor Presidente.

VICARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.200 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Inoltre, poiché nel fascicolo gli emendamenti non sono riportati nell'ordine progressivo del loro numero, le chiedo la cortesia di voler specificare ogni volta la pagina nella quale essi sono riportati.

PRESIDENTE. Cercheremo di farlo, senatrice Montevercchi, ma vi raccomandiamo comunque di seguire con attenzione l'andamento delle votazioni.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vista l'importanza dell'emendamento 2.1, e del successivo, identico, 2.2, vorrei chiedere la votazione a scrutinio segreto.

La prego inoltre di voler prendere in considerazione quanto ha detto il senatore Calderoli sull'opportunità di chiedere, di volta in volta, l'appoggio per la votazione segreta. Come lei ben sa, la scelta tra votazione segreta e votazione non segreta non è questione da poco, e forse i senatori vogliono decidere volta per volta.

PRESIDENTE. Senatore Malan, il problema riguarda solo l'eventualità che coloro che hanno chiesto il voto segreto si allontanino dall'Aula, e quindi non diano più l'appoggio. La verifica serve proprio a questo, però mi sembrava che non fosse necessaria. Procederemo dunque a fare la verifica del voto segreto volta per volta.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente in merito alla richiesta di votazione segreta. Poiché prima abbiamo visto colleghi dare indicazioni di voto nel corso della votazione segreta, è chiaro che se un collega dà indicazioni di voto sconfessa l'obiettivo e il fine del voto segreto, che segreto più non è. *(Proteste dal Gruppo PD. Scambio ripetuto di commenti tra le senatrici Montecvecchi e Ghedini Rita).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, non possono esservi dialoghi fra un banco e l'altro! Chi vuole intervenire deve chiedere la parola.

Senatrice Montecvecchi, volevo precisare che, siccome sono previste le dichiarazioni di voto per qualsiasi votazione, sia segreta che non segreta, tali dichiarazioni sono comunque ammissibili.

Ribadisco che procederemo alla richiesta e alla verifica dell'appoggio al voto segreto volta per volta.

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, sugli interventi dei colleghi che riguardano le tossicodipendenze e la sentenza della Corte costituzionale, credo sia doveroso da parte mia fare un minimo di chiarezza, proprio in relazione a questi emendamenti.

Come tutti sapete, la Corte non è entrata nel merito, ma ha soltanto opinato, sulla base dell'articolo 77 della Costituzione, che un decreto-legge del gennaio 1996 non fosse conforme alla giurisprudenza della Corte di due anni dopo. L'articolo 77 parla solo di necessità e urgenza, infatti, mentre l'omogeneità è un criterio che la Corte ha successivamente introdotto. Ed era molto difficile, nel gennaio del 1996, capire che la Corte due anni dopo avrebbe cambiato giurisprudenza.

Però sapete anche che la Corte, su 23 articoli sulle tossicodipendenze introdotti nella legge di conversione, ne ha ritenuti perfettamente legittimi 21. Ne ha colpiti soltanto due, perché, secondo la Corte - vedremo le motivazioni - in quei casi mancavano i presupposti di necessità e urgenza.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la invito a concludere il suo intervento.

GIOVANARDI (NCD). Perché, scusi? Quanto tempo ho?

PRESIDENTE. Avete finito il tempo. Ha solo un minuto per questa dichiarazione. Infatti le chiedo di concludere.

GIOVANARDI (NCD). Il problema è che questa sentenza ha causato un vuoto normativo che in qualche modo deve essere riempito, compreso il problema del trafficante internazionale, perché adesso, per quanto riguarda chi viene preso con quattro, cinque, sei o sette chili, ci sono interpretazioni diverse.

Nel merito di questo emendamento, il senatore Caliendo dice una cosa non vera. Noi avevamo portato a sei anni il limite di condanna rispetto al quale il tossicodipendente aveva diritto di stare in carcere a curarsi. Se rientra in vigore la precedente normativa, gli anni saranno quattro, quindi chi è uscito dal carcere per condanne fino a cinque o sei anni dovrà rientrarvi.

Non solo. Le comunità ci hanno segnalato che le due volte previste per il recupero dei tossicodipendenti erano poche: lo hanno sostenuto la comunità di San Patrignano e tutti i gli operatori. Concedere al tossicodipendente di poter continuare a curarsi, anche se ricaduto (cosa tipica del tossicodipendente), è una misura giusta e opportuna. Con rammarico devo però far rilevare che, dopo la sentenza della Corte, i sei anni che avevamo previsto - perché per noi il tossicodipendente è un malato che va curato - sono stati portati a soltanto quattro. Quindi, l'effetto pratico della sentenza della Corte è che chi è stato scarcerato dovrà tornare in carcere.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a titolo personale voglio dichiarare che non parteciperò al voto su questo emendamento, perché voglio che resti agli atti la situazione di contraddizione in cui ci troviamo.

Era stato portato a sei anni il limite di condanna (che in precedenza era di quattro anni) che consentiva

ai detenuti tossicodipendenti di fruire dell'uscita dal carcere. Stiamo parlando del problema del sovraffollamento carcerario e delle problematiche che attengono a questo provvedimento e dimentichiamo che c'è una norma, non sufficientemente applicata nel nostro Paese. Tale norma consente, per condanne fino a sei anni, di non stare in carcere e di stare altrove, ossia in comunità, in SERT, in luoghi dove un percorso di recupero fuori dal carcere consenta alla persona tossicodipendente di avere una condizione migliore di quella carceraria, con tutte le polemiche che ci sono anche rispetto al fatto che in carcere circola la droga.

La sentenza della Corte (lo segnalo al Parlamento oltre che al Governo, anzi ai Governi, e uso il plurale per riferirmi ad uscenti e entranti), che ancora deve essere valutata perché non è stata pubblicata (ma i suoi contenuti sono emersi), fa sì che, per quella cancellazione riguardante la procedura con cui si è legiferato (non il merito, e cioè se il decreto in sede di conversione poteva essere modificato in un certo modo), si riduce quel beneficio alle condanne fino a quattro anni, e non fino a sei anni. Noi qui stiamo introducendo una misura che concede più volte la possibilità di andare in comunità per condanne fino a sei anni, quando invece la sentenza, ancora non pubblicata ma già emanata, cancella questa norma. C'è un po' una legislazione dell'assurdo.

Ecco perché personalmente non parteciperò alla votazione di questo emendamento. Stiamo parlando di una previsione che la sentenza della Corte, secondo me sbagliando, riduce. Quel beneficio era stato portato fino a sei anni proprio perché le comunità e gli operatori ritenevano che fosse una forma di solidarietà, di mano tesa e di «decarcerizzazione», per usare un brutto termine (ma oramai si usa anche questo). Siamo in una piena contraddizione tra sentenze, decreti e realtà, quindi non voglio avallare con un voto inutile questa confusione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi della Scuola secondaria «Giovanni Pascoli» di Aversa, in provincia di Caserta, che seguono i nostri lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 11,57)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3 (testo 2).

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, la riformulazione dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, consente di evitare che il Senato intervenga con una norma che rende problematica l'interpretazione e la valutazione degli effetti della successione delle leggi penali

nel tempo.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, rivive la legge Jervolino-Vassalli e l'emendamento, nella seconda versione risultante dalla riformulazione, corrisponde alla norma della legge Jervolino-Vassalli.

A questo punto, allora, votare contro questo emendamento significa introdurre una nuova disciplina che ancora mantiene l'unicità della sanzione, senza distinzione, per i reati relativi alle droghe leggere e per quelli relativi alle droghe pesanti, e non tener conto delle conseguenze prefigurate nella sentenza della Corte costituzionale, che possiamo, almeno per il dispositivo, già prendere come certe, senza necessità di aspettarne la pubblicazione.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3 (testo 2), presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.6, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «reclusione da».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.6 e gli emendamenti 2.8, 2.10, 2.19, 2.20, 2.16, 2.22, 2.17, 2.24 e 2.25.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.13.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.13, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «reclusione da».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.13 e gli emendamenti 2.9, 2.11, 2.14, 2.21, 2.7, 2.15, 2.12, 2.18, 2.23 e 2.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.26, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.202, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.29, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.30, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.31, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32, identico agli emendamenti 2.33 e 2.203.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 2.32, che tende a eliminare la possibilità che ci sia qualcuno, condannato per rapina a mano armata per più di due volte - tre, quattro o cinque volte - che mai veda il carcere. Invito tutti ad approfittare del voto segreto per votare secondo coscienza e secondo quello che gli chiederebbero i suoi elettori. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.33, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, e 2.203, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.34, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.37.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.37, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204, identico all'emendamento 2.36.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

[PALMA](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo è uno dei punti più spinosi di questo decreto. Il sottosegretario Berretta ha affermato che la logica di questa norma risiede nel fatto di creare una deterrenza nei confronti dei maggiorenni che utilizzano i minorenni per le operazioni di spaccio. La deterrenza sarebbe quella di escludere dal calcolo della quantificazione della pena per i minorenni la diminuzione della minore età al fine di consentire l'emissione nei confronti dei minorenni di una custodia cautelare non carceraria.

Il Sottosegretario ha altresì affermato nel corso della sua replica che è una misura cautelare non carceraria e che non vi è alcuna possibilità di misura cautelare carceraria. Orbene, voglio rappresentare all'Assemblea...

PRESIDENTE. La invito a concludere sul tema perché il tempo è finito; aveva a disposizione un minuto, che è già passato. Le do un altro minuto, senatore Palma.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Vorrei sottoporre all'Assemblea la ragione per la quale i minori che commettono il reato di piccolo spaccio di stupefacenti devono essere esclusi da un trattamento premiale, mentre invece, ad esempio, non lo sono i minori partecipi di associazione a delinquere, i minori partecipi di rissa aggravata anche dal morto, i minori responsabili di maltrattamenti in famiglia. A tacere poi dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che impone al legislatore una legislazione premiale nei confronti dei minori.

Infine, vorrei dire un'ultima cosa: mi dispiace, signor sottosegretario Berretta, ma forse nella sua replica ha dimenticato di dire che, nel momento in cui si emette una misura cautelare non carceraria nei confronti dei minori, sullo sfondo vi è la misura cautelare carceraria - credo all'articolo 20 o 21 - ogniquale volta il minore viola le prescrizioni imposte sulla custodia cautelare. Si tratta di una norma chiaramente incostituzionale, che scarica sui minorenni esigenze di politica criminale e che davvero ritengo non possa essere varata in questa sede.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.204, presentato dal senatore Palma, identico all'emendamento 2.36, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.38, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.39, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Signor Presidente, con riferimento all'ordine dei lavori, vorrei far notare che non siamo in grado di illustrare tutti i nostri emendamenti, anche se vorremmo veramente farlo, perché il tempo relativo alla discussione di questo provvedimento è stato contingentato in maniera tale da rendercelo impossibile: l'ho voluto dire nell'intento che rimanesse agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto, senatore Cappelletti, ma comunque, per quanto sinteticamente, potete sempre illustrare le vostre proposte emendative.

Gli emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[BUEMI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, mentre esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G3.201 e G3.200, a condizione che su quest'ultimo la presentatrice inserisca l'espressione «a valutare l'opportunità di revocare» dopo le parole «impegna il Governo».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Padua, accetta la richiesta di riformulazione?

PADUA (PD). Sì, signor Presidente.

[BERRETTA](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.200 (testo 2) e G3.201 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, identico all'emendamento 3.4.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.4, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4a.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo e su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4a, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5, identico all'emendamento 3.6.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.6, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, identico all'emendamento 3.8.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio

segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.8, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9, identico all'emendamento 3.10.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.10, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11, identico all'emendamento 3.12.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.12, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13, identico all'emendamento 3.14.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.14, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15, identico all'emendamento 3.16.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.16, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18, identico all'emendamento 3.19.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.19, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.21, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «codice di procedura penale».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.21 e l'emendamento 3.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23, identico all'emendamento 3.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.24, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26, identico all'emendamento 3.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.27, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28, identico all'emendamento 3.29.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.29, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31, identico all'emendamento 3.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.32, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33, identico all'emendamento 3.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.34, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35, identico all'emendamento 3.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.36, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.37, identico all'emendamento 3.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.38, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. L'emendamento 3.40 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.41, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42, identico all'emendamento 3.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.42, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.43, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.44, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45, identico all'emendamento 3.46.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.45, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.46, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.47, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48, identico all'emendamento 3.49.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.48, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.49, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.50, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.51.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.51, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «tre anni e».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.51 e gli emendamenti 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.62.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.62, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.63.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.63, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64, identico all'emendamento 3.65.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.64, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.65, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.67, identico all'emendamento 3.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.67, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.68, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.69.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.69, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.70, identico all'emendamento 3.71.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.70, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.71, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.72, identico all'emendamento 3.73.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.72, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.73, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.74, identico all'emendamento 3.75.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.74, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.75, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.76.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.76, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.77.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.77, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.78.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.78, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.79, identico all'emendamento 3.80.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.79, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.80, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.81.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.81, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.81 e gli emendamenti 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92 e 3.93.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.94.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.94, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.94 e gli emendamenti 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, 3.101 e 3.102.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che i tempi a disposizione sono scaduti e, quindi, avete un minuto per ogni illustrazione. Colleghi, si può essere sintetici.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, occorre tener conto che con questo articolo siamo di fronte ad un indulto mascherato.

Non lo dico per una questione politica: siccome verranno garantiti sei mesi di eliminazione della pena per i tre anni già passati, non si tratta altro che di un indulto. Non si fa nessuna nuova valutazione. Come Gruppo di Forza Italia ci siamo posti il problema e abbiamo presentato anche in Aula quegli emendamenti che consentivano l'aumento della detrazione di pena con liberazione anticipata speciale fino a sessanta giorni, anziché quarantacinque.

Avevamo sostenuto che vi sono aspetti di incostituzionalità. Signor Presidente, la detenzione domiciliare non si applica a coloro che sono agli arresti domiciliari. Questo Senato, appena un mese fa, ha parificato la detenzione domiciliare alla detenzione in carcere. Lei mi insegna che la liberazione anticipata non tiene conto del tipo di reato, ma tiene conto esclusivamente del modo con cui ci si comporta durante l'esecuzione della pena. Allora, non vi era alcuna posizione contraria a non tener conto e a non farsi carico delle esigenze del sistema carcerario; tuttavia, si è preferito non discutere. Signor Presidente, questa è probabilmente anche una responsabilità della Conferenza dei Capigruppo,

perché avevamo chiesto di discutere la settimana prossima. Sarebbero bastate infatti piccole correzioni per rendere questa norma conforme alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento, per renderla applicabile a tutti.

Così, l'emendamento... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Facciamo concludere il senatore Caliendo. Prego.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo, ma sulle singole questioni dei sessanta giorni e degli arresti domiciliari vi sono appositi emendamenti.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, quello che possiamo dire in un minuto è che la dichiarazione che ha fatto il collega Caliendo centra perfettamente il problema. Infatti, l'istituto già esiste, i quarantacinque giorni a semestre sono già previsti; aumentare di altri trenta giorni significa arrivare a settantacinque giorni a semestre, *ergo* centocinquanta giorni all'anno: significa che si delibera che un anno di carcerazione corrisponde, di fatto, a sette mesi.

Possiamo dire che, alla fine, questo rappresenta un camuffato indulto. Pertanto, non si può, con un decreto-legge, stabilire una liberazione anticipata o uno sconto di pena tipo amnistia o indulto, anche perché la norma costituzionale, all'articolo 79, stabilisce esattamente come deve essere operato un indulto: innanzitutto vi è una riserva di legge, servono *quorum* particolari e, in ogni caso, deve essere votato dai due rami del Parlamento (non è, pertanto, materia di competenza governativa).

L'articolo 4 è pertanto da respingere in quanto potrebbe anche essere impugnato per incostituzionalità.

DL MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 4.200, ma intervengo semplicemente per chiedere di poter parlare in dichiarazione di voto, perché in un'Aula disattenta è inutile illustrare l'emendamento.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, preferirei anch'io utilizzare il breve tempo a mia disposizione in sede di dichiarazione di voto.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 4.9, che prevede l'esclusione del beneficio dello sconto di pena di settantacinque giorni ogni centottanta di detenzione ai condannati per corruzione, concussione e, naturalmente, corruzione in atti giudiziari.

Signor Presidente, solo qualche giorno fa è passata l'umiliante relazione dell'Unione europea che attribuisce al nostro Paese il primato della corruzione in Europa. La corruzione è un cancro che ci porta via almeno 60 miliardi all'anno. Noi cosa facciamo? Recepiamo finalmente le convenzioni internazionali contro la corruzione, o inaspriamo le pene, o allunghiamo la prescrizione, o rendiamo più efficace l'attuale legge? No, stiamo facendo esattamente il contrario: stiamo estendendo il beneficio di oltre il 40 per cento di sconto di pena anche ai condannati per corruzione e concussione.

Se bocchiamo questo emendamento, i detenuti per corruzione potranno contare, oltre che su una normativa colabrodo, che fa andare in galera con il contagocce, anche su questo incredibile sconto di pena. Ancora una volta il messaggio che stiamo inviando al Paese è l'opposto di quello che dovrebbe essere. In questa maniera stiamo istigando alla corruzione, piuttosto che reprimerla in una lotta senza quartiere per estirparla dal nostro Paese.

Eppure, in Commissione giustizia, la discussione sulla nuova legge sulla corruzione - che per lungo tempo è stata dichiarata divisiva per gli equilibri di questo Governo - è già stata avviata e va verso un ampliamento delle fattispecie di reato e un inasprimento delle pene: quelle stesse pene che oggi stiamo riducendo del 40 per cento.

So che molti di voi - mi rivolgo, in particolar modo, ai colleghi del Gruppo del Partito Democratico - hanno già firmato la petizione «Riparte il futuro» per una nuova e più efficace legge contro la corruzione. Avete firmato per garantire la certezza del diritto e per costruire la fiducia dei cittadini nei confronti di chi rappresenta le istituzioni. Avete sottoscritto un impegno e ora state facendo esattamente il contrario. Se dovesse passare questo ennesimo vostro regalo a corrotti e corruttori, vi invito ad andare a spiegarlo ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[BUEMI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERRETTA](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

[GIOVANARDI](#) (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, premesso che la lotta alla corruzione e alla concussione è un dovere di tutti, faccio presente che la cifra di 60 miliardi è una bufala cosmica che ha rovinato la reputazione dell'Italia dappertutto. È stata tratta da una relazione della Corte dei conti che esclude in maniera tassativa che possa trattarsi di cifre di questo tipo, le quali però che sono state usate come un ariete per disincentivare gli investimenti stranieri in Italia.

Quindi, voglio che qui in Senato chi si rende responsabile di far veicolare queste bugie assolute che denigrano il nostro Paese si assuma le sue responsabilità. (*Applausi ironici dei senatori Lucidi e Bulgarelli*). La cifra ripetuta di 60 miliardi è una panzana totale, cosmica, utilizzata in maniera strumentale, e che l'Italia abbia la metà della corruzione di tutti i Paesi europei è una balla colossale, perché ci sono anche gli italiani onesti e perbene che lavorano e fanno il loro dovere.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.2 e 4.3.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, e 4.3, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200, identico agli emendamenti 4.4 e 4.5.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Di Maggio, identico agli emendamenti 4.4, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, e 4.5, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

[DLMAGGIO](#) (*PI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*PI*). Signor Presidente, non vorrei che questi fossero i prodromi del nuovo che avanza,

perché di solito la gatta frettolosa fa i gattini ciechi.

Mi piacerebbe che fosse presente il collega - purtroppo non c'è - per restituire al mittente il criterio di responsabilità che ci era stato richiesto prima dal capogruppo Zanda. Cosa stiamo votando sostanzialmente? Una premialità.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Di Maggio, siccome avevo già aperto la votazione, l'annulliamo e le do la parola, così diamo anche la possibilità a chi è in ritardo di sentire il suo intervento.

DI MAGGIO (PI). Purtroppo siamo sotto una tagliola, perché se dovessimo emendare questo decreto-legge ci troveremmo nelle condizioni di non poterlo più convertire. Ebbene, credo che questo non sia un metodo al quale ci dobbiamo adeguare né abituare.

Detto questo, credo che questo Parlamento dovrebbe parlare di premialità e mi piacerebbe se un giorno si potesse dire ad un imprenditore: «Guarda che a fronte di una tua buona condotta, per cui tu vorresti reinvestire i danari nella tua azienda, a fronte di 45.000 euro di beneficio che ti avremmo dato te ne concediamo fino a 75.000». Ma non è così.

Noi diciamo a chi è abituato a delinquere: «Guarda che se fai una rapina a mano armata, anziché darti 45 giorni di premialità ogni sei mesi te ne diamo 75». Con il che, chi è abituato a fare calcoli e a delinquere, fa un calcolo e conclude che forse è molto remunerativo poter tenere questo tipo di condotta.

Siccome siamo sotto questa tagliola e crediamo che il decreto-legge in esame dovrebbe essere convertito, ma se non lo possiamo approvare perché l'Assemblea non può svolgere il suo lavoro, il testo non può essere emendato e reso migliore, chiedo quale responsabilità debbano avere i parlamentari ad approvare un decreto-legge che in questo modo non aiuta assolutamente la società.

Fatto questo appunto, faccio appello agli amici del Gruppo Partito Democratico, che hanno avuto grande costrizione nel far decadere il proprio Presidente del Consiglio: credo possano avere meno patemi a far decadere un decreto che non è assolutamente rispondente alle aspettative della nostra società. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan).*

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Giarrusso.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Di Maggio, identico all'emendamento 4.5, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rinunciamo al voto segreto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Malan.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la massima attenzione, nonostante non sia stato chiesto il voto segreto su questo voto, e speriamo che chi non l'ha fatto non abbia a pentirsene.

È importante attirare la vostra attenzione su questo particolare: così come formulata la norma di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonostante quello che si può pensare e quanto è stato detto, non impedirà alla magistratura di sorveglianza di concedere il beneficio della libertà anticipata speciale anche ai condannati per uno dei reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, che, ricordiamolo, sono mafia, eversione, terrorismo ed altri gravissimi reati.

Questo perché, nella formulazione letterale, dire «ad esclusione dei condannati», non vuole dire niente, nel momento in cui un mafioso sta scontando oggi una pena relativa ai reati satellite. Quel detenuto godrà del beneficio, nonostante il titolo esecutivo originario (ecco il perché del nostro emendamento) comprendesse una condanna ai sensi dell'articolo 4-*bis*, magari per rapina, estorsione e porto abusivo di armi.

Se questo decreto è destinato a passare senza alcuna modifica (e la maggioranza riuscirà a farlo passare), preparatevi a leggere sui giornali, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, notizie di mafiosi che saranno scarcerati in anticipo per aver goduto di questo beneficio. Attenzione: la responsabilità è nelle vostre mani, in maniera palese. Evitiamo che questo accada, perché gli italiani non ce lo perdoneranno. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non insisto per il voto segreto.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ringrazio il senatore Malan per non avere insistito nella richiesta di voto segreto, in modo che così, in maniera molto aperta, ciascuno si assumerà la responsabilità del voto che va ad esprimere.

Il problema è molto semplice. Secondo l'articolato che viene dalla Camera, lo sconto di settantacinque giorni non può essere applicato ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Tra i reati di cui all'articolo 4-*bis*, non c'è l'articolo 416-*ter* del codice penale, quello che pochi giorni fa in quest'Aula abbiamo varato, rendendoci tutti quanti conto di quanto sia importante incidere nelle complicità tra la criminalità organizzata e la politica.

Io mi chiedo la ragione per la quale quei settantacinque giorni che non possono essere dati ai mafiosi possono essere concessi alle persone condannate per il reato di cui all'articolo 416-*ter*, cioè per scambio elettorale politico-mafioso, la cui pena è assolutamente identica (atteso il testo che è stato varato qui al Senato) alla pena di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Si può dire che è possibile operare una correzione sul punto, così riconoscendo che vi è stato un errore da parte della Camera. Ma questo errore poteva essere tranquillamente sanato qui al Senato, stante il bicameralismo perfetto, ove la calendarizzazione del provvedimento fosse stata diversa.

In altri termini, signori miei, chi di voi voterà contro questo emendamento voterà a favore della concessione dei settantacinque giorni di premio a tutti i condannati per il reato di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale.

[LUMIA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA](#) (*PD*). Signor Presidente, mi spetta intervenire su questo punto, che, per come affrontato dal presidente Palma, può creare un certo disorientamento nell'Aula.

Innanzitutto, faccio notare a tutti i componenti dell'Assemblea che lunedì, in sede di questione pregiudiziale sulla costituzionalità del decreto, da più parti, sia dal Movimento 5 Stelle che da Forza Italia, veniva fatto rilevare che era stata inserita da parte della Camera, a correzione del decreto del Governo, l'esclusione di alcuni particolari reati di grave allarme sociale, compresi nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. E si diceva che questo inserimento, visto che poteva discriminare tra reato e reato, era motivo di incostituzionalità.

Noi abbiamo sostenuto il contrario, perché nel nostro ordinamento il tema del doppio binario (grande invenzione del giudice Falcone) è stato più volte legittimato dalla Corte in sede di giurisprudenza costituzionale. Faccio riferimento in particolare all'articolo 41-*bis*. Quindi, da questo punto di vista, coerentemente abbiamo detto che era costituzionale e che l'inserimento dell'articolo 4-*bis* era appropriato.

Richiamo a tutti i componenti cosa prevede l'articolo 4-*bis*: «delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (...), delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale», ossia associazione mafiosa. Richiamo poi l'attenzione di tutti i componenti dell'Assemblea, a proposito dell'osservazione che il presidente Palma ci ha fatto, per sottolineare che noi eravamo pronti, se il tempo fosse stato sufficiente, anche a una migliore specificazione. Ma voglio che rimanga agli atti, in sede di lettura della formazione della legge, che qui siamo anche coperti con il 416-*ter*, perché si fa riferimento a «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni in esso previste».

Tale articolo comprende inoltre i delitti di cui agli articoli del codice penale 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 601 (tratta di persone), articolo 602 (acquisto o alienazione di schiavi), 609 (violenza sessuale di gruppo), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). E poi, ancora, articolo 291-*quater* (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del

testo unico in materia doganale e, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).

Questo regime transitorio dura due anni, quindi ha un carattere speciale. Pertanto faccio notare la contraddizione tra chi, nella discussione ha sostenuto che questo doppio binario è incostituzionale e chi, oggi, entrando nel merito, ritiene che ulteriori reati andrebbero inseriti in quel contesto di doppio binario che alla Camera è stato previsto e che noi appoggiamo. Possiamo pertanto votare la norma; c'è questa possibilità riferita anche all'articolo 416-ter, per cui in sede di ulteriore intervento possiamo fare in modo che queste novità di merito, che in contraddizione con quanto sostenuto si propongono all'Assemblea, possano essere meglio recuperate e recepite dal legislatore.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Caliendo, è già intervenuto il senatore Palma per il suo Gruppo. Può intervenire solo per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Non ho capito cosa ha detto il senatore Lumia.

PRESIDENTE. Ripeto, è già intervenuto il senatore Palma per il suo Gruppo.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Ma il senatore Lumia ha avanzato un'accusa di incostituzionalità, e non è vera.

PRESIDENTE. Non c'è stata nessuna accusa. Mi dispiace, senatore Caliendo, ma sono queste le regole.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Un minuto l'ha concesso a tutti e a me non lo dà.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, non si tratta di dare o non dare la parola. Sull'emendamento è già intervenuto il senatore Palma per il suo Gruppo. Per favore, non insista.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 4.201.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorremmo sapere se il senatore Palma accetta la sottoscrizione dell'emendamento 4.201 anche da parte del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, accoglie le richieste?

PALMA (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il dubbio interpretativo, così come illustrato dal senatore Lumia, probabilmente è ammissibile: lui ci ha rappresentato la situazione secondo cui, con la normativa vigente, sarebbe esclusa l'applicabilità del beneficio anche per i condannati ai sensi dell'articolo 416-ter.

Credo però che sia opportuno evitare la possibilità di qualsiasi interpretazione pericolosa, motivo per il quale anch'io chiedo di aggiungere la firma mia e di tutto il Gruppo, e penso sia utile votare a favore di questo emendamento che taglierebbe, per così dire, la testa al toro, sempre con la triste considerazione, purtroppo, che ho già dovuto fare prima in sede di illustrazione, che temiamo che tutto questo non serva, per i motivi di cui ho già detto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Palma e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

[CAPPELLETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, sottraggo una manciata di secondi ai miei colleghi per una breve dichiarazione di voto.

Prendo atto della dichiarazione del senatore Giovanardi, che disconosce la relazione dell'Unione europea secondo la quale il danno della corruzione nel nostro Paese ammonta ad oltre 60 miliardi di euro. Lo invito tuttavia ad andare a leggersi, oltre a questa relazione, anche quella della Corte dei conti e le stime della Banca mondiale.

Se non fosse sufficiente, lo invito ad andare a chiedere ai cittadini italiani se la lotta alla corruzione non rappresenta una priorità nel nostro Paese. Dichiaro naturalmente voto favorevole all'emendamento 4.9. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.10.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.10, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.10 e gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 e 4.27.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.28.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sulla richiesta di voto segreto. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. No, lei deve fare la dichiarazione di voto sull'emendamento.

NUGNES (*M5S*). Non posso farla sulla richiesta di voto segreto?

PRESIDENTE. Ma se il voto è segreto...

NUGNES (*M5S*). Lei mi chiede un voto di sostegno o meno, e io voglio dire perché non do il sostegno alla richiesta di voto segreto. Ritengo che in una materia così delicata, che non riguarda comunque un soggetto o una persona... (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Lasciate parlare. Sotto questo aspetto è già stato fatto un intervento, quindi può continuare su questa linea. Prego, senatrice.

NUGNES (*M5S*). Volevo sottolineare anche il mio disappunto ed il motivo per cui non sostengo il voto segreto: in una materia così delicata e particolare, che ha a che fare con reati così gravi, anche di stampo mafioso, il voto segreto è un modo di nascondere la propria posizione rispetto ai cittadini che ci hanno votato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Calma, colleghi. È lo stesso motivo per cui poco fa non è stato chiesto il voto segreto, ma il voto palese, pur essendoci stata una precedente richiesta.

Procediamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.28, sulla quale è stato già verificato l'appoggio.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.28, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.28 e gli emendamenti 4.29 e 4.30.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.31, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, rinunciamo al voto segreto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.31, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.32, sul quale è stata avanzata la richiesta

di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non insistiamo per il voto segreto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.32, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto gli alunni della Scuola media «Francesco D'Ovidio» di Campobasso che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1288](#) (ore 13,05)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.33.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.33, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.35.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.35, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.36, identico all'emendamento 4.37.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.36, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.37, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.38, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.39.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio

segreto, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.39, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Siamo in corso di votazione, senatore Endrizzi. Potrà fare la sua dichiarazione di voto al termine della votazione. Grazie per la collaborazione.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.39 e gli emendamenti 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.58, 4.59, 4.57, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.129, 4.130 e 4.131.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei farle una gentile richiesta: poiché non intercorre tempo dal momento in cui lei chiede il sostegno per la richiesta di votazione segreta a quello in cui effettivamente apre la votazione stessa...

PRESIDENTE. Ha ragione, ma confido nella collaborazione di qualcuno che, da dietro alle mie spalle o comunque dal banco della Presidenza, possa farmi le necessarie segnalazioni.

ENDRIZZI (M5S). Vorrei semplicemente fosse messo a verbale che personalmente non ho mai inteso appoggiare la richiesta di voto segreto: ero semplicemente pronto a votare l'emendamento in esame, prima che si chiudesse la votazione sull'appoggio alla richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, desidero associarmi alla richiesta avanzata dal collega.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.132.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.132, presentato dalla senatrice De Pin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.133.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.133, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.134.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.134, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.135.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.135, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.137.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante

procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.137, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.138, identico agli emendamenti 4.139, 4.140 e 4.141.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.138, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.139, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, 4.140, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 4.141, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.142.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.142, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.143.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.143, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.144.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.144, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.145.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.145, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CASSON](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno G5.100, che abbiamo presentato come Gruppo PD.

PRESIDENTE. A noi risulta che l'ordine del giorno G5.100 sia stato ritirato (devo pensare che non l'abbiano avvisata), forse perché è già stato accolto in Commissione.

CASSON *(PD)*. Mi pare che sia stata apportata una piccola modifica, anche rispetto alle firme.

Le chiedo, però, la cortesia di lasciarmi parlare per pochi secondi, perché esso rappresenta esigenze di natura strutturale.

Il provvedimento in esame, così come pervenutoci dalla Camera dei deputati negli ultimi giorni, poco prima della scadenza, avrebbe certamente avuto bisogno di alcune modifiche, come norme ordinamentali, ma anche di tipo strutturale.

In particolare, l'ordine del giorno G5.100, già accolto, richiama le esigenze relative agli uffici di sorveglianza e di esecuzione penale esterna. In sintesi, si tratta degli assistenti sociali. Vi è un notevole aumento del carico di lavoro e di responsabilità per questi uffici ed è naturale, anzi scontato, che ogni riforma proceda se funzionano le strutture che devono adempiere ai compiti indicati. Si tratta di compiti delicati e difficili, perché hanno attinenza al reinserimento sociale dei condannati, al recupero della legalità e alla garanzia della sicurezza sociale.

In tal senso, sottolineiamo l'importanza di questa indicazione strutturale, affinché il Governo si impegni - così come ha fatto, in effetti, in Commissione - a provvedere strutturalmente alle esigenze degli uffici di sorveglianza e di esecuzione penale esterna.

PRESIDENTE. Gli emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame. Ovviamente il parere era favorevole sull'ordine del giorno G5.100.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

MATURANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATURANI (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente - perché il senatore Casson ha già preso la parola nel merito - per esprimere la mia soddisfazione rispetto all'accoglimento dell'ordine del giorno G5.100. Infatti, le basi della riforma che oggi ci accingiamo ad approvare poggiano fortemente nel lavoro che viene svolto nell'ambito di tali servizi, i quali operano nel progetto personalizzato su ogni singolo provvedimento. Pertanto, la riuscita di questa riforma sta davvero nelle loro mani. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ripeto che l'ordine nel giorno G5.100 è stato già accolto in Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, identico all'emendamento 5.2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sottolineo che, per quanto riguarda l'emendamento 6.5, ho tenuto conto di quanto ha sostenuto il senatore Sacconi, presidente del Gruppo NCD, in relazione alla questione dell'eliminazione del reato di clandestinità.

Il relatore e il Governo hanno dato garanzia, sia al presidente Sacconi che al sottoscritto, ma anche a tutta l'Assemblea, del fatto che non sarebbe stato modificato l'articolo 13, ossia che, a seguito di una condanna, lo straniero venga espulso dopo aver espiato la pena nel nostro Paese. Nella norma in esame invece si consente l'espulsione immediata, senza che sia processato, nonostante sia già stato condannato ed espulso dal nostro Paese. Credo che ciò sia qualcosa di abnorme, signor Presidente, e credo che lei stesso dovrebbe garantire la tutela della dignità di quest'Assemblea, perché se il relatore e il Governo garantiscono che non sarà toccata una norma e oggi essa viene toccata, probabilmente qualcosa non funziona.

PRESIDENTE. Il Governo cambia, senatore Caliendo!

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Non è questione di cambiare: il Senato ha votato sulla base di una garanzia, appena venti giorni fa, che ora viene meno.

Per ciò che riguarda l'emendamento 6.6, si concede la possibilità, in caso di rapina a mano armata in appartamento o in negozio e in caso di estorsioni aggravate, di espellere lo straniero senza che venga scontata alcuna pena. Questo è gravissimo, specialmente alla luce del fatto che negli ultimi mesi vi è stata un arrivo eclatante di stranieri clandestini nel nostro Paese - e il Governo dovrebbe saperlo - e inoltre, come emerge da tutte le relazioni dei procuratori generali, si è verificato un aumento delle rapine negli appartamenti e nei negozi e dei furti in appartamento.

Questa è la situazione, e noi andiamo a dire che i colpevoli non vengono puniti, ma se ne prevede soltanto l'espulsione. E tutti sappiamo bene - basta avere un minimo di esperienza - che le espulsioni non hanno effetto, perché manca l'accompagnamento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, come si può vedere, non abbiamo proposto molti emendamenti all'articolo in esame, in quanto ci sono delle parti che condividiamo, anche se la materia dell'immigrazione è stata purtroppo incisa, a nostro avviso gravemente, con un recente intervento normativo proprio di questa Assemblea, da cui è sortita l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Riteniamo invece che si tratti di un problema molto serio, che deve essere affrontato davvero con grande responsabilità.

Come ha detto il senatore Caliendo, esiste il problema delle espulsioni e quello degli accompagnamenti. Il nostro ordinamento prevede i rimedi, ma essi devono essere eseguiti e praticati. Per questo motivo abbiamo proposto, anche in modo provocatorio, l'emendamento 6.15, col quale chiediamo che siano messe a disposizione le risorse necessarie proprio per effettuare queste espulsioni.

PRESIDENTE. Ricordo alla senatrice Stefani che sull'emendamento 6.15 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma che potrà eventualmente chiederne la votazione.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto,

avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non insistiamo per il voto segreto.

[PALMA](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, quando abbiamo trattato il provvedimento sulle misure alternative, il Presidente del Gruppo del Nuovo Centrodestra ha sostanzialmente dato il la al provvedimento a condizione che gli stranieri che vengono espulsi con accompagnamento non avessero una pena diversa da quella della custodia cautelare (cioè in altri termini, che il loro reato non venisse ad essere oggetto di depenalizzazione). In ragione di questo accordo, che immagino sia stato raggiunto in sede di Governo, il Nuovo Centrodestra votò quel provvedimento.

Mi permetto di chiedere agli amici e colleghi del Nuovo Centrodestra come fanno, a distanza di così pochi giorni, a cambiare idea in maniera così fragorosa nel votare contro questo emendamento che, per l'appunto, dice soltanto una cosa, cioè che i soggetti che sono stati espulsi con accompagnamento, che tornano in Italia e che commettono un altro reato non possono essere favoriti da una nuova espulsione, ma devono, come è giusto che sia, espiare la loro pena in carcere.

Non capisco, in altri termini come il Nuovo Centrodestra faccia, a distanza di pochi giorni, ad essere così rigido in riferimento al provvedimento sulle misure alternative al carcere e adesso - oggi - su questo decreto-legge essere invece così lassista. Infatti sia chiara una cosa: grazie anche al vostro voto, gli stranieri espulsi con accompagnamento che rientreranno in Italia e che commetteranno un delitto per cui verranno condannati a due anni di reclusione, evidentemente saranno espulsi e non espiaranno alcuna pena.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sui restanti emendamenti presentati all'articolo 6.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.9, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.10 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.11, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.12, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.14, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.15 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BUEMI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno G7.100.

[BERRETTA](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, identico all'emendamento 7.2.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3, identico all'emendamento 7.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 7.4, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7, identico all'emendamento 7.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.8, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, è importante che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute sia il meno possibile di nomina politica. Nel testo del provvedimento è previsto che il

collegio è scelto previa delibera del Consiglio dei ministri. Riteniamo che, essendo tra i suoi compiti principali quello del controllo del rispetto delle condizioni dello stato di detenzione, debba essere quanto meno - come suggerisce l'emendamento 7.10 - una nomina di espressione parlamentare e non governativa, per poter garantire un'effettiva indipendenza e terzietà all'azione dell'organo.

Dichiariamo quindi il voto favorevole all'emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice De Pin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.14, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.16, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.17 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.17 (testo 2), presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.19, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.20 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.21, identico all'emendamento 7.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 7.21, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.22, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.23, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24, identico all'emendamento 7.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.24, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.25, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26, identico all'emendamento 7.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 7.27, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.28, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.29, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200. *(Il senatore Palma fa cenno di voler intervenire).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Senatore Palma, forse abbiamo perso l'attimo per farla intervenire! Abbiamo già votato, mi dispiace.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ho evitato solo di affaticare l'Assemblea, grazie.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.201, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.30, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.31, identico all'emendamento 7.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.31, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.32, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.33, identico all'emendamento 7.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.33, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 7.34, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.35, identico all'emendamento 7.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.36, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.37, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.38, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.39, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.40, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.41, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.42, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non verrà posto in votazione.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il Governo ed i relatori e aggiungere, se me lo permette, che il provvedimento è di rilevanza particolare e suggerisce di evidenziare come la complessità e la drammaticità del problema che abbiamo affrontato non restituisca una risposta adeguata e coerente finanche alle pressanti, puntuali e necessarie raccomandazioni presentate dal Presidente della Repubblica con la sua lettera alle Camere dello scorso mese di ottobre.

Tuttavia, io ringrazio il Governo e il relatore per il parere positivo all'ordine del giorno G7.100, un atto d'impegno che avrebbe magari potuto trasformarsi in qualcosa di più come, per esempio, l'accoglimento di qualche emendamento. *(Richiami del Presidente)*. Stiamo parlando, signor Presidente, di argomenti inerenti la salute nei penitenziari.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, sta parlando su un ordine del giorno che è stato accolto, e certamente non può ritornare su emendamenti precedenti.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Naturalmente, signor Presidente. Io mi auguro che questo impegno del Governo possa trovare un efficace riscontro e che quel *vulnus...* *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BUEMI](#), relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERRETTA](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BUEMI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1.

[BERRETTA](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[SUSTA](#) (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, senza mancare di rispetto al Senato, e tanto meno a lei, essendo intervenuto ieri nella discussione generale ritengo di non avere argomenti aggiuntivi rispetto alle ragioni per le quali Scelta Civica voterà a favore di questo provvedimento.

Indubbiamente, avremmo preferito avere il tempo per un maggiore approfondimento. Alcuni dei rilievi che i colleghi dell'opposizione hanno avanzato in quest'Aula e alcune delle proposte emendative contro le quali noi abbiamo votato per consentire l'approvazione di questo provvedimento avrebbero meritato un'attenzione di merito maggiore anche da parte della maggioranza, se solo i Regolamenti parlamentari (che sono la vera riforma da attuare nel nostro sistema, al di là del superamento del bicameralismo, che ci vede tutti favorevoli) lo avessero consentito.

Noi siamo costretti, soprattutto nei periodi che seguono le vacanze (qualche volta quelle estive e in altri casi quelle invernali), ad attenersi ai vincoli che derivano dalla scadenza per la conversione dei provvedimenti d'urgenza, che è costituzionalmente prevista e cui non possiamo derogare, ma che compromette il dibattito, la discussione e anche l'approfondimento tra noi. Si è verificato anche in questo caso.

Ma nulla toglie all'importanza di un provvedimento come quello che abbiamo discusso e che voteremo nelle prossime ore. Forse sarebbe stato meglio se l'anno scorso il Governo, avesse avanzato su questo tema, dopo i rilievi dell'Unione europea e l'autorevole intervento del Capo dello Stato, una riforma organica da presentare sotto forma di disegno di legge alle Camere, che consentisse di affrontare l'emergenza carceri, e che consentisse di affrontare il tema civile, nobile, culturalmente elevato di come restituire alla pena la sua funzione rieducativa, tendente alla reimmissione nella società dei cittadini colpiti da una giusta sanzione comminata dalla magistratura per le devianze che hanno avuto nei confronti del vivere civile.

Avremmo preferito quindi un disegno organico di intervento sul sistema penale e sul sistema di esecuzione della pena invece che più provvedimenti che hanno avuto come scopo quello di svuotare le carceri, rivedere l'istituto dell'affidamento in prova, rivedere i termini della detenzione domiciliare, rivedere il ruolo del magistrato di sorveglianza e prevedere la figura del Garante dei diritti dei carcerati.

Una riforma organica sarebbe stata oggetto di più attenta lettura da parte delle Camere, di approfondimento e dibattito con i soggetti sociali e civili che vivono fuori dal Palazzo, e avrebbe coinvolto meglio l'opinione pubblica.

Il risultato di questi interventi legislativi, a volte parziali o troppo parziali, ci consegna comunque una risposta alta da parte dell'Italia nei confronti dei rilievi mossi nelle sedi europee e anche dei richiami del Capo dello Stato.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 13,50)

(*Segue SUSTA*). Mi auguro che, nel prosieguo dell'attività di Governo, del nuovo Governo che dovrà insediarsi, il tema dell'emergenza carceraria resti ancora al centro del più generale tema più generale dell'emergenza giustizia che esiste in questo Paese, e che un Governo che ha l'ambizione di inaugurare una legislatura costituente dovrebbe porre al centro della sua agenda.

Per ora non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione, il nostro consenso, non assoluto, ma relativo, rispetto a questo decreto?legge che comunque affronta i temi dell'affidamento in prova, della liberazione anticipata, dei diritti dei detenuti, del ruolo della magistratura di sorveglianza, in modo civile e rispondente ai richiami del Capo dello Stato e dell'Unione europea. Questo, di per sé, giustifica il nostro voto favorevole su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, oggi siamo dinanzi all'ennesimo provvedimento in materia di diritti dei detenuti e di contrasto al sovraffollamento della popolazione carceraria.

Si tratta di problematiche gravi, a più riprese e da più parti denunciate, anche dal sottoscritto e anche dal Capo dello Stato, il presidente Napolitano, nel messaggio alle Camere. Il Capo dello Stato ci avrebbe detto di avere più coraggio, ci avrebbe chiesto l'indulto e l'amnistia, ma mi rendo conto che la maggioranza di quest'Aula è una maggioranza di tipo catto-comunista, ma non comunista alla Togliatti, che l'amnistia ha avuto il coraggio di farla nel 1946, ma di quelli che considero peggiori.

Se da un lato questo non manifesta sensibilità di Parlamento e Governo su simili temi, un po' è meglio di niente. Non può che essere accolto quindi positivamente. Tra l'altro, il continuo intervenire sulla materia chiarisce inequivocabilmente la reale enormità del fenomeno del sovraffollamento, che è una vera e propria tortura. Noi stiamo torturando i carcerati. Un fenomeno odioso che viola i più elementari principi di dignità della persona umana, come ci ha fatto notare non il sottoscritto, ma l'Europa, pronta a sanzionarci, a penalizzare economicamente i cittadini italiani perché noi non abbiamo il coraggio di prendere delle decisioni strutturali come l'indulto e l'amnistia. Se non ci adeguiamo tempestivamente, i nostri cittadini dovranno pagare all'Europa le sanzioni che sono di un certo valore economico *pro capite*, e su questo c'è una data limite: il maggio di quest'anno.

Per l'ennesima volta in quest'Aula, quindi, ricordo, come ho già fatto prima, il messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ci ha invitati ad un'accurata riflessione. Mi ha fatto piacere che il presidente Palma, riportando i dati del Governo, ha detto che sono usciti al massimo 3.500 carcerati perché è stato approvato un emendamento che ha aumentato da 4 a 5 anni il tetto per far scontare la custodia cautelare, perché ricordo che si è trattato dell'emendamento a firma del sottoscritto, presentato dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, che è l'unico che è riuscito strutturalmente a portare a questa riduzione della popolazione carceraria, anche con il parere favorevole del Governo, e do atto al sottosegretario Berretta del coraggio che ha avuto, che è stato elogiato nel messaggio alla Camera anche dal Presidente della Repubblica.

Considerata l'enorme incidenza sulla popolazione carceraria delle misure previste in materia di stupefacenti, senza entrare nel merito di una pur opportuna distinzione tra droghe pesanti e leggere (chi vi parla ha firmato i *referendum* dei radicali), mi sembra logica la scelta di introdurre una autonoma fattispecie di reato per quella che attualmente è una attenuante al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e che vedeva pertanto le pene già ridotte considerevolmente.

A pochi giorni da una pronuncia in materia da parte della Consulta, credo sia anche opportuno da parte nostra considerare come circa il 40 per cento della popolazione carceraria tra imputati e condannati sia composta da detenuti per violazione della legge sugli stupefacenti.

Da medico quale sono, non posso esimermi dal fare le dovute distinzioni tra la pericolosità sociale e per la salute di una dose di eroina tagliata male e una di *cannabis*, tanto per fare un esempio. Le stesse modalità ed attrezzature necessarie alla produzione ed al successivo spaccio delle sostanze appena citate sono enormemente difformi e necessitano, pertanto, di essere trattate in maniera differente, ma sarà un compito che il Parlamento avrà nel prossimo futuro.

In ultimo, il decreto-legge prevede l'affidamento ai servizi sociali per ottenere il recupero terapeutico per i tossicodipendenti, una prescrizione che mi sembra rientrare a pieno titolo nelle previsioni costituzionali per le quali le pene devono tendere alla rieducazione. Ricordo a tutti l'articolo 27, comma 3, e l'articolo 13, comma 4 della nostra Costituzione, che molti spesso si dimenticano.

La stessa modifica dei termini per quanto attiene all'affidamento in prova ai servizi sociali da pene non superiori a tre anni a pene non superiori a quattro anni mi sembra e ci sembra, come Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, ben inserirsi nel quadro già tracciato con gli altri provvedimenti in materia recentemente approvati.

Vedete, onorevoli senatori, istituiti come la messa alla prova o l'affidamento ai servizi sociali si pongono tutti perfettamente in linea tanto con le nostre prescrizioni interne, quanto con le direttive

europee, specialmente per quanto attiene all'obiettivo della rieducazione dei condannati e all'idea di infliggere una pena che comunque non annienti mai l'individuo.

Nei nostri penitenziari c'è gente che marcisce letteralmente in galera, e io non credo che uno Stato civile e una società possano consentire l'ingiustificato protrarsi di un simile stato di cose, specialmente in relazione a determinate categorie di reati, che poi sono quelli sui quali si è intervenuti e si sta intervenendo.

Andrebbe altresì approfondita una riflessione sulla tanto decantata certezza della pena: di quale certezza si vuole disquisire in presenza di pene chiaramente eccessive o iniziate a scontare già prima di una condanna che non si sa se arriverà mai? È il caso, ad esempio, della carcerazione preventiva. Ricordo che il 40 per cento dei detenuti sono in attesa di giudizio con carcerazione preventiva, e di questo 40 per cento il 50 per cento è poi giudicato innocente. Sto parlando di 12.000 persone: ma che vergogna!

In primo luogo, la pena deve essere irrogata in maniera proporzionata al reato commesso. In secondo luogo, se i penitenziari non sono in grado di accogliere nuova popolazione carceraria, perché pieni di stranieri, tossicodipendenti, detenuti in attesa di giudizio o colpevoli di reati minori, come si fa ad assicurare che chi si è macchiato di un delitto grave sia sottoposto alla pena prevista?

Il diritto, onorevoli senatori, altro non è che la regolamentazione del vivere civile, e proprio dal concetto di civiltà, sociale e giuridica, dobbiamo partire nel momento in cui legiferiamo, ovvero quando interveniamo sul diritto.

Il gruppo Grandi Autonomie e Libertà è convinto della civiltà quanto dell'opportunità di questo provvedimento e benché i tempi ristretti non lascino spazio ad interventi migliorativi del testo che noi ritenevamo opportuni - perché a causa dell'ormai imperante monocameralismo, è la Camera che decide e noi ratifichiamo - il mio Gruppo esprimerà il suo voto favorevole perché riteniamo che un po' sia meglio di niente e che comunque l'ottimo è nemico del bene.

Credo infine di poter dire che se noi avessimo il coraggio di porre in essere la responsabilità civile dei giudici, il sovraffollamento carcerario non ci sarebbe più, perché starebbero attenti e ci penserebbero due volte prima di disporre la custodia cautelare per chi poi è giudicato innocente. (*Applausi del senatore Ferrara Mario*).

ALBERTINI (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (PI). Signor Presidente, perché svuotare le carceri? Cominciamo dai dati aritmetici: al 30 novembre 2013, avevamo 64.047 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di poco meno di 48.000; al 30 settembre i detenuti in custodia cautelare erano oltre 24.000. Non vi sono però solo questi elementi. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la nota sentenza Torreggiani del gennaio 2013, aveva constatato la lesione da parte del nostro Paese dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che afferma che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il sovraffollamento delle carceri non è quindi solo una cogenza per i numeri che ho citato, ma anche un'emergenza umanitaria attestata da una qualificatissima fonte qual è la Corte europea.

Lo Stato italiano deve, entro un anno dall'entrata in vigore della sentenza definitiva, dare disposizioni adeguate perché questa infrazione sia cancellata o, per lo meno, ampiamente ridotta. In questa sentenza si offrivano anche le opportunità necessarie per risarcire coloro che fossero stati sottoposti a questi trattamenti inumani concernenti la situazione di sovraffollamento carcerario in cui si trova il nostro sistema penitenziario. È stato riscontrato in questa disposizione della Corte di giustizia che neanche sotto il profilo del risarcimento e della riparazione, il nostro Paese è conforme agli indirizzi della Corte di giustizia europea e alle convenzioni internazionali che ha sottoscritto.

L'Italia entro il 28 maggio di quest'anno deve adempiere, com'è stato ricordato negli interventi e forse anche perché è la causale di un decreto-legge. Non solo la Corte europea ci ha imposto questa serie di interventi, però: è stata la stessa Corte costituzionale che ha inteso porre rimedio al sovraffollamento

delle carceri con una sua recente sentenza. Il Governo, nel corso dell'attuale legislatura, è già intervenuto su questo tema (ricordo il decreto-legge n. 78 del 2013) ed il Parlamento ha affrontato l'argomento nell'ambito della revisione delle misure cautelari, delle pene detentive non carcerarie e della messa alla prova.

Il decreto-legge in esame completa, per così dire, questa trilogia con modifiche del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (in particolare, il testo unico per il trattamento dei reati connessi con l'utilizzo degli stupefacenti e l'immigrazione). Istituisce poi - come ci richiedono la Corte di Giustizia, ma anche la nostra civiltà giuridica - il Garante nazionale dei detenuti, per favorire la possibilità di esprimere i diritti anche in condizioni di detenzione. Proroga i termini per l'adozione dei regolamenti relativi ai crediti d'imposta e agli sgravi contributivi delle cooperative sociali che assumono detenuti.

Vengono offerte quindi più ampie garanzie per la tutela sia amministrativa sia giurisdizionale davanti al giudice di sorveglianza dei detenuti. Il Garante nazionale dei detenuti deve assicurare la sua indipendenza - e nelle disposizioni di legge è chiaramente indicata questa possibilità - ed ha facoltà di vigilare sulle condizioni degli istituti penitenziari; ha il potere di effettuare visite e di intervenire, come organo di controllo, sull'adeguata amministrazione della giustizia anche in sede penitenziaria attraverso raccomandazioni e deve dare conto alle Camere del suo intervento.

È stata anche sviluppata in questo decreto-legge una procedura semplificata per la trattazione delle materie di competenza della magistratura di sorveglianza, proprio per dare maggiore tutela ai diritti dei detenuti. Vi è poi finalmente una disposizione che aveva da lungo tempo «messo la muffa», per così dire, usando un'espressione corrente: è uno strano caso, quello del nostro Paese, dove il braccialetto elettronico è stato negletto dal nostro sistema - mentre in altri Paesi viene utilizzato con grande utilità e risparmio di costi - e da noi non ha mai funzionato, nonostante i contratti costosi che lo prevedevano. Ebbene, il provvedimento in esame dà la facoltà al giudice di prescrivere il braccialetto elettronico come regola generale e non come eccezione.

Abbiamo poi la trasformazione in un'autonoma fattispecie di reato, per quanto riguarda la connessione con lo smercio di lieve entità di stupefacenti: anche questo può essere un argomento tale da sottrarre alla carcerazione un consistente numero di detenuti, che possono trovare fuori dalle mura carcerarie possibilità di redenzione per la loro difficile situazione. È stata introdotta anche l'inapplicabilità dell'arresto obbligatorio in caso di flagranza.

Avviandomi rapidamente alla conclusione, nell'intento di contenere l'attenzione dell'Assemblea in limiti al di sotto di quelli di spettanza, data l'ora, arrivo a dire che il provvedimento in esame è necessario e non poteva non essere adottato, non solo per le cogenze, ma anche per un fatto di civiltà giuridica. Su alcune norme o su alcuni emendamenti non siamo stati tutti d'accordo, nemmeno noi che sosteniamo la maggioranza, e ci interroghiamo su alcuni casi in cui anche il Governo ha espresso parere contrario rispetto a ragioni che a noi sembravano di piena ed assoluta razionalità. Un condannato per una rapina aggravata, poiché l'espulsione non è obbligatoria, può tranquillamente rimanere nel nostro territorio dopo essere stato espulso: non ci piace che questo possa essere passato. Così come per alcuni particolari reati ed anche per l'insieme dei reati, il passaggio da 45 a 75 giorni di sconto di pena, per condanne di poco meno di due anni, equivale quasi alla cancellazione di metà della pena.

Anche questi sono argomenti un po' forzati - per così dire - per ottenere lo scopo di svuotare le carceri, ma non del tutto razionali.

Concludo dicendo che comunque il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in votazione, senza però rinunciare ad esprimere le critiche - là dove ha ritenuto di farlo - e soprattutto auspica che questa serie di interventi, organici nel loro insieme, ma non completi e non strutturali nella loro connessione, possa trovare nel prosieguo della legislatura un assestamento migliore e una razionalizzazione più appropriata. *(Applausi del senatore Romano).*

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, annunciamo il voto contrario sul provvedimento per ragioni in realtà opposte a quelle avanzate dai rappresentanti di altre forze di opposizione. Noi riteniamo che sia sostanzialmente un'occasione mancata. A nostro avviso, tale provvedimento è stato definito «svuota carceri» proprio per agitare quei sentimenti più retrivi e probabilmente anche quelle paure di una popolazione a cui è stato raccontato che siamo di fronte ad una sorta di indulto mascherato.

Dal nostro punto di vista, tale provvedimento, al contrario, è stato completamente svuotato, in particolare alla Camera dei deputati, e peraltro - come spesso accade - esso non può essere modificato dal Senato; con gli altri provvedimenti recentemente approvati, incide pochissimo (si tratta appena di qualche migliaio di persone) su quel dramma che chiamiamo con il nome di sovraffollamento carcerario.

Evidentemente - mi rivolgo ai rappresentanti del Governo - non basta ancora la sentenza-pilota Torreggiani; non basta la procedura di infrazione della Corte europea dei diritti dell'uomo; non bastano nemmeno le parole autorevoli del primo presidente della Corte di cassazione, e finanche quelle del Capo dello Stato. Probabilmente non basta la perdita di dignità di un Paese, le cui galere oggi sono di gran lunga le peggiori d'Europa (forse peggio di noi fa soltanto la Russia di Putin). Purtroppo però la becera propaganda di chi ha agitato manette nel corso di questi mesi, di chi ha invocato il giusto dolore delle vittime, dimenticandosi che molte leggi in vigore sono state fatte proprio dagli stessi che oggi urlano, ed anche il cinismo davvero intollerabile di un famoso *blog* che per rincorrere un certo elettorato sbatte in prima pagina la presunta scarcerazione di assassini e stupratori, evidentemente sono stati per il Parlamento una minaccia troppo forte.

Avete ceduto alle facili demagogie, alla Vandea dei professionisti del giustizialismo, come troppe volte avete fatto in questi anni; avete avuto paura di parlare un linguaggio di verità, di opporre a questo immaginario malato un'iniziativa efficace, capace di non andare dietro ai peggiori luoghi comuni e invece di lavorare a quello che davvero servirebbe.

Se la politica non cerca di costruire un pensiero forte, finanche un senso comune, soprattutto attraverso alcuni provvedimenti coraggiosi, allora perde del tutto la propria ragione di esistenza.

Certo, qualche passo avanti c'è stato e, come sempre, noi lo riconosciamo seriamente, anche se lo riteniamo del tutto insufficiente: ad esempio, lo è quello previsto dall'articolo 2, che in materia di droghe interviene sui fatti di lieve entità e li rende fattispecie autonoma di reato; lo sarebbe stato anche quello previsto dall'articolo 4 sulla liberazione anticipata speciale, se quell'articolo non fosse stato completamente svuotato, riducendo enormemente il campo della sua applicazione.

Si tratta - insisto - di passi timidissimi, compiuti peraltro senza neanche la forza di rivendicare che, per esempio, un istituto come quello della liberazione anticipata speciale, che esiste dal 1975 e che è stato vagliato pure dalla Corte costituzionale (che lo ha ritenuto corretto e fondato), ha consentito nel corso di questi anni il governo di una situazione che presenta, viceversa, un continuo calpestare della dignità umana: appunto, il governo delle carceri.

Però, è successo che, a forza di stare sulla difensiva, a forza d'inseguire la pancia del Paese, i sondaggi, i luoghi comuni molto spesso beceri e non supportati da alcun fondamento scientifico, la politica si è indebolita fino al punto di perdere credibilità, e purtroppo lo ha fatto molto spesso, in maniera totalmente trasversale. Lo ha fatto quando ha rinunciato ad un'elaborazione autonoma; quando ha confuso i diritti e le garanzie; quando ha messo sullo stesso piano cose totalmente diverse come, per esempio, un avviso di garanzia e una sentenza di condanna, oppure la custodia cautelare e la carcerazione definitiva.

La politica ha del tutto rinunciato a svolgere il suo ruolo e anche questa discussione è frutto della paura (di perdere voti o forse di non riuscire a spiegare), ma il risultato è stato quello di diventare afoni e inutili. Un doppio binario insopportabile ha segnato la storia di questi anni, di un Paese garantista con Previti e giustizialista con i tossici, con gli immigrati e con gli esclusi. Come in un nuovo Medioevo, i

poveri, gli accattoni, i recidivi, i pezzenti, i vagabondi e gli zingari diventano criminali in potenza. Ebbene, se questo è vero, i piccoli passi avanti fatti con questo decreto-legge sono totalmente insufficienti.

Sarebbe servito ben altro coraggio, quello di abrogare le leggi criminogene varate in questi anni: la ex Cirielli, la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi. Come fare a non provare imbarazzo quando ancora una volta, come sulla legge elettorale, la Corte costituzionale arriva prima di noi, bocciando una legge sbagliata che equiparava sostanze che solo una cupa ideologia poteva considerare uguali? Tale pronuncia ha peraltro reso inevitabile un intervento che, a questo punto, speriamo il nuovo Governo faccia il prima possibile, anche per sanare le diverse assurdità giuridiche di cui ho parlato io stesso anche ieri in discussione generale e che sono frutto del combinato disposto di due atti (la sentenza e il decreto-legge in discussione) che rischiano di aprire problemi complicatissimi sulle sentenze ancora non passate in giudicato e anche su quelle definitive.

Ancora una volta, purtroppo, la politica è arrivata tardi. Ancora una volta non ha avuto nemmeno il coraggio di guardare a cosa accade fuori dall'Italia, di prestare attenzione a quel vento dell'Atlantico (chiamiamolo così) che finalmente si è messo a soffiare sia dal Sud che dal Nord dell'America. Capisco che questo Parlamento e questa maggioranza di Governo (che dopo mesi di inattività viene oggi riproposta) non hanno forza, coesione o forse volontà politica di fare quello che andrebbe fatto, cioè legalizzare le droghe leggere, anche immaginando - come in Portogallo - sperimentazioni riguardanti la somministrazione controllata di quelle pesanti in un'ottica di riduzione del danno, colpendo peraltro in questo modo in maniera finalmente efficace le mafie, e garantendo quel sacrosanto principio di autodeterminazione - a nostro avviso - da assicurare certamente per la *cannabis* e i suoi derivati.

Se questo Parlamento non vuole o non può fare leggi coraggiose, in linea con quanto accade in molte parti del mondo, apra almeno un dibattito politico, in quest'Aula e fuori da quest'Aula. Noi di Sinistra, Ecologia e Libertà comunque lo faremo, comunque ci proveremo, perché pensiamo in questo modo di rendere un servizio alla civiltà del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

[STEEANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, adesso ci troviamo di nuovo di fronte all'ennesimo svuota carceri di quest'anno: è l'ennesimo scempio che voi del Governo e della maggioranza state facendo del sistema della giustizia e del diritto penale. Questo provvedimento che diventa proprio un insulto per la stessa Aula del Senato perché va ad incidere sulle pene, prevedendo la liberazione anticipata attraverso misure adottate in via d'urgenza che, come tutti noi sappiamo, hanno un'immediata applicazione.

Ci troviamo, quindi, di fronte a un provvedimento che è stato messo subito in esecuzione ed è poi passato alle Camere per essere esaminato. Tuttavia, se poi l'esito della votazione finale sarà quello che abbiamo visto nella votazione degli emendamenti, allora questo decreto-legge uscirà da quest'Aula così come è stato predisposto ed è arrivato in Senato.

Sono sicura e siamo sicuri che tutti noi, e anche chi appartiene alla maggioranza, abbiamo capito dove sono le criticità e le perplessità. Esse sono state esternate e rappresentate in Commissione a lungo e anche in quest'Aula. Il risultato, poi, è che però arriva in quest'Aula un decreto che dovremo esaminare in pochi giorni. Il provvedimento è rimasto 50 giorni alla Camera dei deputati ed è stato varato il 23 dicembre scorso; i tempi non sono stati sicuramente sufficienti per poter apportare delle modifiche.

Qui, in Senato, più di un collega ha rappresentato e detto dove vi sono dei problemi. I problemi sono gravissimi. Questo è l'ennesimo provvedimento con cui si va ad inquinare un sistema che dovrebbe essere della giustizia e sta invece diventando dell'ingiustizia, della pura ingiustizia.

Noi abbiamo proposto anche una questione pregiudiziale di costituzionalità e, quindi, non stiamo parlando solo del merito del provvedimento: si tratta anche di un problema di costituzionalità. Dove sarebbero, intanto, i requisiti di urgenza, in particolare, per questo provvedimento? L'urgenza, forse, è

quella di evitare di liberare dei criminali che sono detenuti dentro le nostre carceri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Quello delle carceri è un problema sentito, di cui stiamo parlando in continuazione. Abbiamo cominciato questa legislatura con l'avviare delle indagini conoscitive che poi non sono mai state fatte e portate a conclusione. Non sappiamo neppure se tutti i provvedimenti che abbiamo varato fino ad ora hanno avuto un'incidenza e in quale misura. Non sappiamo se, per lo svuotamento delle carceri, è necessario incidere sulla custodia cautelare, sulla liberazione anticipata e sulla depenalizzazione. Il risultato: cosa hanno fatto Governo e maggioranza? Sono state provate un po' tutte le vie. Ne sono venuti fuori dei provvedimenti assolutamente frammentari, disomogenei e disorganizzati.

L'unico effetto è stato quello di creare una destabilizzazione del sistema di cui, signori, discutiamo non solo noi in questo Parlamento. Si tratta di una destabilizzazione che si vede proprio nelle nostre città e in mezzo alla gente. È questo che si vede, se poi si legge in un articolo di giornale che un criminale, per qualche ragione - frutto ormai di questo modo di fare normazione - dopo poco aver commesso il delitto è, per qualche ragione, libero. Ma chi va a dire alla persona offesa dal reato, alle vittime che cosa sta succedendo? Come si può giustificare il fatto che chi si è macchiato di un grave crimine si trova poi tranquillamente all'interno della propria casa, magari agli arresti domiciliari, o, peggio, gli viene applicato quanto è previsto in questo provvedimento, la liberazione anticipata, ossia la possibilità di uscire direttamente dal carcere? Chi lo va a dire?

Noi della Lega Nord, nell'ultimo fine settimana, abbiamo organizzato una cinquantina di fiaccolate in moltissime città italiane. Sono state delle fiaccolate a cui hanno aderito non solo gli *ex* militanti e simpatizzanti della Lega, ma tantissime persone che sentendo i nostri argomenti, ci hanno sentito vicini. Fra questa gente vi sono, in particolare, anche le Forze dell'ordine. Quando guardiamo quelle persone, vediamo anche chi, dopo aver lavorato di notte, esercitando una professione anche rischiosa, ritrova, alla fine, il medesimo criminale e delinquente che vaga nel territorio, continuando a fare quello che faceva prima. Chi glielo va a spiegare? Chi gli va a dire che devono continuare ad adempiere al loro dovere quando, poi, ci si trova di fronte a questo tipo di normazione? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Invece, che cosa ci troviamo a fare adesso? Qui troviamo l'ennesima ipotesi di diminuzione della pena anche per reati attinenti alla droga. È inutile che cerchiamo di vestirci di false ipocrisie. Noi della Lega Nord siamo convinti che la droga sia un problema gravissimo, che non deve assolutamente essere risolto con forme particolari di attenuazione della pena o, addirittura, di depenalizzazione.

Noi siamo forse l'unico baluardo che è rimasto in questo Parlamento a difesa dei ragazzi, dei giovani, dei nostri figli da questo insano *virus* che è il consumo di droga. Noi ne faremo sempre una battaglia e continueremo a farne una battaglia.

Se vogliamo, poi, entrare in alcuni dettagli, che magari sono tecnici, come hanno detto anche alcuni nostri colleghi, già il fatto di aver previsto che l'affidamento in prova ai servizi sociali - anche, per ipotesi, di chi è stato condannato per droga - può essere ripetuto più volte significa che chi commette questi delitti alla fine non andrà neanche più in carcere.

Ciò che per noi urla ed è veramente una vergogna - noi della Lega Nord continuiamo a parlare di vergogna: è una continua vergogna quello che sta accadendo - è l'articolo 4, che prevede la liberazione anticipata speciale. Rendiamoci conto: questo sì che è destabilizzante per il sistema della giustizia e del diritto penale. Stiamo prevedendo che, per ogni semestre di reclusione, vi possa essere praticamente uno sconto di pena di addirittura settantacinque giorni.

Ma ciò che è ancora più indegno e incomprensibile è arrivare ad applicare questa norma addirittura in maniera retroattiva. È questo quello che noi chiamiamo un indulto. Ma l'indulto - ricordiamoci - in questa maniera mascherata è veramente subdolo. In base all'articolo 79 della Costituzione, se si deve varare e approvare un provvedimento di indulto, vi devono essere le maggioranze necessarie e qualificate che sono previste in Parlamento. Noi, in questa maniera, variamo un provvedimento che prevede un insieme di sconti per reati anche gravissimi.

Stiamo discutendo un provvedimento che, per certi versi, è stato anche rimaneggiato e sistemato. Ma ricordiamoci che questo Governo (non si riesce nemmeno a capire adesso quale sia, perché in questo momento non sappiamo neppure cosa abbiamo davanti), nel testo originario del decreto-legge, aveva previsto l'applicazione della liberazione anticipata pure per reati di associazione mafiosa. Stiamo parlando di mafia! Stiamo parlando di una delle peggiori ipotesi di inquinamento dell'attività della politica. *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono dei cartelli con la scritta: «Evasione di Stato - 8.000 delinquenti fuori di galera - Grazie al Governo»).*

PRESIDENTE. Senatore Divina, per cortesia. Prego gli assistenti d'Aula di rimuovere immediatamente quei cartelli.

STEFANI *(LN-Aut)*. In questa maniera, invece, è stato solo grazie alla Lega Nord che alla Camera siamo riusciti, con la nostra ferma opposizione, a far togliere questa insana, malnata norma dal provvedimento.

PRESIDENTE. Un attimo, senatrice Stefani. Devono prima essere rimossi i cartelli.

STEFANI *(LN-Aut)*. Cos'è questo? Non è un indulto? È un vero insulto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatori, consegnate i manifesti. Questo è un primo richiamo. In caso contrario, vi mando in vacanza prima del tempo.

Senatore Centinaio, la richiamo ufficialmente. *(Gli assistenti parlamentari ritirano i cartelli)*.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signor Presidente, nel mondo dal quale provengo, se si ripetono le cose dette dagli altri o ti tolgono la parola o ci si stringe nelle spalle in segno di commiserazione. Io non ripeterò, pertanto, le cose dette, sulle quali in maggior parte convengo, per la parte delle dichiarazioni favorevoli alla conversione in legge del decreto?legge di cui ci stiamo occupando. Mi permetto soltanto di dire qualcosa di critico nei confronti delle obiezioni che sono state, a vario titolo, sollevate contro il decreto.

Si è detto che il decreto scalfirebbe in maniera irreversibile un principio fondamentale dello Stato, quello della certezza della pena. C'è però da osservare che lo Stato italiano ormai da anni a questo principio ha rinunciato: reato e pena non costituiscono più un collegamento assolutamente indissolubile. Del reato lo Stato si serve per monetizzare la mancata esecuzione delle condanne attraverso condoni; della mancata applicazione della pena lo Stato si serve in funzione di stimolare la collaborazione con l'autorità giudiziaria. Insomma, la certezza della pena appartiene ad un diritto penale del passato, non certo ad un diritto penale del presente. Sarebbe il caso ovviamente di prenderne atto allorquando ci ricordiamo di principi fondamentali che non trovano più un corrispettivo nelle attuali esigenze di un diritto penale che ormai, per lo meno da quarant'anni, si è trasformato in questa direzione.

Tra l'altro, non dobbiamo dimenticare una circostanza estremamente importante, che è dimostrativa di una sorta di circuito, anzi di cortocircuito nel quale versa questa difficile e complessa disciplina: le pene che il nostro sistema penale prevede, ma soprattutto quelle che quotidianamente le Assemblee legislative introducono, sono esorbitanti solo che si tenga conto del panorama europeo. Ci indirizziamo all'Unione europea per tante e diverse ragioni; trascuriamo di considerare che le nostre pene sono superiori per lo meno di un terzo rispetto a quelle che vengono applicate all'interno di Stati ai quali dovremmo al contrario guardare, come la Francia, la Germania e il Regno Unito.

Il cortocircuito mentale è proprio il seguente: abbiamo pene stratosferiche, ne proponiamo di ulteriori perché licenziamo testi legislativi che prevedono pene assolutamente superiori a quelle medie europee, poi inevitabilmente dobbiamo ridurle. Forse il punto serio della questione dovrebbe consistere nel comprendere, intanto, che l'affermazione della responsabilità penale andrebbe garantita da un sistema che, rispetto all'attuale, sia più in grado di selezionare la certa responsabilità del condannato rispetto ai casi di incerta responsabilità che dovrebbero esitare in sentenze dichiarative della non responsabilità

dell'imputato.

Quindi, la garanzia andrebbe certamente riferita alle fasi dell'accertamento, a pene commisurate effettivamente alla gravità del fatto e che tengano conto del principio della rieducazione. Certo, a quel punto, un sistema di riduzione automatico delle condanne non avrebbe senso. Ma - ripeto - la follia consiste proprio in ciò: abbiamo pene esorbitanti; ci gloriamo di introdurne di ancora più esorbitanti soltanto che si controllino i testi legislativi che questo Parlamento licenzia; è inevitabile poi che ci si renda conto di un problema, un problema reale, ossia che il carcere è un problema sociale. Non possiamo dimenticare questa evidente affermazione.

Il nostro diritto penale è eccessivo quantitativamente, le pene sono troppo elevate.

L'errore sta nell'intervenire nella fase conclusiva, nella fase dell'esecuzione, ma è l'unica soluzione che si può percorrere in una situazione nella quale, per la fase dell'accertamento della responsabilità, ma ancor prima per la fase dedicata alla previsione delle condotte ritenute meritevoli di pena e alla quantificazione delle correlative sanzioni, si segue - per un verso - una sorta di politica del panpenalismo, per cui tutto è diritto penale, e - sul versante della commisurazione delle condanne - si scelgono i limiti edittali massimi.

Tornando ad un tema che molto ha occupato quest'Aula, se il carcere è un'emergenza, se quello del carcere è un problema sociale parificabile al problema della sanità, in questo caso effettivamente - credo - ricorrevano tutte le ragioni dell'urgenza, della necessità di provvedere. In ogni caso, rispetto ad un decreto introduttivo di misure migliorative per i detenuti, la mancata conversione in legge avrebbe avuto un significato del tutto equivalente alla introduzione di un intervento peggiorativo di tipo punitivo per chi aveva già goduto di tali misure, data la immediata efficacia connessa ai decreti-legge. Un intervento peggiorativo certamente non poteva esser consentito.

Insomma, la necessità di scaricare sulla fase della esecuzione quel necessario rapporto di ragionevolezza tra fatto e sanzione e la difficoltà di negare effetti favorevoli che si erano già introdotti attraverso l'uso di un decreto-legge, reso necessario dall'emergenza carceraria - e quindi da una emergenza che inevitabilmente in sé segnalava le ragioni di necessità ed urgenza - giustificano il voto favorevole che il Gruppo al quale mi onoro di appartenere dichiara di rilasciare in merito al decreto di cui ci stiamo occupando. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervenire in dichiarazione di voto in un'Aula deserta, con un auditorio diradato, giustamente distratto e magari stanco, non è certamente il massimo della motivazione. Tuttavia, confidiamo nel fatto che la nostra voce potrà uscire da quest'Aula ed essere sentita, per rappresentare una sensibilità che crediamo sia molto diffusa nel Paese.

Originariamente non ci siamo posti in maniera contraria a questo decreto-legge, confidando che alcuni - diciamo anche molti - tratti critici potessero essere migliorati per riportare a ragionevolezza quella che era una misura, proposta dal Governo, mirante a risolvere il problema della tensione carceraria.

Purtroppo, come abbiamo visto, così non è stato, sia per i meccanismi parlamentari che lo impongono, sia per la necessità del Governo di poter contare su una maggioranza che ciecamente vota in Aula anche quei provvedimenti per i quali condividerebbe gli emendamenti dell'opposizione.

L'esito di questo *iter* decretativo è quello che pare ci aspetti inesorabilmente: il disegno di legge di conversione di questo decreto sarà approvato con la maggioranza di questa Assemblea, arriverà alla Camera senza alcuna modificazione e passerà così. Ma le conseguenze, purtroppo, le pagheremo tutti.

Le conseguenze riguarderanno, a prescindere dal ragionamento svolto sulla opportunità o meno della decretazione di urgenza su una materia così delicata come quella penale e dell'esecuzione penale, i rilievi che, nel corso dell'esame del decreto, abbiamo più volte illustrato. Mi riferisco all'inopportunità di intervenire sull'articolo 73 del decreto n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale intervenuta la settimana scorsa, le cui motivazioni ancora non sono state depositate; sentenza che lascia in una situazione di incertezza interpretativa tutti gli operatori del

diritto e, prima di loro, i detenuti che stanno oggi scontando pene anche in virtù di quella norma incriminatrice. Sarebbe stato veramente saggio ed opportuno ritirare la volontà di intervenire su questo punto in un momento così magmatico ed estremamente fluido.

Abbiamo censurato - e non da soli - l'inopportunità di concedere l'affidamento in prova per i tossicodipendenti senza alcun limite, sostenendo la possibilità di avere massimo due volte l'affidamento in prova per i tossicodipendenti, così come previsto oggi dalla norma vigente che il decreto vuole abrogare. Quest'Assemblea, nonostante ogni tentativo fatto dalle opposizioni, non è riuscita ad evitare quella che sembra essere una misura completamente irragionevole. Tale misura metterà certamente in condizione il tossicodipendente che delinque di poter continuare a delinquere *ad libitum*, magari per reati contro il patrimonio e la persona, motivati dalla necessità del suo stato di tossicodipendenza, sapendo che potrà non scontare neanche un giorno di carcere e godere costantemente, e in maniera indefinita, dell'affidamento in prova.

Tale misura, quindi, a questo punto sembra perdere le sue caratteristiche di opportunità, di aiuto, di sostegno al tossicodipendente e di ravvedimento, e si atteggerà inevitabilmente a garanzia di impunità nei confronti di chi commetterà molti reati ben sapendo che, comunque, ferma restando una possibile valutazione da parte della magistratura, potrà confidare nell'affidamento in prova ai servizi sociali. Anche questo è qualcosa di completamente irragionevole.

La maggiore criticità, però, abbiamo illustrato con riferimento all'articolo 4 e alla questione della liberazione anticipata speciale, che anche noi definiamo, sostanzialmente, come un indulto mascherato. Abbiamo messo in guardia quest'Aula dalla necessità di non licenziare il testo, così come ci è venuto dalla Camera, perché il primo comma dell'articolo 4, dove viene statuita l'esclusione dal beneficio ai condannati per taluni dei reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, non coglierà l'obiettivo che si prefigge.

Come sappiamo, l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario prevede una lunga pletora di reati, tra quali spiccano naturalmente quelli di natura mafiosa e di associazione mafiosa, quelli di cui all'articolo 416-*bis*. Anche i reati di natura eversiva, terroristica, di violenza sessuale o altri reati considerati in maniera così grave sono opportunamente indicati in un articolo cui spesso la legislazione fa riferimento quando deve escludere taluni benefici.

Come abbiamo cercato di illustrare, ora che stanno pervenendo presso gli uffici di sorveglianza dei tribunali italiani le istanze di concessione della liberazione anticipata straordinaria da parte di detenuti che stanno attualmente scontando le loro pene per reati satelliti a quelli di mafia, quel beneficio sarà concesso (o, comunque, potrà essere concesso). Questo è il motivo per il quale abbiamo presentato l'emendamento 4.8, con il quale chiedevamo di modificare il comma 1 dell'articolo 4, indicando «titolo esecutivo» con riferimento al detenuto, e non già al condannato.

Questo perché, per quanto riguarda i reati ai sensi dell'articolo 416-*bis*, insieme ad altri reati satellite (quali rapina, estorsione, porto abusivo d'armi), coloro che, al 2010, hanno già scontato la parte di pena relativa all'associazione mafiosa, godranno del beneficio della liberazione speciale.

Questo ci sembra assolutamente irragionevole, ingiusto e inaccettabile e, come già ho avuto modo di dire nel mio precedente intervento, aspettiamo, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, che la stampa se ne occupi. Magari ci scandalizzeremo tutti, ma non avremo l'alibi per scandalizzarci quando leggeremo di mafiosi che sono stati scarcerati in anticipo di circa cinque mesi, sei mesi, un anno o un anno e mezzo, rispetto al loro fine pena già determinato, perché la norma non era fatta bene e andava corretta.

Ma noi siamo condannati a questo sistema di decretazione d'urgenza e di tempi che impongono anche ai parlamentari della maggioranza, che hanno ben compreso queste criticità, ad ingoiare anche questi rospi.

Mi soffermo infine su un ultimo profilo che non ci consente di votare in maniera favorevole a questo decreto. Quella del Garante per i detenuti è una figura sacrosanta, che va introdotta per evitare le «ligrestate», ossia certe telefonate che hanno prodotto un po' di sdegno in buona parte dell'opinione

pubblica e anche tra di noi. La figura di un Garante che fosse terza, autonoma e indipendente, che potesse aiutare l'amministrazione penitenziaria a far sì che coloro che sono privati della libertà possano godere in maniera sacrosanta dei diritti previsti dalla nostra Costituzione e dai trattati internazionali, era accolta da noi molto favorevolmente.

Ma torniamo sempre al punto dei punti, ossia al fatto che la politica, intesa come politica istituzionale, che occupa troppi spazi in questo Paese, si dovrà incaricare anche della nomina di questo Garante, che necessariamente dovrà porsi, talvolta anche in maniera antagonista, al DAP o al Ministero della giustizia, in sostanza a chi gestisce le sorti e le vite dei privati delle libertà.

Avevamo proposto che la nomina - c'erano anche altri emendamenti di altre forze politiche che abbiamo votato - fosse non nella disponibilità del Governo, mentre oggi ci troviamo un Garante per i detenuti, organo collegiale, di nomina del Consiglio dei ministri. Che senso ha nominare un Garante come espressione del Consiglio dei ministri, che dovrà poi vigilare, osservare e coniugare tutti i verbi indicati nell'articolo relativo a quella figura, nel momento in cui logicamente quell'organismo correrà il rischio di trovarsi esattamente nella stessa situazione in cui siete voi, partiti della maggioranza che, per opportunità politica e di sostegno al Governo, non potete che porvi in maniera succube alle volontà ministeriali o governative?

Tutto questo non va. Tutto questo gli italiani lo capiranno. Il nostro voto sarà decisamente contrario e speriamo che i danni per questo Paese siano i più limitati possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prendo la parola con sconforto, non tanto perché non sono passati gli emendamenti di Forza Italia o degli altri Gruppi dell'opposizione, ma perché registro, per la prima volta, un'ignoranza nel nostro sistema delle regole dell'agire comune in materia di criminalità e di difesa della legalità nel nostro Paese. Mi sono comportato allo stesso modo sia quando ero al Governo, sia quando mi sono trovato all'opposizione.

Gli emendamenti che abbiamo presentato erano esclusivamente di natura tecnica e rispondevano ad una politica contro il crimine che ci aveva visti accomunati per anni, indipendentemente da chi era alla maggioranza e chi all'opposizione.

Devo dire con molta onestà che ho registrato forti sensibilità nell'area della maggioranza, che mi hanno riferito, non in privato ma davanti ad altri, di essere d'accordo e che erano fondati gli emendamenti, ma la disciplina di Gruppo doveva portare a questo.

Forse il Presidente del Senato doveva essere garante ulteriormente di quanto aveva chiesto che fosse assicurato dalla Commissione. Noi avevamo assicurato che, nonostante questo provvedimento fosse arrivato in ritardo dalla Camera, in una settimana l'avremmo chiuso. L'abbiamo fatto, e non c'è stata la possibilità di anticipare allo scorso giovedì in modo che fosse possibile il suo ritorno alla Camera.

Allora sono costretto, in dichiarazione finale, a correggere alcune cose. Il senatore D'Ascola pochi minuti fa, correttamente, ispirandosi agli stessi valori, ha sostenuto che il sistema penale non si regge su pene sempre più alte, ma sulla certezza della pena: possono essere pene più lievi per tutti, purché siano scontate effettivamente. E poi ha dichiarato che, di fronte all'errore di avere determinato pene più alte, si deve ricorrere eventualmente alla riduzione delle condanne. È vero, e io sarei d'accordo, senatore D'Ascola. Ma in questo provvedimento non si fa una riduzione delle condanne uguale per tutti, come dovrebbe essere la pena uguale per tutti, ma si riduce la pena soltanto ai rapinatori aggravati, agli estorsori, a coloro che sono responsabili di delitti gravi: si introduce una questione che riguarda la liberazione speciale anticipata. Qui possiamo dire quello che vogliamo, ma si tratta di un indulto per sei mesi, perché si applica a pene già scontate. È un indulto per sei mesi e mi domando se sia corretto, o se qualche avvocato invocherà l'illegittimità della legge perché, trattandosi di una misura di indulto, avrebbe richiesto la maggioranza di due terzi. È un indulto per la parte dei tre anni passati ed è una cosa sconsigliata. È un indulto perché si applica soltanto ad alcuni, e anche in questo caso non vi è uguaglianza fra cittadini davanti alla legge.

E vado oltre. Per quanto riguarda gli stranieri, gli extracomunitari, vi è stata una violazione della dignità e del rispetto dovuti a questa Assemblea. Mi sarei aspettato che il Presidente del Senato prendesse una posizione molto più forte, e non che avrebbe detto che il Governo è solito cambiare parere. Appena un mese fa, Governo e relatore di maggioranza avevano garantito che non si sarebbe toccato il comma 13-*bis* della legge sull'immigrazione. Questa norma viene eliminata e viene data la possibilità di essere espulsi a dei rapinatori.

Ma vi rendete conto di quanto sono aumentate le rapine? Su questi temi non c'è maggioranza o opposizione che tenga. Su questi temi ci si metteva intorno ad un tavolo. Nei sei anni in cui ho vissuto in Parlamento, con l'opposizione si è sempre avuta la possibilità di adottare norme che avessero un effetto sulla dissuasione dal reato, una deterrenza effettiva, e nello stesso tempo si dovevano premiare quelli che erano stati bravi, per così dire, durante l'esecuzione della pena. È difficile, però, dialogare con chi cerca di mutare i termini della questione.

Quando l'emendamento del senatore Palma introduceva l'articolo 416-*ter*, io avevo chiesto di parlare dopo il senatore Lumia, perché il senatore Lumia o ha confuso, o probabilmente non ha presente o non conosce qual è la disciplina, perché parla di doppio binario. Ma, senatore Lumia, io sono uno di quelli che ha presentato più norme in coerenza con il doppio binario, ma qui non c'entra il doppio binario: qui stiamo parlando della liberazione anticipata che tiene conto non della gravità del reato, ma del modo in cui il detenuto si comporta durante l'esecuzione della pena, perché era questa la finalità. Invece si arriva a sostenere delle tesi assurde. Non si fa così. Maggioranza e opposizione devono avvertire la necessità di tutelare l'esigenza di quella sicurezza che oggi sta scemando di nuovo nella società.

Non sono io a dovervelo dire, ma basta andare a verificare quali sono i dati: il dato è di 61.000, e forse oggi di 60.000 detenuti. Ma vi rendete conto che innanzitutto - il Sottosegretario me ne darà atto - la capienza regolamentare (vi prego, se non mi credete, parlate con qualsiasi autorità di Polizia penitenziaria) non è quella cosiddetta normale? Non è così: il numero è superiore, e comunque, con 60.000 detenuti, non vi sarebbe stata la necessità di adottare delle norme che determinano ulteriori liberazioni o che addirittura non hanno effetto, come alcune a cui abbiamo fatto riferimento, e che andavano corrette.

Mi riferisco, ad esempio, a quella relativa al tossicodipendente affidato in prova al servizio sociale in casi particolari, che avrebbe consentito la possibilità di non applicare ulteriori misure alternative a chi si è reso responsabile di due reati puniti con pene di sei anni ciascuno. Alla terza volta gli si sarebbe dovuto dire: «No, non puoi fare l'affidamento in prova». Mi era stata data su questo risposta affermativa, e l'avevo chiesto al Governo, che però questo non ce l'ha concesso. Sono sicuro che ciò avrà un'incidenza minima, ammesso che ne abbia, perché molto probabilmente non vi sarà un'altra occasione. E allora, perché si è introdotta una norma che nel futuro avrà un effetto di mancata deterrenza e di mancato aiuto al tossicodipendente per uscire dalla situazione in cui si trova, attraverso un trattamento terapeutico? Tutto questo viene messo in un calderone, che rende difficile l'interpretazione. Badate, non è che abbiamo detto no alla liberazione anticipata speciale, ma abbiamo proposto che fosse portato a sessanta giorni il beneficio per buona condotta e che fosse uguale per tutti, secondo il principio di uguaglianza dei cittadini.

Rispetto a questa situazione, ci siamo trovati di fronte al muro del rifiuto di recepire alcun miglioramento, anche se condiviso: non si può ragionare così e mi auguro, signor Presidente, che ci sia una riflessione anche sul Regolamento del Senato in queste materie, quando si tratta di diritti costituzionalmente garantiti, come la libertà personale e la custodia in carcere.

Credo vi sia la necessità di riflettere sui tempi contingentati, per garantire una maggiore possibilità di approfondimento. Probabilmente alcuni senatori, con l'onestà intellettuale che li contraddistingue, anche se nel segreto della votazione si sono dovuti esprimere o non vi hanno partecipato affatto, hanno riconosciuto i disastri che questo decreto comporterà.

È per questo motivo che voteremo contro, ma anche perché non è possibile continuare una politica della giustizia criminale che non tiene conto della tranquillità delle persone di vivere in un consesso

civile ispirato alla legalità e al principio di uguaglianza dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

GINETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo anno di legislatura ci siamo più volte trovati a sottolineare quanto il tema della giustizia fosse centrale per far uscire il nostro Paese dalla situazione di sorvegliato speciale da parte di un'Unione europea che nei suoi documenti ci ha classificato nelle ultime posizioni per efficacia ed efficienza; tema centrale per un Paese moderno e consapevole è che il funzionamento della giustizia è prima di tutto garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, ma è anche fattore di sviluppo economico, in quanto la capacità di attrarre capitali, soprattutto in un periodo di crisi, rappresenta un volano della ripresa.

Quello che avremmo auspicato per affrontare il grave problema del sovraffollamento delle carceri, che della giustizia rappresenta la fase dell'esecuzione penale (dopo la sentenza Torreggiani che ci ha condannato per trattamento disumano e degradante e dopo il richiamo alla responsabilità politica del Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere), era un provvedimento organico, di sistema e che riuscisse ad incidere, innovando il sistema delle pene, in maniera coordinata, con modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Invece siamo intervenuti con atti separati e in tempi diversi, pur incidendo su temi chiave come la depenalizzazione, l'introduzione della detenzione domiciliare come pena principale, insieme all'istituto della sospensione del processo e della messa alla prova. Gradualità della sanzione penale, certezza ed effettività della pena e adempimento alla funzione che la stessa Costituzione assegna all'esecuzione penale, ovvero rieducazione e reinserimento sociale: questi i valori e gli interessi pubblici che siamo stati chiamati a contemperare in questo primo anno.

I dati forniti dal Ministero della giustizia ci confermano, tuttavia, che negli ultimi dodici anni il totale della popolazione detenuta è oscillato dai 56.000 agli attuali 61.000. Questo significa che, in effetti, già da tempo avremmo dovuto considerare superato il numero di 47.000 posti attuali degli istituti penitenziari e che avremmo dovuto procedere ad una programmazione dei necessari ampliamenti già da anni, i circa 12.000 nuovi posti che lo stesso discusso piano carceri del 2010 avrebbe dovuto attuare. Gli stessi dati ci confermano che il 40 per cento dei detenuti è recluso per una misura di custodia cautelare, in attesa di giudizio definitivo (sintomo della necessità di riconsiderare i parametri di valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura cautelare), così come è un dato certo che il 38 per cento dei detenuti sconta una pena per violazione del testo unico in materia di stupefacenti. La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge Giovanardi-Fini avrà di certo ripercussioni su un numero di detenuti che si stima intorno a qualche migliaio (dovremo però aspettare la motivazione).

Il Governo, con il decreto-legge n. 146 al nostro esame, sceglie di adottare misure urgenti e straordinarie per la riduzione controllata della popolazione carceraria attraverso la previsione, come regola generale, dell'uso del braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari e per la detenzione domiciliare; semplifica le procedure istruttorie della magistratura di sorveglianza nella concessione dei benefici; garantisce maggiori certezze relative al diritto di reclamo dei detenuti; abroga l'automatismo del divieto di disporre per più di due volte la misura dell'affidamento in prova ai fini terapeutici per i tossicodipendenti, abrogazione che, abbinata alla riduzione di pena per i reati di detenzione e spaccio di lieve entità, produrrà, in concreto, un importante effetto deflattivo.

L'introduzione della fattispecie della liberazione anticipata come beneficio autonomo, con sconto di pena a settantacinque giorni a semestre, e misura straordinaria perché applicabile per una durata limitata a due anni (anche se retroattiva al 2010), ha destato in effetti perplessità rispetto alla sua applicabilità a tutte le tipologie di reato. Tali perplessità sono state risolte con l'istituzione di un doppio binario (così possiamo chiamarlo), perché ha escluso i reati di maggior pericolosità di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario; come evidenziato dal Capogruppo in Commissione Lumia, in effetti esso già contiene l'inclusione dei reati commessi con le modalità di cui all'articolo 416-bis.

Comunque, sarà di certo compito del legislatore, una volta approvato definitivamente il nuovo articolo 416-*ter* alla Camera dei deputati, inserire nella previsione dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario la nuova fattispecie.

La figura del Garante nazionale va nella direzione di rafforzare le garanzie e le tutele dei detenuti, ma in effetti sorge qualche perplessità rispetto al fatto che esso sia stato incardinato nel Ministero della giustizia, pur avendo previsto tutte le garanzie di imparzialità e autonomia delle sue funzioni.

Infine, considerata la forte incidenza della presenza di stranieri nei nostri 206 istituti, l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione potrà produrre effetti di riduzione della popolazione detenuta, purché si concretizzino i necessari e preventivi accordi con gli Stati di origine per le pene superiori a due anni, ampliamento dall'ambito di applicazione che comunque dovrà prevedere un coordinamento tra le due fattispecie di espulsione come misura alternativa e come sanzione sostitutiva, ma con un effetto deflattivo anche in questo caso estremamente importante.

Onorevoli colleghi, a maggio il nostro Paese sarà chiamato a dimostrare di aver adottato misure idonee per porre termine al sovraffollamento e alle condizioni disumane di detenzione nei nostri carceri.

Per questo il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della conversione del decreto-legge n. 146, il quale dimostra di aver intrapreso un percorso positivo nell'innovare il sistema dell'esecuzione penale utile ad evitare il fenomeno delle «porte girevoli» negli ingressi al carcere e a diminuire il numero complessivo dei detenuti.

Manca ancora un intervento che riporti il trattamento penitenziario, con le attività di formazione e di lavoro, all'interno come all'esterno dei carceri, e i regimi di detenzione socializzanti, al centro del sistema di rieducazione della pena. Prioritaria, pertanto, è la realizzazione di circuiti differenziati regionali per tipologia di trattamento e di detenuti. Mi rivolgo al Governo: ciò presuppone non solo di ripensare alla chiusura di alcune strutture minori destinate alla custodia attenuata, ma significa anche ripensare al processo di riorganizzazione in atto degli stessi provveditorati regionali, con presidi di contatto con i territori, in un sistema che veda nell'esecuzione esterna il fulcro dell'esecuzione penale.

Mi avvio dunque a concludere: bisogna altresì accelerare e non rinviare l'operatività del fondo che sostiene le assunzioni dei detenuti con sgravi fiscali, che giace fermo da troppo tempo. Pur avendo intrapreso dunque la strada giusta, sembra ancora che non sia il sistema penitenziario ad essere in emergenza per sovraffollamento, ma che in emergenza sia la nostra difficoltà a programmare prima, e ad attuare poi, in modo coerente e lineare, un piano di adeguamento e di civilizzazione del pianeta carceri. Questo è il testimone politico che, con il nostro voto di oggi, consegniamo al prossimo Governo del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

[MONTEVECCHI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Dalla Zuanna).*

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 15,06\)](#)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1299, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatore Olivero e senatrice Fabbri, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Olivero.

OLIVERO, relatore. Signor Presidente, sono pronto a prendere la parola ma vedo che manca il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Sono giorni di ricambio, per il Governo: non sanno chi mandare, ma adesso qualcuno arriverà.

Sulla permanenza del senatore Gasparri nella carica di Vice Presidente del Senato

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, approfittando anche della sua presenza, siamo qui a richiedere nuovamente le sue dimissioni, a seguito del rinvio a giudizio avvenuto ieri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Riteniamo che questo rinvio non sia compatibile con la carica istituzionale che lei attualmente sta ricoprendo.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ho già risposto in Assemblea. Non c'è stato un rinvio a giudizio, ma una richiesta di rinvio a giudizio. Quando poi vorrà, ne discuteremo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299 (ore 15,09)

PRESIDENTE. Sono giunti in Aula i rappresentanti del Governo. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Olivero.

OLIVERO, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015.

Tale provvedimento, che pure giunge oggi in Aula in una situazione che è parzialmente cambiata (tutti quanti conosciamo le vicende del nostro Governo), ha grande rilievo ed importanza, perché contiene, come ho poc'anzi detto, misure che, pur non essendo risolutive riguardo alla necessità di ripartenza dell'economia del nostro Paese gravemente provata dalla crisi, hanno certamente rilievo e possibilità di intervenire in maniera concreta su ambiti decisivi per lo sviluppo e la crescita. È pertanto importante - lo sottolineo in apertura di questo mio breve intervento - che il Senato lo prenda in esame oggi, sia pure con un tempo assai ridotto (lo dico da subito) rispetto a quello che avremmo voluto avere, in quanto la Camera dei deputati, con una prassi ahinoi deprecabile, ancora una volta, ha trattenuto per

l'analisi e la discussione questo provvedimento per più tempo di quanto sarebbe stato giusto.

Ribadisco che è un provvedimento importante, ed anche in questa situazione critica sotto il profilo politico abbiamo apprezzato che la maggioranza compattamente e - lo dico senza retorica - una parte consistente dell'opposizione abbiano contribuito a un suo *iter* quanto mai agevolato alla Camera dei deputati e, qui al Senato, in Commissione. Ringrazio i colleghi delle Commissioni riunite 6a e 10a per aver affrontato la materia, sia pure in queste giornate di consultazioni e di lavori, in maniera puntuale; ringrazio altresì i colleghi del Movimento 5 Stelle che nella prima seduta ci hanno dettagliatamente illustrato tutti i loro emendamenti, ma che molto responsabilmente hanno fatto sì che le Commissioni riunite procedessero nei loro lavori e quindi giungessero a presentare oggi la relazione in maniera convinta, con le valutazioni che la maggioranza ha espresso.

Procederò ora all'illustrazione per sommi capi.

È un provvedimento di cui molto si è parlato, ma è bene richiamarne gli elementi cruciali. La collega Fabbri completerà l'analisi in maniera puntuale, mentre io mi atterrò prevalentemente all'analisi degli articoli che riguardano principalmente la Commissione finanze e tesoro, di cui faccio parte.

Il disegno di legge giunge in seconda lettura e, riguardo alle parti di maggiore interesse per la 6a Commissione, si segnala anzitutto il comma 1 dell'articolo 2, che riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185), con misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute prevalentemente da giovani e da donne. I soggetti che possono accedere ai benefici devono possedere una serie di requisiti. Il primo è quello della novità dell'impresa: deve trattarsi di imprese costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Qui c'è stato un ampliamento da parte della Camera dei deputati rispetto al decreto-legge presentato dal Governo. Sono finanziabili le iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché iniziative relative ad ulteriori settori individuati nel decreto di attuazione. La Camera dei deputati ha, da un lato, ampliato l'ambito di applicazione degli incentivi all'autoimprenditorialità (iniziative anche di commercio e turismo sono state aggiunte in quella sede) e, dall'altro lato, ha soppresso la clausola dell'invarianza finanziaria che era nel testo novellato dal decreto-legge nella versione originaria.

L'articolo 24 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, già prevedeva che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (e, relativamente alle disposizioni pertinenti, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali), fissasse, con uno o più regolamenti, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni. La Camera dei deputati ha introdotto il comma 1-*bis* per destinare agli interventi a favore delle imprese femminili una quota pari a 20 milioni di euro, ma credo che la collega Fabbri potrà molto meglio di me illustrare questi elementi innovativi.

L'articolo 3 istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016. La misura, in sintesi, prevede un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese incrementalmente sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione. Comprendete tutti che queste sono modalità introdotte in una logica di sostegno anche alla piccola e piccolissima impresa. Questo è un dato che mi pare estremamente importante, visto, appunto, che sono queste le imprese che stanno subendo maggiormente difficoltà in questi anni e anche difficoltà all'innovazione. La fruizione dell'agevolazione avviene attraverso una piattaforma informatica: anche queste sono innovazioni volte alla semplificazione (cosa che, a più riprese, abbiamo tutti quanti, credo, sottolineato nelle diverse Commissioni nei mesi passati).

L'articolo 4 al comma 1 riscrive la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico e al comma 2 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma, di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n.

152 del 2006, a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta del 31 dicembre 2015, alle condizioni che la norma definisce. Lo stesso comma vincola l'attribuzione del credito d'imposta al rispetto di condizioni molto precise e puntuali; in particolare, si richiede che le imprese siano di nuova costituzione. I commi da 3 a 10 disciplinano nel dettaglio le modalità di attribuzione di questo credito di imposta.

L'articolo 5, comma 2, consente una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri, con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. Anche qui, vi sono modificazioni introdotte alla Camera dei deputati per prevedere che i procedimenti amministrativi si svolgano contestualmente alla presentazione delle merci ai fini dell'espletamento delle formalità doganali e siano conclusi entro termini precisi per il cui mancato rispetto è prevista una sanzione. Questi - lo sottolineo - sono tutti elementi fortemente richiesti dalle stesse imprese che operano in questi settori e volti alla certezza e a tagliare i tempi e le modalità burocratiche.

I commi dal 4 al 14 dell'articolo 6 prevedono una detrazione dall'imposta lorda nella percentuale del 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese documentate e sostenute dalle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi delle medesime, relativi a interventi di rete fissa e mobile volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore ai 30 megabit per secondo.

La Camera ha precisato, poi, che l'erogazione del credito d'imposta per la connettività delle piccole e medie imprese può avvenire anche nell'ambito della pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e coesione e dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il comma 11 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico le modalità di fruizione del credito. La Camera ha soppresso la previsione secondo cui il decreto ministeriale chiamato a definire le modalità di erogazione del credito d'imposta fosse subordinato all'approvazione del programma operativo nazionale da parte della Commissione europea.

Il comma 12 prevede la non cumulabilità della detrazione con l'agevolazione prevista dal comma 1.

In base al comma 13, il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è maturato il beneficio; esso non concorre alla formazione del reddito, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRAP, non rileva ai fini della determinazione del rapporto tra ricavi e proventi, da un lato, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi dall'altro lato; esso è utilizzabile esclusivamente nell'ambito della compensazione fra debiti e crediti fiscali.

Il comma 14 prevede che le risorse da utilizzare per l'erogazione del credito d'imposta siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni dell'articolo 7 (è questo, peraltro, un articolo particolarmente importante e rilevante che, per certi versi, introduce una diversa modalità nelle relazioni tra imprese e fisco) intendono ampliare l'accesso agli accordi preventivi tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate sulla tassazione (il cosiddetto *ruling*) di *standard* internazionale, consentendo al contribuente di attivare la procedura di *ruling* anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dalle norme vigenti.

L'articolo 9, modificato anch'esso durante l'esame alla Camera, prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. È poco rispetto a quello che si chiedeva in sostegno delle famiglie, che sono un altro soggetto che necessita oggi di un aiuto per la ripartenza del Paese, ma è un segnale specifico nell'ambito dell'ampliamento della sfida culturale e del sostegno ai redditi in una situazione particolarmente difficile. Non sto qui a dettagliarlo, ma nell'articolo 9 si vanno a indicare le forme ed i modi per l'accesso a questo credito d'imposta, che sarà,

anche questo, fatto con forme piuttosto semplificate e con un finanziamento dell'agevolazione nella misura massima di 50 milioni di euro, che rientrano nell'ambito di un apposito Programma operativo nazionale della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

L'articolo 12, anch'esso modificato dalla Camera, reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Tale finalità è innanzitutto perseguita mediante una riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999. Tra le principali modifiche, si segnalano le disposizioni che estendono la disciplina in materia di cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette società veicolo, quelle che applicano la regola della segregazione patrimoniale anche all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi.

Sono poi apportate semplificazioni alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti d'impresa e della cessione di crediti verso la pubblica amministrazione. Al fine di incentivare l'investimento di fondi pensione e compagnie assicurative in titoli obbligazionari, si consente di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di *rating*.

Le disposizioni di cui al comma 2 incidono sulla disciplina degli strumenti finanziari (i cosiddetti *minibond* e obbligazioni) contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, in particolare incentivando l'investimento nei predetti strumenti finanziari da parte delle imprese assicurative e dei fondi pensione. Come comprenderete, questo è uno strumento importante per garantire l'accesso al credito a quelle imprese che sempre di più faticano a trovarlo, anche con il sostegno del tradizionale sistema bancario.

Con il comma 3 si semplificano, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul *factoring*, le formalità per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilità della cessione ai soggetti terzi, rendendo meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.

I commi 4 e 5 riformano il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, attualmente sottoposti a imposta sostitutiva delle imposte indirette. In particolare, tra le innovazioni principali si segnala l'estensione dell'imposta sostitutiva anche alle operazioni di finanziamento strutturate.

Il comma 6 estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, previsto a garanzia dei finanziamenti delle banche alle imprese, anche a garanzia dell'emissione di obbligazioni e titoli similari. Il comma 6-*bis* consente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di prestare garanzia in favore delle società di gestione del risparmio.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria dell'articolo in esame, mentre il comma 7-*bis* rimanda ad un successivo decreto ministeriale per individuare le modalità per compensare, nell'anno 2014, le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Passando infine all'articolo 13, sempre per quanto di competenza della Commissione finanze e tesoro, i commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici.

Come vedete, tanti elementi differenti per quanto riguarda la loro natura, ma assolutamente coerenti - ribadisco, assolutamente coerenti - per quanto riguarda l'obiettivo che perseguono: quello di andare insieme ad assegnare risorse, a limitare elementi di burocrazia che si sono manifestati come impedimento e a consentire, attraverso nuovi strumenti, accesso al credito e risorse in particolare alle

piccole e medie imprese.

Termino quindi sottolineando che il decreto-legge in esame, che spero possa essere oggi convertito in legge, che pure ci viene presentato in una forma che per mancanza di tempi ci costringe alla compattezza e alla difesa del testo che è pervenuto dalla Camera, è un buon testo ed è estremamente utile - crediamo - per consentire l'avvio di una nuova fase. In qualche misura - lo dico anche a scanso di equivoci - è un testo che può segnare fortemente una continuità politica.

In qualche modo, è un provvedimento che rappresenta il meglio del Governo che sta giungendo al termine dei suoi lavori e noi speriamo possa rappresentare in qualche misura inizio per continuare a migliorare e rafforzare i tentativi, qui compresi, di dare segnali concreti ai cittadini di ripresa e di rilancio dell'economia italiana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Fabbri.

FABBRI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo il decreto-legge in esame mentre ci accingiamo ad un cambiamento della compagine governativa; un cambiamento per certi versi improvviso e traumatico. Non entro nella discussione politica, ma una cosa voglio sottolineare: quello che sta avvenendo, la dinamica che si sta sviluppando e che mi auguro porti presto alla nascita di un nuovo Esecutivo, trova parte delle sue ragioni nella situazione economica e sociale, drammatica, che vive ancora il nostro Paese.

Dal rapporto ISTAT «Noi Italia 2014», presentato pochi giorni fa e relativo alla situazione economica, al mercato del lavoro e al sistema delle imprese, emerge un quadro a tinte ancora fosche: una famiglia su quattro è in condizioni di deprivazione, le persone in età lavorativa che hanno effettivamente un'occupazione sono sei su dieci, il PIL *pro capite*, a parità di potere d'acquisto, è sotto la media dell'Unione europea. E a questo dobbiamo aggiungere un livello di tassazione che raggiunge i livelli della Svezia, constatando però che non si offrono in cambio gli stessi servizi.

Basterebbero questi dati a certificare la necessità di uno *shock* positivo per il Paese. Io credo che, al netto della polemica politica e del legittimo confronto, sarebbe da irresponsabili non cogliere l'urgenza ed il bisogno di un Governo forte ed autorevole che aiuti l'Italia a rialzarsi. Vedremo tempi e modi della formazione del Governo, ma le scadenze e le priorità indicate dal *Premier* incaricato (istituzioni, lavoro, pubblica amministrazione e fisco) mi sembrano binari fondamentali su cui far camminare il treno delle riforme.

Certo, poi ci sono anche primi segnali timidamente incoraggianti. Basterebbero quelli sul PIL nel quarto trimestre del 2013 per dirci che qualcosa si sta muovendo, o la recente fotografia scattata dal sistema informativo «Excelsior», realizzato da Unioncamere e dal Ministero del lavoro, sulla base delle previsioni di occupazione nell'industria e nei servizi per il primo trimestre 2014, che evidenzia come le condizioni economiche del nostro Paese stiano lentamente ma costantemente migliorando.

La crisi deve passare e il Paese ripartire, e con esso i livelli occupazionali. Le attese di un possibile incremento delle esportazioni spingono le imprese con oltre 50 dipendenti operanti in diversi comparti della manifattura *made in Italy* ad assumere, come le aziende della meccanica che prevedono 3.000 posti di lavoro in più o quelle dei servizi innovativi e di supporto alle attività aziendali.

Permettetemi una considerazione di genere: grazie al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicato alle aziende femminili le imprenditrici potranno accedere direttamente a finanziamenti con modalità semplificate e presentarsi alle banche o ai confidi con la prenotazione della garanzia dello Stato.

Anche sul fronte dell'internazionalizzazione delle nostre imprese ci sono segnali importanti. Sempre secondo Unioncamere, sono oltre 70.000 le imprese italiane i cui prodotti e le strategie di *business* sarebbero pronti a valicare i confini nazionali con implicazioni positive per la ripresa economica che non sfuggono a nessuno.

Chiediamo allora che il nuovo Governo sostenga questi primi segni di ripresa e garantisca al Paese un rilancio che assicuri benessere e stabilità per i suoi cittadini per gli anni a venire. Un rilancio che, certo, non può prescindere da una profonda rivisitazione del sistema di credito alle imprese e ai singoli

cittadini, perché non possiamo nascondere il fatto che la stretta bancaria sull'accesso al credito non aiuta di certo il rilancio dell'economia, dopo un periodo di crisi come quello che abbiamo attraversato e stiamo attraversando. Ma ciò che serve, oggi, è una spinta e un'accelerazione che accompagni provvedimenti importanti come quello che stiamo discutendo: non siamo ancora fuori dalla palude e se vogliamo che queste prime inversioni di tendenza diventino più consistenti, dobbiamo correre.

Vorrei fare qualche riferimento ad alcune delle misure più significative senza ripercorrere quelle che ha già introdotto ed esplicitato il collega senatore Olivero.

In particolare, all'articolo 1 si evidenziano alcune misure finalizzate alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica; vengono rivisti i prezzi orari per i clienti in regime di maggior tutela; vengono uniformati i prezzi minimi garantiti per il regime di ritiro dedicato al prezzo zonale orario. Provvedimenti molto importanti ed attesi dalla popolazione italiana, dai cittadini e dalle imprese.

Altre disposizioni riguardano l'energia geotermica, la centrale a carbone del Sulcis, con uno specifico incentivo per la realizzazione di una centrale elettrica a stoccaggio di anidride carbonica, e l'obbligo di immissione di biocarburanti che viene congelato per il 2014 per evitare l'aumento di mezzo punto percentuale del prezzo dei carburanti.

L'articolo 2, cui sono legata e che ritengo molto importante, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute e condotte in prevalenza da giovani e donne.

Gli incentivi sono ora applicabili in tutto il territorio nazionale; viene infatti soppressa la disposizione che ne limitava l'applicazione alle aree svantaggiate del Paese. Per quanto riguarda i benefici, essi consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di 8 anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi della normativa comunitaria. Possono accedere altresì ai benefici le nuove imprese e, con le modifiche apportate alla Camera, imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda, elevando questo requisito che nella stesura originaria del testo prevedeva 6 mesi. Deve trattarsi di imprese di micro e piccola dimensione, che sono - lo ricordo - l'ossatura economica del nostro Paese.

L'intento è quello di dare sempre maggiori possibilità per chi desidera sviluppare iniziative imprenditoriali, tant'è che la Camera ha esteso la misura anche alle iniziative nel campo del commercio e del turismo, superando anche la clausola di invarianza finanziaria precedentemente prevista. Permettetemi un inciso: dovremo lavorare in futuro con molta attenzione e riguardo al settore turismo, come volano per un nuovo sviluppo economico, allo scopo non solo di riconoscerne il valore, ma con l'obiettivo di incrementarne le potenzialità (ricordo ai colleghi che il turismo rappresenta oltre il 10 per cento del PIL attuale).

L'articolo 3 del provvedimento istituisce un credito di imposta - come ricordava il senatore Olivero - a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. In sintesi, la misura prevede un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementalmente sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente.

L'articolo 4 contiene invece misure riguardanti la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, favorendo accordi di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate per il recupero di aree contaminate e la riconversione industriale.

L'articolo 5 reca misure a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, incrementando di 22,5 milioni per il 2014 le risorse del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione, a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese. Viene ampliato il regime degli orari di apertura degli uffici doganali frontalieri, in alcuni casi 24 ore su 24. Vengono ricomprese nei consorzi per l'internazionalizzazione anche le imprese agricole e quelle ittiche; viene altresì modificato il quadro delle competenze delle Camere di commercio, attribuendo loro, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre amministrazioni pubbliche, la potestà di rilasciare attestazioni di libera vendita e

commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario.

L'articolo 6 introduce un *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese.

All'articolo 9 viene invece introdotta una norma, piuttosto significativa, per incentivare la diffusione della lettura tra i ragazzi.

L'articolo 12 reca infine una serie di misure volte, nel loro complesso, ad immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Il decreto estende il principio dell'autonomia patrimoniale delle società veicolo anche al caso di cartolarizzazioni di crediti derivanti dalla emissione di cambiali finanziarie, rilanciando così uno strumento capace di consentire alle PMI forme di finanziamento alternative al sistema bancario stesso.

Viene inoltre prevista - come abbiamo ricordato - la possibilità di emettere minibond. Si segnala in particolare l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, diretto a definire le modalità per la compensazione per l'anno 2014 delle cartelle esattoriali delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

L'articolo 13 reca poi una serie di misure importanti per la realizzazione delle opere per Expo, appuntamento straordinario e fondamentale per il nostro Paese. Vi sono infine interventi previsti per la Regione Campania, la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli e del servizio ferroviario.

L'articolo 14 reca infine alcune misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

In conclusione, signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento che, con tutta evidenza, si pone l'obiettivo di sostenere il sistema produttivo italiano in una fase storica di grande difficoltà, ma in un momento in cui l'economia prova a ripartire. Attraverso semplificazioni, riduzione dei costi e incentivi, il decreto vuole rendere più facile "fare impresa" attraverso strumenti che possano aiutare ad agganciare la ripresa economica. E prova a fare questo lavorando su un rafforzamento strutturale del sistema produttivo. Non siamo di fronte ad un decreto *omnibus*, ma ad un provvedimento che cerca, attraverso interventi mirati, di migliorare la competitività delle aziende italiane. Forse è poco. Sicuramente è poco, è ancora troppo poco; ma abbiamo il dovere di conoscere e valorizzare il nostro tessuto economico, fatto di artigiani e piccoli imprenditori, fatto di chi sceglie "l'intrapresa" come fonte di sviluppo non solo economico, ma anche sociale.

Per questo riteniamo che sia un decreto importante, dunque, il cui stesso nome, Destinazione Italia, ci dice che la volontà è quella di assistere i soggetti economici, creando da un lato le condizioni strutturali perché le nostre imprese tornino ad investire e a crescere e dall'altro quelle ambientali per provare a far tornare la voglia ai soggetti stranieri di impegnarsi anche nel nostro Paese.

I tempi sono stati lunghi, è vero. Ma ricordo che ieri mattina in piazza del Popolo a Roma c'è stata una manifestazione di Rete imprese Italia, cui si stima abbiano partecipato 50-60.000 imprenditori. È con quella sensibilità e per rispondere a quelle esigenze che credo sia la scelta giusta valorizzare questo decreto, pur con tutti i suoi limiti, ed approvarlo in un tempo utile. (*Applausi dai Gruppi PD, SCpI e PI*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Petrocelli. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vivendo all'estero penso di essere in una posizione privilegiata per osservare gli effetti degli interventi delle istituzioni italiane volti alla promozione del nostro Paese e le difficoltà incontrate dagli investitori stranieri in Italia. In fondo, questo è lo scopo del decreto-legge Destinazione Italia.

In questi mesi ho avuto la possibilità di incontrare molti coraggiosi imprenditori in Italia, che sono riusciti a realizzarsi senza alcun aiuto o assistenza da parte dello Stato. Ho chiesto quale fosse il loro problema più grande, in particolare in materia di internazionalizzazione della loro attività, e la risposta più comune che ho sentito da loro è che la difficoltà maggiore è stata e continua ad essere la continua battaglia contro la burocrazia, che rende difficile l'avvio e la gestione delle proprie attività e molto spesso li distrae dal ruolo imprenditoriale cui dovrebbero dedicarsi invece al 110 per cento.

Sinceramente ciò non mi stupisce. L'Italia è l'ottava potenza industriale nel mondo ed è la quarta in Europa; fa parte del G8 e del G20. Purtroppo, quando si tratta di giudicare la facilità di fare impresa, i numeri cambiano: non siamo più nel *club* degli otto o dei venti. Secondo il rapporto "Doing business" della World bank, il nostro Paese è al 65° posto su 189 economie; in Europa ci superano Paesi come la Bulgaria o la Polonia. Perfino nel settore fiscale, nel cercare di riscuotere i tributi dei contribuenti, la nostra *performance* non è fra le migliori: siamo al 138° posto su 189. Ma c'è un altro criterio molto importante: quello di far valere i contratti commerciali; ebbene, l'Italia è al 103° posto su 189. In altre parole, il messaggio che mandiamo al mondo è che in Italia non esiste certezza del diritto.

Signor Presidente, il decreto che stiamo esaminando oggi va nella direzione giusta, ma non è abbastanza, come diceva prima la relatrice. Per facilitare i processi di internazionalizzazione, per attrarre investimenti stranieri e risorse umane capaci dobbiamo fare di più. Innanzitutto, dobbiamo avviare un processo di semplificazione dell'apparato legale e amministrativo. Le società straniere che investono in Italia spessissimo si trovano impelagate in procedure lente, complicate e spesso scoraggianti. Oggi l'Italia, come Nazione, è risorsa di sé stessa, con il suo patrimonio culturale e territoriale.

Sono testimone di come molte aziende vorrebbero investire sul nostro territorio ma molte di loro, purtroppo, a causa delle complicazioni dal punto di vista amministrativo e burocratico, vi hanno rinunciato.

Il nuovo Governo deve affrontare il nodo della semplificazione ed armonizzazione delle procedure, anche da Regione a Regione, come priorità. Mi conforta l'impegno del Presidente del Consiglio incaricato e spero che ciò produca un cambiamento di mentalità: l'amministrazione pubblica deve porsi al servizio del cittadino. Questa è l'unica premessa per la semplificazione.

Il secondo campo di attenzione e di intervento è l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie atte a promuovere il nostro Paese nel mondo. Nella relazione che accompagna il decreto Destinazione Italia, leggo: «Per una diplomazia economica rivolta ad attrarre investimenti esteri». Ma chi sono i diplomatici economici dell'Italia?

Molti dei nostri imprenditori, molte delle nostre aziende fanno promozione del sistema Italia autonomamente, con idee geniali che spesso accomunano cultura e prodotto, utilizzando le risorse degli italiani all'estero sul territorio. E quando parlo di risorse mi riferisco anche a quanti nel proprio Paese di adozione hanno raggiunto i più alti livelli di rappresentanza.

Questa mattina ho mandato a tutti i parlamentari un messaggio dell'esperienza recente di un gruppo di viticoltori italiani in Australia. Vi invito a trovare qualche minuto per leggerlo con attenzione. I viticoltori hanno partecipato al Festival Rootstock a Sydney, riuscendo ad amalgamare perfettamente quello che è l'internazionalizzazione del prodotto associato alla cultura italiana, senza ricevere alcun supporto istituzionale o finanziario dello Stato. Hanno utilizzato quelle risorse degli italiani nel mondo che le nostre istituzioni continuano ad ignorare.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente - e chiedo di poter allegare agli atti il testo integrale del mio intervento - dicendo che il coinvolgimento degli italiani nel mondo non solo ci rende la vita più semplice, ma ci permette di agire in maniera diretta, efficace ed efficiente per promuovere i nostri servizi e i nostri prodotti all'estero, specie per le piccole e medie aziende. Gli italiani nel mondo sono pronti a fare la loro parte se l'Italia, e quindi il Governo, le istituzioni e l'amministrazione pubblica italiana lo vogliono. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio*)

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare il testo integrale del suo intervento al Resoconto

stenografico della seduta odierna.

È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

[CIOFFI](#) (M5S). Signor Presidente, nel provvedimento si parla di «Destinazione Italia». Quale Italia? Questo è quello che mi chiederei. Infatti, quando scriviamo in un testo «Destinazione Italia», dobbiamo capire a quale Italia lo vogliamo destinare.

Risulta che l'Italia, come abbiamo saputo tutti, rappresenta il 50 per cento della corruzione di tutta l'Unione europea: è questa Italia alla quale vogliamo destinare l'attrazione degli investimenti? È interessante ragionare, come al solito, sulle parole, perché le parole hanno un grande peso, e noi dobbiamo sempre ricordarcelo, anche nel titolo di un provvedimento. In questo caso, per esempio, c'è scritto: «Per la riduzione dei premi RC-auto». Ebbene, poiché l'articolo che disciplinava la materia è stato soppresso alla Camera si poteva eliminare la frase anche dal titolo. Detto questo, vorremmo analizzare alcuni punti di questo Destinazione Italia: mi auguro che parliamo dell'Italia di Leonardo, magari quella lì.

Quando parliamo di centrali elettriche a carbone, nello specifico in Sardegna, e vogliamo realizzare una centrale elettrica a carbone da 300 megawatt (perché, avendo posto il limite sui gigawattora prodotti, abbiamo una centrale da 300 megawatt) non capiamo cosa facciamo. Infatti, in Italia abbiamo 110 gigawatt di potenza installata, a fronte di una richiesta di 56, quindi il doppio della potenza installata disponibile: andiamo a fare un'altra centrale? Perché prima non chiudiamo le centrali più inquinanti, per esempio? Perché poi fare una centrale a carbone? È vero che facciamo il sequestro della CO₂, ma è logico? Il problema è questo: è logico? Noi pensiamo sia illogico. Ci sono altri interventi da realizzare prima del sistema elettrico. Noi abbiamo presentato, per esempio, un emendamento dove chiediamo di andare verso sistemi di stoccaggio. Quindi, quando facciamo le cose pensiamo a cosa è più logico.

Ci sono altri aspetti interessanti in questo provvedimento, per esempio, tanto per dirne uno, l'articolo 4-*bis* inserito alla Camera dei deputati. Bisognerebbe leggerlo, ma vi faccio un riassunto in modo che lo conoscano tutti.

L'articolo 4-*bis* interviene sul Codice dell'ambiente, dicendo che nell'allegato II, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla voce n. 13), viene fatta una variazione. Siamo andati a chiedere cosa vuol dire. Nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 (Testo unico ambientale), si parla di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale, in particolare, dei progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale. Il secondo comma dell'articolo 4-*bis* al nostro esame, parla invece dei progetti di competenza delle Regioni. Con riferimento alla voce n. 13) dell'allegato II ci si riferisce a impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare acque in modo durevole con un'altezza superiore ai 10 o 15 metri, a seconda dei casi. Ci siamo chiesti perché andiamo a modificare questa cosa specifica. Ci è venuto il dubbio e siamo andati a vedere chi è il deputato che ha fatto questo emendamento: è il deputato Cani del Partito Democratico, che è proveniente da Carbonia-Iglesias.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 15,49)

(Segue CIOFFI). Allora, sempre per curiosità, siamo andati a studiare cosa succede a Carbonia-Iglesias, e abbiamo trovato una relazione su tale Provincia, in cui si parla della Carbosulcis, e c'è un bellissimo disegno che raffigura una discarica di rifiuti speciali che sta a ridosso di un fiume che si chiama Rio Acqua Ierru. Con questa norma noi permettiamo di andare a fare una discarica di rifiuti speciali a ridosso di un fiume, tirandola fuori dalla valutazione d'impatto ambientale. Molto bello: complimenti! Veramente complimenti! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Andiamo avanti. Nell'articolo 13 si parla di tante cose molto interessanti. Per quanto riguarda Expo, si dice che possiamo fare le gare fino al 31 dicembre 2014; per l'Expo 2015? Stiamo scherzando? Il testo originale parlava del 30 giugno 2014 e lo abbiamo prorogato al 31 dicembre 2014. È Expo questo? Facciamo sempre le stesse cose? Allunghiamo i tempi? Queste opere quando verranno fatte? Dopo Expo? Seguiamo le procedure normali che prevedono la piena applicazione del codice dei contratti.

Invece, in questo modo le sottraiamo all'applicazione del codice e facciamo le opere con le procedure speciali. Se non ci piace il codice, cambiamo il codice: non possiamo continuare ad andare in deroga. Non è solo questo, ma ci sono tante altre cose molto interessanti.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Cioffi.

CIOFFI (M5S). D'accordo, ne dico solo una, signor Presidente. Ho l'imbarazzo della scelta, perché ce ne sono tante. Per esempio, l'articolo 237-*bis* del codice degli appalti prevede di poter svincolare le cauzioni quando parliamo di opere messe in esercizio da un anno. In questo modo, svincoliamo le cauzioni per la corretta esecuzione dell'opera anche alle opere che sono perforazioni petrolifere e perforazioni per gas. Siamo sicuri che dopo un anno di esercizio queste cose non ci daranno più problemi? Ci conviene togliere la garanzia che l'impresa deve dare?

Queste sono alcune delle misure contenute nel decreto. Mi auguro che ci riflettiamo e pensiamo a quello che facciamo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le ottime illustrazioni fatte dai colleghi nella loro qualità di relatori, penso sia utile sottolineare ancora alcuni elementi di questo provvedimento che hanno come destinazione il nostro sistema produttivo e, quindi, il rilancio economico del nostro Paese, oltre ad indicare alcune misure che potremmo avere come obiettivo, che in questa sede non possiamo concretizzare, vista la lunga permanenza del decreto nell'altro ramo del Parlamento.

«Lo sviluppo passa per ricerca, energia, digitale ed *export*»: così si esprimeva il sottosegretario De Vincenti su «Il Sole 24 ORE» il 12 febbraio scorso, e credo che questa sia una giusta sintesi del provvedimento che noi approviamo.

L'esiguità delle risorse e il rispetto dei vincoli di bilancio hanno sicuramente condizionato l'ampiezza degli interventi con l'obiettivo di saper conciliare le indispensabili esigenze di stabilità dei conti pubblici con quelle relative allo sviluppo economico. Il filo conduttore di tutte le norme sono la competitività e i fattori determinanti, quali la ricerca, il costo dell'energia (anche se si poteva allargare l'intervento e comprendere tutte le imprese cosiddette energivore), l'ammodernamento tecnologico e l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Di fondamentale importanza per consentire alle nostre imprese di recuperare il ritardo accumulato su questo versante sono il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e i *voucher* per le piccole e medie imprese che acquistano dotazioni di *information communication technology*, si connettono alla banda larga o sviluppano soluzioni di *e-commerce*.

Le modifiche apportate in sede di discussione alla Camera dei deputati hanno consentito di aggiustare alcune criticità iniziali, per esempio in materia di copertura del territorio, visto che inizialmente era consentito solo per le imprese del Mezzogiorno.

Con la risoluzione approvata nella seduta del 13 giugno dello scorso anno in Commissione finanze sulla relazione annuale dell'attività di Equitalia, avevamo avanzato al Governo dieci proposte, che sono state in quella sede approvate all'unanimità, per migliorare il rapporto fra cittadini e contribuenti, rispetto alla tematica che affrontavamo. Alcune misure sono state immediatamente recepite dal Governo nel cosiddetto provvedimento del fare e un'altra - di fondamentale importanza, quale la compensazione delle imposte con i crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione - è stata recepita in quello che oggi ci accingiamo ad approvare.

Ulteriori interventi, dopo quelli introdotti in sede d'approvazione della legge di stabilità sul versante del credito, aumentano la capacità delle nostre imprese di reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere il processo produttivo. Si estende quindi la disciplina della cartolarizzazione alle operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di cambiali finanziarie e si prevede che il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese possa presentare garanzie anche in favore delle società di gestione del risparmio che per conto dei fondi comuni di investimento sottoscrivono *minibond*. Da sottolineare è la misura che riconosce la possibilità a giovani e donne di acquisire mutui a tasso zero

per avviare nuove imprese, con l'estensione anche al settore del commercio e del turismo. Positivi sono altri interventi sulla riforma del condominio e sul tema dell'attestazione della prestazione energetica.

Con l'introduzione del *voucher* a favore delle piccole e medie imprese per sostenere la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico si potrà consentire al nostro tessuto produttivo di avviare processi che ne aumentino la competitività. Questa misura, insieme al credito d'imposta per l'attività di ricerca, introduce un *mix* di incentivi fondamentali per le nostre imprese.

Ritengo utile anche indicare alcuni obiettivi che, come Parlamento, possiamo perseguire con il prossimo Governo, perché sono fondamentali per cercare di uscire fuori da una condizione della nostra situazione economica indicata come sindrome del miglioramento «dello zero virgola». Vi è infatti la necessità di cogliere in questo 2014 elementi fondamentali per imprimere una spinta forte che leghi il rilancio economico all'aumento del lavoro, elementi che ricorderò solamente per titoli. Ricordo l'abbassamento e la riduzione significativi dei cosiddetti oneri impropri per le imprese, cioè la contribuzione per disoccupazione, maternità, malattia e assegni familiari, senza intaccare quella parte di contributi che invece finanzia i fondi pensioni e che rappresenta quindi i redditi di domani per migliaia di lavoratori.

Ricordo inoltre la riduzione significativa dell'IRAP, soprattutto attraverso l'ampliamento della deducibilità del costo del lavoro, che non è possibile sia soggetto a tassazione. Colgo l'occasione per esprimere qui il rammarico per un emendamento con il quale, attraverso l'aumento dell'imposizione sulle transazioni finanziarie - esclusi naturalmente i titoli di Stato, le obbligazioni di Stati compresi nella *white list*, i piani di lungo risparmio o i buoni postali - si sarebbe potuto coprire un taglio significativo dell'IRAP (peccato sia stato bocciato). Ugualmente, ricordo il potenziamento del ruolo delle autonomie locali, come soggetti attori nel piano di sviluppo, soprattutto rispetto alla montagna di risorse dei fondi comunitari 2014-2020. Ricordo inoltre una revisione della disciplina delle *stock option*, che non è giusto non siano sottoposte a contribuzione INPS.

Bisogna lavorare sulle imprese, perché, attraverso il rilancio economico e il lavoro, possiamo sostenere la domanda interna, non avendo per il momento la montagna di risorse necessarie ad aumentare anche i redditi. Chi guadagna zero euro può guadagnare uno stipendio: questa può essere la strada per sostenere anche la domanda interna, che è fondamentale, dato che non basta solo l'*export*. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

[COMPAGNONE](#) (GAL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea ha - come sta accadendo spesso - una certa urgenza; infatti, la conversione in legge dovrebbe avvenire entro il 21 febbraio. Tale urgenza ha portato la Commissione a respingere tutti gli emendamenti, che invece avrebbero potuto correggere e migliorare il testo del provvedimento.

Seppure io abbia più volte difeso e sostenuto l'azione del Governo, non ci sembra di poter condividere questo provvedimento; non ci convince in quanto a visione, non c'è un orizzonte o una strategia. Si tratta di un contenitore di norme di varia natura, messe insieme senza una *ratio* precisa, senza un indirizzo strategico. Si passa dall'energia geotermica alle misure per favorire la lettura, dalle misure per contestare il lavoro sommerso alle bonifiche dei siti inquinati, con una certa confusione soprattutto nell'ambito della tutela dell'ambiente.

Soprattutto per queste motivazioni, io non ritengo di poter condividere il provvedimento in esame. Credo sia molto superficiale ed allarmante il modo con cui viene trattato il discorso del trattamento dei siti inquinati. Ritengo che questo settore abbia bisogno di un'attenzione particolare e di norme omogenee che reinquadrino tutte le normative, senza fare interventi *spot*.

Non ci convince, ad esempio, l'idea di puntare ancora sul carbone, come qualcuno ha evidenziato prima di me, per quanto riguarda il Sulcis, in Sardegna. Assolutamente non ci convince. Si fa un gran parlare di nuovo, di sistemi innovativi e di energia pulita, ma cerchiamo di resuscitare le strutture a carbone. Non ci convince tutto ciò, perché non riteniamo che finanziare una vecchia fonte inquinante come il carbone sia al passo con i tempi.

Avevamo presentato un emendamento affinché si puntasse invece su un parco fotovoltaico; se gli italiani avessero dovuto finanziare una cosa del genere, avrebbero avuto il piacere di finanziare con la propria bolletta un impianto fotovoltaico che potesse portare benefici alla Sardegna. Non credo, invece, che gli italiani siano contenti di tornare indietro nel tempo e finanziare una centrale a carbone.

Ritengo che tutto ciò non vada nella direzione giusta. Poiché si tratta di una serie di norme che potrebbero far parte di normative specifiche, sarebbe il caso che questo provvedimento non andasse avanti e che, invece, il nuovo Governo lo riesaminasse in maniera più ordinata per poter intervenire in modo positivo e propositivo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT (*LN-Aut*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il mio intervento non può che avere inizio con il nome di questo provvedimento: «Destinazione Italia», ma quale Italia? La Lega Nord auspica non certamente quella che ad oggi ci troviamo a vivere: un Paese allo sbando, un Paese che sta affrontando difficoltà enormi e sta affondando inesorabilmente. Ci chiediamo se chi governa - e già questo ora è un grande *rebus* - abbia veramente compreso la gravità della situazione o voglia portare il Paese allo stremo, alla fame.

Il decreto-legge in discussione - e già l'uso di questo strumento è comunque opinabile - dovrebbe ridare fiato e fiducia alle piccole e medie imprese, a quel tessuto economico, alle nostre eccellenze produttive, punto focale dal quale ripartire per riagganciare la tanto attesa ripresa economica; vi sono, invece, ancora troppe misure atte alla creazione di nuovi oneri a carico di aziende e cittadini già vessati oltremodo, un atto quindi insufficiente per l'obiettivo che si pone.

Non vi è alcuna possibilità di programmare un futuro, vi sono troppe incertezze e tentennamenti e non vi è alcuna azione incisiva e di coraggio. Mancano riforme di carattere strutturale necessarie per attuare quella fase di crescita e sviluppo per la quale questo Governo si è impegnato fino ad ora solo a parole.

È - ripeto - un provvedimento inadeguato, la cui attuazione è subordinata a successivi atti regolamentari che ne rallentano l'applicazione, che solo parzialmente affronta i problemi principali ai quali il mondo imprenditoriale fa fronte quotidianamente: razionalizzazione del credito ed eccessivi oneri fiscali e burocratici.

Unica attenzione percettibile all'interno del decreto viene data al settore legato all'ambiente, in particolare alla bonifica dei siti nazionali (SIN) attraverso percepibili misure di sviluppo. Però, anche in questo caso ha prevalso ancora una volta la logica della differenziazione degli interventi tra Nord e Sud e, come da sempre accade nel nostro Paese, questo Governo ha avuto riguardo, in maniera prioritaria, alle realtà ubicate nelle aree del Sud. Infatti, tra i criteri di assegnazione dei contributi è previsto un canale preferenziale nei confronti dei siti inquinati ubicati nelle cosiddette aree svantaggiate. Signori, se è vero che gli interventi di recupero delle aree industriali dismesse possono costituire un efficace strumento per la ripresa economica, salvaguardando al contempo l'importante patrimonio industriale del Paese, tale ripresa non può realizzarsi se non investendo nel recupero delle aree dismesse del Nord. E questo noi lo abbiamo esplicitato con la presentazione di appositi emendamenti, che purtroppo hanno avuto una misera fine.

Ma il decreto in esame resta comunque carente nel non porre attenzione alla prioritaria necessità per la quale i nostri imprenditori ormai troppo spesso vengono messi in ginocchio e troppo spesso, purtroppo, arrivano a scelte drastiche: l'accesso al credito, gestito da un sistema bancario sostenuto da questo Governo - e, ovviamente, da quello precedente - ma sordo davanti alle richieste di aiuto dettate dalla difficoltà di finanziamento delle nostre imprese. Imprese non hanno prospettiva di crescita, ma lottano per resistere e mantenersi ancora in piedi, per dare quel lavoro che voi, assolutamente, non sapete dare ai nostri giovani e ai nostri cittadini.

Il provvedimento si rivolge infatti alla nascita di nuove imprese giovanili o femminili attraverso la concessione di mutui agevolati per gli investimenti, ma non vi sono misure che permettano alle *start up* di avere una prospettiva di continuità dell'attività per tempi futuri e misure che diano risposte ai

costi gestionali, che inevitabilmente conseguono all'apertura di un'attività. E tra queste, il ragionamento si sposta in modo inevitabile sul peso della pressione fiscale diretta ed indiretta, per la quale il provvedimento non prevede nessun taglio decisivo e necessario per il rilancio di un Paese che abbisogna di competitività, dovendosi confrontare con realtà a tassazione di molto inferiore e quindi ponendo le nostre aziende fuori dal mercato, rendendole non competitive.

Altro settore fondamentale è quello dell'attività di ricerca e sviluppo, per la quale viene istituito un credito d'imposta a favore delle aziende che vi investono, ma le limitate risorse stanziare sono legate al 50 per cento della spesa implementare da parte delle imprese stesse, che spesso sono piccole e medie, con modeste possibilità di intervento - forse ancora più ridotte in questo momento - oltre che essere ovviamente un contributo soggetto all'approvazione della Commissione europea: quindi, burocrazia su burocrazia.

Sul fronte energetico, i tagli annunciati alla componente A3 della bolletta elettrica, rimarranno provvedimenti incompiuti, in quanto la norma per l'applicazione risulta incerta e improbabile e gli sconti presumibilmente saranno minimizzati. Non parliamo poi dei nuovi oneri a carico del sistema elettrico, derivanti dalla possibile aggiudicazione di una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone nel Sulcis, fornita di una sezione apposita di impianto per la cattura e lo stoccaggio della produzione di anidride carbonica.

In sintesi, possiamo dire che questo decreto, la cui finalità dichiarata dovrebbe essere quella di porre rimedio allo svantaggio competitivo accumulato dall'Italia rispetto ai Paesi europei e alle altre economie avanzate, non porta al proprio interno coraggiose iniziative di cambiamento, che vedano nelle piccole e medie imprese e in tale tessuto produttivo - presente prevalentemente nella parte Nord del Paese, che come ho detto in precedenza viene lasciata fuori dal provvedimento in esame - il punto di partenza per la ripresa economica. Esso è carente nelle risorse stanziare, limitate ed insufficienti, ma è carente anche per le soluzioni proposte, che come ho già detto non toccano temi fondamentali, quali il razionamento del credito e gli eccessivi ed opprimenti oneri fiscali e burocratici.

Dobbiamo poi ricordare il passaggio che la Lega Nord ha fortemente voluto alla Camera dei deputati, con la soppressione dell'articolo 8, norma discriminatoria e anticoncorrenziale, che andava contro ogni tipo di sviluppo economico e di crescita del settore e non solo di quello assicurativo. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio a concludere, signor Presidente. La soppressione del citato articolo, oltre a mettere in luce tutte le contraddizioni e le anomalie che caratterizzano questa maggioranza di Governo, è anche indicativa di come la stessa maggioranza stia operando senza un obiettivo ben definito, risultando ancora una volta distaccata dagli interessi del Paese. Questo provvedimento è l'ennesima occasione persa per dare concrete risposte ad un progetto di rilancio economico e di semplificazione fiscale e burocratica, fortemente atteso dai nostri imprenditori. Ieri, in piazza del Popolo, erano 60.000, e hanno lanciato il loro grido di disperazione. Noi eravamo al loro fianco. Voi dove eravate? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

[PADUA](#) (PD). Signor Presidente, data la situazione rinuncio al tempo a mia disposizione, ma chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento alla Presidenza, affinché sia pubblicato in Allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, cittadini, molte volte abbiamo segnalato in quest'Aula ed informato poi i cittadini della inadeguatezza della decretazione d'urgenza e dei famigerati decreti *omnibus*. Questa posizione però deve essere sostanziata e possiamo farlo sia analizzando le relazioni reperibili direttamente sul sito del Ministero per i rapporti con il Parlamento, ma anche ad esempio leggendo i vari *report* statistici, come l'ultimo di ottobre del Censis. In ogni caso, quello che si evince da tali rapporti è un uso smodato della decretazione d'urgenza e della decretazione

omnibus, ma anche il fatto che ci sia una bassa, bassissima percentuale di attuazione o recepimento.

Oltre a questo aspetto vorrei, però, introdurre un nuovo spunto di riflessione che si riferisce al criterio di attribuzione alle varie Commissioni dei provvedimenti in discussione. Se siamo d'accordo sul fatto che si stia parlando di decreti *omnibus*, quale quello in discussione oggi, lo dobbiamo anche essere sul fatto che essi debbano essere assegnati in sede referente ad un numero consistente di Commissioni, proprio perché tali provvedimenti sono *omnibus* non tanto per tipologia di provvedimenti, ma anche di materia. Trovo davvero inverosimile che un decreto-legge come quello in discussione oggi non sia stato assegnato anche alla 13a Commissione, anche se esso trova il suo articolo 4 un punto fondamentale. A me interessa in modo particolare esporre un concetto che ritengo innovativo, quello cioè che le questioni ambientali trovano giustificazione e riflesso in ogni attività umana e sociale e per questo non è possibile sottovalutare cause ed effetti di origine e conseguenze ambientali.

Dico questo anche perché sto lavorando ad una modifica del Regolamento del Senato, mirata a cambiare le regole di assegnazione dei provvedimenti in Commissione, con l'obiettivo di non sottovalutare ogni possibile elemento di criticità di origine ambientale.

Vengo allora al secondo punto del mio intervento: l'articolo 4, relativo al tema delle bonifiche di siti classificati come siti di interesse nazionale (SIN), poiché abbiamo ricevuto dai vari territori molte segnalazioni e molte criticità legate a questo articolo. I problemi maggiori sono relativi ad una mancata concertazione con quelli che riteniamo i veri portatori di interesse, cioè i cittadini. Sottolineo inoltre il fatto che occorre introdurre una logica di parità di analisi e trattamento dei vari SIN proprio a testimonianza di buona comprensione delle tematiche ambientali.

In riferimento all'articolo 4, contestiamo la possibilità che esso possa trasformarsi in una sorta di condono ambientale, motivato sia da caratteri di emergenza ma anche prescrittivi, nel senso che molti di questi SIN hanno origine qualche decennio fa.

L'ultimo punto che vorrei oggi discutere con voi è relativo all'articolo 11, che modifica la disciplina che regola le procedure di gestione di aziende in corso di procedura fallimentare. In questo momento storico, a mio avviso tale articolo è per noi fondamentale perché sempre più spesso vediamo aziende trascinate al fallimento in modo strumentale oppure delocalizzate e tutto questo anche perché la classe dirigente e politica non è in grado di conferirsi non la dovuta autorevolezza, ma una necessaria autorità, capace di contrastare fenomeni di questo tipo. Troppo spesso - mi rivolgo al sottosegretario De Vincenti - abbiamo sentito dire che: possiamo fare poco.

Il Movimento 5 Stelle ritiene invece che la politica debba e possa fare molto, anzitutto per onorare la funzione legislativa, oramai ridotta al lumicino perché riteniamo che una classe politica dirigente degna di questo nome debba essere libera e scaltra, in maniera tale da prendere decisioni coraggiose, ma così non è: nessuna scaltrezza; nessuna scelta coraggiosa!

Il tema delle fabbriche recuperate non solo è attuale ma è anche necessario, e questo alla faccia degli ultimi *scoop* giornalistici che denunciano 168.000 dirigenti che comportano una spesa complessiva per retribuzioni di circa 15 miliardi l'anno. Parliamo di reddito di cittadinanza e ci scontriamo con questa sorta di reddito di appartenenza.

Signor Presidente, concludo il mio intervento ricordando che uno dei nostri *slogan* in campagna elettorale era: «Mandiamoli tutti a casa!». Non avevamo ben specificato chi dovesse andare a casa. In questo caso particolare quelli che vogliamo mandare a casa sono tutti dirigenti della casta e dopo aver fatto questo recupereremo tutte le fabbriche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

[CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea una questione di metodo, e la prego di riferire i contenuti del mio intervento al Presidente del Senato.

Soprattutto a partire dal mese di settembre fino ad oggi, troppe volte il Senato si è trovato di fronte alla necessità di scegliere se far decadere un decreto o convertirlo in legge senza neanche leggerlo. Questo è inaccettabile. Si sta formando un nuovo Governo. Sono una persona in buona fede e presuppongo buona fede da parte del mio interlocutore. Il Presidente del Consiglio designato ha affermato che

intende arrivare fino al 2018. Bene, bisogna sapere che le regole si rispettano: poi le si cambiano, ma per cambiarle bisogna prima rispettarle, altrimenti non siamo in uno Stato di diritto ma in un caos.

È quindi opportuno che il Presidente del Senato si rivolga al Presidente della Camera e al Capo del Governo affinché organizzino i lavori parlamentari in modo tale che il bicameralismo, finché c'è, sia nella sostanza rispettato; altrimenti è perfettamente inutile che i nostri colleghi Fabbri e Olivero producano una relazione seria come quella che hanno prodotto e che le Commissioni lavorino, quando si sa che tutto questo non serve a nulla.

Il decreto al nostro esame ricalca l'abitudine di questo Governo di non tener conto dei requisiti della necessità, dell'urgenza e della omogeneità che i decreti-legge devono rispettare.

Per quanto riguarda l'omogeneità il sottosegretario De Vincenti in Commissione ha fatto una battuta in sé anche un po' spiritosa dicendo che, poiché tutto riguarda l'evolversi dell'economia, c'è comunque omogeneità ed uniformità. Ma cosa non riguarda l'economia? Non a caso i francesi dicono: *"c'est l'argent qui fait la guerre"*.

Forza Italia tiene a far notare che questo tipo di provvedimenti probabilmente non è utile all'economia del Paese. Non sono un tecnico e non mi pronuncio sulle questioni specifiche come quella del gas e dei parametri indicati nel decreto. L'economia, però, può riprendere se si tolgono lacci e laccioli. Il decreto in realtà concede una serie di agevolazioni, nessuna delle quali è dannosa: anzi, forse sono tutte utili. Si dimentica però che ogni autorizzazione, ogni deroga, ogni eccezione, ogni contributo comporta che le imprese, per avere 10.000, 100.000, un milione di euro - a seconda delle dimensioni dell'attività - avanzino richieste, studino pratiche, dedichino cioè tempo e denaro alle procedure burocratiche. Forse, non volendo, in questo modo si incrementa la burocrazia, perché ogni passaggio, ogni richiesta di agevolazione significa un timbro, un'autorizzazione, qualcuno che mette una firma, e poi magari la firma non viene messa, per pigrizia, o per paura o per timore di chissà cosa. Questo sistema non funziona.

Credo che l'economia italiana si trovi in una situazione molto difficile; ha bisogno di riprendersi, ma ha anche bisogno che si tocchino i grandi temi. È ridicolo chiedere ora di incentivare il credito per le piccole imprese. Forse potevamo ricordarci di farlo quando, con il decreto sull'aumento di capitale alla Banca d'Italia, abbiamo dato al sistema bancario italiano la possibilità di disporre di sette miliardi di euro.

Se questo Paese vuole cambiare marcia, diminuisca sostanzialmente le imposte, diminuisca le procedure burocratiche, consenta a chi è competente di prendere tempestive decisioni, promuova innovazioni organizzative affinché la giustizia civile funzioni, per cui un creditore non debba pregare perché il debitore sia una persona onesta. Se è disonesta, sappiamo che infatti oggi sono necessari dieci anni. Bisogna quindi adottare delle misure strutturali decise.

Nessuna di queste misure danneggia le imprese: al contrario, le aiuta. In realtà, dovrebbero essere quasi non necessarie, se ci fossero provvedimenti globali che mettano le piccole, medie e grandi imprese italiane in condizioni di competere con un mondo sempre più efficiente. Oggi le imprese italiane oggettivamente partono con un grande *handicap*. Il provvedimento cosiddetto Destinazione Italia mira a consentire a chi fa impresa in Italia, sia un italiano o uno straniero, di avere realmente la possibilità di competere sul piano internazionale con Paesi agguerriti, attrezzati e ben organizzati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentante del Governo, nel tempo a disposizione voglio sottolineare solo alcuni aspetti del cosiddetto decreto Destinazione Italia. La sua conversione in legge avviene a Governo dimissionario, e questa è senz'altro una circostanza che alimenta le sensazioni di insufficienza di alcune misure e di mancanza di sistematicità, come segnalato dai contenuti di vari ordini del giorno accolti dal Governo. Una manifestazione come quella di ieri delle piccole e medie imprese (PMI) ci dice che non è un provvedimento memorabile. Certo, le scelte significative hanno bisogno di maggiore forza politica e adeguate risorse che solo azioni più

complessive e avvolgenti possono assicurare e che ci auguriamo siano il segno del prossimo Governo.

Innanzitutto voglio sottolineare quanto fatto riguardo al sostegno degli investimenti in ricerca. Alcuni dati relativi ai Paesi dell'Unione europea mettono la Germania al primo posto negli investimenti in ricerca e sviluppo con 74 miliardi di euro investiti pari al 2,8 per cento del PIL, che rappresenta quasi il 30 per cento delle risorse che si spendono in tutta la UE. L'Italia sta al 16° posto, con 19 miliardi di euro, pari a 1,26 per cento del PIL. Mentre il dato sul comportamento delle imprese è ambivalente, poiché mostra *trend* con investimenti in calo per le imprese con molti addetti e *trend* in crescita per le imprese con pochi addetti, il dato sui fondi pubblici che l'Italia stanZIA per la ricerca è chiaramente in calo.

Il testo che ci accingiamo ad approvare cerca di farsi carico anche delle specificità della realtà italiana per favorire dinamiche di crescita delle microimprese; infatti si favoriscono anche i consorzi e le reti di impresa per coinvolgere maggiormente il tessuto delle PMI. Anche il tetto a 500 milioni di fatturato rappresenta una taratura evidente del provvedimento nella direzione descritta. Questo è un primo passo: in molti Paesi d'Europa il meccanismo del credito di imposta è strutturale e si applica su tutta la spesa non solo sulla parte incrementale.

Detto questo, tocchiamo spesso con mano quanto sia inferiore agli altri Paesi il rapporto di interazione tra centri di ricerca ed il mondo delle imprese. C'è una filiera nei vari stadi della ricerca, che va dal livello teorico e di base al trasferimento tecnologico vero e proprio, che in Italia non è concatenata ed efficiente e su cui occorre intervenire, anche per rendere efficaci e reali le opportunità che diamo alle imprese con le azioni previste dal decreto. Un tema decisivo è quello del costo dell'energia. Il dibattito sulle componenti di costo è aperto da tempo, e questo decreto non dice sicuramente la parola fine.

Il decreto tocca alcuni punti anche controversi, ridiscutendo su base volontaria le incentivazioni sulle rinnovabili. La Camera ha ottenuto di salvaguardare i piccoli impianti, spesso gestiti da agricoltori che non solo integrano il reddito, ma traggono da questi impianti le risorse per alimentare gli investimenti nell'azienda agricola che resta la loro attività principale. Importante sarà il coordinamento tra le varie società ed autorità che agiscono con competenze diverse, ma complementari, affinché la definizione di alcuni parametri che paiono di salvaguardia, come il prezzo minimo garantito, non si trasformi in elemento ulteriormente penalizzante.

Voglio anche sottolineare l'azione relativa alle componenti parafiscali del gas, che si riversano positivamente su aziende che vivono nella competizione mondiale. Penso anche alla mia terra, dove sono presenti importanti distretti ceramici che con la Commissione 10a abbiamo conosciuto nella missione al Cersaie dello scorso settembre.

Riguardo al gas, non voglio dare l'impressione di specularci sopra, però credo che di fronte ai tragici fatti che stanno accadendo in Ucraina e al sostanziale disinteresse che rilevano nella comunità internazionale, prendano valore scelte fatte da questo Parlamento che diversificano gli approvvigionamenti italiani e ci rendono liberi di stare a fianco dei popoli che restano soggiogati per interessi strategici di altri Stati.

In conclusione, cito solo per titoli altre azioni che riguardano il mondo delle imprese: la compensazione tra i crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione e le cartelle esattoriali 2014; la possibilità che il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese presti garanzia anche in favore di società di gestione del credito o fondi che sottoscrivano mini *bond*, aumentando così il ventaglio di possibilità per il finanziamento delle imprese; gli incentivi del decreto-legge n. 185 del 2000 sono estesi, sia nei soggetti beneficiari sia nei criteri, tanto che potranno accedere a mutui a tasso zero le imprese costituite da non più di dodici mesi da giovani e da donne, ricomprendendo anche il settore turistico. (*Applausi dal Gruppo PD e dai senatori Buemi e D'Onghia*).

PRESIDENTE. La senatrice Di Giorgi è autorizzata a consegnare il testo dell'intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Olivero.

OLIVERO, *relatore*. Signor Presidente, voglio anzitutto ringraziare i colleghi intervenuti in discussione generale, anche perché credo che, sia pur con modalità e sottolineature diverse, tutti abbiano dato indicazioni ulteriori. Piuttosto che analisi critiche rispetto al decreto attuale, salvo alcune osservazioni puntuali su articoli che non sono parsi agli occhi di taluni del tutto convincenti o che presentano rischi potenziali qualora venissero male interpretati, sono stati prevalentemente sottoposti alla nostra attenzione elementi mancanti nel provvedimento al fine di poter davvero compiere quel passo in più, di dare quella svolta che tutti quanti ci stanno chiedendo per andare nella direzione di un vero rilancio, di un vero riposizionamento del nostro Paese.

Certamente c'è bisogno di ampliare ulteriormente l'ambito degli interventi. Credo che quest'oggi con il nostro dibattito affidiamo al futuro Governo, e ne acquisiamo consapevolezza, come forze politiche, la necessità di passi ancor più coraggiosi di quelli pure già compiuti e contenuti in questo provvedimento, connotati, lo diceva molto bene il senatore Carraro, che ringrazio, da una riduzione dei lacci e dei lacciuoli, oltre che dalle agevolazioni che giustamente molti altri colleghi hanno indicato in maniera molto puntuale.

Questo provvedimento, che ha una sua omogeneità, dettata dallo specifico intento di agire in ambiti differenti, ma con la volontà di dare una scossa, di avere una positiva discontinuità di azione della pubblica amministrazione nella logica dei nuovi investimenti e di una sburocratizzazione, andrà però accompagnato da altri successivi provvedimenti. Si potrà dunque impreziosire nella misura in cui diverrà un apripista in una direzione che va indicando in maniera precisa.

Questo è quanto noi cogliamo dal dibattito ed è ciò che ci spinge ad approvare oggi, con la necessaria rapidità, questo provvedimento, sapendo che contiene cose buone e ci fa vedere altri impegni, altrettanto buoni, che dovremo assumerci collegialmente nei mesi a venire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Fabbri.

FABBRI, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi che sono intervenuti e hanno colto l'urgenza e la necessità di continuare a dare risposte concrete al sistema economico, che soffre una crisi ormai da troppi anni.

L'ho detto nella relazione e lo ribadisco con grande convinzione: il provvedimento Destinazione Italia non è bastevole. Ha ragione il senatore Carraro: dobbiamo sburocratizzare, togliere lacci e lacciuoli, ma è un punto di partenza che noi riteniamo irrinunciabile, non solo per dare nuova linfa e fiducia alle imprese, ma per cominciare a intervenire su quei punti che sono spesso una criticità non solo di sviluppo, ma anche di prospettiva. Noi siamo un Paese che nasce con la propensione all'autoimprenditorialità. Siamo un Paese di imprenditori geniali e creativi. Troppo spesso però gli adempimenti ci frenano rispetto alla possibilità di intraprendere per noi stessi e per le nostre famiglie.

Quindi, l'auspicio e l'invito, preso atto che Destinazione Italia - lo ripeto - non è un decreto *omnibus* ma un buon punto di partenza, è che su questa strada si continui, per dare speranza a quei milioni di imprenditori che hanno fatto grande il nostro Paese negli anni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, prima di tutto ringrazio le Commissioni 6a e 10a per il lavoro fatto in questi giorni: un lavoro difficile, perché - come è stato rilevato da diversi interventi - l'urgenza della conversione in legge ha compresso inevitabilmente i tempi dei lavori, ma contemporaneamente è stato un lavoro importante e molto costruttivo, sia da parte dei senatori della maggioranza, sia dei senatori di opposizione. Non a caso, la discussione che si è tenuta nelle Commissioni riunite si è poi tradotta in ordini del giorno (esaminati ieri in Commissione e che il Governo ha accolto), che sollecitano il Governo (anche quello che verrà naturalmente) ad andare ancora più avanti lungo la strada indicata dal decreto? legge e a sviluppare ulteriormente le misure che possono sostenere l'economia italiana.

Voglio ringraziare in particolare i presidenti Mucchetti e Marino, i relatori Fabbri e Olivero e tutti i componenti delle Commissioni. Ringrazio anche i senatori che sono intervenuti in Aula, perché anche qui c'è stato modo, in sede di discussione, di cogliere alcuni dei punti che travagliano l'economia

italiana e per i quali c'è bisogno di interventi di politica economica che sostengano la ripresa.

A questo riguardo, vorrei sottolineare anche al senatore Carraro che quello che ho detto in Commissione qualche giorno fa non era una battuta: questo non è un decreto *omnibus*, ma affronta alcuni dei tasselli e dei fattori di competitività dell'economia italiana e alcune delle condizioni di contesto fondamentali per il dispiegarsi delle capacità imprenditoriali. Questa non è una battuta: è la realtà. I fattori di contesto e i fattori di competitività sono diversi; ciò che emerge da questo decreto è un insieme di misure che affrontano diversi di questi fattori. Qui c'è una unitarietà di ispirazione, sia sul fronte competitività sia sul fronte condizioni di contesto.

Sul fronte competitività ricordo in particolare il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, che sostiene le imprese nel recuperare un ritardo dell'economia italiana circa il fattore di competitività principale delle economie avanzate: ricerca e sviluppo e capacità di innovazione.

Ricordo le misure contenute nell'articolo 1 dedicate alla riduzione del costo dell'energia, dove si prevede un'ulteriore azione, dopo quella realizzata con il decreto del fare, volta a razionalizzare le voci che compongono la bolletta elettrica e a contenere la componente A3, peraltro nel rispetto dei diritti quesiti dei produttori di energia da fonti rinnovabili. Ricordo ancora il *voucher* a favore delle piccole e medie imprese per sostenerne la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico e le azioni di supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane e all'attrazione di *start-up* innovative nel nostro Paese.

Per quanto riguarda le condizioni di contesto, segnalo l'importanza delle misure previste dall'articolo 4 in materia di bonifiche e reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale. Segnalo, inoltre, le misure di potenziamento dello strumento dei *minibond*. Ciò significa attivare e rafforzare un canale di finanziamento alternativo a quello bancario. Anche questo è uno degli *handicap* del nostro Paese, evidenziati dai centri studi e dall'OCSE, dove si rileva come l'eccessiva dipendenza dal sistema bancario sia un elemento che limita le capacità di finanziamento e di crescita delle imprese. Segnalo le misure di sostegno alla creazione di micro e piccole imprese giovanili e femminili, cioè alla diffusione dell'imprenditorialità, uno dei punti forti del nostro Paese.

Infine non è un caso che una parte rilevante dell'articolo 13 sia dedicata all'Expo 2015, all'accelerazione e al completamento delle opere per l'Expo. L'Expo 2015 sarà un momento chiave in cui l'Italia si porrà come Paese di incontro delle innovazioni tecnologiche e sarà una grande vetrina della capacità di innovazione tecnologica dell'economia italiana.

In conclusione, il Governo ritiene che questo provvedimento sia importante per agganciare la ripresa ed irrobustire la capacità dell'economia italiana di ripresa economica. Ringrazio di nuovo i senatori delle due Commissioni per il lavoro svolto in questi giorni e mi auguro che il Senato converta in legge questo decreto, che è fortemente atteso dalle imprese, dai lavoratori e dalle forze sociali del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Olivero*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, segretario. «La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.80 parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, al comma 15-ter, in sede di definizione delle attività di monitoraggio, sia prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
- sull'emendamento 2.28 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono di eccessivo dettaglio e pertanto invasive della competenza riconosciuta agli enti locali in materia di strutture ricettive e alberghiere;
- sull'emendamento 4.39 parere non ostativo, nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 2 non coinvolgano le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di procedimento autorizzativo per le operazioni di bonifica dei suoli;
- sull'emendamento 4-ter.0.2 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste, che

recano prescrizioni urbanistiche dettagliate e a carattere impositivo, siano formulate come facoltà, al fine di rispettare le competenze costituzionalmente riconosciute in materia agli enti locali;

- sull'emendamento 6.0.2 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste agiscono direttamente su atti normativi del Comune, predeterminandone in modo dettagliato finalità e contenuto, in violazione dell'autonomia riconosciuta agli enti locali;

- sull'emendamento 9.13 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, intervenendo in modo dettagliato sulla vendita di determinati beni in riferimento a specifici esercizi commerciali, oltre a presentare profili di criticità quanto al rispetto dei principi a tutela della concorrenza, appare lesiva delle competenze costituzionalmente riconosciute in materia alle Regioni e agli enti locali;

- sull'emendamento 13.79 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ordinamentali ivi previste riguardino esclusivamente enti di assistenza e beneficenza di competenza statale;

- sull'emendamento 14.0.3 parere non ostativo, nel presupposto che le disposizioni ivi previste si riferiscano esclusivamente al demanio statale;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, e tenuto conto dei tempi limitati per l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

- le norme recate dall'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14 - che riconoscono un credito di imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma per la bonifica di siti di interesse nazionale - siano compatibili con il limite di spesa previsto quale copertura dell'agevolazione in esame;

- le risorse poste a copertura dell'articolo 4-ter che reca misure per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica di siti contaminati, risultino adeguate a fronteggiare i relativi interventi e le spese da sostenere;

- le norme di cui all'articolo 6, commi da 10 a 14, che introducono un credito di imposta per le piccole e medie imprese, rivestano carattere programmatico e la loro applicazione sia subordinata all'esatta individuazione dell'importo da destinare a tali misure agevolative nell'ambito del Programma operativo nazionale 2014-2020;

- l'articolo 9, recante misure per favorire la diffusione della cultura, abbia natura di norma programmatica, essendo la relativa attuazione subordinata alla precisa individuazione dell'importo da destinare a tali agevolazioni, nell'ambito del Programma operativo nazionale 2014-2020;

- l'articolo 12, comma 7-bis, sulla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese creditrici delle amministrazioni pubbliche, non comporti effetti negativi per la finanza pubblica, posto che la facoltà di compensazione è subordinata all'adozione di apposito decreto interministeriale, che dovrà individuare modalità applicative tali da rispettare gli equilibri di finanza pubblica;

- l'articolo 13, commi 1, 2 e 4, in materia di Expo, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che le relative norme prevedono l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente per finalità diverse da quelle originarie, non incidendo tale diversa destinazione sugli effetti stimati nei tendenziali;

e con la seguente osservazione:

- l'articolo 14, comma 1, lettera, a), che dispone l'assunzione di ispettori del Ministero del lavoro, reca una copertura a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, tra le cui finalità non rientra, tuttavia, il finanziamento di assunzioni di nuovo personale.

Rispetto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti: 1.5, 1.6, 1.7, 1.15, 1.19, 1.20, 1.34, 1.35, 1.36, 1.39, 1.55, 1.200, 1.76, 1.79, 1.80, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91, 1.40, 1.201, 1.69, 1.71, 1.72, 1.73, 1.81, 1.86, 1.92, 1.202, 2.8, 2.9, 2.21, 2.24, 2.25, 2.40, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.32, 2.37, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.26, 2.29, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41, 3.8, 3.17, 3.21, 3.1, 3.2, 3.3, 3.20, 3.0.1, 3.03, 3.0.4, 4.33, 4.39,

4-ter.0.2, 4.36, 4.37, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 (limitatamente agli ultimi due periodi del comma 9), 6.19, 6.24, 6.31, 6.14, 6.16, 6.20, 6.21, 6.22, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.32, 6.33, 6.34, 6.0.1, 7.1, 7.0.2, 9.2, 9.3, 9.11, 9.0.1, 11.2, 11.4, 11.12, 11.1, 11.3, 11.6, 11.11, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.0.1, 11.0.2, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.0.1, 12.10, 12.11, 12.0.5, 12.0.6, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.200, 13.10, 13.22, 13.38, 13.45, 13.51, 13.52, 13.76, 13.23, 13.26, 13.150 (già 7.2), 13.30, 13.31, 13.34, 13.35, 13.42, 13.50, 13.75, 13.77, 13.78, 13.03, 14.6, 14.14, 14.16, 14.17, 14.0.1 (limitatamente ai commi 2, 3 e 11), 14.0.3 (limitatamente ai commi 2, 3 e 4), 14.0.6, 14.4, 14.5, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.0.1 (limitatamente al comma 9), 14.0.5 e 14.0.7.

Il parere sull'emendamento 13.29 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola "spetta" con la seguente: "può essere concesso".

Il parere non ostativo sull'emendamento 13.68 è subordinato all'approvazione delle proposte 13.66 e 13.67, altrimenti è da ritenersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Analogamente, il parere di nulla osta sull'emendamento 13.72 è subordinato all'approvazione dell'ulteriore 13.69, altrimenti è da intendersi di contrarietà ai sensi della medesima norma costituzionale.

Altresì, sull'emendamento 13.74 si esprime parere non ostativo collegato all'approvazione della proposta 13.73, mantenendo una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ove non approvato.

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte emendative».

PRESIDENTE. Colleghi, credo che d'ora in poi si debba introdurre la prassi di distribuire i pareri della 1ª e della 5ª Commissione, anziché leggerli, perché sfido chiunque ad aver capito qualcosa, nonostante la fatica fatta dal nostro senatore segretario. Il parere verrà poi allegato, in modo che chi è interessato possa leggerlo. (*Applausi*).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere se si può provvedere ad inviare i pareri anche *on line*, così che tutti vi possano accedere.

PRESIDENTE. Credo sia assolutamente più razionale, veloce e di possibile utilizzo; quindi, li trasmetteremo anche per via telematica, senatrice Montevocchi.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti della scuola media «Marco Polo» di Crevalcore, in provincia di Bologna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299 (ore 16,50)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, a nostro parere, l'articolo 1 purtroppo condanna il nostro Paese a tornare al passato in termini di fonti pulite, efficienza energetica ed incentivi. Quando parlo di ritorno al passato, indico la prospettiva offerta dai commi 11 e 14, che nei fatti, è quella di

sovvenzionare le fonti più vecchie ed inquinanti, come il carbone. I commi dall'11 al 14 incluso di fatto, aprono le porte alla realizzazione di una nuova centrale termoelettrica a carbone da realizzare nel Sulcis Iglesiente. Su quell'area credo avremmo dovuto realizzare interventi ed anche una discussione più lungimiranti, quindi la *ratio* dei nostri emendamenti è quella di tentare di evitare tale ritorno al passato.

Nonostante alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che diminuiscono il danno ed il portato dell'articolo 1 nel suo insieme, rimangono alcuni punti a nostro avviso inaccettabili, che mi permetto di sottolineare: mi riferisco in particolare al taglio retroattivo degli incentivi alle fonti rinnovabili, poiché viene fatta addirittura una specie di ricatto.

Questo riguarda il comma 1, con riferimento alla questione dei prezzi biorari, ma vorrei sottolineare in particolare gli emendamenti che intervengono per sopprimere o per riformulare i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Visto che abbiamo rinunciato ad intervenire nel dibattito generale per concentrarci sulle questioni relative al merito degli emendamenti, desidero evidenziare in particolare che i commi da 3 a 6 introducono queste norme cosiddette "spalma incentivi" per le rinnovabili, attraverso un meccanismo attivabile con una rinegoziazione volontaria delle agevolazioni, allungandone la durata di sette anni e riducendo l'ammontare annuo. Noi sosteniamo chiaramente che, più che di una rinegoziazione volontaria, si tratta, di fatto, di una sorta di ricatto. Infatti, in buona sostanza, viene offerta la possibilità ai titolari di impianti già in esercizio di estendere volontariamente il loro periodo di incentivazione residuo di ben sette anni in cambio di una congrua riduzione del valore dell'incentivo percepito, che però non viene fissata e viene definita in un futuro provvedimento. Nei fatti, comunque, si afferma che la proposta è impossibile da rifiutare.

Parliamo di ricatto perché coloro che non accetteranno la riduzione e quindi sceglieranno di continuare a godere del regime incentivante, spettante per il periodo di diritto residuo, per un periodo di dieci anni, non potranno accedere ad alcun tipo di altro incentivo (rifacimenti, potenziamenti integrali). Dunque, si diluisce di pochissimo la bolletta, ma - a nostro avviso - contemporaneamente si continua in una politica oscillante che ha contraddistinto - ahimè! - gli ultimi anni del nostro Paese, in cui prima si è giustamente partiti con il conto energia e si è dato un forte impulso alle energie rinnovabili e dopo si è dato uno stop, ma poi si è cambiato di nuovo. L'unica cosa che in questo settore non si può fare è cambiare le regole del gioco in continuazione, perché nessuna impresa, e credo neanche nessun individuo o famiglia, può pensare di fare qualsiasi tipo di investimento se ogni due o tre mesi si cambiano le regole.

Per tale motivo, abbiamo concentrato la maggior parte dei nostri emendamenti per riparare a questa ulteriore vessazione, cioè al cambiamento delle regole, in particolare proponendo la soppressione dei commi dal 3 al 6 e tentando di ridurre il danno.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.12 si propone di evitare inutili confusioni applicative, indicando la dicitura contrattualmente rilevante «potenza di concessione», anziché «potenza elettrica».

Con l'emendamento 1.13, a mia firma, si propone di escludere dall'applicazione della norma gli impianti idroelettrici con potenza di concessione inferiore o uguale a 1 megawatt, cioè 1.000 chilowatt, anziché 500 chilowatt, come indicato nel testo base, per evitare un impatto assai rilevante sui bilanci dei piccoli impianti, cioè di impianti in esercizio caratterizzati da costi gestionali particolarmente elevati.

A tale proposito, segnalo il rapporto del Politecnico di Milano a supporto della delibera n. 618 del 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Segnalo altresì che, all'aumentare della potenza di concessione e dunque della produzione annua di energia elettrica, oggi viene già ridotto il supporto dei prezzi minimi garantiti, che la sopracitata delibera dell'Autorità ha limitato a 1,5 megawattora prodotti nell'anno rispetto ai precedenti 2 megawattora annui. Tra l'altro, l'impatto dei prezzi minimi garantiti in favore dei cosiddetti impianti *mini-hydro* sulla componente A3 è molto limitato. In sostanza, dunque, con questo emendamento si propone di sostenere la produzione della principale fonte rinnovabile, che - come noto - è quella idroelettrica.

Con l'emendamento 1.85, riguardante il settore della valutazione del rimborso degli impianti di distribuzione del gas, si propone la soppressione della prima parte del comma 16, che individua nuove modalità per il calcolo del rimborso degli impianti di distribuzione del gas che il gestore aggiudicatario delle prime gare d'ambito territoriale minimo dovrà riconoscere al gestore uscente. Si ritiene, infatti, preferibile mantenere la previgente formulazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, in quanto essa costituisce da quasi 15 anni un costante termine di riferimento per la valutazione del valore degli impianti, cui hanno potuto fare affidamento sia le imprese sia gli enti locali titolari del servizio.

Al fine di garantire un ordinato processo di liberalizzazione del settore, che riceverà un forte impulso con la celebrazione delle imminenti gare d'ambito territoriale minimo, si ritiene infatti utile mantenere la stabilità del quadro normativo, evitando di introdurre degli ulteriori elementi di incertezza, che disincentiverebbero la partecipazione alle gare, con il rischio peraltro di ritardare l'*iter* amministrativo per la pubblicazione dei bandi e di alimentare dei contenziosi tra enti locali ed imprese. Ciò anche al fine di evitare probabili ricorsi e dunque nuovi elementi di incertezza proposti dai soggetti interessati nei confronti di difformi pattuizioni negoziali, sulle quali la riforma andrebbe ad incidere.

Infine, dato che i criteri valutativi previsti dalla previgente formulazione dell'articolo 15 del decreto n.164 del 2000 sono stati utilizzati per la valutazione patrimoniale degli impianti nell'ambito di operazioni straordinarie di acquisizione e concentrazione aziendale, la loro modifica avrebbe degli effetti negativi sul valore patrimoniale delle imprese che si sono impegnate a realizzare degli investimenti in tale direzione, facendo potenzialmente emergere in capo alle stesse delle minusvalenze contabili e fiscali. La proposta di provvedimento di cui si chiede l'abrogazione si porrebbe in contraddizione con la politica industriale sinora perseguita, penalizzando paradossalmente quelle imprese che hanno collaborato al suo perseguimento.

Mi avvio a concludere l'intervento: essendo note le difficoltà che le stazioni appaltanti stanno incontrando nel rispettare i termini previsti dalla normativa per la pubblicazione dei bandi, si ritiene invece opportuno mantenere la seconda parte dell'emendamento 1.151, approvato dalla Camera dei deputati, che prevede una proroga dei termine di quattro mesi. Qualora il Governo e il relatore ritengano di non accettare l'emendamento, chiedo sia trasformato e accolto come ordine del giorno.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 1.9 e 1.18. Desidero però preliminarmente ringraziare - lo faccio in sede emendativa e non in fase di dichiarazione di voto, quando l'Aula è solitamente vuota - la relatrice Fabbri e soprattutto il relatore Olivero per aver citato, in Assemblea, la nostra opposizione responsabile e il nostro contributo offerto, in 10a e in 6a Commissione, al provvedimento in esame.

Entrambi gli emendamenti che illustro sono soppressivi. A nostro avviso il comma 2 dell'articolo ha un impatto negativo su circa 60.000 piccoli produttori, con una riduzione dei ricavi, che in alcuni casi arriva addirittura al 40 per cento e con la conseguente riduzione del relativo gettito fiscale, a fronte di un beneficio per la collettività che è veramente poco significativo e che si traduce, per la componente «A3», in un risparmio di appena l'1,26 per cento. Andando più nel particolare, il risparmio per una piccola impresa manifatturiera si attesta intorno a 59 centesimi (pari a circo lo 0,41 per cento) e per una famiglia, con consumi pari a 3.500 chilowattora annui, intorno a 49 centesimi (pari allo 0,27 per cento della bolletta).

Contestualmente, chiediamo la soppressione del comma 3, perché c'è un alto rischio che i 700 milioni di riduzione della componente «A3» restino veramente una cifra teorica e non reale, provocando - con l'attivazione della clausola del mancato accesso agli incentivi per dieci anni, per qualunque tipo di intervento realizzato sugli impianti che non avranno optato per la rimodulazione volontaria - un blocco degli investimenti su interventi di rifacimento e di potenziamento. Rischiamo quindi non solo di non raggiungere il risparmio sperato in bolletta, ma di rinunciare a tutte le ricadute positive in termini di indotto, occupazione, entrate fiscali e tributarie, che potrebbero portare tali investimenti, che negli ultimi dieci anni hanno coinvolto circa 1.000 impianti, superando la cifra complessiva di 9 miliardi di euro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[NUGNES \(M5S\)](#). Signor Presidente, desidero innanzitutto apporre la mia firma all'emendamento 1.9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[NUGNES \(M5S\)](#). Intervengo poi per illustrare l'emendamento 1.30.

Innanzitutto, sottolineo che la riformulazione delle incentivazioni sulle energie rinnovabili lede il diritto alla giusta programmazione imprenditoriale. È assurdo che con lavori già avviati, quindi per un contratto già firmato e sottoscritto e che ha determinato una programmazione, si vengano a cambiare le carte in tavola. Lo ritengo assolutamente molto grave, perché, come diceva la collega, pone in essere anche un ricatto, perché è come se il sostenitore, la persona che ha fatto questo impianto, abbia commesso un reato, visto che per 10 anni gli viene sottratta la possibilità di accedere a incentivazione per ulteriori opere in sito. È gravissimo. Questo ricatto si conclude con lo spalmare gli incentivi in sette anni, in maniera così incerta e imprevedibile.

L'emendamento 1.30 tenta, dopo gli emendamenti soppressivi che sono stati già illustrati, di includere le voci del CIP6 che il provvedimento tutela al comma 6 (ossia esclude da questo provvedimento): mi riferisco agli inceneritori e poi alle biomasse. Noi riteniamo che, se questo lavoro deve essere fatto, debbano venire inclusi tutti, così come si fece quando fu il momento di includere le rinnovabili, con una virgola.

Soprattutto, vorrei portare l'attenzione sul fatto che Legambiente (quindi non noi), nella sua relazione sulla verità sulle bollette elettriche, per quanto ammetta che in 10 anni abbiamo avuto un aumento di oltre il 50 per cento del costo, chiarisce che esso non è dovuto all'aumento del fotovoltaico e dell'idroelettrico, che sono le fonti su cui dobbiamo puntare. È vero che sulla voce A2 della bolletta pesa in maniera sostanziale una progressiva crescita del fotovoltaico, ma chiaramente è la nostra dipendenza dalla produzione di energia da fonti fossili che veramente ci pone in questa condizione di grande disagio e determina il caro bolletta. Secondo Legambiente, bisogna fare proprio il contrario di quello che ha fatto questo Governo e che farà quello che verrà (poiché nulla è stato detto al riguardo): bisognerà puntare sulle fonti rinnovabili veramente e definitivamente. È scritto nero su bianco da accreditate società che si occupano di questi studi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 1 a mia prima firma riguardano tutti la centrale a carbone di cui abbiamo parlato prima, cioè quella con sequestro di anidride carbonica. Con l'emendamento 1.66 prevediamo di sopprimere questa inutilità, l'obbrobrio rappresentato da questa centrale a carbone, di cui francamente non si sente il bisogno.

Con l'emendamento 1.201, invece, facciamo la seguente proposta (perché a noi piace fare proposte, le facciamo sempre, se ogni tanto ci ascoltaste): proponiamo di realizzare un sito di accumulo di energia, perché uno dei veri problemi del sistema rete, per chi lo conosce e lo studia, è quello che l'energia deve essere accumulata per poter essere ridistribuita.

Proponiamo pertanto di fare un sistema, una piattaforma, di accumulo con sistemi elettrochimici e con sistema a supercondensatori. I sistemi a supercondensazione sfruttano le nanotecnologie, quindi in questo modo noi spingiamo l'industria che noi vogliamo spingere, cioè quella dell'eccellenza, perché questo è avere un piano industriale: spingere alcune tecnologie a sfavore di altre. Noi vogliamo una reale, profonda, forte innovazione tecnologica; in questo modo lo Stato stimola il mercato verso la direzione che tutti noi vogliamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 17,08\)](#)

[MARTELLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.66, soppressivo del comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge, e 1.82, aggiuntivo di un nuovo comma dopo il comma 15.

Il primo intende cancellare la scellerata idea di costruire una centrale a carbone nel Sulcis. Le motivazioni alla base di questa proposta sono diverse. Innanzitutto, la centrale non utilizzerà il carbone di una miniera già esistente, ma quello di importazione proveniente da Sudamerica, Australia, Brasile, e questo perché il carbone locale produce gas non desolforabile. Quindi, se si vuole far credere che si userà quel carbone, è giusto che si sappia che questo è falso.

Inoltre, si dichiara molto nobilmente che si vuole ridurre il costo dell'elettricità. Ma se si vuole

veramente realizzare questo obiettivo, non si dovrebbe incentivare con 30 centesimi a chilowattora (63 milioni presi dalle bollette) la produzione di una centrale a carbone. Se si vuole veramente ridurre il costo dell'elettricità è impensabile incentivare la produzione di una simile centrale che per di più utilizza una fonte fossile.

In terzo luogo, non è assolutamente chiaro dove dovrebbe essere stoccata la CO₂ prodotta contestualmente all'utilizzo del carbone, non esistendo alcun piano di questo tipo.

In quarto luogo, a noi questo pare solamente un sistema per utilizzare la metodica delle compensazioni affinché arrivino dei soldi sul territorio. Se veramente si vuole che sul territorio arrivino dei soldi e veramente si vuole ridurre il costo della bolletta elettrica, faccio presente che alcuni emendamenti propongono con molto buon senso di rimpiazzare questo progetto (che non ha senso) con dei progetti meno onerosi per le popolazioni. Richiamo pertanto il Governo a non dire delle cose e a farne poi delle altre.

L'emendamento 1.82 fa riferimento ai criteri di incentivazione della filiera dei biocarburanti. Questo va benissimo; bisogna però fare attenzione ai luoghi in cui si vanno a coltivare le biomasse che si vogliono utilizzare per produrre i biocarburanti. Se infatti al terreno agricolo sottraiamo porzioni per destinare queste ultime alla coltivazione di biomasse per la produzione di biocarburanti non facciamo una buona operazione; infatti, laddove si riduce eventualmente il costo della bolletta elettrica perché si produce biocarburante *in loco*, si finirà poi per importare prodotti alimentari e, quindi, quello che si risparmia da una parte si perde dall'altra. Oppure, banalmente, se decidiamo di importare biocarburanti già parzialmente raffinati o oli vergini come l'olio di palma, dobbiamo anche fare attenzione a dove queste palme vengono coltivate. In Indonesia, infatti, si sta distruggendo la foresta pluviale per coltivare le palme la cui produzione di olio noi, molto furbescamente, vorremmo comprare. Ricordo che tutte queste coltivazioni si sovrappongono alle coltivazioni agrarie: hanno bisogno di più acqua, di più lavorazione del terreno, di più concimazioni preimpianto, di più fertilizzazioni, di più trattamenti fitosanitari, tutte cose note e vere.

Pertanto, se si vuole incentivare la produzione di biocarburante, per lo meno la si incentivi con un minimo di criterio: altrimenti crediamo di risparmiare quando invece spendiamo di più per altri versi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

OLIVERO, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario, ad eccezione degli emendamenti 1.92, 1.202 e 1.85, che propongo di trasformare in ordini del giorno formulati secondo le indicazioni che il Governo intenderà proporre.

PRESIDENTE. Li ripeto per il Governo: stiamo parlando dell'emendamento 1.85, e degli emendamenti 1.92 e 1.202 sui quali però la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FABBRI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100, a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di permettere l'integrale deduzione...».

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accetta la riformulazione?

BELLOT (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Bene, sentiremo fra poco il parere del Governo.

FABBRI, relatrice. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G101. Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G102, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G103, a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio...».

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accetta la riformulazione?

BELLOT (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione.

FABBRI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G104, a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di prevedere...».

PRESIDENTE. C'è un assenso alla riformulazione.

FABBRI, *relatrice*. Sull'ordine del giorno G105, invito il presentatore al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G106, a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: ad attivare un'organica azione di difesa e di sostegno del sistema produttivo del Paese scoraggiando fenomeni di delocalizzazione.» (tutto il resto andrebbe eliminato).

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, accetta la riformulazione?

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

FABBRI, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G107, altrimenti il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G108 il parere è favorevole. Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G109, altrimenti il parere è contrario. L'ordine del giorno G110 in Commissione è decaduto per assenza del proponente, ma dal nostro punto di vista sarebbe accoglibile. Invito i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G111, G112 e G113, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100. Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G1.101, altrimenti il parere è contrario. L'ordine del giorno G1.102 in Commissione è decaduto per assenza del presentatore, ma il parere sarebbe stato favorevole. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.103, a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: a perseguire...».

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, accetta la riformulazione?

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

FABBRI, *relatrice*. Quanto all'ordine del giorno G1.104 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.105.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, inizio con i tre emendamenti di cui la relatrice ha proposto la trasformazione in ordini del giorno.

Quanto all'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.85, la parte conclusiva del testo potrebbe essere la seguente: «impegna il Governo a verificare la possibilità di assumere una iniziativa legislativa che consenta di superare le incertezze che potrebbero derivare con l'applicazione della riforma proposta, finalizzata a salvaguardare gli investimenti delle imprese che hanno attivato proprie iniziative sulla base dei riferimenti forniti dalla normativa previgente, disposta peraltro in ragione dell'opportunità anche oggi confermata di limitare le inefficienze del settore e di valorizzare una efficace competitività». Con questa formulazione, il Governo lo accoglierebbe.

[PRESIDENTE](#). Senatore Piccoli, accetta questa formulazione?

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.85 non verrà posto in votazione.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Quanto all'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.202, la parte finale del testo potrebbe essere la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall'accordo di programma "piano Sulcis", di cui al decreto interministeriale 2 settembre 2013, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, anche al Comune di Teulada, il cui territorio è interessato da ampie superfici di servitù militari. Tale beneficio è esteso senza ulteriori aggravii finanziari a carico del bilancio dello Stato». Con questa formulazione, il Governo lo accoglierebbe.

[PRESIDENTE](#). Senatore Uras, accetta questa formulazione?

URAS (*Misto-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 non verrà posto ai voti.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, devo proporre una formulazione anche per l'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.92?

PRESIDENTE. Sì. Poi la 5a Commissione dovrà valutarne la compatibilità. Se vuole approfondirlo, possiamo accantonarlo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Sì, sarebbe meglio accantonarlo.

Per gli altri ordini del giorno, il parere è conforme a quello della relatrice, salvo alcune piccole differenze qua e là che segnalo.

Il Governo accoglie l'ordine del giorno G.101, con una piccola riformulazione, aggiungendo cioè, dopo la parola: «a», le altre: «valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di introdurre...».

[PRESIDENTE](#). Senatore Caridi, accetta questa riformulazione?

CARIDI (*NCD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo accoglie anche l'ordine del giorno G.110, sempre con una piccola riformulazione, eliminando cioè, sia nel secondo che nel terzo impegno, le parole: «nell'immediato e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Catalfo, accetta questa riformulazione?

CATALFO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G110 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100, il Governo lo accoglie proponendo una riformulazione, perché in realtà il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili è già stato definito e, quindi, non bisogna definirlo.

La riformulazione è la seguente: «impegna il Governo: a monitorare continuamente e a procedere eventualmente a mettere a punto il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili coerente, stabile ed equilibrato, in grado di sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale, di garantire la giusta remunerazione degli investimenti effettuati nel settore delle rinnovabili non ancora competitive e tenendo conto delle esigenze di gestione in sicurezza ed economicità del sistema elettrico». Per il resto il primo impegno rimane inalterato, come anche il secondo impegno. Il terzo impegno è così riformulato: «a sostenere lo sviluppo tecnologico delle reti di trasmissione». Infine, il quarto impegno resta inalterato.

[PRESIDENTE](#). Senatore Collina, accoglie la riformulazione?

COLLINA (*PD*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.101, mi scuso con la relatrice perché in una discussione precedente avevamo effettivamente definito un parere contrario. Come Governo, se la relatrice fosse d'accordo, sarei disposto ad accoglierlo come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Berger, insiste per la votazione?

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.101 è accolto come raccomandazione.

[MANCUSO](#) (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*NCD*). Signor Presidente, al fine di agevolare i lavori dell'Aula, ritiriamo tutti gli emendamenti del Gruppo Nuovo Centrodestra a firma Mancuso, Caridi ed Esposito.

Per quanto concerne l'emendamento 1.94, lo trasformiamo in ordine del giorno. Restano confermati chiaramente gli altri ordini del giorno.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G1.94.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti ed ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Bellot, accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno G102?

BELLOT (*LN-Aut*). No, signor Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G102, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatore Arrigoni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G105?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G105.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, in prima battuta mi domando che senso abbia impegnare un Governo dimissionario con degli ordini del giorno. In ogni caso, con l'ordine del giorno G105 come Lega Nord impegniamo il Governo non a dedurre ma «a valutare la possibilità di» dedurre integralmente l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Voglio ricordare ai signori del Governo e ai senatori che l'IMU introdotta nel 2012 ha più che raddoppiato la vecchia imposta comunale sugli immobili. Voglio ricordare al Governo che, attraverso il ministro Saccomanni, nell'agosto 2013, prima del decreto che prevedeva l'eliminazione della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale, era stata promessa la deduzione del 40 per cento dell'IMU sugli immobili strumentali, promessa che poi non è stata mantenuta.

Avete illuso gli imprenditori: avete dato loro un contentino con la legge di stabilità, consentendo loro

di dedurre il 30 per cento solo per il 2013. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ieri ci sono state decine di migliaia di titolari di partite IVA che hanno protestato contro la politica del Governo vessatorio. Ebbene, il Governo si dimostra sordo a queste richieste. Chiedo, quindi, di porre in votazione l'ordine del giorno G105, per vedere se i colleghi senatori sono anch'essi sordi alle grida di dolore di quegli imprenditori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Lucidi).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G105, presentato dal senatore Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, le chiedo se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G106 proposta dal Governo.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G106 (Testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G107 è stato espresso un invito al ritiro.

CARIDI *(NCD)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G108 non verrà posto ai voti.

Chiedo ai proponenti se accolgono l'invito al ritiro espresso dal Governo sugli ordini del giorno G109 e G111.

ORRU' *(PD)*. Ritiro l'ordine del giorno G109.

CARIDI *(NCD)*. Accolgo l'invito e ritiro l'ordine del giorno G111.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G112 è stato espresso analogo invito al ritiro.

[BELLOT](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiediamo fortemente che vengano posti ai voti gli ordini del giorno G112 e G113, perché fanno riferimento alla situazione che sta subendo il Veneto in questo momento: una grave crisi economica sommata al maltempo, ad una situazione di neve nel Bellunese e di completo blocco della struttura turistico-economica.

Con l'ordine del giorno G113 rimarchiamo l'assoluto bisogno di avere risposte da questo Governo rispetto all'emergenza alluvionale e di maltempo che ha colpito il Veneto e che deve essere presa in considerazione e tradotta in aiuti concreti.

Insisto, quindi, per la votazione di entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G112.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G112, presentato dalla senatrice Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G113.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G113, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,31)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, la Presidenza, in conformità a quanto già stabilito dalla Presidenza delle Commissioni riunite 6a e 10a nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.0.2, 2.29, 2.30, 2.33, 2.36, 2.0.1, 3.2, 3.3, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 5.7, 5.8, 5.0.1, 6.7, 6.35, 7.1, 9.13, 9.0.1, 9.0.2, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.0.2, 12.15, 12.16, 12.17, 12.0.2, 13.51, 13.57, 13.75, 13.77, 13.78, 13.79, 13.86, 13.0.1, 13.0.3, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5 e 14.0.7.

Sulle minacce al senatore Stefano Esposito

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, desidero informare l'Aula che poco fa è stato recapitato all'ANSA di Torino un messaggio da parte di un sedicente gruppo terroristico che mette di nuovo nel mirino un senatore della Repubblica che siede con noi, il senatore Stefano Esposito. *(Applausi)*.

A lui va la mia e la nostra solidarietà. Il tema è esattamente lo stesso: quello della TAV. Capisco che non abbia attinenza al tema di cui stiamo discutendo, ma è corretto che il Senato ne venga edotto.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce a questa sua espressione di solidarietà al collega Esposito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299 (ore 17,33)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Fucksia e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8, identico agli emendamenti 1.9 e 1.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.9, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori, e 1.10, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.12 correttamente individua un parametro, quello della potenza, per gli impianti idroelettrici, al di là del quale vengono esclusi dal perimetro di questo comma. In proposito, devo dire che non ha senso parlare di potenza elettrica, perché essa non è minimamente correlata con l'effettiva produttività di un impianto e, quindi, con il volume di corrente elettrica eventualmente fuori dal ritiro dedicato. Molto più correttamente si dovrebbe usare la potenza nominale di concessione. Quindi, è più che sensato sostituire la parola «elettrica» con le altre «di concessione».

Ricordo che una potenza elettrica di 500 kilowatt può corrispondere ad una potenza nominale di concessione di 300 o di 250 kilowatt, perché la taratura dell'impianto è funzione di tanti parametri, quali la portata del corso d'acqua. Quindi, parlare di potenza elettrica *tout court* non ha senso.

Invitiamo quindi l'Aula a votare a favore di questo emendamento, per indicare più correttamente che si tratta di potenza di concessione.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto a favore di questo emendamento. Penso poi di essermi persa il momento della votazione dell'emendamento 1.11, sul quale avrei voluto fare una dichiarazione di voto favorevole anche su quell'emendamento perché ritengo effettivamente che mantenere più alti i limiti dei kilowatt, e quindi rivolgersi soltanto ai grandi impianti, sia un modo per tutelare la piccola produzione diffusa sul territorio, che dovrebbe poi favorire la formazione di quella rete di energia diffusa e non la concentrazione di potere nelle mani solo di alcuni.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Piccoli e Pelino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.15 è improcedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi da 3*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.16 e gli emendamenti 1.18 e 1.17.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.19 e 1.20 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25, identico all'emendamento 1.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei chiederle se, per piacere, per la votazione dell'emendamento 1.30, può fare acquisire il voto favorevole di tutto il Gruppo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37, sostanzialmente identico all'emendamento 1.38.

[GIROTTTO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.37 è diretto a sopprimere il servizio cosiddetto di interrompibilità, che prevede ad oggi la possibilità per alcuni clienti finali, che sono soprattutto le imprese del settore metallurgico, di ottenere premi economici consistenti a fronte della loro disponibilità ad interrompere le proprie attività e i relativi consumi elettrici sulla base di ordini impartiti da Terna, che si occupa del dispacciamento. Si tratta di un servizio concepito per la sicurezza del sistema elettrico, a cui accedono solo utenti con elevati consumi di energia elettrica, introdotto nel 2004. Dal 2010 il mutamento delle condizioni e dei fattori in gioco nel sistema elettrico, caratterizzati da una forte contrazione, ovvero diminuzione dei consumi, e da un elevato incremento delle emissioni in rete di energia elettrica prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili, ha fatto sì che tale servizio fosse di fatto già superato, ma i contributi continuano a gravare sulla bolletta elettrica.

Attualmente, in questo periodo l'offerta di energia riesce complessivamente a soddisfare e a superare la domanda: questo, attraverso una complementarietà tra le fonti rinnovabili e quelle tradizionali. Quindi, questo renderebbe superfluo il servizio di interrompibilità, almeno nella sua attuale formulazione.

L'aspetto importante è che questa proposta di emendamento non genera maggiori oneri per lo Stato ma, al contrario, produce un risparmio di circa 700 milioni di euro l'anno, che in questo momento sono gravanti sulle fatture di energia elettrica per l'utenza in generale e soprattutto per le PMI e quei 60.000 artigiani che ieri erano in piazza, come ha ricordato anche un altro collega.

Insomma, con l'emendamento 1.37 noi proponiamo 700 milioni di euro di risparmio.

[NUGNES](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, la pregherei di scandire un po' meglio il numero degli emendamenti posti in votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori, sostanzialmente

identico all'emendamento 1.38, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.39 e 1.40 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.41, presentato dai senatori Fucksia e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.45, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.46, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.47, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.48, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.50, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51.

MILO (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame, all'articolo 1, comma 7, interviene a sostituire i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 in materia di attestato di prestazione energetica, sopprimendo l'obbligo di allegazione dagli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito e dai contratti di locazione. Contestualmente, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 151 del 2013, il cosiddetto milleproroghe, che è ritornato ieri dalla Camera, intervenendo sull'attestato di prestazione energetica, dispone la disapplicazione del comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto-legislativo n. 192.

Pertanto, in questa duplice normativa chiaramente si crea un conflitto. Se non approviamo l'emendamento 1.51, ci troveremo con la norma di questo decreto e la norma del milleproroghe tra di loro confliggenti.

Invito pertanto, al di là del parere negativo espresso dal relatore, ad approvare l'emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.51, presentato dai senatori Milo e Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.52, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.54.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei soffermarmi sull'emendamento 1.54 poiché, qualora il tecnico abilitato dipendente non sia di un ente squisitamente pubblico, ma di un organismo di diritto pubblico nel quale possono essere presenti anche enti privati in maggioranza, non credo si salvi il conflitto di interessi.

È importante distinguere questi due tipi di enti, altrimenti vi è uno svantaggio per le altre tipologie di aziende o comunque per la libera professione e per il libero esercizio del tecnico esterno come libero professionista.

Vorrei dunque che l'Aula su questo punto svolgesse un momento di riflessione, prima di esprimere voto contrario.

PRESIDENTE. Vediamo se li ha convinti, senatrice Nugnes.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.54, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.55. è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.56.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.56, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.58.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.58, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.60, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 1.62 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.63.

[PETROCELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETROCELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, l'articolo di legge citato nell'emendamento 1.63 riguarda l'energia geotermica. Con tale proposta emendativa chiediamo di includere nelle forme di sperimentazione innovative l'energia prodotta dal vento ad alta quota, il cosiddetto vento troposferico. Intendiamo in tal modo aprire un nuovo canale, poco usato attualmente, nella questione dell'energia alternativa.

Chiediamo dunque ai colleghi di esprimere voto favorevole sulla proposta emendativa in questione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 1.64 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.65.

[URAS](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[URAS](#) *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intendo differenziare il mio voto rispetto a quello del mio Gruppo.

Si tratta di intervenire sulle disposizioni che attengono agli interventi sull'area industriale di Portovesme ed alla creazione di una centrale, con lo scopo di sperimentare soluzioni tecnicamente utili alla cattura di CO₂, sulle quali sono in corso alcuni approfondimenti, che stanno operando in sede locale e comunitaria.

[PUPPATO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, innanzitutto vorrei chiedere alla collega De Petris, prima firmataria di quest'emendamento, di poter aggiungere anche la mia firma.

Desidero poi giustificare il mio voto, dato che non so ancora come si esprimerà il mio Gruppo, perché in realtà sui successivi emendamenti (riferiti ai commi da 11 a 14 dell'articolo 1) la Commissione ambiente - com'è noto - non ha potuto esprimersi, poiché ieri è stata sconvocata. Sono piuttosto sicura che, se avessimo potuto discuterne, com'è avvenuto in altri casi in modo indifferenziato all'interno dei vari Gruppi politici, avremmo trovato una forte opposizione a quanto stiamo votando.

È noto a tutti cosa significa imprimere una svolta nell'energia del Paese, attraverso la messa a punto di nuove centrali termoelettriche a carbone, che sono viste come il fumo negli occhi e che l'Europa stessa, attraverso il suo Commissario, ha già precisato non essere una tipologia energetica che intende portare avanti, per le note vicende che riguardano l'*emissions trading system*. Inoltre, c'è il tema relativo ai costi per il nostro Paese che risulterebbero davvero enormi.

Visto che il tempo a mia disposizione è pochissimo, voglio solo ricordare a tutti che stiamo parlando di emendamenti che, qualora non vengano cassati, comporteranno un costo nella bolletta elettrica, quando andremo a votare alcuni articoli con i quali intendiamo ridurre giustamente le incentivazioni, persino alle energie rinnovabili, pur di ridurre le bollette degli italiani. In un colpo solo, con 2.100 gigawatt, pari a 2.100.000 megawatt autorizzabili, daremmo la possibilità di una spesa di 63 milioni l'anno, per 20 anni, pari a 1 miliardo e 260 milioni di euro di incentivazioni a produrre energia, non da fonti rinnovabili, ma addirittura da carbone.

Concludendo, desidero aggiungere due questioni. La prima è che questo valore economico corrisponde esattamente a fornire uno stipendio di 25.000 euro cadauno ai 3.000 lavoratori del Sulcis lasciati a casa. Tanto per capirci: se li paghiamo e non lavorano, si creerebbe un doppio vantaggio. La seconda questione è che è noto a tutti che la cattura del carbonio non funziona. Il dato più positivo che abbiamo è pari al 15 per cento. Non solo, ma lo stoccaggio di questo carbonio è tutto da definire e di là da venire. A tal proposito, nell'agosto del 2013 - ahinoi - è stato sottoscritto un protocollo dal Ministro dello sviluppo economico, che spero verrà cancellato dal successivo Ministro, perché è un assurdo in termini economici e ambientali. Stiamo facendo una cosa assurda, e me ne dissocio in maniera precisa.

[GIROTTTO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIROTTTO \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'emendamento 1.55 è stato dichiarato improcedibile. A norma dell'articolo 102-bis del Regolamento, chiedo l'appoggio di 15 senatori per metterlo in votazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Girotto, è passato il momento in cui avrebbe potuto avanzare tale richiesta.

[DE PETRIS \(Misto-SEL\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS \(Misto-SEL\)](#). Signor Presidente, desidero ricordare gli emendamenti che abbiamo presentato e che abbiamo già illustrato. Capisco la situazione imbarazzante in cui tutti noi ci troviamo oggi, nel senso che mi auguro, per il bene del Paese, che il nuovo Governo abbia delle idee chiare sulla strategia energetica nazionale, perché continuiamo a mettere in campo una serie di norme e di progetti che contraddicono esattamente quanto è stato fatto in precedenza.

Nel caso specifico, abbiamo presentato i nostri emendamenti - come si comprende bene - non perché non vogliamo occuparci della situazione seria e drammatica del Sulcis, ma perché pensiamo che la soluzione indicata in questo decreto non sia assolutamente adeguata a risolverne i gravi problemi occupazionali. Tra l'altro, i costi previsti avrebbero permesso invece di mettere in campo dei progetti molto più innovativi.

Vorrei anche dire - colgo l'occasione della presenza del collega senatore Rubbia - che nel nostro Paese non possiamo pensare di continuare ad incentivare la produzione di combustibile da fonti fossili come, nel caso di specie, le centrali a carbone. Questa discussione è analoga a quella fatta su tecnologie che poi si sono dimostrate assolutamente non valide.

Tutta la questione che riguarda lo stoccaggio e i sistemi per catturare la CO₂ è a nostro avviso soltanto

uno zuccherino. Mi dispiace, perché tutto ciò meriterebbe una discussione seria, scientifica e approfondita, ma questo riguarda anche la Presidenza del Senato.

Concludo dicendo che su provvedimenti come questo era evidente e chiaro che la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali dovesse avere una competenza non semplicemente in sede consultiva, ma referente, anche se insieme alle altre Commissioni. Ora ci veniamo a trovare nella spiacevole situazione che non si riesce assolutamente, non solo per i tempi ma anche per le competenze delle varie Commissioni, a discutere davvero nel merito dei singoli provvedimenti e non è la prima volta che accade. Non vedo il presidente Marinello, ma forse è presente; ritengo però che la distribuzione delle competenze delle Commissioni in sede referente debba essere rivista in modo assolutamente adeguato ai tempi moderni, non a quelli antichi. *(Applausi della senatrice Moronese)*.

MOLINARI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, vorrei aggiungere un altro elemento alla discussione per far comprendere, oltre alle argomentazioni che già sono state sollevate e che prima il mio collega aveva posto alla vostra attenzione, l'assurdità di questo articolo, soprattutto dei commi da 11 a 14. Un altro argomento di analisi per farvi capire come tali commi vadano soppressi è relativo alla ricaduta che poi avrebbe questa situazione. Soprattutto mi riferisco al comma 12, cioè al fatto che il costo della centrale costruenda dovrebbe poi ricadere sul sistema elettrico; inoltre, su questa vicenda è in corso a livello europeo una procedura di infrazione per aiuti di Stato, la n. 33824.

Vorrei che il Senato avesse piena consapevolezza di tale questione che già avevo illustrato in sede di Commissione al sottosegretario De Vincenti, perché non vorrei che, con questo cosiddetto aiuto che vorremmo dare a un territorio, poi ci ritroveremo a pagare il doppio o il triplo, dal momento in cui la sanzione per questa infrazione scatterà quasi automaticamente. Quindi riflettiamo bene prima di dare un voto positivo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, posso sottoscrivere l'emendamento 1.65?

PRESIDENTE. Senatrice, lo abbiamo già votato.

NUGNES (M5S). E non lo posso firmare?

PRESIDENTE. Direi che dopo che un emendamento è stato bocciato la sottoscrizione non è più possibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.200 è improcedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.66.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, stiamo parlando sempre della stessa cosa, cioè di non fare questa centrale a carbone. Semplicemente si propone di sopprimere i commi che dispongono la realizzazione della centrale a carbone: quindi, perché non votare a favore di questo emendamento? È molto semplice. Poi magari interveniamo anche sui prossimi. Votiamo questo emendamento: è bello!

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro!

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 1.66 a prima firma del senatore Cioffi. *(Numerosi senatori del Gruppo M5S fanno cenno di voler sottoscrivere l'emendamento 1.66).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.66, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, fino alle parole «*comma 12*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.66 e l'emendamento 1.67.

Passiamo all'emendamento 1.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento in esame e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori Cioffi e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.69, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CIOFFI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore Cioffi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.69, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.70.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, in realtà questo emendamento è molto interessante e quindi chiedo di potervi aggiungere la firma. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.70, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.71, 1.72 e 1.73 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.74.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.75.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.75, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 1.76 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.77.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.78.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.82.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.82, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.83.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.83, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.84.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.84.

La norma modifica la disciplina di valutazione delle reti di distribuzione del gas naturale nei casi in cui gli atti concessori o gli accordi non prevedano specificatamente i criteri da utilizzare per la determinazione del valore della stessa ai fini della concessione. Con questo emendamento prevediamo l'equiparazione tra i valori. La disposizione di cui al decreto-legge determina infatti una disparità di trattamento fra gli operatori in quanto interessa solo la valorizzazione di alcune reti che nella quasi totalità dei casi sono proprio quelle delle aziende pubbliche. Ciò determina impatti negativi anche sui bilanci dell'amministrazione e rende l'acquisto di tali reti estremamente appetibile.

La norma, di notevole portata, interviene inoltre a poche settimane dalla scadenza delle gare relative ai primi due gruppi di ATEM e potrebbe mettere in discussione i valori di rimborso già definiti, determinando così forti scompensi economici, oltre all'impossibilità di bandire la gara.

Vi prego di riflettere su questo emendamento perché è necessario riformulare la disposizione eliminando il ricorso al RAB (*regulatory asset base*), limitato comunque a particolari casistiche, prevedendo lo storno dal VIR (valore industriale residuo) dei contributi privati di allaccio, in maniera tale da determinare un primo allineamento dei due valori.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere anche l'emendamento 1.84 perché la senatrice Blundo mi ha convinto. *(Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Non agitiamoci, colleghi. Staremo del tempo, stasera, qua!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.84, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.86 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.87, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.87, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.88, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, l'esigenza sottesa all'emendamento appare chiara se si considera la significativa consistenza economica dell'affidamento del servizio di concessione della distribuzione del gas naturale derivante dall'esclusiva sulla gestione dell'ambito di cui il concessionario beneficia. *(Brusio dal Gruppo M5S)*. Si può fare silenzio? *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Colleghi, temo anche che non sia un avversario politico.

BOTTICI (M5S). C'è un po' di agitazione oggi. Chissà perché?

L'emendamento, inoltre, consente di reperire risorse per gli enti locali a fronte di una scarsa consistenza degli oneri di gara da impegnare nel proprio bilancio per soddisfare i bisogni della

comunità di riferimento e garantire la fornitura di servizi come regolamentati. La disposizione, quindi, non comporta nessun onere per la finanza pubblica. Diamo sostegno a questo emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.88, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.89.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Una dichiarazione di voto molto breve perché stanno finendo i tempi.

PETROCELLI (M5S). Sarò brevissimo, signor Presidente.

Noi riteniamo che le somme da riconoscere ai Comuni, a seguito della gara unica per ATEM, siano assolutamente esigue ed inferiori a quelle che l'amministrazione riuscirebbe a spuntare se operasse liberamente sul mercato, cioè se non vi fosse un tetto imposto per legge alla stessa.

In merito a ciò, il limite specifico, relativo alla condizione di monopolio ed esclusività nell'ambito, riteniamo sia alquanto modesto. Considerando che le risorse da utilizzare per garantire servizi ai cittadini, anche e soprattutto alle cosiddette fasce deboli che non hanno un euro o quasi, sono assolutamente essenziali per le amministrazioni locali ma risultano fortemente limitate, crediamo sia necessario prevedere un incremento del limite imposto dalla norma.

Quindi, la misura proposta, comunque di molto inferiore al limite di VRD (vincolo dei ricavi della distribuzione), che la stessa autorità in sede giurisprudenziale ha indicato di poter richiedere ai gestori, non ha ripercussioni sul sistema in quanto offerta dal gestore in sede di gara ed ampiamente sostenibile. La disposizione, in ogni caso, non comporta oneri per la finanza pubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.89, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 1.90 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.91 è improcedibile.

Chiedo al rappresentante del Governo se accetta la trasformazione dell'emendamento 1.92 in un ordine del giorno.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Signor Presidente, un eventuale ordine del giorno G1.92 potrei accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, è d'accordo?

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, mi viene quasi da ridere: prima gli ordini del giorno che invitano il Governo «a valutare», adesso le raccomandazioni. Onestamente preferisco che l'emendamento venga posto in votazione, a questo punto.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, in realtà era preferibile un accoglimento come raccomandazione, altrimenti l'ordine del giorno può essere così formulato: «impegna il Governo a valutare la possibilità, al fine di ridurre (...)», poi resta tutto com'è. Semplicemente salta l'inciso: «entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo emana». Pertanto diventa: «a valutare la possibilità, al fine di ridurre (...) di adottare iniziative per la realizzazione di centri di stoccaggio (...)».

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, accoglie tale formulazione?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.92 non verrà posto ai voti.

Saluto ad un circolo cittadino di Caserta

[PRESIDENTE](#). Salutiamo il circolo cittadino di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, che sta assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1299](#) (ore 18,15)

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 1.93, 1.203 e 1.204 sono stati ritirati.

Essendo stati accolti dal Governo gli ordini del giorno G1.94, G1.103 (testo 2) e G1.105 non verranno posti in votazione.

Senatrice Bertuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.104?

BERTUZZI (*PD*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato, mentre l'emendamento 1.0.2 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.3, presentato dai senatori Consiglio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Colleghi, faccio una raccomandazione, poi dovrò assumere delle decisioni anche rispetto a quello che è stato deciso nella Conferenza dei Capigruppo. Io non ho tagliato i tempi rispetto a quelli complessivi proprio per rispetto, però da questo momento coloro che non avranno più il tempo non potranno più intervenire. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*). Non c'è bisogno di un applauso: purtroppo i tempi si sono ridotti. (*Commenti del senatore Airola*).

Senatore Airola, io non ho detto che taglio il tempo a nessuno: non c'è stata nessuna organizzazione dei lavori.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare solo una riflessione: stiamo presentando, discutendo e votando emendamenti che non saranno mai approvati perché altrimenti i decreti scadono. Non c'è un Governo. Stamattina abbiamo votato un'emerita schifezza. (*Proteste dal Gruppo PD e del senatore Buemi. Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, è una valutazione politica.

AIROLA (M5S). Una cosa indegna, è un termine che preferite?

Non so se voi davanti agli italiani ritenete che il Parlamento debba essere costretto a lavorare in questo modo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questo non è accettabile. Lo dico davanti agli italiani: siamo dei burattini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BENCINI (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Velocemente, perché ha proprio un minuto, senatrice Bencini.

BENCINI (M5S). Peccato, proprio perché alcuni di questi emendamenti li avremmo voluti discutere in Commissione lavoro, Commissione alla quale appartengo.

Nel decreto Destinazione Italia c'erano delle parti che potevano avere un certo valore e anche parti buone, però queste parti avrebbero dovuto essere discusse nella maniera più corretta all'interno di una Commissione, in sede referente o addirittura deliberante, per decidere poi sul futuro rilancio delle imprese nel nostro Paese.

Con l'emendamento 2.8, che ha ricevuto il parere contrario della 5a Commissione ex articolo 81 della Costituzione, evidentemente per mancanza di copertura, avremmo voluto introdurre l'abolizione del contributo minimale INPS, che è frutto di una concezione vecchia, che non tiene conto di un mondo che è cambiato e in cui un'attività di impresa viene lanciata in mezzo a tante altre cose, ad esempio lo studio, e non considera attività imprenditoriali nuove come l'*e-commerce* che, diversamente da un'attività di vicinato, può portare una clientela enorme o nulla, a seconda del variare di tanti fattori che talvolta non sono prevedibili.

Siamo convinti che l'abolizione del contributo minimale INPS possa liberare la voglia di fare impresa in Italia, aiutare la ripresa economica del nostro Paese e procurare maggiori entrate nelle casse dello Stato grazie all'aumento delle attività imprenditoriali.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Bencini.

BENCINI (M5S). Inoltre è una riforma a costo zero, in quanto ai minori contributi corrispondono minori futuri versamenti pensionistici. L'imposizione di un minimo contributivo rappresenta un grosso ostacolo per la nascita o la prosecuzione di piccole attività. Se vogliamo che la nostra economia divenga più moderna e aperta dobbiamo abolire la minimale INPS per le piccole imprese e sostituirla con dei versamenti proporzionali alle entrate.

Di questo avremmo voluto discutere nella Commissione lavoro e previdenza sociale, di cui faccio parte. (*Brusio. Richiami del Presidente*), in un provvedimento omogeneo e costituzionale che si fosse dedicato esclusivamente al rilancio dell'economia delle piccole attività. Non sarà possibile con il decreto Destinazione Italia, che sappiamo dovrà essere approvato entro il termine della sua scadenza, fra poche ore. Quindi non ci resta che sperare in De Benedetti, un imprenditore.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa?

MARTELLI (M5S). Per illustrare gli emendamenti 2.3 e 2.13.

PRESIDENTE. Ma ha concluso il tempo.

MARTELLI (M5S). Le chiedo la cortesia di un minuto per una rapida illustrazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma è l'ultima volta. (*Brusio*). Colleghi, chi disturba allunga solo i tempi.

MARTELLI (M5S). Colleghi, vi chiedo di riflettere. Se l'intenzione è di incentivare la nuova imprenditorialità, in questo modo voi volete limitarla ai giovani e alle donne. Vi rendete conto di tutta la professionalità che perdete nel momento in cui tagliate fuori persone già formate e istruite che volessero aprire un'attività, una nuova impresa perché non rientrano in questi canoni? Il minimo sindacale vuole che si allarghi la possibilità di incentivare la nuova imprenditorialità anche a tutte le categorie che hanno competenze e professionalità per poterlo fare, non limitandosi semplicemente ai

giovani e alle donne. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[OLIVERO](#), *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti parere contrario, su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Invito alla trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 2.10, 2.17, 2.18, 2.20 e 2.0.2, secondo la formulazione che il Governo vorrà suggerire.

[FABBRI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sia sull'ordine del giorno G2.100 sia sull'ordine del giorno G2.101, ma per quest'ultimo con la seguente riformulazione dell'impegno al Governo: «a valutare l'opportunità di una estensione dell'ambito di applicazione delle misure per l'autoimprenditorialità anche oltre i parametri individuati all'articolo 2 del provvedimento in esame».

L'ordine del giorno G2.102, invece, può essere accolto come raccomandazione.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, per quanto riguarda la trasformazione dell'emendamento 2.10 in ordine del giorno, il Governo è disposto ad accoglierlo se formulato in questi termini: «impegna il Governo a valutare la possibilità di monitorare che le micro e piccole imprese che accedono alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame non delocalizzino la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo».

Per quanto riguarda la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.20, a prima firma della senatrice De Petris, si potrebbe formulare un unico ordine del giorno che impegni il Governo «a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente provvedimento possano riguardare anche la fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali».

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 2.0.2, che è un emendamento molto complesso e che presenta anche problemi di copertura, proporrei, se la senatrice De Petris è d'accordo, un ordine del giorno molto semplice: «impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di procedere al rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e del Fondo asili nido».

Sui restanti ordini del giorno, il parere è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, non su tutto l'articolo.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Prevale la richiesta del senatore Barani.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Caridi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CATALFO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Catalfo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CATALFO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Catalfo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, accetta la proposta del relatore di trasformare l'emendamento 2.10 in un ordine del giorno? La formulazione sarebbe quella proposta dal Governo.

CONSIGLIO (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.10 non verrà posto ai voti. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.11 e 2.12 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 2.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Castaldi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.15, sostanzialmente identico all'emendamento 2.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Castaldi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.16, presentato dai senatori Consiglio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accetta la proposta del relatore di trasformare in un unico ordine del giorno gli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.20? La formulazione sarebbe quella proposta dal Governo.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, per me va bene la trasformazione dei tre emendamenti in un unico ordine del giorno. Vorrei però far presente che, nei vari elenchi, mancano i settori della trasformazione dei prodotti agricoli e ittici. Poiché due emendamenti riguardavano nello specifico questi settori, se per il Governo va bene inserire anche questo riferimento, accolgo la sua proposta.

PRESIDENTE. La senatrice De Petris chiede l'inserimento anche dell'emendamento del 2.19 nell'ordine del giorno unico. È d'accordo, signor Sottosegretario?

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Per me va bene l'inserimento dei prodotti agricoli ed ittici nell'elenco che ho fatto prima, con l'unica osservazione che, se non ricordo male, sono già previsti nel testo di legge.

PRESIDENTE. Fatto 30, facciamo 31. *Melius abundare quam deficere*. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.17 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.21 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22, identico all'emendamento 2.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 2.23, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.24, 2.25, 2.40, 2.26, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.39 e 2.41 sono improcedibili.

Gli emendamenti 2.29, 2.30, 2.33 e 2.36 sono improponibili

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.28 e chiederne la votazione.

PRESIDENTE. No, senatore Castaldi: è il primo firmatario che insiste per la votazione, non gli altri sottoscrittori.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

Senatrice Granaiola, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G2.101 proposta dal relatore?

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il relatore e il Governo per avermi proposto questa riformulazione, che accetto, purché vengano aggiunte le parole: «con particolare riferimento alle imprese individuali». Il senso di questo ordine del giorno, infatti, era proprio quello di far capire come mai per i giovani è difficile e costoso costituirsi in forma societaria. Quindi accetto la riformulazione, con l'aggiunta che ho indicato.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se sono d'accordo con quanto detto dalla senatrice Granaiola.

OLIVERO, *relatore*. Sì, signor Presidente.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Bellot, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.102?

BELLOT (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G2.102 è accolto come raccomandazione.

L'emendamento 2.0.1 è improponibile.

Senatrice De Petris, accetta la trasformazione dell'emendamento 2.0.2 in ordine del giorno?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.2 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OLIVERO](#), *relatore*. Formulo un invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, altrimenti il parere è contrario.

[FABBRI](#), *relatrice*. Esprimo un parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G3.100 e G3.101. Per quanto concerne gli ordini del giorno G3.102 e G3.103 propongo che il Governo li accolga come raccomandazione. Esprimo altresì parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.104.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Castaldi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.8 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9, identico all'emendamento 3.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9, presentato dai senatori Bellot e Consiglio, identico all'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.17 è improcedibile.

Gli emendamenti 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21 sono improponibili.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.100, G3.101 e G3.104 non verranno posti ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G3.102 e G3.103 sono accolti come raccomandazione.

L'emendamento 3.0.1 è improponibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, l'articolo 4 è molto importante, anche se purtroppo in modo negativo. Infatti, nonostante alcune modifiche che sono state apportate dalla Camera, grazie ad una mobilitazione e ad una campagna di informazione, in realtà, questo articolo interviene con modifiche sull'articolo 252-*bis* del Codice dell'ambiente e, nei fatti, in qualche modo deroga ampiamente al principio che chi inquina paga.

Nell'originario articolo 4 del decreto vi era un vero e proprio condono che riguardava coloro che sottoscrivevano l'accordo di programma. Per i responsabili dell'inquinamento, e sappiamo benissimo che vi sono moltissimi responsabili nei siti industriali nazionali (SIN) da bonificare, si era trovato l'*escamotage* di estendere la bonifica stessa a chi sottoscriveva l'accordo di programma.

Nonostante le modifiche che sono state apportate dalla Camera, riteniamo che questo articolo dovrebbe essere completamente eliminato dal decreto al nostro esame. Quindi i nostri emendamenti - e, per fortuna, molti altri emendamenti - sono in questo senso: sono soppressivi, come l'emendamento 4.1, oppure sono emendamenti che rendono più chiaro chi debba pagare, a chi è in carico la responsabilità dell'inquinamento e, quindi, del pagamento di tutte le opere di bonifica.

Affrontiamo inoltre, ancora una volta, alcune questioni, sempre nell'ambito delle bonifiche di migliaia di siti, ma sappiamo che ci sono ancora migliaia di siti inquinati che sono rimasti senza padrone, nel senso che sono relativi a imprese fallite o altro; tale questione non è stata minimamente affrontata dal Governo.

Tutti i nostri emendamenti sono quindi volti ad eliminare l'articolo 4 oppure a tentare un miglioramento ed una riduzione del danno e ripristinare il principio del chi inquina paga.

PEPE *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Pepe, le ricordo il discorso che ho fatto prima ai suoi colleghi: non voglio essere scortese, ma il tempo è esaurito. Se ha il testo scritto dell'intervento, la autorizzo ad allegarlo al Resoconto della seduta, ed è come se l'avesse letto.

PEPE *(M5S)*. Ho quindi un minuto?

PRESIDENTE. No, non ce l'ha. È proprio per venirle incontro.

PEPE *(M5S)*. Nemmeno se intervengo in dissenso?

PRESIDENTE. È finito il tempo. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo dell'intervento.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 4.17 e 4.22, il primo soppressivo e l'altro limitativo del danno, che tendono ad eliminare da questi privilegi coloro che sono

responsabili del danno. Noi stiamo dando benefici e sgravi fiscali proprio ai responsabili del danno ambientale, che si sa con certezza chi sono, perché i SIN sono 39, e volendo risalire...

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, se la lasciassi proseguire, sarei scorretto nei confronti del collega senatore Pepe.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11, 4.18 e 4.26. Le chiedo inoltre se posso illustrare l'emendamento 4.24.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, non può, come non l'ho consentito ai suoi colleghi. Nelle dichiarazioni di voto finale qualcuno raccoglierà la voce di tutti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OLIVERO, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro o esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, e anche agli articoli 4-bis e 4-ter.

Invito a ritirare l'emendamento 4.200 e a trasformarlo in ordine del giorno, previo parere del rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.200, ritengo che non debba essere presentato un ordine del giorno. Infatti, rispetto al principio secondo cui chi inquina paga, è stato ulteriormente e inequivocabilmente chiarito alla Camera dei deputati con il testo della norma che l'impresa che effettua operazioni di bonifica può usufruire dei contributi solo per investimenti industriali e non per la bonifica; inoltre, è stato chiarito che il problema dei danni passati viene superato solo una volta che siano completate le bonifiche.

Questo testo, quindi, è inutile e aggiunge il riferimento a un tipo di norma che sostanzialmente crea grande confusione. Pertanto, ribadisco il parere contrario.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma ad alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Per correttezza e per regola, sottolineo che l'aggiunta della propria firma ad una proposta emendativa deve essere segnalata ai senatori Segretari: altrimenti io rischio di fare un pasticcio, perché non posso seguire i vari emendamenti.

Comunque, visto che ha già la parola, legga pure la lista degli emendamenti ai quali vuole aggiungere la sua firma.

MONTEVECCHI (M5S). Aggiungo la mia firma agli emendamenti 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.18 e 4.19. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito tutti i colleghi che intendono sottoscrivere emendamenti a presentare ai senatori Segretari un prospetto scritto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, mi è sfuggito cosa abbia detto il relatore in relazione agli emendamenti 4.12 e 4.29, identici all'emendamento 4.200, per il quale è stata proposta la trasformazione in ordine del giorno. Per tali emendamenti, invece, non è stata fatta analoga proposta. Essendo identici, mi chiedo come mai ci sia un diverso trattamento: gradirei che il relatore lo spiegasse.

PRESIDENTE. La sua osservazione è corretta: gli emendamenti verranno votati insieme, perché sono assolutamente identici.

DLBIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, l'emendamento 4.200 tende a intervenire sul comma 1 dell'articolo 4, che a sua volta modifica l'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla disciplina in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale. Con questo emendamento si intende apportare miglioramenti alla norma, per non consentire scappatoie ai responsabili dell'inquinamento, che si deroghi al principio «chi inquina paga». Ritirerò questo emendamento, ma intendo presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Le ricordo che ci sono altri emendamenti identici, come è stato giustamente ricordato dal senatore Martelli. Se tali emendamenti saranno bocciati, non sarà possibile proporre un ordine del giorno di analogo contenuto, su cui tra l'altro c'è il parere contrario del Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, non è più possibile fare dichiarazioni di voto: tra poco non lo potrà fare più nessuno.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Arrigoni da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12, identico agli emendamenti 4.13 e 4.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori, identico all'emendamento 4.13, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, e all'emendamento 4.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, presenteremo una lettera di osservazioni alla Commissione europea - Direzione ambiente, con riguardo all'articolo 4, con riferimento alla procedura d'infrazione 2007/4679. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.20, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.22, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.23, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.24.

[CASTALDI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un rapidissimo annuncio di voto.

[CASTALDI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, chi inquina paga. L'articolo 4 va completamente in direzione opposta, quindi vorrei associarmi alle parole appena pronunciate dalla senatrice Nugnes e sottoscrivere ovviamente la lettera che invieremo alla Commissione europea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.24, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 4.25, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.26, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.27, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.28, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.30, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.33 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.35, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.36 e 4.37 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.38, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.39 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-bis.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4-bis.1, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-ter.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4-ter.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-ter.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4-ter.2, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-ter.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4-ter.3, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-ter.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4-ter.4, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-ter.5.

[BULGARELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4-ter.5, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4-ter.0.2 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OLIVERO](#), *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, altrimenti il parere è contrario.

[FABBRI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G5.100 e G5.102, a condizione che il dispositivo di quest'ultimo venga riformulato nel senso di impegnare il Governo «a valutare l'opportunità di», e togliendo l'intero periodo dalle parole «esorcizzando l'ipotesi» fino alla fine. Esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G5.103, a condizione che nel dispositivo, prima della parola «attraverso» sia inserita la parola «anche».

Invito invece al ritiro dell'ordine del giorno G5.101, altrimenti il parere è contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una comunicazione che mi sembra importante in merito ad una notizia giunta pochi minuti fa dalla Sicilia.

È stato condannato a sei anni e otto mesi per concorso esterno in associazione mafiosa l'ex presidente della Regione Siciliana Lombardo. Siccome questa persona è stata vista aggirarsi in questo Palazzo, Presidente, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle chiediamo si intervenga, visto peraltro che è stata anche interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, per evitare che ciò si ripeta nei prossimi giorni, quanto meno fino a quando non sarà divenuta definitiva una qualche sentenza nei suoi confronti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

[DI BIAGIO](#) (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.1 e intendo trasformare in ordine del giorno l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 5.2 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DI BIAGIO (PI). Ritiro anche l'emendamento 5.3, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono stati ritirati. Stante il parere contrario espresso dalla

5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.2 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 5.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, so che il senatore Puglia intende aggiungere la firma a tale emendamento, di cui chiedo la votazione.

Inoltre, proprio per ringraziarla della sua disponibilità, non perdo tempo con l'intervento in dichiarazione di voto e valuterò se lasciarla agli atti.

PRESIDENTE. La ringrazio per la collaborazione.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, ho visto che è stato dichiarato improponibile l'emendamento 5.0.1. Questo mi sembra un po' strano, perché il provvedimento che stiamo esaminando riguarda, tra l'altro... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È inappellabile il giudizio sull'improponibilità, senatore.

PUGLIA (M5S). Riguarda lo sviluppo delle imprese.

PRESIDENTE. Non c'entra.

PUGLIA (M5S). Quello che viene inserito all'interno di questo emendamento...

PRESIDENTE. Non è sindacabile questo aspetto. Spetta alla Presidenza valutarlo e basta.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore Castaldi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Susta. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Sulla votazione precedente vorrei che risultasse che ho votato a favore, ma volevo votare contro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 5.7 e 5.8 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.11, presentato dai senatori Consiglio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.12 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 non verrà posto ai voti.

Senatore Di Biagio, accetta l'invito a ritirare l'ordine del giorno G5.101 e di riformulare l'ordine del giorno G5.102 nel senso suggerito?

DI BIAGIO (PI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Consiglio, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G5.103?

CONSIGLIO (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 5.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto legge, su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[OLIVERO](#), *relatore*. Invito i presentatori di tutti gli emendamenti a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

[FABBRI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100, a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di chiarire, ferme restando le assegnazioni di frequenze mediante gara e ad usi di telecomunicazione, come debba avvenire la liberazione delle frequenze oggetto della situazione interferenziale». Tutto il resto andrebbe tolto.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*GAL*). Prima di chiedere il voto elettronico, volevo far presente che ho letto l'agenzia cui il collega Giarrusso faceva riferimento. Non c'è stata una condanna definitiva, ma solo in primo grado.

PRESIDENTE. Non intendo aprire una discussione su questa cosa.

[BARANI](#) (*GAL*). Fino a prova contraria è innocente, come dice la Costituzione. Bisogna avere rispetto del cittadino Lombardo, che non può essere giudicato in quest'Aula quando ha avuto solo una condanna di primo grado. (*Commenti del Gruppo M5S*).

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Caridi.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3, identico all'emendamento 6.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori, identico all'emendamento 6.4, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Alcuni senatori del Gruppo M5S segnalano luci accese cui non corrispondono senatori).

Invito i senatori Segretari a fare una verifica in corso d'opera. Non abbiamo chiuso la votazione e, quindi, il Segretario sarà in grado di intervenire e correggere. I senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno segnalato un problema, ma non debbono sostituirsi ai Segretari. *(La senatrice Segretaria dispone l'estrazione della scheda). (Applausi dal Gruppo M5S).*

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 6.7 è improponibile. *(La senatrice Montevercchi chiede di intervenire).* Chi è che sta urlando? Senatrice Montevercchi, credo di averle dato la parola tutte le volte. Se qualche volta non la vedo, non è perché non voglio vederla. Mi dica.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Signor Presidente, innanzitutto le chiedo scusa per il tono troppo alto con cui ho richiamato la sua attenzione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. La ringrazio.

MONTEVECCHI (M5S). Mi scuso anche per un altro motivo: lei ha continuato con le votazioni quand'era in corso una verifica e una disputa che mi hanno distratta. Me ne assumo la responsabilità, le chiedo però gentilmente di specificarmi quale emendamento è stato appena votato per fare in modo che il voto del Gruppo possa essere registrato.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 6.6, senatrice Montevercchi.

MONTEVECCHI (M5S). Le chiedo per cortesia di registrare il voto di astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento 6.6.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.8 e 6.9 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.12, 6.13, 6.14 e 6.16 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.17, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.23, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.24 e 6.25 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.26, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34 sono improcedibili.

L'emendamento 6.35 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.36.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, in realtà, a norma dell'articolo 110 del Regolamento, «Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto» (e fin qua ci siamo) «salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o» - attenzione - «per segnalare irregolarità nella votazione stessa». Pertanto, seppur siamo in votazione e rileviamo che magari c'è qualche luce accesa nel posto di qualche senatore, è opportuno fermarsi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). La ringraziamo della sua segnalazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.36, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Senatore Crosio, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G6.100?

CROSIO (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.1 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Alcuni senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle segnalano luci accese a cui non corrispondono senatori).

Vedo da qui la tessera in più. Senatore Compagna, per cortesia.

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO M5S. Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. Faccio presente che c'è una scolaresca che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Di Biagio).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. La tessera ora viene tolta.

BUCCARELLA (M5S). Sanzioni! Ci vogliono le sanzioni!

PRESIDENTE. Volete togliere questa tessera? *(La tessera in questione non viene tolta dalla*

postazione. Diversi senatori del Gruppo M5S chiedono di intervenire). Colleghi, avevamo raggiunto un accordo tra gentiluomini - mi auguro - perché si potessero concludere per questa sera entrambi i decreti. Io sto facendo di tutto perché le votazioni si svolgano correttamente. Quindi o quella tessera viene tolta o mando il senatore Segretario a prenderla per poi portarmela. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È così difficile?

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, infatti tra gentiluomini stavamo svolgendo, noi il nostro dovere e lei il suo e di questo la ringraziamo. *(Applausi del senatore Puglia)*. Ma bisogna prendere i provvedimenti del caso e non solo togliere la tessera. Casomai facciamo il nome del senatore e di chi ha votato per lui e prendiamo i provvedimenti immediatamente, proprio per rispetto di questa scolaresca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, nella proposta presentata insieme ai colleghi Finocchiaro e Donato Bruno ci sono tutte le misure per impedire che in futuro possa più accadere. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. I commenti, se nessuno ha letto la proposta, li lascio a chi li ha fatti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. L'emendamento 7.1 è improponibile.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

[FABBRI](#), relatrice. Signor presidente, sull'ordine del giorno G7.100 esprimo parere favorevole con una proposta di riformulazione, nel senso di aggiungere, dopo le parole «siano parametrize», le seguenti: «...con particolare attenzione»; di eliminare, dopo le parole: «dell'assicurato» il resto.

Invito a ritirare l'ordine del giorno G7.101 perché assorbito in quello precedente.

[OLIVERO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[CUOMO](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signor Presidente, accogliamo la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100 e chiediamo che anche i firmatari dell'ordine del giorno G7.101 possano sottoscriverlo. *(Brusio)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, io adesso sospendo la seduta... *(Applausi dal Gruppo M5S)* ...e per un po' mi do malato. La pianterei con questa agitazione!

Senatore Cuomo, mi conferma che accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore?

[CUOMO](#) (PD). Accolgo la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100 e invito i firmatari del successivo ordine del giorno G7.101 (che per affinità di materia può ritenersi assorbibile al G7.100) a sottoscriverlo: parliamo di tariffe RCA, in particolare di differenze nei premi di assicurazione a seconda del territorio. Quindi, impegniamo il Governo ad emanare un provvedimento in materia, che, tra l'altro, è già *in itinere*.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, per quanto riguarda la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100, il primo impegno viene accettato, mente il secondo viene così modificato: «a prevedere che la definizione dei premi di assicurazione della RCA sia parametrata con particolare attenzione alla condotta di guida e al grado di incidentalità dell'assicurato.». Il resto dell'ordine del giorno decade.

Segnalo che questo tema potrà essere affrontato nell'ambito della discussione del disegno di legge che

il Governo ha presentato, riproponendo l'articolo 8 a suo tempo stralciato sulle assicurazioni. Il tema verrà affrontato in quella sede.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto in votazione. L'ordine del giorno G7.101 è pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.4.

BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 del decreto-legge.

MILO (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le ricordo che i tempi sono esauriti. Il monito vale anche per lei.

MILO (GAL). Signor Presidente, in verità è la prima volta in otto mesi che leggo nel testo di un decreto-legge la parola «riduzione». Si riferiva alla riduzione della RC Auto ed è l'unica misura che è stata soppressa da questo decreto-legge, all'articolo 8.

PRESIDENTE. I tempi sono finiti, senatore Milo.

MILO (GAL). Chiedo ai colleghi Capacchione, Sollo e Cuomo di sottoscrivere...

PRESIDENTE. Ne saranno lieti.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli alunni del Liceo scientifico statale «Pierluigi Merli» di Morbegno, in provincia di Sondrio. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299 (ore 19,21)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.4, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non ci sono più i tempi.

PUGLIA (M5S). Un minuto, Presidente. *(Commenti dai banchi del PD).*

PRESIDENTE. L'ho tolto a tutti, per cui, senatore Puglia...

PUGLIA (M5S). Giusto per capire, Presidente. Quindi, anche in futuro, nel momento in cui un Gruppo ha finito il suo tempo...

PRESIDENTE. Quando si è deciso che ad una certa ora si deve procedere ad una certa operazione, teoricamente, si dovrebbero votare solo gli emendamenti approvati in Commissione: in questo caso,

nessuno. Noi stiamo votando tutti gli emendamenti, ma, per cortesia, i termini vanno rispettati.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, vale anche per lei. È sull'ordine dei lavori o su altro? (*Commenti del senatore Consiglio*).

Senatore Consiglio, la richiamo per quella parola. Si segga.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.2 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OLIVERO](#), *relatore*. Invito a ritirare tutti gli emendamenti all'articolo 9, altrimenti il parere è contrario.

[FABBRI](#), *relatrice*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G9.100, esprimo parere favorevole al suo accoglimento, a condizione che venga così riformulato: al primo impegno, seconda riga, dopo le parole: «al fine di attuare opportune iniziative» eliminare le parole successive fino a "a vigilare" e proseguire con le seguenti: «affinché tali fondi siano utilizzati con la massima trasparenza...».

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Signor Presidente, mi scusi, l'emendamento 7.0.2 è improcedibile o improponibile?

PRESIDENTE. Improcedibile.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Vorrei insistere per la sua votazione.

[PRESIDENTE](#). Siamo passati all'articolo 9, senatore Puglia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*GAL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono improcedibili. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.6. *(Brusio).*

Colleghi, cosa stiamo facendo? Verrebbe voglia di dire che non siamo in Senato, ma non è corretto. La volete finire?

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, se i senatori sono costretti a degli artifici, magari per andare al bagno, fermiamoci cinque minuti, facciamo i nostri bisogni e le nostre necessità e poi si torna seduti e si vota seriamente questa roba che non possiamo neanche correggere, ma dobbiamo votare per forza, sennò scade. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Airola. Però non abbiamo raccolto altre adesioni: se andiamo bene, ad un certo punto faremo la pausa.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, mi rendo conto che non abbiamo più tempo. Vorrei tuttavia chiederle 30 secondi di tempo, perché questo emendamento... *(Proteste).*

PRESIDENTE. Colleghi, se sul resto ci si impegna ad andar veloci, 30 secondi glieli possiamo concedere.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Poiché l'inclinazione a leggere e l'amore per la lettura si sviluppano soprattutto nell'età infantile e durante il periodo della scuola primaria, faccio notare che nel decreto sono esclusi dal parco di coloro che possono usufruire eventualmente dei buoni sconto proprio gli studenti della scuola primaria. Vorrei allora chiedere, se è possibile, poiché ormai si è capito che non verrà approvato nessun emendamento, di poter almeno trasformare l'emendamento 9.6 in un ordine del giorno. È una cosa importante; è un *vulnus* inconcepibile da parte di chi ha scritto il decreto.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se sono d'accordo con la proposta della senatrice Montevocchi.

[OLIVERO](#), relatore. Ci rimettiamo al Governo.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Non sono d'accordo, signor Presidente. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

MONTEVECCHI (*M5S*). Ma non ha ascoltato! Si deve vergognare!

Mantengo l'emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori, fino alle parole «grado pubblico».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.6 e l'emendamento 9.7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.8, presentato dal senatore Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.9, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.10, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.11 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.12, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 9.13 è improponibile.

Senatrice Montevocchi, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.100.

AIROLA (M5S). Tanto un ordine del giorno lo si concede a tutti!

MONTEVECCHI (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100 (testo 2) non verrà posto ai voti. *(Brusio dai banchi del Movimento 5 Stelle)*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OLIVERO](#), relatore. Esprimo parere contrario.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Brusio)*

Ma insomma, colleghi, stiamo scherzando?

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Consiglio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

AIROLA (M5S). Stiamo votando come dei buffoni questa roba! *(Applausi della senatrice Simeoni)*. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la sua richiesta sarebbe stata accoglibile, ma a questo punto dovrò dire di no.

AIROLA (M5S). Se vuole mi sbatta fuori, Presidente, ma così almeno ho la coscienza a posto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OLIVERO](#), relatore. Invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati, altrimenti esprimo un parere contrario. Invito i proponenti a trasformare l'emendamento 11.1 in ordine del giorno.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 11.1 ove siano aggiunte, dopo le parole «seguente periodo», le seguenti: «a valutare la possibilità di prevedere che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai finanziamenti a favore...».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bellot, accetta la trasformazione dell'emendamento 11.1 in ordine del

giorno?

BELLOT (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.1 non verrà posto ai voti.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani; risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 11.2.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Lucidi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.3 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 11.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LUCIDI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Lucidi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.4, presentato dai senatori Lucidi e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.5, presentato dai senatori Lucidi e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.6 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.7, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.8, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 11.10 è improponibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.11 è improcedibile.

Gli emendamenti 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 e 11.16 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.17 e 11.0.1 sono improcedibili.

L'emendamento 11.0.2 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a

pronunziarsi.

[OLIVERO](#), *relatore*. Invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

[EABBRI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G12.100. Invito al ritiro degli ordini del giorno G12.101, G12.102, G12.103, G12.104, G12.105, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento G12.106.

L'ordine del giorno G12.110 è accolto con la riformulazione «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 12.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.5, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.6.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 12.6 si prevede che «gli enti pubblici di previdenza e gli enti pubblici di assicurazione non possono acquisire, direttamente o indirettamente, i titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione», cosa che già sappiamo quanti danni ha creato e sta continuando a creare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere tutti gli emendamenti dei senatori Castaldi e Puglia.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.7, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.8, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.9, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 12.10 e 12.11 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.12, presentato dai senatori Puglia e Nugnes.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.13, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.14 è improcedibile.

Gli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.19, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.

Senatrice Bellot, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.101?

BELLOT (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G12.101, presentato dai senatori Consiglio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.102?

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G12.102, presentato dal senatore Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

[PANIZZA](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PANIZZA](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ho ritirato gli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17, trasformati in un ordine del giorno. Vorrei sapere se il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo improponibili gli emendamenti, diventa improponibile anche l'ordine del giorno.

Senatrice Stefani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.103?

STEFANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G12.103, presentato dalla senatrice Stefani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.104?

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G12.104, presentato dai senatori Consiglio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G12.205, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.106 non verrà posto ai voti.

Senatrice Bonfrisco, accetta la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G12.110?

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.110 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.0.1 è improcedibile.

L'emendamento 12.0.2 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 12.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Puglia, insiste per la votazione?

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Sì, signor Presidente, vorrei che fosse messo ai voti, perché qui in realtà si tratta di aiutare chi si trova in difficoltà enormi, come i piccoli imprenditori. Siamo per aiutare chi sta nella fame: vedete voi, colleghi.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.5, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.0.6 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 13, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OLIVERO](#), relatore. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13, in alternativa esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.40, della senatrice Bellot, invito alla trasformazione in ordine del giorno secondo le modalità che saranno indicate dal Governo.

[FABBRI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G13.100, G13.103 e G13.104, mentre gli ordini del giorno G13.101 e G13.102 sono accolti come raccomandazione.

L'ordine del giorno G13.105 verrà accolto purché si accetti la seguente riformulazione: dopo le parole

«impegna il Governo a definire criteri stringenti e rigorosi», aggiungiamo le seguenti: «per evitare - togliendo la parte restante - "una possibile dispersione di risorse», lasciando identica la parte successiva. Al secondo periodo dopo le parole «a valutare», propongo di aggiungere le seguenti: «la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di definire...».

Anche l'ordine del giorno G13.106 verrà accolto se così riformulato: «impegna il Governo a valutare la possibilità di».

Sull'ordine del giorno G13.107 esprimo parere contrario, mentre sul G13.108 mi rimetto al Governo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quelli espressi dai relatori, mentre per quanto riguarda la trasformazione dell'emendamento 13.40 in ordine del giorno, il testo andrebbe formulato nel senso di impegnare il Governo «a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica e al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del servizio pubblico ferroviario sulle tratte Padova-Calalzo e Venezia-Calalzo a reperire le risorse necessarie per la manutenzione della rete infrastrutturale delle tratte medesime».

Sui restanti ordini del giorno, esprimo parere conforme a quelli espressi dai relatori, i quali si rimettono ad una mia riformulazione per quanto concerne l'ordine del giorno G13.108, che è la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte, per quanto di competenza, ad assicurare che i Comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, vi provvedano in tempi rapidi, anche mediante eventuale ricorso alle Agenzie per le imprese attive nel territorio e costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, nonché mediante accordi e intese tra Comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni».

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.200 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.7.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PETROCELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, le chiedo scusa: mi sembra di aver capito che l'emendamento 13.5 è stato dichiarato improcedibile.

PRESIDENTE. Sì, è improcedibile.

PETROCELLI (*M5S*). Ne possiamo comunque chiedere la votazione?

PRESIDENTE. Sì, perché non abbiamo ancora votato altro.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 13.5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.5, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Le vorrei fare un piccolo appunto, perché a volte sbaglia anche lei.

PRESIDENTE. Certo che sbaglio!

CASTALDI (M5S). Lei ha reputato che l'appoggio precedente era per la votazione dell'emendamento 13.5, mentre era per il voto elettronico.

PRESIDENTE. L'ho verificato due volte perché prima era per gli emendamenti presentati all'articolo 13 e poi per l'emendamento 13.5 su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

CASTALDI (M5S). Noi non abbiamo votato due volte.

[PRESIDENTE](#). Così doveva essere.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 13.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.7, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.8, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.9, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.10 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.11, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.13, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.14, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.15, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.16, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.17, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.18, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.19, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.20, identico all'emendamento 13.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.20, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 13.21, presentato dal senatore Villari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CIOFFI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cioffi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.22, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.23 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.23a.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 13.23a, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.25, presentato dai senatori Bottici e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.26 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 13.150, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.150, presentato dai senatori Puglia e Bencini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.27, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.28.

[SCIBONA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, gli emendamenti da 13.28 a 13.31 si riferiscono ai fondi stanziati per le ditte che in teoria avrebbero subito dei danni. Ribadisco che questi danni dovrebbero almeno essere provati: non è possibile che qualcuno «si svegli?» e dica che ha subito un danno e che quindi ha bisogno di soldi. In questi giorni c'è stata una delibera regionale di Cota, Presidente decaduto, che dà

10 milioni di euro. Ciò non ha senso: dei soggetti che non possono farlo continuano a dare dei soldi, come d'altro canto fa il Governo, con questo decreto.

Preannuncio dunque che intendo chiedere la votazione degli emendamenti 13.30 e 13.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.28, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.29, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Scibona, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.30, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Scibona, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.31, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.32, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.33, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 13.34 e 13.35 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.36, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.37, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.38 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.39, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito a trasformare l'emendamento 13.40 in un ordine del giorno?

BELLOT *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.40 non verrà posto ai voti.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G13.40, per la rilevanza che ha per il territorio e le infrastrutture della mia terra.

[MARIN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Anch'io desidero aggiungere la firma all'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto. Invito tutti i senatori che vogliano aggiungere la firma a comunicarlo agli uffici.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.41, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.42 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.43, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.44, presentato dai senatori Consiglio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.45, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione, anche perché l'emendamento mira ad inserire nel codice dei contratti un istituto che esiste già in Francia e che serve per accelerare anche grandi opere.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cioffi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.45, presentato dai senatori Cioffi e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.46, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.47, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.48, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 13.49 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno; invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[FABBRI](#), *relatrice*. Invito il rappresentante del Governo ad accogliere l'ordine del giorno G13.49, ove riformulato aggiungendo, all'inizio del dispositivo, le parole: «a valutare l'opportunità di».

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, lo accolgo.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie la riformulazione proposta?

D'ALI (NCD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.49 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.50 è improcedibile.

Gli emendamenti 13.51 e 13.52 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.55.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.55, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.56.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.56, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 13.57 è improponibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.58.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, questo emendamento cerca di rimediare a una situazione per cui effettivamente le realtà che meritano di essere tutelate vengono penalizzate dal decreto-legge in esame, secondo uno spirito che è contrario a quanto dichiarato nel titolo dello stesso.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, cosa è successo all'emendamento 13.57?

PRESIDENTE. È improponibile, quindi proprio non si può votare.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.58, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori, fino alle parole «*commi 14*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.58 e l'emendamento 13.59.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.60, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.61.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.61, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.62.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.62, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.63.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.63, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.64.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.64, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.65.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.65, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.66.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.66, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.67, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.68 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.69, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.70.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.70, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.71.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.71, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.72 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.73, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.74 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.74a.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.74a, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.79, 13.75, 13.77 e 13.78 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.76 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.80.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.80, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.81.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.81, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.82.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.82, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.83.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, mi scusi, non voglio interrompere questo bell'andazzo, veloce, fresco e brillante, però stiamo prendendo soldi dai fondi destinati alle Regioni appartenenti all'Obiettivo convergenza. Direi che restituire tali soldi per l'80 per cento a queste Regioni non sarebbe una cattiva idea, visto che li prendiamo da lì.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.83, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 13.86 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 13.84.

CARIDI (*NCD*). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.85.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.85, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G13.100, G3.103 e G13.104 non verranno posti ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G13.101 e G13.102 sono accolti dal Governo come raccomandazioni.

Senatore Cioffi, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G13.105?

CIOFFI (*M5S*). Mi scusi, Presidente, qual era la riformulazione?

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice di specificare la riformulazione dell'ordine del giorno in esame.

[FABBRI](#), *relatrice*. La riformulazione prevede che il primo comma del dispositivo reciti: «impegna il Governo a definire criteri stringenti e rigorosi per evitare una possibile dispersione di risorse...». Il secondo comma del dispositivo dovrebbe recitare: «a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di definire, nel primo provvedimento utile, ...».

CIOFFI (*M5S*). Accontentiamoci, Presidente!

[PRESIDENTE](#). Ha fatto bene.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.105 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Puglia, vuole prendere l'esempio dal suo collega con riguardo all'ordine del giorno G13.106?

[PUGLIA](#) (*M5S*). Sì, però vorrei capire meglio la riformulazione.

PRESIDENTE. Colleghi, a quest'ora basta stare attenti ai propri emendamenti e ordini del giorno.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, lei comunque sta procedendo alla grande. Ormai abbiamo finito.

(Applausi del senatore Lucidi).

Vorrei soltanto capire qual è la parte riformulata, perché è abbastanza articolato l'ordine del giorno G13.106.

PRESIDENTE. Relatrice, ci aiuti in questa riformulazione dell'ordine del giorno G13.106. Questo, d'altronde, è il rischio di ogni riformulazione.

FABBRI, relatrice. Il dispositivo viene introdotto dalle parole «a valutare la possibilità di».

PRESIDENTE. La riformulazione canonica. Senatore Puglia, io mi accontenterei.

PUGLIA (M5S). Presidente, il problema è che qua ci sono dei lavoratori che ancora non ricevono lo stipendio.

CARDINALI (PD). Sì o no?

PUGLIA (M5S). Chiediamo al Governo un impegno concreto, certo, sicuro e votiamolo. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G13.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G13.106, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G13.107.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G13.107, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Senatore Caridi, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G13.108?

CARIDI (NCD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.108 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.3 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13-bis.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13-bis.1, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13-bis.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13-bis.2, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13-bis.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13-bis.200, presentato dai senatori Puglia e Donno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto legge, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[OLIVERO](#), *relatore*. Invito i presentatori di tutti gli emendamenti a ritirarli, altrimenti il parere è contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 14.200, il senatore Malan ha presentato un ordine del giorno sostitutivo, sul quale esprimiamo parere contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1, identico all'emendamento 14.2.

[BARANI](#) *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) *(GAL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 14.2, presentato dai senatori Consiglio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Stucchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Castaldi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.5 e 14.6 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.7, presentato dai senatori Bellot e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.8, presentato dal senatore Stucchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.9, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.10 e 14.11 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 14.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal

senatore Castaldi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.13, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Castaldi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.14, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.15, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.16, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Senatore Malan, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G14.200?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G14.200, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.17 è improcedibile.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. C'è una piccola particolarità sull'emendamento 14.17. C'è un errore: c'è scritto Puglia come secondo firmatario, ma probabilmente è Bellot.

[PRESIDENTE](#). È già stato corretto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.18, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 14.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.6, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1299

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.7 è improponibile.

Per la cronaca, perché arrivi all'altro ramo del Parlamento, quest'oggi il Senato ha effettuato più di 400 votazioni, senza fiducia e senza ghigliottina. A buon intenditor poche parole! *(Applausi).*

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo sulla sua ultimissima affermazione, che ha scatenato questo fantastico applauso: sarà anche un lavorare senza fiducia (e va bene), senza ghigliottina (può essere), ma con un grandissimo bavaglio che ci avete messo. *(Applausi dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo M5S si coprono la bocca con un fazzoletto).*

PRESIDENTE. Però i bavagli, se bisogna metterli, si mettono all'inizio, non alla fine; è troppo facile! *(Applausi dai Gruppi PD e NCD).*

Passiamo alla votazione finale.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 20,12)

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

Per favore, invito il senatore Susta a svolgere il suo intervento. Prego i senatori e le senatrici ad abbassare la voce.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, è singolare che mentre si discute dell'abolizione del bicameralismo... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Senatore Susta, lei faccia la sua dichiarazione di voto, ma invito tutti alla calma.

SUSTA (SCpI). Era per economizzare i tempi, Presidente. Ho la disgrazia di appartenere al Gruppo meno numeroso e di parlare tutte le volte in queste condizioni. Ma siamo abituati.

PRESIDENTE. Ha ragione.

AIROLA (M5S). Bravi! Bravi! *(Il senatore Airola abbandona l'Aula protestando davanti ai banchi del Gruppo PD. Vivaci commenti dal Gruppo PD. Il senatore Puglia si avvicina ai banchi del Governo).*

PRESIDENTE. Senatore, per favore, non parli. I senatori Questori, per favore, prestino attenzione al senatore Puglia, e prego gli altri senatori di stare seduti al loro posto, se vogliono restare in Aula; chi vuole uscire, esca.

SUSTA (SCpI). Il senatore Airola è un ragazzo un po' vivace: lo conosciamo bene.

PRESIDENTE. Senatore Susta, per favore, aspetti un momento, vorrei che l'Aula si placasse. Prego, senatore Susta.

SUSTA (SCpI). È singolare che, mentre discutiamo sull'abolizione del bicameralismo e tutti lo

sosteniamo, poi il tentativo di differenziare i compiti a seconda dei decreti-legge o dei disegni di legge importanti tra Camera e Senato abbia questi esiti. È la prova provata che bisogna voltare pagina.

Signora Presidente, onorevoli senatori, non mi dilungo sul provvedimento in votazione. È un decreto che certamente non stravolge la competitività italiana e certamente non è da solo un provvedimento sufficiente a restituire all'Italia la competitività che ha avuto nel mondo.

Tuttavia, noi non possiamo non vedere come una risposta urgente ai temi della riduzione del prezzo dell'energia e degli incentivi all'imprenditorialità, soprattutto giovanile e femminile, e l'aver attivato nuovamente formule importanti di credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo siano decisioni importanti, così come quelle che riguardano la capitalizzazione e l'internazionalizzazione delle imprese, le questioni assicurative e gli interventi di bonifica, di cui il nostro Paese ha bisogno. Insomma si è cercato, attraverso queste misure e l'immissione di liquidità nel sistema, di dare un impulso al nostro sistema produttivo e alla sua competitività e di far capire anche al mondo esterno quanto un'Italia che intravede la fine del *tunnel* sia in grado di attrarre investimenti.

Queste sono le ragioni per le quali noi abbiamo sostenuto questo provvedimento nel dibattito parlamentare alla Camera, anche arricchendo questo testo di emendamenti, che in parte sono stati accolti dalla maggioranza, e ora lo sosteniamo in seconda lettura al Senato. È un segnale. È un punto di partenza per il nuovo Governo per inserire su questo primo impianto nuovi provvedimenti a sostegno del rilancio dell'economia. È per questo che Scelta Civica voterà a favore e credo sarebbe utile, anche in questa fase di passaggio verso un nuovo Governo, che la stragrande maggioranza del Parlamento facesse lo stesso. Il nostro voto non mancherà. *(Applausi dal Gruppo SCpI e della senatrice D'Onghia).*

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, al fine di approvare in tempo utile il decreto-legge Destinazione Italia, evitandone così la decadenza, da parte del Senato non è stato possibile apportare ulteriori modifiche migliorative. Tuttavia, il testo sul quale siamo chiamati a pronunciarsi oggi contiene alcuni aspetti migliorativi introdotti alla Camera dei deputati, che voglio ricordare qui brevemente.

Mi riferisco soprattutto alla modifica dell'articolo 10 ottenuta dai nostri colleghi delle minoranze linguistiche alla Camera, dove si è riusciti finalmente ad istituire il cosiddetto tribunale delle imprese a Bolzano, ossia una sezione del tribunale specializzata in materia di impresa. Si garantirà così il diritto sancito dal nostro Statuto di autonomia all'utilizzo della propria madrelingua dinanzi al tribunale, con processi bilingue, dunque non solo in lingua italiana, ma anche in lingua tedesca. E grazie al lavoro dei colleghi trentini alla Camera è stata anche salvata la sede del tribunale delle imprese di Trento, che il decreto prevedeva di accorpare al distretto di Venezia. Si è, pertanto, trovata una soluzione che andrà a beneficio dell'intera Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Riteniamo positivo anche lo stralcio dal decreto delle norme sulla RC auto che tanto avevano fatto discutere. Le associazioni di categoria giustamente avevano sollevato obiezioni per la formulazione delle norme antifrode che prevedevano, ad esempio, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate e prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. In questa versione originale del decreto vedevamo il rischio di una limitazione della libertà di scelta da parte dei cittadini insieme ad una limitazione della libertà d'impresa.

Salutiamo, infine, con favore le correzioni sul fronte della certificazione energetica degli immobili, che risolvono la questione della nullità dei contratti di compravendita e di locazione determinata proprio dalla mancata presentazione della dichiarazione di efficienza energetica. Con la previsione di una sanzione pecuniaria crediamo si sia trovata una soluzione equa e che dà certezza del diritto.

Il provvedimento comprende nel suo complesso una serie di misure positive che hanno lo scopo di rilanciare la competitività delle imprese, soprattutto quelle a sostegno delle piccole e medie imprese e

quelle a favore dell'imprenditoria femminile, ma si tratta di misure - com'è già stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto - che ovviamente non sono sufficienti per rilanciare l'economia del Paese. Sono dei primi passi, in quanto riteniamo che per risollevare l'economia servano misure ben più incisive e più riduttive della burocrazia che sta strangolando il Paese. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

D'ONGHIA (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONGHIA (PI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo per approvare il provvedimento Destinazione Italia; a mio avviso, dovremmo cominciare ad avere una visione dell'Italia.

Il piano Destinazione Italia era nato nell'intento di favorire l'ingresso di imprese straniere nel nostro Paese, con l'obiettivo di accogliere le imprese e fare in modo che arrivassero nel nostro Paese e trovassero un territorio fertile. Ebbene, questa è una piccola «Destinazione Italia», un momento di partenza. Sicuramente ci sono delle cose buone, ma in questo momento penso che l'Italia non abbia bisogno di ulteriori norme, di tante nuove norme, ma avrebbe bisogno di semplificare quelle che già ci sono e indirizzare tutte le risorse del Paese verso obiettivi certi, quelli che servono a farlo ripartire.

Vanno benissimo gli incentivi alle imprese femminili e alle piccole imprese, perché sono l'ossatura del Paese, ma dobbiamo fare in modo che le certezze non ci siano soltanto nel momento in cui l'impresa inizia, ma anche nel percorso imprenditoriale. Servono certezze dei tempi e certezze di una visione di governo e di una governabilità di cui il Paese ha bisogno, perché solo così potremo dare certezze alle aziende e, quindi, al futuro delle nostre imprese.

Il voto del Gruppo Per l'Italia sarà favorevole, perché pensiamo a questo come ad un punto di partenza, con la speranza che il nuovo Governo, la cui fiducia voteremo presto in quest'Aula, possa veramente ripensare a questo obiettivo e avere una visione vera del nostro grande Paese. *(Applausi dal Gruppo PI).*

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, questo decreto, dal titolo un po' presuntuoso («Destinazione Italia»), è ancora una volta - ahimè - una sorta di provvedimento *omnibus* che comprende una serie di interventi spesso non omogenei: anzi, ancora una volta si tratta di norme disomogenee, così contravvenendosi alle indicazioni, richiamate anche nell'ultima lettera del presidente Napolitano, dell'articolo 77 della Costituzione.

Qual è il punto politico, Presidente? Con provvedimenti di tal fatta, che indicano, come in questo caso, obiettivi a «destinazione Italia», tesi cioè a far sì che le imprese, anche dall'estero, vengano a investire in Italia, in realtà, non si perseguono in modo chiaro e preciso tali obiettivi, ma si cerca di mettere in campo una serie di misure che spesso non sono coordinate tra loro.

Qual è il problema politico di fronte a tale disomogeneità? Indubbiamente, una serie di emendamenti approvati alla Camera (non posso che parlare del passaggio alla Camera, perché, come al solito, qui al Senato, non abbiamo avuto la possibilità di apportare alcuna modifica) hanno apportato alcuni miglioramenti che ho anche citato durante la discussione: una riduzione del danno in alcuni casi, ma sono state inserite anche norme, ad esempio quella sull'imprenditoria femminile, che ci fanno piacere.

È stata espunta però dal testo una parte che riguardava le assicurazioni; certamente, a nostro avviso, sarebbe stato importante conseguire una riduzione della spesa per i cittadini. Come vedete, quando volete stralciare, stralciate. C'è poi la questione del buono per la lettura, che alla fine è stato molto ridotto, anche se su questo punto il Governo Letta aveva messo in piedi una campagna mediatica.

Rimangono le misure per far arrivare le imprese estere. Questo ci induce a fare una considerazione: noi avremmo voluto anche una serie di misure per fare in modo che le multinazionali già presenti in Italia non se ne vadano. Ancora non sappiamo che fine farà l'Electrolux; sappiamo bene - ahimè - che fine sta facendo la Fiat. In questo decreto Destinazione Italia ci saremmo almeno accontentati di qualche misura chiara e precisa per far sì che alcune imprese rimangano nel nostro Paese.

Ci sono dei punti che riteniamo assolutamente negativi: li vorrei richiamare brevemente. C'è anzitutto la parte che riguarda l'energia, che come al solito si proponeva di ridurre in qualche modo i prezzi per le famiglie e le imprese. Ciò si tradurrà da una parte, con la riforma bioraria, in un rischio reale di un aumento dei prezzi per le famiglie italiane che non hanno aderito al mercato libero (ed è bene che si sappia). Dall'altra parte, ancora una volta le scelte che si compiono con questo decreto, con gli interventi previsti all'articolo 1, a nostro parere condannano il nostro Paese a tornare ad un passato che pensavamo non dovesse più ripetersi. Mi riferisco ai temi delle fonti pulite, dell'efficienza energetica e degli incentivi. Si concedono ancora una volta incentivi per sovvenzionare le fonti più vecchie ed inquinanti, quali il carbone. Non torno sulla questione del Sulcis, sulla quale siamo già intervenuti nell'ambito dell'esame degli emendamenti.

Complessivamente, di fatto, si mettono a disposizione 1,2 miliardi di euro a beneficio delle fonti più inquinanti, maggiormente responsabili dei cambiamenti climatici. Si tratta di sussidi che vengono pagati da tutti gli italiani attraverso le bollette, contraddicendo la finalità del provvedimento, che era quella di diminuire il costo dell'energia. Tra l'altro, si depotenzia lo strumento della certificazione delle prestazioni energetiche, ed è per noi inaccettabile il meccanismo del taglio retroattivo sulle fonti rinnovabili.

Il punto politico è che non si può continuare a cambiare le regole e le norme. Spero davvero fortemente che il nuovo Governo scelga una volta per tutte quale sarà la strategia energetica nazionale, che a nostro avviso non può che essere quella di puntare non solo genericamente sulla diversificazione, ma soprattutto sulle fonti energetiche pulite e rinnovabili; questo sarebbe davvero un bene per il Paese.

Un'altro punto - anche se, torno a ripetere, è stato modificato con una riduzione del danno grazie agli interventi adottati dalla Camera e alla campagna mediatica che c'è stata - riguarda l'articolo 4, cioè le bonifiche dei siti di interesse nazionale. Nonostante le modifiche, riteniamo che questa normativa avrebbe dovuto essere ulteriormente migliorata. In particolare, si potevano specificare meglio le norme per evitare scappatoie ai responsabili dell'inquinamento, in deroga al principio secondo cui chi inquina paga. Noi abbiamo proposto un emendamento molto chiaro, che prevedeva che l'accordo di programma non avesse natura transattiva e che restasse fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili all'inquinamento.

Erano stati presentati diversi emendamenti da parte di molti senatori; il Governo avrebbe potuto almeno accettare un ordine del giorno per fare in modo che l'attuazione degli interventi fosse veramente indirizzata alla messa in sicurezza, alla bonifica e alla riparazione del danno ambientale e che i contributi non potessero essere attribuiti a coloro che avevano causato il danno stesso.

Rimane un problema sulle bonifiche - torno a ripetere - che l'articolo 4 non affronta, ovvero come bonificare le migliaia di siti inquinati orfani, cioè che sono rimasti senza padrone, senza i responsabili: magari le aziende sono fallite e non è stato individuato alcun responsabile. Questo accade tra l'altro nei territori soggetti a traffici illegali di rifiuti speciali e pericolosi. Quindi, sarebbe stato importante - mi rivolgo al Sottosegretario - accogliere la proposta di istituire un fondo nazionale sul modello del *superfund* americano, sovvenzionato peraltro dal mondo dell'impresa, in proporzione alla pericolosità e all'impatto ambientale causato dallo specifico settore produttivo.

Rimangono questi *vulnus*, che per noi sono certamente non secondari, oltre a tutte le insufficienze di cui ho parlato prima. Per questo motivo i senatori del Gruppo Misto-Sinistra Ecologia e Libertà voteranno contro il provvedimento.

[CONSIGLIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, in quest'Aula di provvedimenti ne abbiamo discussi tanti quest'anno; alcuni molto importanti, altri un po' meno. Molti di questi erano accomunati da un doppio filo conduttore sia nella forma che nella sostanza. Nella forma, moltissimi di questi erano decreti-legge.

Tutti i decreti dovrebbero essere contraddistinti dal carattere di urgenza e di omogeneità di contenuti.

Evidenzio questo, signora Presidente, perché, nel corso del mio intervento, sarò curioso di capire, insieme al Governo - quale Governo non lo so - cosa possa unire le disposizioni in essi contenute, visto che spaziano dall'ambito del credito, all'impresa, alle misure per Expo.

Il secondo filo conduttore è quello degli appellativi. Dopo il celebre decreto del fare (che non abbiamo ben capito cosa facesse), dopo il decreto salva Roma, che vedrà il suo nuovo esordio domani in quest'Aula, determinante per le sorti del municipio capitolino ma affossato una prima volta, qualche settimana fa, anche da una sentenza della stessa Aula di Montecitorio, siamo arrivati al Destinazione Italia, un nome molto impegnativo (ormai gli appellativi sono molto roboanti).

È senza dubbio impegnativo questo nome, signora Presidente. Il titolo ci faceva sperare di trovarci di fronte ad un provvedimento di una portata tale da cambiare le sorti di questo malconcio Paese, ma siamo ancora lontani dal beffardo decreto-legge n. 201 del 2011, noto come salva Italia. È passato qualche anno ma nulla abbiamo salvato, anzi, le cose sono sempre peggiorate. Ma senza dubbio, cari colleghi, anche questo provvedimento destina poco a questo Paese, a questa Italia.

Un Paese - giova ricordarlo - che continua a segnare indici di pesante negatività in termini economici: il PIL in continua stagnazione, un livello di disoccupazione che ormai tra i giovani ha sfondato quota 40 per cento (*record* assoluto), mentre ogni giorno assistiamo al suicidio di un imprenditore, e di questo dovremmo certamente tenere conto. Se la risposta, dunque, a questi drammi che in Italia stanno diventando ormai quotidiani è il provvedimento Destinazione Italia, allora la meta dei nostri giovani, signora Presidente, non può che essere l'estero: non si può che emigrare. Rispetto al rilancio competitivo del sistema produttivo italiano, infatti, risulta già inidonea la scelta dello strumento del decreto-legge, il quale non consente di realizzare riforme di sistema proprio per la sua natura di atto diretto a provvedere a situazioni di eccezionale urgenza e necessità.

La disastrosa situazione economica italiana non ci pare proprio una questione degli ultimi giorni e, quindi, è forse errato parlare di decreto d'urgenza.

Se vogliamo rilanciare il Paese, dovete presentare un vero piano di rilancio produttivo. Abbiamo sempre avuto in quest'Aula, nei nostri interventi, il rammarico che non ci fosse un vero programma industriale. Il provvedimento di oggi è un insieme di disposizioni poco coraggiose: alcune condivisibili, non fosse altro che per la lodevole finalità, ma troppo riduttive rispetto allo scopo del pomposo nome con il quale conosciamo questo decreto.

Che questo non fosse un decreto nato sotto una buona stella lo si era già capito da come era stata gestita la questione sull'ormai celebre articolo 8, fortemente voluto dalle opposizioni, e soprattutto dalla Lega Nord che, fin da subito, si è opposta ad una norma assolutamente discriminatoria e anticoncorrenziale, che aveva l'unico scopo di favorire le compagnie assicurative, senza alcun beneficio per gli utenti né tanto meno per una categoria economica, come quella dei carrozzieri, bistrattata in malo modo dal defunto articolato.

C'è da dire, però, signora Presidente, che cercheremo di tastare il polso anche alla maggioranza la quale, sebbene siano destinati a cambiare il Governo e il Presidente del Consiglio, rimane sempre quella. Ci risulta infatti che è stato presentato un disegno di legge a firma del sottosegretario Vicari. Cercheremo di capire tutto quello che è stato estrapolato dall'articolo 8 che fine farà per i nostri carrozzieri. Vedremo la posizione della maggioranza. In un decreto come il Destinazione Italia non si poteva fare di meglio di una disposizione tanto iniqua come quella soppressa; i carrozzieri ce ne saranno grati. Tuttavia, cari carrozzieri, non dormite sonni tranquilli. Siamo infatti curiosi di leggere quel disegno di legge.

Riteniamo limitativo l'intervento a favore delle imprese. Si tratta di un grande dramma, signora Presidente. Non possiamo non apprezzare il tentativo operato con l'articolo 3, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Certo, 600 milioni di euro in tre anni sono molto pochi, signora Presidente, con risorse a valere dalla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari: pochi, molto pochi.

Appare evidente come un *gap* competitivo quale quello italiano non possa essere superato con solo

600 milioni di euro. Non penserete davvero che 600 milioni siano sufficienti per reggere il passo delle corazzate tedesche, indiane o cinesi: questo non lo immaginiamo di certo, signora Presidente. Tanto più che si rischia che la maggior parte di queste risorse finiscano solo in certe Regioni e a me, che faccio parte del gruppo della Lega, viene da dire «le solite» Regioni. Eppure, avevamo chiesto di specificare che fosse garantita un'equa ripartizione territoriale, perché tutte le Regioni hanno grossissime difficoltà in questo periodo. È stato un esercizio inutile, signora Presidente.

Abbiamo anche evidenziato come un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementalì, sostenuto dalle imprese rispetto all'anno precedente, con una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo, rischiasse di escludere dal beneficio una gran parte delle imprese italiane, che sono, per storia, tipicamente piccole e medie, caratterizzate da una dimensione aziendale con un limitato numero di dipendenti e un fatturato che, quando va bene, arriva all'ordine di qualche milione di euro. In queste aziende un investimento di 50.000 euro l'anno in materia di ricerca e sviluppo risulta eccessivo e non coerente con la realtà produttiva italiana. Il rischio è che di questa disposizione possa godere solo un limitato numero d'impresa.

Sarebbe altresì importante capire in concreto la questione che avevamo sottoposto relativa alla deducibilità dell'odiata imposta Imu sugli immobili strumentali. Ridurre il cuneo fiscale o abbassare il costo del lavoro: poca roba, signora Presidente, in questo provvedimento. Sono macigni, però, sempre più insostenibili, che stanno distruggendo il nostro tessuto produttivo.

La prova di quanto sto dicendo l'avete avuta proprio in questi giorni, con le migliaia di artigiani e piccoli imprenditori scesi in piazza a Roma ieri, provenienti soprattutto dal Nord, per manifestare contro le politiche del Governo e contro una pressione fiscale sempre più insostenibile. Ieri sera in televisione ho visto l'intervista ad un carrozziere, che sarebbe veramente il caso fosse una delle più cliccate su *google* in questo periodo. A Piazza del Popolo c'erano 60.000 persone accreditate, gente che lavora e mette a disposizione tutto il suo tempo per la sua attività.

Meno male, signor Presidente, che nessuno di noi si è presentato ad illustrare questo provvedimento, perché ne avremmo viste delle belle: guai se esso fosse stato presentato a quei lavoratori! Secondo voi, il decreto Destinazione Italia è davvero una risposta sufficiente alle loro richieste? Questo non l'abbiamo mai immaginato, già dalle prime letture che sono state fatte alla Camera. Anche oggi abbiamo veramente visto e toccato con mano l'impossibilità di mettere il Senato nelle condizioni di far sì che anche un sol piccolo emendamento venisse toccato.

L'unica cosa di cui siamo certi, signora Presidente, è che si tratta di una classifica di disposizioni sempre a favore degli amici: non riusciamo a trovare altre parole per commentare questo provvedimento, tant'è vero che domani ci troveremo in Aula il decreto salva Roma, ma poi ci saranno il salva Napoli ed il salva Reggio Calabria. (*Applausi del senatore Arrigoni*). E gli altri 8.000 Comuni chi è che li salverà?

Abbiamo chiesto anche una piccola riduzione della pressione sul famigerato Patto di stabilità: posso dirle, signora Presidente, che questo provvedimento non è tanto una «Destinazione Italia», ma sembra più una «Destinazione Medjugorje», dove spero che il prima possibile su un *pullman* ci andiamo tutti insieme. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MANCUSO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (NCD). Signor Presidente, al momento, soprattutto in questa parte dell'emiciclo, vanno di moda alcuni aggettivi, come «utile» e «inutile»: ebbene, ritengo che questo decreto sia arrivato al Senato in tempo utile per essere approvato, ma inutile probabilmente per essere modificato, approfondito e discusso. La nostra attività si è quindi limitata alla produzione di una copiosa messe di ordini del giorno che mi auguro il futuro Governo possa tenere in debita considerazione.

Si tratta comunque di uno sforzo: partiamo dalla consapevolezza che non sarà certamente questo decreto a risollevare le sorti dell'economia del nostro Paese, ma avremo bisogno di interventi strutturali più decisi e coraggiosi. Il decreto Destinazione Italia contiene una serie di misure utili, che

non elencherò per brevità, che consentirà al mondo delle piccole e medie imprese di prendere una piccola boccata di ossigeno, giusto per evitare il collasso per arresto respiratorio. Si tratta di misure nel settore energetico, per le imprese, nel settore della comunicazione e di interventi di bonifica atti a favorire l'Expo 2015, che certamente concorreranno a promuovere la competitività delle imprese italiane.

Sappiamo quanto il presidente Letta abbia promosso nel mondo questo decreto, e devo dire anche con un certo successo. È stato oggetto di attenzione costante da parte dell'ex Presidente del Consiglio, che si è speso in ripetute occasioni e in varie sedi mondiali per promuovere il progetto contenuto all'interno del piano, nell'ottica di un lodevole tentativo di internazionalizzazione, per favorire in modo organico e strutturale l'attenzione e l'attrazione degli investimenti esteri e per promuovere, quindi, la competitività delle imprese italiane.

Alla fine, ciò significa anche voler attrarre capitale finanziario e umano, dando vita ad una nuova e robusta domanda in Italia.

Sappiamo bene, però, che ci vorrebbe altro per uscire da questa lunghissima crisi, che dura da più di sei anni; è anche vero, però, che si iniziano a intravedere i primi flebili segnali di una tenue ripresa.

Questa sera, dopo tanti sforzi di votazione, l'auspicata approvazione del provvedimento in esame, alla luce degli avvenimenti politici che si stanno consumando nelle ultime ore, avrà significato se il presidente incaricato Renzi saprà costruire un'intesa forte nella più assoluta trasparenza. Mai, come in questo momento, gli italiani hanno bisogno di chiarezza su un programma di Governo condiviso, che abbia come punti prioritari alcune riforme fondamentali e provvedimenti strutturali necessari a far ripartire il sistema Italia.

In questo caso, il provvedimento in esame può fornire un aiuto e ha un senso nel programma del nuovo Governo; in caso contrario, anche se utile, sarebbe poco significativo perché fine a se stesso.

Noi del Gruppo NCD dichiariamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame, in un momento di difficoltà economica, politica ed istituzionale ma, nello stesso tempo, inviamo un messaggio chiaro e forte al presidente incaricato Renzi e al nascente Governo. In questo momento, l'Italia e il mondo delle imprese sono un ammalato grave, a cui stiamo dando un'aspirina. Io sono un medico e so che l'aspirina difficilmente fa male, anche se ha alcune controindicazioni. In questo caso non ne ha, ma con l'aspirina certamente non guariamo il malato grave: servono provvedimenti certamente più sostanziosi, servono iniezioni e terapie più utili a far ripartire l'Italia e il sistema delle imprese nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, onorevoli cittadini, quando fu presentato (c'era ancora il Governo Letta ed era il mese di settembre 2013), il piano Destinazione Italia venne descritto (è ancora sul *web* e, quindi, è visibile) come «la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane». È uno spettacolo!

Un piano composto, nella prima versione, di 50 misure che incidono su tutto il ciclo di vita dell'investimento e toccano numerosi ambiti: fisco, lavoro, giustizia civile, ricerca, rafforzamento della rete estera e miglioramento della reputazione dell'Italia all'estero.

Da allora una cosa certa c'è: il Governo che lo aveva proposto ed il Presidente che se ne era gloriato oggi non ci sono più. Bisogna porsi, quindi, già una prima domanda: a vostro avviso, è migliorata la reputazione dell'Italia all'estero? Io direi proprio di no.

L'enfasi distintiva del valore «Destinazione Italia» raggiunge il suo culmine quando il valore del piano viene così individuato. D'altra parte, per rendere l'Italia attrattiva, è necessario valorizzare la sua unicità e, quindi, i suoi *asset* distintivi: bellezza, cultura, qualità della vita, diversità dei nostri territori, capacità di fare impresa e creare conoscenza, propensione all'innovazione, ricchezza delle relazioni umane. In una sola espressione, è il *made in Italy*.

Il decreto-legge n. 145 del 2013 ha un contenuto molto vasto e complesso, in quanto incide su un

ampio spettro di settori normativi e reca misure estremamente varie, incoerenti con la missione assegnata al decreto e che il preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una *ratio* unitaria, «quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese».

Abbiamo compreso, esaminando il decreto, il forte interesse dei capitali provenienti da Singapore, la forte attrattività, la forte urgenza di modificare il comma 9 dell'articolo 1 sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012.

Abbiamo compreso perché il Fondo sovrano del Kuwait ha promesso 500 milioni di euro, come interesse verso l'Italia: per compensare l'esclusione dall'obbligo di immatricolazione dei carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a carico, o per consentire l'attività di noleggio con conducente per trasporto di persone anche con i velocipedi. E come non riconoscere l'urgenza, sempre per migliorare l'*appeal* del nostro Paese e la sua attrattività, di modificare gli allegati del decreto legislativo n.152 del 2006 (che comunemente chiamiamo codice dell'ambiente), al fine di escludere dal novero delle opere sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni (elencate nell'allegato II e nell'allegato III alla parte seconda di tale Codice) quelle destinate a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, se rappresentate da interventi di confinamento fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati.

Altro che «Destinazione Italia»! Il provvedimento è privo di misure capaci di stimolare la crescita, ma è dotato di opportuni grimaldelli che confondono l'opinione dei cittadini, come nel cosiddetto «gioco delle tre carte»: un trucco che ha molti perdenti, che si chiamano «cittadini», e molti vincitori, che si chiamano: «interessi particolari». Volevamo modificare - così come abbiamo fatto alla Camera dei deputati, come Gruppo del Movimento 5 Stelle, la forza politica che sta dalla parte dei cittadini, in parte riuscendoci - l'ennesimo provvedimento che unisce e collaziona disparate misure che non sono solo «attrattive o finalizzate in tal senso», ma anche «soddisfattive» dei soliti, maledetti interessi.

Ci è stato proposto un inaccettabile prendere o lasciare. Vi lasciamo la responsabilità dell'ennesima pioggia di finanziamenti sull'Expo 2015 di Milano. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vi lasciamo, con piacere, la responsabilità che lo Stato debba risarcire le imprese che subiscono danni nei cantieri delle cosiddette infrastrutture strategiche (senatore Scibona!): un risarcimento basato sulla presunzione del tutto indimostrabile che lo scopo del danno sia ostacolare il cantiere stesso (TAV!). Vi lasciamo la responsabilità di riproporre il sistema delle cartolarizzazioni (uno strumento che pochi anni fa ha innescato una grave crisi finanziaria, i cui effetti negativi si pagano ancora oggi: ne abbiamo parlato nel relativo emendamento), con un aggravante: sarà consentito a tali strumenti di insinuarsi addirittura nei fondi di garanzia delle assicurazioni, nei portafogli-titoli degli enti previdenziali anche pubblici e attualmente, fino alla misura del 50 per cento, nei fondi pensione. Si tratta, e lo ripeto, di strumenti per i quali non è stato nemmeno previsto un obbligo di *rating* finanziario, che hanno già causato esiti catastrofici: una bomba ad orologeria piazzata nel comparto finanziario nazionale, che avrebbe maggiore necessità di sicurezza e di stabilità.

«Dobbiamo abbassare il costo delle bollette» è stato uno dei «*sutra*» che ha accompagnato il Governo Zen di Letta, dal primo giorno, ripetuto nuovamente anche in questa occasione (*Applausi dal Gruppo M5S*): un'operazione che il Movimento è riuscito in parte a calmierare, ostacolando l'imboscata, dettata dai grandi produttori, che avrebbe dato la possibilità ai gruppi elettrici privati di prendere il controllo della Borsa elettrica italiana con l'obiettivo, privatizzandola, di gestirla a proprio vantaggio dal punto di vista sia economico che dello sviluppo di strategie a danno delle piccole aziende. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ci avete provato, sapendo che nel provvedimento sono presenti costi a carico dei cittadini, per compromettere il settore delle fonti rinnovabili con l'abolizione dei prezzi minimi garantiti e l'applicazione dello spalma-incentivi. Ma non è stato sufficiente, non vi bastava: la vostra prepotenza è andata oltre, inserendo alla Camera il comma 6-*bis* nell'articolo 1, nel quale viene riconosciuto uno

sconto sul gas alle imprese energivore, come sempre a discapito dei piccoli. A tutto questo dobbiamo aggiungere i 60 milioni di euro - lo ripeto: 60 milioni di euro - che verranno garantiti dal primo al ventesimo anno di esercizio per la centrale a carbone del Sulcis in Sardegna (*Applausi dal Gruppo M5S*), già sotto la lente dell'Europa per aver ricevuto un sostegno pubblico di 405 milioni di euro dal 1998 al 2010.

Chi pagherà questi costi? Gli investitori esteri? Recito come riportato sul testo: «gli oneri derivanti (...) sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche». Lo traduciamo in linguaggio per i cittadini: l'ennesimo aggravio di costo per i consumatori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La notizia giunta in questi giorni dal rapporto di Bruxelles «Per una rinascita europea» indica che la produzione italiana ha perso circa il 24 per cento tra il 2008 e il 2013, un risultato che, oltre a includerci tra i Paesi con la peggiore *performance*, ci pone una riflessione: quale può essere il futuro del nostro Paese partendo da una nuova proposta di politica che pone al centro, come priorità, il lavoro e il futuro delle giovani generazioni? Un scelta razionale e logica, di facile applicazione, ma contraria agli interessi delle grandi *lobby* (maledette grandi *lobby*), vi è stata e temiamo vi sarà difficile da sostenere: quella di puntare al rilancio della *green economy*, partendo proprio dalla conversione energetica del sistema fossile e sostenendo *in primis* l'efficienza energetica. Ma queste cose a voi non interessano.

Mi avvio a concludere, signora Presidente. Voi pensate ad accontentare le orgivore *lobby* italiane quando il segretario di Stato di uno dei Paesi che vorremmo investisse in Italia, il segretario di Stato americano Kerry, dichiara che i cambiamenti climatici sono diventati la più grande arma di distruzione di massa al mondo, peggiore della proliferazione nucleare o del terrorismo.

Il risultato di queste vostre decisioni, che troveranno sempre la ferma opposizione dei cittadini venuti qui in Parlamento a difendersi da soli, è davanti agli occhi di tutti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Continuate a scambiarsi le sedie e i copioni senza mai cambiare, senza dare una svolta, con cambi di passo o come li volete chiamare voi, chiudendo gli occhi e tappandovi le orecchie per non affrontare mai veramente i problemi del Paese.

Per tutti questi motivi, annuncio, come è ovvio, il voto contrario dei cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, consegnerò il mio intervento alla Presidenza affinché sia pubblicato in Allegato ai Resoconti della seduta odierna, ma desidero soltanto ribadire che consideriamo il decreto-legge Destinazione Italia una grande occasione persa: una serie di piccoli provvedimenti slegati e troppo leggeri per incidere sulla difficile realtà italiana.

Avrebbe dovuto essere un piano industriale per l'Italia, un *business plan* potenziale per ogni nuova impresa. Avrebbe dovuto essere un provvedimento con misure concrete e soprattutto da rendere immediatamente operative per far uscire il Paese da questa nostra crisi. Sarebbe servita una visione d'insieme, l'indicazione di una politica industriale ed economica coerente con la situazione storica che stiamo affrontando.

Tutto questo manca, ed è per questo che noi del Gruppo Forza Italia siamo obbligati a votare contro la conversione in legge del presente decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi FI-XVII e LN-Aut. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo del suo intervento perché sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

[TOMASELLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (PD). Signora Presidente, anch'io consegnerò il testo integrale del mio intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Mi sia tuttavia consentito di rubare, alla fine di questa giornata sicuramente faticosa, un minuto per ringraziare i relatori da parte mia e del Gruppo del Partito Democratico per un lavoro difficile in considerazione dei tempi ristretti riservati all'esame di un provvedimento complesso. Anche noi ovviamente non possiamo non essere dispiaciuti per la tempistica che ci ha impedito di intervenire nel merito del provvedimento stesso. Rivolgo quindi un ringraziamento ai relatori, ai membri della Commissione e al Governo nella persona del sottosegretario De Vincenti.

Il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore della conversione in legge di questo decreto, pur non avendo avuto in queste giornate di esame in Senato la possibilità di migliorare ulteriormente il testo rispetto a quello licenziato in origine dal Governo, testo che ha poi subito, oggettivamente, significativi miglioramenti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Voteremo convintamente a favore perché questo è un intervento utile, fatto di cose concrete che vanno nella direzione che in tanti, tutti, auspichiamo: quella di intercettare come sistema Paese la ripresa che da più parti viene in qualche modo anche annunciata, dai dati macroeconomici alla sensazione di fiducia che nel Paese torna, seppure con difficoltà.

Questo intervento è volto, quindi, a cogliere l'opportunità della ripresa, a valorizzare la struttura produttiva ed industriale del nostro Paese, a cominciare dalle piccole e medie imprese. A tal proposito, voglio anch'io richiamare la straordinaria giornata di mobilitazione di Rete Imprese Italia - già ricordata dalla collega Fabbri nel corso del suo intervento - che ha avuto luogo ieri a Roma e che ha visto la partecipazione di decine di migliaia di piccoli e medi imprenditori. C'era tanta rabbia in quella manifestazione, ma c'era anche la speranza che davvero questa fase lunga, difficile, di dura recessione, possa finalmente essere alle spalle.

Il decreto, inoltre, interviene a favore del sistema delle famiglie italiane, stabilendo un abbattimento di costi da valorizzare nei prossimi mesi.

È un provvedimento che sicuramente può e deve essere ulteriormente migliorato nelle azioni del Governo che verrà, al quale, come Gruppo del Partito Democratico, consegniamo la responsabilità che abbiamo già manifestato in questi mesi nel sostenere provvedimenti utili al sistema delle imprese, alle famiglie, al nostro Paese.

Lascio al testo integrale del mio intervento la disamina più completa del provvedimento. Ad ogni modo, questo decreto contiene interventi significativi che hanno alimentato discussioni anche nel corso dell'esame da parte di quest'Aula. Vorrei recuperarne solo uno alla fine di questa giornata, quello di cui all'articolo 4, tema molto controverso, in ordine al quale invito a leggere il testo alla lettera. Si tratta di un intervento che è stato molto migliorato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e che probabilmente noi avremmo ulteriormente perfezionato.

Non è contenuto in quell'articolo alcun condono, mentre vi è sancito e ribadito il principio a cui non possiamo assolutamente venir meno, quello del «chi inquina paga». È un articolo che stabilisce le condizioni per cui finalmente, nel nostro Paese, un patrimonio di realtà industriali, ad oggi bloccate perché non hanno beneficiato di alcun intervento di risanamento ambientale e di bonifica, possa vivere una stagione di risanamento ambientale prima e di reindustrializzazione e di riconversione industriale poi. Noi siamo molto fiduciosi che questo intervento, in particolare, possa fungere da volano anche per la ripresa di investimenti utili nel nostro Paese. Vorrei pertanto che si mettesse al bando ogni dubbio ed ogni equivoco su una cattiva interpretazione di questa norma.

In conclusione, signora Presidente, esprimo un apprezzamento al lavoro fatto. Si tratta di un provvedimento utile e concreto - ripeto - diretto ad intercettare le esigenze che dal Paese, dal Paese reale, fatto di imprese e di famiglie, vengono fuori con forza. Una ripresa è possibile e con questo provvedimento, probabilmente, è ancora più vicina.

Per questo il Gruppo Partito Democratico voterà a favore della conversione in legge del decreto.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Olivero).

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Olivero).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a seguito della richiesta avanzata da un Gruppo parlamentare impegnato in una riunione di carattere politico-istituzionale, la seduta di domani avrà inizio alle ore 10, anziché alle ore 9,30.

Prego le senatrici e i senatori, di allontanarsi senza creare troppo disturbo.

Sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del gruppo 6 GDO Srl

ORRU' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente per richiamare l'attenzione, per la seconda volta in pochi giorni, su una vicenda che ho avuto modo di rappresentare all'Aula la settimana scorsa e sulla quale ho già presentato un'interrogazione urgente al Ministro dell'interno. Riguarda la situazione di centinaia di lavoratori di un gruppo aziendale della mia Regione, e in particolare della mia provincia, Trapani, la cui proprietà è stata confiscata e trasferita all'Agenzia dei beni sequestrati: si tratta del gruppo 6 GDO Srl.

Come già ricordato nel mio intervento della settimana scorsa e nell'interrogazione presentata al Ministro dell'interno, il gruppo, con sede a Castelvetro, è in amministrazione giudiziaria dal 2008 e opera nell'ambito della grande distribuzione gestendo la somministrazione, affiliazione e conduzione di supermercati e *discount*, in provincia di Trapani, Agrigento ed in parte di Palermo. Il gruppo occupa centinaia di lavoratori e, a seguito del provvedimento di confisca, è stata avviata la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria, non ancora concessa. Tali lavoratori, inoltre, rischiano di perdere il posto di lavoro se la vertenza sul futuro dell'azienda non verrà conclusa in tempi brevissimi in quanto, con il sopraggiungere dei termini di legge fissati a marzo, l'azienda andrà in liquidazione.

Nei giorni scorsi ho incontrato i lavoratori del gruppo a Castelvetro, proprio nella sede dell'azienda, perché ritengo che lo Stato - oltre a dare risposte celeri e certe - debba essere presente ascoltando e toccando con mano la drammatica realtà che vivono. Questi lavoratori avanzano crediti della tredicesima e della quattordicesima dell'anno scorso ed una percentuale relativa alle competenze del mese di novembre. Con questo intervento voglio richiamare, quindi, l'attenzione del Governo, ed in particolare del Ministro del lavoro, affinché sia reso noto tempestivamente ai lavoratori del gruppo lo stato dell'arte della procedura di attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, stanti i tempi strettissimi della messa in liquidazione dell'azienda. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Sul finanziamento del progetto di bilinguismo "Lingua italiana dei segni"

[FAVERO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vi voglio parlare di un progetto per la completa integrazione - il progetto LIS a Cossato - che è a rischio per la mancanza di risorse relativo al bilinguismo lingua italiana-lingua dei segni.

Noi vorremo garantire la prosecuzione del progetto di bilinguismo lingua italiana-lingua dei segni, portato avanti fin dal 1994 - è un progetto unico - dall'Istituto comprensivo di Cossato, in provincia di Biella, per l'integrazione di bambini sordi, partendo fin dalla scuola comune dell'infanzia per proseguire nella primaria e nella secondaria di primo grado. Il progetto è a rischio per carenza di fondi, dovuta anche a particolari situazioni determinate nella provincia di Biella, che è commissariata ed è in dissesto, alle quali ha anche contribuito la Regione Piemonte dopo l'annullamento delle elezioni del 2010.

In questo stato di emergenza le risorse messe a disposizione dalla nostra Fondazione Cassa di risparmio, dalla CRT, consentono di pagare gli stipendi agli interpreti della lingua dei segni solo fino a marzo.

Attualmente il progetto riguarda 17 studenti sordi, di cui dodici nelle scuole dell'obbligo e cinque nelle superiori, dei quali quattro sono iscritti all'Istituto di istruzione superiore del Cossatese e Valle Strona e uno all'Istituto professionale per il servizio alberghiero e ristorazione di Trivero.

Ma il progetto coinvolge ben 168 bambini nella scuola dell'obbligo e 95, perché lì l'integrazione avviene tra normodotati e sordi. Si tratta di studenti che hanno appreso precocemente la lingua dei segni come una lingua naturale, insieme con gli studenti udenti che utilizzano la LIS come una seconda lingua e risultano, quindi, completamente inclusi ed integrati.

La mancanza degli interpreti della lingua dei segni configurerebbe una lesione del diritto allo studio sancito dalla Costituzione, in particolare per quei ragazzi iscritti al quinto anno della scuola superiore che vanno incontro all'esame di maturità e che, quindi, negli ultimi tre mesi di scuola non avranno l'opportunità di essere aiutati da un interprete e affronteranno, quindi, la maturità in sua assenza e senza gli educatori.

Per questo abbiamo presentato un'interrogazione chiedendo al Ministro di intervenire, di dotare finalmente l'Istituto di Cossato delle risorse necessarie per proseguire il bilinguismo, questo progetto bellissimo la cui validità è stata riconosciuta anche dal CNR. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Su un report dell'Unione banche svizzere

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, ho con me alcune gravi affermazioni: «Questa paralisi» - il riferimento è alle riforme - «porterà probabilmente ad una maggiore pressione da parte della Commissione europea perché l'Italia riduca il rapporto debito pubblico-PIL al 60 per cento» - è quel che prevede il *fiscal compact* - «il che probabilmente limiterà il margine di manovra almeno per il bilancio 2015, a meno che Matteo Renzi non riesca ad accelerare il percorso delle riforme. Questo sarà difficile prima delle elezioni europee del maggio 2014 e le elezioni italiane, che ci aspettiamo, si terranno nella prima metà del 2015».

Lo scrive il Centro studi dell'Unione banche svizzere, che poi aggiunge: «Il Fondo monetario internazionale stima che una svalutazione dei salari del 10 per cento sia necessaria per risolvere il problema della competitività. Sebbene le misure per affrontare questo problema siano una priorità

chiave di Renzi, lui probabilmente dovrà affrontare una battaglia in salita».

Capite? Non si dice che l'Italia è stata trascinata nell'euro dalla Germania per penalizzare le nostre esportazioni. Le crisi FIAT ed Electrolux hanno anche un mandante europeo: la Germania. Non ci si invita ad incidere sui 60 miliardi di corruzione, sul contrasto alla mafia e al riciclaggio di denaro sporco, contro le grandi opere inutili per liberare risorse e seguire la Germania, che investe in ricerca ed innovazione e ha salari elevati. No: alla Germania non dobbiamo dar fastidio, dovremmo anzi strozzarci con il *fiscal compact* e ridurre il margine per gli investimenti produttivi, dovremmo abbattere ancora le retribuzioni, che già hanno perso il 4,8 per cento del potere di acquisto in un solo anno (dati ISTAT 2012), per inseguire la Cina in una gara al ribasso dei salari.

Torneremo su questi temi quando apriremo il pacco degli *slogan* del Presidente incaricato, denunciati anche da Fabrizio Barca. La domanda ora è un'altra: il primo incontro tra Renzi e Napolitano è del 9 febbraio. Il *report* è del 7 gennaio, un mese prima. E mentre noi aspettavamo il patto di Governo Letta-Nuovo Centrodestra, Enrico Letta era già cancellato: si parlava di Renzi, solo di Renzi. L'arrivo del para-sindaco d'Italia era già scritto e sceneggiato, come la lotta americana dove si menano per finta, ma è tutto concordato, mosse comprese.

Ancora una volta la verità arriva dalla Svizzera, come l'investitura di Monti nel 2011, come le pressioni su Fabrizio Barca, partorite nella villa di Sankt Moritz di De Benedetti, tessera numero uno del PD: tutto precotto, come un *wurstel*. E se qualcuno crede ancora ai giornali italiani, chiedo: avete notizie dai mercati? Non hanno mosso un sopracciglio: la Borsa è stabile, lo *spread* sonnacchioso.

Dunque, parafrasando Shakespeare, tanto rumore per nulla. Renzi è il nulla che avanza: un altro orecchio sordo a cui dire le stesse cose. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Su una riduzione ope legis del rendimento di buoni postali trentennali

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, intanto la ringrazio per la sua disponibilità.

Voglio portare all'attenzione dell'Aula, e anticipare così un'interrogazione parlamentare che rivolgerò al nuovo Governo e al nuovo Ministro dell'economia, un fatto clamoroso riportato proprio oggi dal quotidiano «La Provincia di Varese». Coloro che hanno sottoscritto buoni fruttiferi postali trentennali antecedenti al 1986, andando a ritirare la loro sottoscrizione, si trovano con rendimenti quasi dimezzati rispetto al titolo originale sottoscritto. Abbiamo così scoperto che proprio nel 1986 c'è stato un decreto del Ministro del tesoro dell'epoca che modificò unilateralmente i rendimenti.

Credo sia una circostanza da approfondire in maniera assoluta, perché il risparmio postale è quanto di più lontano esista rispetto all'investimento speculativo. Il risparmio postale da sempre rappresenta per le famiglie di questo Paese, insieme ai buoni poliennali e ai certificati del Tesoro, il bene rifugio principale. Si tratta di un atteggiamento non condivisibile e certamente da approfondire, perché sarebbe veramente grave se a distanza di trent'anni le famiglie si ritrovassero con nulla in mano rispetto alla previsione di sottoscrizione originaria, avendo dato fiducia alle Poste che a suo tempo presero i soldi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 20 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 10, anziché alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 21,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria ([1288](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le parole: «al direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse;

alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine indicato dal giudice»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa»;

al comma 6, la lettera c) è soppressa;

alla lettera e), le parole: «su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna,

dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza» *sono sostituite dalle seguenti*: «nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario».

All'articolo 4:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni» *sono sostituite dalle seguenti*: «previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico».

All'articolo 7:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente del Consiglio dei ministri» *sono sostituite dalle seguenti*: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici» *sono sostituite dalle seguenti*: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole «se lo ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che le ritenga non necessarie».

b) all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.»;

c) all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.».

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

1.1

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.4

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 1.3

Sopprimere il comma 1.

1.5

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.6

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 1.5

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «se lo ritiene necessario» con le seguenti: «salvo che le ritenga non necessarie, nel quale caso il giudice deve motivare ulteriormente e con autonoma valutazione detta circostanza».

1.200

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 445, comma 1, sostituire: "due anni" con: "tre anni" e dopo le parole: "pena pecuniaria", inserire le seguenti: "non può disporre la custodia cautelare in carcere", e, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Ove la custodia cautelare in carcere sia stata disposta precedentemente questa perde efficacia con la pronuncia della sentenza"».

1.8

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.9

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 1.8

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono» con le seguenti: «nelle materie di sua competenza».

1.11

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata».

1.13

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari.».

1.14

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.15

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 1.14

Sopprimere il comma 2.

1.37

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sessanta giorni successivi alla».

1.36

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «cinquanta giorni successivi alla».

1.35

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi alla».

1.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quaranta giorni successivi alla».

1.33

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trentacinque giorni successivi alla».

1.32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trenta giorni successivi alla».

1.31

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venticinque giorni successivi alla».

1.30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

1.29

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni successivi alla».

1.28

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciotto giorni successivi alla».

1.27

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciassette giorni successivi alla».

1.26

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sedici giorni successivi alla».

1.25

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quindici giorni successivi alla».

1.24

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al decimo giorno successivo».

1.23

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al nono giorno successivo».

1.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «all'ottavo giorno successivo».

1.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al settimo giorno successivo».

1.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al sesto giorno successivo».

1.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al quinto giorno successivo».

1.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al quarto giorno successivo».

1.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al terzo giorno successivo».

1.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al secondo giorno successivo».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.200

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#) (*)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'istituto penitenziario assicura al detenuto una permanenza dignitosa e sicura, rispettosa delle norme igienico sanitarie ambientali e dei criteri ergonomici *standards* previsti per gli spazi abitativi

della popolazione generale e promuove iniziative di rieducazione per il buon reinserimento sociale anche attraverso la riqualificazione professionale.

2. Gli ambienti confinati non devono in alcun modo recare pregiudizio alla salute della popolazione carceraria.

3. Il tempo di permanenza in carcere, compatibilmente con le condizioni di età, salute, abilità ed idoneità del detenuti, salvo limitazioni o prescrizioni alla mansione svolta indicate da apposito certificato medico ai sensi dell'art. 41, comma 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede un monte ore di attività lavorativa non inferiore alle 15 ore settimanali e un tempo di formazione non inferiore alle 15 ore settimanali.

4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, provvede a disciplinare le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma.

5. Una quota pari al 90% della retribuzione conseguita dal detenuto per lavoro svolto durante il periodo di reclusione è destinata ai fondi finalizzati per il mantenimento dei detenuti.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.201

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#) (*)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 213 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Il tempo di permanenza in carcere, compatibilmente con le condizioni di età, salute, abilità ed idoneità dei detenuti e salvo limitazioni o prescrizioni al lavoro, indicate da apposito certificato medico ai sensi dell'articolo 41, comma 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede un monte ore di attività lavorativa non inferiore alle 15 ore settimanali e un tempo di formazione non inferiore alle 15 ore settimanali".

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia di concerto con Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, con decreto, provvede a disciplinare le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma.

3. Una quota pari al 90% della retribuzione conseguita dal detenuto per lavoro svolto durante il periodo di reclusione è destinata ai fondi finalizzati per il mantenimento dei detenuti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

**ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;

b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.

1-*bis*. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis. - (Fatti di lieve entità):

a) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;

b) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.3 (testo 2)

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis. - (Fatti di lieve entità):

a) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;

b) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.500

a euro 13.000"».

2.4

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.200

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro tremila a euro ventiseimila se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro mille a euro diecimila se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV».

2.6

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «reclusione da» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 60.000».

2.8

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.10

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.19

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.20

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e

quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 30.000».

2.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 6.000 a euro 30.000».

2.24

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.25

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000».

2.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «reclusione da» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal

presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e dalla multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due e sei mesi a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della

multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.18

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.23

[STEEANI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#) (*)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.201

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 5 ivi richiamato con il seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 ovvero, se i fatti riguardano tal una delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al numero 6 della tabella I prevista dall'articolo 14, limitatamente a piante e preparati attivi della Cannabis Indica (hashish, marijuana, resina, foglie e infiorescenze) con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000».

2.26

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Articolo 73», comma 5, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a tre anni».

2.202

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, aggiungere in fine:

«ovvero, se i fatti riguardano taluna delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al numero 6 della tabella I prevista dall'articolo 14, limitatamente a piante e preparati attivi della Cannabis Indica (hashish, marijuana, resina, foglie e infiorescenze) con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000».

2.29

[CIOFEI](#), [AIROLA](#), [Maurizio ROMANI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 73" dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Non è in ogni caso punibile la detenzione di sostanze di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2006 in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Bottici e i senatori Puglia e Scibona

2.30

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 73, comma 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 90 le parole: "Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente al reato di cui al comma 5 del presente articolo, commesso"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.31

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 74, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 le parole: "fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73" sono sostituite con le seguenti: "il reato previsto dal comma 5 dell'articolo 73"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.32

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.33

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 2.32

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.203

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.32

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.34

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

2.37

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 380 comma 2 lettera *h*) del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella 1 di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

1-*ter*. All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:

"*d-bis*). delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 dei medesimo decreto"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.204

[PALMA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-ter.

2.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.204

Sopprimere il comma 1-ter.

2.38

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [Maurizio ROMANI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-ter.1. Nell'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006 in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8tetraidrocanabinolo (THC)" e "Delta-g-tetraidrocanabinolo (THC)", il valore "20" riportato alla colonna "moltiplicatore" è sostituito dal valore "40"; conseguentemente, alla colonna "quantitativi massimi in mg (soglia)", il valore "500" è sostituito dal valore "1000"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Bottici e i senatori Puglia e Scibona

2.39

[AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) il numero 6) è sostituito dal seguente: "6) I tetraidrocanabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico";

b) al comma 1 lettera b) dopo il numero il numero 4) è inserito il seguente: "5) la cannabis ed i prodotti da essa ottenuti"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.200

[Maurizio ROMANI](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [FUCKSIA](#), [BENCINI](#), [BOTTICI](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'uso terapeutico dei derivati della cannabis è stato autorizzato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

il Ministero della salute con decreto ministeriale 11 febbraio 1997 recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero» stabilisce all'articolo 2 che «Qualora il

medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese, estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione [..]» la documentazione necessaria, indicata nel medesimo articolo, ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo;

L'articolo 5 del decreto ministeriale del 1997 stabilisce, inoltre, che l'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante, non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria;

con il decreto ministeriale 18 aprile 2007 sono stati inseriti nella Tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 due farmaci derivati dalla cannabis, il Delta-9tetraidrocanabinolo ed il Trans-delta-9-tetraidrocanabinolo (Dronabinol). Inoltre, nella stessa tabella, è stato inserito un farmaco cannabinoide di sintesi, il Nabilone; tale collocazione consente l'importazione di tali medicinali come per gli altri stupefacenti e psicotropi iscritti nella sezione B della tabella II, secondo le modalità di cui al già citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997;

con decreto del Ministero della salute del 23 gennaio 2013 sono state aggiornate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, con l'inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di canna bis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte);

nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato con decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, in Italia non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze. Nel nostro paese non si trovano in commercio farmaci registrati in base di cannabinoidi e non esistono produttori autorizzati, ma è consentita la prescrizione e l'importazione di un medicinale autorizzato in un altro paese, ma solo di recente con la Determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, l'AIFA ha concesso l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio al «Sativex», farmaco a base eli cannabinoidi, indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM);

tenuto conto che:

L'efficacia della cannabis è riferita ad alcuni dei suoi principi attivi e in particolare al The (tetraidrocanabinolo) e al Cbd (cannabidiolo) che hanno dimostrato di avere effetti benefici sui malati in diversi ambiti. L'efficacia della cannabis è provata da dati clinici e sperimentali consolidati ed è usata nel trattamento di alcune patologie, per esempio per ridurre la nausea dovuta a chemioterapia o in malati di AIDS, per la cura del glaucoma, per l'epilessia, per i tumori, il diabete e l'artrite reumatoide;

in diverse regioni (Toscana, Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche) sono state approvate alcune leggi, al fine di garantire per gli assistiti del Servizio sanitario regionale il diritto all'accesso ai farmaci cannabinoidi;

considerato che:

a seguito del referendum del 18 aprile - 19 aprile 1993 la volontà popolare si è espressa a favore dell'abrogazione del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope introdotte dal comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1999 (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171);

la normativa, in parte cambiata dai referendum abrogativi del 1993, che alleggerivano la posizione dei consumatori, è stata modificata di nuovo dal decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272,

convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi) che ha apportato profonde modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con le disposizioni introdotte è stato equiparato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente. Tali disposizioni non prevedono distinzioni tra droghe leggere e pesanti ed hanno inasprito le sanzioni relative non solo alla produzione e al traffico ma anche al consumo di sostanze stupefacenti;

in data 12 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter*. del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le, norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti),

impegna il Governo:

a regolamentare l'uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati;

a semplificare le procedure sui mezzi di importazione dei farmaci contenenti derivati della cannabis e risolvere il problema dei costi eccessivi per la loro importazione al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie gravi di accedere all'uso di tali farmaci indipendentemente dai loro livelli di reddito;

a stabilire, per i soggetti affetti da patologie croniche che devono essere sottoposti a un trattamento terapeutico lungo con un medicinale importato da un paese estero, procedure burocratiche semplificate per ottenere il rinnovo dello stesso medicinale;

a dare il via alla produzione nazionale di farmaci cannabinoidi (in modo da risolvere in maniera definitiva il problema delle spese di importazione) tramite gli enti pubblici sopra menzionati (Istituto chimico farmaceutico militare e CRA-CIN) o altri centri pubblici e/o privati eventualmente interessati, o attraverso la coltivazioni da parte di produttori controllati Ce certificati dall'AIFA), similmente a quanto avviene ad esempio in Canada;

a definire, in riferimento alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, un principio di individuazione e di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti illeciti e, dunque, ad assicurare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, il ripristino, della distinzione del trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, con una riduzione delle pene per le prime;

concentrare altresì l'azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità, stabilendo al contempo regole certe circa la produzione ed il consumo delle sostanze meno pericolose.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.200 (testo 2)

[Maurizio ROMANI](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [FUCKSIA](#), [BENCINI](#), [BOTTICI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che:

l'uso terapeutico dei derivati della cannabis è stato autorizzato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

il Ministero della salute con decreto ministeriale 11 febbraio 1997 recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero» stabilisce all'articolo 2 che «Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese, estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di

confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione [..]» la documentazione necessaria, indicata nel medesimo articolo, ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo;

l'articolo 5 del decreto ministeriale del 1997 stabilisce, inoltre, che l'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante, non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria;

con il decreto ministeriale 18 aprile 2007 sono stati inseriti nella Tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 due farmaci derivati dalla cannabis, il Delta-9tetraidrocanabinolo ed il Trans-delta-9-tetraidrocanabinolo (Dronabinol). Inoltre, nella stessa tabella, è stato inserito un farmaco cannabinoide di sintesi, il Nabilone; tale collocazione consente l'importazione di tali medicinali come per gli altri stupefacenti e psicotropi iscritti nella sezione B della tabella II, secondo le modalità di cui al già citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997;

con decreto del Ministero della salute del 23 gennaio 2013 sono state aggiornate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, con l'inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di canna bis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte);

nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato con decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, in Italia non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze. Nel nostro paese non si trovano in commercio farmaci registrati in base di cannabinoidi e non esistono produttori autorizzati, ma è consentita la prescrizione e l'importazione di un medicinale autorizzato in un altro paese, ma solo di recente con la Determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, l'AIFA ha concesso l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio al «Sativex», farmaco a base eli cannabinoidi, indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM);

tenuto conto che:

l'efficacia della cannabis è riferita ad alcuni dei suoi principi attivi e in particolare al The (tetraidrocanabinolo) e al Cbd (cannabidiolo) che hanno dimostrato di avere effetti benefici sui malati in diversi ambiti. L'efficacia della cannabis è provata da dati clinici e sperimentali consolidati ed è usata nel trattamento di alcune patologie, per esempio per ridurre la nausea dovuta a chemioterapia o in malati di AIDS, per la cura del glaucoma, per l'epilessia, per i tumori, il diabete e l'artrite reumatoide;

in diverse regioni (Toscana, Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche) sono state approvate alcune leggi, al fine di garantire per gli assistiti del Servizio sanitario regionale il diritto all'accesso ai farmaci cannabinoidi;

considerato che:

a seguito del referendum del 18 aprile - 19 aprile 1993 la volontà popolare si è espressa a favore dell'abrogazione del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope introdotte dal comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1999 (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171);

la normativa, in parte cambiata dai referendum abrogativi del 1993, che alleggerivano la posizione dei consumatori, è stata modificata di nuovo dal decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi) che ha apportato profonde modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con le disposizioni introdotte è stato equiparato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente

rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente. Tali disposizioni non prevedono distinzioni tra droghe leggere e pesanti ed hanno inasprito le sanzioni relative non solo alla produzione e al traffico ma anche al consumo di sostanze stupefacenti;

in data 12 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter*. del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le, norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti),

impegna il Governo:

a regolamentare nel rispetto della normativa europea e delle convenzioni internazionali l'uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati;

a semplificare le procedure sui mezzi di importazione dei farmaci contenenti derivati della cannabis e risolvere il problema dei costi eccessivi per la loro importazione al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie gravi di accedere all'uso di tali farmaci indipendentemente dai loro livelli di reddito;

a stabilire, per i soggetti affetti da patologie croniche che devono essere sottoposti a un trattamento terapeutico lungo con un medicinale importato da un paese estero, procedure burocratiche semplificate per ottenere il rinnovo dello stesso medicinale;

a dare il via alla produzione nazionale di farmaci cannabinoidi (in modo da risolvere in maniera definitiva il problema delle spese di importazione) tramite gli enti pubblici sopra menzionati (Istituto chimico farmaceutico militare e CRA-CIN) o altri centri pubblici o attraverso la coltivazioni da parte di produttori controllati e certificati dall'AIFA), similmente a quanto avviene ad esempio in Canada;

a definire, in riferimento alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, un principio di individuazione e di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti illeciti e, dunque, ad assicurare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, il ripristino, della distinzione del trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, con una riduzione delle pene per le prime;

concentrare altresì l'azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità, stabilendo al contempo regole certe circa la produzione ed il consumo delle sostanze meno pericolose.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Scibona, Cioffi, Montevercchi, Mussini, Serra, Manconi e Petraglia

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è così sostituito:

«Art. 35. *(Diritto di reclamo)*. - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

4) al presidente della giunta regionale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato»;

b) dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

«35-bis (*Reclamo giurisdizionale*). - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

d) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»;

c) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.»;

d) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente

gli atti, che decide entro sessanta giorni.»;

e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;

f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato;

g) l'articolo 51-bis è così sostituito:

«51-bis (*Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà*). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.»;

h) dopo l'articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo:

«58-quinquies (*Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare*). -

1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».

i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, le parole «nel corso del trattamento» sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolorpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.».

1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.3

Sopprimere il comma 1.

3.4a

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «In relazione al trasferimento delle funzioni sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, e alla necessità di adeguare la normativa sanitaria a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:».

3.5

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.5

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 1).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.7

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 1).

3.9

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 2).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.10

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.9

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 2).

3.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 3).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.12

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.11

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 3).

3.13

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 4).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.14

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.13

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 4).

3.15

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 5).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.16

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.15

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 5).

3.17

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 6).

3.18

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.19

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.18

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.20

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso "Art. 35-bis". sopprimere il comma 1.

3.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «678 del codice di procedura penale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis", sostituire le parole: «si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale: con le seguenti: «si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale» con le seguenti: «Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente».

3.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis", sostituire le parole: «si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale» con le seguenti: «si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter e per quanto un espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

3.23

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» il comma 2 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.24

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.23

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» il comma 2 è soppresso.

3.25

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.26

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 3 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.27

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.26

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 3 è soppresso.

3.28

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 4 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.29

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.28

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 4 è soppresso.

3.30

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.31

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 5 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.31

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 5 è soppresso.

3.33

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 6 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.33

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 6 è soppresso.

3.35

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, la lettera a) è soppressa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.35

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, la lettera a) è soppressa.

3.37

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera b) è soppressa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.37

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera b) è soppressa.

3.39

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.40

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera c) è soppressa.

3.41

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera d) è soppressa.

3.42

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 7 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.43

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.42

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 7 è soppresso.

3.44

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 7, le parole: «conosce di tutte» sono sostituite con le seguenti: «deve conoscere tutte».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.45

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 8 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.46

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.45

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 8 è soppresso.

3.47

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 2014».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.48

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.49

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.48

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.50

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 47, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario sostituire le parole: "non supera tre anni" con le parole: "non supera quattro anni"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.51

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «tre anni e» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e un mese».

3.52

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e due mesi».

3.53

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e tre mesi».

3.54

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e quattro mesi».

3.55

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e cinque mesi».

3.56

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e sei mesi».

3.57

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e sette mesi».

3.58

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e otto mesi».

3.59

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e nove mesi».

3.60

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e dieci mesi».

3.61

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e undici mesi».

3.62

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", sopprimere le parole: «quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta».

3.63

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", sostituire le parole: «quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta» con la seguente: «sempre».

3.64

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.65

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.64

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.67

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.68

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.67

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.69

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.70

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.71

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.70

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.72

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.73

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.72

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.74

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.75

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.74

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.76

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera i), il numero 2) è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.77

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso «6», la lettera a) è soppressa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.78

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso «6», la lettera b) è soppressa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.79

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.80

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.79

Sopprimere il comma 2.

3.81

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sessanta giorni successivi alla».

3.82

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi alla».

3.83

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quaranta giorni successivi alla».

3.84

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trenta giorni successivi alla».

3.85

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venticinque giorni successivi alla».

3.86

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

3.87

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni».

3.89

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni successivi alla».

3.90

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «diciotto giorni successivi alla».

3.91

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «diciassette giorni successivi alla».

3.92

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «sedici giorni successivi alla».

3.93

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «quindici giorni successivi alla».

3.94

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al decimo giorno successivo».

3.95

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al nono giorno successivo».

3.96

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «all'ottavo giorno successivo».

3.97

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al settimo giorno

successivo».

3.98

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al sesto giorno successivo».

3.99

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al quinto giorno successivo».

3.100

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al quarto giorno successivo».

3.101

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al terzo giorno successivo».

3.102

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al secondo giorno successivo».

G3.200

[PADUA](#), [LUMIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il 1° febbraio 2013, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ordinamento Penitenziario, il Ministro della giustizia ha decretato la soppressione delle Case Circondariali di Mistretta, Modica e Nicosia, motivando la decisione sulla base di criteri di carattere economico e gestionali. Tali criteri che hanno comportato la soppressione del Tribunale di Modica e la conseguente soppressione del carcere non tengono, tuttavia, conto di numerosi fattori;

in particolare, la motivazione principale della soppressione del carcere di Modica, casi come quelli di Nicosia e Mistretta, risiederebbe nel fatto che il loro mantenimento comporterebbe oneri eccessivi per l'Esercizio, in rapporto alle loro piccole dimensioni in quanto ubicati in monumentali strutture conventuali riconvertite che non permettono di ospitare un numero superiore rispettivamente ai 45, 35 e 16 detenuti;

il decreto in oggetto esplicita che questa decisione è stata presa in funzione dell'apertura di nuovi padiglioni detentivi a Palermo ad Agrigento ed alla ristrutturazione della casa circondariale di Ragusa, dove, però, i posti non sono ancora totalmente a disposizione per accogliere i detenuti e che comunque comportano costi elevati di gestione;

considerato che:

proprio in un'ottica di razionalizzazione delle spese e del numero di detenuti nelle carceri, in un Paese in cui si lamenta la carenza di strutture carcerarie e il sovraffollamento è causa prima di suicidi, tale determinazione rischia di aggravare la situazione delle case circondariali di più ampia capienza soprattutto in considerazione del fatto che le strutture che dovranno accogliere i detenuti non appaiono, in particolare quella di Ragusa, ancora adeguatamente ristrutturate e riorganizzate;

in particolare, la casa circondariale di Modica che, allo stato, può avere una capienza

regolamentare di 45 detenuti ed una capienza tollerabile di 59 detenuti, è divenuta - a detta degli stessi detenuti nel tempo una «casa famiglia» in cui il detenuto è seguito nel processo di riabilitazione e di reinserimento nella società;

secondo quanto affermato dai detenuti del carcere di Modica - e riportato in una nota da loro consegnatami nel corso di una mia visita nell'istituto detentivo - la direzione e gli operatori si spendono per favorire l'impiego di quanti vi sono reclusi attraverso l'esecuzione di lavori all'interno della struttura stessa. In particolare, nella nota i detenuti affermano: «non siamo numeri ma persone. La maggior parte di noi qui presenti proveniamo dalla stessa città (Modica) o da quelle vicine, per cui un nostro trasferimento creerebbe seri problemi alle famiglie, soprattutto ai familiari anziani e ai bambini per effettuare i colloqui settimanali, importanti per coltivare gli affetti. In questa struttura - continua l'appello dei detenuti di Modica - le persone che hanno difficoltà economiche, in particolare gli extracomunitari o chi non ha famiglia, vengono aiutate dai volontari e dal cappellano che pensano a fornire loro il vestiario, spesso anche qualche soldo per chiamare le famiglie lontane e tutto ciò che serve loro per l'igiene (cosa a cui invece dovrebbe provvedere lo Stato)»;

rilevato che:

nell'istituto di Modica, sono presenti i corsi di scuola elementare e media, due corsi individuali di ragioneria, due corsi di formazione professionale per artigianato artistico, due per addetto alle attività ludico-sportive, un corso per operatori della produzione agro-alimentare. A queste attività, si aggiunge il lavoro intramurario che prevede l'occupazione di Il detenuti in mansioni di inserviente, cuoco, muratore, manovale;

la struttura, tra l'altro, consta di una sala polivalente e di un'aula multimediale realizzata nell'ambito del progetto Opensun con computer riciclati. Conta, altresì, la sala attesa familiari arredata anche con giochi per bambini;

gli stessi detenuti, inoltre, riferiscono che nella casa circondariale funziona tutto e che la direzione, da qualche anno, ha trasformato la struttura in un edificio dignitoso, in cui ogni stanza è arredata con bagno dignitoso, i riscaldamenti sono funzionanti ed anche il presidio sanitario interno è efficiente;

è inoltre in via di perfezionamento un progetto socio-culturale ideato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, che prevede l'impiego di detenuti, in mansione di Cicerone e di manutentori nella chiesa ed il Chiostro di S. Maria del Gesù, annessi all'Istituto, cosa che consentirebbe di rendere fruibile l'opera ai visitatori;

qualora i detenuti venissero trasferiti, sicuramente si troverebbero in situazioni di sovraffollamento e quasi certamente non ritroverebbero le condizioni familiari e di rispetto di cui godono attualmente. Inoltre per molti di loro, sarebbe impossibile godere della visita dei familiari a causa della lontananza dai luoghi di residenza;

considerato; infine che:

il carcere di Modica, dal punto di vista strutturale e di rapporto tra detenuti, volontari, personale carcerario, si fonda sul pieno rispetto dell'art. 27 della Costituzione che prevede che l'esecuzione della pena debba tendere alla rieducazione del condannato,

impegna il Governo a l'evocare il decreto di soppressione della casa circondariale in oggetto, una volta accertate le reali condizioni economiche e di vita presenti nella struttura carceraria di Modica, considerando che le condizioni detentive dignitose e rispettose dell'uomo, garantite nel carcere di Modica e le opportunità offerte per la rieducazione e l'integrazione nella società civile debbano prevalere sui principi di mera economicità e su operazioni di taglio lineare ed indiscriminato anche di realtà che, invece, costituiscono esempi di eccellenza anche sul piano finanziario e gestionale.

G3.200 (testo 2)

[PADUA](#), [LUMIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il 1° febbraio 2013, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ordinamento Penitenziario, il Ministro della giustizia ha decretato la soppressione delle Case Circondariali di Mistretta, Modica e Nicosia, motivando la decisione sulla base di criteri di carattere economico e gestionali. Tali criteri che hanno comportato la soppressione del Tribunale di Modica e la conseguente soppressione del carcere non tengono, tuttavia, conto di numerosi fattori;

in particolare, la motivazione principale della soppressione del carcere di Modica, casi come quelli di Nicosia e Mistretta, risiederebbe nel fatto che il loro mantenimento comporterebbe oneri eccessivi per l'Eraio, in rapporto alle loro piccole dimensioni in quanto ubicati in monumentali strutture conventuali riconvertite che non permettono di ospitare un numero superiore rispettivamente ai 45, 35 e 16 detenuti;

il decreto in oggetto esplicita che questa decisione è stata presa in funzione dell'apertura di nuovi padiglioni detentivi a Palermo ad Agrigento ed alla ristrutturazione della casa circondariale di Ragusa, dove, però, i posti non sono ancora totalmente a disposizione per accogliere i detenuti e che comunque comportano costi elevati di gestione;

considerato che:

proprio in un'ottica di razionalizzazione delle spese e del numero di detenuti nelle carceri, in un Paese in cui si lamenta la carenza di strutture carcerarie e il sovraffollamento è causa prima di suicidi, tale determinazione rischia di aggravare la situazione delle case circondariali di più ampia capienza soprattutto in considerazione del fatto che le strutture che dovranno accogliere i detenuti non appaiono, in particolare quella di Ragusa, ancora adeguatamente ristrutturate e riorganizzate;

in particolare, la casa circondariale di Modica che, allo stato, può avere una capienza regolamentare di 45 detenuti ed una capienza tollerabile di 59 detenuti, è divenuta - a detta degli stessi detenuti nel tempo una «casa famiglia» in cui il detenuto è seguito nel processo di riabilitazione e di reinserimento nella società;

secondo quanto affermato dai detenuti del carcere di Modica - e riportato in una nota da loro consegnatami nel corso di una mia visita nell'istituto detentivo - la direzione e gli operatori si spendono per favorire l'impiego di quanti vi sono reclusi attraverso l'esecuzione di lavori all'interno della struttura stessa. In particolare, nella nota i detenuti affermano: «non siamo numeri ma persone. La maggior parte di noi qui presenti proveniamo dalla stessa città (Modica) o da quelle vicine, per cui un nostro trasferimento creerebbe seri problemi alle famiglie, soprattutto ai familiari anziani e ai bambini per effettuare i colloqui settimanali, importanti per coltivare gli affetti. In questa struttura - continua l'appello dei detenuti di Modica - le persone che hanno difficoltà economiche, in particolare gli extracomunitari o chi non ha famiglia, vengono aiutate dai volontari e dal cappellano che pensano a fornire loro il vestiario, spesso anche qualche soldo per chiamare le famiglie lontane e tutto ciò che serve loro per l'igiene (cosa a cui invece dovrebbe provvedere lo Stato)»;

rilevato che:

nell'istituto di Modica, sono presenti i corsi di scuola elementare e media, due corsi individuali di ragioneria, due corsi di formazione professionale per artigianato artistico, due per addetto alle attività ludico-sportive, un corso per operatori della produzione agro-alimentare. A queste attività, si aggiunge il lavoro intramurario che prevede l'occupazione di 11 detenuti in mansioni di inserviente, cuoco, muratore, manovale;

la struttura, tra l'altro, consta di una sala polivalente e di un'aula multimediale realizzata nell'ambito del progetto Opensun con computer riciclati. Conta, altresì, la sala attesa familiari arredata anche con giochi per bambini;

gli stessi detenuti, inoltre, riferiscono che nella casa circondariale funziona tutto e che la direzione, da qualche anno, ha trasformato la struttura in un edificio dignitoso, in cui ogni stanza è arredata con bagno dignitoso, i riscaldamenti sono funzionanti ed anche il presidio sanitario interno è efficiente;

è inoltre in via di perfezionamento un progetto socio-culturale ideato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, che prevede l'impiego di detenuti, in mansione di Cicerone e

di manutentori nella chiesa ed il Chiostro di S. Maria del Gesù, annessi all'Istituto, cosa che consentirebbe di rendere fruibile l'opera ai visitatori;

qualora i detenuti venissero trasferiti, sicuramente si troverebbero in situazioni di sovraffollamento e quasi certamente non ritroverebbero le condizioni familiari e di rispetto di cui godono attualmente. Inoltre per molti di loro, sarebbe impossibile godere della visita dei familiari a causa della lontananza dai luoghi di residenza;

considerato; infine che:

il carcere di Modica, dal punto di vista strutturale e di rapporto tra detenuti, volontari, personale carcerario, si fonda sul pieno rispetto dell'art. 27 della Costituzione che prevede che l'esecuzione della pena debba tendere alla rieducazione del condannato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di revocare il decreto di soppressione della casa circondariale in oggetto, una volta accertate le reali condizioni economiche e di vita presenti nella struttura carceraria di Modica, considerando che le condizioni detentive dignitose e rispettose dell'uomo, garantite nel carcere di Modica e le opportunità offerte per la rieducazione e l'integrazione nella società civile debbano prevalere sui principi di mera economicità e su operazioni di taglio lineare ed indiscriminato anche di realtà che, invece, costituiscono esempi di eccellenza anche sul piano finanziario e gestionale.

(*) Accolto dal Governo

G3.201

[CIRINNA'](#), [CASSON](#), [LUMIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

al 31 dicembre 2012 erano 41 i bambini con meno di 3 anni costretti in istituti penitenziari con la mamma e l'intero sistema conta 17 asili nido, di cui tre non funzionanti e uno in allestimento;

il carcere, anche nelle situazioni migliori, è un luogo incompatibile con le esigenze di socializzazione e di corretto sviluppo psicofisico dei bambini, costretti di fatto anch'essi ai tempi e ai modi della vita detentiva, per i quali è dunque necessario individuare sistemi alternativi, al fine di garantire ad essi un corretto rapporto con la madre detenuta;

con l'approvazione della legge 21 aprile 2011. n. 62, si inteso valorizzare il rapporto tra detenute madri e figli minori. Nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento il dibattito si è concentrato sulla acclarata necessità di conciliare, da un lato, l'esigenza, di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, dall'altro, di garantire la sicurezza dei cittadini anche nei confronti delle madri di figli minori, le quali abbiano commesso delitti;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando a Milano la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per madri (I.C.A.M). Tale modello è stato realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini.

la legge 21 aprile 2011, n. 62, ha previsto inoltre l'istituzione di case famiglia protette, destinate a ospitare, al di fuori del circuito penitenziario, le madri prive dei requisiti alloggiativi ordinariamente previsti per gli arresti o per la detenzione domiciliare;

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 62 del 2011, il 8 marzo 2013 il Ministro della giustizia ha emanato il decreto che regola le caratteristiche tipo logiche delle case famiglia protette;

in base al citato decreto, tali strutture devono tendere ad agevolare il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell'equilibrato sviluppo del minore e devono essere collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, in modo che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori;

il decreto prevede inoltre che le strutture abbiano caratteristiche tali da consentire agli ospiti

una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore, e che debbano ospitare, in relazione agli spazi disponibili, non oltre 6 nuclei di genitori con relativa prole;

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2011, le disposizioni relative agli arresti domiciliari presso le case famiglia protette si applicano: «comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014», ma ad oggi non è stata ancora resa operativa alcuna casa famiglia protetta,

impegna il Governo:

ad eliminare tutti gli ostacoli che ancora non permettono alle madri con i loro piccoli di età compresa tra zero a sei anni di scontare, come previsto dalla legge, la pena detentiva in un luogo diverso dal carcere;

ad istituire in tempi brevi le case famiglia protette, al di fuori delle strutture penitenziarie, da considerarsi una forma detentiva privilegiata nel caso delle detenute madri, anche utilizzando una parte delle ingenti risorse nella disponibilità del Ministero della Giustizia attualmente destinate agli ICAM.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiatione alla data dell'1° gennaio 2010.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

4.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.3

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.200

[DLMAGGIO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.4

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 4.200

Sopprimere il comma 1.

4.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aumentata di quindici giorni per o singolo semestre di pena scontata a condizione che sia stata già espiata metà della pena».

4.7

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Ad esclusione» fino a: «successive modificazioni».

4.8

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, le parole: «dei condannati per» sono sostituite dalle seguenti: «di coloro il cui titolo esecutivo comprenda».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.201

[PALMA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «nonché dei condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori dei Gruppi M5S e LN-Aut

4.9

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 354, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «nonché ad esclusione dei condannati per corruzione, concussione e corruzione in giudiziari».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un mese».

4.11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «due mesi».

4.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre mesi».

4.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».

4.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque mesi».

4.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

4.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti «sette mesi».

4.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «otto mesi».

4.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «nove mesi».

4.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

4.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

4.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

4.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

4.23

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

4.24

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

4.25

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

4.26

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

4.27

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

4.28

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Le parole da: «Al comma 1» a: «settantacinque" con la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «cinquanta».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: «La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.29

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «cinquanta».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: «la decurtazione di pena non ha luogo, se si tratta di pregiudicati, delinquenti abituali, professionali o comunque recidivi».

4.30

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «sessanta».

4.31

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «scontata», aggiungere, in fine, le seguenti: «, a condizione che sia stata scontato almeno un terzo della pena».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.32

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola scontata, aggiungere, in fine, le seguenti: «, laddove sia stata scontata

almeno metà della pena».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.33

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal beneficio i condannati per reati i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile nonché per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.34

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il presente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica, altresì, ai condannati per reati in materia fiscale e tributaria».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.35

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La maggior detrazione di cui al presente articolo non si applica, inoltre, ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.36

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 4.36

Sopprimere il comma 2.

4.38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2013».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

4.39

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° novembre 2013».

4.40

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° ottobre 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.41

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2013».

4.42

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.43

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° settembre 2013».

4.44

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.45

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2013».

4.46

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.47

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2013».

4.48

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.49

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2013».

4.50

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.51

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2013».

4.52

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.53

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2013».

4.54

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.55

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2013».

4.56

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.58

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2013».

4.59

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.57

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

4.60

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

4.61

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.62

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».

4.63

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.64

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2012».

4.65

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.66

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».

4.67

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.68

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2012».

4.69

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.70

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2012».

4.71

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.72

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2012».

4.73

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.74

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2012».

4.75

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.76

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2012».

4.77

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.78

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2012».

4.79

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.80

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2012».

4.81

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.82

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2012».

4.83

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.84

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

4.85

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.86

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.87

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2011».

4.88

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.89

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2011».

4.90

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.91

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2011».

4.92

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.93

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2011».

4.94

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.95

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2011».

4.96

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.97

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».

4.98

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.99

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2011».

4.100

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.101

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2011».

4.102

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.103

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2011».

4.104

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.105

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2011».

4.106

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.107

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2011».

4.108

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.109

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

4.110

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.111

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2010».

4.112

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.113

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2010».

4.114

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.115

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2010».

4.116

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.117

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2010».

4.118

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.119

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2010».

4.120

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.121

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2010».

4.122

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.123

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2010».

4.124

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.125

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2010».

4.126

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.127

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2010».

4.128

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.129

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2010».

4.130

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.131

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2010».

4.132

[DE PIN](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinque».

4.133

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

4.134

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiore detrazione non si applica ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione della giustizia, reati fiscali e tributari, per i delitti previsti dall'articolo 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice, per reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.135

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.137

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1915, n. 354 la liberazione anticipata non è concessa».

4.138

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

4.139

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 4.138

Sopprimere il comma 5.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.140

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 4.138

Sopprimere il comma 5.

4.141

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 4.138

Sopprimere il comma 5.

4.142

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 5 sopprimere le parole: «e alla detenzione domiciliare», e le parole da: «nè ai condannati» fino alla fine.

4.143

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente :

«5-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai condannati per reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio, edilizia e urbanistica, in materia di giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti politici, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.144

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente :

«5-bis. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:

"5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice penale, o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché ai condannati per i delitti di concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari, per reati societari., per reati in materia ambientale e sanitaria"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.145

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, primo periodo, le parole: "esclusa la liberazione anticipata" sono soppresse».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

G5.100

[MATURANI](#), [MATTESINI](#), [LUMIA](#), [SILVESTRO](#), [GRANAIOLA](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANASSERO](#) (*)

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

- in sede di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, la Camera dei deputati ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 3, il comma 1-*bis*, nel quale è previsto che, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario;

considerato che:

gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono strutture periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ed hanno il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva, recuperando la dimensione della legalità e contribuendo alla sicurezza sociale;

gli UEPE operano nel rispetto delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, progettando e seguendone il trattamento socio-educativo, nell'ottica della loro rieducazione e del loro reinserimento sociale;

lo specifico e delicato compito affidato agli UEPE è stato assicurato con professionalità dal servizio sociale che, garantendo la tempestività e la continuità degli interventi, anche in collaborazione con i servizi del territorio, ha assicurato la validità e l'efficacia dei progetti avviati, riscontrata dallo scarso numero di recidive, così contribuendo all'affermazione del sistema delle misure alternative;

valutato che:

i provvedimenti di *spending review* che stanno interessando l'organizzazione del Ministero della giustizia, con conseguente riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria stanno riguardando prevalentemente il personale dell'area trattamentale e sociale;

nello specifico, gli assistenti sociali sono le figure che, progressivamente, stanno subendo una riduzione, che dal 2006 ad oggi ha superato il 35 per cento. Da oltre dieci anni non sono stati indetti concorsi utili a ripianare la relativa pianta organica;

lo svilimento di queste qualifiche rischia di depotenziare l'efficacia delle misure alternative, proprio quando si avverte l'esigenza - confermata dal testo in esame - di incoraggiarne l'utilizzo riducendo il ricorso alla detenzione;

è attuale ed urgente l'esigenza di far seguire alla conversione del decreto-legge l'organizzazione di una rete professionale adeguata a supportare i percorsi penali alternativi al carcere, nell'interesse del condannato e della collettività;

impegna il Governo:

a reindirizzare le politiche di tagli alla spesa che possano interessare l'Amministrazione

penitenziaria onde evitare che siano dirette a ridurre il numero degli assistenti sociali o, comunque, a penalizzarne l'apporto professionale;

a prevedere, in tempi rapidi, l'espletamento di un concorso che ripiani la pianta organica degli assistenti sociali in ruolo presso gli UIPE, anche per favorire il loro accesso alla qualifica di dirigente dell'esecuzione penale esterna;

a tenere in forte considerazione in ogni intervento amministrativo e normativo la necessità di assicurare all'interno dell'Amministrazione penitenziaria la compresenza e la cooperazione, nella distinzione di competenze, di tutte le professionalità necessarie a qualificare l'esecuzione penale in funzione rieducativa, delle professionalità sociali necessarie alla rieducazione del condannato.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:

«Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice»;

b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.»;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

«6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.».

EMENDAMENTI

6.200

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Sostituire l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con il seguente:

Art. 16.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, qualora lo straniero sia in possesso del passaporto o di un documento equivalente, può sostituire la pena con la misura alternativa finalizzata all'espulsione, disponendo, qualora lo ritenga opportuno che nel periodo precedente alla sua partenza osservi una o più delle misure previste dall'articolo 14 comma 1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*.

2. La sentenza che dispone la misura alternativa dell'espulsione esplica i suoi effetti anche se non è irrevocabile. Il questore del luogo di dimora dello straniero gli fornisce il titolo per il viaggio per raggiungere il Paese di cui è cittadino.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima che siano decorsi cinque anni, o non lo lascia nel termine di trenta giorni dalla pronuncia della sentenza che dispone la misura alternativa finalizzata all'espulsione, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, qualora non sia pendente richiesta di altre misure alternative e qualora lo straniero sia in possesso del passaporto o di un documento equivalente, è disposta la misura alternativa finalizzata all'espulsione. Essa consiste nella sospensione della pena detentiva per trenta giorni, entro i quali lo straniero è tenuto ad allontanarsi dal territorio. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di Concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.

5-*bis*. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione e recupera, ove non sia in possesso dello straniero, il suo passaporto o altro documento equivalente, interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-*ter*. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Una volta recuperato il passaporto, questo è depositato presso la direzione del carcere insieme agli oggetti personali del detenuto.

6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del

condannato il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Qualora lo ritenga necessario, con il decreto che dispone la scarcerazione e la sospensione pena per trenta giorni, il magistrato di sorveglianza dispone per il periodo di sospensione pena precedente alla sua partenza una o più delle misure previste dall'articolo 14 comma 1-*bis*.. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.

7. L'esecuzione del decreto che dispone la misura alternativa finalizzata all'espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza. Il questore, che ha disposto l'allontanamento fornisce allo straniero il titolo di viaggio per raggiungere il Paese di cui è cittadino».

6.1

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Improcedibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Il questore del luogo in cui si trova l'istituto penitenziario, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria o della direzione dell'istituto, fin dall'ingresso nell'istituto a titolo di custodia cautelare o di esecuzione di pena o di misura di sicurezza di uno straniero che al momento della dimissione dall'istituto deve essere espulso a qualsiasi titolo, per effetto di un provvedimento già adottato nei suoi confronti, eseguibile e non più impugnabile, provvede senza ritardo, sulla base della durata effettiva della custodia cautelare o della pena detentiva, a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio dello straniero espulso e a svolgere gli altri adempimenti necessari ad eseguire il provvedimento amministrativo giudiziario di espulsione con effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dell'istituto penitenziario. In tutti i casi in cui nei confronti di uno straniero detenuto o internato sprovvisto di valido passaporto o documento equipollente è disposta la custodia cautelare o l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza, inclusa la misura di sicurezza dell'espulsione, fin dal suo ingresso nell'istituto penitenziario l'autorità giudiziaria che dispone o esegue il provvedimento o la direzione dell'istituto in cui lo straniero è detenuto o internato richiedono subito al questore della Provincia in cui ha sede l'istituto le informazioni sulla sua nazionalità ed identità. Il questore, ricevuta la richiesta, senza ritardo ne informa il Ministero dell'interno e al fine della sua identificazione, utilizza i dati e i rilievi foto dattiloscopici eventualmente presenti nelle banche date in uso alle forze di polizia e nei sistemi informativi europei e contatta le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di cui si presume che lo straniero sia cittadino. Ai fini dell'identificazione e del rilascio o rinnovo del passaporto o del documento equipollente, il questore e la direzione dell'istituto penitenziario favoriscono l'accesso dei funzionari diplomatico-consolari all'istituto penitenziario in cui si trova lo straniero per lo svolgimento dei necessari colloqui e rilievi utili alla sua identificazione, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico. Della data di svolgimento dei colloqui e dei rilievi devono essere preventivamente informati l'autorità giudiziaria competente e lo straniero. I colloqui si svolgono alla presenza dell'interprete e del difensore. Dell'esito della procedura di identificazione è data immediata comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario, all'autorità giudiziaria procedente ed al prefetto territorialmente competente. Il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i

necessari strumenti di coordinamento, concordando con il Ministero degli affari esteri i criteri generali dei rapporti con le autorità diplomatico-consolari di Stati esteri sulla base delle norme internazionali in vigore per l'Italia. Il giudice che ha emesso il provvedimento che dispone la custodia cautelare o la definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza nei confronti di uno straniero ne dà tempestiva comunicazione all'autorità consolare del suo Paese nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico"».

«001. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma *l-bis* è sostituito dal seguente:

"l-bis. Se a misura di sicurezza dell'espulsione non è stata revocata per cessazione della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza almeno sessanta giorni prima della dimissione dall'istituto penitenziario verifica che la misura di sicurezza sia effettivamente eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario e qualora accerti che sussiste uno dei motivi indicati nell'articolo 19, comma 1, in cui è vietata l'esecuzione dell'espulsione ovvero che prima delle dimissioni dall'istituto penitenziario è impossibile identificare l'identità e la nazionalità dello straniero o acquisire i documenti o i vettori necessari per il viaggio, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza, scegliendo tra quelle indicate negli articoli 216 e 228 del codice penale, sulla base dell'effettiva pericolosità sociale dello straniero condannato, da eseguirsi subito dopo la fine della detenzione in esecuzione della pena e rinnovata ogni anno per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato o del direttore dell'istituto penitenziario, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato, quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero revoca la misura di sicurezza in caso di riesame positivo della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione motivata al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza dell'espulsione permane nell'istituto penitenziario fino alla fine dell'esecuzione della pena detentiva, salvo che sia espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 15, e in nessun caso può essere sottoposto al trattenimento ai sensi dell'articolo 14, anche quando la misura di sicurezza dell'espulsione sia stata convertita in libertà vigilata».

Consequentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-bis.

6.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: "In tutti i casi in cui lo straniero sia stato precedentemente detenuto o internato quando era sprovvisto di un passaporto valido o di altro documento di identificazione il periodo di detenzione in applicazione della misura cautelare o in esecuzione della pena detentiva o della, misura di sicurezza è computato per la determinazione del termine massimo complessivo del trattenimento, allorché esso sia motivato dall'esigenza di accertare la sua identità o nazionalità o di acquisire documenti dalle autorità del suo Paese; in ogni caso, il trattenimento per tali motivi non può essere disposto, né convalidato, né prorogato allorché tali periodi di detenzione siano durati complessivamente più di diciotto mesi"».

6.4

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.5

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «3-bis e 3-ter» inserire le seguenti: «dall'articolo 13 comma 13-bis».

6.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine.

6.7

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.8

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.9

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.10

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «e procede alla eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati» con le seguenti: «e provvede senza ritardo a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio e a svolgere gli altri adempimenti necessari a fare adottare o ad eseguire il provvedimento amministrativo giudiziario di espulsione disposto nei confronti degli stranieri identificati, in modo da assicurare l'effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario».

6.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «e procede all'eventuale espulsione», con le seguenti: «e all'esito informa la direzione dell'istituto penitenziario per l'eventuale espulsione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.12

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.13

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso terzo periodo, dopo le parole: «possono proporre opposizione», aggiungere la seguente: «motivata».

6.14

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire che lo straniero espulso sconti il residuo di pena detentiva nel Paese di provenienza, le modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione dovranno essere fissate, ove possibile, mediante accordi bilaterali con Paesi di origine».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turo-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.3

Sopprimere il comma 1.

7.5

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «denominato Garante nazionale», aggiungere le seguenti: «che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.6

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) hanno efficacia a decorrere dallo giugno 2014».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.7

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.7

Sopprimere il comma 2.

7.9

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Garante nazionale è organo collegiale, costituito da quattro membri che sono nominati, sentiti i Presidenti delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. In carica per cinque anni non prorogabili, essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti i diritti umani.

2-bis. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2-ter. I membri dell'Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

2-quater. All'atto dell'accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa».

7.10

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Presidente, nominato con

determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e da quattro membri eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. Il collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.11

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «due membri» con le seguenti: «tre membri».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.12

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per tre anni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.13

[DE PIN](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono nominati previa delibera del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «sono nominati congiuntamente e d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

7.14

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.15

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero in carica di responsabilità in partiti politici» con le seguenti: «per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.16

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono altresì essere nominate persone che hanno assunto negli ultimi 10 anni incarichi elettivi parlamentari o nei consigli regionali o provinciali, ovvero incarichi di responsabilità nei partiti politici».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.17

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

V. testo 2

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le spese di funzionamento del Garante

nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 109 mila euro lordi e sono peste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».

7.17 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 109 mila euro lordi e sono peste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 109 mila euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.18

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per il rinnovo dell'organo. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi componenti, l'organo competente alla designazione dovrà procedere alla sostituzione entro 30 giorni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.19

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.20

[DE PIN](#)

Improcedibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero» con le seguenti: «è istituito un ufficio composto da personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche».

7.21

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.22

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.21

Sopprimere il comma 5.

7.23

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie», con le seguenti: «collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.24

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.25

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.24

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.26

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.27

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.26

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

7.28

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Per l'esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone, private della libertà personale. Al garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libera personale, compreso il diritto di circolarvi all'interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l'adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.29

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Al comma 5 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive e gli ospedali psichiatrici giudiziari sino alla loro definitiva chiusura, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le

strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive».

7.200

[PALMA](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «e private».

7.201

[PALMA](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «misure alternative o», inserire le seguenti: «, previo consenso di chi dispone del bene immobile in cui si esegue, anche».

7.30

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «alle esigenze restrittive», aggiungere le seguenti: «tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.31

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.32

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.31

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

7.33

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.34

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.33

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

7.35

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.36

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.35

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

7.37

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.38

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.39

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: «e al Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, l'applicazione delle norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le persone sono private della libertà personale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.40

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: «e al Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute. Tale relazione viene inviata anche alle commissioni parlamentari di competenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.41

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i reclami proposti ai sensi dell'articolo 35-*bis* dell'ordinamento penitenziario vengono comunicati tempestivamente al Garante nazionale, il quale può comparire in udienza o trasmettere deduzioni, ove ritenga;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.42

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al Garante vengono trasmessi i reclami generici presentati a norma dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario. Entro dieci giorni dalla comunicazione, il Garante può produrre deduzioni davanti d'autorità destinataria del reclamo;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.100

D'AMBROSIO LETTIERI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la Costituzione italiana considera la tutela della salute non semplicemente una mera concezione biofisiologica ma, soprattutto, una condizione indispensabile per il più completo svolgimento ed integrazione della personalità;

la tutela della salute è un bene primario non solo dell'individuo ma anche della società ed è dunque doveroso l'intervento dello Stato volto a realizzare un'organizzazione sanitaria adeguata alle necessità dei cittadini, nella loro singolarità e come parte della collettività;

spetta in primo luogo al legislatore attraverso la predisposizione di mezzi e l'individuazione di strutture, assicurare il conseguimento dei fini predetti.

Tenuto conto:

dell'articolo 7 del presente decreto, relativo al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private, e del comma 5, lettere *a)* e *b)* ove è precisato che il Garante: vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.

Considerato che:

il Garante è figura preposta ad interagire tra le persone sottoposte a pene detentive ed il sistema carcerario al fine di rendere quest'ultimo, ove e quando possibile, più vivibile e tollerabile, e contribuisce alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona detenuta (lavoro, salute, formazione) ed opera per la risoluzione dei conflitti in una logica e secondo i canoni della mediazione.

Precisando che le connaturali esigenze di sicurezza che sottendono alla detenzione, possono portare ad un affievolimento della tutela della salute in quegli aspetti che, limitando fortemente la volontà dell'individuo, non consentono un trattamento inumano e degradante ed una normale fruizione dell'assistenza sanitaria.

Preso atto:

della necessità del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private e del Ministero della sanità di operare un controllo periodico sulle condizioni igieniche degli istituti, lo stato delle celle e dei servizi, le condizioni di vita dei detenuti;

impegna il Governo:

a varare al più presto la cartella sanitaria informatizzata nazionale, affinché sia assicurata in tutti gli istituti di pena la continuità delle cure per la persona condannata;

ad individuare strumenti normativi ed operativi volti a migliorare il sistema sanitario negli istituti di pena al fine di garantire:

a) la tempestività negli interventi sanitari urgenti, cioè a superare gli attuali ritardi a cui soggiacciono le persone detenute qualora si verifichi la necessità di sottoporle a visite specialistiche o cure mediche in strutture sanitarie esterne agli istituti di pena;

b) azioni di preventive e di profilassi relative alla salute mentale, alla prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo, nonché dell'HIV e delle altre malattie trasmissibili.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno

2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati)

1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.

EMENDAMENTI

8.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

8.3

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO

9.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e

del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 ([1299](#))

ORDINI DEL GIORNO

G100

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

la pressione fiscale a carico delle imprese pesa già in modo rilevante sulle stesse, rallentando così il tanto auspicato processo di ripresa economica;

l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di permettere l'integrale deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

G100 (testo 2)

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

la pressione fiscale a carico delle imprese pesa già in modo rilevante sulle stesse, rallentando così il tanto auspicato processo di ripresa economica;

l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di permettere l'integrale deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

(*) Accolto dal Governo

G101

[CARIDI](#), [MANCUSO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;
premessi che:

l'articolo 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina l'ambito di applicazione e la misura per la deducibilità delle spese strumentali sostenute dai professionisti;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 è resa obbligatoria la partecipazione da parte dei professionisti a corsi di formazione;

la trasgressione dell'obbligo descritto comporta illecito disciplinare e inoltre i professionisti si trovano nella condizione di dover affrontare alcune spese per la partecipazione ai corsi, per il viaggio, o ancora per il vitto o per il soggiorno;

la parziale deducibilità di tali spese, risponde ad un principio di parziale inerenza delle stesse alla formazione del reddito di esercizio, tale presunzione non sembra però potersi applicare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 poiché l'obbligo di formazione per i professionisti, configurandosi come condizione necessaria per l'esercizio della professione, crea un imprescindibile ed oggettivo nesso funzionale tra le spese sostenute per la partecipazione ai corsi ed il percepimento dei compensi di natura professionale;

considerato che:

appare opportuno che tali spese siano portate integralmente in deduzione nella formazione del reddito di esercizio e non nella misura del 50 per cento come prevede l'attuale normativa;

impegna il Governo a introdurre un sistema di deducibilità integrale delle spese sostenute dai professionisti, per la partecipazione ai corsi di formazione continua e relative spese di viaggio e soggiorno.

G101 (testo 2)

[CARIDI, MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;
premessi che:

l'articolo 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina l'ambito di applicazione e la misura per la deducibilità delle spese strumentali sostenute dai professionisti;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 è resa obbligatoria la partecipazione da parte dei professionisti a corsi di formazione;

la trasgressione dell'obbligo descritto comporta illecito disciplinare e inoltre i professionisti si trovano nella condizione di dover affrontare alcune spese per la partecipazione ai corsi, per il viaggio, o ancora per il vitto o per il soggiorno;

la parziale deducibilità di tali spese, risponde ad un principio di parziale inerenza delle stesse alla formazione del reddito di esercizio, tale presunzione non sembra però potersi applicare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 poiché l'obbligo di formazione per i professionisti, configurandosi come condizione necessaria per l'esercizio della professione, crea un imprescindibile ed oggettivo nesso funzionale tra le spese sostenute per la partecipazione ai corsi ed il percepimento dei compensi di natura professionale;

considerato che:

appare opportuno che tali spese siano portate integralmente in deduzione nella formazione del reddito di esercizio e non nella misura del 50 per cento come prevede l'attuale normativa;

impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di introdurre un sistema di deducibilità integrale delle spese sostenute dai professionisti, per la partecipazione ai corsi di formazione continua e relative spese di viaggio e soggiorno.

(*) Accolto dal Governo

G102

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

gli immobili strumentali delle imprese sono destinati alla produzione, e per questo sono già sottoposti ad imposizione attraverso la tassazione Irpef o Ires per il reddito che contribuiscono a generare;

l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'Imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare un provvedimento legislativo finalizzato a prevedere uno sgravio diretto sui parametri IMU per le attività artigianali e le PMI, sia sulle aliquote che sui valori catastali.

G103

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

l'applicazione, sul calcolo dell'imposta municipale propria dovuta dalle imprese grava pesantemente sulle aziende stesse anche a causa del moltiplicatore fissato a 65 per gli immobili di categoria D,

impegna il Governo a valutare la possibilità, a decorrere dall'esercizio 2014, di diminuire il valore del moltiplicatore IMU sugli immobili catastali di categoria D.

G103 (testo 2)

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

l'applicazione, sul calcolo dell'imposta municipale propria dovuta dalle imprese grava pesantemente sulle aziende stesse anche a causa del moltiplicatore fissato a 65 per gli immobili di categoria D,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio 2014, di diminuire il valore del moltiplicatore IMU sugli immobili catastali di categoria D.

(*) Accolto dal Governo

G104

[BITONCI](#), [BELLOT](#)

V. testo 2

Il Senato,

visto il provvedimento in esame, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

considerato altresì che negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

ricordato come i danni conseguenti all'alluvione che ha colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 e che ha interessato i comuni del territorio compreso tra le provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata dai fenomeni calamitosi, con numerose aziende chiuse o impedito a riprendere la normale attività;

impegna il Governo a prevedere, per gli edifici accatastati in categoria «D» e dichiarati inagibili a causa dell'alluvione che ha interessato il Veneto, la completa esenzione dal versamento dell'IMU fino alla dichiarazione di completa agibilità degli stessi.

G104 (testo 2)

[BITONCI](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visto il provvedimento in esame, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

considerato altresì che negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

ricordato come i danni conseguenti all'alluvione che ha colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 e che ha interessato i comuni del territorio compreso tra le provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata dai fenomeni calamitosi, con numerose aziende chiuse o impedito a riprendere la normale attività;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di prevedere, per gli edifici accatastati in categoria «D» e dichiarati inagibili a causa dell'alluvione che ha interessato il Veneto, la completa esenzione dal versamento dell'IMU fino alla dichiarazione di completa agibilità degli stessi.

(*) Accolto dal Governo

G105

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

visto il provvedimento in esame, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

considerato come negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione;

considerato che a partire dal 2012 con l'introduzione dell'imposta municipale propria IMU la tassazione sugli immobili strumentali all'impresa, proprio a causa delle aliquote stabilite dal DL 201/2011 e successive modificazioni, ha comportato aumenti che in alcuni casi sono arrivati al 200-300% rispetto a quanto pagato precedentemente dalle medesime imprese con l'ICI;

impegna il Governo a valutare la possibilità di dedurre integralmente l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

G106

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la situazione economica del Paese non è più sostenibile per le imprese, molte delle quali, specie quelle di più piccole dimensioni, sono oggi al fallimento, sovrastate dagli eccessivi oneri fiscali, dalla mancanza di credito bancario e dalla burocrazia;

sono molte le aziende italiane che, per contrastare gli effetti della crisi, negli ultimi hanno cessato la propria attività produttiva in Italia, delocalizzando la produzione in Paesi confinanti come il Canton Ticino, la Carinzia e la Slovenia, allo scopo di poter produrre a costi più bassi;

il nostro sistema economico subisce gravi lesioni dal processo di delocalizzazione, il quale sta portando ad un lento e profondo depauperamento delle risorse produttive ed occupazionali presenti sul territorio. Particolarmente colpite e penalizzate dagli effetti della delocalizzazione sono le zone distrettuali confinanti con la confederazione elvetica;

il decreto-legge in esame è privo di iniziative volte a salvaguardare il tessuto economico dall'alto tasso di frammentazione a cui è esposto, frammentazione che sta portando il Paese alla perdita del proprio patrimonio produttivo, caratterizzato per gran parte da piccole e medie imprese, che hanno scritto la storia dell'economia italiana;

in queste circostanze sarebbe necessario attuare una nuova politica di tutela delle imprese italiane nei settori interessati dai processi di delocalizzazione tramite la concessione di agevolazioni e riduzioni degli oneri amministrativi e dei carichi fiscali e sociali, ma ad ogni modo legati al rispetto di specifiche condizioni, tra cui la permanenza nei luoghi d'origine, l'assunzione di forza lavoro locale, l'assegnazione di commesse ad imprese dell'area d'appartenenza,

impegna il Governo ad attivare un'organica azione di difesa e di sostegno del sistema produttivo del Paese, con particolare riferimento alle zone confinanti con la Confederazione elvetica e con le province autonome di Trento e Bolzano, ricomprendendo In tali azioni l'osservanza da parte dei

beneficiari di impegni diretti alla loro permanenza nei luoghi d'origine, al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano.

G106 (testo 2)

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la situazione economica del Paese non è più sostenibile per le imprese, molte delle quali, specie quelle di più piccole dimensioni, sono oggi al fallimento, sovrastate dagli eccessivi oneri fiscali, dalla mancanza di credito bancario e dalla burocrazia;

sono molte le aziende italiane che, per contrastare gli effetti della crisi, negli ultimi hanno cessato la propria attività produttiva in Italia, delocalizzando la produzione in Paesi confinanti come il Canton Ticino, la Carinzia e la Slovenia, allo scopo di poter produrre a costi più bassi;

il nostro sistema economico subisce gravi lesioni dal processo di delocalizzazione, il quale sta portando ad un lento e profondo depauperamento delle risorse produttive ed occupazionali presenti sul territorio. Particolarmente colpite e penalizzate dagli effetti della delocalizzazione sono le zone distrettuali confinanti con la confederazione elvetica;

il decreto-legge in esame è privo di iniziative volte a salvaguardare il tessuto economico dall'alto tasso di frammentazione a cui è esposto, frammentazione che sta portando il Paese alla perdita del proprio patrimonio produttivo, caratterizzato per gran parte da piccole e medie imprese, che hanno scritto la storia dell'economia italiana;

in queste circostanze sarebbe necessario attuare una nuova politica di tutela delle imprese italiane nei settori interessati dai processi di delocalizzazione tramite la concessione di agevolazioni e riduzioni degli oneri amministrativi e dei carichi fiscali e sociali, ma ad ogni modo legati al rispetto di specifiche condizioni, tra cui la permanenza nei luoghi d'origine, l'assunzione di forza lavoro locale, l'assegnazione di commesse ad imprese dell'area d'appartenenza,

impegna il Governo ad attivare un'organica azione di difesa e di sostegno del sistema produttivo del Paese scoraggiando fenomeni di delocalizzazione.

(*) Accolto dal Governo

G107

[CARIDI](#), [MANCUSO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente la costituzione di società di persone e di capitali per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplina il relativo regime fiscale;

il medesimo articolo 10 della legge n. 183 del 2011 afferma il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale nella misura in cui il primo può essere svolto in forma individuale, ma anche in forma associata e comune mentre la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato;

considerato che:

sarebbe utile attribuire alle società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti esistenti, in termini di natura del reddito di lavoro autonomo prodotto e di attribuzione per trasparenza ai soci;

l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata non può far venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di applicare alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G108

[ORRU'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che:

il provvedimento in esame, reca interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 contiene disposizioni a sostegno dell'imprenditorialità in diversi settori dell'economia;

il settore delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo coinvolge centinaia di imprese e migliaia addetti, per un fatturato di oltre due miliardi di euro e con un indotto importante in termini commerciali ed occupazionali, valorizzando la cultura e la tradizione della musica popolare;

negli altri Paesi europei vi sono misure di incentivo nei confronti delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo e che con la Strategia europea 2020 la Commissione Europea ha attribuito al programma Europa Creativa l'importo di 1,462 miliardi di euro;

appare coerente con le finalità del decreto legge «Destinazione Italia» introdurre una disposizione volta ad includere anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo tra gli interventi di agevolazione delle imprese del settore dello spettacolo, aggiornando e integrando (senza ulteriori oneri finanziari) la legge 800/1967, che non tiene conto dell'evoluzione intervenuta nell'organizzazione e produzione economica e imprenditoriale degli spettacoli dal vivo;

la legge 14 agosto 1967, n. 800 prevede sovvenzioni per le attività concertistiche e musicali che non tengono conto dei processi di innovazione e di crescita che il settore ha avuto negli ultimi venti anni;

il settore ha risentito della crisi economica e del calo dei consumi e che pertanto necessita di investimenti per favorire il processo di modernizzazione, innovazione e salvaguardia della tradizione;

impegna il Governo a valutare la possibilità di ricomprendere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») e ai sensi Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013.

(*) Accolto dal Governo

G109

[ORRU'](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio

del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299),

premesso che,

negli ultimi anni l'andamento del settore turistico è stato contraddistinto da una crescente difficoltà, come dimostra il passaggio del nostro Paese dal primo al quinto posto a livello mondiale per ingressi turistici;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il differenziale competitivo - dovuto anche a cause esterne alle capacità imprenditoriali - rispetto ai nostri maggiori competitori quali Francia e Spagna;

nel corso degli ultimi anni, si è registrata una significativa perdita di quote di mercato anche per effetto delle accentuate carenze di infrastrutture e servizi di mobilità, soprattutto nelle aree del mezzogiorno e nelle isole;

nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla governance, all'insufficienza della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale e alla carenza delle strutture,

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a sostenere il settore turistico nazionale con l'introduzione, anche in via sperimentale e previo accordo in sede comunitaria, di un'aliquota IVA più favorevole ed allineata a quella vigente nei maggiori Paesi europei competitori quali Francia e Spagna;

ad adottare iniziative legislative che prevedano, a decorrere dal 1° luglio 2014, l'applicazione di specifiche detrazioni fiscali di natura permanente per le spese sostenute per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

a varare misure, anche di natura sperimentale, finalizzate a ridurre i costi di trasporto, soprattutto per il mezzogiorno e le isole, a favore di operatori che intercettano la domanda estera, incrementano i flussi turistici verso il nostro Paese ed allungano la stagione turistica.

G110

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (AS 1299),

premesso che:

il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, all'articolo 10, comma 1, stabilisce istituisce, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 8, istituisce, il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

il Governo ha accolto in data 25 luglio 2013 un ordine del giorno - 9/01248-AR/013 - in cui si impegna a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013 ogni

atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

la situazione attuale del sistema di vigilanza in materia di lavoro e previdenza presenta una sovrapposizione e duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali, dotati attualmente di analoghi poteri;

attualmente, con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro si delineano diverse sovrapposizioni: per quanto concerne l'azione di contrasto al lavoro nero può intervenire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, della Guardia di Finanza mentre, con riferimento alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono sovrapporsi il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inail e dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL;

la molteplicità di soggetti coinvolti è causa di confusione di ruoli, sovrapposizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle aziende, disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori;

l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate, disciplinata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potrebbe essere una esperienza positiva da cui trarre *best practice*;

sono passati 10 anni dall'istituzione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio;

sono passati 6 anni dall'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza che se ne possa beneficiare al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto necessario al fine di unificare tutta la materia dei controlli in tema di lavoro in un'unica struttura esclusiva - sul modello delle Agenzie istituite con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - al fine di razionalizzare le ispezioni svolte e dare una maggiore sicurezza agli imprenditori nella corretta gestione delle loro imprese e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme;

a porre in essere nell'immediato, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014, ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

G110 (testo 2)

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (AS 1299),

premesso che:

il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, all'articolo 10, comma 1, stabilisce istituisce, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 8, istituisce, il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

il Governo ha accolto in data 25 luglio 2013 un ordine del giorno - 9/01248-AR/013 - in cui si impegnava a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

la situazione attuale del sistema di vigilanza in materia di lavoro e previdenza presenta una sovrapposizione e duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali, dotati attualmente di analoghi poteri;

attualmente, con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro si delineano diverse sovrapposizioni: per quanto concerne l'azione di contrasto al lavoro nero può intervenire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, della Guardia di Finanza mentre, con riferimento alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono sovrapporsi il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inail e dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL;

la molteplicità di soggetti coinvolti è causa di confusione di ruoli, sovrapposizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle aziende, disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori;

l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate, disciplinata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potrebbe essere una esperienza positiva da cui trarre *best practice*;

sono passati 10 anni dall'istituzione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio;

sono passati 6 anni dall'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza che se ne possa beneficiare al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto necessario al fine di unificare tutta la materia dei controlli in tema di lavoro in un'unica struttura esclusiva - sul modello delle Agenzie istituite con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - al fine di razionalizzare le ispezioni svolte e dare una maggiore sicurezza agli imprenditori nella corretta gestione delle loro imprese e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme;

a porre in essere ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

a porre in essere ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

(*) Accolto dal Governo

G111

CARIDI, MANCUSO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fissa al 1° gennaio 2014 il termine entro il quale i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

nel corso dell'esame al Senato del provvedimento Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il termine in premessa è stato differito al 30 giugno 2014;

considerato che:

un ulteriore decreto attuativo dovrà essere emanato per stabilire in dettaglio modalità e termini di applicazione del suddetto articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come previsto dal recente decreto MISE sulla questione (Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il regolamento per la disciplina degli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, relativamente all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012);

i soggetti destinatari della disposizione necessitano di un maggiore intervallo di tempo per adeguarsi a tale obbligo, anche in considerazione dei costi di attivazione e gestione degli strumenti di pagamento elettronici;

valutata la pesante situazione economica del Paese e le difficoltà che i settori trainanti dell'economia sono chiamati ad affrontare;

impegna il Governo:

a prevedere nel tempo più breve possibile un differimento al 31 dicembre 2014 dell'obbligo di dotarsi di sistemi di pagamento elettronico per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;

a prevedere una integrale deducibilità dei costi sostenuti dai professionisti per l'attivazione del POS, rientrando tale spesa tra quelle strumentali per l'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G112

BELLLOT

Respinto

Il Senato,

visto il provvedimento in esame, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

esaminato che i danni conseguenti alle calamità che hanno colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo del Veneto, e nel Bellunese in particolare, dove le precipitazioni nevose nella zona dolomitica hanno causato la interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica in Cadore e la chiusura di passi e impianti sciistici, con contraccolpi particolarmente pesanti perché la nevicata ha compromesso, in alcuni casi in modo definitivo, la stagione turistica invernale, che per quelle zone rappresenta l'unica fonte di reddito;

il territorio veneto è uno dei più deboli della penisola e permane il rischio che l'attuale situazione, se non immediatamente controbilanciata da interventi risolutivi, finisca per esasperare una parte della popolazione dell'area veneta che già fatica a riconoscersi nelle istituzioni italiane,

impegna il Governo a valutare la possibilità di stanziare risorse per i disagi subiti dai contribuenti e dalle aziende a causa del *black-out* elettrico occorso nel Bellunese a causa delle intense nevicate di

queste ultime settimane, provvedendo altresì a sospendere immediatamente ogni adempimento fiscale, contributivo e assicurativo relativo a persone fisiche e giuridiche, nonché i mutui, per i contribuenti e le imprese dei Comuni bellunesi interessati dalle nevicate, e prevedendo al contempo alla esclusione delle somme provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni, nonché delle risorse proprie di tali enti impiegate per far fronte ai danni causati dalla calamità e alle conseguenti opere di ripristino, dai limiti imposti dal patto di stabilità per l'anno finanziario 2014.

G113

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che;

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire la ripresa economica delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

i danni conseguenti all'alluvione che ha colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 e che ha interessato i comuni del territorio compreso tra le province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata dai fenomeni calamitosi, con numerose aziende chiuse o impediti a riprendere la normale attività;

registrando che il livello di criticità nel Veneto ha raggiunto i massimi livelli: oltre 1000 gli evacuati, un morto, danni alle colture e alle cose stimati per ora attorno ai 500 milioni di euro; il padovano, dove sono esondati diversi canali collegati al Bacchiglione, interi quartieri sono stati totalmente allagati da oltre un metro e mezzo di acqua, costringendo molte famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni attraverso le barche della protezione civile,

impegna il Governo ad assumere iniziative per la gestione della fase emergenziale del maltempo che in questi giorni si è abbattuta sul Veneto provvedendo altresì a sospendere immediatamente ogni adempimento fiscale, contributivo e assicurativo relativo a persone fisiche e giuridiche, nonché i mutui per i contribuenti e le imprese dei Comuni veneti interessati dagli eventi calamitosi, e prevedendo al contempo sia lo stanziamento di risorse straordinarie da destinare alle persone fisiche e alle attività d'impresa per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni come la prima abitazione o i mobili strumentali all'esercizio delle attività stesse, sia alla esclusione delle somme provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, nonché delle risorse proprie di tali enti impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, dai limiti imposti dal patto di stabilità per l'anno finanziario 2014.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23
DICEMBRE 2013, N. 145

All'articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW»;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi»;

al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.

6-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

6-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in

servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4»;

al comma 7, capoverso, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: "la persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa".

7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è abrogata»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.

8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi";

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010";

g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore".

8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,"»;

al comma 9, la lettera b) è soppressa;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo la parola: "emissioni" sono inserite le seguenti: "di processo";

b) al comma 3-*bis*.1, dopo le parole: "immessa nel sistema elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui";

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche";

al comma 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica»;

il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2020" e le parole: "e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ", condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole: "durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche" sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e di categoria 2". Al comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-*quinquies*" sono soppresse. Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati»;

il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o

contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi"»;

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 2010 è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "dalla legge 29 novembre 2007, n. 222," sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,".

16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:

"2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema

idrico, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

16-*quater*. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «nei settori della produzione dei beni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;

alla lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, lettera a), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

alla lettera b), capoverso Art. 4:

al comma 1, le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle imprese,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,»;

il comma 2 è soppresso;

alla lettera h), capoverso, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il medesimo Fondo».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea» sono inserite le seguenti: «, ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e dopo le parole: «programma operativo di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;

al comma 2, le parole: «a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,» sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse»;

al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la creazione di nuovi brevetti»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti»;

al comma 5, lettera c), dopo le parole: «organismi di ricerca» sono inserite le seguenti: «o

presso gli stessi»;

al comma 8, secondo periodo, le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;

al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la coesione territoriale» e le parole da: «da emanarsi» fino a: «di riferimento,» sono soppresse;

al comma 13:

al primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» e la parola: «cofinanziamento» è sostituita dalla seguente: «finanziamento»;

al secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni,».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 252-bis:

al comma 1, primo periodo, le parole: «sviluppo economico produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;

al comma 2, lettera b), le parole: «sviluppo economico produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;

al comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti»;

al comma 3, le parole: «sviluppo economico produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «sviluppo economico produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;

al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area»;

al comma 10, le parole: «All'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea»;

al comma 2, la lettera a) è soppressa;

al comma 4, lettera b), dopo la parola: «macchinari,» sono inserite le seguenti: «veicoli industriali di vario genere,»;

al comma 11, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia»;

al comma 14, primo periodo, le parole da: «mediante corrispondente riduzione» fino a: «Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati).

- 1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla voce n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".

2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".

Art. 4-ter. - (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale). - 1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.

3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio *web* dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e

l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

al comma 3:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 5, le parole: "e agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: ", agroalimentari, agricole e ittiche"»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 6, dopo le parole: "più favorevoli." è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del *plafond* nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286»;

al comma 8, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 9, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del *test* di cui al primo periodo"»;

al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo"».

All'articolo 6:

al comma 1:

dopo le parole: «della Commissione europea,» *sono inserite le seguenti:* «ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;

dopo le parole: «dell'efficienza aziendale,» *sono inserite le seguenti:* «la modernizzazione

dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro,»;

dopo le parole: «la connettività a banda larga e ultralarga.» è inserito il seguente periodo:
«I suddetti *voucher* sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete *internet* mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di *decoder* e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella misura massima» è inserita la seguente: «complessiva» e dopo le parole: «medesima proposta nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea all'effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad *internet*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad *internet* di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché» e dopo le parole: «e fino alle date in cui la stipula in modalità la parola: «non» è soppressa;

i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto

di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di *media* audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla società Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014, le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione della stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso»;

al comma 10:

al primo periodo, dopo le parole: «della Commissione europea,» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «programmazione 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;

al comma 11, le parole da: «da emanare» fino a: «di riferimento,» sono soppresse;

al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni,»;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *computer emergency response team*. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali*

e finanziarie disponibili a legislazione vigente»);

alla rubrica, la parola: «editoria» è sostituita dalle seguenti: «agenda digitale».

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «delle persone fisiche e giuridiche» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio», dopo le parole: «l'acquisto di libri» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta è compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5 nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le modalità per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

al comma 5, le parole: «e con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

All'articolo 10:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano"»;

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis:

al numero 9), le parole: «Trento, Bolzano (sezione distaccata),» sono soppresse;

dopo il numero 9) sono aggiunti i seguenti:

«9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);

9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "ai finanziamenti del Foncooper" sono inserite le seguenti: "e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,"»;

al comma 2, le parole: «o amministrazione straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «,

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa»;

al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo le parole: «della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «nonché dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92,»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: "per un massimo di 12 mesi" sono aggiunte le seguenti: ", o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risultati, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa".

3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.

3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita"».

All'articolo 12:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli"»;

alla lettera c):

al capoverso 2-bis:

al primo periodo, le parole: «conti correnti segregati presso i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «conti correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vengono integralmente restituite alla società per conto della quale è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni»;

al capoverso 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vengono integralmente restituite alla società per conto della quale è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni»;

alla lettera d):

al numero 1):

al capoverso 1, dopo le parole: «crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio

1991, n. 52,» *sono inserite le seguenti*: «per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni»;

al capoverso 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «la compensazione tra i crediti acquistati» *sono inserite le seguenti*: «dalla società di cartolarizzazione» *e dopo le parole*: «e i crediti» *sono inserite le seguenti*: «di tali debitori nei confronti del cedente»;

dopo il capoverso 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità»;

al numero 3):

all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti*: «sono aggiunti i seguenti»;

al capoverso 4-bis, le parole: «dalla banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti*: «dal cedente»;

dopo il capoverso 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni»;

alla lettera h), capoverso Art. 7-quater:

al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili» *sono inserite le seguenti*: «ovvero cambiali finanziarie» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «Tali crediti e titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis»;

al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «Le obbligazioni» *sono inserite le seguenti*: «, le cambiali finanziarie»;

al comma 4, lettera c), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in analogo provvedimento autorizzativo»;

al comma 6, lettera a), capoverso, le parole: «aventi una scadenza a medio o lungo termine,» *sono soppresse*;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli simili di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo»;

al comma 7, le parole: «dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti*: «dal comma 4» *e dopo le parole*: «milioni di euro» *è inserita la seguente*: «annui»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, è modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 13:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate»;

al comma 2, le parole: «30 giugno 2014. Con apposita delibera del» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al secondo periodo, dopo le parole: «sono revocati i fondi statali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» e dopo le parole: «il bando di gara per l'assegnazione dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

al terzo periodo, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzi vigenti, che viene posto a base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t-undecies*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196»;

*al comma 6, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «23 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t-undecies*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorità portuali, con modalità che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012»;*

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le finalità di EXPO 2015 e in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le società EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le relative attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «e 6» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo,»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, alle imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere concesso un indennizzo per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari"»;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale"»;

il comma 12 è soppresso;

al comma 14, le parole: «che siano concorrenziali,» sono soppresse, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,» e dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al comma 15, dopo la parola: «comunicano» sono inserite le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e»;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche

delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti»;

al comma 18, primo periodo, le parole: «9 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «del comma 21,» sono inserite le seguenti: «pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,»;

i commi 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

«24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.

25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione".

2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) i velocipedi"».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare). - 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità, di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-*bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;

b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:

1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nel titolo, le parole: «per la riduzione dei premi RC-auto» sono soppresse.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kw.

3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:

1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;

3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.

5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:

a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.

6-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

6-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione

della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa».

7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera *a)* è abrogata;

8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma *3-bis* dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.

8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, le parole da: «LM-4» a: «LM-73» sono sostituite dalle seguenti: «LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da: «4/S» a: «77/S» sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;

b) all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, dopo la parola: «termotecnica,» sono inserite le seguenti: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»;

c) all'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, le parole da: «LM-17» a: «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da: «20/S» a: «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi»;

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»;

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»;

g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle seguenti: «80 ore».

8-*quater*. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: «locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,».

9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:

a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-*bis*, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;

c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;

d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;

e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».

10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo la parola: «emissioni» sono inserite le seguenti: «di processo»;

b) al comma 3-*bis*.1, dopo le parole: «impressa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche».

11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.

12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO₂ e del funzionamento del relativo stoccaggio nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Il rapporto tra l'ammontare

complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO₂, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30 per cento.

13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.

15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2014». Al comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: «condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)» sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole: «durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)» sono soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: «(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)» e le parole: «(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e di categoria 2». Al comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-*quinquies*» sono soppresse. Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,» sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi».

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b)*, numero 2), è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 2010 è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,».

16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza

tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

16-*quater*. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.2

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali del mercato di maggior tutela, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato e in considerazione dell'andamento dei consumi e della produzione derivante da energie rinnovabili».

1.4

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. È istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica e gas uno sportello per il consumatore volto a fornire chiarimenti sulla lettura delle bollette elettriche e del gas e consulenza tecnica per il confronto delle proposte commerciali dei diversi gestori presenti sul mercato. Lo sportello risponde alle richieste del consumatore anche per via telematica. Le aziende fornitrici di energia e gas sono tenute a indicare sulla bolletta emessa l'indirizzo mail dello sportello di cui al precedente periodo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.5

[CARIDI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni

è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla Direttiva 2003/96/CE, recepita con l'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione, 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013».

1.6

[CROSIO](#), [BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla Direttiva 2003/96/CE, recepita con l'articolo 39, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013».

1.7

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recepita con l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013, si applicano a tutte le aziende con consumi annui elettrici pari ad almeno 2,4 GWh con un'incidenza del costo dell'elettricità, rispetto al fatturato, non inferiore al 2 per cento».

1.8

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.9

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 1.8

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.10

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Id. em. 1.8

Sopprimere il comma 2.

1.11

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «fino a 100 Kw», con le seguenti: «fino a 1 Mw».

1.12

[PICCOLI](#), [PELINO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «da impianti idroelettrici di potenza», sostituire la parola: «elettrica», con le seguenti: «di concessione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.13

[PICCOLI](#), [PELINO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «500 kw», con le seguenti: «1 MW».

1.14

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEEANO](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma, gli impianti che accedono parzialmente a strumenti incentivanti».

1.15

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEEANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che non godono di alcun incentivo non si applicano gli oneri di sistema».

1.16

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEEANO](#)

Le parole da: «Sopprimere» a: «da 3» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi da 3 a 6.

1.18

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [PETROCELLI](#),
[SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.17

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.19

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEEANO](#)

Improcedibile

Sostituire i commi da 3 a 6, con i seguenti:

«3. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficino di incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi

indebitamente percepiti.

5. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera *f*), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

6. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3."

6-bis. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 6, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 3, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al commi 4, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.».

1.20

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Improcedibile

Sostituire i commi da 3 a 6 con il seguente:

«3. All'articolo 18, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, aggiungere in fine i seguenti commi:

"3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: *a*) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; *b*) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata: 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

4. La riduzione di cui al comma 3, lettera *b*), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al

regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera *a*). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.

5. L'opzione di cui al comma 3, lettera *b*), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera *b*), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: *a*) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; *b*) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto"».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.21

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «titolari di impianti», inserire le seguenti: «, a partire da 250 Kw,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.22

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera *a*), sostituire le parole: «periodo di dieci anni», con le seguenti: «periodo di cinque anni».

1.23

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Respinto

Al comma 3, alla lettera *a*), dopo le parole: «interventi di qualunque tipo» inserire le seguenti: «ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,».

1.24

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.25

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La riduzione tiene altresì conto dei costi specifici di esercizio degli impianti al fine di garantire una adeguata remunerazione degli investimenti con particolare riferimento alle biomasse, biogas da digestione anaerobica e bioliquidi».

1.26

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Id. em. 1.25

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione tiene altresì conto dei costi specifici di esercizio degli impianti al fine di garantire una adeguata remunerazione degli investimenti con particolare riferimento alle biomasse, biogas da digestione anaerobica e bioliquidi».

1.27

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, al di sotto il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a)».

1.28

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.29

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

1.30

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «non».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.31

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, provvede a ridurre di almeno il 40 per cento, il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico dagli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW per situazioni di emergenza, di cui all'articolo 38-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I risparmi conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono portate a riduzione delle tariffe elettriche. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è individuata, assicurando l'assenza di incrementi tariffari, la diminuzione della suddetta riduzione percentuale del riconoscimento dei costi sostenuti, per gli impianti che, seppur autorizzati ad operare in deroga dai parametri ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 38-bis, provvedono ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti, in deroga da quanto per loro previsto dai medesimi commi 3 e 4».

1.32

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 6-bis.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.33

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[STEEANO](#)

Respinto

Al comma 6-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «La riduzione degli oneri di sistema per i grandi consumatori energivori deve avvenire ad invarianza di oneri per tutti gli altri consumatori».

1.34

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Improcedibile

Al comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per il servizio di misura a carico degli utenti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.35

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Improcedibile

Al comma 6-septies, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con i medesimi regolamenti di cui al periodo precedente è altresì disciplinata l'esclusione della possibilità di traslazione sui prezzi al consumo degli oneri derivanti dai controlli per il servizio di misura».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.36

[SUSTA](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6-octies aggiungere i seguenti:

«6-novies. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto *infine* il seguente punto:

"3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto la corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), le parole: "10 per cento" sono sostituite con le parole: "15 per cento";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole: "5 per cento" sono sostituite con le parole: "10 per cento";

d) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "un contratto servizio energia Plus ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;

e) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa;

f) all'articolo 6, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita".

6-decies. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 12, comma 1, della direttiva europea

2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *q)* e *s)*, del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale"».

1.37

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-*nonies*. A decorrere dal 1° luglio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A decorrere dalla medesima data di cui al periodo precedente, viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.38

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Sost. id. em. 1.37

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-*novies*. A partire dal luglio 2014 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Conseguentemente viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza al sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41».

1.39

[PETROCELLI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Improcedibile

Dopo il comma 6-octies, inserire i seguenti:

«6-*nonies*. Nell'ambito degli interventi del presente articolo, in coerenza con gli obiettivi ivi previsti, l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è riconosciuto agli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da Amministrazioni Pubbliche. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, dopo la lettera *h)* aggiungere, in fine, la seguente:

"*h-bis)* gli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da Amministrazioni Pubbliche convenzionate ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Le stesse individuano l'Amministrazione capofila ovvero il Soggetto Responsabile, nonché la quota di potenza in capo ad ogni Amministrazione convenzionata, non superiore al limite fissato dal precedente punto *h)*, che è riferimento per l'attribuzione della tariffa incentivante di cui all'allegato 1, tabella 1.1, incrementata del 10 per cento".

6-*decies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-*nonies* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6-*undecies*.

6-*undecies*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1°

gennaio 2014"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.40

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-novies. Nell'ambito degli interventi del presente articolo in coerenza con gli obiettivi ivi previsti, l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuto agli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da amministrazioni pubbliche. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159 dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

"*h-bis*) gli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da amministrazioni pubbliche convenzionate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Le stesse individuano l'amministrazione capofila ovvero il soggetto responsabile, nonché la quota di potenza in capo ad ogni amministrazione convenzionata, non superiore al limite fissato dalla precedente lettera *h*), che è riferimento per l'attribuzione della tariffa incentivante di cui all'allegato 1, tabella 1.1, incrementata del 10 per cento"».

1.41

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende fornitrici di energia e gas, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas, stipulano contratti a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:

- a*) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;
- b*) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
- c*) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.42

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Al comma 3, lettera *g*), articolo 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché garantendo riduzioni delle medesime tariffe in caso di andamento favorevole del mercato elettrico"».

1.43

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: "con le seguenti: All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al comma 2 le parole: , di trasferimento di immobili a titolo gratuito o', sono soppresse e i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:"».

1.44

[GIBIINO](#)

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,», aggiungere le seguenti: « al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria."».

1.45

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 7, capoverso «3», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.46

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 7, capoverso «3», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In mancanza della medesima dichiarazione o copia dell'attestato nei termini previsti, la sanzione è incrementata del 50 per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.47

[GIBIINO](#)

Respinto

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria».

1.48

[GIBIINO](#)

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 8 è soppresso».

1.49

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7, 8, 9 e 10 sono soppressi».

1.50

[GIBIINO](#)

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare

l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio.

8-ter. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica"».

1.51

[MILO](#), [GIBIINO](#)

Respinto

Dopo il comma 7-ter, inserire il seguente:

«7-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, il comma 5 è soppresso».

1.52

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato».

1.53

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 8-ter.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.54

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 8-ter, lettera d) capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole:«ovvero di organismi di diritto pubblico».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.55

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Improcedibile

Dopo il comma 8-quater, inserire i seguenti:

«8-quinquies. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-quinquies si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-septies.

8-septies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.56

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:

«8-*quinquies*. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 15, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica"».

1.57

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

1.58

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, numero 2), le parole: "per il contenimento del consumo energetico degli edifici" sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 1, capoverso "Art. 1130", numero 6), dopo le parole: "nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: "delle parti comuni dell'edificio"»;

c) all'articolo 13, comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti";

d) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.";

e) all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica di cui al comma 1, lettera g)"».

1.59

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole: "per il contenimento del consumo energetico degli edifici" sono soppresse».

1.60

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 10, lettera c) capoverso comma 7-bis), dopo le parole: «lo Stato» inserire le seguenti: «,

d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.61

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 10, lettera c), capoverso 7-bis, dopo le parole: «lo Stato», inserire le seguenti: «fatte salve le competenze autorizzative regionali per le piccole utilizzazioni geotermiche».

1.62

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 10, lettera c), dopo il capoverso 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.63

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

"q-bis) 'energia dal vento d'alta quota o troposferico': forma di energia rinnovabile prodotta dalle correnti ventose disponibili ad un'altitudine superiore a 500 metri dal livello del suolo".».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.64

[Giuseppe ESPOSITO](#)

Ritirato

Sopprimere i commi 11, 12 13 e 14.

1.65

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#) (*), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [PUPPATO](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

(*) Il senatore Uras ritira la firma in corso di seduta. La senatrice Puppato aggiunge la firma in corso di seduta

1.200

[COMPAGNONE](#), [MARTELLI](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Improcedibile

Sostituire i commi 11, 12, 13, 14 e 15 con i seguenti:

«11. La Regione autonoma della Sardegna entro il 30 giugno 2014, ha la facoltà di bandire una gara per la realizzazione di un parco fotovoltaico di potenza installata non inferiore a 10 MW da ottenersi esclusivamente mediante copertura di edifici pubblici già realizzati, con contestuale realizzazione, nelle unità immobiliari facenti parte del parco fotovoltaico, di sistemi di accumulo di tutta l'energia prodotta in eccesso rispetto al consumo giornaliero.

12. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 sono a carico del sistema elettrico italiano e

ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 11 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 12 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a».

1.66

[CIOFFI](#), [GIROTTI](#), [SCIBONA](#), [COTTI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Le parole: «Sopprimere il comma 12» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 12.

Consequentemente, sopprimere i commi 13 e 14

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.67

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#) (*), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 12.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

1.201

[CIOFFI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:

«12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, al fine di assicurare un miglior utilizzo delle risorse energetiche e di consentire la continuità dell'alimentazione a fronte di buchi di tensione od interruzioni di breve durata, nonché di favorire il recupero energetico in ambito industriale, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una piattaforma di accumulo di energia, attraverso l'utilizzo di accumulo elettrochimico e supercondensatori, privilegiando i sistemi a minor costo specifico per ciclo vita, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio.

13. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 65 milioni di euro l'anno».

Consequentemente, al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.69

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Al vincitore» fino alla fine del comma.

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 13;

b) al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.70

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.71

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#) (*), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 13.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

1.72

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#) (*), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 65 milioni di euro l'anno».

Conseguentemente, al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

1.73

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'80 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno».

1.74

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#) (*), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 14.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

1.75

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 1009 n. 99, sopprimere le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

1.202

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.202

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall'accordo di programma "Piano Sulcis" di cui al decreto interministeriale 2 settembre 2013 in favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, sono estese anche al Comune di Teulada il cui territorio è interessato da ampie superfici di servitù militare. Tale beneficio è esteso senza ulteriori aggravii finanziari a carico del bilancio dello Stato».

G1.202 (già em. 1.202)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [FLORIS](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall'accordo di programma "Piano Sulcis", di cui al decreto interministeriale 2 settembre 2013, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, anche al Comune di Teulada il cui territorio è interessato da ampie superfici di servitù militare. Tale beneficio è esteso senza ulteriori aggravii finanziari a carico del bilancio dello Stato.

(*) Accolto dal Governo

1.76

[MANCUSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola "2014" è modificata in "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola "2014" è sostituita dalla seguente "2020" e le parole "e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 11, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33 comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 come modificato dal comma 1 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le

parole "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: il secondo punto dell'elenco viene soppresso; il terzo punto dell'elenco viene soppresso; il quarto punto dell'elenco viene soppresso; al settimo punto dell'elenco dopo le parole "grassi animali di categoria 1" sono aggiunte le parole "e di categoria 2". Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono eliminate le seguenti parole: "e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-quinquies". Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 2 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "rifiuti e sottoprodotti" sono eliminate le parole ", entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,". I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati».

1.77

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Al comma 15, sostituire il secondo periodo con il seguente:«All'articolo 2-quater, comma 1, decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dallo gennaio 2015 la quota minima è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico"».

1.78

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Al comma 15, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:«di natura non regolamentare».

1.79

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Improcedibile

Al comma 15, sopprimere, in fine, i seguenti periodi: «Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati».

1.80

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di prevenire l'impatto negativo sull'ambiente, sulla salute e sulla produzione agricola degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano, nonché i rischi connessi alla proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni è vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano, nonché da residui animali e vegetali in prossimità delle aree al cui interno sono ubicati impianti per la produzione, la lavorazione o la trasformazione di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica

tipica (IGT) o a specialità tradizionale garantita (SGT). Il divieto si applica anche nel caso in cui si utilizzino silomais o altre sostanze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione, tal quale o trattato, avvenga in terreni situati all'esterno del medesimo comprensorio.

15-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 15-bis, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone annualmente le attività di monitoraggio avvalendosi, ove necessario, del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente nazionale e regionali e di altri istituti pubblici di ricerca, allo scopo di garantire che l'alimentazione, lo stoccaggio e la gestione degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano siano effettuati nel rispetto dell'ambiente e della salute umana, nonché del divieto di cui al precedente comma.

15-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce i limiti territoriali entro i quali è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano».

1.81

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21-bis, commi 1, lettera a) numero 1 sostituire le parole: "euro 374,67" con le parole: "euro 280,50". Conseguentemente al relativo onere pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento al medesimo».

1.82

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 15 non possono accedere ad alcun tipo di incentivo tutte le filiere che:

a) implicino l'utilizzo di terreni agricoli destinabili a produzioni alimentari per la coltivazione di biomasse da trasformare in biocarburanti o per generazione elettrica;

b) implicino l'utilizzo di biomasse o olii importati ottenuti secondo le modalità di cui alla lettera a) oppure per sostituzione di foreste primarie con coltivazioni dedicate;

c) implicino in ogni caso un incremento del prelievo idrico dalle falde o dalle acque superficiali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.83

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 635 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "L'efficacia della disposizione di cui al comma 634," aggiungere le seguenti: "con esclusione di quelle relative alle

emulsioni usate come combustibile per riscaldamento è subordinata, "».

1.84

[PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [BLUNDO](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: "con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578." è inserito il seguente periodo: "In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.85

[PICCOLI](#), [PELINO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.85

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 266, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi».

G1.85 (già em. L.85)

[PICCOLI](#), [PELINO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 16 e seguenti del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, come modificato in sede di conversione in legge, il Governo ha previsto l'opportunità di introdurre nuove modalità per il calcolo del rimborso degli impianti di distribuzione del gas, che il gestore aggiudicatario delle prime gare d'ambito territoriale minimo dovrebbe riconoscere al gestore uscente;

che la summenzionata introduzione di nuove modalità di calcolo del rimborso prevede modifiche in particolare da attuarsi all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

che la previgente formulazione del succitato articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 ha rappresentato per circa quindici anni un costante termine di riferimento per la valutazione degli impianti, riferimento sul quale hanno potuto fare affidamento tanto le imprese private, quanto gli enti locali titolari del servizio;

che il settore della distribuzione del gas è oggetto di un corrente processo di liberalizzazione, il quale riceverà un forte impulso con la celebrazione delle imminenti gare d'ambito territoriale minimo;

che, dunque, l'introduzione in questa fase di nuove modalità di calcolo, ha il sicuro effetto di generare ulteriori elementi di incertezza sul sistema preconstituito, tali da disincentivare la partecipazione alle gare, con il rischio conseguente di ritardare l'*iter* amministrativo per la pubblicazione dei bandi e di alimentare contenziosi tra enti locali ed imprese: ciò in ragione del fatto che la pretesa della riforma di incidere anche su espresse difformi pattuizioni negoziali appare destinata, con tutta probabilità, ad essere oggetto di contestazione da parte dei soggetti interessati, siano essi gli enti locali, i gestori uscenti oppure i loro concorrenti, in merito all'entità degli effettivi valori di rimborso che saranno posti a carico degli aggiudicatari delle gare;

che i criteri valutativi previsti dalla previgente formulazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 sono stati utilizzati per la valutazione patrimoniale degli impianti nell'ambito di operazioni straordinarie di acquisizione e concentrazione aziendale e, dunque, la loro modifica comporta degli effetti negativi sul valore patrimoniale delle imprese che si sono impegnate a realizzare degli investimenti in tale direzione, facendo potenzialmente emergere in capo alle stesse delle minusvalenze contabili e fiscali;

che tali aziende si sono, altresì, attivate in ragione dell'auspicio proposto col precedente disegno normativo, consentendo di limitare progressivamente la frammentazione del settore e di ridurre gli impliciti margini di inefficienza da ciò determinati, ponendosi così la recente riforma in contraddizione con la politica industriale finora proposta, minacciando di penalizzare proprio quelle imprese che hanno collaborato al suo perseguimento,

impegna il Governo a verificare la possibilità di assumere una iniziativa legislativa che consenta di superare le incertezze che potrebbero derivare con l'applicazione della riforma proposta, finalizzata a salvaguardare gli investimenti delle imprese che hanno attivato proprie iniziative sulla base dei riferimenti forniti dalla normativa previgente, disposta, peraltro, in ragione dell'opportunità ancor oggi confermata di limitare le inefficienze del settore e di valorizzare una efficace competitività.

(*) Accolto dal Governo

1.86

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di completare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnato a decorrere dall'anno 2014 un contributo di durata quindicennale, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.87

[PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16.1. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara *una tantum*, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello Sviluppo Economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2, dell'articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.88

[PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16.1. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo *una tantum* fino al 20 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.89

[PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente :

«16.1. Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.90

[CARIDI](#)

Ritirato

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di contenere l'onere annuo sulle tariffe elettriche derivante dagli incentivi al fotovoltaico, a decorrere dal 1 aprile 2014, le modalità di erogazione degli incentivi riconosciuti, ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto

2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW, ivi compresi quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono modificate in modo tale che gli importi spettanti sulla base della produzione nel periodo residuo di incentivazione determinati in conformità ai suddetti decreti, siano erogati su un orizzonte temporale pari al periodo residuo di incentivazione incrementato di 10 anni.

17-bis. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con Il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adattarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri per l'erogazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici secondo quanto previsto al comma 17.

17-ter. La riduzione del fabbisogno della componente tariffaria A3 generata dall'intervento di cui ai precedenti commi 17 e *17-bis*, dovrà essere interamente destinata alla riduzione degli oneri di sistema della piccola e media impresa.

17-quater. Al fine di ridurre l'onere annuo sulle tariffe elettriche all'articolo 33 della legge 23/7/2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" abrogare il comma 6 e conseguentemente eliminare al comma 5 le parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 6".

17-quinquies. All'articolo 10 comma 2, primo capoverso, del decreto legislativo n. 115/2008 sostituire le parole: "esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione" con le seguenti: "facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali".

1.91

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 16-bis con il seguente:

«*16-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico:

a) la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto;

b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7 comma 1, lettera *a*) dello stesso decreto legislativo. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas assicura la neutralità finanziaria, per l'impresa di stoccaggio individuata dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, delle eventuali manifestazioni di volontà espresse dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, di non continuare ad usufruire, totalmente o parzialmente, dei contratti pluriennali di cui alla lettera *b*). La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b*) punto 2 è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito legge 24 marzo 2012, n. 27, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole "dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", sono inserite le parole: "e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23

marzo 2000, n. 164"».

1.92

[DE.PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.92

Dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-*b-bis*. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dei motori diesel nel trasporto via mare e su strada nonché di ridurre i costi di gestione ormai divenuti insostenibili per tutti gli utilizzatori di motori diesel e per sviluppare l'uso del GNL in forma liquida, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo emana un regolamento per la realizzazione di centri di stoccaggio e ridistribuzione nonché norme per la realizzazione dei distributori di GNL in tutto il territorio nazionale. Tali centri di stoccaggio non prevedono la rigassificazione del GNL e sono funzionali alla nascita della rete italiana di distributori di GNL liquido».

G1.92 (già em. 1.92)

[DE.PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare la possibilità, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei motori diesel nel trasporto via mare e su strada nonché di ridurre i costi di gestione ormai divenuti insostenibili per tutti gli utilizzatori di motori diesel e per sviluppare l'uso del GNL in forma liquida, di adottare iniziative per la realizzazione di centri di stoccaggio e ridistribuzione nonché norme per la realizzazione dei distributori di GNL in tutto il territorio nazionale. Tali centri di stoccaggio non prevedono la rigassificazione del GNL e sono funzionali alla nascita della rete italiana di distributori di GNL liquido.

(*) Accolto dal Governo

1.93

[MANCUSO](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 16-quater.

1.203

[GENTILE](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 16-quater.

1.94

[MANCUSO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.94

Al comma 16-quater dopo le parole: «del 30 maggio 2013.», si inserisce il seguente periodo: «L'anticipo degli oneri di gara da parte del gestore uscente alla Stazione Appaltante sarà corrisposto soltanto a valle della pubblicazione del bando di gara».

G1.94 (già em. 1.94)

[MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1299,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.94.

(*) Accolto dal Governo

1.204

[GENTILE](#)

Ritirato

Al comma 16-quater dopo le parole: «del 30 maggio 2013.», inserire il seguente periodo: «L'anticipo degli oneri di gara da parte del gestore uscente alla Stazione Appaltante sarà corrisposto soltanto a valle della pubblicazione del bando di gara».

G1.100

[COLLINA](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che:

in questi anni di perdurante e profonda crisi economica e occupazionale, la «green economy», cioè l'economia legata a produzioni e consumi vantaggiosi e sostenibili, in quasi tutti i Paesi industrializzati si è andata affermando come uno dei terreni più importanti per efficaci politiche anticicliche, orientate a sostenere la domanda interna di beni e servizi qualificati e a favorire il rafforzamento della capacità competitiva ed innovativa dei sistemi economici e produttivi anche in vista della ripresa;

l'innovazione scientifica ed tecnologica legata alla «green economy» è un elemento decisivo di competitività per Paesi come il nostro, dal momento che si tratta di un settore d'investimento ad alto contenuto di conoscenza e a basso contenuto di materie prime, che produce un elevato valore aggiunto e crea occupazione qualificata;

il raggiungimento dell'efficienza energetica costituisce inoltre un campo d'incontro particolarmente virtuoso tra politiche industriali e ambientali e obiettivi altrettanto urgenti di interesse generale: la riduzione dei costi energetici per imprese e famiglie, la diminuzione della dipendenza dalle fonti fossili (che per Paesi come l'Italia rappresentano la principale voce passiva della bilancia commerciale) e la crescita del tasso di innovazione tecnologica;

alcune politiche d'incentivazione hanno dato e stanno dando ottimi frutti sia sul fronte ambientale che su quello dello sviluppo e del lavoro, come il credito d'imposta del 65% sulle riqualificazioni energetiche degli edifici o gli incentivi alle energie rinnovabili;

le fonti rinnovabili - dal solare, all'eolico, alle biomasse, alla geotermia e all'idroelettrico - insieme al risparmio e alla efficienza energetica, all'innovazione, alla ricerca e in generale a tutti i settori della «green economy», oltre che rappresentare un importante volano per l'economia, consentirebbero all'Italia il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ e renderebbero il nostro Paese più competitivo e più vicino alle esigenze delle persone, delle comunità, dei territori;

autorevoli e recenti studi hanno sottolineato quanto le rinnovabili abbiano assunto nell'economia italiana un ruolo strategico. Complessivamente, si valuta che i benefici netti delle rinnovabili proiettati a vent'anni si concretizzano in maggiore occupazione, mancato *import* di combustibili fossili, *export* netto nell'industria e riduzione del prezzo di picco dell'energia: benefici quantificabili in una cifra compresa tra i 400 milioni di euro (studio Irex) e alcuni miliardi di euro;

considerato che:

dalla realizzazione di un sistema di incentivazione compiuto, coerente e stabile dipende anche il futuro del comparto industriale legato alle rinnovabili, che ha avuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo nel nostro Paese. In tale ambito, sarebbe necessario, procedere ad una valutazione complessiva delle forme di incentivazione legata ad una accurata ed approfondita valutazione delle ricadute che le stesse hanno sul versante industriale interno;

la politica energetica è intrinsecamente connessa alla politica industriale, e come tale è necessario stabilire la necessaria correlazione tra le due e soprattutto nel momento della formulazione

delle azioni di sostegno allo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili, così da accompagnare il sistema di incentivi ad un progetto industriale chiaro, capace di creare valore aggiunto anche in ricerca, sviluppo tecnologico, occupazione;

impegna il Governo:

a definire un sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili coerente, stabile ed equilibrato, in grado di sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale, e di garantire la giusta remunerazione degli investimenti effettuati nel settore delle rinnovabili. In tale ambito, ad impostare la questione dell'energia e dei regimi di incentivazione alle fonti rinnovabili nel quadro complessivo di una lungimirante politica industriale per il Paese, così da permettere uno sviluppo equilibrato in grado di garantire crescita sostenibile, sviluppo economico e produttivo, occupazione e competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente, rilanciando i programmi sul risparmio energetico, sul ciclo della combustione e della generazione distribuita, massimizzando i risultati ottenuti anche con l'impiego del solare termodinamico;

a procedere in tempi brevi alla convocazione di una conferenza nazionale sull'energia e l'ambiente; che coinvolga assieme ai Ministri competenti, gli operatori e gli esperti del settore, nonché esponenti della ricerca e del mondo scientifico, che contribuisca ad arricchire e ad aggiornare le strategie per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso;

a sostenere lo sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione cosiddette «intelligenti», anche con l'impiego delle nuove tecnologie disponibili e coerenti con gli investimenti già effettuati, quali il contatore elettronico presente su tutto il territorio nazionale e a sostenere gli investimenti necessari per recuperare le perdite di rete, anche con l'utilizzo di trasformatori di nuova generazione;

a sostenere lo sviluppo dell'auto elettrica e dei connessi sistemi di accumulazione per valorizzare le produzioni marginali e ridurre le dissipazioni in rete, realizzando con ciò ottimizzazione dell'impiego dell'energia elettrica generata e maggiore efficienza nel sistema di generazione e distribuzione.

G1.100 (testo 2)

[COLLINA](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che:

in questi anni di perdurante e profonda crisi economica e occupazionale, la «green economy», cioè l'economia legata a produzioni e consumi vantaggiosi e sostenibili, in quasi tutti i Paesi industrializzati si è andata affermando come uno dei terreni più importanti per efficaci politiche anticicliche, orientate a sostenere la domanda interna di beni e servizi qualificati e a favorire il rafforzamento della capacità competitiva ed innovativa dei sistemi economici e produttivi anche in vista della ripresa;

l'innovazione scientifica ed tecnologica legata alla «green economy» è un elemento decisivo di competitività per Paesi come il nostro, dal momento che si tratta di un settore d'investimento ad alto contenuto di conoscenza e a basso contenuto di materie prime, che produce un elevato valore aggiunto e crea occupazione qualificata;

il raggiungimento dell'efficienza energetica costituisce inoltre un campo d'incontro particolarmente virtuoso tra politiche industriali e ambientali e obiettivi altrettanto urgenti di interesse generale: la riduzione dei costi energetici per imprese e famiglie, la diminuzione della dipendenza dalle fonti fossili (che per Paesi come l'Italia rappresentano la principale voce passiva della bilancia commerciale) e la crescita del tasso di innovazione tecnologica;

alcune politiche d'incentivazione hanno dato e stanno dando ottimi frutti sia sul fronte ambientale che su quello dello sviluppo e del lavoro, come il credito d'imposta del 65% sulle riqualificazioni energetiche degli edifici o gli incentivi alle energie rinnovabili;

le fonti rinnovabili - dal solare, all'eolico, alle biomasse, alla geotermia e all'idroelettrico - insieme al risparmio e alla efficienza energetica, all'innovazione, alla ricerca e in generale a tutti i settori della «green economy», oltre che rappresentare un importante volano per l'economia, consentirebbero all'Italia il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ e renderebbero il nostro Paese più competitivo e più vicino alle esigenze delle persone, delle comunità, dei territori;

autorevoli e recenti studi hanno sottolineato quanto le rinnovabili abbiano assunto nell'economia italiana un ruolo strategico. Complessivamente, si valuta che i benefici netti delle rinnovabili proiettati a vent'anni si concretizzano in maggiore occupazione, mancato *import* di combustibili fossili, *export* netto nell'industria e riduzione del prezzo di picco dell'energia: benefici quantificabili in una cifra compresa tra i 400 milioni di euro (studio Irex) e alcuni miliardi di euro;

considerato che:

dalla realizzazione di un sistema di incentivazione compiuto, coerente e stabile dipende anche il futuro del comparto industriale legato alle rinnovabili, che ha avuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo nel nostro Paese. In tale ambito, sarebbe necessario, procedere ad una valutazione complessiva delle forme di incentivazione legata ad una accurata ed approfondita valutazione delle ricadute che le stesse hanno sul versante industriale interno;

la politica energetica è intrinsecamente connessa alla politica industriale, e come tale è necessario stabilire la necessaria correlazione tra le due e soprattutto nel momento della formulazione delle azioni di sostegno allo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili, così da accompagnare il sistema di incentivi ad un progetto industriale chiaro, capace di creare valore aggiunto anche in ricerca, sviluppo tecnologico, occupazione;

impegna il Governo:

a monitorare continuamente e a procedere eventualmente a mettere a punto il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili coerente, stabile ed equilibrato, in grado di sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale, e di garantire la giusta remunerazione degli investimenti effettuati nel settore delle rinnovabili non ancora competitive e tenendo conto delle esigenze di gestione in sicurezza ed economicità del sistema elettrico. In tale ambito, ad impostare la questione dell'energia e dei regimi di incentivazione alle fonti rinnovabili nel quadro complessivo di una lungimirante politica industriale per il Paese, così da permettere uno sviluppo equilibrato in grado di garantire crescita sostenibile, sviluppo economico e produttivo, occupazione e competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente, rilanciando i programmi sul risparmio energetico, sul ciclo della combustione e della generazione distribuita, massimizzando i risultati ottenuti anche con l'impiego del solare termodinamico;

a procedere in tempi brevi alla convocazione di una conferenza nazionale sull'energia e l'ambiente; che coinvolga assieme ai Ministri competenti, gli operatori e gli esperti del settore, nonché esponenti della ricerca e del mondo scientifico, che contribuisca ad arricchire e ad aggiornare le strategie per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso;

a sostenere lo sviluppo tecnologico delle reti di trasmissione e di distribuzione cosiddette «intelligenti», anche con l'impiego delle nuove tecnologie disponibili e coerenti con gli investimenti già effettuati, quali il contatore elettronico presente su tutto il territorio nazionale e a sostenere gli investimenti necessari per recuperare le perdite di rete, anche con l'utilizzo di trasformatori di nuova generazione;

a sostenere lo sviluppo dell'auto elettrica e dei connessi sistemi di accumulazione per valorizzare le produzioni marginali e ridurre le dissipazioni in rete, realizzando con ciò ottimizzazione dell'impiego dell'energia elettrica generata e maggiore efficienza nel sistema di generazione e

distribuzione.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[BERGER](#), [ZELLER](#), [BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299); «Destinazione Italia»;

premesso che:

la richiesta di rimodulare il regime di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da biomasse e biogas nasce dall'esigenza di garantire la concorrenza nell'approvvigionamento di materia prima e di ridurre l'incidenza dell'incentivo sulla bolletta degli italiani;

a riguardo si è già espressa l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato-AGCM attraverso la segnalazione S1820 relativa all'applicazione dell'articolo 25 commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (Attuazione delle Direttiva 2009/28/CE recante la promozione di energia da Fonte rinnovabili), che ha modificato il regime di incentivazione di biomasse e biogas, presentata al Governo in data 30 maggio 2013;

l'AGCM nella segnalazione ha ritenuto che gli incentivi riconosciuti esclusivamente alla produzione di energia elettrica prodotta dalle biomasse, fossero distorsivi della concorrenza, a danno dei produttori di energia termica;

inoltre, l'AGCM ha evidenziato che la concorrenza tra gli impianti «per acquistare gli *input* necessari è di storta quando solo alcuni di essi accedono ad incentivi mentre altri no, in quanto» i primi «possono offrire - proprio grazie agli incentivi - prezzi per l'acquisto» della biomassa «artificialmente più alti di quelli offerti dagli impianti non incentivati, imponendo a questi ultimi di sostenere una spesa più elevata per il proprio approvvigionamento.»;

le suddette distorsioni appaiono potenzialmente in contraddizione rispetto agli obiettivi enunciati dalla recente Strategia Energetica Nazionale, che privilegiano, così come sollecitato anche dall'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas - AEEG la produzione di energia termica ed interventi di efficienza energetica;

nel rimodulare gli incentivi a favore dell'impiego energetico della biomassa legnosa per la produzione di calore o la co-generazione si otterrebbe un risparmio incisivo e risulta in linea con quanto espresso dalla recente Direttiva sull'efficienza energetica che intende affrontare il complesso tema degli sprechi, di energia termica e in quella manifatturiera ad alto consumo di energia, promuovendo le tecnologie di cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;

impegna il Governo di tenere conto della segnalazione S1820 del 10 giugno 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato volta ad eliminare le distorsioni concorrenziali, ripartendo il coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica nella rimodulazione dell'incentivo di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, nello specifico quella prevista per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.102

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio

del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299); «Destinazione Italia»;

premesso che:

il comma 15 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti, favorendo altresì un maggior utilizzo di biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti;

i biocarburanti di seconda generazione, derivati da materia prima non alimentare, favoriscono la riduzione delle emissioni di CO₂ e la riduzione del consumo di suolo, attenuando l'impatto derivante dall'utilizzo delle tecniche meno evolute di impiego dei biocombustibili,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune misure volte a favorire l'utilizzo di biocarburanti di seconda generazione a minor impatto sulla filiera alimentare e sull'ambiente, al fine di valorizzarne le opportunità a livello territoriale ed occupazionale, nonché in termini di rilancio della produzione agricola e di sicurezza di approvvigionamento;

ad intraprendere le necessarie iniziative, anche in sede comunitaria, per l'introduzione di norme volte a garantire l'utilizzo di biocarburanti per i quali sia garantita l'origine europea della materia prima ed il certificato di sostenibilità.

(*) Accolto dal Governo

G1.103

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le strategie di sicurezza dell'approvvigionamento energetico fino ad oggi adottate dall'U.E. hanno portato ad aumentare la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di rifornimento, al fine di ridurre i rischi legati alla forte dipendenza nei confronti di Paesi esteri;

l'Italia è ancor oggi priva di una politica energetica in grado di alleggerire la forte dipendenza dalle importazioni estere; gli alti costi energetici che ne derivano stanno mettendo in seria difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del Paese, che dipende per oltre l'80 per cento, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

il quadro di riferimento deve essere necessariamente quello di una più generale pianificazione energetica che veda nella diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, nella costruzione e nell'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica i punti fondamentali da cui ripartire per arrivare a disporre, in tempi relativamente brevi, di energia a basso costo, al pari degli altri Paesi europei;

in Italia, la bolletta energetica è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea; dall'allineamento dei prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei deriverebbe un risparmio annuo di circa 25 miliardi;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

l'articolo 1, del decreto-legge in esame, che reca una serie di misure diverse per ridurre i costi dell'energia elettrica, manca di una visione di lungo periodo in grado di rendere il mercato dell'energia più efficiente e competitivo, e penalizza, decisamente in controtendenza rispetto alle strategie annunciate, lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

il settore energetico è strategico per l'economia del paese, con un giro di affari, in crescita, attorno al 20 per cento del Pil e con quasi mezzo milione di posti di lavoro creati,

impegna il Governo ad adottare un'azione programmatica in campo energetico, in linea con le iniziative intraprese a livello europeo, che punti ad una maggiore diversificazione delle fonti di energia

e ad una conseguente riduzione della dipendenza dalla fonte fossile, ai fini di un drastico contenimento dei costi energetici a beneficio dei consumatori finali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

G1.103 (testo 2)

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le strategie di sicurezza dell'approvvigionamento energetico fino ad oggi adottate dall'U.E. hanno portato ad aumentare la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di rifornimento, al fine di ridurre i rischi legati alla forte dipendenza nei confronti di Paesi esteri;

l'Italia è ancor oggi priva di una politica energetica in grado di alleggerire la forte dipendenza dalle importazioni estere; gli alti costi energetici che ne derivano stanno mettendo in seria difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del Paese, che dipende per oltre l'80 per cento, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

il quadro di riferimento deve essere necessariamente quello di una più generale pianificazione energetica che veda nella diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, nella costruzione e nell'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica i punti fondamentali da cui ripartire per arrivare a disporre, in tempi relativamente brevi, di energia a basso costo, al pari degli altri Paesi europei;

in Italia, la bolletta energetica è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea; dall'allineamento dei prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei deriverebbe un risparmio annuo di circa 25 miliardi;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

l'articolo 1, del decreto-legge in esame, che reca una serie di misure diverse per ridurre i costi dell'energia elettrica, manca di una visione di lungo periodo in grado di rendere il mercato dell'energia più efficiente e competitivo, e penalizza, decisamente in controtendenza rispetto alle strategie annunciate, lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

il settore energetico è strategico per l'economia del paese, con un giro di affari, in crescita, attorno al 20 per cento del Pil e con quasi mezzo milione di posti di lavoro creati,

impegna il Governo a perseguire un'azione programmatica in campo energetico, in linea con le iniziative intraprese a livello europeo, che punti ad una maggiore diversificazione delle fonti di energia e ad una conseguente riduzione della dipendenza dalla fonte fossile, ai fini di un drastico contenimento dei costi energetici a beneficio dei consumatori finali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

(*) Accolto dal Governo

G1.104

[BERTUZZI](#), [VACCARI](#), [PIGNEDOLI](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, considerato che:

con il provvedimento in oggetto sono state introdotte una serie di disposizioni di modifica nell'ambito del «ritiro dedicato» (meccanismo attraverso il quale i produttori vendono l'energia elettrica prodotta a GSE s.p.a.) che stanno causando notevole incertezza nel settore della microgenerazione distribuita da fonti rinnovabili e soprattutto tra i produttori di energia fotovoltaica che rappresentano più del 90 per cento dei soggetti che operano in tale mercato;

in particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013, nonostante la modifica

introdotta dalla Camera dei Deputati volta ad escludere alcune tipologie di impianti dall'applicazione della norma (impianti fotovoltaici fino a 100 kW e impianti idroelettrici fino a 500 kW), introduce l'equiparazione dei prezzi minimi garantiti ai prezzi zonali dell'energia, eliminando, in tal modo, uno strumento di salvaguardia per i piccoli produttori di energia elettrica;

il prezzo minimo garantito è uno strumento definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che ha la duplice finalità di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di minori dimensioni che sfruttano risorse marginali o residuali, quali il biogas da effluenti zootecnici, e di garantire una remunerazione minima, qualunque sia l'andamento del mercato elettrico (il prezzo minimo garantito è generalmente superiore al prezzo zonale orario; diversamente, il meccanismo di ritiro dedicato prevede che il GSE proceda al conguaglio tra i due prezzi a fine anno);

l'obiettivo di riduzione del costo dell'energia per il consumatore finale da cui scaturisce [a disposizione è, peraltro, già raggiunto con la Delibera del 19 dicembre 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che ha ridotto sensibilmente i valori ei prezzi minimi garantiti per il 2014;

la disposizione dell'articolo 1, comma 2, oltre a rendere problematico lo sviluppo futuro delle energie rinnovabili, mette in seria difficoltà gli impianti già in produzione che saranno oggetto anche della rimodulazione, al ribasso, delle tariffe incentivanti, disposta al comma 3 del medesimo articolo 1;

la descritta situazione desta particolari perplessità in un settore come quello agricolo in cui le imprese hanno investito nel settore agro energetico al fine di garantire una maggiore sostenibilità energetica, ambientale, sociale ed economica⁸, non solo per le imprese, ma anche per il Paese;

impegna il Governo:

a riconsiderare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013, anche in relazione ai nuovi obiettivi vincolanti al 2030 in materia di clima ed energia che saranno posti 8 breve dall'Unione Europea;

a considerare il numero rilevante di impianti fotovoltaici realizzati nel settore agricolo la cui potenza è superiore ai 100 kW e quindi a modificare il comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 145 del 2013, innalzando la soglia di esclusione per gli impianti fotovoltaici a 500 kW, in analogia a quanto previsto per gli impianti idroelettrici.

G1.105

FISSORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

a partire dal 26 settembre 2015 il Regolamento europeo n. 813/2013 pubblicato in *Gazzetta ufficiale* europea del 6 settembre 2013, attuativo della Direttiva 2009/125/CE relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, imporrà un obbligo di immissione sul mercato, e quindi di installazione, di generatori di calore con rendimenti minimi molto elevati, di fatto a condensazione;

rilevata la necessità di:

semplificare la normativa sulle modalità di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione, garantendo a questi la possibilità di scaricare a parete;

impegna il Governo:

a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, inserendo, all'articolo 5, comma 9-*bis*, dopo la lettera c) le seguenti:

«d) si procede, ove possibile ed opportuno, alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti siti in stabili plurifamiliari;

e) vengano installati generatori ad alta efficienza dotati di specifica certificazione di prodotto».

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[CARIDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art.1-ter.

(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412)

1. Al comma 9-*bis*, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore (elettrica o a gas) e dotati di specifica certificazione di prodotto".

2. Il comma 9-*ter*, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:

"9-*ter*. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-*bis*, è obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale sia maggiore o uguale a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;

ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento riferito all'energia primaria sia superiore a $90 + 3 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni".

1.0.2

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Improprio

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1)".

1.0.3

[CONSIGLIO, BELLOT](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14

maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo, è sostituito dal seguente:

"presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per la copertura su base annuale di parte del gettito di alla componente A3 in modo da ridurre il peso di tale componente sulle bollette delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;

b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - *(Principi generali)* - 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Art. 2. - *(Benefici)* - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*"de minimis"*) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 3. - *(Soggetti beneficiari)* - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

c) costituite in forma societaria;

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Art. 4. - *(Progetti finanziabili)* - 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.

Art. 4-bis. - *(Risorse finanziarie disponibili)* - 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.».

c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;

d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma 01»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.»;

e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla società Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;

f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto»;

g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;

h) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 01 del Titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento è emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo.

2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da: «Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;

b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche»;

c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis,»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le

condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[CARIDI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.2

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso, articolo 1, dopo le parole: «la creazione di micro e piccole imprese» aggiungere le seguenti: «anche in forma cooperativa».

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 3, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) costituite in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali».

2.3

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», sopprimere le seguenti parole: «a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.4

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), il capoverso «Art. 2», è sostituito con il seguente:

«Art. 2. - (*Benefici*). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili:

a) mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento;

b) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I mutui di cui al comma 1, lettera a), possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «lettera a),».

2.5

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 2», sostituire le parole: «ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione

degli articolo 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento» con le seguenti: «ai sensi e nei limiti del regolamento n.1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti di di importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento».

2.6

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2» sostituire le parole: «del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento» con le seguenti: «Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

2.7

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole da: «regolamento (CE)» fino alla fine del comma con le seguenti: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ("de minimis") nel settore agricolo e delle eventuali successive disposizioni europee applicabili, modificative del predetto regolamento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.8

[BENCINI](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 2», è aggiunto, infine, il seguente comma:

«3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 per un periodo di 12 mesi successivo all'accoglimento della domanda di agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

2.9

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 2», è aggiunto, infine, il seguente comma:

«3. Esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 3, lettera b), è concedibile, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, un mutuo agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 25 per cento della spesa ammissibile, a valere sulle disponibilità del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui legge all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662».

2.10

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.10

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo è consentito alle micro e piccole imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo, pena la decadenza delle agevolazioni medesime».

G2.10 (già em. 2.10)

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare la possibilità di monitorare che le micro e piccole imprese che accedono alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame non delocalizzino la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo.

(*) Accolto dal Governo

2.11

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) costituite da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.12

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), «Art. 3», capoverso 1, lettera c), le parole: «in forma societaria» sono sostituite dalle seguenti: «da soggetti imprenditoriali in qualsiasi forma costituiti».

2.13

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3» sopprimere la lettera d).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.14

[CASTALDI](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», nella lettera d), sostituire le parole: «tra i 18 ed i 35 anni» con le seguenti: «tra i 18 e i 40 anni».

2.15

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I limiti ed i valori di cui al comma 1 possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.16

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Sost. id. em. 2.15

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I limiti ed i valori sopra determinati possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese».

2.17

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.18, 2.19 e 2.20, nell'odg G.2.17

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli e ittici ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, individuati con il predetto decreto».

2.18

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.17, 2.19 e 2.20, nell'odg G.2.17

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative a:

a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici, ovvero fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;

b) fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale».

2.19

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.17, 2.18 e 2.20, nell'odg G.2.17

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4», al comma 1, dopo le parole «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «e ittici».

2.20

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.17, 2.18 e 2.19, nell'odg G.2.17

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4», al comma 1, dopo le parole «dell'imprenditoria giovanile» aggiungere le seguenti: «, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali.».

G2.17 (già emm. 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20)

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente provvedimento possano riguardare anche la trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici e la fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di

opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale.

(*) Accolto dal Governo

2.21

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Il rimborso del capitale dei finanziamenti effettuati a favore delle imprese femminili di cui alla legge n. 415/92 ed al punto 1.2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà essere sospeso nei seguenti casi:

a) maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o convivente o dei figli;

b) malattia invalidante di un genitore o altro parente di primo grado convivente».

2.22

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso «8-bis» sopprimere le seguenti parole: «di natura non regolamentare».

2.23

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 2.22

Al comma 2, lettera d), capoverso comma «8-bis», sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.24

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il "Fondo di sostegno regionale nei processi di acquisto e re industrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi", di seguito denominato "Fondo".

2-ter. Il "Fondo" interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta di ciascuna Regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-quinquies. 2-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale

e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

- a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
- b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
 - 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
 - 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
 - 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

2.25

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle piccole e micro-imprese operanti nei settori del commercio, del turismo e dell'artigianato in difficoltà" con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 2-bis sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2-quinques. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-quater».

2.40

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana oppure, è trasmessa automaticamente dal sistema dell'Anagrafe tributaria laddove l'esportatore abituale abbia inserito, nella dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicatogli dal proprio fornitore o reperito dal Registro delle imprese.";

2-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° luglio 2014».

2.26

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007».

2.27

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatori a, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque ,diversa da quella residenziale».

2.28

[BOCCA](#), [CASTALDI](#) (*)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire investimenti esteri sulle strutture ricettive esistenti e di nuova costruzione, è individuata la nuova tipologia ricettiva alberghiera condhotel.

2-ter. I condhotel sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

2-quater. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati e la capacità ricettiva deve essere superiore alle cinquanta unità di alloggio.

2-quinquies. In caso di interventi di ristrutturazione di strutture ricettive esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, viene automaticamente rimosso senza ricorrere alle procedure previste dal sopra citato articolo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.29

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improprio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo sostituire le parole da: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti", a: "periodo di imposta precedente", con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti" e al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzione decade" alle parole: "a quello dell'impresa sostituita"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità

delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014; delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

2.30

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 21, lettera c), punto 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il controvalore del 30 per cento del risparmio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50 per cento al Ministero dell'interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al Ministero dell'economia e delle finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese"».

2.31

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 139, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 174, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, della legge 27 dicembre 2013, n. 174 voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

2.32

[GIBIINO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 862, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura del l'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso"».

2.33

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci

e che le predette-somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci».

2.34

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia"».

2.35

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "a piccole e medie imprese", sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese di qualsiasi dimensione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese". La garanzia di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui al medesimo comma».

2.36

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improprio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*, nel territorio salentino, a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni di prevenzione, controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse».

2.37

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente. La delega dei servizi di cui al presente comma non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2.38

[BELLLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è emanato l'avviso di finanziamento relativo all'anno 2014 per progetti a valere sull'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, così come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

2.39

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente

«2-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013 le parole: "si considera riconosciuto", sono sostituite dalle seguenti: "può essere riconosciuto"».

2.41

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È abrogato l'articolo 35 cc. 28, 28-bis e 28-ter del decreto-legge 223/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013».

G2.100

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che:

la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da diverso tempo investe pesantemente l'economia italiana si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute negative sulle famiglie;

la recessione è solo l'ultimo tassello di una serie di criticità che si sono stratificate nel tempo, fra le quali una burocrazia lenta nella gestione delle risorse pubbliche, infrastrutture scarsamente competitive, una limitata apertura ai mercati esteri e un forte razionamento del credito hanno indebolito il sistema Mezzogiorno fino quasi a spezzarlo;

il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese è confermato dal dato del PIL per abitante e la perdita di occupazione, pur riguardando tutti i settori, risulta di estrema gravità soprattutto nel comparto industriale. Un sistema imprenditoriale già fragile e diradato, se messo a confronto con quello del Centro-Nord, è stato sottoposto negli ultimi anni a un processo di progressivo smantellamento, costellato da crisi d'impresa molto gravi;

la forte riduzione dell'occupazione non si riflette nel Mezzogiorno in un contemporaneo aumento del tasso di disoccupazione solo per effetto di un patologico incremento dell'area della non attività, dovuto a fenomeni crescenti di «scoraggiamento» che riguardano soprattutto giovani e donne con carichi familiari;

anche con riguardo alle politiche infrastrutturali, le risorse stanziare non risulterebbero sufficienti alla realizzazione e al completamento di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali necessarie a ridare slancio e allo sviluppo del Mezzogiorno;

considerato che:

nelle Regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità territoriale, significative agglomerazioni di imprese in almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e metallurgia non ferrosa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria

aerospaziale, automotive, ICT, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, porti *terminali container*. Ad essi si aggiunge la cosiddetta industria leggera del «made in Italy»: agroalimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio;

in numerosi ambiti locali si sono affermati centri di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nel lotto delle migliori d'Italia; nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti industriali e agroalimentari del Mezzogiorno che soffrono, in questa fase di crisi, soprattutto per le condizioni del credito;

uno dei principali fattori che determina difficoltà operative alle imprese del mezzogiorno e il conseguente rallentamento della crescita nel Mezzogiorno è rappresentato dallo scarso sviluppo del settore del credito. Alla ridotta diffusione territoriale delle banche e dei confidi, che da sempre sono motivo di scarsa disponibilità di credito per le imprese, si sono aggiunte le difficoltà generate dalla crisi finanziaria mondiale che hanno accentuato la stretta creditizia nei confronti delle imprese, ed in particolare delle PMI dislocate nelle aree del mezzogiorno;

tra gli interventi finora predisposti per garantire maggiore sicurezza e contrasto alle attività criminali nel mezzogiorno non sono ricomprese, seppure richieste dalle principali associazioni imprenditoriali, iniziative di tutela e di sostegno diretto alle imprese, tra le quali facilitazioni concordate con il sistema bancario nell'accesso al credito, il sostegno allo sviluppo dei confidi e misure premiali per coloro che denunciano atti di intimidazione di natura criminale;

ancora oggi i livelli essenziali dei servizi pubblici in molte aree del Mezzogiorno, in primo luogo sicurezza e legalità, servizi alla persona e tutela sociale, istruzione, mobilità e tutela dell'ambiente, risultano carenti e richiedono specifiche politiche di investimenti;

tutto ciò premesso;

impegna il Governo:

ad adattare ulteriori specifiche misure per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con particolare riferimento alle donne, agli ultracinquantenni, ai giovani;

a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale;

a predisporre forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno favorendo le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese;

a predisporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni volte a ridurre il «digital divide», da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie dello Stato, Anas, Telecom, per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno nonché per individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e trasporti di maggiore rilevanza per lo sviluppo del Mezzogiorno;

a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in particolare promuovendo investimenti a sostegno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, anche per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi dirigenti dell'area Euromediterranea;

a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori del Mezzogiorno, sperimentando anche forme di premialità fiscale per le imprese che si espongono a rischi/costi per contrastare i tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità;

a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle PMI e a ridurre il costo del denaro;

a rafforzare la programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carico del bilancio dello Stato per il periodo di programmazione 2014-2020, e informando periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

(*) Accolto dal Governo

G2.101

[GRANAIOLA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che,

l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame reca una riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, con misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne;

impegna il Governo a ricomprendere fra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste al Titolo I, articoli da 1 a 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le imprese costituite in forma individuale e le imprese in cui la compagine societaria sia composta da una lavoratrice o da un lavoratore autonomo e per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 39 anni, da donne o da un insieme di giovani tra i 18 e i 39 anni e donne.

G2.101 (testo 2)

[GRANAIOLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che,

l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame reca una riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, con misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di una estensione dell'ambito di applicazione delle misure per l'autoimprenditorialità anche oltre i parametri individuati all'articolo 2 del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle imprese individuali. .

(*) Accolto dal Governo

G2.102

[BELLLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutate le misure in esso contenute per favorire l'imprenditoria, come ad esempio quelle di cui all'articolo 2, in materia di nuove imprese e riqualificazione di aree produttive in crisi, e quelle di cui all'articolo 5, per favorire l'internazionalizzazione e le *start-up* innovative;

ricordata la necessità di favorire anche l'imprenditoria femminile ed a tal fine l'importanza che

rivestono le politiche per la famiglia e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

rammentata la norma cardine per gli interventi in favore della conciliazione tra vita professionale e vita familiare è l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n.69, in attuazione del quale è stato poi emanato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi (DPCM 23 dicembre 2011, n.277);

preso atto che l'ultimo avviso di finanziamento è stato emanato in data 18 maggio 2011 relativo al medesimo anno 2011;

impegna il Governo ad emanare con urgenza un avviso di finanziamento relativo all'anno in corso per progetti a valere sull'articolo 9 della succitata legge n. 53 del 2000, così come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n.69, in un quadro più ampio di interventi di politiche familiari e di tutela delle piccole e medie imprese.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E
ORDINE DEL GIORNO

2.0.1

[CAMPANELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Improponibile

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)

1. All'articolo 5 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 il comma 3 è abrogato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.2

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEEFANO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.2

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e del Fondo asili nido)

1. A decorrere dall'anno 2014, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.

2. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dai requisiti, relative alle finalità previste dagli articoli 52 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono riassegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.

3. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.

4. Le maggiori risorse di cui al comma 3 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 300 milioni di

euro l'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto previsto dai successivi commi 6 e 7.

6. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "lo gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "lo gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

G2.0.2 (già em. 2.0.2)

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[STEEANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di procedere al rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e del Fondo asili nido.

(*) Accolto dal Governo

2.0.3

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d'imposta per realizzare la parità tra i sessi nell'accesso alle attività di impresa)

1. Al fine di sostenere e di riqualificare le azioni positive per realizzare la parità tra i sessi nell'accesso alle attività d'impresa è concesso un credito d'imposta del 36 per cento ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche dell'Unione europea, per le spese documentate e sostenute:

a) per l'acquisto di impianti e di attrezzature necessari per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti dell'Unione europea o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai soggetti ivi previsti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 3.

5. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 cui si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 6.

6. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dallo gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

2.0.4

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria e dell'occupazione femminile)

1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle "zone assistite" ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione per le medesime finalità;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dal presente articolo, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.

5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:

a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

b) alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.

8. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

"Art. 56-bis. - (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro*). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice".

9. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.

10. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.

11. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

12. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per

cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.

13. Le maggiori risorse di cui al comma 12 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili-nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite massimo di 500 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto previsto dai successivi comma 15 e 16.

15. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "10 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. Nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dallo gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento

del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

16. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. Sono destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo, inclusa la creazione di nuovi brevetti:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il

prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.

5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;

c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca o presso gli stessi, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.

8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 13.

9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per

l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica *ex ante* sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una *ex post* sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.

13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 per il finanziamento del credito di imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[CATALEO](#), [CASTALDI](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'esercizio di imposta 2014, è disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, le cui modalità operative sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Consequentemente:

a) sopprimere il comma 13;

b) dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.2

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. La disposizione opera nel limite massimo di 300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole «600 milioni» con le parole «300 milioni».

3.3

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La disposizione opera fino al limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole «600 milioni» con le parole «300 milioni».

3.4

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tra le modalità operative per il riparto delle risorse di cui al comma 1, si considera altresì il riparto territoriale tra le imprese localizzate nel Nord, Centro e Sud Italia secondo una percentuale del 33,3% per ciascuna area geografica».

3.5

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «20 per cento».

3.6

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «incrementi annuali di spesa» con le seguenti: «investimenti».

3.7

[DE PETRIS, GAMBARO, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, le parole: «degli incrementi annuali di spesa nelle» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese per».

3.8

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Al comma 2, dopo le parole «registrati in ciascuno dei periodi d'imposta» inserire le parole «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, al medesimo comma, sono soppresse le parole «con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016».

3.9

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

3.10

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Id. em. 3.9

Al comma 2 sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «20.000».

3.11

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti lettere: «a) Ricerca fondamentale; b) Ricerca industriale; c) Sviluppo sperimentale».

3.12

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3.13

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

«d-bis). Industrializzazione e commercializzazione di brevetti e prototipi registrati».

3.14

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 5, alla lettera c), sopprimere le parole: «quella contrattuale, le competenze tecniche e».

3.15

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro per la coesione territoriale», aggiungere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.16

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 12, sopprimere le parole: «sempre che permanga la spesa incrementale».

3.17

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Al comma 13, dopo le parole: «all'entrata del bilancio dello Stato» aggiungere le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al presente

articolo. Nel caso le risorse stanziare risultino insufficienti rispetto alle dotazioni iniziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato e fino al limite massimo annuo di 100 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

3.18

[STEEANI](#), [BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improponibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«14. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "dal comma 1", aggiungere le parole: "lo decorrere dal 1° Gennaio 2015"».

3.19

[STEEANI](#), [BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improponibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«14. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole: "e per quelli di alloggi situati nelle località turistiche locati per un periodo inferiore a 21 giorni"».

3.20

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013; n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

3.21

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13-*ter*. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

G3.100

[CARIDI, MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

all'articolo 3 del presente decreto si prevedono una serie di misure e agevolazioni di natura economica e fiscale alle piccole e medie imprese,

considerato che:

le piccole imprese, particolarmente quelle artigiane, usano assai spesso furgoni e furgoncini per l'espletamento delle loro attività;

tali automezzi, dato il loro utilizzo sono immatricolati come autocarri e, quindi, con divieto previsto all'articolo 82 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) di trasporto di persone diverse dai titolari o dai dipendenti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa tutt'altro che trascurabile;

tale disposizione, se comprensibile in linea generale, si rivela troppo rigida in alcuni casi, quali, per esempio, i seguenti:

un artigiano o un commerciante parte con il suo furgoncino il mattino da casa per andare al lavoro, ma non può caricare su di esso il figlio per accompagnarlo a scuola, né la moglie per fare la spesa, né un anziano che chiede un passaggio per andare all'ospedale o in un ambulatorio;

un artigiano che deve recarsi in un'abitazione per verificare un impianto elettrico e di riscaldamento non può far salire nel furgoncino il cliente per il quale lavora;

un artigiano senza dipendenti, avendo un furgone con tre posti, deve pagare l'assicurazione di responsabilità civile per terzi trasportati senza poter in effetti trasportare alcun terzo;

piccoli artigiani e commercianti vendono la loro automobile di famiglia per acquistare un furgoncino, con il quale poter svolgere la loro attività anche in caso di fermo delle automobili per necessità di limitare le emissioni dannose; con tale furgoncino non possono accompagnare i familiari;

il comma 6 del medesimo articolo 82 prevede la possibilità, per il competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, di autorizzare gli autocarri, in via eccezionale e temporanea, al trasporto di persone, previo nulla osta del prefetto,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rendere più praticabile e allargata l'autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 82 del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero emanando disposizioni atte allo scopo, in modo da evitare gli inconvenienti evidenziati, anche

eventualmente prevedendo una sua qualche onerosità, in modo da evitare l'immatricolazione come autocarro di veicoli di norma adibiti al trasporto di persone al solo fine di eludere il pagamento della maggiore tassa di possesso prevista per i veicoli ad uso privato.

(*) Accolto dal Governo

G3.101

[PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BERGER](#), [PICCOLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

le piccole imprese, particolarmente quelle artigiane, usano assai spesso furgoni e furgoncini per l'espletamento delle loro attività;

tali automezzi, dato il loro utilizzo, sono immatricolati come autocarri e, quindi, con divieto previsto all'articolo 82 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) di trasporto di persone diverse dai titolari o dai dipendenti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa tutt'altro che trascurabile;

tale disposizione, se comprensibile in linea generale, si rivela troppo rigida in alcuni casi, quali, per esempio, i seguenti:

un artigiano o un commerciante parte con il suo furgoncino il mattino da casa per andare al lavoro, ma non può caricare su di esso il figlio per accompagnarlo a scuola, né la moglie per fare la spesa, né un anziano che chiede un passaggio per andare all'ospedale o in un ambulatorio;

un artigiano che deve recarsi in un'abitazione per verificare un impianto elettrico e di riscaldamento non può far salire nel furgoncino il cliente per il quale lavora;

un artigiano senza dipendenti, avendo un furgone con tre posti, deve pagare l'assicurazione di responsabilità civile per terzi trasportati senza poter in effetti trasportare alcun terzo;

piccoli artigiani e commercianti vendono la loro automobile di famiglia per acquistare un furgoncino, con il quale poter svolgere la loro attività anche in caso di fermo delle automobili per necessità di limitare le emissioni dannose; con tale furgoncino non possono accompagnare i familiari;

il comma 6 del medesimo articolo 82 prevede la possibilità, per il competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, di autorizzare gli autocarri, in via eccezionale e temporanea, al trasporto di persone, previo nulla osta del prefetto,

impegna il Governo: a valutare la possibilità di rendere più praticabile e allargata l'autorizzazione di cui al comma 6 (la temporaneità e l'eccezionalità richieste possono essere interpretate in modo diverso, a seconda delle esigenze sottostanti alle quali si intende rispondere) ovvero emanando disposizioni atte allo scopo, in modo da evitare gli inconvenienti evidenziati, anche eventualmente prevedendo una sua qualche onerosità, in modo da evitare l'immatricolazione come autocarro di veicoli di norma adibiti al trasporto di persone al solo fine di eludere il pagamento della maggiore tassa di possesso prevista per i veicoli ad uso privato.

(*) Accolto dal Governo

G3.102

[CARIDI](#), [MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»,
premessi che:

all'articolo 3 del presente decreto si prevedono una serie di misure e agevolazioni di natura economica e fiscale alle piccole e medie imprese;

considerato che:

le imprese sono state colpite duramente dalla crisi economica degli ultimi anni che ha

notevolmente ridotto il giro di affari e i mercati di riferimento delle stesse;

contemporaneamente, le imprese hanno dovuto fronteggiare un carico fiscale crescente e difficilmente sostenibile;

rilevato che:

per quanto da considerato le imprese sono state costrette a limitare gli investimenti in innovazione e ammodernamento dei beni strumentali all'esercizio delle proprie attività,

impegna il Governo a valutare la possibilità di aumentare la soglia del valore dei beni strumentali per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, ai sensi del comma 5 dell'articolo 102 del TUIR (decreto del 'Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G3.103

[CARIDI](#), [MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»,

premesso che:

all'articolo 3 del presente decreto si prevedono una serie di misure e agevolazioni di natura economica e fiscale alle piccole e medie imprese;

considerato che:

nel corso degli anni si è assistito ad un graduale aumento del valore dei beni o dei servizi di primaria necessità;

il potere di acquisto del consumatore è progressivamente diminuito per una molteplicità di fattori che hanno influito negativamente sul tenore di vita quotidiana di una particolare categoria di persone quali intermediari e i rappresentanti di commercio o coloro che esercitano un'attività commerciale;

la perdita del potere di acquisto è dovuta da una serie di cause che vanno dalla totale assenza di controlli sugli aumenti dei prezzi dei beni e delle tariffe dei servizi, alla cattiva organizzazione e mancanza di controllo delle filiere agro-alimentari, dalla assenza totale della liberalizzazione di alcuni settori, all'assenza di una vera e propria concorrenza anche in quei settori formalmente liberalizzati;

da tempo si è palesata la inadeguatezza, dovuta al decorso del tempo ed alla svalutazione monetaria, di alcuni valori di riferimento, nelle norme che disciplinano la deducibilità dei costi dei beni e servizi. Tale elemento distorsivo si è ulteriormente aggravato, per il ben noto effetto sui prezzi dei beni e dei servizi dovuto al passaggio all'Euro.

I valori in questione riguardano essenzialmente:

a) la deduzione forfetaria, a titolo di costi e spese non documentate, per le imprese minori, di cui all'articolo 66, comma 4, del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) nell'attuale stesura (ex articolo 79 nella precedente versione);

b) il limite, per la parte parzialmente deducibile, relativo all'acquisizione di autoveicoli, moto cicli e ciclomotori (articolo 164 comma 1, lettera b) del citato TUIR);

c) il valore relativo ai beni strumentali ammortizzabili nell'esercizio (articolo 102, comma 5, TUIR, ex articolo 67 stesso Testo Unico)

rilevato che:

le suddette categorie quali intermediari e i rappresentanti di commercio o coloro che esercitano un'attività commerciale si trovano molto spesso in condizioni di non poter ottenere la documentazione necessaria delle spese al fine di una successiva deducibilità o detraibilità delle medesime;

impegna il Governo a valutare, in riferimento alle categorie professionali sopra citate, l'ipotesi di ampliare le soglie di deducibilità previste dal comma 4, articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alle spese non documentate.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G3.104

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299)

premessi che,

la Commissione Europea nei recenti quadri di valutazione sulla Ricerca e Sviluppo (RS) ha apprezzato la crescita complessiva degli investimenti in questo sensibile settore. Delle duemila imprese prime al mondo per spesa in RS, 527 hanno sede nell'Unione Europea e tra il 2012 e il 2013 i loro investimenti sono aumentati del 6,3 per cento. Considerando l'UE nel suo complesso, dal 2010 al 2011 l'incidenza sul PIL degli investimenti in RS passava da 2,01 per cento al 2,03 per cento, in termini assoluti significa un incremento di 10 miliardi di euro, da circa 346 miliardi di Euro a 356 miliardi (fonte EuroStat);

non sorprende la classifica dei Paesi membri dove gli investimenti in RS sono maggiori: la Germania è la prima con la somma record di poco meno di 74 miliardi di euro investiti in RS, che rappresentano il 2,84 per cento del prodotto interno del Paese e il 28 per cento della spesa totale nell'UE in ricerca e sviluppo. Nel Regno Unito la spesa complessiva in RS ammonta a quasi 31 miliardi di euro, pari a circa 1,77 per cento del PIL e al 12 per cento della spesa complessiva europea in RS. In Francia nel 2011 si sono investiti circa 45 miliardi per la ricerca, con una incidenza sul PIL domestico pari a 2,25 per cento;

nella classifica l'Italia è praticamente assente; si colloca al sedicesimo posto in base alla percentuale dell'investimento sul PIL domestico, con circa 19 miliardi di euro pari a 1,26 per cento del prodotto interno. Né sono rassicuranti i rapporti ISTAT: da anni gli investimenti in ricerca e sviluppo si sono interrotti e non si registrano segnali di una inversione di tendenza. Dal 2009 al 2012 l'incidenza sul PIL degli investimenti in RS è ferma al valore di 1,26 per cento, con poche oscillazioni. I dati sono espressi in termini nominali, se si leggono in termini reali, depurati cioè dall'effetto inflazione, si registra un desolante *trend* negativo. I dati censiti dall'Istituto di ricerca statistica mettono in luce un calo degli investimenti in RS da parte delle imprese che hanno settori RS corposi (almeno 500 addetti a RS), un aumento di spesa nel segmento delle PMI. Per queste ultime è però difficile raggiungere la massa critica necessaria per competere con realtà europee analoghe ma ben più consolidate;

con particolare riferimento alle diverse politiche di incentivi adottate in Italia e in altri Paesi dell'UE, a fronte di un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese sostenute per attività di RS, in Gran Bretagna viene concessa una deduzione dal reddito imponibile pari al 130 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, elevata al 175 per cento per le PMI. In Francia è concesso un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese di ricerca e sviluppo sino ad un massimo di 100 milioni di Euro e del 5 per cento sull'eccedenza. In Spagna lo stesso credito d'imposta è commisurato al 25 per cento delle spese in RS e, per la parte di esse che eccede la media delle stesse spese del biennio precedente, il credito sale al 42 per cento. In questi ultimi paesi, a differenza dell'Italia, non è previsto un limite di fondi al finanziamento dell'incentivo. In Italia i fondi pubblici stanziati per attività di RS sono costantemente calati negli ultimi anni: 8,9 miliardi di Euro stanziati nel 2011 contro 9,5 miliardi nel 2010 e 9,8 nel 2009. Nello stesso anno lo Stato francese ha speso più di 16 miliardi, la Germania 23 e il Regno Unito 10 miliardi;

agevolazioni tramite credito d'imposta per gli investimenti in RS costituiscono un efficace incentivo allo sviluppo ed agiscono nelle prime fasi del ciclo di vita dell'innovazione. È sempre più frequente, nelle economie avanzate, l'introduzione di dispositivi a sostegno dell'innovazione che

agiscono sugli stadi più avanzati del processo. Ci si riferisce in particolare al «Patent Box», speciale tipologia di agevolazione fiscale che tutela la proprietà intellettuale con il duplice obiettivo di attirare idee innovative e brevetti e nello stesso tempo contenere la fuga verso paradisi fiscali, resa più semplice a motivo della elevata mobilità di cui godono simili proprietà. Il Patent Box è presente in diversi Paesi europei: Belgio, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Olanda, Spagna e dallo scorso aprile in Gran Bretagna. Il pacchetto fiscale determina un regime agevolato per i profitti derivanti da brevetti: in Gran Bretagna vengono tassati al 10 per cento, in Francia al 15 per cento e in Olanda al 5 per cento;

nel maggio 2012 Maire Geoghegan-Quinn, Commissario europeo per la ricerca e l'innovazione in visita a Roma, rimproverava al nostro Paese scarso coinvolgimento nelle attività di RS e si augurava un impegno maggiore per il futuro, ricordando la correlazione positiva tra investimenti mirati e ripresa economica. All'interno del programma Europa2020 l'Italia si è data come obiettivo il raggiungimento di una quota d'incidenza sul PIL delle spese in RS pari a 1,56 punti percentuali. Quello che ieri sembrava un traguardo facilmente raggiungibile se non addirittura superabile, oggi, alla luce degli allarmanti *trend* registrati nel nostro Paese e sopra ricordati, sembra lontanissimo e più che mai incerto,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a predisporre, nei limiti consentiti dalle finanze pubbliche, un credito d'imposta strutturale per gli investimenti in RS, non riservato ai soli incrementi di suddette spese, al fine di non penalizzare quelle imprese maggiormente innovative che hanno già raggiunto elevati livelli di spesa in RS e per le quali sarebbe costoso l'ulteriore potenziamento in questo ambito;

a promulgare un dispositivo normativo, in analogia al «Patent Box», che contempli una tassazione agevolata per gli utili derivanti dalla commercializzazione di brevetti e proprietà intellettuali.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improprio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per agevolare l'occupazione nel Mezzogiorno)

1. Al fine di agevolare l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno con particolare attenzione ai lavoratori privi di strumenti di tutela, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratori con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.

104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui ai commi precedenti sono stanziati 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali».

3.0.3

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno)

1. Alle imprese delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, che intraprendono nuove attività imprenditoriali o azioni di rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile e innovative è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

3. Al fine di garantire l'efficacia delle misure previste dai commi precedenti sono stanziati 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste al successivo comma 5.

4. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2014-2016».

3.0.4

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a)* la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b)* l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla

garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate:

- a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1;
- b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste)

1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 252-bis. - *(Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)* - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

- a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
- b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
- d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
- e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
- f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
- g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
- h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
- i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze

dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.

i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità.

4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.

5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:

a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;

b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;

c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.

7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di

autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziare a legislazione vigente, una o più società *in house* individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziare a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.».

2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui al presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziare al comma 14, a condizione che:

b) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;

c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;

d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di «*de minimis*» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/06.

4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione di:

a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

b) macchinari, veicoli industriali di vario genere, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa,

utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

7. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziare, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo.

9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonché la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.

12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, nella circoscrizione dell'Autorità portuale restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

4.1

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 1 sostituire le parole: «progetti integrati di messa insicurezza o bonifica», con le seguenti: «progetti integrati di bonifica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.3

[MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 252-bis», al comma 1, dopo le parole: «riconversione industriale e sviluppo economico», aggiungere le parole: «incentrati su tecnologie innovative a nullo impatto

ambientale e sanitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.4

[SERRA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere», inserire le seguenti: «e valutare».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Castaldi, Montevecchi e Puglia

4.5

[SERRA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 1, sostituire le parole: «e di preservare le matrici ambientali non contaminate», con le seguenti: «e di tutelare e preservare, con particolare attenzione, le matrici ambientali i non contaminate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Castaldi, Montevecchi e Puglia

4.6

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 2, lettera a) sostituire le parole: «e bonifica», con le seguenti: «o bonifica».

4.7

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 252-bis», al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risultati della caratterizzazione validati», con le seguenti parole: «risultati della caratterizzazione eseguita».

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

aa) i costi della caratterizzazione di cui alla lettera a) sono a carico del proponente.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.8

[SERRA](#), [GIROTTTO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 2 lettera a), dopo le parole: «dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente», inserire il seguente periodo: «sentito anche il parere dei comitati e delle associazioni di cittadini, territorialmente interessati, operanti nel settore ambientale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Castaldi, Montevecchi e Puglia

4.9

[SERRA](#), [GIROTTTO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 2 letto b) dopo le parole: «enti di ricerca specializzati», inserire il seguente periodo: «anche con l'apporto di comitati e associazioni di cittadini, territorialmente interessati, che forniscano un contributo tecnico-scientifico in materie del settore ambientale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Castaldi, Montevecchi e Puglia

4.10

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prioritariamente per sostenere gli investimenti e, comunque, previa attivazione contestuale della procedura di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione, ferma restando la responsabilità dei soggetti non responsabili per gli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sopprimere le parole: «e dichiarazione di pubblica utilità»;

al comma 4, sopprimere le parole: «Ad eccezione di quanto previsto al comma 5»;

sopprimere il comma 5;

al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: «tranne nei casi in cui i medesimi soggetti siano successivamente individuati quali responsabili in tutto o in parte della contaminazione. In tal caso resta ferma la responsabilità di tali soggetti per gli obblighi di bonifica, riparazione e ogni altro onere reale»;

al comma 7, sopprimere le parole: «Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5»;

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica finalizzata a garantire, tra l'altro, la partecipazione del pubblico all'ideazione e redazione dell'accordo di programma, valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.11

[SERRA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 252-bis», al comma 4 ultimo periodo, dopo le parole: «che non hanno cagionato» inserire le seguenti: «neanche indirettamente».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Castaldi, Montevecchi e Puglia

4.12

[PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 252-bis», comma 5, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«*c-bis*) l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera a) anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato;

c-ter) i contributi di cui al comma 2, lettera e), possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati, a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.13

[COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Id. em. 4.12

Al comma 5, dell'articolo 252-bis come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del DL 145 del 2013, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

«*c-bis*) l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera *a*) anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato;

c-ter) i contributi di cui al comma 2, lettera *e*), possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati, a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale».

4.14

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 2, lettera *g*), sopprimere la parola «, controllo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.15

[MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis.1*) le modalità della consultazione pubblica e l'istituzione di un tavolo della trasparenza aperto ai portatori di interessi collettivi e in particolar modo ai comitati di cittadini».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.16

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 3, dopo le parole «sviluppo economico» inserire le seguenti parole«incentrati su tecnologie innovative a nullo impatto ambientale e sanitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.17

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «Ad eccezione di quanto previsto al comma 5».

Consequentemente, sopprimere il comma 5.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.18

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 252-bis», al comma 5 sopprimere la lettera *a*).

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Castaldi, Montevecchi e Puglia

4.19

[MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.200

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 5 ivi richiamato, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera a) anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato;

c-ter) i contributi di cui al comma 2 lettera e) possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati, a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale».

4.20

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«c-bis) lo Stato concorre, sulla base delle risorse individuate ai sensi del comma 2, lettera e) del presente articolo, per un importo massimo del 50 per cento al costo complessivo delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza;

c-ter) gli accordi di programma contengono un piano finanziario di restituzione della quota sostenuta dallo Stato, da versare, in un periodo non superiore a vent'anni, presso un fondo rotativo finalizzato alla realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, istituito presso il Ministero dell'ambiente, il cui funzionamento è disciplinato con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2014, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.21

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «controllo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.22

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tranne nei casi in cui i medesimi soggetti siano successivamente individuati quali responsabili in tutto o in parte della contaminazione. In tal caso resta ferma la responsabilità di tali soggetti per gli obblighi di bonifica, riparazione e ogni altro onere reale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.23

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «dell'onere reale per tutti i fatti», inserire la seguente: «conosciuti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.24

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 252-bis, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica individuati dall'accordo, nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori interventi di bonifica e danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.25

[MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.26

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [CASTALDI](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sopprimere i commi 8 e 9.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.27

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.28

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica finalizzata a garantire, tra l'altro, la partecipazione del pubblico all'ideazione e redazione dell'accordo di programma, valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di

cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione degli impianti e delle opere connesse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.29

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Id. em. 4.12

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

«*c-bis*) l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera *a*), anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato»;

- dopo la lettera *e*) inserire la seguente:

«*e-bis*) i contributi di cui alla lettera *e*) possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati, a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale».

4.30

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLot](#)

Respinto

Al comma 2, lettera *d*), aggiungere, in fine, le parole: «e per la conservazione del patrimonio ambientale».

4.31

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: «sopprimere la lettera *e*); alla lettera *f*) sopprimere le seguenti parole: «revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di».

4.32

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera *i-bis*), aggiungere la seguente:

«*i-ter*) le modalità di informazione e di partecipazione al procedimento da parte degli enti locali competenti e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori».

4.33

[COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLo](#), [SCAVONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Al fine di fronteggiare le bonifiche dei siti inquinati per i quali, nonostante gli accertamenti, non sia possibile risalire ai soggetti responsabili, è istituito un Fondo nazionale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per gli anni 2014-2020, di 5 milioni di euro a valere sulle somme CIPE di cui all'1 comma 12 della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

4.34

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1998/06» con le seguenti: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013».

4.35

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1998/06» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 1407/2013».

4.36

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 7 sopprimere le parole: «Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5,».

4.37

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.

4.38

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Al comma 11, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili».

4.39

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 242, è inserito il seguente:

"Art. 242-bis. - (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli*). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo del Parea con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire

i controlli in corso di esecuzione.

3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee".»

4.40

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da un anno a due anni e con l'ammenda da cinquemila euro a cinquantamila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e con l'ammenda da duemila euro a ventimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da due anni a quattro anni e la pena dell'ammenda da diecimila euro a centomila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose"».

ARTICOLO 4-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati)

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla voce n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati».

2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati».

EMENDAMENTO

4-bis.1

[CIOFFI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#),
[PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 4-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-ter.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale)

1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.

3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

EMENDAMENTI

4-ter.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente sopprimere i commi 2 e 3.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4-ter.2

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4-ter.3

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,», inserire le seguenti: «appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4-ter.4

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTTO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione degli interventi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4-ter.5

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#) (*),
[PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario si avvale della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo Commissario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 4-TER

4-ter.0.2

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 4-ter**, aggiungere il seguente:

«Art 4-*quater*.

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali. All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente. Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientale, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego. Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative. Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli

interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio)

1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio *web* dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» è aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.».

2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari, agricole e ittiche»;

b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;

c) al comma 6, dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del *plafond* nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20

dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.

5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'articolo 6-*decies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.

7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

7-*bis*. Nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286.

8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 9, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del *test* di cui al primo periodo»;

a) all'articolo 22, comma 11-*bis*, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;

b) all'articolo 27-*ter*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;

c) all'articolo 27-*ter*, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;

d) all'articolo 27-*quater*, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle

seguenti: «di una»;

e) all'articolo 27-*quater*, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» è soppressa;

f) il comma 4 dell'articolo 39 è abrogato.

9. Dall'attuazione dei commi 7, 7-*bis* e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

9-*bis*. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli dell'Area funzionale C1, posizione economica C1 bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010. A tal fine la dotazione organica dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementata di 90 unità.

Nell'incremento della dotazione organica di cui al presente comma non è incluso il personale di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3,7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare di cui al comma 1».

5.2

[DLBIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4 commi 68, 69 e 70 della legge 14 dicembre 2003 n. 350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato all'esecuzione del progetto di cui al presente comma, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sono abrogati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

5.3

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562 lettera a) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti della società Retitalia Internazionale Spa e al fine di consentire il prosieguo delle attività della medesima società per le finalità di cui al comma 1, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A, è sospesa».

5.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-ter. In coerenza con le finalità del presente decreto-legge, volto a favorire l'ingresso in Italia di *start-up* innovative, il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.5

[SUSTA](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «a condizione che nell'ufficio doganale» fino alla fine del periodo».

5.6

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «, il regolamento (CE) n. 1535/2007», con le seguenti: «il regolamento (CE) n. 1408/2013».

5.7

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola, secondo il programma definito, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto stesso».

5.8

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 7, comma 1, sostituire le parole: ", della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale," con le seguenti: ", della quantità di latte di massa prodotto giornalmente ed a trasmettere le informazioni, con cadenza settimanale, al SIAN, comprensive della quantità di latte prodotto, dei capi munti e dell'acquirente,"».

5.200

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 7-bis.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.11

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, attiva su tutto il territorio nazionale percorsi per favorire il rientro in Italia di giovani talenti e profili professionali qualificati, attraverso la creazione di opportunità lavorative. Per le finalità di cui al precedente periodo è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e

2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.12

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Oltre a quanto stabilito dai precedenti commi 7, 8 e 9, al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la loro base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al successivo comma 9-ter, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

9-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca un apposito elenco dei ricercatori di cui al comma 9-bis ed a cui possono accedere i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche e private.

9-quater. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 9-bis si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

9-sexies. L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies è pari a 150 milioni di euro in ragione annua. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro in ragione annua».

5.13

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 9-bis.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.100

[ORRU'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299),

premesso che,

appare necessario agevolare, in Italia, lo *start up* di nuove società al fine di stimolare la ripresa economica ed attrarre investimenti esteri in una logica di competizione tra ordinamenti nazionali;

è assolutamente auspicabile migliorare la posizione dell'Italia nelle classifiche delle istituzioni internazionali relative a tempi e modalità per la costituzione di nuove imprese;

considerato che,

a tali fini appare opportuno rendere più celeri i tempi di costituzione ed operativa delle suddette società;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, relativamente alla costituzione delle società a responsabilità limitata, di far decorrere l'acquisto della personalità giuridica al momento della stipulazione dell'atto costitutivo, nei casi in cui non siano richieste autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, riducendo così i tempi di costituzione delle stesse e anche i tempi di deposito dell'atto costitutivo da parte del notaio presso il registro delle imprese, almeno della metà rispetto al termine attuale di 20 giorni.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Il Senato, premesso che:

all'articolo 1 comma 562 lettera *a*), della Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è stato abrogato l'obbligo di vendita delle società in house consentendo nel contempo la mobilità tra le 1 re Società partecipate dalla PA;

alla luce della suddetta modifica normativa, sarebbe venuta meno la norma che legittimava l'alienazione di specifiche società in house della Pa, come Retitalia Internazionale Spa, società in house dell'Ice-Agenzia per la Promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane;

Retitalia Internazionale attualmente svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane;

malgrado la citata evoluzione normativa, il progetto di vendita della società in house resta valido e con esso il rischio di perdita del lavoro per 65 lavoratori, formati e specializzati nella società e autori di progetti di informatizzazione particolarmente strategici e significativi per l'operatività della stessa Ice-Agenzia per la promozione;

considerando il rinnovato ruolo dell'internazionalizzazione e delle politiche a tutela e promozione del *made in Italy* e della funzionalità dell'ICE-Agenzia per la promozione, segnatamente alla luce delle rinnovate disponibilità di risorse riconosciute con la legge di stabilità 2014 prima e dal provvedimento in esame dopo, sarebbe altamente contraddittorio consentire un così vistoso depauperamento del capitale professionale e umano finora maturato nell'ambito dell'amministrazione;

nel gennaio 2014 vengono presentate due offerte di acquisizione da due società, dalla struttura e dalle potenzialità poco chiare;

l'alienazione con tanto di richiesta di liberatori a al presunto nuovo acquirente si configura come una vera e propria vendita e non un cambio di proprietà, ed in quanto tale sarebbe necessario avviare procedure completamente diverse per garantire i livelli occupazionali;

non si esclude che l'affido eventuale di un contratto ad una sola di queste società potrebbe legittimare un licenziamento di massa del personale di Retitalia anche in considerazione della «storia» delle due società potenzialmente acquirenti,

impegna il Governo a prevedere la sospensione della suddetta procedura di alienazione finalizzata a definire nuove soluzioni per il futuro della società in house.

G5.102

[DLBIAGIO](#)

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

all'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame sono previsti cospicui riconoscimenti all'Ice-Agenzia per la promozione «Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo»;

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il marzo 2008, veniva autorizzata l'indizione di nuovi concorsi per l'assunzione di 360 unità di personale, di cui 107 funzionari, presso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (Ice);

in data 21 ottobre 2008 veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 82, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 107 posti nei ruoli del personale dell'Ice, area funzionale «C», posizione economica «C1», le cui dinamiche di svolgimento si sono protratte per circa due anni, concludendosi con una graduatoria definitiva di 107 vincitori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 30 aprile 2010: una graduatoria che al momento risulta in *stand by*;

si ritiene importante segnalare, ulteriormente, che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) al comma 478 dell'articolo 1, modificando l'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone il transito del personale dipendente della società Buonitalia SpA, posta in liquidazione, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, prevede che gli ex dipendenti di Buonitalia possono esser inquadrati nei ruoli dell'Agenzia anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, ed anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze;

L'orientamento del provvedimento in esame, ben si colloca nella cornice tracciata dalla legge di stabilità 2014 che nella tabella C nella missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» ha previsto un incremento di oltre 10 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia;

sebbene il decreto «destinazione Italia» abbia chiaramente evidenziato l'esigenza di valorizzare le dinamiche di internazionalizzazione e promozione del *made in Italy*, anche alla luce dei cospicui stanziamenti legittimati dal medesimo provvedimento, risulta che l'Ice intende far fronte a questa rinnovata esigenza operativa con il coinvolgimento di lavoratori con contratto flessibile, così come emerge dal piano della performance per il triennio 2013-2015 dell'Istituto, per cui si legge «Per far fronte alle previste carenze, l'Agenzia farà ricorso alle tipologie di lavoro flessibile, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per esigenze temporanee su specifici progetti promozionali e/o istituzionali e si avvarrà di personale assunto con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi»;

appare necessario inquadrare questa previsione alla luce di quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa al decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, nella quale è disposto che «le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. la norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso»;

infatti, si ritiene poco plausibile la sussistenza di «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale», in ragione del fatto che eventuali nuovi contratti di lavoro «precario» dovrebbero essere stipulati per far fronte a vacanze scaturite da cessazioni di lavoro: come si legge nel piano della performance «Nel biennio 2011-2012 l'ex-Istituto ha registrato 64 cessazioni dal lavoro motivate da raggiunti limiti di età, dalla maturazione del requisito dei 40 anni di contribuzione (articolo 72, c. 11, decreto-legge n. 112 del 2008), dalle dimissioni volontarie, a queste si aggiungeranno 13 cessazioni previste dal lavoro nell'arco del triennio 2013-15»;

la suddetta configurazione occupazionale che delinea la sussistenza di molteplici vacanze in occupazioni precedentemente svolte da profili con contratto a tempo indeterminato, sollecita più di un dubbio in merito all'ipotesi che queste possano essere colmate da collaborazioni di tipo «precario», segnatamente alla luce del nuovo ruolo che l'Ice si appresterebbe a ricoprire sotto il profilo delle potenzialità e delle progettualità;

emerge in maniera piuttosto chiara la volontà da parte dell'Ice-Agenzia per la promozione di legittimare la proliferazione di nuovi contratti di natura flessibile, eventualmente gestibili attraverso l'attività di agenzie interinali, per esigenze operative che non si possono considerare, quindi, di natura eccezionale, anche in considerazione della *mission* del decreto «destinazione Italia»;

sarebbe auspicabile, alla luce della rinnovata progettualità riconosciuta all'Ice-Agenzia, segnatamente alla luce del decreto «destinazione Italia», dunque per le finalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 5, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'autorizzazione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità,

impegna il Governo a provvedere all'integrazione dei vincitori del concorso di cui in premessa, la cui utilità e necessità operativa appare certamente evidente alla luce delle recenti nuovi «potenziamenti» ed interventi di valorizzazione dei progetti di internazionalizzazione e di promozione del *made in Italy*, esorcizzando l'ipotesi di legittimazione di lavoro flessibile finalizzato a far fronte ad esigenze che non possono qualificarsi come «di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale».

G5.102 (testo 2)

DLBIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

all'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame sono previsti cospicui riconoscimenti all'Ice-Agenzia per la promozione «Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo»;

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il marzo 2008, veniva autorizzata l'indizione di nuovi concorsi per l'assunzione di 360 unità di personale, di cui 107 funzionari, presso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (Ice);

in data 21 ottobre 2008 veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 82, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 107 posti nei ruoli del personale dell'Ice, area funzionale «C», posizione economica «C1», le cui dinamiche di svolgimento si sono protratte per circa due anni, concludendosi con una graduatoria definitiva di 107 vincitori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 30 aprile 2010: una graduatoria che al momento risulta in *stand by*;

si ritiene importante segnalare, ulteriormente, che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) al comma 478 dell'articolo 1, modificando l'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone il transito del personale dipendente della società Buonitalia SpA, posta in liquidazione, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, prevede che gli ex dipendenti di Buonitalia possono esser inquadrati nei ruoli dell'Agenzia anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, ed anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze;

L'orientamento del provvedimento in esame, ben si colloca nella cornice tracciata dalla legge di stabilità 2014 che nella tabella C nella missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» ha previsto un incremento di oltre 10 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia;

sebbene il decreto «destinazione Italia» abbia chiaramente evidenziato l'esigenza di valorizzare le dinamiche di internazionalizzazione e promozione del *made in Italy*, anche alla luce dei cospicui

stanziamenti legittimati dal medesimo provvedimento, risulta che l'Ice intende far fronte a questa rinnovata esigenza operativa con il coinvolgimento di lavoratori con contratto flessibile, così come emerge dal piano della performance per il triennio 2013-2015 dell'Istituto, per cui si legge «Per far fronte alle previste carenze, l'Agenzia farà ricorso alle tipologie di lavoro flessibile, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per esigenze temporanee su specifici progetti promozionali e/o istituzionali e si avvarrà di personale assunto con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi»;

appare necessario inquadrare questa previsione alla luce di quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa al decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, nella quale è disposto che «le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. la norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso»;

infatti, si ritiene poco plausibile la sussistenza di «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale», in ragione del fatto che eventuali nuovi contratti di lavoro «precario» dovrebbero essere stipulati per far fronte a vacanze scaturite da cessazioni di lavoro: come si legge nel piano della performance «Nel biennio 2011-2012 l'ex-Istituto ha registrato 64 cessazioni dal lavoro motivate da raggiunti limiti di età, dalla maturazione del requisito dei 40 anni di contribuzione (articolo 72, c. 11, decreto-legge n. 112 del 2008), dalle dimissioni volontarie, a queste si aggiungeranno 13 cessazioni previste dal lavoro nell'arco del triennio 2013-15»;

la suddetta configurazione occupazionale che delinea la sussistenza di molteplici vacanze in occupazioni precedentemente svolte da profili con contratto a tempo indeterminato, sollecita più di un dubbio in merito all'ipotesi che queste possano essere colmate da collaborazioni di tipo «precario», segnatamente alla luce del nuovo ruolo che l'Ice si appresterebbe a ricoprire sotto il profilo delle potenzialità e delle progettualità;

emerge in maniera piuttosto chiara la volontà da parte dell'Ice-Agenzia per la promozione di legittimare la proliferazione di nuovi contratti di natura flessibile, eventualmente gestibili attraverso l'attività di agenzie interinali, per esigenze operative che non si possono considerare, quindi, di natura eccezionale, anche in considerazione della *mission* del decreto «destinazione Italia»;

sarebbe auspicabile, alla luce della rinnovata progettualità riconosciuta all'Ice-Agenzia, segnatamente alla luce del decreto «destinazione Italia», dunque per le finalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 5, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'autorizzazione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere all'integrazione dei vincitori del concorso di cui in premessa, la cui utilità e necessità operativa appare certamente evidente alla luce delle recenti nuovi «potenziamenti» ed interventi di valorizzazione dei progetti di internazionalizzazione e di promozione del *made in Italy*.

(*) Accolto dal Governo

G5.103

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è quello manifatturiero;

il settore ha un ruolo di traino dell'economia del Paese, inglobando l'eccellenza della piccola e

media impresa italiana che è rappresenta da oltre 450 mila artigiani e piccoli imprenditori) i quali danno lavoro a quasi 2 milioni di addetti e realizzano un valore aggiunto di 60 miliardi;

la competitività del settore è minacciata, non solo dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti e di bassissima qualità, ma anche dalle grandi difficoltà che il medesimo incontra nell'accedere al mercato estero;

l'articolo 5, del presente decreto-legge, detta disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo;

l'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale deve avvenire in primo luogo attraverso l'adozione di iniziative di contrasto alla contraffazione e di maggiore tutela delle produzioni artigianali di qualità,

impegna il Governo ad adottare una strategia che porti all'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale attraverso l'adozione di politiche di contrasto alla contraffazione e di tutela della produzione artigianale di qualità e del *made in Italy*.

G5.103 (testo 2)

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è quello manifatturiero;

il settore ha un ruolo di traino dell'economia del Paese, inglobando l'eccellenza della piccola e media impresa italiana che è rappresenta da oltre 450 mila artigiani e piccoli imprenditori) i quali danno lavoro a quasi 2 milioni di addetti e realizzano un valore aggiunto di 60 miliardi;

la competitività del settore è minacciata, non solo dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti e di bassissima qualità, ma anche dalle grandi difficoltà che il medesimo incontra nell'accedere al mercato estero;

l'articolo 5, del presente decreto-legge, detta disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo;

l'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale deve avvenire in primo luogo attraverso l'adozione di iniziative di contrasto alla contraffazione e di maggiore tutela delle produzioni artigianali di qualità,

impegna il Governo ad adottare una strategia che porti all'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale anche attraverso l'adozione di politiche di contrasto alla contraffazione e di tutela della produzione artigianale di qualità e del *made in Italy*.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5

5.0.1

[PUGLIA](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, passeggini, culle, seggioloni, seggiolini per automobili, destinati all'infanzia".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale).

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), concessi ad imprese per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti *voucher* sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete *internet* mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di *decoder* e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I *voucher* potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema *standard* di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;

c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013.

5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad *internet*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad *internet* di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».

7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso

alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di *media* audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla società Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014, le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione della stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso.

10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), le modalità per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra

disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziare.

12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non è cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1.

13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *computer emergency response team*. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.1

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'acquisto di software, hardware,» inserire le seguenti: «servizi di virtualizzazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.2

[CARIDI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 comma 86 della legge n. 147 del 2013 - legge di Stabilità 2014, sostituire le parole: "uguale a 100 mW" con le seguenti: "uguale a 250 mW"».

6.3

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLON](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.

1-ter. La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il

collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicienti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è preceduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del DPR n. 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni"».

6.4

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Id. em. 6.3

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicienti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è preceduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni».

6.5

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ammontare dell'intervento di cui al comma 1, è stabilito nella misura massima di 100 milioni per il triennio 2014-2016, rispettivamente per 40 milioni per il 2014, 30 milioni per il 2015 e 30 milioni per il 2016. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.6

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni» con le seguenti: «al numero delle domande presentate per ciascuna Regione».

6.7

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione di nuove soluzioni e-commerce, ai sensi della presente legge è definita "Bitcoin" la crittovaluta elettronica complementare utilizzata a mezzo scambio senza finalità di riserva di valore sulle reti di comunicazione elettronica.

3-ter. Per le transazioni superiori al valore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, così come modificato dall'articolo 12, comma1, del decreto-legge n. 101 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, effettuate a mezzo Bitcoin, è richiesta l'identificazione del titolare effettivo di cui all'articolo 2 dell'Allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3-quater. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalità di identificazione univoca del titolare effettivo di Bitcoin e delle crittovalute.

3-quinquies. Alle operazioni di pagamento effettuate tramite Bitcoin o altre crittovalute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio».

6.8

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

«4-quater. Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recepita con l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013».

6.9

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

«4-quater. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento da emanare entro il 30 aprile 2014, definisce, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa e tenuto conto di favorire le imprese che vendono i propri prodotti prevalentemente in mercati esteri. L'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema è fissato in 400.000.000 milioni di euro all'anno. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce il rispetto di tale limite di risorse massime

erogabili e l'avvio del nuovo sistema a partire dal 1° luglio 2014. Con effetto dal 30 giugno 2014 è abrogato l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti emanati ai sensi di tale articolo.».

6.10

[MILO](#)

Respinto

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

6.12

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di agevolare le imprese nell'assolvimento del loro obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, per l'anno 2015, per un limite massimo di 5 milioni di euro, le imprese possono avvalersi del servizio di posta elettronica certificata in forma gratuita».

Conseguentemente, il comma 9-bis dell'articolo 13 è soppresso.

6.13

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8».

Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che esercitano frequenze diverse da quelle da liberare.

Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residui no successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8.

Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6.14

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[STEEANO](#)

Improcedibile

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75».

6.16

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

«Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75».

6.15

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'obbligo di rilascio delle frequenze da parte degli operatori riguarda solo ed esclusivamente le frequenze legittimamente assegnate sulla base della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e interessate da interferenze da parte dei Paesi confinanti».

6.17

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In considerazione della accresciuta potenzialità tecnica dei blocchi trasmissivi per la radiofonia, un blocco viene riservato alla concessionaria pubblica, due blocchi vengono destinati alle reti radiofoniche nazionali e 11 blocchi vengono destinati alle emittenti radiofoniche locali in banda VHF III; di tali 11 blocchi, un blocco viene riservato alle emittenti radiofoniche locali con copertura territoriale almeno regionale. Le emittenti radiofoniche locali con copertura almeno regionale non sono tenute ad osservare la condizione del rispetto del quorum del 30 per cento».

6.18

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'aggiornamento del piano di assegnazione 177 delle frequenze, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 2005, in modo da permettere l'assegnazione agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi nei confronti dei quali sono adottate le misure di cui al comma 8 di porzioni di spettro tali da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa».

6.19

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Al comma 9-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in

ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 4 dell'«Art. 3-quinquies» del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale».

6.20

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.21

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.22

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.23

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 9-bis, inserire i seguenti:

«9-ter. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014, 16 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 18 milioni per l'anno 2015 e 18 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 8 milioni per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.24

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter/ I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inteplenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.25

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.26

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.».

6.27

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire i seguenti:

«9-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 30 milioni per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 20 milioni per gli anni 2014, 2015, 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.28

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserirsi i seguenti:

«9-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 30 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 15 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.29

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire i seguenti:

«9-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2014, 10 per l'anno 2015 e 10 per l'anno 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 25 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.30

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

6.31

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con «200 milioni di euro».

6.32

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Improcedibile

Al comma 11 sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")» con le seguenti: «regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

6.33

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Al comma 11, sostituire le parole da: «regolamento (CE)» sino a: «"(de minimis)"» con le seguenti: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

6.35

[CIAMPOLILLO](#), [PUGLIA](#) (*)

Improprio

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinqies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
- f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
- g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
- l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
- r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

14-ter. Le risorse scaturenti dall'applicazione del comma 14-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.34

[CONSIGLIO, BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la parola: "2014" è sostituita con la seguente: "2015"».

6.36

[PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 14-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«14-ter. Al fine di garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti *on line* volti a consentire la comparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto preventivatore unico).

14-quater. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possano consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un *link* di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo».

G6.100

[CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 6, contiene alcune norme che riguardano direttamente le Tv locali. In particolare, l'articolo 6, commi 8 e 9, prevede l'avvio, da parte dell'Agcom, di procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali;

nei fatti, questa norma si traduce nella soppressione di alcune frequenze, molte delle quali assegnate alle Tv locali, che sono state oggetto di pianificazione da parte dell'Agcom e che sono state legittimamente assegnate dal Ministero;

secondo il Testo Unico della Radiotelevisione, le Tv locali avrebbero dovuto ricevere un terzo della capacità trasmissiva totale, quindi un terzo delle frequenze coordinate a livello internazionale, eppure queste frequenze sono state assegnate per intero alle reti nazionali, escludendo completamente le emittenti locali;

nel testo del decreto non risulta chiaro se la liberazione delle frequenze oggetto delle situazioni interferenziali debba avvenire necessariamente attraverso la dismissione di quelle interessate dalle interferenze, ovvero anche, eventualmente, attraverso la dismissione di altre frequenze e la successiva riassegnazione delle stesse (come è avvenuto per la liberazione dei canali 61-69 UHF);

nel primo caso, si verificherebbe che le emittenti operanti su frequenze oggetto di interferenze

non potrebbero più continuare la loro attività di operatore di rete (e avrebbero diritto alla misura compensativa); nel secondo caso, a seguito delle dismissioni, si renderebbe necessaria una nuova procedura per riassegnare le frequenze liberate non oggetto di situazione interferenziale attraverso le graduatorie;

i 20 milioni di euro stanziati come misura compensativa non sembrano sufficienti per tutte le dismissioni e si potrebbe arrivare ad ipotizzare che alcune emittenti non riceveranno alcuna misura compensativa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, ferme restando le assegnazioni di frequenze mediante gara e ad usi di telecomunicazione, come debba avvenire la liberazione delle frequenze oggetto della situazione interferenziale, al fine di creare le condizioni affinché le imprese del settore possano pianificare la propria attività a medio e lungo termine, potendo far affidamento sulla previsione di un preciso programma di evoluzione della Tv digitale.

G6.100 (testo 2)

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 6, contiene alcune norme che riguardano direttamente le Tv locali. In particolare, l'articolo 6, commi 8 e 9, prevede l'avvio, da parte dell'Agcom, di procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali;

nei fatti, questa norma si traduce nella soppressione di alcune frequenze, molte delle quali assegnate alle Tv locali, che sono state oggetto di pianificazione da parte dell'Agcom e che sono state legittimamente assegnate dal Ministero;

secondo il Testo Unico della Radiotelevisione, le Tv locali avrebbero dovuto ricevere un terzo della capacità trasmissiva totale, quindi un terzo delle frequenze coordinate a livello internazionale, eppure queste frequenze sono state assegnate per intero alle reti nazionali, escludendo completamente le emittenti locali;

nel testo del decreto non risulta chiaro se la liberazione delle frequenze oggetto delle situazioni interferenziali debba avvenire necessariamente attraverso la dismissione di quelle interessate dalle interferenze, ovvero anche, eventualmente, attraverso la dismissione di altre frequenze e la successiva riassegnazione delle stesse (come è avvenuto per la liberazione dei canali 61-69 UHF);

nel primo caso, si verificherebbe che le emittenti operanti su frequenze oggetto di interferenze non potrebbero più continuare la loro attività di operatore di rete (e avrebbero diritto alla misura compensativa); nel secondo caso, a seguito delle dismissioni, si renderebbe necessaria una nuova procedura per riassegnare le frequenze liberate non oggetto di situazione interferenziale attraverso le graduatorie;

i 20 milioni di euro stanziati come misura compensativa non sembrano sufficienti per tutte le dismissioni e si potrebbe arrivare ad ipotizzare che alcune emittenti non riceveranno alcuna misura compensativa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, ferme restando le assegnazioni di frequenze mediante gara e ad usi di telecomunicazione, come debba avvenire la liberazione delle frequenze oggetto della situazione interferenziale.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Poste Italiane s.p.a.)

1. I commi 33, 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. Agli oneri derivanti dalla presente abrogazione si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione."

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono assegnate al credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145».

6.0.2

PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo 6** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazione in materia di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, il regolamento comunale stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per consentire ai cittadini la segnalazione di manifesti affissi non in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. In caso di mancata previsione nel regolamento comunale, entro i termini sopra indicati, si applicano comunque i principi e le previsioni del presente articolo.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, la segnalazione delle affissioni abusive al Comune anche attraverso l'utilizzo di un portale informatico proprio o a cui ha aderito e della posta elettronica certificata. Il Comune dà riscontro a dette segnalazioni entro il termine di 30 giorni, indicando il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990.

3. Il regolamento comunale stabilisce la modulistica da utilizzare per la segnalazione delle affissioni abusive e dovrà contenere l'ufficio presso cui poter ritirare i moduli.

4. Il regolamento comunale prevede le modalità di gestione, anche attraverso la pubblicazione sul portale informatico del comune, delle tariffe del servizio, dell'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione dei relativi periodi di disponibilità e con la possibilità di richiedere l'affissione. Sono in ogni caso riservati appositi spazi alle affissioni dei necrologi.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

"2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro seicento ad euro quattromilacinquecento con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Le sanzioni sono aumentate fino al quintuplo se le violazioni sono commesse in modo da arrecare pericolo alla salute e alla sicurezza pubblica, all'ambiente naturale ed al patrimonio storico-artistico e culturale. Il comune ingiunge altresì la immediata rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il comune provvede d'ufficio allo scadere del termine stabilito, addebitando integralmente ai responsabili le spese sostenute".

6. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i manifesti che dovranno essere affissi dovranno recare in maniera visibile il cognome, nome e codice fiscale del

committente e della tipografica presso cui è stato stampato ovvero se stampato in proprio. In mancanza il manifesto sarà ritenuto irregolare ed il responsabile sarà dedotto dal contenuto del manifesto».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di *ruling* di *standard* internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle *royalties* e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;

b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi»;

c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

7.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

G7.100

[CUOMO](#), [CAPACCHIONE](#), [SOLLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che:

i premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto sono in continua crescita nel nostro Paese, tanto da raggiungere i livelli più alti in ambito europeo. Secondo recenti studi il prezzo medio dell'assicurazione RC Auto è nei paesi europei di 278 euro mentre in Italia è in media di 491 euro per cliente;

ad aggravare la situazione, interviene il fenomeno dell'incremento dei premi della polizze assicurative in maniera non uniforme sul territorio nazionale e, in particolare, nel rapporto tra Nord e Sud del paese, in cui è il secondo a subire un peso maggiore dei premi;

lo stesso Sindacato degli agenti assicurativi ha evidenziato l'allarmante situazione nelle aree territoriali del mezzogiorno a fronte della chiusura, in molti casi in modo del tutto ingiustificato, di numerose filiali delle varie compagnie assicurative;

le polizze per responsabilità civile auto hanno subito un aumento dei costi pur a fronte della diminuzione degli incidenti stradali;

secondo recenti valutazioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo (ISVAP), con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), la determinazione del costo finale delle polizze RCA in Italia, è influenzata da fattori di natura esogena e in particolare dalla presenza di fenomeni fraudolenti;

le compagnie assicurative, dando per scontata la presenza di fattori che fanno lievitare i loro costi, tra cui l'alto livello di truffe, si cautelano, in particolare nelle aree del mezzogiorno, con un aumento generalizzato e preventivo dei premi, di conseguenza penalizzando anche gli automobilisti disciplinati;

tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a contenere e ridurre il costo medio dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile e dei costi legali e riportare ad uniformità i livelli delle tariffe su tutto il territorio nazionale;

a prevedere che la definizione dei premi di assicurazione della RCA siano parametrare alla condotta di guida e al grado di incidentalità dell'assicurato, come rileva bile dall'attestato di rischio, e non sulla base del luogo di residenza. In tale ambito, a prevedere nello specifico che le imprese di assicurazione siano tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio;

a prevedere un esplicito divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali e che ogni impresa di assicurazione offra un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Altresì, eventuali sconti sui premi assicurativi siano determinati a livello nazionale e siano offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita.

G7.100 (testo 2)

[CUOMO](#), [CAPACCHIONE](#), [SOLLO](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premessi che:

i premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto sono in continua crescita nel nostro Paese, tanto da raggiungere i livelli più alti in ambito europeo. Secondo recenti studi il prezzo medio dell'assicurazione RC Auto è nei paesi europei di 278 euro mentre in Italia è in media di 491 euro per cliente;

ad aggravare la situazione, interviene il fenomeno dell'incremento dei premi delle polizze assicurative in maniera non uniforme sul territorio nazionale e, in particolare, nel rapporto tra Nord e Sud del paese, in cui è il secondo a subire un peso maggiore dei premi;

lo stesso Sindacato degli agenti assicurativi ha evidenziato l'allarmante situazione nelle aree territoriali del mezzogiorno a fronte della chiusura, in molti casi in modo del tutto ingiustificato, di numerose filiali delle varie compagnie assicurative;

le polizze per responsabilità civile auto hanno subito un aumento dei costi pur a fronte della diminuzione degli incidenti stradali;

secondo recenti valutazioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo (ISVAP), con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), la determinazione del costo finale delle polizze RCA in Italia, è influenzata da fattori di natura esogena e in particolare dalla presenza di fenomeni fraudolenti;

le compagnie assicurative, dando per scontata la presenza di fattori che fanno lievitare i loro costi, tra cui l'alto livello di truffe, si cautelano, in particolare nelle aree del mezzogiorno, con un

aumento generalizzato e preventivo dei premi, di conseguenza penalizzando anche gli automobilisti disciplinati;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a contenere e ridurre il costo medio dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile e dei costi legali e riportare ad uniformità i livelli delle tariffe su tutto il territorio nazionale;

a prevedere che la definizione dei premi di assicurazione della RCA sia parametrata con particolare attenzione alla condotta di guida e al grado di incidentalità dell'assicurato.

(*) Aggiungono la firma i senatori Tomaselli, Astorre, Collina, Fissore, Giacobbe, Orrù e Milo

(**) Accolto dal Governo

G7.101

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premessi che:

secondo una recente studio condotto per conto dell'Ania, emerge che nel nostro Paese il prezzo medio delle assicurazioni per cliente è di 491 euro rispetto a una media di 278 euro per gli altri paesi, ovvero più del doppio che in Spagna (199 euro in media) e quasi una volta e mezzo della Gran Bretagna (357 euro). Tale differenza, secondo lo studio, è in gran parte da imputare al costo dei sinistri e alla maggiore tassazione vigente nel nostro Paese rispetto al resto dei Paesi presi in esame;

nello specifico, nel periodo 2008-2012, il costo dei sinistri incide per il 60 per cento (126 euro) sulla differenza di prezzo, la tassazione per il 24 cento (incidenza che negli altri Paesi è del 17 per cento) e il restante 16 per cento è costituito dalla somma di diverse voci come distribuzione, *marketing* e costi di amministrazione;

le polizze per responsabilità civile auto hanno subito un aumento dei costi, nonostante nel nostro Paese si registri una diminuzione degli incidenti stradali, al punto che le tariffe delle assicurazioni auto mostrano un iter simile a quello dei prezzi dei generi alimentari, che salgono nonostante il crollo dei prezzi all'origine;

secondo recenti valutazioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo (ISVAP), con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), la determinazione del costo finale delle polizze RCA in Italia è influenzata da fattori di natura esogena come il rilevante fenomeno della incidentalità, l'elevato peso dei sinistri con lesioni, la valutazione giurisprudenziale dei risarcimenti e la presenza di fenomeni fraudolenti;

i numerosi interventi adottati nel corso degli ultimi anni con l'obiettivo di ridurre i premi delle polizze contro gli incidenti stradali quali i provvedimenti di liberalizzazione, i blocchi delle tariffe, le multe dell'*Antitrust*, le sentenze delle autorità di vigilanza e i tavoli di conciliazione tra compagnie e consumatori, sembrano non aver conseguito i risultati attesi e molte misure o sono rimaste senza adeguata risposta o hanno avuto soltanto un effetto transitorio;

nel mercato assicurativo, nonostante i suddetti interventi, non si è ancora attivato un efficace processo concorrenziale tra le compagnie assicurative;

l'adozione di interventi per contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile (RC) auto, e in particolare per la riduzione strutturale dei premi di polizza, è un tema che necessita di una soluzione che allinei il prezzo medio delle assicurazioni a quelle del resto dei paesi europei;

tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative finalizzate:

a rafforzare il processo di liberalizzazione e il livello di concorrenza del settore assicurativo, nonché a ridurre le inefficienze presenti nell'intera filiera organizzativa delle compagnie di assicurazione, i cui costi ricadono inevitabilmente sui cittadini;

a favorire, in funzione antifrode, la stipula di contratti che prevedano una significativa riduzione del premio a vantaggio degli assicurati in caso di installazione di meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, ponendo a carico delle compagnie, l'assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei predetti meccanismi e facendo divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante la rilevazione delle informazioni a opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto;

a prevedere che le risultanze dei dispositivi elettronici installati sui veicoli, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, possano essere utilizzati come prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo;

a garantire l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo attraverso un servizio unico di raccolta dei dati;

a rendere pienamente operativa la banca dati dei sinistri, nonché l'anagrafe dei testimoni e l'anagrafe dei danneggiati, al fine di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle frodi a danno delle assicurazioni;

a prevedere la possibilità per le imprese di assicurazione di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitari rese da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, riconoscendo all'assicurato che acconsenta l'inserimento di tali clausole, una significativa riduzione del premio assicurativo;

a garantire la razionalizzazione e l'efficienza dei sistemi di gestione delle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi e di ottenere una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative e a fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri;

a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell'autoriparazione assicurando in capo al danneggiato la libertà di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia ed evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazioni;

a rafforzare i poteri di controllo e di monitoraggio dell'IVASS con particolare riguardo all'osservanza da parte delle imprese di assicurazione degli obblighi relativi alla riduzione dei premi delle polizze assicurative, di pubblicità e di comunicazione nei confronti della clientela.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.4

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni

alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.";

b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di -assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 10 ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.

Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma."

c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare."

d) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il sesto periodo è soppresso.

2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di trenta giorni di sospensione della procedura.";

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "visivamente o" sono soppresse.

4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore."

7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

12. I massimali di cui al comma 1, lettera *a)*, entrano in vigore a decorrere dallo gennaio 2014.

13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

7.0.1

[PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo il comma 3-*quinquies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine, il seguente:

"3-*sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio"».

7.0.2

[PUGLIA](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la prima classe di merito)

1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema *bonus malus* e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi r.c. auto con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1° luglio 2014 è istituito presso la Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, per gli appartenenti alla prima classe di merito, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità

per gli assicurati della medesima classe di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la Consap, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della Consap; le modalità e le condizioni di accesso della medesima Consap alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa per la prima classe di merito e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale con l'esclusione del riferimento al parametro della territorialità, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

4. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.»;

b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.».

c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-*ter*. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-*quater*. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei

danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».

d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

«Art. 147-bis. - (*Risarcimento in forma specifica*) - 1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.».

e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.

2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;

f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:

«Art. 150-ter. - (*Divieto di cessione del diritto al risarcimento*) - 1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice

civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.».

2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

3. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.

4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente:

«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».

7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

12. I massimali di cui al comma 1, lettera *a)*, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Misure per favorire la diffusione della lettura)

1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN. Il credito di imposta è compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5 nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le modalità per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5.

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.1

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

«Art. 9. - (*Misure per favorire la diffusione della lettura*). - 1. È disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate al comma 5, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, rispettivamente nella misura di 20 milioni per l'anno 2014, 15 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14-bis.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis. - (*Copertura finanziaria*). - 1. Agli oneri derivanti, dall'articolo 9, comma 5, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "10 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.2

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Sostituire le parole: «un credito» con le seguenti: «una detrazione» ovunque ricorrano.

9.3

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [GIROTTTO](#), [PUGLIA](#) (*)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio», con le seguenti: «delle persone fisiche e giuridiche».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.4

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «libri al dettaglio,» inserire le seguenti: «anche on line».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «istruzione secondaria di» aggiungere le seguenti: «primo e» e sopprimere le parole: «o paritario»; secondo periodo, dopo le parole: «timbrato e numerato», aggiungere le seguenti: «,cartaceo o in forma elettronica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.5

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [GIROTTTO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche in formato digitale,», aggiungere le seguenti: «e/o venduti on-line, comunque».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.6

[MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [PUGLIA](#) (*)

Le parole da: «Al comma» a: «grado pubblico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sostituire le parole: «per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale» con le seguenti: «per ogni studente di istituto di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.7

[MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [PUGLIA](#) (*)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale» con le seguenti: «per ogni studente di istituto di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado pubblico avente sede nel territorio nazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.8

[SERRA](#), [GIROTTTO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento», inserire le seguenti: «, anche in ragione di criteri che considerino le capacità reddituali dei nuclei familiari di appartenenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.9

[MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «22 per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.10

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «per l'acquisto di libri di lettura», aggiungere le seguenti: «nonché per libri di testo a uso scolastico».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.11

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Improcedibile

Al comma 5, sostituire le parole: «nella misura massima di 50 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura minima di 50 milioni di euro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.12

[MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «50 milioni di euro», inserire le seguenti: «, ripartiti in parti uguali tra i 5 ministeri ora citati,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.13

[CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improponibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale».

G9.100

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1299, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Re-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la

realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»,

premesso che:

in coerenza con quanto previsto dal disegno di legge in oggetto all'articolo 9 (Misure per favorire la diffusione della lettura) che prevede - nell'ambito di un apposito Programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari - l'erogazione di fondi nella misura massima di 50 milioni di euro;

tale disposizione ricomprende la possibilità di incentivare attività di diffusione della cultura anche attraverso forme di tutela del patrimonio artistico bibliotecario, dislocato su tutto il territorio nazionale;

rilevato che:

significative e talvolta addirittura ingenti dispersioni di risorse avvengono spesso proprio a discapito del settore cultura, penalizzandolo viepiù;

numeroso statistiche concernenti formazione, ricerca e cultura collocano spesso l'Italia, nel confronto con gli altri Paesi membri dell'Unione, in una posizione di retroguardia;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a verificare, in linea con le finalità di cui alle citate disposizioni, la necessità di ulteriori interventi al fine di attuare opportune iniziative volte a risolvere eventuali e ingiustificati squilibri di trattamento per le eventuali distrazioni di fondi;

a vigilare affinché tali fondi siano assegnati secondo criteri di opportunità nonché utilizzati con la massima trasparenza e pubblicità, e comunque nel rispetto delle dichiarate finalità nell'articolo 9 di incentivare e favorire misure per la diffusione della lettura.

G9.100 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1299, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Re-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»,

premesso che:

in coerenza con quanto previsto dal disegno di legge in oggetto all'articolo 9 (Misure per favorire la diffusione della lettura) che prevede - nell'ambito di un apposito Programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari - l'erogazione di fondi nella misura massima di 50 milioni di euro;

tale disposizione ricomprende la possibilità di incentivare attività di diffusione della cultura anche attraverso forme di tutela del patrimonio artistico bibliotecario, dislocato su tutto il territorio nazionale;

rilevato che:

significative e talvolta addirittura ingenti dispersioni di risorse avvengono spesso proprio a discapito del settore cultura, penalizzandolo viepiù;

numeroso statistiche concernenti formazione, ricerca e cultura collocano spesso l'Italia, nel confronto con gli altri Paesi membri dell'Unione, in una posizione di retroguardia;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a verificare, in linea con le finalità di cui alle citate disposizioni, la necessità di ulteriori interventi al fine di attuare opportune iniziative affinché tali fondi siano utilizzati con la massima trasparenza e pubblicità, e comunque nel rispetto delle dichiarate finalità nell'articolo 9 di incentivare e favorire misure per la diffusione della lettura.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto-legge è aggiunto il seguente periodo: "Sono ricomprese tra i destinatari del presente comma anche le imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo".

2. All'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro per i beni culturali è definito annualmente l'ammontare delle risorse destinate alle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) aver introdotto innovazioni tecnologiche nell'organizzazione degli eventi;
- b) non aver riportato incidenti sui luoghi di lavoro negli ultimi tre anni;
- c) per spettacoli ed eventi presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
- d) per spettacoli ed eventi che valorizzino il territorio creando ricadute economico culturali;
- e) per spettacoli ed eventi tesi all'internazionalizzazione e promozione della creatività e del patrimonio culturale italiano, creando occasioni di lavoro anche all'estero, attraverso coproduzioni con altri paesi e la realizzazione di piattaforme e *networks*.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

"n-bis) un rappresentante delle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo;"

4. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo le parole: "attività cinematografiche, musicali," sono aggiunte le seguenti: "anche di musica popolare contemporanea".

5. All'articolo 8 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel limite delle risorse stanziare, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo spetta altresì anche alle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo".

6. All'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: "corali e di balletto," sono aggiunte le seguenti: "festival di musica anche popolare contemporanea"».

9.0.2

[DLBIAGIO](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti a favore della Società di studi fiumani)

1. all'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per l'anno 2015 alla Società di studi fiumani".

2 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Tribunale delle società con sede all'estero)

01. Al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano».

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*,»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;

9-*bis*) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-*ter*);

9-*ter*) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

10.1

[CONSIGLIO, BELLOT](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione)

1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «Ai finanziamenti del Foncooper» sono inserite le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5».

2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.

3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.

3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

3-ter. All'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa».

3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.

3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.1

[BELLLOT, CONSIGLIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G11.1

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003"».

G11.1 (già em. [11.1](#))

[BELLLOT, CONSIGLIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate

dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

(*) Accolto dal Governo

11.2

[LUCIDI](#), [CASTALDI](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*.. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

"Art. 17-*bis*.

1. Il Fondo di cui all'articolo 17 può essere utilizzato, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo medesimo, in caso di partecipazione al capitale di cooperative di lavoratori di imprese fallite o in concordato preventivo. In tali casi, il Fondo può intervenire, su richiesta della cooperativa, sia sotto forma di partecipazione al capitale sociale sia di mutuo, anche rimborsabile in unica rata alla scadenza. In entrambi i casi, l'intervento del Fondo è annualmente remunerato ad un tasso corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, e non può avere una durata superiore ad anni quindici, prorogabile di ulteriori cinque. In caso di partecipazione al capitale, al termine del periodo di permanenza, la quota di spettanza del Fondo è liquidata al valore nominale. Al Fondo è riservato un posto nell'organo amministrativo della cooperativa, che riporta semestralmente sull'andamento della gestione. La sua remunerazione non può superare, ogni anno, quella media dei lavoratori della cooperativa stessa, ed è decurtata dalla remunerazione dovuta a favore del Fondo medesimo.

Art. 17-*ter*.

1. Il Fondo di cui all'articolo 17, per le finalità di cui all'articolo 17-*bis*, è alimentato annualmente con le somme rivenienti dalla destinazione del 5% degli introiti derivanti dall'attività di accertamento e controllo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.3

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La legge 27 febbraio 1985 n. 49 è applicabile anche nei casi di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive».

b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami di azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, a qualsiasi forma di concordato, ivi compreso il concordato preventivo o il concordato in continuità di cui all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare, o amministrazione straordinaria, ovvero nel caso di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, hanno diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla citata legge 27 febbraio 1985 n.49, gli interventi di assunzione di partecipazione al capitale delle società cooperative possono essere sostenuti dai Fondi per gli interventi sul capitale di rischio delle società cooperative istituiti a livello regionale, nonché a livello nazionale, direttamente dal FONCOOPER di cui all'articolo 1 della legge n. 49 del 1985 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico le cui disponibilità sono incrementate a decorrere dall'anno 2014 per 100 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-*bis*.

2-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

11.4

[LUCIDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Dopo il comma 10 dell'articolo 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della domanda di concordato, i lavoratori possono costituirsi in cooperativa e presentare un piano alternativo. Il piano concordatario della cooperativa, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione. Il piano può prevedere la cessione dell'azienda, di un suo ramo o di un complesso di beni alla cooperativa stessa.

10-ter. I lavoratori costituiti in cooperativa, al fine di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa in concordato, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato".

2-2-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 105 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti seguenti:

"9-bis. I lavoratori dell'imprenditore fallito possono costituirsi in cooperativa e presentare una proposta di acquisto dell'azienda, di un suo ramo o di un complesso di beni. Tale proposta, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione.

9-ter. I lavoratori costituiti in cooperativa, al fine di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa fallita, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato".

2-ter. Dopo l'articolo 17 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 17-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 17 può essere utilizzato, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo medesimo, in caso di partecipazione al capitale di cooperative di lavoratori di imprese fallite secondo quanto previsto dagli articoli 105 e 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tali casi, il Fondo può intervenire, su richiesta della cooperativa, sia sotto forma di partecipazione al capitale sociale sia di mutuo, anche rimborsabile in unica rata alla scadenza. In entrambi i casi, l'intervento del Fondo è annualmente remunerato ad un tasso corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, e non può avere una durata superiore ad anni quindici, prorogabile di ulteriori cinque. In caso di partecipazione al capitale, al termine del periodo di permanenza, la quota di spettanza del Fondo è liquidata al valore nominale. Al Fondo è riservato un posto nell'organo amministrativo della cooperativa, che riporta semestralmente sull'andamento della gestione. La sua remunerazione non può superare, ogni anno, quella media dei lavoratori della cooperativa stessa, ed è decurtata dalla remunerazione dovuta a favore del Fondo medesimo.

Art. 17-ter.

1. Il Fondo di cui all'articolo 17, per le finalità di cui all'articolo 17-bis, è alimentato annualmente con le somme rivenienti dalla destinazione del 5% degli introiti derivanti dall'attività di accertamento e

controllo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.5

[LUCIDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori costituiti in cooperativa, al fine di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa in concordato, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.6

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

«3-*sexies* Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è introdotta la seguente lettera:

"h) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato";

b) all'articolo 182-*quater*:

i. al primo comma, dopo le parole: "in qualsiasi forma effettuati" sono introdotte le seguenti: "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,";

ii. il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-*bis*, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato";

iii. dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa";

c) all'articolo 217-*bis*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: "a norma dell'articolo 182quinquies" sono aggiunte le seguenti: "oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera h) e 182-*quater*, secondo comma".

3-*septies*. Sui finanziamenti di cui ai commi precedenti, qualora siano concessi a piccole e medie imprese, può essere concessa la garanzia dello Stato, nel limite massimo, per il totale delle imprese

garantite di 100 milioni di euro, secondo le modalità previste dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. All'articolo 2-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni".

11.7

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 3-*quiquies*, aggiungere i seguenti:

«3-*sexies*. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.";

b) al secondo comma dopo le parole: "di concordato" sono inserite le seguenti: "nonché le eventuali controproposte";

c) al terzo comma dopo le parole: "di concordato" sono aggiunte le seguenti: "o le modifiche proposte".

3-*septies*. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "Il concordato è approvata" sono sostituite con le seguenti: "La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposta dei creditori o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati"».

11.8

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 3-*quiquies*, aggiungere il seguente:

«3-*sexies*. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni";

b) al comma 10, le parole: ", prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono soppresse».

11.9

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 3-*quiquies*, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale, finalizzata alla risoluzione delle crisi aziendali».

11.10

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improprio

Dopo il comma 3-*quiquies*, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente disegno di conversione, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il

Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale, al fine della risoluzione delle crisi aziendali in corso».

11.11

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 8-*bis* della legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), dopo le parole: "di cui al comma 7" sono aggiunte le seguenti: "e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-*bis*";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1° gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente"».

11.12

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni"».

11.13

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-*sexies*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile".

3-*septies*. All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole: "di maggiori entrate ovvero"».

11.14

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. A titolo sperimentale per l'anno 2014 tutte le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti possono assumere giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni e lavoratori di qualunque età che hanno perso il posto di lavoro per qualunque motivo, salvo licenziamento per giusta causa, in numero pari agli occupati in forza al 31 dicembre 2013, corrispondendo il salario base per dodici mensilità senza oneri sociali a carico dei lavoratori stessi e del datore di lavoro ad eccezione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il rapporto di lavoro di cui al presente articolo può essere interrotto da ognuna delle parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni senza oneri a carico del datore di lavoro. Sono fatte salve le ritenute fiscali a carico del lavoratore come per legge e i periodi di ferie previsti dai contratti collettivi. In caso di malattia, di assenza dal luogo di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa per qualunque motivo non sono dovute integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, dell'INPS, dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Al termine dell'anno sperimentale, il rapporto di lavoro cessa senza alcuna formalità da parte del datore di lavoro salvo la volontà del datore di lavoro di trasformare il rapporto di lavoro in uno di quelli previsti dalle leggi ordinarie. Non sono dovute indennità di fine rapporto di qualunque natura e titolo a favore del lavoratore. Tutti i costi sostenuti dal datore di lavoro in applicazione del presente articolo sono integralmente deducibili ai fini IRAP. I datori di lavoro che assumono lavoratori in forza del presente articolo non possono procedere alla riduzione del personale in forza al 31 dicembre 2013 salvo dimissioni volontarie o pensionamenti fino a quando usufruiscono della presente agevolazione».

11.15

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. A i lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria; le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

11.16

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-*sexies*. Con effetto dal 1° gennaio 2015, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione

dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione.

3-septies. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

11.17

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-quinquies inserire i seguenti:

«3-sexies. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze" con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure abbiano avviato procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, oppure ancora in costanza dell'avvio di procedure fallimentari o concordatarie in qualsiasi forma vengano attuate, ivi compresa quella del concordato preventivo o del concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 3-quater.

3-octies. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

h) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

9) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

10) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

11) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detassazione del salario di produttività)

1. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.090 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di 900 milioni di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014 e di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2015.

3. Ai maggiori oneri delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-bis, 136 e 139 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivati dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 - Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 28, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».

11.0.2

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla Tabella A del D.Lga. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 12 o metri cubi 12 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di

proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-*bis*";

c) al punto 13, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-*bis* sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12"..

2. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

3. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

4. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».

c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto, non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono integralmente restituite alla società per conto della quale è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e

le altre restituzioni.

2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), e vengono integralmente restituite alla società per conto della quale è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.»;

d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale* o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.»;

2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità»;

2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrice.

4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni»;

e) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.»;

f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.»;

g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «all'articolo 3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;

h) dopo l'articolo 7-ter è inserito il seguente:

«Art. 7-quater. - (Cessione di ulteriori crediti e titoli) - 1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di *leasing* o di *factoring*, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Tali crediti e titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario.

2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis ».

2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

«26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli simili di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.».

3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;

b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione, possono» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;

c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Operazioni di finanziamento strutturate*) - 1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento autorizzativo.

3. L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli simili con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.

4. Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.

5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».

5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».

6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante»;

2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-*bis*, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile».

6-*bis*. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli simili di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.

7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

7-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

7-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, è modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PUGLIA](#) (*), [NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.2

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PUGLIA](#) (*),
[NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.3

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PUGLIA](#) (*),
[NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sufficiente» con la seguente: «necessario».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «e della data di cessione» con le seguenti: «della data di cessione, il valore nominale del credito ceduto, il valore complessivo dei crediti ceduti, ogni genere di commissione applicata e il relativo valore, ogni genere di costo dell'operazione, qualora sussistenti e il tasso di sconto al quale viene ceduto ogni singolo credito».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.4

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PUGLIA](#) (*),
[NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.5

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PUGLIA](#) (*),
[NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «e anche privi» con le seguenti: «solo se in possesso».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.6

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PUGLIA](#) (*),
[NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti pubblici di previdenza e gli enti pubblici di assicurazione non possono acquisire, direttamente o indirettamente, i titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.7

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PUGLIA](#) (*),
[NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.8

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-ter» sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili».

12.9

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PUGLIA](#) (*),
[NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 1 dell'articolo 7-bis, le parole: "nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura" sono soppresse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.10

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitorie.

1-ter. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:

a) hanno rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;

c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

1-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016».

Conseguentemente, le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.

12.11

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 703 del 21 novembre 1996, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, e quelli di cui al successivo comma 2 del presente regolamento, devono destinare, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2% del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse».

Consequentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, n. 124 del 21 aprile 1993, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. no, in misura non inferiore al 2% del proprio patrimonio;».

12.12

[PUGLIA](#), [NUGNES](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui, nel corso dell'anno 2013, si sia verificata la decadenza del beneficio della rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis, in base a quanto stabilito dal comma 3, lettera a), il piano di rateazione stesso si considera comunque valido, riprendendo il suo piano di ammortamento, previa richiesta dell'interessato e qualora avvenga il pagamento, entro il 30 giugno 2014, della prima delle rate non pagate nell'anno precedente"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.13

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 7-bis, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

12.14

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Al comma 7-bis, sostituire le parole: «la somma iscritta a ruolo» con le seguenti: «la somma accertata».

12.15

[PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BERGER](#), [PICCOLI](#)

Improponibile

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. All'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.200,00 euro"».

12.16

[PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BERGER](#), [PICCOLI](#)

Improponibile

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b), le parole: "Non si tiene conto, della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le auto vetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori;" sono sostituite dalle seguenti: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 30.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000,00 per i motocicli, euro 3.000,00 per i ciclomotori;" e le parole: "Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;" sono sostituite dalle seguenti: "Il predetto limite di euro 30.000,00 per le auto vetture è elevato a euro 40.000,00 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;"».

12.17

[PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BERGER](#), [PICCOLI](#)

Improponibile

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il

comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 80.000, 00; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000,00 e fino a euro 420.000,00; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000,00 e fino a euro 505.000,00"».

12.19

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. Dalla rideterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».

G12.100

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi anni, complice la crisi economica, l'Italia ha ceduto parti importanti del suo patrimonio industriale in favore di investitori esteri, perdendo via via asset che sono sempre stati considerati strategici per la crescita economica del Paese;

le aziende nel nostro Paese sono oggi in grave difficoltà, sempre più schiacciate da una pressione fiscale divenuta ormai insostenibile, nonché dall'inefficienza della burocrazia, dall'impossibilità di accesso al credito e, non da ultimo, dagli alti costi energetici, assolutamente lontani dai valori medi europei;

l'ondata di deindustrializzazione che sta attraversando il Paese sta portando alla progressiva perdita del patrimonio industriale Italiano, condannando l'Italia ad una posizione di emarginazione nell'economia internazionale;

sul declino economico dell'Italia pesa la mancanza di una pianificazione industriale a livello nazionale, di una politica seria, coraggiosa e trasparente in grado di affrontare con rigore e determinazione i veri problemi che affliggono il Paese, dall'insostenibile pressione fiscale alla difficoltà di accesso al credito, passando per un vetusto e asfissiante sistema burocratico;

è pertanto necessario che il Governo adotti quanto prima una politica di rilancio del sistema industriale del Paese al fine di poter uscire dalla recessione ed inaugurare una nuova fase di crescita economica, il cui cuore pulsante torni ad essere il sistema delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo ad adottare una politica di rilancio strutturale del sistema industriale italiano, anche attraverso l'immediata attuazione di interventi di riduzione del carico fiscale, di semplificazione burocratica e di facilitazione all'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di aumentare la competitività dell'economia italiana.

(*) Accolto dal Governo

G12.101

[CONSIGLIO, BELLOT](#)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

valutato che la pressione fiscale a carico delle imprese pesa già in modo rilevante sulle stesse, rallentando così il tanto auspicato processo di ripresa economica;

stimato come un'eccessiva imposizione fiscale sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di escludere dall'imposizione sul reddito di impresa una quota del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuate dalle imprese.

G12.102

[CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

visto il provvedimento in esame, disegno di Legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

considerato che l'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

stimato come una eccessiva imposizione fiscale sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione;

impegna il Governo a valutare la possibilità di escludere dall'imposizione sul reddito di impresa una quota del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuate dalle imprese a decorrere dall'esercizio 2014.

G12.103

[STEFANI](#)

Respinto

Il Senato,

visto il provvedimento in esame, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

considerato che l'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

valutato come, nel PIL italiano complessivo, il turismo rappresenta una delle voci più importanti per l'economia italiana, e che, soprattutto in alcune Regioni, è diffuso il fenomeno da parte

di turisti stranieri di soggiornare nel nostro Paese prendendo in affitto un appartamento, dal momento che in questa area il sistema ricettivo extralberghiero è più significativo per presenze di quello alberghiero;

considerato che la maggior parte dei turisti provenienti dall'Est Europa utilizza il denaro contante per il pagamento dei servizi di cui usufruisce in Italia durante il soggiorno;

valutato come il comma 50 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità;

impegna il Governo a rivedere la vigente normativa sulle modalità di pagamento delle locazioni delle unità abitative, prevedendo la facoltà per le medesime unità situate in località turistiche, di utilizzare anche il denaro contante per la corresponsione del corrispettivo canone di locazione.

G12.104

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

nel PIL italiano complessivo, il turismo rappresenta una delle voci più importanti per l'economia italiana, e che, soprattutto in alcune regioni, è diffuso il fenomeno da parte di turisti stranieri di soggiornare nel nostro Paese prendendo in affitto un appartamento, dal momento che in questa area il sistema ricettivo extralberghiero è più significativo per presenze di quello alberghiero;

la maggior parte dei turisti provenienti dall'Est Europa utilizza il denaro contante per il pagamento dei servizi di cui usufruisce in Italia durante il soggiorno;

il comma 50 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità,

impegna il Governo a sostenere la ripresa economica del settore turistico italiano rivedendo la vigente normativa sulle modalità di pagamento delle locazioni delle unità abitative, prevedendo la facoltà per le medesime unità situate in località turistiche, di utilizzare anche il denaro contante per la corresponsione del corrispettivo canone di locazione.

G12.105

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il testo contiene alcune, disposizioni finalizzate a favorire la ripresa economica delle imprese;

l'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

lo stesso provvedimento prevede come per l'anno 2014 siano sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di anticipare l'emanazione del decreto ministeriale finalizzato a stabilire i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti aventi diritto l'agevolazione fiscale, prevedendo altresì come la medesima agevolazione si applichi non solo alle somme iscritte a ruolo ma anche a quelle accertate.

G12.106

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che,

il settore delle piccole e medie imprese (PMI) industriali e di servizio, già sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori congiunture economiche degli ultimi decenni, vede la sua situazione aggravata da un problema di razionamento del credito che sembra aggravarsi di settimana in settimana;

il fenomeno, causato da una lunga serie di fattori finanziari ed economici fra loro strettamente interrelati, alcuni dei quali non governa bili a livello nazionale, non appare di facile soluzione considerata la difficile situazione del settore bancario, alle prese con aumento delle sofferenze e delle perdite su crediti, con regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di bilancio (EBA) e sulla patrimonializzazione (Basilea 3) e con la necessità di riequilibrare il rapporto fra attivo, passivo e mezzi propri che può avvenire tramite ricapitalizzazioni, molto difficili in questo momento. Tale situazione ha portato ad una drastica riduzione dei volumi di finanziamento all'economia ed in particolare al canale delle piccole e medie imprese;

il razionamento del credito per le PMI avviene in un contesto in cui: il calo della domanda fa scendere fatturati e margini e quindi le possibilità di autofinanziamento delle imprese, specie quelle che non trovano sbocchi sui mercati internazionali, ovvero quelle industriali più piccole e quelle che producono servizi; si allungano i tempi di pagamento fra privati e fra pubblico e privato;

come evidenziato da un serie di segnalazioni che provengono dal mondo dell'impresa, il fenomeno del raziona mento non si risolve solo in un innalzamento del costo del credito e in una mancata disponibilità di nuovo credito, ma implica anche una riduzione dei finanzia menti in essere alle imprese, specie quelli legati agli anticipi su fatture e su contratti, essenziali per garantire la gestione quotidiana della tesoreria delle imprese. Il paradosso è che la riduzione in motti casi sembra coinvolgere anche imprese sane, che in effetti sono quelle potenzialmente più in grado di restituire i finanziamenti;

il risultato è una forte accentuazione delle già notevoli difficoltà del mondo produttivo che sta portando un numero elevato e crescente di operatori verso l'uscita dal mercato o al blocco delle attività produttive. Non si tratta del normale processo di eliminazione degli operatori marginali ed inefficienti dal mercato in situazioni di crisi, un meccanismo che, se tenuto entro limiti fisiologici, rafforza nel medio-lungo periodo il sistema economico. Al contrario, si tratta di un processo che sta assumendo proporzioni preoccupanti e che riguarda non solo un gran numero di aziende molto piccole e con pochi capitali propri che, tuttavia, sono capaci di offrire buoni prodotti e buoni servizi e di creare valore ed occupazione. Il processo sta minando anche aziende più grandi e strutturate, capaci di stare sui mercati internazionali e di innovare. Si tratta di un tessuto economico che va dall'artigiano di talento, al produttore competitivo, all'imprenditore agricolo che lavora su filiere di qualità, al negoziante che offre un buon servizio, a molte piccole e medie aziende che fanno forte il *made in Italy* nel mondo. Organismi sani che rischiano di scomparire per mancanza di liquidità e di credito e per i quali bisogna agire rapidamente;

preso atto che,

una recente analisi condotta dalla Banca d'Italia su «I confidi e il credito alle piccole imprese durante la crisi» sottolinea come sia stato assai significativo il contributo di questi strumenti nel sostegno all'accesso al credito delle piccole imprese, spesso determinante ai fini della stessa concessione dei finanziamenti;

occorre immettere con urgenza ulteriori risorse nel sistema e riattivare il credito bancario,

rafforzando le misure finora adottate, nonché valorizzare e potenziare il ruolo svolto dai consorzi fidi e organismi simili ai fini di una più agevole concessione di finanziamenti in favore delle imprese;

impegna il Governo:

ad adottare interventi finalizzati ad ottimizzare e a razionalizzare la filiera del credito, nonché a valorizzare soggetti e strumenti in grado di essere efficienti ed efficaci, verificando innanzitutto quali di questi, a parità di risorse date, garantiscano il migliore effetto leva;

a dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a promuovere la centralità di questo strumento per l'accesso al credito delle PMI;

a valorizzare il sistema dei confidi su tutto il territorio nazionale mediante il rafforzamento dei loro patrimoni;

ad intervenire in materia di ritardati pagamenti, rafforzando e dando piena attuazione alla normativa di recepimento della direttiva comunitaria in materia, per evitare l'apertura di una procedura di infrazione e porre un argine alla corrente crisi di liquidità che le imprese si trovano a fronteggiare a causa di crediti non ancora soddisfatti, sia nei confronti di altri soggetti privati sia nei confronti del pubblico, con conseguenti difficoltà per le stesse nell'adempimento delle loro obbligazioni. In tale contesto, ad affiancare ai termini un sistema sanzionatorio e di riscossione efficace, a protezione soprattutto degli operatori economici «deboli», che permetta l'effettiva applicazione della norma;

a rafforzare il piano di smaltimento dei residui debiti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione avviato con il decreto-legge n. 35 del 20B, al fine di consentire il loro completo pagamento entro il 2014.

(*) Accolto dal Governo

G12.110

[BONERISCO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»,

premesso che:

le disposizioni introdotte dalla Camera dei Deputati all'articolo 12 riguardanti la disciplina delle cartolarizzazioni, ne estendono l'ambito operativo alle operazioni realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie;

che la finalità di tali disposizioni è far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari considerata l'opportunità di modificare la legge 13 gennaio 1994, n. 43 recante la disciplina delle cambiali finanziarie ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2-*bis*, che prevede nei criteri di emissione, allargando la platea delle società finanziarie che assistono l'emissione stessa,

impegna il Governo:

ad adottare le adeguate iniziative normative volte a estendere alle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) autorizzate alla consulenza in materia di investimenti i soggetti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, lettera *a*), della legge richiamata in premessa, che in qualità di sponsor possono assistere l'emissione di cambiali finanziarie;

a prevedere che, oltre alle caratteristiche previste dalla citata lettera *a*), tali SIM debbano operare senza detenere, neanche temporaneamente, disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela e senza assumere rischi esclusivamente relativi ad emissioni di cambiali finanziarie che siano assistite dalle garanzie di cui al successivo comma 2-*quiquies*, dello stesso articolo 1.

G12.110 (testo 2)

BONERISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»,

premesso che:

le disposizioni introdotte dalla Camera dei Deputati all'articolo 12 riguardanti la disciplina delle cartolarizzazioni, ne estendono l'ambito operativo alle operazioni realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli simili ovvero cambiali finanziarie;

che la finalità di tali disposizioni è far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari considerata l'opportunità di modificare la legge 13 gennaio 1994, n. 43 recante la disciplina delle cambiali finanziarie ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2-*bis*, che prevede ne i criteri di emissione, allargando la platea delle società finanziarie che assistono l'emissione stessa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare le adeguate iniziative normative volte a estendere alle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) autorizzate alla consulenza in materia di investimenti i soggetti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, lettera *a*), della legge richiamata in premessa, che in qualità di sponsor possono assistere l'emissione di cambiali finanziarie;

prevedere che, oltre alle caratteristiche previste dalla citata lettera *a*), tali SIM debbano operare senza detenere, neanche temporaneamente, disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela e senza assumere rischi esclusivamente relativi ad emissioni di cambiali finanziarie che siano assistite dalle garanzie di cui al successivo comma 2-*quiquies*, dello stesso articolo 1.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante;

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento nell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella di fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.

133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016;

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.0.2

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore)

1. L'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con le attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali unicamente nel caso in cui tali attività si esplicino nel commercio di prodotti oggetto dell'attività di mediazione che si intende esercitare;

c) con l'esercizio di attività professionali svolte nell'ambito dell'attività di mediazione"».

12.0.5

[PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rateizzazione versamento contributi)

1. I titolari di microimprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 iscritti alla gestione commercianti o artigiani dell'INPS, che abbiano un debito non ancora sanato con la gestione stessa superiore a 10000 euro, possono richiedere, entro il 30 giugno 2014, il pagamento del debito in settantadue rate mensili di uguale importo, ferma restando l'applicazione degli interessi».

12.0.6

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia)

1 Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute

relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico -di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro dal 2014».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo)

1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili:

a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;

b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2;

c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.

2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della

metropolitana di Milano è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera *a*) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, è revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al CIPE, vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalità di monitoraggio.

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

4. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzi vigenti, che viene posto a base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t-undecies*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalità è disposta la cessione ad altra Autorità portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di

mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t-undecies*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-*ter*, comma 2, e 9-*bis* del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorità portuali, con modalità che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

6-*bis*. Per le finalità di EXPO 2015 e in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le società EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le relative attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo, contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.

7-*bis*. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, alle imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere concesso un indennizzo per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

9. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli è autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

9-*bis*. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.

10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

3-*ter*. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-*bis*, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari».

11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriennale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.

11-*bis*. All'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale».

13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono soppresse.

14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti

e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse rimosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) è abrogata.

23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale

comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.

24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.

25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.

27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il *plafond* di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

13.1

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate».

13.2

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006».

Conseguentemente: Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 62,580 milioni per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.4

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e».

Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole: «500 milioni di euro», con le seguenti: «430 milioni di euro».

13.5

[PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.»

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, ultimo periodo:

1) sopprimere lettera a);

2) nella lettera b), sostituire le parole: «45 milioni», con le seguenti: «29,362 milioni»;

al comma 4, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.6

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ad esclusione delle risorse assegnate alla linea ferroviaria Rho-Arona»

Conseguentemente alla lettera a), sostituire le parole: «53,2 milioni», con le seguenti: «36 milioni» e sopprimere le parole: «, il collegamento S.s. 11-S.S.233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro2».

13.200

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ad esclusione delle risorse assegnate al completamento dello schema idrico Basento-Bradano»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A copertura degli oneri derivanti dalla mancata revoca delle assegnazioni per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano, il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 63 milioni di euro l'anno».

13.7

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [BOTTICI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili, alla prosecuzione dell'attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.8

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#), [BOTTICI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente,

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, di cui alla lettera a) del comma 1»;

b) al comma 3, primo periodo:

1) sostituire le parole: «interventi di cui al comma 1, lettere a) e b)», con le seguenti: «interventi di cui al comma 1, lettera b)»;

2) sostituire le parole: «risorse autorizzate dalle lettere a) e b)», con le seguenti: «risorse autorizzate dalla lettera b)»;

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.9

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BOTTICI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.10

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del finanziamento del progetto approvato con la delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010, è autorizzato un contributo ventinquennale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.11

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2; terzo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.13

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «ove necessario», inserire le seguenti: «e subordinatamente alla effettiva erogazione dei fondi all'ente appaltante».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.14

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.15

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «immediatamente cantierabili», inserire le seguenti: «, idonei a garantire il minor tempo di ritorno dell'investimento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.16

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLON](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: « al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate», con le seguenti: «ad interventi di contrasto al rischio idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da parte delle regioni interessate».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma» fino alla fine del comma.

13.17

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e a rendere», con le seguenti: «per rendere».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e a rendere», con le seguenti: «per rendere».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.18

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le Regioni interessate», con le seguenti: «d'intesa con le Regioni interessate e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.19

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sentite le Regioni interessate» aggiungere, in fine le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.20

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro».

13.21

[VILLARI](#)

Id. em. 13.20

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un importo superiore a 5 milioni di euro».

13.22

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento dell'Autorità portuale si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.".

5-*ter*. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'autonomo finanziamento della realizzazione di opere e servizi nei porti, in via sperimentale, per il triennio 2015-2017, con regolamento, l'Autorità portuale può deliberare l'istituzione di una imposta di scopo destinata alla copertura di una quota non superiore al 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei servizi e delle opere di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'uopo indicando l'aliquota di imposta, l'applicazione di esenzioni e riduzioni in favore di determinate categorie, nonché le modalità di versamento degli importi dovuti. Al termine di ciascun esercizio finanziario, l'Autorità portuale comunica ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze l'ammontare del gettito di cui al presente comma affinché provvedano alla corrispondente riduzione del fondo di cui al suddetto articolo 18-*bis*. Con decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati della sperimentazione di cui al presente comma.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.23

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree

sottoutilizzate:

a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari finalizzati a finalità strutturali, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220;

b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;

c) le regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a)).

13.23a

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «23 milioni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani ed a valere sulle risorse ivi previste una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento ed allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m) del medesimo decreto, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente ed alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle Autorità Portuali, con modalità che la citata Amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221».

Al comma 7, dopo le parole: «e 6» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo».

13.25

[BOTTICI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 6-bis.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.26

[SUSTA](#)

Improcedibile

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le misure dei canoni cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.

400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, devono intendersi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 unicamente alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data».

13.150

[PUGLIA](#), [BENCINI](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di: addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno gli ultimi venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

7-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 7-bis, cui, a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitiva mente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

7-quater. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

13.27

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 7-bis.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.28

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: «per la realizzazione dell'opera,» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle localizzate nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.29

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale indennizzo spetta esclusivamente

alle imprese che hanno subito danni accertati con sentenza passata in giudicato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.30

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Può altresì richiedere indennizzo chiunque sia stato danneggiato in conseguenza dei delitti non colposi di cui al periodo precedente.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.31

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 7-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: «del fondo speciale» fino alla fine del comma con le seguenti: «con corrispondente riduzione per gli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.32

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 1 e 2 sono abrogati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.33

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

13.34

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLON](#)

Improcedibile

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 10 milioni per l'anno

2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.35

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.36

[BELLLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

13.37

[BELLLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 9, dopo le parole: «Comune di Napoli», aggiungere le seguenti: «per il solo esercizio 2014».

13.38

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle "zone omogenee A" interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.

9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e

spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-*bis*.

9-*quinquies*. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.

9-*sexies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio».

13.39

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9-*bis*.

13.40

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G13.40

Sostituire il comma 9-*bis* con il seguente:

«9-*bis*. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Padova-Calalzo, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta ferroviaria Stazione centrale FS di Salerno - Stadio Arechi e non utilizzate sono impegnate, nel limite massimo di 5 milioni di euro per la manutenzione delle rete infrastrutturale della tratta Padova Calalzo».

G13.40 (già em. 13.40)

[BELLOT, CONSIGLIO, PICCOLI, MARIN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", in cui, all'articolo 13, comma 9-*bis*, si prevede l'utilizzo di risorse statali pari a 5 milioni di euro al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno - Stadio Arechi;

ci sono altre tratte ferroviarie nel nostro Paese ad avere grosse criticità che necessiterebbero di un contributo straordinario, come la Padova-Calalzo che risulta al terzo posto nella classifica delle dieci peggiori linee ferroviarie italiane e la Venezia-Calalzo, con infrastrutture obsolete che non hanno ricevuto l'adeguata manutenzione, arrivando a minare le condizioni di sicurezza dei passeggeri con alcuni passaggi a livello a rischio;

i fondi destinati al trasporto pubblico hanno subito drammatici tagli negli ultimi anni e il servizio offerto ai cittadini è sempre più carente e a farne le spese sono principalmente i pendolari, che si servono quotidianamente del trasporto ferroviario per necessità lavorative e di studio, ai quali non è garantito lo *standard* minimo di un servizio pubblico,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del servizio pubblico ferroviario sulle tratte Padova-Calalzo e Venezia-Calalzo, a reperire le risorse necessarie per la manutenzione della rete infrastrutturale delle tratte medesime.

(*) Accolto dal Governo

13.41

[BELLOT, CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 9-bis, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «2 milioni».

13.42

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Sono altresì autorizzati a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza, sempre in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, anche i Comuni che abbiano già approvato alla data del 1° gennaio 2014 il progetto esecutivo di opere di pubblica utilità e di valenza strategica per il rilancio del Paese».

13.43

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite"».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.44

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

«c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3-bis l'appaltatore è esonerato dagli obblighi relativi alla responsabilità solidale, di cui all'attuale normativa di legge, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, assistenziali e previdenziali, nei confronti del subappaltatore"».

13.45

[CIOFFI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 10, inserire i seguenti.:

«10-bis. Al del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

"1-quinquies. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza individua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 162-bis".

b) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

"Art. 162-bis. - (Consultazione pubblica). - 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione

dell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-*quinquies*, sono sottoposte alla procedura di consultazione pubblica le infrastrutture, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatario, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

3. In ogni caso sono da intendersi sottoposte alla disciplina di cui al comma 2 le opere, ricomprese nell'elenco di cui al comma 4, il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro.

4. Al fine di garantire la sicurezza e l'integrazione dei sistemi a rete, la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti strategici a iniziativa privata, costituiscono attività di preminente interesse nazionale e sono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo, gli interventi, il cui valore di investimento è superiore a 100 milioni di euro, aventi ad oggetto:

- a) la creazione o l'allargamento di autostrade e di superstrade a doppia corsia;
- b) la costruzione di linee ferroviarie;
- c) la costruzione o l'allargamento di vie navigabili;
- d) la costruzione, l'allargamento o il prolungamento di aree e di piste aeroportuali;
- e) la costruzione o l'estensione di infrastrutture portuali;
- f) la costruzione di infrastrutture elettriche;
- g) la costruzione, l'ammodernamento o la riconversione di centrali elettriche;
- h) la costruzione di gas dotti, di oleodotti o di piattaforme di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianti di stoccaggio;
- i) la costruzione o l'ammodernamento di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche, ad esclusione delle reti a banda larga e a banda ultralarga che rimangono regolate dalla disciplina speciale;
- l) la costruzione di impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

5. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della Regione interessata e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. In caso di opere che insistono sul territorio di più Regioni, il Provveditore interregionale si avvale di una struttura di supporto costituita da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dello Sviluppo economico. Ai componenti della struttura di supporto di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza per la partecipazione ai lavori dell'organismo medesimo.

6. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell'opera. Se la consultazione pubblica è attivata su un'opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

7. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte delle collettività interessate. Nell'ambito della procedura di consultazione, possono essere richieste informazioni aggiuntive sull'opera infrastrutturale e segnalate criticità in ordine allo studio di fattibilità o al progetto preliminare sulla base anche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione.

8. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centottanta giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 8 sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione dei soggetti interessati.

10. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche in coordinamento con il Prefetto predispose un documento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì, contenere una proposta in merito alla istituzione di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di patti a valenza territoriale, che accompagnino l'intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione. Il documento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla pubblicazione del documento di cui al presente comma, il proponente dichiara pubblicamente se intende:

a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando le ragioni di tale scelta.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della pubblica amministrazione sono ulteriormente definite le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione pubblica e di redazione del documento conclusivo.";

10-ter. La procedura di cui all'articolo 162-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica comunque alle opere il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sia stata ancora aggiudicata la gara per l'esecuzione delle medesime.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.46

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche"».

13.47

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole "di coinvolgimento delle" sono aggiunte le seguenti: "imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano lo motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo"».

13.48

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.49

[D'ALI](#), [MANCUSO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G13.49

Al comma 11, dopo le parole: «a tutti i contratti di appalto» e prima delle parole: «aventi ad oggetto opere pubbliche», inserire le seguenti: «e di affidamento a contraente generale».

G13.49

[D'ALI](#), [MANCUSO](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'Atto Senato 1299 in esame, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», all'articolo 13, comma 11, amplia a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 237-*bis* del Codice, in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio;

considerato che:

la figura del contraente generale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443, ed. legge obiettivo, che, al fine di snellire e accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche strategiche, ha delegato al Governo la definizione della relativa disciplina;

il Governo ha provveduto successivamente, con il decreto delegato 20 agosto 2002, n. 190 (come modificato dal d.lgs. n. 189/2002), a definire il profilo e le modalità operative del contraente generale. Quest'ultimo, quale realizzatore globale dell'opera, garantisce alla pubblica amministrazione committente la realizzazione del lavoro occupandosi direttamente della progettazione e della gestione della fase realizzativa dell'opera;

La disciplina del contraente generale è stata successivamente trasposta, senza rilevanti modifiche, nella Parte II, Titolo III, Capo IV del Codice degli appalti. In particolare, l'articolo 173 del Codice prevede per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, accanto alla concessione di costruzione e gestione, la possibilità dell'affidamento unitario a contraente generale;

impegna il Governo a:

considerare che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio, di cui sopra, si applicano anche ai contratti di affidamento a contraente generale di cui all'articolo 176 del d.lgs. n. 163 del 2006.

G13.49 (testo 2)

[D'ALI](#), [MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'Atto Senato 1299 in esame, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», all'articolo 13, comma 11, amplia a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 237-*bis* del Codice, in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio;

considerato che:

la figura del contraente generale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443, ed. legge obiettivo, che, al fine di snellire e accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche strategiche, ha delegato al Governo la definizione della relativa disciplina;

il Governo ha provveduto successivamente, con il decreto delegato 20 agosto 2002, n. 190 (come modificato dal d.lgs. n. 189/2002), a definire il profilo e le modalità operative del contraente generale. Quest'ultimo, quale realizzatore globale dell'opera, garantisce alla pubblica amministrazione

committente la realizzazione del lavoro occupandosi direttamente della progettazione e della gestione della fase realizzativa dell'opera;

La disciplina del contraente generale è stata successivamente trasposta, senza rilevanti modifiche, nella Parte II, Titolo III, Capo IV del Codice degli appalti. In particolare, l'articolo 173 del Codice prevede per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, accanto alla concessione di costruzione e gestione, la possibilità dell'affidamento unitario a contraente generale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio, di cui sopra, si applicano anche ai contratti di affidamento a contraente generale di cui all'articolo 176 del d.lgs. n. 163 del 2006.

(*) Accolto dal Governo

13.50

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-ter. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007».

13.51

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Dopo l'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente:

"Art. 41-bis. All'imprenditore iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, che abbia ottenuto apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, è consentita anche l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio, senza il rilascio di apposita licenza"».

13.52

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. All'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal terzo periodo fino alla fine del comma, si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate"».

13.55

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 13.

13.56

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

«13. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 19, 19-bis, 19-ter e 20 sono abrogati.

13-bis. Il comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149,

comma 1, lettera *d*), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

13-ter. le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici vengono attribuite al Ministero dell'ambiente, che con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.57

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Improponibile

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza e qualità delle designazioni dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, rafforzando altresì i requisiti di professionalità e onorabilità, a decorrere dallo giugno 2014, per i componenti delle medesime autorità si applica una procedura di designazione unica di cui al comma 13-ter.

13-ter. Possono essere designati membri delle Autorità soltanto i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando in cui sono indicati i criteri di selezione redatti da un'apposita Commissione istituita, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso la Presidenza del Consiglio, composta da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, scelti, su designazione del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nell'elaborazione dei criteri di selezione la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza della singola autorità e nei settori vigilati dalla medesima autorità;

- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea, nonché di politiche di tutela del consumatore;

- esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento di ogni singola autorità, preferibilmente acquisita in grandi organizzazioni del settore pubblico o privato;

- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie nel settore vigilato dalla singola autorità sui cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

- autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;

- competenze direttive necessarie per gestire gruppi altamente specializzati di esperti nelle materie di riferimento e il relativo bilancio, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;

- capacità di agire con la necessaria indipendenza;

- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

La Commissione procede allo svolgimento di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati sulla base delle candidature pervenute. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i curriculum dei candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'elenco dei candidati selezionati, il relativo curriculum e i verbali di eventuali ulteriori colloqui intercorsi con i candidati sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio.

13-quater. Resta fermo che non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del Collegio di altra Autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente.

13-quinquies. Le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione, sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito.

13-sexies. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro Durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

13-septies. Per l'intera durata dell'incarico i componenti delle Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni.

13-octies. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza dell'Autorità presso cui hanno svolto il mandato, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito.

13-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da 13-bis a 13-octies si applicano alle seguenti Autorità indipendenti:

- a) alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- b) all'Autorità di regolazione dei trasporti;
- c) alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- d) all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
- e) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);
- f) alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- g) all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM);
- h) al Garante per la protezione dei dati personali;
- i) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
- j) alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit);
- k) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.58

[CROSIO](#), [STUCCHI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Le parole: «Sopprimere i commi 14» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 14 e 15.

13.59

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Precluso

Sopprimere il comma 14.

13.60

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole da: «procedure» a: «trasparenti e» con le seguenti: «procedure a evidenza pubblica di scelta del beneficiario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.61

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro la medesima data di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, disciplina gli effetti del mancato rispetto delle Linee guida di cui al presente comma».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.62

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 15.

13.63

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 15-bis, secondo periodo, dopo le parole: «diurni e notturni» inserire le seguenti: «della previsione di parametri di pagamento rapportati all'efficienza sonora degli aeromobili e non al tonnellaggio degli stessi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.64

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che il gettito dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili sia effettivamente destinato in via prevalente al sostegno del costo degli interventi necessari per il risanamento e il disinquinamento acustico e all'indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone dell'intorno aeroportuale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.65

[BIGNAMI](#), [BERTOROTTA](#), [BOCCHINO](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MOLINARI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [GAETTI](#), [ORELLANA](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

«15-ter. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso

nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano-Malpensa».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.66

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 16.

13.67

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 17.

13.68

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 18.

13.69

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 19.

13.70

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

13.71

[CIOFEI](#), [CATALEO](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime indennità di cui al periodo precedente non concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.72

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 20.

13.73

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 21.

13.74

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 22.

13.74a

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 23.

13.79

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEEANO](#)

Improprio

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Ordinamento degli enti*). - 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 in conformità ai criteri di carattere generale di cui al presente articolo.

2. Sono organi degli enti:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio di strategia e vigilanza;
- c) il consiglio dei sindaci;
- d) il direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione, vertice gestionale dell'ente, delibera ogni triennio il piano industriale e ogni anno il piano di *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione di natura gestionale che non è compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e può conferire deleghe ai suoi componenti. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente dell'ente con funzione di rappresentanza legale dell'Istituto. Il presidente del consiglio di amministrazione assiste alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti del consiglio di amministrazione possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta di nomina, e del consiglio di strategia e vigilanza. In caso di mancata espressione dei pareri nei citati termini il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. Il consiglio di strategia e vigilanza, organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e la relazione sulla performance prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; in caso di discordanza e di mancata composizione tra i due organi in materia di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva; esprime parere sulla nomina del Presidente dell'ente e presenta alle Camere una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al presidente dell'ente e al medesimo consiglio di strategia e vigilanza; approva il proprio regolamento interno nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione dell'ente. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di strategia e vigilanza è composto da quattordici membri, dei quali sette in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sette in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro privati e pubblici e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il consiglio dell'INAIL è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto negli ultimi tre anni incarichi pubblici eletti vi. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al presente comma. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 è comprovato da un apposito curriculum del singolo componente dei consigli ivi previsti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di strategia e vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di strategia e vigilanza, con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni, e all'articolo 48 della citata legge n. 88 del 1989; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. La sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è coincidente con il termine di cui al citato articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice

civile, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrate dall'ente e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio dell'ente, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei sindaci nomina al suo interno il proprio presidente. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico. I componenti del collegio dei sindaci devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL sono uominatidue membri supplenti.

8. Presso ciascun ente è nominato l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il compito di definire il sistema della valutazione della performance, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dal consiglio di strategia e vigilanza, sentito il consiglio di amministrazione. Esso è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima e di seconda fascia dell'ente, collocati fuori ruolo. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o che hanno rivestito simili cariche nei tre anni precedenti la designazione.

9. Per l'INPS continuano a operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 della citata legge n. 88 del 1989 è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli emolumenti omnicomprensivi spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio dei sindaci dell'ente, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, nonché il compenso spettante ai componenti del consiglio di strategia e vigilanza".

23-ter. All'atto della ricostituzione degli organi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, il numero dei rispettivi componenti è rideterminato ai sensi del medesimo articolo 3.

23-quater. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente».

13.75

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improprio

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al fine di agevolare il percorso formativo di giovani studenti iscritti presso Istituti universitari aventi sede al di fuori della regione di residenza del nucleo familiare, presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 5

milioni dieuro annui a decorrere dall'anno 2014 finalizzato all'acquisto di biglietti aerei necessari allo studente per raggiungere, dal luogo di residenza del nucleo familiare, la località ove è ubicata l'università frequentata e viceversa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono dettate le misure attuative della presente disposizione. All'onere derivante dal presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

13.76

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis. Anche al fine di dare seguito all'ordine del giorno 9/1865-A/69, accolto alla Camera dei deputati dal Governo in sede di approvazione della legge 30 dicembre 2013, n. 147, sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con il seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti"».

13.77

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improprio

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. I lavoratori dipendenti o autonomi che non hanno maturato i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, o i loro superstiti, possono chiedere, a domanda, la restituzione dei contributi previdenziali versati alle casse previdenziali. Il diritto a presentare la domanda di cui al precedente periodo decorre a partire dal compimento del requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o dal momento del decesso, a condizione che non spetti alcun trattamento pensionistico a carico di casse di previdenza pubbliche o private, ovvero un'indennità per morte. Il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984. I contributi restituiti ai sensi dei periodi precedenti sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis, si provvede impiegando, a decorrere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quota parte dei

maggiori risparmi conseguiti, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps».

13.78

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Improprio

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 gli accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis si provvede impiegando, a decorrere dal 1° marzo 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento dell'Inps».

13.80

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole: «popolazione tra 5.000 e 150.000», con le seguenti: «popolazione inferiore ai 5.000».

13.81

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 24, terzo periodo, sostituire le parole: «inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro» con le seguenti: «inferiore a 500.000 euro e superiore a 3 milioni di euro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.82

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 25, dopo le parole: «coesione territoriale,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.83

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 26, aggiungere, infine, le seguenti parole: «di cui l'80 per cento da destinarsi alle Regioni oggetto degli interventi del Piano di Azione e Coesione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.86

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improprio

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-*bis*. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata - Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina - e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010.

28-*ter*. Del Tavolo Tecnico di cui al comma precedente fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio.

28-*quater*. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

28-*quinquies*. Dall'attuazione delle norme riguardanti il suddetto Tavolo Tecnico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle relative attività previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

13.84

[CARIDI](#)

Ritirato

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«29. All'inizio del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 7 agosto 1990, è inserito il seguente inciso: "Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3-*quinquies*".

Al termine del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 7 agosto 1990 è aggiunto il seguente comma:

"3-*quinquies*: Qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico-territoriale e l'amministrazione procedente, al fine del superamento del dissenso, abbia proceduto ad inserire idonea prescrizione nel provvedimento autorizzatorio con adeguata motivazione, non si applica il procedimento di remissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto al precedente comma 3.

Le precitate disposizioni si applicano altresì ai provvedimenti autorizzatori già rilasciati dall'amministrazione procedente in conformità a quanto previsto al presente comma".

L'articolo 3-*quinquies* è rinumerato "Art. 3-*sexies*".

13.85

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-*bis*. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione».

G13.100

[CROSIO](#), [STUCCHI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

il decreto-legge in esame con l'articolo 13, commi 14 e 15, modifica i confini della libertà negoziale dei gestori aeroportuali, in particolare in merito all'erogazione di contributi e sostegni co-marketing ai vettori aerei, per l'apertura di nuove rotte aeree e/o il potenziamento dei collegamenti esistenti;

la norma prevede gare d'appalto a evidenza pubblica per introdurre o modificare gli slot delle compagnie aeree, scalo per scalo, al contrario di ciò che accade oggi in cui viene lasciato ampio spazio di scelta agli accordi con gli aeroporti che possono decidere di ampliare l'offerta dei *low cost*;

la norma così come formulata, invece, potrebbe penalizzare o limitare l'azione di sviluppo degli aeroporti minori e in particolar modo limitando «attività di sostegno e incentivazione ai vettori *low cost*»; in particolar modo per gli scali che rispettano le condizioni di equilibrio economico la misura introdotta rischia di creare un sistema che rallenta o peggio danneggia la competitività degli scali italiani rispetto a quelli europei,

impegna il Governo al fine di rendere il sistema aeroportuale italiano più competitivo a valutare Iniziative che consentano un'efficiente gestione e pianificazione delle scelte commerciali/strategiche concedendo ampia libertà gestionale e negoziale, anche con l'erogazione di contributi e sostegni co-marketing ai vettori aerei, per l'apertura di nuove rotte aeree e/o il potenziamento dei collegamenti esistenti.

(*) Accolto dal Governo

G13.101

[MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Re-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015),

premesso che:

al comma 24 dell'articolo 13 sono previsti finanziamenti di possibili progetti che individuino uno o più interventi, tra loro coordinati, volti alla valorizzazione di aree territoriali appartenenti all'intero territorio nazionale, con riferimento a siti ove sono ubicati beni culturali e ambientali, e di accoglienza dei turisti;

nel medesimo comma si afferma che possono essere finanziati, in via subordinata, anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro;

considerato che:

la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fra le cui finalità primarie spiccano - come enunciato nell'articolo 1 - la promozione del rispetto nel quadro più generale della dignità della persona, nonché il garantire la possibilità di partecipare alla vita sociale e civile sulle stesse basi e senza discriminazioni rispetto agli altri cittadini;

a fronte di un patrimonio culturale inestimabile, l'Italia troppo spesso latita nelle infrastrutture, nel coordinamento tra istituzioni e singole aree espositive e/o museali, nella capacità organizzativa e di comunicare, in breve in quella «accessibilità» che dovrebbe tramutarsi in «accoglienza», in specie per le persone con disabilità;

le persone interessate rientrano in casistiche ampie e assai diversificate e pertanto non possono essere considerate in modo generico e approssimativo: si va da portatori di bisogni speciali, anche temporanei, a persone con problemi motori e/o disagi psicologici, da non-vedenti e non-udenti (e/o

ipovedenti e ipoudenti) a coloro che sono affetti da autismo o da malattie di tipo cronico o degenerativo, e via enumerando;

considerato inoltre che:

per volume d'affari, ma anche per numerosi aspetti e potenzialità che vi sono sottesi e che costituiscono parte integrante dell'attività turistica - inscindibilmente legata alla fruizione dell'arte, del sapere e della conoscenza - il comparto legato al turismo appare sempre più un «indicatore» significativo di una più generale qualità della vita,

impegna il Governo:

a stabilire, anche mediante provvedimenti a carattere normativo, delle «linee guida» nell'ambito degli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale sopra descritti e previsti nel comma 24 dell'articolo 13 del presente decreto al fine di vincere ogni forma di discriminazione e promuovere la più estesa accessibilità e comprensione nella fruizione dei beni culturali;

a utilizzare, sempre nell'ambito dei citati interventi previsti, le forme di comunicazione più diverse - sfruttando le più moderne tecnologie - per favorire trasparenza e pubblicità, nonché l'eguaglianza di tutti i cittadini nella fruibilità dei beni culturali;

ad abbattere le barriere architettoniche e a elaborare e trovare accomodamenti ragionevoli e soluzioni alternative al fine di garantire una sempre maggiore fruibilità dei beni culturali e ad ampliare la capacità di accoglienza, con specifico riguardo alle persone con disabilità e/o portatori di bisogni speciali.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G13.102

[CARIDI](#), [MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

all'articolo 13 del presente decreto si prevedono una serie di misure e agevolazioni di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

molti lavoratori per l'espletamento delle attività lavorative viaggiano e si spostano quotidianamente sul territorio nazionale con mezzi di trasporto propri;

tali mezzi, in quanto strumenti indispensabili di lavoro, devono garantire delle condizioni accettabili di prestazione, sicurezza e *comfort* che ne fanno lievitare i costi;

tali mezzi, inoltre, sono soggetti ad una manutenzione costante che comporta costi fissi annuali a carico dei lavoratori,

impegna il Governo a valutare la diminuzione delle soglie di cui all'art. 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 lettera b) per favorire una maggiore deduzione del costo di acquisizione degli autoveicoli o di altri mezzi di trasporto.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G13.103

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [DONNO](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la

realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) premesso che:

sono trascorsi circa 5 anni dalla emanazione delle Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse artistico;

considerato che:

sono ancora numerosi i luoghi del territorio italiano di particolare pregio storico, artistico, culturale e ambientale, come i siti archeologici, le scalinate di chiese, le vie strette dei centri storici, che non possono essere realmente e facilmente fruibili da parte di bambini e adulti disabili; sono, quindi, spesso preclusi a coloro che sono più deboli. Si tratta, frequentemente, di persone con disabilità motorie o di altro tipo;

le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale prevedono i criteri e le indicazioni pratiche al fine di superare tali limiti, a tutt'oggi, tuttavia, ancora molto deve essere fatto e attuato. Occorre, quindi, andare oltre il mero adempimento e attuazione delle norme e sviluppare la sensibilità e la coscienza che garantisca a tutte le persone, con particolari difficoltà, di godere a pieno la bellezza della cultura e della conoscenza;

considerato inoltre che:

il fulcro del problema consiste non tanto nelle nuove costruzioni, ormai studiate e progettate anche in considerazione delle esigenze particolari di tal uni, quanto nelle strutture e nei siti di interesse culturale già esistenti. In questi casi il loro adattamento deve bilanciarsi con la loro conservazione e la migliore fruibilità da parte delle persone disabili;

impegna il Governo a promuovere i progetti atti a garantire la migliore accessibilità ai beni culturali, dando, al contempo, precipuo rilievo e preminenza a quelli, fra tutti, finalizzati alla loro miglior fruizione da parte di persone disabili, in particolare di coloro con problematiche di carattere motorio, uditivo e visivo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G13.104

[GRANAIOLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.5. 1299),

premessi che:

il provvedimento in esame detta norme per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali. A tal fine è previsto un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati dai comuni, ivi ricadenti, con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti;

in particolare, il comma 24 prevede che in vista di Expo 2015 siano finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione di aree, beni culturali e ambientali e di accoglienza turistica presentati da Comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con popolazioni tra 5.000 e 150.000 abitanti, con il quale è possibile formulare una richiesta di finanziamento fra 1 e 5 milioni di euro,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, in ordine alla presentazione dei progetti di valorizzazione e accoglienza di cui in premessa, che l'impegno finanziario sia assumibile dai soggetti proponenti entro il 31 luglio 2014.

(*) Accolto dal Governo

G13.105

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1299 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»,

premesso che:

i commi da 24 a 26 dell'articolo 13 prevedono lo stanziamento di 500 milioni di euro al fine di promuovere, anche in vista dell'EXPO 2015, il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;

il comma 24 prevede che possano essere finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati, presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto e la richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro a condizione che la conclusione degli interventi sia possibile entro venti mesi dal giugno 2014;

si prevede altresì che in via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro;

le modalità di attuazione dei commi predetti sono rimesse ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24, anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI,

impegna il Governo:

a definire criteri stringenti e rigorosi, in sede di emanazione del decreto di cui al comma 25, al fine di evitare che la genericità dell'ambito di intervento e l'estensione dello stesso all'intero territorio nazionale, ben oltre quindi le aree interessate da Expo 2015 e le specifiche aree delle regioni dell'Obiettivo convergenza citate nella relazione di accompagnamento al decreto, possa determinare una dispersione di risorse, assicurando in particolare idonee modalità di monitoraggio, controllo della qualità dei progetti, il loro impatto sul territorio, la trasparenza delle procedure di assegnazione, finanziamento e realizzazione nonché il puntuale rispetto del cronoprogramma per l'esecuzione degli interventi stessi;

a valutare, nel primo provvedimento utile, le modalità di esclusione delle spese per gli interventi predetti dal patto di stabilità interno, tenuto conto anche conto della possibilità di ampliamento del *plafond* di finanziamenti previsto dal comma 28.

G13.105 (testo 2)

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1299 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»,

premesso che:

i commi da 24 a 26 dell'articolo 13 prevedono lo stanziamento di 500 milioni di euro al fine di promuovere, anche in vista dell'EXPO 2015, il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;

il comma 24 prevede che possano essere finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati, presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto e la richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro a condizione che la conclusione degli interventi sia possibile entro venti mesi dal giugno 2014;

si prevede altresì che in via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro;

le modalità di attuazione dei commi predetti sono rimesse ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24, anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI,

impegna il Governo:

a definire criteri stringenti e rigorosi per evitare una possibile dispersione di risorse, assicurando in particolare idonee modalità di monitoraggio, controllo della qualità dei progetti, il loro impatto sul territorio, la trasparenza delle procedure di assegnazione, finanziamento e realizzazione nonché il puntuale rispetto del cronoprogramma per l'esecuzione degli interventi stessi;

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di definire nel primo provvedimento utile, le modalità di esclusione delle spese per gli interventi predetti dal patto di stabilità interno, tenuto conto anche conto della possibilità di ampliamento del *plafond* di finanziamenti previsto dal comma 28.

(*) Accolto dal Governo

G13.106

PUGLIA

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (AS 1299),

premesso che:

l'articolo 13 del decreto in esame reca disposizioni in materia del settore dei trasporti e dei lavoratori in esso impiegati,

considerato che:

a norma dell'articolo 10, comma 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia stabiliti, per i lavoratori marittimi e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che è anche subentrato nei relativi rapporti attivi e passivi;

l'INPS deve provvedere a svolgere le attività di cui sopra con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

la particolarità della gestione del rapporto di lavoro e le relative dichiarazioni retributive, contributive e certificative comporterebbero invece la necessità di una profonda riorganizzazione e riprogrammazione per assicurare continuità dei servizi prestati in materia di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue e midollo osseo per il personale assicurato ex IPSEMA;

d'altra parte la norma citata non ha previsto alcun periodo transitorio per consentire ai lavoratori ex IPSEMA di istruire e fare da supporto al personale INPS al fine di trasferire le conoscenze normative, procedurali ed operative,

impegna il Governo:

ad porre in essere, attraverso gli opportuni provvedimenti, un trasferimento del personale INAIL (ex IPSEMA) verso l'INPS al fine di assicurare continuità dei servizi prestati in materia di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni;

ad assicurare che la riscossione e le modalità di certificazione delle prestazioni in capo all'ex Ipsema si conformino a quelle oggi in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti.

G13.107

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (AS 1299),

premesso che:

l'articolo 13, commi 19 e 20, del decreto in esame reca disposizioni in tema di indennità di volo del personale aereo navigante;

l'indennità di volo è prevista dall'articolo 907 del codice della navigazione, in ragione della specialità e dell'onerosità delle attività del personale navigante (piloti ed assistenti di volo);

l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che «le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, ... nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare»;

per effetto della parificazione della base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali ad opera dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997 che richiama l'articolo 12, comma 10 e 12, della legge n. 153 del 1969, la retribuzione imponibile viene presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate e quindi anche per il calcolo delle prestazioni economiche di maternità, cosicché l'indennità di volo, che concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali solo nella misura del 50 per cento, viene calcolata, dall'Istituto di previdenza, anche ai fini contributivi, solo nella misura del 50 per cento;

accade dunque che l'INAIL (dal 1° gennaio 2014 INPS) riconosce alle lavoratrici del personale dell'aviazione civile l'indennità di maternità nella misura dell'80 per cento della base contributiva fiscale del 50 per cento dell'ammontare della indennità di volo versata al dipendente ovvero solo nella misura del 40 per cento;

l'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prescrive che «le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità» e che l'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto dispone che «concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle

prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia»;

l'articolo 22 e 23 del decreto n. 151 del 2001 devono essere interpretati nel senso che si riferiscono alla retribuzione globale e con le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 132/1991 e 271/1999) e nel senso che nel calcolo dell'indennità di maternità debbano concorrere quantomeno gli stessi elementi previsti per l'erogazione dell'indennità di malattia;

le assistenti di volo in maternità non possono ricevere un trattamento di maternità che non computi anche l'indennità di volo minima garantita al 100 per cento e la parziale esenzione, sotto il profilo fiscale, dell'indennità di volo non può avere come conseguenza la penalizzazione delle lavoratrici in maternità;

un trattamento economico di maternità come quello erogato dall'INAIL (INPS) che risulti pari al 40 per cento della retribuzione percepita dalle assistenti di volo prima del congedo di maternità si pone anche in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione all'articolo 37 che recita che «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.» e tale disparità non trova nessuna ragionevole giustificazione;

l'erogazione da parte dell'INAIL di un'indennità di maternità di importo inferiore all'80 per cento (anzi addirittura pari al 40 per cento) della retribuzione costituisce anche una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2006, dell'articolo 3, comma 3, del decreto n. 151 del 2001 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della Direttiva europea n. 54 del 2006 poiché di fatto non garantisce alla lavoratrice madre lo stesso tenore di vita goduto in precedenza e quindi costituisce comportamento adottato in violazione della normativa nazionale e comunitaria a tutela della lavoratrice madre e appare discriminatorio;

la indennità di volo costituisce una buona parte della retribuzione del personale di volo e ha comunque natura retributiva;

è necessario tutelare la maternità ma anche il minore che è pregiudicato dalla circostanza che la madre riceve una indennità di maternità di importo minore,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativa, volta alla rimozione della discriminazione in atto e al riconoscimento dell'indennità di volo nella misura del 100 per cento nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo della indennità di maternità delle lavoratrici del settore aereo, al fine di tutelare la maternità e il minore.

G13.108

[CARIDI](#), [MANCUSO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia» (AS. 1299),

premesso che:

il decreto legge 2008/112, all'articolo 38, ai fini di garantire il diritto di iniziativa economica privata prevede una serie di misure a sostegno dell'attività di impresa, in termine di efficienza e semplificazione, tra cui l'attivazione di uno sportello unico per le attività produttive (SUAP), come punto di accesso per gli utenti per richieste di carattere amministrativo inerenti l'attivazione dell'attività produttiva;

a distanza di anni dall'approvazione del predetto decreto legge, molti Comuni con meno di 5.000 abitanti non hanno ancora provveduto all'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);

l'avvio dei SUAP è di grande importanza - in questo momento per le imprese italiane, anche al fine di utilizzare al pieno le opportunità che EXPO 2015 offre,

considerato che:

è possibile dare attivazione concreta alle funzioni che dovrebbero essere svolte dai SUAP, anche attraverso lo strumento dell'Agenzia delle imprese, uno strumento più agile e flessibile per

valorizzare le specificità delle singole aree territoriali istituito dal DPR 2010/159

le Agenzie per le imprese possono fornire un importante supporto nel migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza e la semplificazione dell'attività amministrativa,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad assicurare che i Comuni, sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, conferiscano, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio e costituite ai sensi del DPR 2010/159;

ad assicurare, per quanto di competenza, la riduzione dei costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta, favorendo accordi e intese, tra comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni.

G13.108 (testo 2)

[CARIDI](#), [MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia» (AS. 1299),

premesso che:

il decreto legge 2008/112, all'articolo 38, ai fini di garantire il diritto di iniziativa economica privata prevede una serie di misure a sostegno dell'attività di impresa, in termine di efficienza e semplificazione, tra cui l'attivazione di uno sportello unico per le attività produttive (SUAP), come punto di accesso per gli utenti per richieste di carattere amministrativo inerenti l'attivazione dell'attività produttiva;

a distanza di anni dall'approvazione del predetto decreto legge, molti Comuni con meno di 5.000 abitanti non hanno ancora provveduto all'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);

l'avvio dei SUAP è di grande importanza - in questo momento per le imprese italiane, anche al fine di utilizzare al pieno le opportunità che EXPO 2015 offre,

considerato che:

è possibile dare attivazione concreta alle funzioni che dovrebbero essere svolte dai SUAP, anche attraverso lo strumento dell'Agenzia delle imprese, uno strumento più agile e flessibile per valorizzare le specificità delle singole aree territoriali istituito dal DPR 2010/159

le Agenzie per le imprese possono fornire un importante supporto nel migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza e la semplificazione dell'attività amministrativa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte, per quanto di competenza, ad assicurare che i Comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 vi provvedano in tempi rapidi anche mediante eventuale ricorso alle Agenzie per le imprese attive nel territorio e costituite ai sensi del DPR 2010/159, nonché mediante accordi e intese tra comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

13.0.3

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improprio

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributi all'innovazione tecnologica nei settori marittimo e fluvio-marittimo)

1. Nel quadro della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale del 14 dicembre 20 Il, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* europea C 364/9 per le finalità di cui alla sezione 3.2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 un contributo non superiore al 20 per cento delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto e sostenute dopo la data della domanda di aiuti all'innovazione, riferite alla realizzazione di progetti innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte dell'industria cantieristica europea e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

2. I prodotti o processi innovativi ai sensi del comma 1 possono comprendere miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni, come ad esempio, l'ottimizzazione del consumo carburante, le emissioni dei motori, i rifiuti e la sicurezza. Qualora -l'innovazione possa comportare l'applicazione di norme adottate dall'Unione europea in materia di tutela ambientale prima che esse entrino in vigore o, in loro assenza, aumentino in ogni caso il livello di protezione ambientale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata al 30 per cento.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e di trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione ed erogazione dei benefici di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001 ed ove gli stessi siano ritenuti conformi al paragrafo 3.3 della disciplina degli aiuti alla costruzione navale n. C3 64/06 dalla commissione europea, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli accantonamenti della tabella B allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 13-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13-bis.

(Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione».

2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) i velocipedi».

EMENDAMENTI

13-bis.1

[MILO](#), [PELINO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [SCIASCIA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13-bis.2

[CROSIO](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*: All'articolo 164, comma 2, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", se costituito da cose indivisibili," sono soppresse».

13-bis.200

[PUGLIA](#), [DONNO](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*2-ter*. Al fine di garantire l'effettiva integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le diverse reti di trasporto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi acquistati per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari, nonché della flotta marittima, fluviale e lacuale, destinati al trasporto pubblico locale, devono essere attrezzati per il servizio di trasporto biciclette.

2-quater. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano a quanto previsto al comma 1.».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di semplificazione in materia di intermodalità».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità, di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma *2-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo *34-bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;

b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:

1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

14.1

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Sopprime l'articolo.

14.2

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Id. em. 14.1

Sopprimere l'articolo.

14.3

[STUCCHI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.4

[CATALEO](#), [CASTALDI](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con conseguente recupero di euro 13 milioni da utilizzare ai fini suddetti per l'anno 2014».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

14.5

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) nel triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo, con assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;

a-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera a-*bis*) si provvede riducendo fino alla concorrenza delle risorse ivi indicate, le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle auto vetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

14.6

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-*bis*. Per il triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente."».

14.7

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.8

[STUCCHI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

14.9

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con lo seguente:

«d) le eventuali maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 900 mila euro a partire dall'anno 2014, per una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e per una ottimale organizzazione tesa al contrasto al lavoro sommerso e irregolare, in attesa dell'attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, e al fine di salvaguardare il principio di imparzialità delle ispezioni e dell'autonomia degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, nonché per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi stessi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, è utilizzata la banca dati INPS resa idonea per accogliere da ciascuna delle altre amministrazioni, comunicazione dei datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse. Tale banca dati deve essere resa accessibile a ciascun Ufficio delle amministrazioni interessate, preposto alla vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

14.10

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «può introdurre» con le seguenti: «finanzia la realizzazione di una banca dati a cui accedono tutti i funzionari e gli ispettori, prima di iniziare la verifica ispettiva, del Ministero e delle Direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti e Autorità che svolgono attività ispettiva, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'art. 7, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. La gestione della banca dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, altresì,».

14.11

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltretché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni;

d-ter) per consentire la predisposizione del piano di controlli di cui alla lettera *e)* all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma II inserire il seguente:

"11-*bis*. Per il triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS e all'INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.";

d-quater) nel triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma II-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettere *e)*, *e-bis)* ed *e-ter)* si provvede nei limiti delle risorse derivanti dalle seguenti riduzioni:

a) il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016;

b) le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di auto vetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle auto vetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

14.12

[CATALEO](#), [CASTALDI](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

«*d-bis)* ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento

dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

14.13

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nelle more dell'attivazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro utilizzano i dati predisposti dal sistema informatico dell'INPS».

14.14

[CATALFO](#), [CASTALDI](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottate misure volte all'utilizzo prioritario degli importi derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) finalizzando le risorse medesime alle spese di missione del personale ispettivo ed alla implementazione e razionalizzazione dell'uso del mezzo proprio da parte del personale medesimo».

14.15

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) i competenti servizi dell'INPS e dell'INAIL predispongono apposite aree informatiche per l'interscambio di informazioni con le imprese produttrici di software al fine di facilitare, semplificare ed ottimizzare il lavoro di informatizzazione dei sistemi di gestione dei flussi di dati».

14.16

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-*bis*. Per il triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio. Stessa facoltà di assunzione di cui al periodo precedente e con gli stessi limiti è riconosciuta anche

all'INPS e all'INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale"».

14.200

[MALAN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G14.200

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 2, punto 1, dopo le parole: «Gli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a Euro 500.000,00»;

All'articolo 2, punto 2, la parola: «due» è sostituita con la parola: «quattro».

All'articolo 6, dopo il punto 7, è aggiunto, in fine il seguente punto:

«8. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.»»

G14.200 (già em. 14.200)

[MALAN](#)

Respinto

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative volte a prevedere:

che alla revisione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 220 del 2002 siano sottoposti gli enti cooperativi il cui volume di affari è superiore a euro 500.000;

che le revisioni cooperative avvengano di norma una volta ogni quattro anni;

che per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici venga certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

14.17

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma S, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi».

14.18

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, legge 12 marzo 1999, n. 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, per il singolo ambito provinciale"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore agricolo)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la lettera *m*) è sostituita

dalla seguente:

m) il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

2. All'articolo 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "società di capitale" sono inserite le seguenti: "escluse le società cooperative".

3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo le parole: "Il Ministero può altresì avvalersi" inserire le seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 2409-*bis*, comma 1, del codice civile, e".

5. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-*bis*. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese.

6. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale, ai sensi del precedente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto n. 151.

8. All'Allegato 1, punti 27 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 le parole: "a 50.000 kg" sono sostituite dalle seguenti: "a 250.000 kg".

9. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.

10. All'articolo 5-*bis*, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

11. La disposizione di cui al precedente comma 10 si applica anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del presente articolo».

14.0.2

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia esenzione delle commissioni per i pagamenti con modalità informatiche)

1. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non sono applicate commissioni o spese di gestione, da parte di istituti di credito o società emittenti di strumenti di

moneta elettronica, per i pagamenti effettuati attraverso carte di debito o strumenti di pagamento elettronici».

14.03

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure per favorire le attività turistico-balneari)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Le aree individuate sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 5. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. L'assegnazione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restando il diritto di opzione per il concessionario attuale.

5. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 1 e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente».

14.0.4

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizione a favore dei beni culturali)

1. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali"».

14.0.5

[MILO](#), [CERONI](#), [Eva LONGO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Ricetta medica elettronica)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.

3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.

4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario; All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere».

14.0.6

PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Rateizzazione dei contributi non versati)

1. Gli enti o casse, pubbliche e private, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale predispongono un piano di rateazione dei contributi non versati dai datori di lavoro di almeno 24 mesi fino alla fine dell'anno 2015 e almeno 12 mesi fino alla fine dell'anno 2015. Nel caso di enti o casse private nate da accordi sindacali, la rateazione di cui precedente periodo, non può essere regolata in modo da obbligare le aziende a porre in essere accordi o contratti con soggetti terzi rispetto all'ente o alla cassa stessi».

14.0.7

PUGLIA

Improponibile

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Modifica della legge 27 Dicembre 1997 n. 449)

1. All'articolo 53 della legge 27 Dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1 gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile"».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Giacobbe nella discussione generale del disegno di legge n. 1299

Signor Presidente, il decreto-legge che stiamo discutendo oggi intende promuovere l'Italia all'estero sia in termini di internazionalizzazione dei prodotti e servizi delle aziende italiane, in particolare le piccole e medie aziende, sia in termini di attrarre investimenti finanziari e risorse umane nel nostro Paese.

Vivendo all'estero io sono in una posizione privilegiata per osservare gli effetti degli interventi delle istituzioni italiani per la promozione del nostro Paese e le difficoltà incontrate da investitori stranieri in Italia.

Il Presidente Letta più volte ha parlato del grande potenziale dell'economia italiana, specie delle tantissime piccole e medie imprese, che tanto hanno da offrire al mondo.

In tempi più recenti, il presidente del consiglio incaricato Matteo Renzi ha voluto sottolineare la bellissima realtà delle tantissime piccole e medie aziende che con sacrificio e tanta abnegazione producono risultati di successo, in particolare quando rivolti ai mercati stranieri.

In questi mesi ho avuto modo di incontrare molti coraggiosi imprenditori che sono riusciti a realizzarsi senza alcun aiuto o assistenza da parte dello Stato. Ho trovato un forte senso di protagonismo, una volontà ferrea di cercare il successo, una grande capacità professionale, il coraggio di affrontare rischi, la soddisfazione di essere sopravvissuti ed anzi continuare ad espandersi. Mi ha colpito il fatto che nessuno ha chiesto assistenza finanziaria. Mi hanno fatto notare invece che le difficoltà maggiori che hanno incontrato sono state e continuano ad essere le battaglie contro la burocrazia che rende difficile l'avvio e la gestione delle proprie attività, distraendoli spesso dal ruolo imprenditoriale a cui

dovrebbero dedicarsi al 110 per cento.

Sinceramente non mi stupisce. L'Italia è l'ottava potenza industriale nel mondo e quarta in Europa. Fa parte del G8 e del G20. Purtroppo quando si tratta di giudicare la facilità di fare impresa, i numeri cambiano. L'Italia non è più nel club degli otto e dei venti. Secondo il rapporto «Doing business della World Bank, il nostro Paese è al 65° posto su 189 economie. Ci superano Paesi come la Bulgaria e la Polonia.

E nei singoli criteri va ancora peggio. Rispetto al 2013, abbiamo conseguito risultati negativi, fra gli altri, per l'avvio di un'attività e l'ottenimento di credito.

E che dire del sistema fiscale? Purtroppo il nostro Paese non riesce ad eccellere nemmeno nella capacità e facilità di riscuotere i tributi dai contribuenti. Siamo al 138° posto su 189. È molto più facile adempiere agli obblighi fiscali in quasi tutti i Paesi europei.

Solo rispetto a tre criteri abbiamo registrato un miglioramento rispetto al 2013, fra cui la capacità di far valere contratti commerciali. Malgrado il miglioramento siamo ancora al 103° posto su 189. In altre parole, il messaggio che mandiamo al mondo è che in Italia non esiste certezza del diritto.

Le aziende che operano in Italia trovano più difficile che in Bulgaria avviare un'azienda, più difficile della Bulgaria o della Polonia gestire un'azienda e più difficile di Bulgaria, Polonia e Romania far valere un contratto commerciale.

Queste constatazioni indicano che non abbiamo fatto nulla? No qualcosa è stata avviata, specie negli ultimi dieci mesi, ma ricordiamoci che siamo competitori in un mondo globalizzato ed anche gli altri fanno altrettanto. Forse in maniera più veloce, efficace ed efficiente del nostro Paese.

Il decreto che stiamo esaminando oggi va nella direzione giusta. Ma non è abbastanza. Per facilitare i processi di internazionalizzazione, per attrarre investimenti stranieri e risorse umane capaci, dobbiamo fare molto di più.

Innanzitutto dobbiamo avviare un processo di semplificazione dell'apparato legale ed amministrativo.

Le società straniere che investono in Italia spessissimo si trovano impelagate in procedure lente, complicate e spesso scoraggianti.

Oggi l'Italia come Nazione è risorsa di se stessa con il suo patrimonio culturale e territoriale. Sono testimone di come molte aziende vogliano investire sul nostro territorio, ma di converso sono testimone di come molto spesso la nostra burocrazia spesso farraginoso provochi effetti contrari. Con i tempi per il rilascio delle dovute autorizzazioni, con a volte il fatto stesso di non individuare gli uffici preposti a cui chiedere le informazioni. Tutto questo porta a scoraggiare gli investimenti.

Due esempi. Una società straniera ha investito decine di milioni di euro in Italia, impiega decine di persone, e per svolgere la propria attività deve ottenere permessi e concessioni da enti locali, Regioni ed vari uffici istituzionali. Nel 2010, mi è stato detto, sono state introdotte nuove procedure atte a semplificare l'ottenimento dei permessi. Il risultato? Prima del 2010, riuscivano ad ottenere i permessi entro due anni dall'avvio della pratica. Dal 2010 sono quasi quattro anni che aspettano. C'è qualcosa che non va.

Il secondo riguarda quanti dall'estero mandano in Italia ogni anno centinaia di migliaia di turisti. A parte i danni che abbiamo introdotto con l'articolo 55 del decreto fare che ha abolito il rimborso IVA per le aziende extracomunitarie, è la difficoltà associata all'ottenimento di rimborsi pregressi che voglio sottolineare qui. In aggiunta agli accertamenti dell'ufficio delle entrate, in genere queste ditte hanno dovuto ricorrere a due livelli di appello presso la commissione tributaria e, malgrado due sentenze positive, qualche rimborso è stato effettuato dall'ufficio delle entrate a fronte di fidejussioni bancarie. Appelli e fidejussioni costano tanto. Perché queste ditte dovrebbero incoraggiare i propri clienti a venire in Italia?

Il nuovo Governo deve affrontare il nodo della semplificazione ed armonizzazione delle procedure, anche da Regione a Regione come priorità assoluta. Mi conforta l'impegno del Presidente del Consiglio incaricato e spero che ciò produca un cambiamento di mentalità: l'amministrazione pubblica deve porsi al servizio del cittadino. Questa è l'unica premessa per la semplificazione.

Il secondo campo di attenzione ed intervento è l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie atte a

promuovere il nostro Paese nel mondo.

Nella relazione che accompagna il decreto «Destinazione Italia», leggo: «Per una diplomazia economica rivolta ad attrarre investimenti esteri». Qui dobbiamo stare molto attenti ed operare un giro di 360 gradi.

Oggi proprio su questo argomento ci troviamo di fronte a un gioco che non so neanche definire: si vuole fare promozione dell'Italia attraverso tutta la nostra rete nel mondo e dall'altro lato chiudiamo questi istituti, addirittura chiudiamo gli istituti di cultura!

Tutto questo pensate ci possa dare credibilità agli occhi dei Paesi stranieri?

E poi chi sono i diplomatici economici dell'Italia? Quelli veri?

Molti dei nostri imprenditori, molte delle nostre aziende fanno promozione del sistema Italia autonomamente. Con idee geniali che spesso accomunano cultura e prodotto ed utilizzando le risorse degli italiani all'estero sul territorio.

E quando parlo di risorse mi riferisco anche a quanti oramai nel proprio Paese di adozione hanno raggiunto i più alti livelli di rappresentanza.

Questa mattina ho mandato a tutti i parlamentari un messaggio dell'esperienza recente di un gruppo di viticoltori italiani in Australia.

Vi invito a trovare qualche minuto per leggerla con attenzione.

I viticoltori hanno partecipato al Festival Rootstock a Sydney riuscendo ad amalgamare perfettamente quello che è l'internazionalizzazione del prodotto associato alla cultura italiana senza ricevere alcun supporto istituzionale o finanziario dello Stato. Hanno utilizzato quelle risorse degli italiani nel mondo che le nostre istituzioni continuano ad ignorare.

Gli italiani nel mondo sono i veri rappresentanti della diplomazia commerciale italiana, i veri ambasciatori dell'Italia nel mondo. Oltre a fornire un esempio vivente del nostro essere italiani e di tutto ciò che l'Italia ha da offrire, gli italiani nel mondo occupano ruoli di rilievo nella finanza, nei vari settori dell'economia, nella politica, nella pubblica amministrazione. Perché non riusciamo a valorizzare questa grande risorsa?

La realtà è che manca una visione chiara da parte dei nostri rappresentanti diplomatici, dell'ICE e delle istituzioni che hanno il ruolo di promuovere l'Italia all'estero.

Inoltre, a causa della breve residenza nel Paese ospitante, i nostri diplomatici di carriera, non riescono ad inserirsi in pieno nel tessuto sociale, a sviluppare un vero legame con la realtà locale, ad identificare tutte le potenzialità locali. Elementi essenziali per un'effettiva promozione del sistema Italia.

Il coinvolgimento degli italiani nel mondo, specie di coloro che ricoprono ruoli ed incarichi nei posti decisionali delle società ospitanti, non solo ci rende la vita più semplice ma ci permette di agire in maniera diretta, efficace ed efficiente per promuovere i nostri prodotti e servizi all'estero, specie per le piccole e medie aziende.

Chiudo sottolineando che se ognuno farà la sua parte il nostro Paese ce la può fare sfruttando maggiormente le nostre risorse interne ed esterne. Gli italiani nel mondo sono pronti a fare la loro parte. Se l'Italia e quindi il Governo, le istituzioni e l'amministrazione pubblica italiana lo vuole.

Intervento della senatrice Padua nella discussione generale del disegno di legge n. 1299

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, esprimendo un vivo ringraziamento ai relatori e alle Commissioni competenti, desidero chiedere un'ulteriore attenzione per ciò che riguarda i controlli sulle merci provenienti da altri Paesi, in particolare relativamente all'ingresso di enormi quantità di ortofrutta che arriva in Italia.

Sono necessari, infatti, maggiori ispezioni su questi prodotti, così come sollecitato da tanti, tantissimi imprenditori agricoli del Sud, e in particolare della mia provincia, Ragusa.

Faccio riferimento all'uso di prodotti fitosanitari che da noi, giustamente, sono usati in maniera regolamentata mentre non è così, ahimè, per altri Paesi.

Si crea, quindi, un grave problema di concorrenza sleale nei confronti della nostra economia, e in special modo in un settore già tanto martoriato, l'agricoltura (crisi, disastri atmosferici, carenza infrastrutturale, costo del lavoro, etc).

Si creano molti potenziali rischi per la salute di cittadini e cittadine italiani: ricordiamo tutti che il diritto alla salute è previsto dalla nostra Costituzione, all'articolo 32, ed è per ciò che dobbiamo essere più vigili, anche aumentando i controlli, riguardo all'ingresso di prodotti provenienti da altri Paesi.

Intervento della senatrice Di Giorgi nella discussione generale del disegno di legge n. 1299

I tempi di questo dibattito non ci hanno consentito di proporre emendamenti e concordo sulla priorità che il mio partito ha riservato all'approvazione di questo provvedimento piuttosto che all'attività emendativa. Mi preme tuttavia sottolineare alcuni aspetti positivi di questo provvedimento che vanno nella direzione auspicata di attenzione da parte del Governo e del Parlamento italiano nei confronti del mondo della ricerca scientifica e dell'impresa innovativa. Mi riferisco in primo luogo all'articolo 3 del provvedimento in esame, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, pari a 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, finanziato a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Il comma 2 indica gli importi massimi e i beneficiari del credito (le imprese con un determinato fatturato annuo e i consorzi e le reti di impresa). Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 2,5 milioni per ciascun, beneficiario. Le modifiche apportate dalla Camera hanno specificato che il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni e precisato che in caso di consorzi e reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, l'agevolazione viene ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese. Il comma 3 elenca le attività ammissibili e non si considerano attività di ricerca e sviluppo, secondo il comma 4, le modifiche ordinarie apportate ai prodotti o alle linee di produzione a meno che non si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti. In base al comma 5, ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono ammissibili le spese relative al personale impiegato in attività di ricerca, all'acquisizione o utilizzo di strumenti e a attrezzature di laboratorio, ai costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca e presso di essi.

In materia di internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'Università

l'articolo 5, comma 7, prevede che, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato anche con università ed enti di ricerca, nonché per motivi di ricerca e studio. Il comma 8 del medesimo articolo 5, reca poi diverse disposizioni concernenti i lavoratori extracomunitari, mediante novelle al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Si prevede, in particolare: l'esclusione dell'obbligo del *test* di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno, nel caso esso sia per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (previsione introdotta dalla Camera alla lettera *Oa*), obbligo previsto invece per i soggiornanti di lungo periodo; il cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un *master* universitario di primo livello, possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (lettera *a*). Il decreto in esame elimina, pertanto, la specificazione "di secondo livello" riferita al *master*, rendendo dunque valido anche il *master* di primo livello (ossia quello conseguito dopo la laurea triennale) tra i titoli che consentono l'iscrizione nell'elenco anagrafico

delle persone in cerca di lavoro. Tale previsione è coerente con il testo vigente, tenuto conto che già si contempla la laurea triennale e dunque non è necessaria una formazione di secondo livello. Inoltre, il comma 8 prevede: l'agevolazione dell'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica, prevedendo che la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore e indicate nella convenzione di accoglienza tra il ricercatore medesimo e l'istituto di ricerca sia dichiarata da parte dell'istituto, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi (lettera *b*); l'esclusione per i ricercatori l'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio

idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (lettera *c*). In questo modo, secondo la relazione illustrativa presentata alla Camera, la misura è molto attesa dal settore della ricerca e aumenta l'attrattività del nostro Paese per ricercatori stranieri, nell'ambito di iniziative concordate con istituti di ricerca nazionali. Si dispone poi l'eliminazione dell'obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati (lettere *d*) ed *e*), superando - secondo la relazione governativa - un'incertezza interpretativa che, nella prassi, ha ostacolato l'applicazione in Italia della nuova normativa europea sulla cosiddetta *blue card*. Si stabilisce anche la liberalizzazione dell'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno che avveniva attraverso un decreto degli Esteri e dell'Istruzione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università (lettera *f*). Indubbiamente tale previsione costituisce un incentivo all'internazionalizzazione degli atenei italiani, ma si dovrebbe tener conto sia delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso sia dei reali posti disponibili: sarebbe dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo. Il comma 9 dispone che dall'attuazione dei commi 7, 7-*bis*, introdotto alla Camera, e 8 non debbano derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; l'articolo 9 del provvedimento in esame reca delle misure per favorire la diffusione della lettura, prevedendo la possibilità di attivare un credito di imposta fino al 31 dicembre 2016, sui redditi degli esercizi commerciali che vendono libri al dettaglio per l'acquisto di libri, anche in formato digitale (il testo originario del decreto-legge non comprendeva tale tipologia), muniti di codice ISBN. È da notare peraltro che, nel testo approvato dalla Camera, il credito di imposta è riconosciuto agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, anziché alle persone fisiche e giuridiche (come era disposto dal testo originario del decreto-legge), in quanto è stato collegato alla disponibilità di un buono sconto per studenti delle scuole secondarie superiori da utilizzare negli esercizi che usufruiscono del credito di imposta.

Con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014-2015, sarà fissato l'importo spettante a ogni studente di scuola secondaria di secondo grado (pubblica o legalmente parificata, avente sede nel territorio nazionale); i dirigenti scolastici rilasceranno agli studenti un buono sconto di pari importo, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso i suddetti esercizi commerciali.

Con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si definiranno le modalità per usufruire del credito di imposta.

Il finanziamento dell'agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma operativo nazionale (PON) della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Intervento del senatore Pepe in sede di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1299

Onorevoli colleghi, questo testo presenta limiti di chiarezza e introduce alcuni elementi che rischiano di vanificare quegli stessi obiettivi che gli stessi Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico hanno dichiarato di voler perseguire.

Sebbene l'articolo 4 miri, nelle intenzioni, ad integrare la necessità dei risanamenti ambientali con le necessarie misure di sostegno all'innovazione industriale e all'occupazione, osserviamo che, dopo anni di gestioni già bollate come "l'immobilismo o il finto attivismo della pubblica amministrazione" dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (o ecomafie) nel Documento XXIII (23°), n. 22, del marzo 2013, e nonostante dopo sedici anni (era il 1998), si ritorni, allo spirito delle normative originarie che prevedevano bonifiche strettamente legate agli strumenti della pianificazione territoriale nell'intento di facilitare la progettazione di interventi strutturati sul territorio, utili e realizzabili (ammissione intrinseca del fallimento politico dell'azione di governo degli ultimi 16 anni in merito alle questioni ambientali), appare ancora insufficiente sia l'impegno alla creazione di nuove professionalità e all'aggiornamento e alla riconversione delle

competenze dei lavoratori, sia il sostegno ai settori industriali più innovativi, ma soprattutto alla ricerca, e all'università.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Pelino sul disegno di legge n. 1299

Presidente, onorevoli colleghi, tutti noi sappiamo bene il momento delicato che stiamo vivendo, un momento di passaggio che dovrebbe farci riflettere anche sui lavori della nostra assise.

A noi sembrerebbe normale che, nel momento in cui un Governo non gode più della fiducia del Parlamento, i suoi provvedimenti dovrebbero decadere.

Il Parlamento si dovrebbe riappropriare della propria sovranità e approfondire temi e argomenti (con indagini conoscitive e audizioni) che poi discuterà con il nuovo Governo. Non deve perdere tempo ad approvare decreti in scadenza. Invece ci troviamo con la "necessità" di approvare di corsa, senza poter introdurre modifiche, che pure sarebbero state necessarie.

Una prassi ormai comune: decreti che passano l'esame della Camera dei deputati e che arrivano da noi a pochi giorni dalla scadenza; e quindi niente approfondimenti, nessun emendamento, discussione solo formale, pena la decadenza.

E invece questo decreto-legge, come la maggior parte dei provvedimenti di questo Governo uscente, avrebbe bisogno di più di un approfondimento, più di una modifica, perché manca completamente di una strategia di insieme.

Nel decreto c'è di tutto, alla faccia dell'obbligo di omogeneità: riduzione del costo dell'energia; gestione aeroportuali; discipline di condominio; bonifiche di siti inquinati; e potrei andare avanti ancora a lungo.

Se l'obiettivo era quello di mettere le imprese italiane in condizione di operare con maggiore competitività è completamente mancato.

Le norme qui introdotte sono deboli e si dimostreranno inefficaci.

Così come fragili e inconsistenti si sono dimostrate le norme introdotte dal Governo Letta, che sono rimaste largamente inattuata.

E questo è un altro punto centrale.

Perché qualcosa di buono in questo decreto c'è, e faccio un solo esempio: l'articolo 12, al comma 7-*bis*, prevede finalmente la possibilità, seppure con qualche limite, di compensare le cartelle esattoriali con i crediti verso la pubblica amministrazione. Peccato che sia una norma di principio, che rimanda le modalità a decreti da emanare. Che non arriveranno mai! Ne dubitate?

Dei 435 provvedimenti del Governo Letta cui era stata delegata l'attuazione - decreti legislativi, decreti ministeriali o altro - 387 non sono stati ancora attuati. Per 67 di questi sono persino scaduti i termini.

Come a dire: si è impegnato il Parlamento a introdurre norme, che poi si sono bloccate senza ragione e senza giustificazione in qualche Ministero. E soprattutto senza sanzione per chi avrebbe dovuto emanare quelle disposizioni regolamentari ritenute necessarie al Paese.

Si è adottato lo stesso rito degli annunci e della mancata realizzazione che era stata una costante del Governo Monti. Tante deleghe prese e poche norme di attuazione, che si sono impantanate nella palude della burocrazia ministeriale.

«Destinazione Italia» avrebbe dovuto, invece, essere un "piano industriale" per l'Italia. Un "*business plan*" potenziale per ogni nuova impresa. Un provvedimento con misure concrete e immediatamente operative per fare uscire il Paese da questa crisi.

Una crisi che per l'Italia non è più contingente, ma di sistema.

Il Paese sta subendo ormai da anni una deindustrializzazione costante. Arretrano tutti i parametri della competitività. Per far fermare questo arretramento e invertire il *trend* occorre una azione forte e sinergica a favore di tutte le componenti della competitività.

Accesso alla ricerca e alla innovazione, riduzione del costo di tutti fattori di produzione, soprattutto quelli condizionati da tasse e burocrazia, mercato del lavoro meno costoso e, soprattutto, meno rigido, offerta del credito più vivace ed efficiente. Questo si attendevano le imprese.

La rabbia degli imprenditori, come quella che abbiamo visto ieri in piazza, esplode perché la voglia di fare, la voglia di rischiare, che sono il motore di chi fa impresa, vengono continuamente frustrati da

uno Stato che non ascolta le proposte di buon senso che gli consentirebbero di mettersi in concorrenza con il resto del mondo.

Voglio darvi solo due cifre: il saldo tra imprese aperte e imprese chiuse nel 2013 è di meno 31.351.

E che le imprese che chiudono sono di più di quelle che aprono è ormai una grave costante. Negli ultimi cinque anni il saldo è impressionante: meno 113.966.

A questi numeri non si può rispondere con misure pallide e insicure. Serve innanzitutto uno stimolo forte al mercato dei consumi interni. Serve un impulso forte agli investimenti nelle imprese, un *input* del capitale privato.

Leggo sui quotidiani di questi giorni che si inizia a parlare di una patrimoniale.

Io mi auguro che non sia questa la strada su cui si incamminerà il nuovo governo. Perché di nuove tasse gli italiani sono davvero stufi. Perché una patrimoniale va esattamente nel senso contrario di quello che serve all'Italia.

Bisogna capire che gli imprenditori non devono essere puniti, e che il risparmio non può essere demonizzato: colpire il risparmio vuol dire colpire quei capitali che hanno le potenzialità di essere nuovo stimolo alle imprese.

La patrimoniale è una idea balzana e pericolosa. Così come le barche battenti bandiera tricolore si sono spostate in Croazia, Francia, Spagna nel momento in cui si è deciso di aumentare l'imposizione sulla nautica, con altrettanta facilità i capitali italiani "navigheranno" verso lidi esteri che prevedano un maggiore rendimento del denaro investito, al netto di una minore tassazione.

Colpire il risparmio attraverso una tassa patrimoniale, che noi di Forza Italia contrasteremo in ogni modo, significa anche incidere sul credito alle imprese.

Imprese per cui, in questo decreto, è stato fatto ben poco.

Si poteva fare di più sui risparmi energetici di cui tratta l'articolo 1.

La volontà di sostegno e riqualificazione per le imprese a partecipazione giovanile e femminile di cui all'articolo 2 è giusta, ma l'impegno finanziario più che scarso è ridicolo. E non si prende neanche in considerazione che oggi, in Italia, non sono solo le donne e i giovani ad essere svantaggiati: avremmo potuto ricordarci, in questa occasione, di quella fascia di persone tra i 45 e i 55 anni che sono stati espulsi dal mondo del lavoro a causa della crisi delle PMI e che non trovano più mercato. Un'altra occasione persa. Peccato.

E avremmo potuto cogliere l'occasione, con questo decreto, di affrontare finalmente la questione delle aree demaniali oggetto di concessione a finalità turistiche, come avevamo proposto in uno dei tanti nostri emendamenti respinti.

Come è stato respinto quello sulle ricette elettroniche, quello che prevedeva gli interventi sul dissesto idrogeologico italiano, quello che facilitava l'assunzione di giovani disoccupati.

Come vedete, argomenti su cui tutti si dicono d'accordo, e su cui poi ben poco si fa quando se ne ha l'occasione.

Desidero solo ribadire che consideriamo questo decreto «Destinazione Italia», una grande occasione persa, una serie di piccoli provvedimenti slegati e troppo leggeri per incidere sulla difficile realtà italiana. Avrebbe dovuto essere un piano industriale per l'Italia un "*business plan*" potenziale per ogni nuova impresa. Avrebbe dovuto essere un provvedimento con misure concrete ed immediatamente operative per far uscire il Paese da questa crisi.

Sarebbe servita una visione di insieme, l'indicazione di una politica industriale ed economica coerente con la situazione storica che stiamo affrontando.

Tutto questo manca, ed è per questo che noi di Forza Italia siamo obbligati a votare contro la conversione in legge di questo decreto. Grazie.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Tomaselli sul disegno di legge n. 1299

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, non mancherò di rimarcare anch'io il disappunto personale e dell'intero Gruppo del Partito Democratico per l'esame costretto nei tempi e impossibilitato ad offrire alcun contributo emendativo al testo che ci è arrivato dalla Camera, visti i tempi di conversione del decreto al nostro esame.

Non è la prima volta che accade in questi ultimi anni, mi auguro sinceramente, in vista anche delle auspiccate riforme costituzionali, che possa essere uno degli ultimi casi di questa sorta di monocameralismo alternato di fatto, che da anni indubbiamente mortifica ruolo e competenze delle aule parlamentari.

Purtuttavia, non possiamo che ribadire che questo provvedimento, "Destinazione Italia", anche grazie ai miglioramenti introdotti nel corso dell'esame alla Camera, rappresenta indubbiamente un insieme di misure utili a cogliere quell'obiettivo che da alcune settimane, a leggere i dati macroeconomici più significativi, non per ultimi l'inversione di segno nella tendenza del PIL nell'ultimo trimestre dello scorso anno e la costante discesa dello *spread*, risulta oggettivamente alla portata del sistema Italia: ovvero intercettare la ripresa già in atto in buona parte dei paesi occidentali, riavviare un percorso virtuoso di rilancio della produttività, degli investimenti e, in particolare, dei consumi interni.

Coglieremo con più efficacia e con maggiore velocità tale obiettivo, da un lato, se valorizzeremo adeguatamente i punti di forza del nostro assetto economico e produttivo a cominciare dal *made in Italy* e dal manifatturiero, e, dall'altro, se allenteremo quella morsa di vincoli e freni che oggi indeboliscono le nostre imprese e pesano gravemente sulle famiglie italiane.

Questo provvedimento contiene alcune prime risposte a tali condizioni: risposte certamente insufficienti ma indubbiamente utili e che vanno nella giusta direzione, su cui si sono puntualmente soffermati i relatori, che voglio qui ringraziare per il lavoro non facile che hanno dovuto affrontare, e molti interventi nel dibattito.

Voglio richiamare solo alcune delle misure più significative. A cominciare dal tema dell'energia con interventi volti al contenimento delle tariffe elettriche e del gas, che così pesantemente incidono sui bilanci delle imprese e delle famiglie, ben oltre la media europea, uno dei fattori che da tempo viene individuato tra quelli che maggiormente frenano la competitività dell'intero Paese, in particolare, del sistema produttivo, oltre a pesare oltremodo sui bilanci delle famiglie. Interventi indubbiamente parziali, ma che possono avviare un processo virtuoso di abbattimento dei costi dell'energia, in attesa di iniziative più forti e, vorrei dire, più coraggiose che possano ulteriormente limitare o eliminare rendite che negli anni si sono accumulate e che sono finite in bolletta, a cominciare da quel pozzo senza fondo degli oneri generali del sistema elettrico.

Viene, poi, introdotto un credito di imposta per sostenere le spese incrementali delle aziende in ricerca e sviluppo, un intervento consistente dal punto di vista finanziario con una previsione di 600 milioni per il prossimo triennio. Si tratta di una delle misure più significative dell'intero provvedimento: siamo, infatti, del tutto convinti che non si possa immaginare alcuna ripresa strutturale della capacità produttiva del Paese, se non avviando una corposa fase di investimenti nella ricerca e nella innovazione, fattori decisivi per accrescere la competitività del Paese e delle nostre imprese, partendo, purtroppo, da una debolezza cronica che vede l'Italia agli ultimi posti, tra le economie avanzate, nel rapporto tra ricerca e PIL con una percentuale da troppi anni appena superiore all'1 per cento. Certo, anche qui, non si tratta probabilmente di un intervento risolutivo ma è innegabile che questa misura rappresenti una netta inversione di tendenza sul tema del sostegno pubblico alla ricerca e all'innovazione, convinti come siamo che si debba immaginare per i prossimi anni una misura strutturale di incentivazione a tali investimenti, obiettivo a cui confidiamo il nuovo Governo presterà la dovuta attenzione.

Altrettanto significativi mi paiono l'introduzione di un *voucher* per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, fattore su cui il nostro tessuto produttivo registra ancora ritardi e difficoltà rispetto agli altri paesi; così come significative sono, poi, le diverse misure previste a sostegno dell'attrazione di investimenti esteri, dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e della promozione del *made in Italy*, non ultimi gli investimenti, sia per opere infrastrutturali che per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nell'ambito dell'Expo 2015, un evento globale che rappresenterà un momento fondamentale per la promozione e il rilancio del nostro Paese.

Vi sono in questo provvedimento, altresì, misure destinate a migliorare il quadro di riferimento in cui operano le nostre imprese: penso alla annosa vicenda delle bonifiche nei siti di interesse nazionale, per

i quali il provvedimento prevede la introduzione di incentivi per sostenere la ripresa di investimenti in tali aree, una volta effettuate le azioni di messa in sicurezza e di risanamento ambientale, senza metter in discussione il principio di responsabilità del "chi inquina paga". Si tratta di una misura importante, che affronta in modo a me pare efficace e per la prima volta dopo anni, una vicenda che, da un lato, non ha prodotto le necessarie attività di bonifica di suoli inquinati, perpetuando le emergenze ambientali di precedenti e invasivi modelli industriali, ma, dall'altro, ha rappresentato e rappresenta un vero e proprio spreco di infrastrutture produttive impossibilitate ad ospitare nuovi insediamenti produttivi.

Richiamo, altresì, gli incentivi alla imprenditoria giovanile e femminile, e un altro tassello per favorire l'accesso al credito delle PMI, dopo il consistente rifinanziamento del fondo di garanzia operato con la legge di stabilità. In questo provvedimento, infatti, si allarga il raggio di azione della battaglia contro il *credit crunch* con nuovi strumenti quali i *minibond* e la cartolarizzazione dei crediti, con i quali si consente allo stesso sistema bancario di riaprire i rubinetti della liquidità verso le piccole e medie imprese.

Infine, abbiamo salutato con soddisfazione la scelta operata nel corso dell'esame alla Camera di stralciare l'articolo 8 sulla RC auto a fronte di incongruenze evidenti nel testo originario, che opportunamente sono state largamente denunciate, questione su cui, voglio ricordare, vi è stata una risoluzione approvata all'unanimità dalle Commissioni trasporti e industria del Senato con cui si impegnava il Governo, nel predisporre misure volte a promuovere un abbattimento delle tariffe a carico dei consumatori e nel rafforzare la lotta alle frodi e alle contraffazioni, a non penalizzare i soggetti più deboli, quali appunto gli assicurati e le piccole imprese dell'autoriparazione, con misure che sostanzialmente rappresentavano appena un solletico alle compagnie assicurative, che avrebbero rischiato di essere chiamate a sacrifici davvero impalpabili.

Un provvedimento, quindi, che si rivolge al Paese reale, al sistema produttivo nazionale, con misure concrete e utili, che siamo certi possono rappresentare contributi efficaci alla sfida che abbiamo dinnanzi, certo non facile ma alla nostra portata, di riavviare la crescita dopo lunghi anni di recessione che hanno bruciato un

quarto della capacità produttiva industriale nazionale, che hanno riportato indietro di quasi venti anni il reddito per abitante, che hanno visto raddoppiare il tasso di disoccupazione.

Un provvedimento che comincia a fornire risposte a quelle domande che sono state gridate con rabbia, ma non senza speranza, dalle decine di migliaia di piccoli e medi imprenditori, di artigiani e commercianti che ieri hanno riempito Piazza del Popolo a Roma. Si tratta di un pezzo del Paese - sceso in piazza come non accadeva da molti anni - che più di altri ha pagato un tributo altissimo a questa così devastante e lunga crisi, ma che rappresenta, nel contempo, una parte decisiva di un Paese che non ha mollato, che vuole cocciutamente andare avanti, che crede nel proprio lavoro e, vorrei dire nel proprio paese, che continua a creare ricchezza e occupazione. Ma, affinché tali forze non vengano ulteriormente mortificate o depresse, c'è bisogno di dare continuità a politiche di sostegno moderne ed efficaci soprattutto in direzione di una profonda semplificazione del rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, di alleggerimento della insostenibile pressione fiscale, dell'accesso al credito.

Un processo di cambiamento che non solo riteniamo possibile ma che giudichiamo non più rinviabile, e che passa da una straordinaria e coerente volontà politica comune delle forze parlamentari e nondimeno da una profonda rivisitazione del ruolo e dei limiti della pubblica amministrazione, troppo spesso freno e non strumento di attuazione delle scelte parlamentari e di Governo, troppo spesso coacervo di rendite di posizione o di franchigie che ostacolano il pieno dispiegamento di atti e provvedimenti i cui benefici il Paese attende con grande attenzione.

Troppe leggi, troppe misure vedono il loro percorso imballato e ostacolato da una miriade di decreti e circolari attuativi che pressoché mai vengono emanati nei termini previsti così da dispiegare al meglio i contenuti.

È quello che in tanti auspichiamo possa venire dal nuovo Governo, con la consapevolezza che il Paese chiede soluzioni a problemi antichi con un cambio di velocità non più rinviabile. Lo giudicheremo già

nei prossimi giorni. Per intanto, il Gruppo del Partito Democratico non mancherà di fare fino in fondo, con la consueta responsabilità, la propria parte nel quotidiano lavoro parlamentare, così come faremo tra qualche istante votando convintamente a favore di un provvedimento che consideriamo utile al nostro Paese, alle nostre imprese, alle famiglie italiane.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1299:

sull'emendamento 1.8, identico agli emendamenti 1.9 e 1.10, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.13, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.31, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.87, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.0.3, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.9, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto contrario e sull'emendamento 13.70 un voto favorevole; sugli emendamenti 7.0.1, 9.6 (prima parte) e 14.3, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bisinella, Bitonci, Bubbico, Ciampi, Crimi, De Pin, De Poli, Fedeli, Guerra, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Saggese, Scalia, Stucchi, Turano, Vicari e Zin. Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Pietro e Scilipoti, per attività dell'Assemblea NATO; Amoroso, *dalle ore 13*, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 2a Commissione permanente (Giustizia), approvata nella seduta dell'11 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM (2013) 821 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 46).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 18 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 2a Commissione permanente (Giustizia), approvata nella seduta dell'11 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM (2013) 822 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 47).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 18 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 2a Commissione permanente (Giustizia), approvata nella seduta dell'11 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria del patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM (2013) 824 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 48).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/02/2014 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della

criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012" (1166).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Antonio De Poli ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: De Poli. - "Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia"(353).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alle Commissioni riunite 1^a e 2^a e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 8^a e 14^a, la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM (2014) 38 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 3 febbraio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 194 del 18 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 23).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, otto decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "sistemazione del moto franoso in atto in località Costa e Vignoletto" nel Comune di Nasino (Savona). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 254);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "Mitigazione del rischio relativo ai movimenti franosi in atto in corrispondenza della frazione Pietralta in Valle Castellana (Teramo)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 255);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per la Rettoria Chiesa dell'ex Convento delle Carmelitane in Putignano (Bari). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 256);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per la Parrocchia San Vittore in Cesena (Forlì-Cesena). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a Commissione permanente, competente per materia (Atto n. 257);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per il "completamento del recupero e valorizzazione della Rocca di Minozzo e riqualificazione delle emergenze storico naturalistiche nel territorio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 258);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "ulteriori lavori volti al completamento e consolidamento delle mura castellane del Comune di Colbordolo (Pesaro Urbino)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a Commissione permanente, competente per materia (Atto n. 259);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "consolidamento e restauro della cinta muraria del borgo Castello Farneto in Montelabbate (Pesaro Urbino)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a Commissione permanente, competente per materia (Atto n. 260);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per il restauro degli archivi notai dell'Aquila. La

predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 261).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la conferma della nomina, fino al 31 dicembre 2016, dell'architetto Mario Virano a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate al progetto ferroviario Torino-Lione.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro per la coesione territoriale, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le relazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sul sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, riferite al primo semestre 2012 (*Doc. IX-bis*, n. 1) e al secondo semestre 2012 (*Doc. IX-bis*, n. 2).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XI*, n. 1).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 16 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, aggiornata al 10 gennaio 2014 (*Doc. CCIV*, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 5 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità nell'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXIX*, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull'andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria, riferita all'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLV*, n. 1).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio di una procedura d'infrazione (n. 2014/2033 del 6 febbraio 2014), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il mancato recepimento della direttiva 2013/1/UE del Consiglio del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. La predetta comunicazione è stata trasmessa alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 82).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della Puglia, con lettera in data 4 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal

medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 253).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 19 del 10 febbraio 2014, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 9, 7, comma 1, e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 47).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 febbraio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., per gli esercizi 2011 e 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 114).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 13 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (COM (2014) 66 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 marzo 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 10^a Commissione entro il 20 marzo 2014.

La Commissione europea, in data 19 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE (COM (2014) 43 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 marzo 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6^a Commissione entro il 20 marzo 2014.

La Commissione europea, in data 19 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (COM (2014) 40 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 marzo 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6^a Commissione entro il 20

marzo 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bertuzzi, Cardinali, Casson, Cirinnà, Favero, Filippin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerrieri, Lo Giudice, Manassero, Mauro Marino, Morgoni, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Puppato, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Ruta, Scalia, Vattuone e Borioli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00733, della senatrice Dirindin ed altri.

Il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00429 del senatore Endrizzi ed altri.

La senatrice Bertuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01602, della senatrice Pezzopane ed altri.

Mozioni

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#) - Il Senato,

premessi che:

le Istituzioni parlamentari sono state coinvolte, su iniziativa della Federazione nazionale della Stampa, in relazione alle numerose vertenze in corso riguardanti le crisi di diverse testate giornalistiche e i rapporti sempre più tesi che si registrano tra i lavoratori dell'informazione e le proprietà aziendali; appaiono emblematiche, anche se differenti nel merito, la situazione che si è manifestata, nelle scorse settimane in una delle più importanti agenzie giornalistiche italiane, Adnkronos, e la vicenda che da mesi interessa l'emittente televisiva regionale "Sardegna 1";

le vertenze predette hanno in comune: 1) l'annuncio di licenziamenti collettivi che rappresentano un ulteriore pesante colpo per l'occupazione nel settore; 2) comportamenti aziendali di dubbia legittimità perché adottati da soggetti destinatari di risorse pubbliche o che intrattengono rapporti contrattuali con enti pubblici, che richiamano il pieno rispetto dei diritti e delle prerogative dei lavoratori dipendenti; in entrambe le situazioni si registrano atteggiamenti non accettabili di intolleranza dell'azione di difesa sindacale e del ruolo delle rappresentanze dei lavoratori, a fronte dell'annuncio di licenziamenti che appaiono oggettivamente immotivati;

i 23 licenziamenti (20 giornalisti e 3 poligrafici) avviati *ex lege* 223 dall'Adnkronos appaiono un atto unilaterale di gestione aziendale volto a affermare un potere d'impresa sul lavoro professionale di informazione primaria, facendo cadere bruscamente i presupposti di mantenimento degli *standard* di qualità dell'informazione oggetto di contratti di fornitura con pubbliche amministrazioni;

così, inoltre, lo Stato rischia di tutelare gli affari di un'azienda che opera in un mercato protetto e agisce invece a scapito del lavoro, provocando ingiustificata disoccupazione e introducendo distorsioni sulle potenzialità dell'esercizio dell'indipendenza professionale;

in modo particolare la decisione di licenziare 13 tra giornalisti, tecnici e amministrativi di "Sardegna Uno" dimezza l'organico dell'emittente e ne mette a rischio la sopravvivenza, pregiudicando il pluralismo dell'informazione in Sardegna, realtà regionale ampiamente colpita dalla cessazione di attività di numerose testate ed emittenti locali e dal ridimensionamento di quotidiani di rilievo regionale;

non vi è dubbio alcuno che la situazione di crisi di "Sardegna Uno" (pur nelle difficili condizioni dell'economia sarda) sia da addebitarsi interamente alla gestione aziendale, alle modalità del passaggio di proprietà su cui non sono mai stati forniti i chiarimenti richiesti, lasciando che si addensassero ombre inquietanti su tutta la vicenda,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative atte a contribuire ad una soluzione delle crisi dell'occupazione giornalistica ed editoriale di Adnkronos e "Sardegna Uno" e ad evitare le gravi ripercussioni che possono pesantemente esercitare sul settore dell'informazione;

2) ad acquisire ogni utile elemento conoscitivo sui comportamenti aziendali in argomento, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e dei cittadini-utenti dell'informazione, avuto riguardo al fatto che si tratta di soggetti interessati da commesse e contributi pubblici e, pertanto, obbligati al rigoroso rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza, tutela sindacale;

- 3) a rimuovere i propositi di contrazione di organici nel settore delle agenzie e delle aziende editoriali e dell'informazione, ivi comprese le emittenti locali e regionali, al fine di assicurare stabilità occupazionale, pluralismo e vera libertà di stampa, in ogni parte del paese;
- 4) ad avanzare proposte per il rilancio dell'editoria, avuto riguardo all'informazione e alla comunicazione istituzionale, anche tramite soggetti *non profit*.

(1-00217)

[PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [ORELLANA](#), [TAVERNA](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [BATTISTA](#), [GIARRUSSO](#), [FUCKSIA](#), [MORRA](#), [VACCIANO](#), [PETROCELLI](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 15 maggio 1986, n. 194, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986, contiene disposizioni sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro;

a norma dell'articolo 1, comma 1, della suddetta legge, l'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sotto indicate attività per aver creato o ampliato le stesse: a) nell'agricoltura (...); b) nell'industria (...); c) nel commercio, nel turismo (...); d) nell'artigianato; e) nell'attività creditizia e assicurativa;

a norma dell'articolo 3, i requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti: a) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale; b) aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità; c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori; d) non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale;

a norma dell'articolo 11, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza;

l'articolo 13, comma 1, contempla il caso di perdita dell'onorificenza per l'insignito in caso di indegnità. In base al comma 3, poi, sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzate dai Ministri già proponenti. In base al comma 4, infine, previo parere del consiglio dell'Ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica;

il 31 maggio 2010 Mauro Moretti è stato insignito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del titolo di «cavaliere del lavoro», brevetto n. 2669, settore: commercio, turismo e servizi;

Mauro Moretti è da settembre 2006 amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato SpA, da gennaio 2009 presidente della CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies), da marzo 2009 vice presidente UIC (Union International des Chemins de Fer), organizzazione mondiale delle imprese ferroviarie, da settembre 2012 Co-Chairman Italian Egyptian Business Council, dal 2013 presidente della Fondazione FS italiane e dal 2004 sindaco del Comune di Mompeo (Rieti);

considerato che, a giudizio dei proponenti:

i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansf), i dati Eurostat e i documenti raccolti dalle Associazioni delle vittime degli incidenti ferroviari, documentano che da quando l'ingegner Mauro Moretti è alla guida delle Ferrovie dello Stato SpA ci sono stati 47 morti tra i macchinisti e gli addetti alla manutenzione (dipendenti delle Ferrovie e di ditte appaltatrici), cui si aggiungono 58 civili morti per cause direttamente imputabili a inefficienze nel sistema di sicurezza e prevenzione;

nonostante l'elevato numero di vittime e feriti gravi e gravissimi tra i lavoratori delle Ferrovie dello Stato SpA e tra i passeggeri, non risulta che l'ingegner Mauro Moretti abbia introdotto misure idonee a prevenire ed evitare gli incidenti mortali e anche nel 2013 ci sono state vittime tra i lavoratori del

comparto;

l'ingegner Mauro Moretti, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Lucca nel 2010, è stato rinviato a giudizio il 18 luglio 2013 per la strage presso la stazione ferroviaria di Viareggio, dove sono morte arse vive 32 persone;

in data 23 marzo 2012, la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie (Dgif) ha stilato la "Relazione di indagine sull'incidente ferroviario del 29 giugno 2009 nella stazione di Viareggio". La relazione chiude una prima parte dell'indagine, relativa alla rottura dell'assile. Nella seconda parte, relativa al ribaltamento ed alla rottura della cisterna, la Dgif informa che "presenta ancora margini di indeterminatezza e, quindi, la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici". Dalla stessa relazione, però, si apprende che: "altri incidenti della stessa tipologia di quello di Viareggio hanno avuto la stessa causa diretta ma non hanno avuto, fortunatamente, conseguenze così tragiche [...].

il fenomeno degli svii (deragliamenti) registra un numero di episodi annui ancora troppo alto, con un conseguente rischio potenziale molto elevato per gli effetti disastrosi [...] Altro aspetto importante riguardo alla sicurezza attiva della circolazione ferroviaria riguarda l'adozione di dispositivi rilevatori sui carri. L'applicazione di detti dispositivi consentirebbe di avvisare in tempo utile il macchinista in ordine ad una eventuale instabilità di un carrello del treno, consentendo di porre in essere quelle azioni volte ad evitare l'incidente o, quantomeno, a ridurre le conseguenze di uno svio";

nella relazione la Dgif ha avanzato undici "raccomandazioni". Due (anti-svio e Rtb) hanno un'importanza fondamentale, perché se fossero state adottate, almeno, dopo i numerosi incidenti di questi anni, la strage di Viareggio probabilmente non sarebbe avvenuta. Tuttavia, l'amministratore delegato delle Ferrovie Moretti aveva dichiarato: "le nostre ferrovie sono le più sicure d'Europa". Affermazione su cui è stato più volte smentito: dall'Ansf alla Dgif. Oltre a quanto viene sostenuto nelle relazioni di questi organismi, non si deve dimenticare quanto affermò l'ingegner Chiovelli, direttore dell'Ansf, il 10 aprile 2010 di fronte ai familiari delle vittime della strage di Viareggio: "Sì, la strage poteva essere evitata" ("Cronache ferroviarie", n. 5 del 2012, pag. 9);

invece di attuare una necessaria modernizzazione e messa in sicurezza del settore, l'ingegner Mauro Moretti ha approntato piani industriali che hanno avuto principalmente l'obiettivo di ridurre i costi, riducendo il personale, sopprimendo linee e treni dei pendolari. Un'azienda di trasporti ferroviari pubblica dovrebbe garantire la mobilità aumentando e diversificando i servizi offerti, in questo caso l'ingegner Mauro Moretti ha fatto esattamente il contrario;

la gestione delle Ferrovie dello Stato SpA, alla luce dell'alto numero di morti, feriti gravi e gravissimi, registrati dal 2006 ad oggi, dimostra di essere tutt'altro che efficiente. Considerando gli operai che si occupavano dei servizi di manutenzione, i macchinisti, i passeggeri e i civili inermi, più di 100 sono state complessivamente le vittime (dal 2006 ad oggi);

Ferrovie dello Stato SpA, sotto la gestione Moretti, diventa una *holding* che guarda all'alta velocità, impegnata a costruire sale esclusive per i viaggiatori dei treni Frecciarossa ed eventi *glamour* che servono all'ingegner Mauro Moretti per sponsorizzare la propria immagine e nascondere le gravi carenze nella sicurezza e le condizioni devastanti del servizio regionale e dei servizi offerti ai pendolari. Una gestione che si dimostra miope e sorda di fronte alle continue segnalazioni dei lavoratori e delle associazioni delle vittime degli incidenti ferroviari: stragi, come quella di Viareggio, potevano essere evitate semplicemente leggendo le segnalazioni depositate dai cittadini all'attenzione delle ferrovie e ascoltando e accogliendo le istanze dei lavoratori del comparto, che in molti casi avevano da tempo indicato guasti ed inefficienze del sistema e della rete ferroviaria;

tuttavia, l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato appare impegnata maggiormente a garantire un alto appannaggio al proprio amministratore delegato e ai propri dirigenti, senza sentirsi in obbligo di fornire ai macchinisti e al personale operativo uno stipendio adeguato e condizioni di lavoro accettabili. Le più recenti scelte aziendali in fatto di organizzazione del lavoro hanno trovato una certa resistenza soprattutto tra i macchinisti. Esempio il caso del "macchinista solo", riforma attuata anche in altri Paesi europei, ma accompagnata nei Paesi dove è stata introdotta, da ulteriori ed idonei interventi sulla sicurezza, cosa non avvenuta in modo adeguato in Italia, dove al "macchinista solo" si

è anche aggiunta una desertificazione dell'organizzazione a terra. Chi tra i macchinisti si è rifiutato di accettare la condotta del treno ad "agente solo" è stato colpito da provvedimenti disciplinari e minacciato di licenziamento. Ma anche chi intende semplicemente far rispettare i propri diritti, teoricamente riconosciuti anche dall'azienda, è sempre più spesso colpito;

i lavoratori che denunciano le condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare vengono rimossi dal loro incarico o licenziati. Un clima intimidatorio e di tensione che conduce a licenziamenti illegittimi. Numerosi sono i provvedimenti disciplinari comminati ai lavoratori che protestano: emblematico il caso di Dante De Angelis, rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS), attore di numerosi momenti di denuncia di situazioni di pericolo relative a numerosi incidenti ferroviari, fino alla vicenda del famoso VACMA (vigilanza automatica e controllo del mantenimento dell'attenzione - sistema del pedale a uomo morto) e delle porte *killer*, contestato per le dichiarazioni in merito ai gravi incidenti verificatisi sugli ETR 500: la vicenda dell'Eurostar 9427 Milano-Roma, spezzatosi in due tronconi la mattina del 14 luglio 2008, pochi minuti prima di entrare in servizio, e quella, del tutto analoga, dell'Eurostar 9452 la sera del 22 luglio, subito dopo la fine del servizio. Considerato che il suo ruolo si è svolto nel pieno rispetto della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il suo licenziamento resta di difficile comprensione. Infine, da segnalare il caso del ferroviere Riccardo Antonini che criticò Moretti e fu licenziato all'indomani della chiusura dell'incidente probatorio della strage di Viareggio, dove aveva ricoperto il ruolo di consulente gratuito per i familiari delle vittime;

con la gestione Moretti il lavoro per i dipendenti delle ferrovie diventa sempre più precario, e per ragioni spesso dettate più dalla contabilità che dall'efficienza del servizio, molti lavoratori assunti come apprendisti si sono poi visti negare l'assunzione definitiva al termine del loro periodo di apprendistato. Le varie direzioni territoriali non hanno ritenuto di dover dare nessuna spiegazione per quelli che, nei fatti, sono dei veri e propri licenziamenti. La società ha usufruito di tutti i vantaggi economici e contributivi che le offrono le leggi sull'apprendistato, utilizzando in realtà questi lavoratori come tutti gli altri: esponendoli cioè ai rischi e alle responsabilità dei colleghi assunti a tempo indeterminato. Risulta inoltre che spesso abbia imposto loro prestazioni straordinarie ed eccedenti i limiti imposti dai contratti e dalle normative di lavoro. Tra i licenziati c'è senza dubbio più di un giovane che non ha voluto sottostare alle prepotenze aziendali e ha voluto difendere i propri diritti; questo è bastato per segnalarlo alle gerarchie intermedie che hanno poi trasmesso il caso a quelle superiori;

date le gravi ombre che pesano sulla gestione delle Ferrovie dal 2006 ad oggi, considerate le numerose morti sul lavoro di personale delle ferrovie, a cui si aggiunge il recente rinvio a giudizio per la strage di Viareggio, si ritiene che l'ingegner Mauro Moretti abbia perso i requisiti per fregiarsi del titolo di cavaliere del lavoro, così come contemplato dall'articolo 13 legge 15 maggio 1986, n. 194, impegna il Governo ad attivare quanto prima, a norma dell'articolo 13 della legge n. 194 del 15 maggio 1986, le procedure di revoca del titolo di cavaliere del lavoro all'ingegner Mauro Moretti.

(1-00218)

Interpellanze

[BLUNDO](#), [MOLINARI](#), [BATTISTA](#), [VACCIANO](#), [AIROLA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [PELINO](#), [CHIAVAROLI](#), [RAZZI](#), [CASTALDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

gli stanziamenti messi fino ad oggi a disposizione dal Governo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga del 2013 non sono sufficienti alla copertura di tutte le richieste

pervenute. Infatti molte autorizzazioni risultano bloccate, in gran parte delle regioni, in attesa di nuove risorse. Pertanto, i lavoratori che avrebbero necessità di usufruire di questa tipologia di ammortizzatori sociali risultano essere in notevole difficoltà;

considerato che:

il recente Atto del Governo n. 74 in materia di ammortizzatori sociali in deroga ha ridotto drasticamente i periodi temporali di fruizione degli stessi, ponendosi l'obiettivo di realizzare, a partire dal 2014, un risparmio di cassa che inevitabilmente, in assenza del contestuale avvio di una forma di tutela universalistica, andrà prevalentemente ad incidere sui soggetti sociali più deboli e maggiormente in difficoltà;

nel citato Atto del Governo sono contenute disposizioni che restringono fortemente la platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga. Tra queste l'esclusione degli apprendisti e dei titolari di contratti di somministrazione, nonché dei casi di cessazione di attività e delle imprese non rientranti nell'articolo 2082 del codice civile, includente esclusivamente le attività produttive di beni e servizi. Tali disposizioni stabiliscono, inoltre, il requisito dei 12 mesi di anzianità in azienda affinché il lavoratore abbia diritto a richiedere il trattamento;

considerato inoltre che:

il 19 dicembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere fortemente negativo sull'Atto del Governo n. 74, ribadendo per l'ennesima volta le molte riserve, già espresse in altre occasioni, sulla sostenibilità dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali in deroga e chiedendo una riforma dello stesso in chiave universalistica, al fine di garantire una uguale copertura a tutti i lavoratori;

in tutte le regioni italiane l'inadeguato finanziamento, da parte del Governo, degli ammortizzatori in deroga sta provocando notevoli disagi a famiglie e lavoratori e le somme assegnate a tutte le regioni risultano essere decisamente insufficienti per la copertura delle richieste inoltrate. In Abruzzo, ad esempio, i lavoratori hanno ricevuto il pagamento della cassa integrazione in deroga fino al mese di agosto 2013 e della mobilità in deroga per un periodo minimo che va da 5 a 8 mensilità e le risorse distribuite per il 2013 sono state limitatamente quantificate in 68 milioni di euro;

pur in presenza di una moderata ripresa economica, non si prevede per il 2014 una riduzione della disoccupazione, bensì un suo ulteriore incremento;

ritenuto che:

oltre a garantire nel breve periodo forme di sostegno al reddito è sempre più impellente l'esigenza di rendere il *welfare* più stabile e presente, superando la logica emergenziale che da anni sottende l'approccio a tali problematiche. Il disagio socio-economico è in costante aumento e i cittadini hanno sempre più difficoltà ad affrontare il problema occupazionale e le distorsioni che caratterizzano l'attuale mercato del lavoro in Italia, su tutta quella della dualità,

si chiede di sapere:

quante richieste di cassa integrazione in deroga siano, per ciascuna regione, rimaste o rimangano inevase a causa dell'insufficienza delle risorse stanziare negli esercizi finanziari 2013 e 2014;

a quanto ammonti il totale delle risorse stanziare, per l'esercizio finanziario 2014, per l'intero territorio nazionale, fornendo informazioni dettagliate su ciascuna regione;

se e attraverso quali iniziative il Governo intenda fronteggiare, su tutto il territorio nazionale, il crescente disagio socio-economico dei lavoratori e delle famiglie, assicurando l'effettiva e necessaria copertura del fabbisogno per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013.

(2-00124p. a.)

Interrogazioni

[GATTI](#), [PIZZETTI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) con invalidità accertata dall'Inps non inferiore all'80 per cento hanno diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente alla riforma pensionistica del 1992;

l'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prescrive, infatti, che l'elevazione dei limiti di età stabiliti dal medesimo provvedimento non si applica per coloro che si

trovano nella predetta condizione: le donne possono accedere alla pensione di vecchiaia a 55 anni, gli uomini a 60 anni;

le riforme in materia previdenziale succedutesi nel corso degli anni non hanno modificato tale regime derogatorio - a tale proposito si vedano le circolari Inps n. 65 del 1995 e n. 35 del 2012 - il quale, essendo riservato esclusivamente agli iscritti all'AGO, non era applicabile agli assicurati presso il fondo di quiescenza IPOST;

per sopperire a tale esclusione, precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un dipendente di Poste con invalidità non inferiore all'80 per cento, aveva la possibilità di licenziarsi e chiedere la ricongiunzione dei contributi Inps, per poi poter accedere alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidità;

attualmente, nonostante la soppressione dell'IPOST e il conseguente trasferimento delle sue funzioni all'Inps, disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la disciplina derogatoria continua a non essere applicabile ai dipendenti di Poste, che, inoltre, non possono più ricorrere alla procedura di cui sopra, stante la sopravvenuta onerosità delle ricongiunzioni, anche nei casi di passaggio da un regime più favorevole ad uno meno favorevole, stabilita dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge;

a parere degli interroganti, i dipendenti di Poste sono ingiustamente discriminati dall'attuale regime previdenziale, che impedisce loro di godere delle stesse agevolazioni riconosciute agli altri lavoratori dipendenti iscritti all'Inps,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare allo scopo di sanare la situazione di cui in premessa, consentendo anche ai dipendenti di Poste con invalidità non inferiore all'80 per cento di godere della medesima disciplina applicata ai lavoratori iscritti all'AGO.

(3-00737)

[CAPPELLETTI](#), [SIMEONI](#), [SCIBONA](#), [PEPE](#), [BERTOROTTA](#), [MORRA](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [COTTI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LEZZI](#), [BATTISTA](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in seguito alla situazione incresciosa che caratterizza il nostro sistema carcerario ed alla luce della sentenza di condanna emessa l'8 gennaio 2013 dalla Corte europea per i diritti umani di Strasburgo nei confronti dell'Italia, il Governo è stato costretto ad emanare un decreto d'urgenza denominato "svuota carceri", decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, per adeguarsi agli *standard* minimi europei in tema di trattamento dei detenuti;

il decreto-legge in questione introduce cospicue modificazioni all'ordinamento penitenziario, processuale e al testo unico in materia di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, volte a limitare l'esecuzione della pena nelle strutture penitenziarie al fine di risolvere, in via di urgenza, la gravissima situazione di sovraffollamento carcerario;

il suddetto decreto nel testo originale adottato al momento dell'emanazione aveva previsto che determinate categorie di persone detenute nelle nostre carceri potessero fare domanda di scarcerazione anticipata ed ottenere la libertà;

considerato che:

durante il conseguente *iter* in Parlamento per la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, l'originario testo del decreto ha subito alcune modifiche, riducendo le categorie dei soggetti che possono presentare domanda di scarcerazione;

in particolare è stata introdotta, all'art. 4 del decreto-legge, un'esclusione per i condannati per taluno dei delitti previsti all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

l'articolo 4, con una misura temporanea destinata a incidere sui flussi in uscita dal carcere, prevede l'aumento da 45 a 75 giorni della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975. La liberazione anticipata è un beneficio in base al quale al condannato a pena detentiva, che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, è

concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, una detrazione di 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, a tal fine valutando anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. L'istituto in esame ha un'applicazione retroattiva per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015, ovvero fino ai due anni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge stesso. Attualmente l'emendamento che contiene la suddetta disposizione è stato già votato ed approvato presso la Camera dei deputati ed è in attesa di conferma definitiva al Senato;

considerato inoltre che:

i soggetti interessati dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 dell'ordinamento penale sono incriminati per reati gravissimi, tra cui quello di terrorismo e legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e quindi estremamente pericolosi per la società;

essendo il suddetto decreto-legge vigente, alcuni di questi soggetti hanno già ottenuto la scarcerazione; a giudizio degli interroganti, la liberazione anticipata speciale introduce uno sconto di pena generalizzato assimilabile, negli effetti, ad un provvedimento di indulto, il quale a norma dell'articolo 79 della Costituzione, può invero essere concesso dal solo Parlamento mediante legge deliberata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera ed in nessun caso può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione di tale provvedimento di indulgenza;

secondo il principio fondamentale dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole per il condannato la scarcerazione non potrà essere negata a tutti quei soggetti che hanno presentato domanda al momento della promulgazione del decreto-legge e comunque prima della sua conversione definitiva in legge,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il numero dei detenuti condannati già scarcerati in virtù dell'art. 4 del cosiddetto decreto "svuota carceri";

quale sia il numero delle domande già presentate da coloro che sono stati condannati per reati collegati alla criminalità organizzata e che avranno comunque diritto ai benefici previsti nella versione iniziale del decreto-legge n. 146 del 2013;

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di porre rimedio ai gravi fatti esposti in premessa.

(3-00738)

[PADUA](#), [DI GIORGI](#), [MATTESINI](#), [CIRINNA'](#), [SPILABOTTE](#), [PIGNEDOLI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a partire dagli anni '90 le strategie di sviluppo dell'area sud-orientale della Sicilia sono state incentrate sulla valorizzazione e fruizione a fini turistici delle inestimabili risorse archeologiche, storiche, architettoniche e naturalistiche dell'area suddetta, con articolati interventi di pianificazione economica pluriennale inserita nei programmi di sviluppo regionale approvati dall'Unione europea a partire dal 1999 e fino ad oggi (P.O. 1999-2006; P.O.R. 2007-2013), con impegno di ingenti risorse finanziarie pubbliche e private;

a seguito di tali interventi e di favorevoli condizioni di promozione del territorio - incrementata dalla diffusione di seguitissime serie televisive ambientate nel territorio costiero e nell'entroterra ibleo - ad oggi l'area ha registrato ripetuti riconoscimenti dall'UNESCO, con specifico riconoscimento del valore del "sistema locale" come punto di forza per l'attuazione di strategie di sviluppo integrato - come, ad esempio, il Piano strategico Sud-Est Barocco - già messe in atto in tutto il territorio interessato e meta di un numero sempre crescente di flussi turistici internazionali;

ad oggi si registrano i prodromi di una nascente economia diffusa imperniata sulla valorizzazione turistica del suddetto patrimonio e un *trend* crescente dell'imprenditorialità giovanile nel settore;

tenuto conto che:

sul territorio insistono da tempo impianti di sfruttamento di giacimenti di idrocarburi quali il "pozzo Irminio" della Irminio Srl, società di investitori stranieri che sfrutta in provincia di Ragusa i giacimenti ex AGIP, proprio a ridosso del fiume Irminio;

la società si appresterebbe ad espandersi, con nuove installazioni permanenti di basi petrolifere, con l'approvazione dalla Regione Sicilia dell'istanza di perforazione denominata Scicli, avanzata dalla società Irminio Srl già nel 2009, e che ricadrebbe interamente sul territorio del Comune di Scicli; analoghe richieste di autorizzazioni risultano in corso nel Canale di Sicilia-Malta oltre a quello già esistente a 22 chilometri dalla costa con concessione ENI;

data l'alta permeabilità per fessurazione e la presenza di fenomeni carsici, un inquinante, se sufficientemente veicolato, può raggiungere la falda in poche ore lungo gli alvei e in qualche giorno dalla sommità dei rilievi; le sostanze nocive, una volta giunte in falda, si diffondono velocemente pervenendo rapidamente ai punti di sfruttamento, sorgenti o pozzi posti più a valle, facendo riscontrare un inquinamento caratterizzato da picchi marcati;

non vanno sottovalutate le importanti risorse agricole della vallata dell'Irminio nella quale insistono diverse grandi aziende zootecniche da latte che utilizzano l'acqua di falda, presente ad una profondità di 20 metri, per l'irrigazione di foraggi quali il mais, il sorgo e diverse foraggere leguminose;

una spedizione scientifica di Greenpeace ha confermato l'incredibile ricchezza di quei fondali su cui gravano 29 richieste di ricerca del petrolio;

visto che:

il perimetro dell'area chiesta in permesso per esplorazione e successivamente per coltivazione idrocarburi, così come recita l'istanza presentata dalla società di investitori americani all'ente minerario siciliano, descrive un poligono irregolare che tocca contrada Dammusi, la linea di costa di Donnalucata, fa base in località Pisciotto, passa da contrada Case Nuove e arriva fino all'abitato di Scicli;

inoltre, le richieste di concessioni per lo sfruttamento di giacimenti a mare sono prospicienti l'intera estensione del litorale ibleo, parte di una più ampia area con la "più elevata biodiversità marina" del Canale di Sicilia;

considerato che:

tale scempio avviene in un territorio ed in un paese tutelato dall'Unesco come patrimonio dell'umanità con un impatto ambientale devastante;

il territorio di Scicli e dell'area Sud-Est è ricco di monumenti, di beni artistici, archeologici, paesaggistici di grande importanza individuati dalla Comunità europea come siti d'importanza comunitaria e zona di protezione speciale e su questo si gioca il futuro e lo sviluppo di Scicli e del suo territorio e non sulle ricerche petrolifere;

la Valle dell'Irminio, costituita dalla foce del fiume Irminio, e la Riserva naturale regionale sono ricche di specie vegetali e animali, alcune delle quali presenti nella "*Red List*" dell'Unione europea, nonché nelle direttive comunitarie "Habitat" ed "Uccelli" e nella *Red List* dell'*International Union for the Conservation of Nature*; costituisce, pertanto un'area di rifugio di peculiari biocenosi vegetali e di ricche comunità animali caratterizzate da specie ecologicamente specializzate e, talora, rare e localizzate;

l'attività di sfruttamento implica interessi economici prevalentemente concentrati negli investitori e appena ricadenti nei territori con *royalties* e riflessi occupazionali decisamente esigui, quantunque l'attività estrattiva rientri tra le attività di interesse nazionale;

con la sentenza n. 1154/2011 del 27 settembre 2012 il Consiglio di giustizia Amministrativa ha ribadito quanto previsto dall'art. 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che stabilisce espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici, ex artt. 143 e 156, non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici,

si chiede di sapere:

come il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuti la presenza di piattaforme petrolifere nel territorio di Scicli, ovvero in un territorio tutelato dall'Unesco come patrimonio dell'umanità;

quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, per

salvaguardare il patrimonio artistico del territorio ibleo e per arginare gli effetti devastanti che la proliferazione delle attività estrattive a terra e "off-shore" producono sul crescente "sviluppo integrato" dell'economia turistica-culturale della zona iblea e del Sud-Est della Sicilia, salvaguardando e sostenendo quei settori dell'economia per cui questo territorio, come d'altronde tutta la Sicilia, è realmente vocato.

(3-00739)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

con provvedimento del Tribunale di Palermo, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, numero 8282/07 RGNR DDA del 19 dicembre 2007, è stato disposto il sequestro preventivo penale *ex art.* 321 del codice di procedura penale delle quote dell'intero capitale sociale e del compendio aziendale del gruppo 6 Gdo Srl appartenente a Giuseppe Grigoli, accusato di essere il cassiere nonché braccio destro del noto latitante Matteo Messina Denaro. Successivamente, in data 17 ottobre 2013, è stata disposta dalla V Sezione penale della Cassazione sentenza definitiva di condanna a 12 anni per il Grigoli, con pena accessoria di confisca definitiva di tutto il patrimonio, passando lo stesso all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla mafia;

in particolare il Gruppo 6 Gdo Srl operava nell'ambito della grande distribuzione, gestendo nel periodo antecedente all'amministrazione giudiziaria circa 50 punti vendita tra supermercati con il marchio Despar, concessionaria per le province di Trapani, Agrigento e in parte Palermo, e 40 punti vendita dati in somministrazione. Inoltre, la società dal 2008 ha registrato il marchio 6Store con il quale gestiva *soft discount* a seguito della necessità di riconvertire la linea dei supermercati gestiti e/o in affiliazione, attraverso la propria piattaforma di acquisto e di distribuzione, occupando per la sola Gruppo 6 Gdo fino a 205 dipendenti, oltre a circa altri 300 lavoratori che orbitano nelle aziende satellite, in quelle con contratto di somministrazione e dell'indotto;

si tratta, quindi, di una complessa e vasta realtà commerciale. Basti pensare che il Gruppo 6 Gdo aveva un capitale sociale di 14 milioni di euro e fatturava circa 120 milioni di euro all'anno. Inoltre nel magazzino del centro di distribuzione la merce inventariata aveva un valore di circa 10 milioni di euro; l'attività dell'azienda, soprattutto negli ultimi tre anni, ha subito un forte calo di fatturato, al quale si è aggiunta una drastica diminuzione delle merci nei magazzini, fino a decretare già dal mese di novembre 2013 il blocco delle merci in entrata e naturalmente in uscita, uno svuotamento totale del magazzino, con conseguente fermo delle attività. Le ripercussioni sono state drammatiche perché la maggior parte dei supermercati della rete, in mancanza di merce, è stata costretta a chiudere;

gli amministratori giudiziari hanno più volte lamentato il sorgere di numerosi ostacoli che hanno reso certamente difficile la buona gestione delle attività aziendali arrecando un grave danno all'azienda e ai lavoratori. Il dottor Nicola Ribolla chiamato a testimoniare durante il processo a carico di Grigoli ha dichiarato che "appena è arrivato il rappresentante dello Stato, perché questo è l'amministratore giudiziario, improvvisamente molti supermercati associati hanno chiesto di disdire il contratto con noi, i fornitori non ci hanno fatto più credito e anche le banche ci hanno chiuso i rubinetti". Affermazione seria, ma anche l'assunzione, da parte degli amministratori, di personale di fiducia "specializzato" non ha portato nessun beneficio ed è diventato motivo di ulteriore e discutibile appesantimento finanziario; dopo, diversi e infruttuosi confronti, anche in sede prefettizia, la società in data 11 luglio 2013 ha aperto una procedura di mobilità per il licenziamento di 40 lavoratori, indicando tra i motivi della crisi, oltre agli "effetti involutivi dell'andamento del mercato", una grave crisi di liquidità conseguente alla "difficoltà di gestire i rapporti con le banche";

a seguito di un confronto con le organizzazioni sindacali presso l'Ufficio regionale del lavoro, è stato deciso di far ricorso alla mobilità su base volontaria e all'istituto della cassa integrazione straordinaria, per la restante parte dei lavoratori, così da garantire alla società un risparmio sul costo del lavoro, consentendo all'azienda di recuperare una parte di liquidità;

in questi anni si è assistito alla chiusura di vari punti vendita Despar e ad un ridimensionamento generalizzato della forza lavoro impiegata, nonostante l'apertura di alcuni punti vendita con il marchio 6Store. Inoltre nell'universo imprenditoriale del *boss* Grigoli si è assistito dopo la confisca al

fallimento della "Provenzano Mozzarella" con circa 50 dipendenti, alla liquidazione dalla "SpecialFruit" che occupava 27 dipendenti e della "Ciuri di Grano" con 10 dipendenti; ad oggi il fatturato del Gruppo si è azzerato, i magazzini sono vuoti e il capitale sociale è stato dilapidato, mentre i tentativi di affitto o di compravendita dell'azienda da parte di altri soggetti presenti nel settore della grande distribuzione alimentare sono falliti, anche a causa di problematiche di carattere burocratico;

i lavoratori e le loro famiglie vivono momenti di preoccupazione o di vera e propria angoscia, per l'incertezza del loro futuro. Comincia a serpeggiare il pessimismo e la sfiducia. Se non ci saranno solleciti interventi si rischia di alimentare la convinzione, sbagliata e devastante, che con "la mafia si lavora e con lo Stato si muore di fame";

nel territorio patria del *boss* latitante Matteo Messina Denaro lo Stato deve fare di tutto per vincere questa battaglia di legalità e sviluppo. Per questo deve coniugare i preziosi risultati della magistratura con interventi che garantiscano il mantenimento delle attività produttive e la tutela della stabilità occupazionale del territorio. Bisogna sostenere, e non vanificare, l'attività degli organi di polizia e della magistratura con opportune e tempestive iniziative a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo; il sistema sequestro, confisca, gestione dell'azienda da parte dello Stato non ha funzionato, anzi si rischia il fallimento, come sta avvenendo per molte altre realtà aziendali, si chiede pertanto di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare dove si è fallito, accertare le responsabilità interne ed esterne e chiedere sia all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla mafia sia all'Autorità giudiziaria competente di avviare un'ispezione per verificare le difficoltà di gestione dell'amministrazione giudiziaria e stabilire le cause che stanno portando al fallimento del Gruppo 6 Gdo;

se ritengano necessario intervenire attingendo risorse dal Fondo giustizia per sostenere il risanamento dell'azienda al fine di garantire la continuità aziendale e di conseguenza salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti;

se intendano istituire un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per facilitare in modo trasparente l'affitto o la vendita del Gruppo 6 Gdo a soggetti di chiara affidabilità antimafia, di garanzia finanziaria ed esperienza imprenditoriale nello stesso settore dell'azienda confiscata.

(3-00740)

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che: con l'art. 11 della legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" sono state apportate modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni;

in particolare il comma 5 del suddetto articolo stabilisce che "con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA)";

il comma 6 stabilisce altresì che "le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5";

considerato che il regolamento previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato il Codice della strada, non risulta adottato e, pertanto, le disposizioni di cui al comma 6 non hanno mai trovato applicazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali interventi urgenti, per quanto di propria competenza, intenda intraprendere per dare corso all'applicazione della norma di cui in premessa, al fine di adottare in tempi brevi e certi il regolamento previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 29 luglio 2010, n. 120.

(3-00741)

[PEZZOPANE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il Centro San Domenico di Avezzano è una struttura socio-sanitaria semiresidenziale convenzionata con la ASL, specializzata in prestazioni riabilitative *ex art.* 26 legge n. 833 del 1978;

l'organismo ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila preposto, Unità di valutazione multidimensionali, a seguito dell'avvenuto commissariamento e dei tagli intervenuti nel settore sanitario, è stato chiamato a valutare le condizioni psico-fisiche dei pazienti, comunicando e dettagliando distintamente per ciascuna struttura privata di competenza la situazione patologica degli assistiti;

a seguito di tale rivalutazione le condizioni di alcuni pazienti già ospitati e/o assistiti nella casa di cura San Domenico, da diversi anni, sono risultate riconducibili ad "altro *setting* assistenziale", con dimissioni dalla struttura al 31 dicembre 2013, prorogate poi al 31 marzo 2014;

la valutazione effettuata dalla ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha operato senza utilizzare la scala di valutazione "S.Va.M.Di" come previsto dal decreto del Commissario *ad acta* n. 84/2013 del 9 ottobre 2013, oltre a non aver fornito ai cittadini interessati la benché minima documentazione attestante il proprio operato;

rilevato che:

gli assistiti e le loro famiglie hanno intrapreso un percorso ed hanno usufruito finora di un'assistenza specialistica e qualificata, che non avrebbero nelle altre strutture presenti nel territorio, che oltretutto non hanno la disponibilità di ospitare altri ospiti;

il percorso intrapreso dai pazienti e il beneficio tratto finora verrebbe interrotto dal cambiamento di struttura, ammesso che nel territorio della Marsica vengano reperite strutture che possano ospitare pazienti o che venga adeguata la struttura di competenza del Comune di Avezzano, che a causa delle carenze di risorse non può essere adeguata per ospitare altri assistiti;

visto che i genitori di alcuni pazienti assistiti dal centro hanno presentato ricorso al Tribunale Civile di Avezzano- Sezione lavoro- per chiedere, in attesa di un giudizio di merito, di assicurare la prosecuzione delle prestazioni di riabilitazione ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 833 del 1978 e che il giudice ha stabilito di rinviare la decisione al 5 marzo 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover garantire e in quali forme il diritto all'assistenza dei ragazzi diversamente abili, ospiti del centro San Domenico di Avezzano, come prescritto dal dettato dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978;

se ritenga che il comportamento della Regione e della ASL sia lesivo di tali diritti, e quali provvedimenti di competenza intenda adottare per ripristinare la tutela del diritto alla salute e all'assistenza.

(3-00742)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FASANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il sistema delle strade regionali rappresenta una parte rilevante dei trasporti nella Provincia di Salerno e svolge un ruolo strategico di interconnessione fra le diverse aree del territorio Salernitano;

la strada regionale SR 164 "Croci di Acerno" è stata investita da una frana, come si evince dalle principali testate giornalistiche locali, nel tratto tra Montecrovino, Rovella ed Acerno;

detti crolli sono avvenuti intorno alle ore 24.00 del 17 febbraio 2014, provocando ingenti smottamenti del manto stradale causati dal distacco di terra ed alberi dal monte adiacente;

fortunatamente non vi sono stati morti o feriti: il parroco di Acerno, don Marco De Simone, è scampato per un soffio alla frana, passando con la propria autovettura sul tratto viario citato un istante

prima della sciagura;
in seguito all'episodio esposto, Acerno è rimasta isolata dai collegamenti. È rimasta percorribile unicamente una piccola strada secondaria per le sole autovetture di piccola dimensione, impedendo il passaggio agli autobus, ai camion e a tutti i mezzi di pubblica utilità;
la Protezione civile si è messa al lavoro tempestivamente nel tentativo di ripristinare nell'immediato l'ordinaria viabilità;
considerato che:
il movimento franoso ha investito la viabilità ordinaria costituita dalla detta SR 164 "Croci di Acerno", provocando le conseguenze disastrose sopra evidenziate, e costringendo di fatto gli abitanti al quasi totale isolamento;
l'impercorribilità del tracciato stradale (SR 164) ha già causato rilevanti danni economici alla popolazione residente,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ripristinare l'ordinaria percorribilità dell'arteria stradale citata nel minor tempo possibile.

(4-01710)

STUCCHI - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

i dati resi noti dall'Amministrazione comunale di Bergamo rilevano che negli ultimi mesi vi è stata una pericolosa *escalation* di fenomeni delinquenziali e criminali;
una situazione simile si registra in tutta la Provincia orobica;
a gravi episodi contro le persone e le cose, si sono aggiunti numerosi furti nelle abitazioni private;
il fenomeno è certamente imputabile anche alla carenza delle forze dell'ordine nel territorio orobico che, pur svolgendo un lavoro esemplare, purtroppo non risultano in numero sufficiente per un territorio che registra tra l'altro il peggiore rapporto nazionale fra forze dell'ordine e abitanti;
è ormai prossimo l'inizio delle manifestazioni riguardanti Expo 2015, come l'incontro con i rappresentanti di 90 paesi, che si svolgerà nei prossimi giorni a Bergamo per un'importante fase organizzativa, pre esposizione;
sembra, in aggiunta, che risulti soppresso dal mese di febbraio il servizio di supporto da parte degli Alpini alle forze dell'ordine, che dal 2009 garantiva alcune pattuglie di militari nella bergamasca nell'ambito dell'«Operazione strade sicure» messa in campo dal Ministero della difesa nel 2008;
sulla stampa, inoltre, sono apparse allarmanti notizie relative ad un possibile trasferimento da Bergamo a Milano di agenti di forze dell'ordine, durante il periodo di svolgimento di Expo 2015,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano incrementare con urgenza gli agenti delle forze dell'ordine nella città di Bergamo e nella Provincia orobica;
se non ritengano opportuno confermare, alla luce della situazione critica citata in premessa, che venga garantito l'ausilio di personale militare operante nella città di Bergamo e nella Provincia orobica, nell'ambito dell'«Operazione strade sicure»;
al contrario, qualora risultino confermate le notizie della soppressione del servizio di supporto da parte degli Alpini alle forze dell'ordine, quali siano le motivazioni che hanno supportato tale decisione da parte del Governo e se non ritengano opportuno riesaminare la decisione assunta;
inoltre, qualora risultino veritiere le notizie apparse sui *media*, quali misure intendano adottare affinché non si proceda allo spostamento dei già pochi agenti da Bergamo a Milano, penalizzando quindi la bergamasca durante il periodo di Expo 2015 ed esponendo la popolazione orobica e i futuri visitatori ad una preoccupante situazione di ordine pubblico, che è comunque analoga in entrambi i territori.

(4-01711)

CERVELLINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nel luglio 2011 SAT (Società autostrada tirrenica) ha presentato il progetto definitivo dell'autostrada

A12 Rosignano-Civitavecchia (circa 260 chilometri) e lo studio di impatto ambientale, totalmente difforme dal progetto preliminare;

le istituzioni locali e le rappresentanze sociali ed economiche del territorio grossetano, in particolare durante il Consiglio provinciale del 17 febbraio 2011, hanno espresso parere contrario a tale soluzione in quanto non garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini ed interferisce pesantemente con le realtà economico-sociali del territorio, oltre a mettere a rischio la sicurezza stradale dell'intera viabilità locale in corrispondenza dell'Autostrada;

nonostante il parere negativo degli Enti, il 3 agosto 2012 il CIPE, con delibera pubblicata il 27 dicembre 2012, ha approvato il progetto definitivo escludendo i lotti più complessi (4 e 5b per il territorio grossetano, oltre al lotto 7), procedendo con una modalità di presentazione progettuale discontinua che non ha garantito una idonea valutazione di tipo ambientale, operando una sostanziale incoerenza tra progetto preliminare e definitivo, rinviando al progetto definitivo importanti integrazioni che non sono state sottoposte a V.I.A., quindi non rispettando il codice degli appalti;

nella delibera CIPE 2012 viene tra l'altro prescritto che il piano economico e finanziario relativo al progetto definitivo di tutti i lotti dell'autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia, (piano mai sottoposto all'attenzione degli Enti locali), dovrà confermare un valore netto complessivo pari a 2 miliardi di euro (1,3 miliardi già quantificati per i lotti approvati) e un valore di subentro pressoché nullo;

a seguito di tale delibera CIPE, la Provincia di Grosseto ed il Comune di Orbetello nel febbraio 2013 hanno presentato ricorso al T.A.R. (udienza fissata per il mese di luglio 2014);

successivamente, nel marzo 2013, SAT ha avanzato alla Regione Toscana due ipotesi di tracciato per il lotto 5 B (Fonteblanda - Ansedonia);

la Regione Toscana (delibera della Giunta regionale n. 241 del 9 aprile 2013) in difformità al parere della Provincia di Grosseto ed a quello del Comune di Orbetello, ha espresso parere favorevole sul tracciato che gli enti locali hanno ritenuto il peggiore;

la difformità tra il progetto preliminare ed il progetto definitivo travisa i principi cardine della normativa sulle infrastrutture strategiche (art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006), in quanto in sede di procedimento preliminare deve svolgersi la valutazione di impatto ambientale ove si raccoglie il consenso da parte delle Regioni, sentiti gli Enti locali interessati all'opera;

la normativa impone per il progetto definitivo, l'attestazione di rispondenza al progetto preliminare e ogni scostamento non fisiologico dal preliminare, fa sì che il progetto risulti essere sostanzialmente nuovo, tanto da non potersi sottrarre alla ripetizione delle procedure;

rispetto al progetto preliminare dell'intero tracciato (approvato dal CIPE nel 2008) costituito da un unico piano economico-finanziario, il progetto definitivo è riferito solo ad una parte dello stesso (circa la metà dell'intero tracciato) e quindi di fatto fraziona in più parti l'opera approvata con il preliminare, violando così il Codice degli appalti;

SAT ha inoltre operato una scelta progettuale non solo difforme, ma addirittura antitetica rispetto a quella di cui al preliminare, e pertanto avrebbe dovuto procedere ad una nuova approvazione del progetto sulla base della normativa vigente e non eludere le finalità sulla procedura di V.I.A., che impongono una valutazione ed un'analisi sull'intervento nel suo complesso;

il CIPE nel 2012 ha inoltre dichiarato che l'approvazione definitiva (riferita solo ai lotti 2, 3, 5 A, 6 B), sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione, parere comunque nominato, nonostante le numerose modifiche strutturali di cui alle prescrizioni imposte (adeguamento alle norme del rischio idraulico comportanti la possibilità di individuare nuovi viadotti, piano di gestione delle terre, approfondimento delle opere di raccolta e smaltimento e dei presidi idraulici, gli attraversamenti dei SIC, SIR, ZPS, criticità archeologiche, eccetera). Invece le numerose prescrizioni che rinviavano la progettazione definitiva per i lotti stralciati 4 e 5B alla successiva fase del progetto esecutivo con nuove soluzioni localizzative e progettuali, nei fatti sta determinando una sostanziale riformulazione del tracciato e delle opere, che la normativa non ammette;

viene a mancare inoltre il rispetto del piano finanziario tra progetto preliminare e quello definitivo, frazionando l'intervento anche dal punto di vista della spesa;

considerato che:

sia nel tronco a nord che a sud di Grosseto, SAT non prevede adeguata viabilità di servizio. Nel tronco a nord del Capoluogo, l'assenza di varianti alla vecchia SS 1 Aurelia, non evita l'attraversamento, con rischi per la sicurezza stradale, di numerose frazioni e della stessa città di Grosseto, che vedrà convogliare al suo interno circa 5000 mezzi/giorno in aumento, né risolve il collegamento viario con i grandi ambiti strategici produttivi di Scarlino per l'area nord della provincia e di Braccagni-Madonnino per l'area centrale; non sono servite le attività agricole esistenti, né è presente un adeguato ed efficiente collegamento con i porti turistici di Puntone, Punta Ala, Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto, senza peraltro risolvere i problemi causati dagli allagamenti del sottoferrovia in località La Magia oltre i limiti strutturali del cavalcavia in località San Giuseppe;

anche nel tronco a sud di Grosseto, SAT non ha previsto adeguata viabilità complanare (laddove è in sostituzione all'attuale SS 1 Aurelia) in quanto si riduce ad una piattaforma discontinua e di soli m. 7.00, insufficiente a poterla classificare in categoria C1 (m. 9,50), quale viabilità di tipo regionale o statale, in grado di sostenere la fluidità del traffico alternativo alla A12, sia esso privato che pubblico (TPL, mezzi socio-sanitari, agricoli, eccetera). Peraltro le caratteristiche previste per tale complanare, non permettono adeguati collegamenti con la rete dei porti e con i centri abitati e turistici di Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio ed Ansedonia per il traffico in uscita a sud e a nord di Orbetello Scalo;

il progetto SAT prevede il pagamento del pedaggio anche per i residenti determinando oltre al costo economico sulla cittadinanza locale, anche un rilevante appesantimento del traffico veicolare sulla viabilità secondaria;

la delibera CIPE 85/2012 non garantisce nei fatti nessuna esenzione del pedaggio per i residenti e per i mezzi di servizio e di soccorso, determinando forti preoccupazioni negli Enti locali e tra i cittadini che si troveranno costretti a pagare il pedaggio su una infrastruttura pubblica, che loro stessi hanno contribuito a realizzare con il versamento delle tasse;

l'autostrada andrebbe a toccare territori di elevatissimo pregio ambientale, come ad esempio il tratto del lotto 4 (Grosseto sud - Fonteblanda), dove tra l'altro non esiste ancora alcuna progettualità, e dove insiste l'area di Alberese, la Fattoria del Collecchio ed in generale l'intero Parco naturale della Maremma e dove la realizzazione dell'autostrada penalizzerebbe l'ambiente e l'attività agricola e le attività connesse ed a queste integrative, oltre che le attività produttive e turistiche, e il tratto del lotto 5B (Fonteblanda-Ansedonia), e cioè un territorio di grande valore paesaggistico-ambientale e storico-culturale, che richiede una particolare tutela e salvaguardia, e che risulta inoltre fortemente interessato da insediamenti urbani, produttivi (località Campolungo) ed ambiti a forte valenza turistica, caratterizzati dalla presenza di località di pregio quali le Terme dell'Osa, l'area archeologica di Camporegio, la Laguna di Orbetello, i Promontori dell'Argentario, di Fonteblanda-Talamone e quello di Ansedonia, nonché le coste e i litorali di notevole attrazione come i Tomboli Osa-Albegna ed i tomboli di Giannella e Feniglia;

l'autostrada produrrebbe gravi fenomeni di inquinamento (acustico, atmosferico, luminoso, eccetera) che inciderebbero negativamente sulle attività produttive, turistiche e sulla qualità della vita delle popolazioni residenti. Per non parlare dell'attraversamento dei siti inquinati delle ex aree produttive Sitoco e Sipe Nobel, che potrebbero determinare possibili interferenze per le falde acquifere e relative terre di scavo;

considerato, inoltre, che:

l'intera area a sud di Grosseto, ed in particolare il territorio del comune di Orbetello con la frazione Albinia sono stati colpiti dal grave evento alluvionale (novembre 2012) che ha provocato morti e centinaia di milioni di euro di danni ai cittadini ed alle imprese agricole e non del territorio; nonostante tale evento il progetto SAT non ha elaborato alcuno studio sulla componente idraulico-idrogeologica e del reticolo ad essa afferente;

a giudizio dell'interrogante, l'intero progetto SAT determina in tutto il territorio provinciale gravi problemi urbanistico-territoriali, economico-sociali e paesistico-ambientali e con tale progetto, che

prevede l'obbligo del pedaggio per l'intero tracciato in carenza di una vera ed adeguata viabilità alternativa, difatti, si vuole trasformare un percorso oggi esistente, appartenente e fruito gratuitamente dall'intera collettività, in una infrastruttura oggetto invece di esclusiva concessione della SAT che con le soluzioni progettate per la viabilità di servizio e alternativa, non risolve ma anzi accentua le problematiche connesse alla sicurezza ed al traffico locale;

l'intera opera autostradale tirrenica risulta ormai fuori dal tempo, assolutamente non più utile né ai territori che sarebbero attraversati né all'intero paese che dovrebbe muoversi su altre direttrici (ferrovia e cabotaggio costiero), un'opera probabilmente non sostenibile economicamente (visto l'abbassamento sensibile del traffico veicolare) e sicuramente pericolosa per l'intero contesto territoriale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia ancora intenzionato a procedere, nonostante i pareri negativi degli enti locali e del mondo associativo, sociale ed economico espressione dei territori, in particolare delle organizzazioni di categoria degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei comitati dei cittadini, nella realizzazione di un'opera ormai inutile, anzi dannosa, e non più accettata dai territori;

se sia al corrente del piano economico-finanziario dell'opera compresa la sua sostenibilità nel tempo;

se sia al corrente della situazione economica di SAT in relazione all'impegno per la realizzazione dell'intera opera, e, qualora SAT non fosse in grado di garantire le capacità finanziarie per realizzare lo scopo sociale, se sia intenzionato a revocare la concessione;

se, viste tutte le problematiche e la tempistica incerta nella realizzazione dell'opera, sia intenzionato ad intervenire per il miglioramento della sicurezza della SS1 Aurelia nei tratti a maggior rischio di incidentalità, soprattutto tra Grosseto Sud e Civitavecchia.

(4-01712)

ARRIGONI - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la coesione territoriale* - Premesso che:

già con l'atto di sindacato ispettivo n. 4-01298 sono state formulate richieste ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui non è stato dato seguito;

il 17 dicembre 2013 (dopo oltre diciassette mesi dall'obbligo decorrente dal 13 luglio 2012) è stata avviata la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) relativa al Piano dei rifiuti della Regione Siciliana, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 luglio 2012;

in relazione a tale procedura si ravvisa, a giudizio dell'interrogante, una grave omissione da parte del Governo della Regione. La Regione Siciliana ha infatti erogato ingenti risorse in assenza di un Piano approvato secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Tale circostanza è grave ed inquietante poiché, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, i fondi impiegati - oltre 100 milioni di euro - non essendo stata approvata la VAS, non potevano essere attinti da fondi provenienti dalla Unione europea, ma soltanto dalla gestione emergenziale;

a parere dell'interrogante il Governo regionale avrebbe omesso la VAS per chiedere ed ottenere la deliberazione dello stato di emergenza, al fine illecito di usare fondi pubblici in deroga;

a fronte della preordinata omissione della VAS da parte della Regione, risulta pertanto assente il contesto programmatico, cioè il piano completo del decreto di compatibilità ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente;

in tal contesto, il Servizio per la valutazione di impatto ambientale della Regione Siciliana ha comunicato, con nota del 19 dicembre 2013 prot. 55479 all'Ufficio legislativo e legale di aver sospeso le procedure di rilascio della certificazione di valutazione di impatto ambientale (VIA), come conseguenza dell'omesso adempimento della VAS. Il Servizio VIA della Regione ritiene infatti di non poter emettere giudizi di compatibilità ambientale in mancanza del Piano cui fare riferimento. Il Piano tuttavia manca perché la stessa Regione - grazie all'emergenza - omette obblighi e trae benefici con somme pubbliche utilizzabili *ad personam*, grazie all'emergenza che genera e che utilizza per non dotarsi di un Piano;

la circostanza relativa alle condotte descritte risulta ancor più grave poiché la deroga esercitata -

consistente nell'autorizzare impianti che fanno riferimento ad un piano non preceduto dalla VAS - è aggravata dal ricorso a procedure *ad personam* con ingenti risorse pubbliche, per il cui utilizzo le commissioni di gara sono composte da soggetti nominati su base fiduciaria in deroga alla normativa che prevede gare curate dalle stazioni uniche appaltanti;

la condotta grave ed omissiva tenuta dalla Regione Siciliana nel settore dei rifiuti si colloca in un contesto nel quale la stessa - fin dall'avvio dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 43 del 2013 - ha sollecitato il reiterarsi delle deroghe emergenziali in assenza di programmazione. In sintesi, la Regione chiede di poter derogare a tutto in forza dell'emergenza, ivi compreso al Piano che - con altre procedure di emergenza - è stato approvato nel 2012;

appare urgente che i Prefetti - a cui spetta un parere vincolante sui provvedimenti adottati dal Commissario, come disposto dal Legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013 - diano concreta attuazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, che ha posto cogenti disposizioni volte ad assicurare che le future situazioni d'emergenza siano affrontate alla stregua di una normativa d'emergenza coerente con i principi dell'ordinamento comunitario e anche al fine di limitare gli ambiti derogatori della normativa di rilievo comunitario;

si ritiene urgente che i Prefetti delle Province interessate - Palermo, Enna, Messina e Caltanissetta accertino per quale ragione è stato disatteso quanto previsto dalla disposizione commissariale di cui alla nota prot. 12659 del 12 marzo 2012, con la quale si è disposto di limitare interventi che necessitano di investimenti su fondi pubblici, prevedendo esclusivamente anticipo di capitali e soluzioni che concorrono al contenimento delle tariffe di conferimento. Tali circostanze producono i gravi effetti di danno erariale nonché l'interessata gestione di finanziamenti pubblici - per oltre 100 milioni di euro - contravvenendo ai divieti disposti dalla stessa struttura commissariale nel 2012 che vieta i finanziamenti per le discariche ed ammette "esclusivamente anticipazioni di capitali",

l'interrogante chiede di sapere:

se i Prefetti di Palermo, Enna, Messina e Caltanissetta - a cui spetta il parere vincolante per l'autorizzazione di impianti e discariche, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 43 del 2013 - conoscono il contenuto della nota prot. 55479 del 19 dicembre 2013;

se nel parere reso dai Prefetti si sia dato atto di quanto comunicato dal servizio VIA della Regione Siciliana all'Ufficio legislativo della Regione e se di detta circostanza essi sono stati informati in sede di richiesta del parere anche ai fini delle deroghe eventualmente esercitate;

se il parere dei Prefetti è stato chiesto anche per il provvedimento con il quale si approvano i bandi di gara con le procedure discrezionali dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non con il massimo ribasso e se sia noto che ad aggiudicare le gare provvede una commissione fiduciariamente nominata, nonostante la legge regionale n. 12 del 2011 preveda il sorteggio dei componenti della commissione di gara;

se nei pareri preventivi vincolanti resi dai Prefetti vi sia traccia dell'assenza della procedura di VAS, delle eventuali deroghe, anche al fine di accertare se il parere dei Prefetti è stato minimizzato ad un adempimento formale anziché al ruolo di vigilanza e controllo come il Legislatore ha voluto prescrivere in sede di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013;

se rispetto al contenuto della nota del Servizio VIA della Regione Siciliana prot. 55479 del 19 dicembre 2013 non si ritenga di agire a tutela dell'ambiente e di intervenire al fine di evitare il reiterarsi di condotte improprie;

se risulti correttamente esercitata la deroga alla direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, da parte del Commissario delegato che, da un lato, omette per ben diciassette mesi l'avvio della relativa procedura imposta con il decreto del luglio 2012 e, dall'altro, grazie ai poteri emergenziali, deroga anche alla direttiva 2001/42/CE. Tale circostanza può determinare una procedura di infrazione comunitaria poiché la direttiva citata prevede, all'articolo 1, che le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225, non devono disporre deroghe alle direttive comunitarie;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di sollecitare i competenti servizi amministrativi a verificare se nella proposta di VAS, vi siano richieste di sanatorie non contemplate dalla legge, ovvero si

introducano impianti e discariche già realizzate o autorizzate, valutando gli eventuali profili di rilevanza penale.

(4-01713)

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [COTTI](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [MUSSINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

il 15 febbraio 2012 la petroliera italiana Enrica Lexie viaggiava al largo della costa del Kerala, a bordo si trovavano anche sei fucilieri del Reggimento San Marco incaricati di proteggere la nave da potenziali attacchi di pirati;

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone erano sul mercantile italiano Enrica Lexie, con il compito di proteggere beni ed equipaggio dall'assalto di pirati in quanto membri di un Nucleo militare di protezione della Marina militare costituito ai sensi della legge 2 agosto 2011, n. 130;

la menzionata legge fa riferimento alle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

i due fucilieri esercitavano quindi una pubblica funzione;

nel tardo pomeriggio del 15 febbraio 2012, ora locale, l'equipaggio ha creduto di essere sotto attacco, i marò hanno pertanto aperto il fuoco contro il peschereccio indiano St. Antony e nello scontro sono rimaste uccise due persone, Ajesh Pinky e Selestian Valentine, di nazionalità indiana;

premesso altresì che:

i due fucilieri di marina Latorre e Girone sono ormai da due anni privati della libertà personale pur non essendo ancora stato formulato un capo di imputazione certo;

il 14 gennaio 2014 l'Italia decide di ricorrere alla Corte suprema indiana per denunciare i gravi ritardi nell'inchiesta e per contestare l'applicabilità del SUA Act che, essendo uno strumento normativo di repressione del terrorismo internazionale, è per ciò stesso totalmente inapplicabile al personale militare italiano imbarcato in funzioni di lotta alla pirateria;

il 10 febbraio 2014 l'accusa di terrorismo viene formalizzata da parte della Procura generale dell'India, mantenendo l'applicazione della legge per la repressione della pirateria (Sua Act del 2002);

viene tuttavia revocata l'indicazione precedentemente fornita di utilizzo dell'art. 3 comma 'g-1' del secondo capitolo sui reati, a favore del meno categorico art.3 comma 'a';

l'accusa di terrorismo resta pertanto in piedi, è solo depotenziata al fine di scongiurare la pena di morte;

la conferma dell'applicazione della legge anti-terrorismo, oltre a rappresentare un ossimoro giuridico, è un fatto di estrema gravità e, a livello internazionale, assume un significato politico di estrema rilevanza;

la gravità di tale decisione è stata rimarcata anche dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che già l'11 febbraio 2014 dichiarava: "Che la legislazione usata riguardi il terrorismo ha enormi implicazioni per l'Italia, ma anche per tutti i paesi impiegati nelle attività antipirateria", ribadendo al Ministro degli affari esteri italiano il sostegno di tutta l'Unione europea. All'India ha inoltre fatto sapere di unirsi all'Italia nel considerare "inaccettabile" la richiesta di giudicare i due militari per terrorismo, sostenendo che: "Se la Corte suprema confermerà il ricorso a quella legge, ci saranno gravi implicazioni per tutte le operazioni antiterrorismo dove noi collaboriamo come Unione europea o come paesi individuali";

considerato che:

il Governo ha messo in atto tutte le possibili iniziative giudiziarie sia sul piano internazionale che su quello locale;

in particolare il 13 gennaio 2014 è stata presentata una petizione alla Corte Suprema indiana;

pur essendo altissima l'attenzione e la preoccupazione dell'opinione pubblica nazionale su questa vicenda, ad essa non corrisponde un'adeguata e puntuale informazione relativamente agli atti formali che l'Italia ha adottato in difesa dei nostri due fucilieri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rendere pubblici i testi della petizione depositata il 13 gennaio 2014 presso la Corte Suprema indiana e di altri atti concernenti il

processo ai due fucilieri di marina, realizzando così un'opera di piena trasparenza, senza per questo ledere in alcun modo le prerogative della difesa dei nostri due fucilieri di marina.

(4-01714)

[ORELLANA](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [DE PIETRO](#), [CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [COTTI](#), [MUSSINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il complesso monumentale della Certosa di Pavia fu acquisito nel 1785 mediante espropriazione dallo Stato di Milano per ordine dell'imperatore Giuseppe II e da allora è sempre appartenuto al demanio statale;

il 7 luglio 1866 il monastero è stato dichiarato monumento nazionale italiano;

dal 1881 al 1968 il Ministero della pubblica istruzione amministrò il complesso direttamente, consentendovi l'accesso al pubblico previo pagamento del biglietto d'ingresso che, unitamente ai proventi del podere, consentiva di coprire le spese di manutenzione e restauro;

successivamente la gestione del complesso fu attribuita ai Frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, che hanno sempre consentito l'accesso gratuitamente. La concessione è scaduta dal marzo del 2012 e non è stata rinnovata;

le opere di restauro sono state eseguite sempre a spese dello Stato, posto che la concessione non imponeva alcun obbligo di manutenzione a carico dei frati;

considerato che:

i Frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese (di seguito i "frati") gestiscono la gran parte del complesso monumentale della Certosa di Pavia, dove abitano;

in particolare i frati guidano le comitive di visitatori, scaglionati in gruppi, operando come guide turistiche di fatto al complesso monumentale;

dalla documentazione dei tavoli di confronto tecnici inaugurati dal Demanio nel 2011 risulta che i frati non abbiano sottoscritto col Demanio o con altro ente alcun contratto d'uso ai fini della gestione del complesso monumentale;

il verbale del tavolo tecnico del 27 gennaio 2011, Milano, agenzia del Demanio (filiale Lombardia, sede di Milano) denuncia un rischio per l'incolumità dei visitatori: "non vi è garanzia per la piena fruibilità del sito nonché per l'incolumità dei visitatori, il cui flusso si stima tra i 300.000 e 600.000";

il complesso è ora in stato di grande degrado, come documentato dal verbale del tavolo tecnico convocato dall'agenzia del Demanio (filiale Lombardia, sede di Milano) il 16 aprile 2012, che certifica l'esistenza di almeno due studi, il primo del 2006, che quantificano in 30 milioni di euro le risorse necessarie per le opere di carattere straordinario e ordinario, e senza tener conto dei restauri, per riqualificare il monumento, sottolineando la "somma urgenza" degli interventi indicati: «Secondo quanto emerso durante la quarta seduta, tutti i rappresentanti degli Enti coinvolti concordano quanto segue: si prende atto degli interventi di somma urgenza da effettuarsi sul monumento in base a quanto già rilevato dalla Commissione di Manutenzione nel corso dell'incontro tenutosi in data 27/03/2012; [...] Il Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle OOPP segnala l'esistenza di uno studio di fattibilità, redatto nel 2004, per i lavori di recupero dell'intero complesso monumentale quantificato in € 30.000.000, ad eccezione dei restauri»;

anche lo studio ARCUS2009, commissionato dal Ministero delle infrastrutture e a firma del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e della Liguria, dottor ingegner Francesco Errichiello, responsabile amministrativo, e dottor ingegner Maurizio Clarizia, responsabile di progettazione, ed eseguito da ARCUS SpA, società per azioni mista pubblico-privato la cui operatività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro per i beni e le attività culturali - che esercita altresì i diritti dell'azionista - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, certifica una situazione drammatica in quanto il complesso monumentale, che "versa in un'allarmante situazione di abbandono", necessita di "messa a norma" in quanto "non presenta requisiti minimi indispensabili di messa a norma e sicurezza": «Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione, alla messa a norma e valorizzazione del complesso monumentale

demaniale che, allo stato attuale, versa in un'allarmante situazione di abbandono in termini di manutenzione straordinaria, non presenta requisiti minimi indispensabili di messa a norma e sicurezza, a partire dalla cerchia muraria, per la quale si eseguono ad oggi interventi di Somma Urgenza atti a tamponare la situazione di imminente pericolo senza poter risolvere e ripristinare lo stato dei luoghi»; tramite *dossier*, progetti e varie iniziative lo stato del complesso monumentale è da anni osservato e seguito da diverse associazioni fra cui: Legambiente, Italia Nostra, Fai, Pavia Monumentale, Associazione Parco Visconteo, Società per la conservazione dei Monumenti dell'arte cristiana; attualmente il complesso monumentale della Certosa di Pavia è inserito nel progetto Valore Paese Dimore, volto a "recuperare e/o valorizzare il patrimonio pubblico dismesso che abbia valenza storico-artistica e paesaggistica: fortezze, castelli, palazzi, ville, fari, caserme, conventi, eccetera. Tutto questo verrà realizzato mettendo a punto un programma imprenditoriale per la realizzazione di un *network* di strutture ricettive rispondenti a precisi *standard* di qualità che, accanto ai tradizionali servizi alberghieri, presuppone l'offerta di veri e propri servizi culturali, sotto un unico *brand* riconoscibile, simbolo di tutela, sviluppo, qualità e affidabilità";

attualmente l'agenzia del Demanio lombarda sta elaborando un bando per individuare quali soggetti privati potrebbero prendere in gestione una parte del complesso monumentale della Certosa di Pavia nel quadro del progetto Valore Paese Dimore,

si chiede di sapere:

secondo quale accezione e quali parametri il complesso monumentale della Certosa di Pavia sia da ritenersi "dismesso", prerequisite per essere incluso nel progetto Valore Paese Dimore;

secondo quali criteri il complesso monumentale della Certosa di Pavia sia stato inserito nel progetto Valore Paese Dimore, pur in assenza di un progetto complessivo ed organico di recupero e rilancio, nonché in presenza di una gestione parzialmente irregolare, dato che la relativa convenzione è scaduta più di 30 anni fa;

considerate l'attrattività turistica e le potenzialità di mercato riconosciute al complesso monumentale della Certosa di Pavia, se il Ministro in indirizzo non ritenga più opportuno prendere direttamente in gestione il complesso al fine di garantire, tramite gli introiti derivanti dai flussi turistici, un flusso di cassa costante e necessario per le opere di manutenzione, ripristino, restauro, valorizzazione e rilancio.
(4-01715)

[GIARRUSSO](#), [BIGNAMI](#), [MONTEVECCHI](#), [PEPE](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [FUCKSIA](#), [MOLINARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da fonti di stampa ("la Repubblica" Inchieste del 16 maggio 2013) si apprende che sarebbero circa cento gli agenti del comparto *intelligence* impiegati nella scorta di esponenti politici per un costo annuo di circa 15 milioni di euro;

risultano essere 40 gli uomini di scorta e due le auto blindate utilizzate per la protezione dell'ex *premier* ed ex senatore Silvio Berlusconi;

il suddetto servizio grava per circa 2.5 milioni di euro sulle casse dello Stato al netto del costo dei militari che il Ministero dell'interno impiega per i servizi ordinari a presidio delle ville, a giudizio degli interroganti, considerate nel tempo alla stregua di sedi istituzionali, dell'ex senatore Berlusconi;

l'ex *premier* Silvio Berlusconi, quando si insediò al governo nel 2001 volle che la propria sicurezza fosse gestita dal comparto *intelligence* anziché dalle forze dell'ordine; tale operazione, come si apprende da notizie di stampa, gli consentì di "arruolare" le sue personali guardie del corpo private, dipendenti delle sue aziende, tra le file dell'*intelligence* stessa ("il Fatto Quotidiano", 23 agosto 2012);

considerato che:

l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002 n. 133 dispone che per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere;

l'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, nell'ambito di attribuzione della qualifica di

agente di pubblica sicurezza, recita che per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità;

il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato la relazione annuale al Parlamento approvata all'unanimità in data 23 gennaio 2013 dove si specifica che: "È opportuno ricordare, in proposito, che l'attribuzione all'AISI di tale servizio risale al 2008, quando con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri esso è stato trasferito dal CESIS all'Agenzia interna. Va precisato che il servizio si estende anche all'ex Presidente del Consiglio dei ministri per la durata temporale di un anno dalla cessazione della carica. L'affidamento della protezione del Presidente del Consiglio dei ministri al comparto *intelligence* è stato, invece, previsto in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 83 del 2002 secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è possibile definire «modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione» di una serie di soggetti da individuare in relazione a «specifiche circostanze e casi determinati». Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2002 ha quindi attribuito alla segreteria generale del CESIS la «tutela ravvicinata» del Presidente in carica e di quello cessato dalle funzioni";

inoltre nello stesso testo della relazione si evidenzia che un problema specifico su cui occorrerebbe un ulteriore intervento è quello del servizio di scorta del Presidente del Consiglio dei ministri, "che è attualmente affidato all'AISI", ma che "dovrebbe essere demandato, in un'ottica di razionalizzazione delle competenze dei servizi, alle forze dell'ordine";

la citata normativa, a parere degli interroganti, ha giustificato nel tempo sprechi ed abusi; considerato inoltre che:

i componenti le scorte degli uomini dei servizi segreti percepiscono uno stipendio che corrisponde quasi al doppio di quello percepito dagli uomini delle forze dell'ordine, in quanto il personale dell'*intelligence* beneficia di trattamenti riservati a coloro che svolgono servizio di controspionaggio;

come previsto dalle disposizioni in materia, tutti i *premier* avrebbero diritto alla protezione per i dodici mesi successivi alla fine del loro mandato;

per Silvio Berlusconi, questo termine è scaduto il 16 novembre 2012, ma il Governo Monti ha disposto che fossero ancora gli uomini del comparto *intelligence* ad occuparsi della sua tutela, seppur in collaborazione con i militari dell'arma dei Carabinieri;

considerato, inoltre, che:

ai sensi dell'art. 7 della legge n. 124 del 2007 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto", i servizi hanno istituzionalmente il compito di svolgere le attività di ricerca informativa e di analisi funzionali alla tutela della sicurezza nazionale;

considerato infine che:

il signor Silvio Berlusconi, è stato condannato dalla Corte di cassazione in data 1° agosto 2013 che rigettava il ricorso avverso la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole del reato di frode fiscale, confermando in tal modo le sentenze 26 ottobre 2012 del Tribunale di Milano e 8 maggio 2013 della Corte d'appello di Milano, II Sezione penale;

il signor Silvio Berlusconi, in quanto persona facoltosa, può provvedere da solo e con mezzi propri alla tutela e alla salvaguardia della propria incolumità e della sicurezza della proprie abitazioni, e non usufruire di un servizio di scorta che viene pagato, tanto e con i soldi degli italiani,

si chiede di sapere:

quali iniziative legislative il Governo intenda adottare al fine di rivedere la normativa che consente agli *ex premier* di usufruire del servizio di scorta successivamente alla fine del proprio mandato;

quali interventi urgenti intenda intraprendere per rivedere il sistema della protezione del Presidente del Consiglio dei ministri, anche alla luce delle esigenze di contenimento della spesa pubblica;

se non si intenda accogliere l'appello del Copasir che ritiene occorra attribuire il compito di protezione del Presidente del Consiglio dei ministri alle forze dell'ordine sulla base di quanto stabilito dal

Ministero dell'interno e dagli altri organi competenti;
quali siano i motivi per cui, nonostante sia scaduto nel novembre del 2012 il periodo di 12 mesi previsto per il mantenimento della scorta, non si sia provveduto a rimuovere il servizio di protezione al signor Silvio Berlusconi, ma piuttosto a garantirla con una deroga.

(4-01716)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [EUCKSIA](#), [MONTEVECCHI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [BOCCHINO](#), [VACCIANO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole*

alimentari e forestali e della salute - Premesso che:

alcune associazioni di allevatori di conigli destinati al macello lamentano una drastica riduzione delle imprese attive nel settore nonostante lo stabile consumo, in Italia, di carne cunicola;

tali associazioni asseriscono che gli acquirenti di conigli macellati fissano i prezzi di acquisto, le quantità da comprare, scambiano informazioni tra loro e coordinano le offerte in relazione alla vendita; gli acquirenti di conigli, al fine di coordinare le proprie politiche di acquisto, utilizzano strategicamente la "leva" delle importazioni/esportazioni per mantenere basso il livello dei prezzi sul mercato nazionale;

tale fenomeno anticompetitivo, già reso noto anche mediante petizioni e segnalazioni al Parlamento europeo e all'Antitrust, è alimentato dalla presenza di vuoti normativi che, di fatto, impediscono alla filiera cunicola di essere interamente tracciabile. Ne deriva, dunque, che conigli macellati e acquistati all'estero, ma porzionati in laboratori italiani vengono spacciati ai consumatori per prodotti italiani;

il Parlamento europeo ha esteso il Regolamento comunitario sull'etichettatura obbligatoria di origine a tutte le carni fresche, fatta eccezione per quelle di coniglio; tale dispensa avveniva nell'inerzia del Governo italiano, nonostante il primato della coniglicoltura italiana in Europa e in contravvenzione alla misura del piano nazionale di settore in materia di adozione dell'etichettatura obbligatoria di origine;

l'esclusione delle carni di coniglio dall'etichettatura obbligatoria di origine si pone in palese contrapposizione con i contenuti dell'articolo 169, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che impone di promuovere il diritto all'informazione a favore della protezione dei consumatori mediante scelte consapevoli, senza discriminazione alcuna;

nella grande distribuzione organizzata (GDO) italiana permangono forti elementi di incertezza circa la provenienza della carne di coniglio venduta ai consumatori a prezzi notevolmente bassi;

esiste il rischio che le carni di coniglio provenienti da Paesi extraeuropei, su cui si è rilevata una massiccia quantità di antibiotici, possano finire sugli scaffali dei supermercati europei come carni italiane, a danno dei consumatori e della competitività tra produttori;

a parere degli interroganti, l'Italia dovrebbe intensificare i controlli presso i macellatori, in particolare nei confronti di quelli dotati di un laboratorio per le seconde lavorazioni, verificando attentamente e in maniera analitica la corrispondenza tra le bolle estere di accompagnamento e le quantità di conigli effettivamente scaricati;

il semplice passaggio da una confezione estera ad una italiana di conigli interi non implica una lavorazione o trasformazione "sostanziale"; piuttosto, tale pratica sembra integrare il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, disciplinato dall'art. 517 del codice penale e a cui pone rimedio l'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

i laboratori di sezionamento dovrebbero essere tenuti a compilare correttamente la documentazione amministrativo-contabile relativa alla tracciabilità, alla detenzione di conigli importati e alla rietichettatura dei conigli provenienti dall'estero, al fine di prevenire e reprimere le frodi in commercio;

è compito della politica economica evitare il consolidamento di posizioni dominanti, oligopolistiche e abusate le quali danneggiano sia i produttori primari, sia i consumatori, costretti a mangiare prodotti di dubbia provenienza;

considerato che:

si ravvisa la presenza sul mercato italiano di carni di coniglio caratterizzate da origine incerta, di

discutibile qualità che possono mettere a rischio la salute dei consumatori;
sussiste nel settore cunicolo italiano una forte distorsione della concorrenza che avviene immettendo sul mercato nazionale carni di coniglio extraeuropee di bassa qualità, con metodi di *dumping* scorretto; risulta agli interroganti che alcuni macellatori e grossisti abbiano dichiarato di importare dalla Francia o dalla Spagna conigli macellati a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati negli stessi mercati di origine (euro 2,70-2,90 al chilogrammo);
questa situazione di precarietà normativa sull'etichettatura, sui controlli e sul *dumping*, determina uno squilibrio e aggrava la crisi del settore, poiché i prezzi praticati sono alterati da fenomeni distorsivi e fraudolenti che hanno effetti anche nelle Commissioni prezzo uniche nazionali (Cun),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni europee, in coerenza con gli impegni già assunti, per introdurre l'obbligo di etichettatura di origine anche per le carni di coniglio intero e porzionato al fine di prevenire frodi, garantire una maggior certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera e una corretta informazione ai consumatori;
se non intendano avviare le opportune iniziative di competenza al fine di controllare le vendite sottocosto delle carni e in particolar modo quelle di coniglio;
se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, reprimere il commercio di prodotti falsamente indicati come nazionali e attivare uno specifico programma di controlli per contrastare qualsiasi fenomeno di contraffazione e di pirateria nel settore cunicolo;
se ritengano opportuno avviare, a tutela della salute pubblica, di concerto con il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e l'Agenzia delle dogane, un programma nazionale di monitoraggio e di controllo specifico nel settore anche attraverso *test* sanitari tesi a verificare la presenza di residui nel prodotto importato, da effettuarsi soprattutto presso i depositi di carni all'ingrosso, nei laboratori di sezionamento, nei magazzini frigoriferi in *outsourcing* e sulle navi frigo destinate al trasporto di carico refrigerato, congelato o surgelato che attraccano nei porti italiani;
quali misure di competenza vogliano adottare per un effettivo controllo, sia presso le industrie di macellazione cunicola sia presso i laboratori di sezionamento, dei flussi di animali importati nonché per la trasparenza, nelle piattaforme della distribuzione organizzata, della tracciabilità della carne cunicola al fine di prevenire e reprimere frodi di natura fiscale e in un'ottica di lealtà delle transazioni;
quali misure, per quanto di competenza, intendano assumere al fine di scongiurare l'utilizzo, da parte di importatori italiani, della stampigliatura "*made in Italy*" su conigli provenienti da altri paesi europei, in assenza di processi di lavorazione o trasformazione sostanziali nei laboratori italiani.

(4-01717)

[CARDIELLO](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

da alcuni anni si verifica, talvolta, non solo in Italia, una scarsità nelle farmacie dei farmaci ritenuti essenziali (salvavita), quali, ad esempio, i medicinali chemioterapici contro il cancro usati di *routine*, gli antibiotici per infezioni gravi, gli anestetici, gli antiipertensivi, le soluzioni elettrolitiche per la reidratazione, i medicinali per i diabetici;
può accadere che trascorran anche 20 giorni senza che vi sia alcuna possibilità di reperire in farmacia il farmaco salvavita richiesto, arco temporale durante il quale il paziente può essere costretto o a sospendere la terapia, perché non esiste un equivalente del farmaco, o a cercare di reperire, con grande disagio, farmaci in altre farmacie;
un motivo, se non il maggiore, di questa carenza di medicinali è la pratica dell'esportazione parallela che incide sull'approvvigionamento del mercato italiano provocando il contingentamento e la conseguente carenza di molti farmaci, con gravissimi rischi per la salute dei cittadini;
il vantaggio per chi opera nel mercato parallelo è solamente economico e dettato dalla plusvalenza, visto che l'esportazione avviene solamente per quei farmaci che in Italia hanno un prezzo al pubblico/farmacia inferiore rispetto a quello di altri Paesi. Nello specifico il grossista o il farmacista

autorizzato alla distribuzione invece di rispondere alle esigenze del mercato italiano sceglie infatti di vendere all'estero, dove il medicinale è meglio pagato: la farmacia chiede il medicinale, ma l'ordine non va a buon fine perché il farmaco non è presente nel magazzino;

Federfarma Roma nel 2013 presentò un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per denunciare le "gravi carenze sul territorio" e "l'irreperibilità per lunghi periodi (più di 20 giorni) di alcuni farmaci", in particolare dei medicinali innovativi, ad elevato valore terapeutico, ad alto costo e senza un equivalente;

sempre nel 2013, anche Federfarma Salerno denunciò che i grossisti di medicinali non rifornivano le farmacie locali di alcuni prodotti;

a febbraio 2014 le 350 farmacie della Provincia di Salerno, attraverso Federfarma, hanno denunciato la mancanza di farmaci per diabetici e la impossibilità di soddisfare le quotidiane richieste delle persone, si chiede di conoscere:

considerato il ciclico ripetersi negli anni di scarsa disponibilità nelle farmacie di farmaci ritenuti essenziali per la vita, se il Ministro in indirizzo abbia posto in essere iniziative rivolte alle aziende farmaceutiche, in accordo con le Regioni e l'Agenzia italiana del farmaco, per porre rimedio a quanto si è verificato nella Provincia di Salerno, ovvero per evitare nel futuro il ripetersi di un esaurimento di scorte di farmaci salvavita nelle farmacie presenti su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga di accertare, nell'ambito della propria competenza, eventuali responsabilità legate all'esportazione parallela e ai danni che dalla stessa ne derivano per le persone che necessitano di farmaci salvavita.

(4-01718)

[DIVINA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana di venerdì 25 ottobre 2013, parte prima, anno 67°, numero 48, la Regione Sicilia ha deliberato la "Guida per il paziente che si ricovera in ospedale";

la "Guida per il paziente che si ricovera in ospedale" prevede, riferendosi alla figura infermieristica: "Lei riceverà dal caposala o da un'infermiere le informazioni essenziali sulla sala in cui si ricovera, sui bagni e sul funzionamento del reparto" ed a pag. 72: "I compiti degli infermieri sono due, l'uno e l'altro essenziali per la Sua vita in ospedale (...) accompagnarla in bagno, o eventualmente provvedere alla Sua pulizia se come accade il numero di operatori socio-sanitari in servizio in reparto è insufficiente";

la "Guida per il paziente che si ricovera in ospedale" ha inteso caricare sull'infermiere le mansioni igienico-domestico-alberghiere assegnate dalla legge agli operatori socio-sanitari, escludendoli del tutto dall'assistenza diretta al paziente;

la "Guida per il paziente che si ricovera in ospedale" viola gli artt. 2103 e 2229 del codice civile, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 - Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ("Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori"), l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987 n. 567, il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, la dottrina giuridica (rivista "L'infermiere" - gennaio-febbraio 1992 a pag. 46, professor avvocato Nicola Ferraro; rivista "L'infermiere" - marzo-aprile 1993 pag. 46, professor avvocato Salvatore Carruba, dirigente generale del Ministero della Sanità), il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739, il contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Sanità 1998-2001, l'art. 11, comma 1, della legge 5 febbraio 1999 n. 25, l'art. 14, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, la legge 10 agosto 2000, n. 251, l'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 - "Disciplina del Profilo Professionale di Operatore Socio Sanitario e relativo ordinamento didattico", altre leggi regionali (Deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 5 giugno 2001 "Attuazione delle linee guida di cui alla delibera di Giunta Regionale delle Provincie di Trento e Bolzano n. 1404/200 e recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in relazione al profilo di OSS e approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di OSS"), l'art. 52 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Disciplina delle mansioni (art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 387 del 1998), l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l'art. 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e la giurisprudenza in materia (*ex plurimis* Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro n. 2908 del 5 novembre-29 dicembre 1999, Est. Peragallo; "L'organico del personale deve essere adeguato alle normali esigenze aziendali affinché di dipendenti in servizio non siano sottoposti ad abnormi prestazioni lavorative che esulino dalle proprie competenze"; Sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 4106 del 15 giugno 1983; n. 1078, RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985; n. 3372 del 6 giugno 1985; n. 1437 del 10 febbraio 1988; n. 12088 del 13 novembre 1991; Sez. Un. n. 1712 del 17 febbraio 1995; n. 7708 del 15 luglio 1995; n. 10405 del 4 ottobre 1995; n. 8939/1996, secondo cui "può ritenersi legittimo il rifiuto della prestazione lavorativa purché tale reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede, come avviene nel caso in cui il dipendente continui ad offrire le prestazioni corrispondenti alla qualifica e non quelle di altre"; n. 11271/1997; n. 1307 del 7 febbraio 1998, Pres. Rapone, Rei. Sciarelli; n. 7040 del 17 luglio 1998; Sez. Un. n. 500/1999; n. 4221 del 27 aprile 1999, Pres. Sommella, Rei. Prestinino; n. 5643 dell'8 giugno 1999, Pres. Buccarelli, Rei. Sciarelli; n. 1307 del 5 febbraio 2000, Pres. Sommella: "Il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante"; n. 6419 del 17 maggio 2000; n. 11291 del 28 agosto 2000; n. 11457/2000; n. 14443 del 6 novembre 2000; n. 13580/2001; n. 14199/2001; n. 11957/2003; n. 16792/2003; n. 7980 del 27 aprile 2004; n. 10157 del 26 maggio 2004; n. 6326 del 23 marzo 2005: "L'adibizione a mansioni inferiori a quelle originariamente svolte, produce un danno liquidato in via equitativa, nel minimo pari al 30 per cento del trattamento economico corrisposto nello stesso periodo, oltre accessori"; n. 7453 del 12 aprile 2005: "Se l'organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art. 1226 C.C"; SS.UU. n. 6572 del 24 marzo 2006; n. 14302/2006; n. 19434 dell'11 settembre 2006; SS.UU. n. 25033 del 24 novembre 2006; n. 5221 del 7 marzo 2007; SS.UU. n. 23031 del 2 novembre 2007; n. 7871 del 26 marzo 2008; n. 24293/2008; n. 5237 del 4 marzo 2011; Tribunale Lavoro Roma n. 2771 del 16 febbraio 2012; a giudizio dell'interrogante, la "Guida per il paziente che si ricovera in ospedale" è indubbiamente illegittima, si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che la "Guida per il paziente che si ricovera in ospedale sia vigente; se la Regione Sicilia abbia istituito i corsi per operatori socio-sanitari riqualificando il personale sociosanitario;

quali provvedimenti abbia adottato la Regione Sicilia nei confronti delle aziende ospedaliere per prevenire ed evitare il demansionamento degli infermieri.

(4-01719)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

il signor Mario Nuzzolese è un ingegnere edile che dal 2009, che per esercitare la sua professione, si è trasferito da Bari in Marocco;

l'ingegnere ha contratto matrimonio civile e religioso a Toulouse, in Francia, con la signora Anne Cazals;

la signora Cazals (coniugata Nuzzolese) nel gennaio 2013 è partita per la Francia per portare a termine la sua gravidanza nel paese d'origine e nel marzo 2013 ha partorito, a Tolosa, un bambino;

nell'aprile 2013 la signora Cazals è rientrata a Marrakesch, presso il domicilio coniugale, con il neonato;

dieci giorni dopo il rientro, la signora Anne Cazals inaspettatamente e incredibilmente si è allontanata dal tetto coniugale con il figlio e con gli effetti personali di entrambi, lasciando il marito ignaro

dell'imminente partenza;

risultati vani i reiterati tentativi posti in essere per interloquire con la moglie e preso atto di quanto la medesima gli comunicava tramite posta elettronica con riferimento alla assoluta indisponibilità a qualsiasi occasione di incontro, rappresentando persino l'inutilità di una sua visita a Tolosa che non avrebbe modificato la sua decisione di precludergli l'accesso nella sua abitazione;

esperito senza successo ogni tentativo al fine di recuperare il controllo del rapporto coniugale e la serenità familiare, l'ingegner Nuzzolese non ha esitato a contattare il Consolato Italiano a Casablanca, denunciando la sottrazione del figlio, senza però ricevere alcuna risposta da parte delle autorità;

nel luglio 2013 l'ingegner Nuzzolese viene licenziato ed è costretto a lasciare il Marocco e rientrare in Italia anche a causa degli effetti assai negativi provocati dalla vicenda anche sul piano psicologico che si ripercuotono sul rendimento professionale, con la conseguenza della risoluzione imprevista del rapporto di lavoro;

nel dicembre 2013, a causa della situazione sopra riportata che non volge a migliorare, decide di affidarsi alle autorità europee attraverso l'Ufficio del Mediatore europeo e successivamente, su indicazione del Dipartimento di giustizia minorile del Ministero della giustizia, presenta istanza di rientro per il minore all'Autorità centrale di Rabat per poi essere inviata all'Autorità centrale di Parigi; considerato che:

la lettera a) dell'articolo 1 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, in merito agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, prevede "di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente";

l'articolo 4 della citata Convenzione dispone che "La Convenzione si applica ad ogni minore che ha la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compia 16 anni";

in Italia la legge 8 febbraio 2006, n. 54, relativa all'affido condiviso ha modificato l'art. 155 del Codice civile, il quale recita: «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»;

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, utilizzando tutti i mezzi diplomatici a propria disposizione, per concorrere ad una positiva definizione della drammatica vicenda.

(4-01720)

SCALIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nell'ambito del riordino delle competenze e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero dell'interno ha intenzione di procedere ad un piano di tagli alle sedi di Cassino, Sora e Fiuggi;

il Corpo dei Vigili del fuoco si trova a dover affrontare già diverse problematiche, legate al modello organizzativo da rifare, alla carenza e obsolescenza dei mezzi, alle carenze in organico e al precariato; questioni irrisolte alle quali si aggiungono ora queste misure di depotenziamento dell'organico;

le tre sedi provinciali sono di importanza strategica dal momento che Cassino e Sora sono tra le città più grandi della provincia di Frosinone e le sedi dei Vigili del fuoco servono numerosi comuni - la sola Cassino, ad esempio, garantisce il soccorso ad altri 24 municipi - e una serie di strade provinciali e regionali piuttosto pericolose e trafficate;

Fiuggi e Sora risultano già essere sotto organico, mentre per Cassino il piano di riordino prevede solo sette unità per turno, ossia una sola squadra senza altri mezzi di supporto, a fronte dei circa duemila interventi l'anno, pari agli interventi della sede di Frosinone;

il Corpo dei Vigili del fuoco garantisce un servizio essenziale ai cittadini e con i tagli previsti si rischierebbe di non garantire più un intervento di soccorso adeguato e tempestivo. Al contrario, piuttosto che un piano di depotenziamento, sarebbe auspicabile un piano di ristrutturazione e di

rafforzamento degli organici e dei mezzi,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulla problematica sollevata al fine di tutelare la sicurezza pubblica e il personale dei Vigili del Fuoco, risparmiando risorse attraverso il taglio degli sprechi e non dei servizi essenziali per i cittadini.

(4-01721)

[SCALIA](#), [SPILABOTTE](#), [DE PIN](#), [Elena FERRARA](#), [RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#), [MASTRANGELI](#), [MOSCARDELLI](#), [MATTESINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

tra la metà di aprile e la fine di giugno del 2014, il Governo dovrà decidere sulle nomine dei vertici delle società controllate dallo Stato. Si tratta di circa seicento nomine, visto che quest'anno giungono in scadenza i consigli di amministrazione di 14 società controllate dal Ministero dell'economia, 35 consigli di società controllate indirettamente; così come vengono in scadenza anche i collegi sindacali di 10 controllate dirette e di 50 controllate indirette;

sarà Eni la prima società coinvolta, seguita da Terna, Enel e Finmeccanica. La presentazione delle liste di candidati, da parte degli azionisti, avverrà entro il 13 aprile, ossia almeno 25 giorni prima dell'assemblea degli azionisti incaricata di eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione e programmata per il prossimo 8 maggio;

l'attuale amministratore delegato e direttore generale, Paolo Scaroni, in carica dal 2005 si è detto disponibile ad un quarto mandato e, in caso di rinnovo, sarebbe il più longevo amministratore di Eni, dopo solo il fondatore Enrico Mattei;

Scaroni risulta indagato per corruzione internazionale nell'inchiesta Eni-Saipem, del febbraio 2013. L'ipotesi di accusa è che Saipem, controllata da Eni, avrebbe pagato una maxi tangente da 198 milioni di euro al ministro algerino dell'energia, Chekib Khelil e al suo *entourage*, per ottenere otto grandi appalti petroliferi del valore complessivo di 11 miliardi di euro;

nonostante le dichiarazioni di estraneità da parte di Scaroni, uno dei principali protagonisti della vicenda, Pietro Varone, ex direttore operativo di Saipem, anch'egli indagato, ha dichiarato che "Scaroni sapeva tutto". In un interrogatorio al pubblico ministero milanese, Fabio De Pasquale, Varone spiega che Saipem era "una società indipendente tra virgolette, ma nella sostanza non c'era nessun fatto importante che non venisse visto dall'altra parte e approvato. Io fui meravigliato del fatto che Saipem dovesse pagare un qualcosa per una commessa Eni, non s'è mai visto". Inoltre l'amministratore delegato di Eni avrebbe poi preso parte ad almeno un incontro per far aggiudicare a Saipem le commesse miliardarie;

a tale vicenda si aggiunge il presunto coinvolgimento di Eni e del suo amministratore delegato nell'ambito dell'inchiesta per l'estradizione di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov. La multinazionale petrolifera ha presentato nei mesi scorsi un esposto contro la trasmissione televisiva Report, in onda su Rai Tre, che sulla vicenda aveva tirato in ballo proprio i vertici del leone ai sei zampe. A ciò, si aggiungono le difficoltà incontrate da Eni sul giacimento kazako di Kashagan, fermo da qualche mese;

considerato che:

la gestione Scaroni non ha portato grandi risultati per i consumatori, dal momento che gli italiani in questi anni hanno dovuto pagare una bolletta del gas più costosa rispetto agli altri paesi europei, a causa degli onerosi contratti sottoscritti da Eni con Russia e Algeria. Sono i cosiddetti contratti "*take or pay*", in base ai quali l'acquirente è tenuto a pagare comunque il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche se il gas non viene utilizzato;

solo nel 2012, ad esempio, a causa del crollo della domanda dovuta alla crisi, Eni ha dovuto pagare penali salatissime dovute agli obblighi pluriennali di acquisto del gas. Nello stesso anno, così, la divisione Gas&Power di Eni ha registrato una perdita operativa di 3,2 miliardi di euro, in gran parte dovuta a svalutazioni di *asset* nella vendita per circa 2,5 miliardi. E per i prossimi anni, in attesa della rinegoziazioni dei contratti, sono previste ulteriori perdite, che si scaricheranno sulle bollette dei consumatori;

considerato inoltre che sarebbe il caso di rilanciare l'immagine di Eni con un piano di sviluppo e una

visione strategica nuovi, scegliendo un nuovo amministratore delegato dal *management* interno dell'azienda, valorizzando così le risorse già a disposizione, piuttosto che rinnovare per la quarta volta il mandato ad un amministratore delegato di 68 anni, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda considerare l'opportunità di non riconfermare Paolo Scaroni alla guida dell'Eni, soprattutto alla luce dei possibili sviluppi dell'inchiesta Eni-Saipem, in cui risulta indagato per corruzione internazionale, e degli scarsi risultati per quanto riguarda la gestione di Eni Gas&Power.

(4-01722)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-00738, del senatore Cappelletti ed altri, sulle scarcerazioni determinate dal decreto cosiddetto svuotacarceri;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00741, dei senatori Cioffi e Scibona, sulla mancata adozione di un regolamento attuativo di una legge di modifica del codice della strada;

11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-00737, della senatrice Gatti e del senatore Pizzetti, sulla tutela previdenziale dei dipendenti di Poste italiane con invalidità non inferiore all'80 per cento;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00742, della senatrice Pezzopane, sulla chiusura di una struttura socio-sanitaria semiresidenziale per persone disabili ad Avezzano.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 194a seduta pubblica del 18 febbraio 2014, a pagina 36, al sesto capoverso:

alla prima riga, sostituire le parole: "11 febbraio 2011" con le seguenti: "11 febbraio 2014";

all'ultima riga, sostituire le parole: "politici ricevuti" con le seguenti: "pubblici ricevuti".

